



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2476

Ordinamento della giurisdizione tributaria

18/12/2022 - 07:04

Indice

1. DDL S. 2476 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2476	5
1.2.2. Relazione 2636, 243, 714, 759, 1243, 1661, 1687 e 2476-A	26
1.3. Trattazione in Commissione	246
1.3.1. Sedute	247
1.3.2. Resoconti sommari	248
1.3.2.1. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	249
1.3.2.1.1. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 16 (pom.) del 27/04/2022	250
1.3.2.1.2. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 17 (pom.) del 28/06/2022	252
1.3.2.1.3. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 18 (pom.) del 05/07/2022	255
1.3.2.1.4. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 19 (pom.) del 13/07/2022	258
1.3.2.1.5. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 20 (pom.) del 03/08/2022	262
1.3.2.1.6. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 21 (ant.) del 04/08/2022	347
1.3.2.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	360
1.3.2.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 330 (ant.) del 21/07/2022	361
1.4. Trattazione in Assemblea	380
1.4.1. Sedute	381
1.4.2. Resoconti stenografici	382
1.4.2.1. Seduta n. 460 del 04/08/2022	383

1. DDL S. 2476 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2476
XVIII Legislatura

Ordinamento della giurisdizione tributaria

Iter

4 agosto 2022: assorbito (modificato rispetto al testo del proponente)

Successione delle letture parlamentari

S.2476

assorbito da [S. 2636](#)

Iniziativa Parlamentare

[Antonio Misiani](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Alessandro Alfieri](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 15 dicembre 2021)

[Bruno Astorre](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 15 dicembre 2021)

[Stefano Collina](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 15 dicembre 2021)

[Eugenio Comincini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 15 dicembre 2021)

[Vincenzo D'Arienzo](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 15 dicembre 2021)

[Valeria Fedeli](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 15 dicembre 2021)

[Andrea Ferrazzi](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 15 dicembre 2021)

[Francesco Giacobbe](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 15 dicembre 2021)

[Vanna Iori](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 15 dicembre 2021)

[Tatjana Rojc](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 15 dicembre 2021)

[Dario Stefano](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 15 dicembre 2021)

[Mino Taricco](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 15 dicembre 2021)

[Vito Vattuone](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 15 dicembre 2021)

[Francesco Verducci](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 15 dicembre 2021)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **10 dicembre 2021**; annunciato nella seduta n. 386 del 14 dicembre 2021.

Classificazione TESEO

RICORSI TRIBUTARI , GIUDICI E GIURISDIZIONE , UFFICI TRIBUTARI

Articoli

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.1, 2, 5, 6, 12, 14, 15, 18, 21, 23, 28, 37, 38),

MAGISTRATI (Artt.1, 22), DECRETI MINISTERIALI (Artt.2, 6, 12, 14, 21, 28, 37, 38),

COMPETENZA PER TERRITORIO (Art.2), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Artt.3, 4, 8, 12, 37),

PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI (Artt.4, 5, 9, 22, 26, 29), LIMITI E VALORI DI

RIFERIMENTO (Artt.4, 6, 7, 8, 15, 18, 19, 22, 25, 28, 32, 40, 41, 42, 43), NOMINE (Artt.5, 12, 41),

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO O DELL' ASSEMBLEA REGIONALE (Art.5), CONCORSI PUBBLICI (Artt.5, 6, 7, 41), DIPLOMI DI LAUREA (Art.6), DIVIETI (Artt.11, 25), RISARCIMENTO DI DANNI (Art.16), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.21), CAMERA DEI DEPUTATI (Art.22), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.23), COMPETENZA DEI GIUDICI (Art.26), SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (Art.6), COMPETENZA (Artt.9, 24, 38), COMMISSIONI DI ESAME (Art.6), TRIBUNALI (Art.9), CITTADINI ITALIANI (Art.10), REVOCA (Art.10), INCARICHI (Artt.11, 13), INCOMPATIBILITA' NEL PUBBLICO IMPIEGO (Art.11), REGOLAMENTI (Artt.12, 15, 19, 38, 43), ETA' DELLE PERSONE (Art.13), PRESCRIZIONE E DECADENZA (Art.14), TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PUBBLICO IMPIEGO (Artt.15, 37), TRATTAMENTO ECONOMICO (Artt.15, 31), SANZIONI DISCIPLINARI (Art.17), PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (Art.18), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Artt.19, 20), TRASFERIMENTO DI COMPETENZA (Art.21), TRASFERIMENTO DI PERSONALE (Art.21), DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Artt.22, 32), SENATO DELLA REPUBBLICA (Art.22), VIGILANZA (Art.23), INELEGGIBILITA' (Art.27), ELEZIONI (Art.28), DELIBERAZIONI (Art.30), SCIOGLIMENTO DI ASSOCIAZIONI (Art.32), AUTONOMIA AMMINISTRATIVA PATRIMONIALE E CONTABILE (Art.33), STUDI E RICERCHE (Art.34), CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE (Art.36), INDENNITA' DI CARICA (Art.36), TELEMATICA (Art.38), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.38), ABROGAZIONE DI NORME (Art.39)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2^a Sen. [Andrea Ostellari \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 27 aprile 2022) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 6^a Sen. [Luciano D'Alfonso \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 27 aprile 2022) .

Relatore di maggioranza Sen. [Luciano D'Alfonso \(PD\)](#) nominato nella seduta ant. n. 21 del 4 agosto 2022 .

Relatore di maggioranza Sen. [Andrea Ostellari \(L-SP-PSd'Az\)](#) nominato nella seduta ant. n. 21 del 4 agosto 2022 .

Presentato il testo degli articoli il 5 agosto 2022; annuncio nella seduta n. 461 del 10 agosto 2022.

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **2^a (Giustizia)** e **6^a (Finanze e tesoro)** in sede redigente il 6 aprile 2022. Annuncio nella seduta n. 423 del 6 aprile 2022.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2476

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2476

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MISIANI**, **ALFIERI**, **ASTORRE**, **COLLINA**, **COMINCINI**, **D'ARIENZO**, **FEDELI**, **FERRAZZI**, **GIACOBBE**, **IORI**, **ROJC**, **STEFANO**, **TARICCO**, **VATTUONE** e **VERDUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 2021

Ordinamento della giurisdizione tributaria

Onorevoli Senatori. - Sono ormai maturi i tempi per una riforma radicale dell'assetto ordinamentale della giustizia tributaria e ciò appare evidente al solo considerare l'interesse destato sul tema in Parlamento: soltanto in questa legislatura sono stati presentati diversi disegni di legge, accomunati dalla presa d'atto dei *vulnera* presenti nell'attuale assetto normativo e dalla chiara manifestazione dell'esigenza di superarli.

L'impianto attuale della giustizia tributaria, molto risalente, ha dato indubbiamente molti buoni frutti. Tra questi, assai apprezzabile, la rapidità dei giudizi, almeno nelle fasi di merito.

Non possono essere sottaciuti, tuttavia, i segnali che impongono una riforma dell'intero assetto ordinamentale, a partire dal sovraccarico di lavoro della sezione tributaria della Corte di cassazione, che rischia di mettere in crisi l'esercizio della funzione nomofilattica.

Le sollecitazioni per una riforma strutturale sono numerose e provengono persino dagli stessi giudici tributari attualmente in servizio, così come dal mondo professionale e dalle più alte magistrature.

Anche la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 227 del 20 ottobre 2016, resa su ordinanza di rimessione della commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia, ha auspicato un intervento del legislatore che possa garantire una piena autonomia e indipendenza del giudice tributario.

Occorre considerare anche la necessità di conformare l'impianto della giustizia tributaria ai fondamentali principi consacrati dalla Carta costituzionale, in particolare - ma non solo - all'articolo 111, così come dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto ai quali da più parti si sono paventate incompatibilità dell'impianto oggi vigente.

I disegni di legge presentati durante questa legislatura si pongono tutti, seppure con diversi accenti, nel solco di tali esigenze e rivelano una volontà politica diffusa, che prende forma in rilevanti tratti comuni alle diverse proposte su alcune questioni fondamentali. Anzitutto l'introduzione di un giudice professionalizzato ed assunto mediante concorso pubblico, che sia del tutto indipendente dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Da ultimo, la VI Commissione permanente della Camera dei deputati il 12 ottobre scorso ha impegnato il Governo ad una complessiva revisione della giustizia tributaria, che preveda, al suo interno, l'affidamento delle controversie ad un giudice speciale tributario, a tempo pieno e nominato previo concorso pubblico, valutando l'opportunità di inserire una riserva di posti in favore di tutte le professionalità attualmente impegnate nelle commissioni tributarie.

L'articolato che segue è coerente con la risoluzione della VI Commissione della Camera dei deputati e allo stesso tempo compendia e valorizza i punti nodali delle proposte già presentate in Parlamento.

Su tali premesse, l'auspicio è che questa proposta possa costituire un'occasione di convergenza al fine di conseguire l'obiettivo di un impianto della giustizia tributaria effettivamente indipendente, anche

tenuto conto della rilevanza economica delle questioni attinenti alla materia fiscale, che coinvolgono non solo gli interessi dello Stato ma anche quelli dei contribuenti, nazionali e stranieri che investono nel nostro Paese.

Di seguito si espongono, dunque, i punti cardine di questo disegno di legge.

Gestione e organizzazione della nuova giustizia tributaria

I caratteri fondamentali della giustizia tributaria sono fissati sin dall'articolo 1 del disegno di legge, che sancisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura tributaria. Al fine di garantire l'indipendenza del giudice tributario, non soltanto sostanziale ma anche nella sua accezione, parimenti rilevante sul piano costituzionale, della sua « apparenza », vale a dire nella percezione diffusa, si ritiene irrinunciabile distaccare l'organizzazione e la gestione dell'apparato giurisdizionale tributario dal Ministero dell'economia e delle finanze, che è organicamente legato anche all'Amministrazione finanziaria, la quale però è una delle parti in causa nei contenziosi fiscali. A tal fine si è ritenuto di trasferire le relative attribuzioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La proposta interviene altresì sulla natura dei giudici e sulla distribuzione geografica degli organi giudicanti, che vengono denominati tribunali tributari e corti d'appello tributarie.

A tale ultimo proposito, la proposta intende risolvere l'attuale inefficienza della distribuzione per province delle commissioni tributarie di primo grado, che emerge anche dai dati statistici raccolti nella relazione finale della commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria: infatti, a fronte di una tendenza in diminuzione del contenzioso, ben 74 su 103 commissioni tributarie provinciali registrano un numero di ricorsi pendenti inferiore a 1.000. Su questa scorta, l'articolo 2 del presente disegno di legge prevede una ripartizione geografica per regioni dei tribunali tributari, sul modello della giustizia amministrativa, di cui all'articolo 1, secondo e terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Un tale assetto permetterebbe una migliore suddivisione dell'organico giudicante, nonché del personale di cancelleria ed eviterebbe di disperdere importanti risorse mediante un relativo accentramento della giurisdizione.

La nuova composizione della magistratura tributaria

Come anticipato, uno dei principali obiettivi è il ripensamento della figura del giudice tributario. La presente proposta si prefigge di giungere a contemperare la necessità imprescindibile di affidare la giustizia tributaria a un giudice a tempo pieno e l'opportunità di preservare le preziose esperienze degli attuali giudici facenti parte delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

In tale direzione, il ruolo della magistratura tributaria è composto dai giudici, di cui agli articoli 6 e 7, e dai giudici onorari, di cui all'articolo 8.

Quanto ai primi, si tratta di un nuovo ruolo composto da giudici professionali, assunti mediante concorso e a tempo pieno. In questo senso, l'appartenenza al ruolo di giudice tributario togato è incompatibile con qualunque altro incarico o professione intellettuale. In particolare, l'articolo 6 contempla la nomina a giudice tributario mediante concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.

Potranno acquisire altresì tale qualifica gli attuali giudici togati facenti parte delle Commissioni tributarie provinciali e regionali che esercitino l'opzione di cui all'articolo 6, comma 10, per entrare a far parte, definitivamente ed in via esclusiva, del ruolo della magistratura tributaria.

Allo stesso tempo, la presente proposta contempla il distinto ruolo del giudice tributario onorario, di cui all'articolo 8. Si è così scelto di dare la possibilità agli attuali giudici « non togati » già componenti delle Commissioni tributarie provinciale e regionali di esercitare un'opzione per essere inseriti *de plano* nei nuovi tribunali tributari, con la previsione - a differenza della condizione attuale - di una remunerazione commisurata all'importanza della funzione esercitata. Allo stato, la funzione del giudice onorario sarà esercitata da tali soggetti fino ad esaurimento dei relativi ruoli.

Giudice monocratico

Il presente disegno di legge si propone, altresì, di affrontare la problematica relativa alla particolare struttura del contenzioso tributario. Circa la metà dei contenziosi pendenti in primo grado al 31 dicembre 2019 rivela un valore della lite inferiore a 3.000 euro.

In primo grado, per evitare di appesantire i collegi con la trattazione delle vertenze di minor valore, l'articolo 3, comma 2, assegna le pendenze il cui valore non superi 5.000 euro ad un giudice monocratico.

Le funzioni del giudice monocratico saranno inizialmente devolute ai giudici onorari di cui all'articolo 8 fino all'esaurimento dei ruoli di questi ultimi. In questo modo non solo saranno fatte salve le esperienze già acquisite nelle vigenti commissioni tributarie, ma si consentirà altresì l'assestamento del ruolo dei giudici tributari togati, che inizialmente comporranno soltanto i collegi per le cause di valore superiore.

Istituzione della sezione tributaria della Corte di cassazione

Infine, tra gli obiettivi della riforma, si sottolinea la necessità di assicurare che le esperienze acquisite dai nuovi giudici tributari si riflettano anche sull'esercizio della funzione nomofilattica della Corte di cassazione.

A tal proposito, è istituita una sezione tributaria della Corte di cassazione, prevista all'articolo 19, che a regime sarà composta esclusivamente dai nuovi giudici tributari togati che abbiano esercitato per almeno otto anni le proprie funzioni nelle corti d'appello tributarie e superato una procedura concorsuale per soli titoli, svolta secondo le disposizioni di un regolamento adottato secondo le modalità individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

Sempre nell'ottica di garantire una conservazione delle conoscenze già maturate, al comma 5 dell'articolo 19 si prevede che i magistrati già di ruolo presso la Corte di cassazione potranno scegliere di entrare a far parte della nuova sezione tributaria; tale ruolo sarà irrevocabile e incompatibile con altre sezioni della Corte di cassazione.

Entrando nel merito dell'articolato, il presente disegno di legge si compone di cinque capi.

Il capo I reca le disposizioni sull'organizzazione della giurisdizione tributaria.

L'articolo 1, come accennato in precedenza, sancisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura tributaria, la cui organizzazione e gestione è affidata alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita dai giudici dei tribunali tributari e delle Corti d'appello e dai giudici tributari onorari componenti del tribunale tributario.

L'articolo 2 stabilisce che gli organi della giurisdizione tributaria sono i tribunali tributari e le corti d'appello tributarie - con sede in ogni capoluogo di regione e provincia autonoma ed eventuali sezioni staccate - e la sezione tributaria della Corte di cassazione.

L'articolo 3 stabilisce che nei giudizi si applicano le vigenti disposizioni processuali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (disposizioni sul processo tributario) e, se compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. I giudizi con valore inferiore a 5.000 euro sono devoluti al giudice tributario monocratico - fino ad esaurimento dei ruoli sono devolute ai giudici tributari onorari già componenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali e successivamente ai giudici tributari di cui all'articolo 6 -, mentre quelle con valore superiore a tale soglia sono decise dai tribunali tributari in composizione collegiale. Le Corti d'appello giudicano in composizione collegiale.

L'appello contro le sentenze del giudice monocratico si propone al tribunale tributario, che giudica in composizione collegiale. L'articolo disciplina, infine, le modalità di coinvolgimento dei giudici già componenti onorari delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

L'articolo 4 definisce struttura organizzativa e composizione dei tribunali e delle Corti d'appello. Al vertice è preposto un presidente, con mandato quinquennale, rinnovabile una sola volta, che presiede anche la prima sezione, sostituito in caso di impedimento nelle questioni non giudiziali dal presidente di sezione più anziano nell'incarico. L'articolo stabilisce la composizione delle sezioni e dei collegi giudicanti, prevedendo le modalità di sostituzione.

L'articolo 5 individua le modalità di nomina dei presidenti dei tribunali e delle corti d'appello, rispettivamente tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico.

L'articolo 6 stabilisce la procedura di nomina a giudice tributario tramite concorso per titoli ed esami. Sono definiti i requisiti per la partecipazione al concorso, nonché le equipollenze per la sussistenza dei requisiti. L'articolo definisce, quindi, le materie del concorso, composto da una prova scritta e orale. È

prevista, infine, la possibilità per i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che compongono le commissioni tributarie provinciale e regionali di entrare in ruolo nella magistratura tributaria entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In relazione ai componenti delle commissioni tributarie in servizio da almeno venti anni è prevista una valutazione per soli titoli. In tale contesto costituiscono specifico oggetto di valutazione le sentenze redatte dai candidati negli ultimi dieci anni di attività.

L'articolo 7 disciplina le modalità di conferimento della funzione di giudice delle corti d'appello tributarie ai magistrati tributari in servizio da almeno quattro anni che abbiano superato con esito positivo una procedura concorsuale per soli titoli.

L'articolo 8 stabilisce la procedura di nomina dei giudici tributari già componenti onorari delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, ai quali è riconosciuta la facoltà di scegliere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inseriti in tale ruolo.

L'articolo 9 disciplina le modalità di formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti. La composizione delle sezioni è stabilita annualmente con decreto del presidente di ciascun tribunale o corte. I presidenti di sezione su base annuale stabiliscono il calendario delle udienze e su base trimestrale la composizione dei collegi giudicanti.

L'articolo 10 definisce i requisiti generali dei magistrati tributari, quali quelli di cittadinanza, di godimento dei diritti civili e politici, e del non aver ricevuto determinate condanne o sanzioni disciplinari, mentre l'articolo 11 fissa i casi di incompatibilità.

L'articolo 12 individua il procedimento di nomina dei giudici dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie, mentre l'articolo 13 fissa la cessazione dell'incarico al compimento del settantesimo anno di età.

L'articolo 14 indica, invece, i casi di decadenza dall'incarico, dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria.

L'articolo 15 individua il trattamento economico, previdenziale e assistenziale dei giudici tributari, nonché le modalità di progressione economica, previa valutazione positiva della professionalità, sulla base di attitudine, laboriosità e diligenza, con particolare attenzione alla velocità di smaltimento dei processi.

L'articolo 16, in tema di responsabilità, stabilisce che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 2015, n. 18, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

L'articolo 17 disciplina le modalità di vigilanza e le sanzioni disciplinari, distinte in ammonimento, censura, sospensione delle funzioni, incapacità a esercitare incarico direttivo e rimozione dall'incarico, mentre l'articolo 18 definisce le modalità di esecuzione del procedimento disciplinare, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte d'appello e celebrato presso il Consiglio superiore della giustizia tributaria. Il Consiglio superiore delibera la sanzione disciplinare, applicata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il capo II, composto del solo articolo 19, disciplina l'istituzione, per i giudizi di legittimità, di una sezione tributaria presso la Corte di cassazione. Tale sezione è costituita esclusivamente dai giudici tributari previo superamento di un concorso per soli titoli disposto tramite regolamento del Consiglio superiore della magistratura. L'organizzazione e il funzionamento della sezione tributaria della Corte di cassazione sono disciplinati secondo la regolamentazione interna della Corte di cassazione. Sono previste modalità per l'interoperabilità dei dati dei tribunali e delle Corti d'appello tributarie.

Il capo III reca norme relative al Consiglio superiore della giustizia tributaria.

Gli articoli 20 e 21 stabiliscono che il Consiglio superiore è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e recano disposizioni attuative.

L'articolo 22 ne definisce la composizione. Sono componenti il Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione, quattro magistrati delle corti d'appello tributarie, nove magistrati dei tribunali tributari, un magistrato di cui all'articolo 8 fino ad esaurimento di ruoli, quattro esperti eletti dal

Parlamento. Stabilisce inoltre le modalità di elezione del Presidente.

L'articolo 23 individua i poteri di vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Consiglio superiore.

L'articolo 24 definisce le attribuzioni del Consiglio superiore. L'articolo 25 ne definisce la durata in cinque anni e stabilisce le modalità di sostituzione dei componenti, nonché le incompatibilità con la partecipazione ai concorsi di magistrato tributario.

L'articolo 26 definisce le attribuzioni del Presidente e la sua sostituzione per impedimento.

L'articolo 27 individua come criterio di ineleggibilità a membro del Consiglio superiore l'essere stato sottoposto a una sanzione più grave dell'ammonizione. I membri non possono essere rieletti per le due successive consiliature.

L'articolo 28 definisce le modalità di elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte dei magistrati, ivi incluse le tempistiche e le modalità di reclamo.

L'articolo 29 individua le modalità di convocazione del Consiglio superiore, che siano d'ufficio o d'iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno quattro componenti.

L'articolo 30 disciplina le modalità di deliberazione, con presenza di numero legale, di norma a maggioranza a voto palese.

L'articolo 31 definisce il trattamento economico dei componenti, prevedendo il trattamento economico ragguagliato e l'esonero dalle funzioni proprie, nonché il trattamento di missione per i membri con residenza fuori Roma.

L'articolo 32 stabilisce le modalità di scioglimento del Consiglio superiore, tramite decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e le tempistiche della rielezione.

L'articolo 33 sancisce il principio dell'autonomia contabile del Consiglio superiore e ne disciplina le modalità di gestione finanziaria.

Gli articoli 34 e 35 definiscono il ruolo e la composizione dell'ufficio studi e del segretariato generale del Consiglio superiore.

Il capo IV reca disposizioni relative agli uffici di cancelleria.

L'articolo 36 stabilisce che presso ogni tribunale tributario e ogni corte d'appello è istituito un ufficio di cancelleria con funzioni di assistenza e collaborazione all'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa ausiliaria, mentre l'articolo 37 istituisce il ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del segretario generale della giustizia tributaria. Si stabiliscono, inoltre, disposizioni sul personale e le sue funzioni.

L'articolo 38 dispone che il funzionamento e le attribuzioni dei servizi informatici sono stabiliti con regolamento approvato mediante decreto del Presidente della Repubblica. Sono previste disposizioni transitorie per garantire la continuità della gestione informatizzata dei servizi.

Il capo V, infine, reca le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 39 prevede l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

L'articolo 40 prevede le modalità di insediamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie, mentre l'articolo 41 prevede tempistiche specifiche, in sede di prima applicazione, dei concorsi pubblici previsti dagli articoli 6 e 7.

L'articolo 42 prevede le modalità di insediamento del Consiglio superiore della giustizia tributaria.

L'articolo 43 prevede che i regolamenti previsti dal presente disegno di legge sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, fatti salvi quelli per cui è prevista l'emanazione entro sessanta giorni.

L'articolo 44 prevede, infine, l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Art. 1.

(Autonomia della magistratura tributaria)

1. La magistratura tributaria è autonoma e indipendente.
 2. L'organizzazione e la gestione della giustizia tributaria sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.
 3. L'ordine giudiziario tributario è costituito dai giudici dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie, di cui agli articoli 6 e 7.
 4. Appartengono altresì all'ordine giudiziario tributario i giudici tributari onorari, di cui all'articolo 8.
- Art. 2.

(Organi della giurisdizione tributaria)

1. La giurisdizione tributaria è esercitata in forma autonoma e indipendente dai tribunali tributari, dalle corti d'appello tributarie, con le relative sedi distaccate, e dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, secondo criteri di efficienza e di professionalità.
2. Le circoscrizioni dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Esse hanno sede nei capoluoghi di regione. Nelle regioni Lombardia, Campania, Puglia, Calabria e nella Regione siciliana sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano la giurisdizione tributaria è esercitata da tribunali tributari e corti d'appello tributarie, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, ai quali si applicano, rispettivamente, le disposizioni concernenti i tribunali tributari e le corti d'appello tributarie compatibili con le norme di legge e dello statuto della regione che le comprende.

Art. 3.

(Funzionamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie)

1. Nei giudizi tributari si applicano le disposizioni processuali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al presente articolo e sempre che siano compatibili con esse, nei giudizi tributari si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.
2. I giudizi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992, non superi 5.000 euro, sono devoluti al giudice tributario in composizione monocratica. L'ufficio del giudice tributario monocratico ha sede presso ogni tribunale tributario e può essere articolato in sezioni. L'appello contro le sentenze del giudice tributario monocratico si propone esclusivamente al tribunale tributario, che giudica in composizione collegiale.
3. I giudizi di cui al comma 2 sono devoluti, fino a esaurimento dei ruoli, ai giudici di cui all'articolo 8 e, successivamente, ai giudici tributari di cui all'articolo 6.
4. Le controversie il cui valore risulti superiori a quello di cui al comma 2 sono decise dai tribunali tributari in composizione collegiale.
5. Le corti d'appello tributarie giudicano in composizione collegiale.
6. Con decreto del presidente del tribunale tributario si coordina l'esaurimento dei ruoli dei giudici di cui all'articolo 8 con la composizione monocratica dei giudizi di cui al comma 2 del presente articolo e il subentro negli stessi dei giudici di cui all'articolo 6.

Art. 4.

(Composizione dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie)

1. Al tribunale tributario e alla corte d'appello tributaria è preposto un presidente, che presiede anche la

prima sezione.

2. L'incarico di presidente ha durata quinquennale, rinnovabile per una sola volta, a decorrere dalla data di esercizio effettivo.
3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, a parità di anzianità, dal più anziano d'età.
4. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vicepresidente e quattro giudici tributari, per un totale di sei giudici tributari.
5. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente o dal vicepresidente della sezione e giudica con il numero fisso di tre votanti.
6. I collegi dei tribunali tributari sono costituiti dai giudici tributari di cui all'articolo 6 e dai giudici tributari di cui all'articolo 8, fino a esaurimento dei ruoli di questi ultimi.
7. Fino a esaurimento dei ruoli composti dai giudici di cui all'articolo 8, a seguito dell'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 8, comma 1, i collegi dei tribunali tributari sono costituiti da almeno due giudici di cui all'articolo 6.
8. I collegi delle corti d'appello tributarie sono formati dai giudici tributari di cui all'articolo 7.
9. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente designa i componenti di altre sezioni, con decreto motivato valido per un massimo di due mesi.

Art. 5.

*(Presidenti dei tribunali tributari
e delle corti d'appello tributarie)*

1. I presidenti dei tribunali tributari e i presidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati rispettivamente tra i giudici tributari vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 6, in base a una graduatoria formata secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. I presidenti delle corti d'appello tributarie e i presidenti di sezioni delle corti d'appello tributarie sono nominati rispettivamente tra i giudici tributari vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 7, secondo una graduatoria formata secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

(Giudici dei tribunali tributari)

1. La nomina a giudice tributario si consegue mediante concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, bandito con cadenza biennale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 10.
2. Al concorso sono ammessi coloro che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Ai fini della sussistenza dei requisiti valgono le seguenti equipollenze:
 - a) alla laurea in giurisprudenza, le lauree magistrali in discipline economico-aziendali a condizione che sia stato sostenuto un esame di diritto tributario e uno di diritto tributario processuale;
 - b) all'abilitazione all'esercizio della professione forense, l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista;
 - c) alle scuole di specializzazione, le scuole e i corsi postuniversitari in diritto tributario legalmente riconosciuti.
3. Sono ammessi al concorso per la nomina a magistrato tributario coloro che soddisfino le condizioni prescritte dall'articolo 10.
4. Gli esami consistono nelle seguenti prove:
 - a) una prova scritta;

b) una prova orale, comprensiva di un colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. La prova scritta di cui al comma 4, lettera a), consiste nello svolgimento di due elaborati teorici:

a) sul diritto tributario sostanziale;

b) sul diritto tributario processuale.

6. La prova orale di cui al comma 4, lettera b), verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto tributario nazionale, europeo e internazionale;

b) diritto tributario processuale;

c) procedura civile;

d) diritto civile e commerciale;

e) elementi di contabilità aziendale;

f) elementi di diritto costituzionale e amministrativo;

g) elementi di diritto penale;

h) elementi di informatica giuridica.

7. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico per titoli ed esami, nonché i limiti di età per la partecipazione al concorso medesimo.

8. Il concorso è indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri almeno quindici giorni prima della prova scritta ed è composta da docenti universitari nelle materie oggetto di esame.

9. I giudici, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. I verbali di giuramento sono conservati presso il Consiglio superiore della giustizia tributaria istituito ai sensi dell'articolo 20.

10. I magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, di cui agli articoli 4 e 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, compongono le commissioni tributarie provinciale e regionali, possono scegliere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di entrare nel ruolo della magistratura tributaria, di cui all'articolo 1. L'esercizio di tale opzione è irrevocabile e incompatibile con l'esercizio della magistratura ordinaria, amministrativa, militare e contabile.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, un numero non superiore al 25 per cento dei posti a concorso per le funzioni di magistrato di tribunale tributario è riservato ai giudici delle commissioni tributarie provinciali e regionali, in servizio da almeno venti anni, che siano iscritti negli albi dei dottori commercialisti o degli avvocati. Tali soggetti sono individuati mediante apposita selezione pubblica per soli titoli, da espletare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 11, fermo restando che devono costituire specifico oggetto di valutazione, insieme agli altri titoli, le sentenze da essi redatte negli ultimi dieci anni di esercizio della funzione di componente delle commissioni tributarie. La Commissione esaminatrice è nominata con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da docenti universitari nelle materie oggetto di valutazione. Sono esclusi dalla selezione pubblica di cui al comma 11, i soggetti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Giudici delle corti d'appello tributarie)

1. Le funzioni di magistrato di corte d'appello tributaria sono conferite, a domanda degli interessati, ai magistrati tributari in servizio da almeno quattro anni che abbiano superato con esito positivo una procedura concorsuale per soli titoli, svolta secondo le disposizioni di un regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. In sede di prima applicazione della presente legge e nelle modalità determinate dal regolamento di cui al comma 1, il conferimento delle funzioni di magistrato di corte d'appello tributaria è riservato:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, delle estinte commissioni tributarie provinciali e regionali in servizio da almeno quattro anni, che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 6 comma 10;

b) ai soggetti che abbiano superato il concorso di cui all'articolo 6, nell'ordine della graduatoria finale.

Art. 8.

(Nomina dei giudici tributari onorari già componenti delle commissioni tributarie provinciale e regionali)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, esclusi i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, già componenti delle commissioni tributarie provinciale e regionali fino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono scegliere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inseriti nel ruolo di giudice tributario onorario. Sono esclusi i soggetti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai magistrati tributari di cui al presente articolo sono devoluti i giudizi di cui all'articolo 3, comma

2. I magistrati tributari di cui al presente articolo concorrono, inoltre, alla formazione dei collegi giudicanti dei tribunali tributari, nelle modalità di cui all'articolo 4, commi 6 e 7.

3. Le previsioni riferite nella presente legge ai giudici tributari di cui al presente articolo si applicano fino all'esaurimento dei ruoli composti a seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1.

Art. 9.

(Formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti)

1. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte d'appello tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri determinati con deliberazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria.

2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri di massima stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria. Il calendario delle udienze delle sezioni dei magistrati tributari di cui all'articolo 8 è stabilito all'inizio di ogni trimestre dal presidente del tribunale tributario competente.

3. Salve diverse esigenze organizzative rilevate dal presidente della sezione, in relazione alle quali sia necessario stabilire un maggior numero di udienze, ciascuna sezione giudicante tiene udienza due volte per settimana e ciascun collegio giudicante nonché ciascun magistrato tributario di cui all'articolo 8 tiene udienza una volta per settimana.

4. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte d'appello tributaria, con il decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni e uno o più dei magistrati tributari di cui all'articolo 8 che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare degli atti o delle sentenze impugnati.

Art. 10.

(Requisiti generali dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari)

1. I magistrati tributari e i magistrati tributari di cui all'articolo 8 devono:

- a) essere cittadini italiani;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;
- d) non avere subito per più di una volta la revoca della nomina a magistrato tributario di cui all'articolo 8;
- e) non essere cessati dalle funzioni di magistrato tributario o di magistrato tributario di cui all'articolo 8 per motivi diversi dalle dimissioni;
- f) se dipendenti pubblici, non essere incorsi in sanzioni disciplinari più gravi della censura.

2. In sede di prima applicazione della presente legge si prescinde dal limite di età individuato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, con riferimento ai componenti delle commissioni tributarie provinciale e regionali.

Art. 11.

(Incompatibilità)

1. I magistrati tributari di cui agli articoli 6 e 7, che esercitano la funzione a tempo pieno, non possono assumere impieghi o uffici pubblici o privati, ad eccezione degli incarichi autorizzati dal Consiglio superiore della giustizia tributaria. Non possono altresì esercitare industrie o commerci né qualsiasi libera professione.

2. Non possono essere nominati magistrati tributari di cui all'articolo 8, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

- a) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo;
- b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;
- c) i consiglieri regionali, provinciali, metropolitani, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di ogni tipo di ente che applichi tributi o abbia partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di tali enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
- d) i dipendenti dell'amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle agenzie di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa l'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
- e) gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza;
- f) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze;
- g) i prefetti;
- h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;
- i) coloro che sono iscritti negli albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente degli enti, delle associazioni e dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- l) gli appartenenti alle Forze armate e i funzionari civili dei Corpi di polizia.

3. Non possono essere componenti della stessa sezione i coniugi, le parti dell'unione civile, i conviventi nonché i parenti e affini entro il quarto grado.

4. Salvo ogni altro obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, il magistrato tributario e il magistrato tributario di cui all'articolo 8 sono tenuti ad astenersi qualora il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente ovvero un parente o affine entro il quarto grado sia parte o difensore in una controversia assegnata ad essi o alla sezione della quale sono componenti.

5. I componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria nominati dal Parlamento non possono partecipare ai concorsi per la nomina a magistrato tributario o a magistrato tributario di cui all'articolo

8 durante il periodo di durata in carica del Consiglio medesimo.

6. I pubblici dipendenti impiegati presso le cancellerie dei tribunali tributari o delle corti d'appello tributarie o presso gli uffici del Consiglio superiore della giustizia tributaria, ove esercitino anche la funzione di magistrato tributario di cui all'articolo 8, non possono essere assegnati a sedi situate nelle regioni in cui sono ubicati gli uffici presso i quali prestano servizio.

7. Nessuno può essere contemporaneamente componente di un tribunale e di una corte d'appello tributaria né di più tribunali o corti d'appello tributarie.

8. L'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste dal presente articolo spetta al Consiglio superiore della giustizia tributaria.

Art. 12.

(Procedimento di nomina dei giudici dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie)

1. I magistrati dei tribunali tributari e i magistrati tributari di cui all'articolo 8, che sono immessi rispettivamente per la prima volta nei rispettivi ruoli, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito delle procedure concorsuali previste dagli articoli 6 e 7 e, in sede di prima applicazione della presente legge, delle procedure di cui all'articolo 6, comma 10, e all'articolo 8.

2. Le nomine a magistrato di corte d'appello tributaria e il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive spettano al Consiglio superiore della giustizia tributaria, che provvede con propria deliberazione a seguito della procedura concorsuale interna prevista all'articolo 7 e, in sede di prima applicazione della presente legge, delle procedure di cui all'articolo 7, comma 2.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, le nomine a magistrato di corte d'appello tributaria e il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede con proprio decreto.

4. Con regolamento del Consiglio superiore della giustizia tributaria sono stabilite le modalità e procedure per il trasferimento dei magistrati tributari e dei magistrati tributari di cui all'articolo 8 ad altra sede senza mutamento dell'incarico. Con deliberazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria sono altresì adottati i provvedimenti di trasferimento, a qualunque titolo disposti, secondo le disposizioni del suddetto regolamento.

Art. 13.

(Durata dell'incarico)

1. I magistrati dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, e i magistrati tributari di cui all'articolo 8 cessano dall'incarico a decorrere dal compimento del settantesimo anno di età.

Art. 14.

(Decadenza dall'incarico)

1. Decadono dall'incarico i magistrati tributari e i magistrati tributari di cui all'articolo 8 i quali:

a) perdono alcuno dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c);

b) incorrono in alcuno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2;

c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla ricevuta notificazione del decreto di nomina o della deliberazione di cui all'articolo 12, comma 1;

d) limitatamente ai magistrati tributari di cui all'articolo 8, risultano assenti, senza giustificato motivo, a due udienze nel mese, anche non consecutive, o a più del 40 per cento delle udienze annuali fissate per la sezione di cui sono componenti;

e) incorrono in alcuno dei casi di rimozione previsti dall'articolo 17, comma 6;

f) conseguono giudizio negativo in due delle valutazioni di professionalità previste dall'articolo 15.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria. Nel periodo intercorrente tra la deliberazione del

Consiglio superiore della giustizia tributaria e l'emanazione del decreto che dichiara la decadenza, il magistrato tributario o il magistrato tributario di cui all'articolo 8 è sospeso dalle funzioni, senza diritto a percepire il trattamento economico.

Art. 15.

(Trattamento economico dei giudici tributari)

1. Ai giudici tributari di cui agli articoli 6 e 7 si applica il trattamento economico, previdenziale e assistenziale, comprensivo di ferie e di permessi e del sistema di guarentigie, del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, fatta eccezione per i soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 6, comma 10, per i quali resta fermo il trattamento economico già maturato nell'ambito delle precedenti funzioni giurisdizionali.
2. Ai giudici tributari di cui all'articolo 8 si applica un trattamento economico congruo, tenuto conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta, determinato con regolamento decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I magistrati tributari e i magistrati tributari di cui all'articolo 8 sono sottoposti a valutazione di professionalità con periodicità quadriennale decorrente dalla data di nomina e fino al superamento della settima valutazione di professionalità. Tali valutazioni riguardano l'attitudine allo svolgimento delle attività giurisdizionali, la laboriosità e la diligenza; esse sono differenziate per i magistrati tributari e per i magistrati tributari di cui all'articolo 8 e sono operate secondo i parametri determinati dal Consiglio superiore della giustizia tributaria e con le modalità e le procedure stabilite con regolamento adottato con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, su proposta del medesimo Consiglio superiore.
4. Tra i parametri per la valutazione di professionalità del magistrato tributario e del magistrato tributario di cui all'articolo 8, determinati ai sensi del comma 3, è compreso il rispetto dei termini previsti per il deposito delle decisioni sulle controversie per le quali egli abbia svolto l'incarico di relatore o estensore, secondo i principi di ragionevole durata dei procedimenti giudiziari, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione. Tra i parametri per la valutazione di professionalità dei presidenti di tribunale o corte d'appello tributaria e dei presidenti di sezione è compreso il rispetto dei termini previsti per l'assegnazione dei ricorsi alla sezione o al relatore e per la fissazione della data delle udienze. I termini per il deposito dei provvedimenti, per l'assegnazione dei ricorsi e per la fissazione della data delle udienze sono stabiliti dal Consiglio superiore della giustizia tributaria con proprie risoluzioni organizzative delle attività dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie.
5. La progressione economica dei magistrati tributari e dei magistrati tributari di cui all'articolo 8 è subordinata all'esito positivo delle valutazioni di professionalità di cui al comma 3.
6. Ai soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 6, comma 10, è riconosciuto un trattamento economico integrativo, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 16.

(Responsabilità)

1. Ai magistrati tributari e ai magistrati tributari di cui all'articolo 8 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 27 febbraio 2015, n. 18, concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Art. 17.

(Vigilanza e sanzioni disciplinari)

1. I magistrati tributari e i magistrati tributari di cui all'articolo 8, per comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio, sono soggetti alle sanzioni stabilite dal presente articolo.
2. Si applica la sanzione dell'ammonizione per lievi trasgressioni.
3. Si applica la sanzione non inferiore alla censura per:
 - a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito

- vantaggio a una delle parti o ai loro difensori;
- b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
 - c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione del dovere di imparzialità e di assenza di pregiudizi;
 - d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della giustizia tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
 - e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro giudice;
 - f) l'omessa comunicazione di avvenute interferenze al presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria da parte del giudice destinatario;
 - g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
 - h) la scarsa laboriosità, se abituale, in particolare relativamente al deposito delle sentenze;
 - i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
 - l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
 - m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;
 - n) le ipotesi di responsabilità di cui alla legge 27 febbraio 2015, n. 18, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge.

4. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da tre mesi a tre anni, per:

- a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
- b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito e rilevante vantaggio a una delle parti o ai loro difensori;
- c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
- d) il frequentare una persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta a una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere consapevolmente rapporti di affari con una di tali persone;
- e) non aver frequentato un numero minimo annuo di 30 ore formative di aggiornamento obbligatorio.

5. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza nell'attività di altro giudice tributario da parte di un presidente di tribunale tributario o di corte d'appello tributaria o di un presidente di sezione, se ripetuta o grave.

6. Si applica la sanzione della rimozione dall'incarico nei casi di recidiva nelle trasgressioni di cui ai commi 3, 4 e 5. La rimozione determina l'incapacità a conseguire nuovamente la nomina a giudice tributario.

Art. 18.

(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte d'appello tributaria nel cui distretto presta servizio l'incolpato.
2. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida a un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari, da svolgere entro trenta giorni.
3. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria, sulla base delle risultanze emerse, contesta i fatti all'incolpato con l'invito a presentare entro il termine di trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali il Consiglio, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni con il deposito degli atti relativi

presso la segreteria del Consiglio. Dell'apertura dell'istruttoria e del deposito degli atti è data immediata comunicazione all'incolpato.

4. Il presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti al Consiglio con decreto da notificare almeno trenta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le proprie difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio superiore della giustizia tributaria di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha la parola per ultimo. Egli può farsi assistere da un altro giudice tributario.

6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio superiore della giustizia tributaria è applicata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari.

Capo II

SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Art. 19.

(Istituzione della sezione tributaria della Corte di cassazione)

1. Ai fini del giudizio di legittimità, fatta salva la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, è istituita una sezione tributaria presso la Corte di cassazione, competente per tutte le controversie regolate dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La sezione tributaria della Corte di cassazione è costituita esclusivamente dai giudici tributari di cui all'articolo 7, in servizio da almeno otto anni, che abbiano superato con esito positivo una procedura concorsuale per soli titoli, svolta secondo le disposizioni di un regolamento adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità individuate dal Consiglio superiore della magistratura entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'organizzazione e il funzionamento della sezione tributaria della Corte di cassazione sono disciplinati secondo la regolamentazione interna della Corte di cassazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

4. Entro sei mesi dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie il Consiglio superiore della giustizia tributaria e la Corte di cassazione stipulano un protocollo per la comunicazione tra la rete informatica degli organi della giustizia tributaria e quella della Corte di cassazione per assicurare l'interscambio telematico degli atti, dei fascicoli e delle comunicazioni. Il protocollo è reso operativo entro sei mesi dalla data della sua stipulazione.

5. I magistrati di ruolo presso la Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della presente legge possono scegliere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di entrare a far parte della sezione tributaria di cui al presente articolo. L'esercizio di tale opzione è irrevocabile e incompatibile con altre sezioni della Corte di cassazione.

6. Fino all'insediamento della sezione tributaria di cui al presente articolo, è fatta salva la competenza delle sezioni quinta e sesta civile della Corte di cassazione.

Capo III

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Art. 20.

(Istituzione del Consiglio superiore della giustizia tributaria)

1. Al fine di assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, è istituito il Consiglio superiore della giustizia tributaria, con

funzioni relative all'organizzazione e alla gestione amministrativa degli organi della giurisdizione tributaria, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 21.

(Trasferimento della Direzione della giustizia tributaria)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri i compiti relativi all'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie svolti dalla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché i relativi uffici e le corrispondenti risorse umane e finanziarie.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le necessarie modifiche agli ordinamenti delle rispettive strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 22.

(Composizione)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e ha sede in Roma.

2. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria è composto:

- a) dal Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione, componente di diritto;
- b) da quattro magistrati delle corti d'appello tributarie, eletti dai magistrati tributari di cui all'articolo 7;
- c) da sette magistrati dei tribunali tributari, eletti dai magistrati tributari di cui all'articolo 6;
- d) da un magistrato di cui all'articolo 8, eletto fra i medesimi soggetti, fino ad esaurimento dei ruoli;
- e) da sei esperti eletti dal Parlamento, tre dalla Camera dei deputati e tre dal Senato della Repubblica, con votazione distinta per ciascun esperto, a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera nelle prime tre votazioni e con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione; ciascuna Camera elegge un esperto scelto tra i professori universitari in diritto tributario e un esperto scelto tra i soggetti abilitati alla difesa dinanzi ai tribunali tributari e alle corti d'appello tributarie che risultano iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dieci anni.

3. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria, nella prima adunanza, elegge il presidente tra i propri componenti con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni e con ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti, il presidente è scelto per sorteggio fra i due candidati entrati in ballottaggio. Fino all'elezione del presidente, le funzioni di presidente provvisorio sono svolte dal presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione.

4. I componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria eletti dalle Camere, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni della giurisdizione tributaria.

Art. 23.

(Vigilanza)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sugli uffici e sui magistrati tributari attraverso il Consiglio superiore della giustizia tributaria. Presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato della giurisdizione tributaria.

2. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria esercita la vigilanza sugli uffici e sui magistrati tributari.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di chiedere direttamente al Consiglio superiore della giustizia tributaria informazioni sul funzionamento della giurisdizione tributaria.

4. Per l'esercizio delle funzioni, rispettivamente, di alta sorveglianza e di vigilanza il Presidente del Consiglio dei ministri e il Consiglio superiore della giustizia tributaria si avvalgono degli uffici della

Presidenza del Consiglio dei ministri competenti per materia. Gli uffici riferiscono, in particolare, sui risultati conseguiti nel contenzioso tributario dalle parti processuali pubbliche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 24.

(Attribuzioni)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria:

- a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
- b) disciplina con regolamento di organizzazione il proprio funzionamento;
- c) delibera sull'indizione dei concorsi di cui agli articoli 6 e 7;
- d) delibera sull'assegnazione degli incarichi e sui trasferimenti, con le modalità di cui all'articolo 12;
- e) formula al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali tributarie delle corti d'appello tributarie;
- f) predispose la relazione annuale di cui all'articolo 23;
- g) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;
- h) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie divise in sezioni;
- i) promuove, avvalendosi dell'Ufficio studi di cui all'articolo 34 e di specialisti esterni, iniziative volte a perfezionare la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale, a migliorare le capacità organizzative e a promuovere l'autovalutazione dei giudici e del personale di segreteria; la partecipazione alle iniziative è obbligatoria.
- l) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente codice o che comunque riguardano il funzionamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie;
- m) esprime parere sulla ripartizione fra tribunali tributari e corti d'appello tributarie dei fondi stanziati per le spese di loro funzionamento;
- n) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 36, comma 5, relativo all'indennità aggiuntiva al trattamento economico;
- o) autorizza l'istituzione delle sezioni staccate degli uffici di segreteria previsti dall'articolo 36, comma 1;
- p) delibera su ogni altra materia adesso attribuita dalla legge.

2. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria vigila sul funzionamento e può disporre ispezioni nei confronti dei giudici affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti. Nell'ambito di tali ispezioni il Consiglio superiore della giustizia tributaria può farsi coadiuvare da componenti o da delegati del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 25.

(Durata)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria dura in carica per cinque anni.

2. Se un componente del Consiglio superiore della giustizia tributaria eletto dai magistrati tributari nel corso del quinquennio cessa per qualsiasi causa di farne parte, è sostituito di diritto, per il restante periodo, dal corrispondente primo dei non eletti del medesimo collegio elettorale. Se cessa uno dei componenti eletti dalle Camere, il presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria ne dà comunicazione al Presidente della Camera che lo ha eletto affinché provveda all'elezione del sostituto.

3. I componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria non possono partecipare ai concorsi per la nomina a magistrato tributario per tutta la durata dell'incarico e per i dieci anni successivi.

Art. 26.

(Attribuzioni del presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria)

1. Il presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria:
 - a) chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di indire le elezioni dei componenti magistrati;
 - b) chiede ai Presidenti delle Camere di provvedere all'elezione dei componenti di spettanza delle stesse Camere;
 - c) convoca e presiede il Consiglio superiore della giustizia tributaria.
2. In caso di assenza o impedimento, il presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria è sostituito dal componente del Consiglio più anziano per età.

Art. 27.

(Ineleggibilità)

1. Non possono essere eletti al Consiglio superiore della giustizia tributaria e sono altresì esclusi dal voto i giudici sottoposti, a seguito di procedimento disciplinare, a una sanzione più grave dell'ammonizione.
2. Nessun componente elettivo del Consiglio superiore della giustizia tributaria è rieleggibile per le successive due consiliature.

Art. 28.

(Elezione)

1. Le elezioni dei componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria eletti dai magistrati hanno luogo entro i tre mesi antecedenti la scadenza del precedente Consiglio e sono indette con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita.
2. I magistrati tributari possono esprimere il proprio voto personale, diretto e segreto, per un solo candidato.
3. I reclami relativi all'eleggibilità e alle operazioni elettorali sono presentati al Consiglio superiore della giustizia tributaria e devono pervenire al Segretariato generale di cui all'articolo 35 entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. I reclami non hanno effetto sospensivo.
4. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Art. 29.

(Convocazione)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria è convocato:
 - a) d'ufficio:
 - 1) entro i quindici giorni successivi all'elezione; fino alla riunione del nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente;
 - 2) una volta all'anno il primo giorno lavorativo successivo al 15 gennaio;
 - b) dal presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano per età che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti.

Art. 30.

(Deliberazioni)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria delibera con la presenza della maggioranza dei propri componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e con voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto nei casi prescritti dal regolamento interno di funzionamento del Consiglio o su richiesta motivata di almeno tre componenti presenti.

Art. 31.

(Trattamento economico)

1. I componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico ragguagliato.
2. Ai componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita.

Art. 32.

(Scioglimento)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento del Consiglio superiore della giustizia tributaria ai sensi del comma 1 e hanno luogo entro i due mesi successivi.

Art. 33.

(Autonomia contabile)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria provvede all'autonoma gestione finanziaria delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con un unico capitolo nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere trasferito al Consiglio medesimo.
2. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e al rendiconto consuntivo, approvati dal Consiglio superiore della giustizia tributaria, ed è soggetta al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 34.

(Ufficio studi)

1. Presso il Consiglio superiore della giustizia tributaria è istituito un Ufficio studi con il compito di:
 - a) curare l'attività di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto tributario;
 - b) organizzare, anche d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione, in convenzione anche con altri enti e università, convegni, incontri e seminari di studio fra i magistrati, al fine di favorirne l'aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata degli incontri e dei seminari di studio sono definiti dal Consiglio che nomina anche i coordinatori ed i relatori;
 - c) fornire gli elementi per la redazione annuale della relazione sull'andamento dell'attività degli organi della giurisdizione tributaria.
2. L'Ufficio studi è diretto da un componente del Consiglio superiore della giustizia tributaria, nominato con decreto del Presidente del Consiglio stesso.

Art. 35.

(Segretariato generale del Consiglio superiore della giustizia tributaria)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria è assistito da un Segretariato generale posto alle dirette dipendenze del Presidente del medesimo Consiglio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Consiglio superiore della giustizia tributaria, determina l'organico e le attribuzioni del personale del Segretariato generale.
2. L'assegnazione e la revoca del personale destinato al Segretariato generale sono preventivamente approvate dal Consiglio superiore della giustizia tributaria.
3. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria disciplina con proprio regolamento l'organizzazione e il funzionamento del Segretariato generale.

Capo IV

GLI UFFICI DI CANCELLERIA

Art. 36.

(Uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie. Sezioni distaccate)

1. Presso ogni tribunale tributario e ogni corte d'appello tributaria è istituito un ufficio di cancelleria con funzioni di assistenza e di collaborazione all'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa ausiliaria. Le corti d'appello tributarie possono istituire, previa autorizzazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria, sezioni distaccate presso i capoluoghi di provincia o di regione diversi da quello in cui ha sede la corte.
2. Agli uffici di cui al comma 1 del presente articolo sono addetti i dipendenti appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale, di cui all'articolo 35.
3. Presso l'ufficio di cancelleria di ogni corte d'appello tributaria è istituita una sezione che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e dei tribunali tributari aventi sede nella circoscrizione.
4. Il personale addetto alla sezione di cui al comma 2 è coordinato da un giudice tributario. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria disciplina, con apposito regolamento, le modalità di raccolta delle decisioni, i tempi della massimazione, nonché l'alimentazione del massimario centrale utilizzabile da tutti i giudici e la trasmissione alla banca dati della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. I giudici di cui al comma 4 non sono esonerati dallo svolgimento delle proprie funzioni e ricevono un'indennità aggiuntiva mensile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 37.

(Ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale della giustizia tributaria)

1. È istituito il ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale della giustizia tributaria.
2. Al personale del ruolo di cui al comma 1 spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni vigenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore della giustizia tributaria, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero complessivo dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale amministrativo, articolato nei diversi livelli e profili professionali, inquadrati nel ruolo unico di cui al comma 1 e il relativo trattamento economico, nonché la pianta organica e le risorse materiali per ciascun ufficio della giustizia tributaria.
4. Con la procedura di cui al comma 3 sono determinate le eventuali variazioni da apportare alla dotazione organica degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale della giustizia tributaria.

Art. 38.

(Servizi informatici di gestione della giustizia tributaria)

1. Il funzionamento e le attribuzioni dei servizi informatici di gestione della giustizia tributaria sono stabiliti con regolamento approvato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La gestione informatizzata delle attività degli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie, degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di atti parlamentari presidenza e del processo tributario telematico è svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso le strutture del Consiglio superiore della giustizia tributaria. Per tale gestione il Consiglio superiore della giustizia tributaria può anche ricorrere ad affidamenti a società esterne, nell'ambito delle ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici, o a convenzioni con società abilitate alla loro stipulazione con le pubbliche amministrazioni.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di consentire la continuità della gestione informatizzata dei servizi di cui al comma 1, il Consiglio superiore della giustizia tributaria succede nella titolarità delle convenzioni a tale scopo esistenti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la

società Sogei S.p.A. o altre controparti.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

(Abrogazione)

1. Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogato a decorrere dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
2. I riferimenti alle commissioni tributarie provinciali e alle commissioni tributarie regionali contenuti nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, devono intendersi rispettivamente riferiti ai tribunali tributari e alle corti d'appello tributarie di cui alla presente legge.
3. Per quanto non regolato dalle disposizioni di cui alla presente legge e sempre che siano compatibili con essa, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

Art. 40.

(Insediamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie)

1. I tribunali tributari e le corti d'appello tributarie sono insediati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, dalla data di cui al comma 1 sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali nonché le commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e di Bolzano.
3. Per i giudizi instaurati fino alla data di insediamento di cui al comma 1, restano competenti le commissioni tributarie provinciali e regionali. Per i giudizi instaurati successivamente a tale data sono competenti i tribunali tributari, per i giudizi di primo grado, e le corti d'appello tributarie, per i giudizi di secondo grado.

Art. 41.

(Nomina dei giudici tributari)

1. In sede di prima applicazione, i concorsi pubblici previsti dagli articoli 6 e 7 devono svolgersi e concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le nomine dei giudici tributari devono essere eseguite entro il termine di cui all'articolo 40, comma 1.

Art. 42.

(Insediamento del Consiglio superiore della giustizia tributaria)

1. Le nomine del Consiglio superiore della giustizia tributaria di cui all'articolo 20 hanno luogo entro sei mesi dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie di cui all'articolo 40, comma 1.
2. Per la composizione del Consiglio superiore della giustizia tributaria, in fase di prima applicazione, non si applica quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, lettera a).

Art. 43.

(Regolamenti)

1. I regolamenti previsti dalla presente legge sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. I regolamenti di cui agli articoli 6, comma 7, e 7, comma 1, sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 44.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.2.2. Relazione 2636, 243, 714, 759, 1243, 1661, 1687 e 2476-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2636, 243, 714, 759, 1243, 1661, 1687 E 2476-A

Relazione Orale

Relatori D'Alfonso e Ostellari

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 2^a e 6^a RIUNITE

Comunicato alla Presidenza il 4 agosto 2022

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari (n. 2636)

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze**

e dal **Ministro della giustizia**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2022

CON ANNESSI TESTI DEI

DISEGNI DI LEGGE

Ordinamento della giurisdizione tributaria (n. 243)

d'iniziativa dei senatori **VITALI , PEROSINO , MODENA , MINUTO , CONZATTI , GALLIANI , GALLONE , RIZZOTTI , MASINI e BERARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2018

Codice del processo tributario (n. 714)

d'iniziativa dei senatori **CALIENDO , MODENA , DAL MAS , SCIASCIA , CONZATTI , PEROSINO , ROSSI e Alfredo MESSINA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2018

Codice della giurisdizione tributaria (n. 759)

d'iniziativa dei senatori **NANNICINI , D'ALFONSO , ASTORRE , CUCCA , FEDELI , GIACOBBE , MALPEZZI , MANCA , MISIANI , RICHETTI , FERRAZZI e STEFANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2018

Riforma della giustizia tributaria (n. 1243)

d'iniziativa dei senatori **ROMEO , OSTELLARI , PEPE , Emanuele PELLEGRINI , PILLON , ARRIGONI , AUGUSSORI , BAGNAI , BARBARO , BERGESIO , BONFRISCO , BORGHESI , Simone BOSSI , BRIZIARELLI , BRUZZONE , CALDEROLI , CAMPARI , CANDURA , CANTÙ , CASOLATI , DE VECCHIS , FAGGI , FERRERO , FREGOLENT , FUSCO , IWObI , MARIN , MARTI , MONTANI , NISINI , PAZZAGLINI , PERGREFFI , PIANASSO , PIROVANO , Pietro PISANI , PITTONI , PIZZOL , PUCCIARELLI , RIPAMONTI , RIVOLTA , RUFÀ , SAPONARA , SAVIANE , SBRANA , SOLINAS , TESEI , TOSATO , VALLARDI , VESCOVI e ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2019

Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria (n. 1661)
d'iniziativa dei senatori **FENU**, **LEONE**, **D'ANGELO**, **LOMUTI**, **EVANGELISTA**, **ROMANO**
e **GAUDIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 2020

Codice del processo tributario (n. 1687)
d'iniziativa del senatore **MARINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2020

Ordinamento della giurisdizione tributaria (n. 2476)
d'iniziativa dei senatori **MISIANI**, **ALFIERI**, **ASTORRE**, **COLLINA**, **COMINCINI**,
D'ARIENZO, **FEDELI**, **FERRAZZI**, **GIACOBBE**, **IORI**, **ROJC**, **STEFANO**, **TARICCO**,
VATTUONE e **VERDUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 2021

nella seduta del 4 agosto 2022 assorbiti nel disegno di legge n. 2636

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Parrini)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

4 agosto 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti 1.26, 1.66, 1.88, 1.89, 1.100, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.16,
2.42, 2.30, 2.40, 2.41, 2.43, 2.44, 2.47 e 4.17, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Resta sospeso il parere sui restanti emendamenti.

su emendamenti

4 agosto 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti 1.16 (testo 2), 1.38 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.75 (testo
2), 1.2000, 1.0.1000 (già 1.84), 2.13 (testo 2), 2.28 (testo 2), 2.30 (testo 3), 2.53 (testo 2), 2.0.12 (testo
4), 4.19 (testo 2), 1.54 (testo 2), 1.55 (testo 2), 1.0.1 (testo 2), 1.2 (testo 2), 1.22 (testo 2) e 2.0.11
(testo 3), riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Resta sospeso il parere sui restanti emendamenti.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Marco Pellegrini)

sul disegno di legge

3 agosto 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge e preso atto degli elementi istruttori forniti dal
Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che, con riguardo
alla procedura di interpello di cui all'articolo 1, comma 7, i requisiti di anzianità ivi previsti siano
stabiliti ai soli fini dell'accesso alla predetta procedura, senza riflessi sulla progressione economica
stipendiale dei magistrati interessati.

Il parere è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento della
seguinte modifica:

all'articolo 1, comma 7, secondo periodo, le parole: « indicati al comma 3 » siano sostituite dalle
seguinti: « indicati al comma 4 ».

sugli emendamenti

4 agosto 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.8, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.45, 1.78, 1.79, 1.81, 1.82, 1.84, 1.85, 1.94, 1.96, 1.102, 1.103, 1.107, 1.108, 1.110, 1.0.1, 1.7, 1.9, 1.10, 1.13, 1.17, 1.28, 1.29, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.60, 1.61, 1.62, 1.64, 1.65, 1.68, 1.83, 1.91, 1.92, 1.93, 1.95, 1.99, 1.105, 1.106, 01.1, 1.1, 1.3, 1.6, 1.18, 2.52, 2.0.2, 2.0.3, 2.6, 2.24, 2.25, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.34, 2.35, 2.37, 2.38, 2.53, 2.0.1, 2.0.4, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14, 2.8, 2.26, 2.51, 3.0.2, 3.0.3, 4.15, 4.20, 4.24, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.13, 4.16, 4.18, 4.22, 4.23, 4.25 e 4.26.

Sulle proposte 1.58, 1.59, 1.63, 1.104, 4.11 e 4.14, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione dell'emendamento nella stessa versione della proposta 1.2000.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ivi comprese le riformulazioni trasmesse, fatta eccezione per le proposte 1.2, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.6, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.15, 3.0.1 e 4.27, il cui esame resta sospeso.

su ulteriori emendamenti

4 agosto 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le ulteriori riformulazioni riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.6, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.15, 3.0.1 e 4.27.

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.2 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.54 (testo 2), 1.55 (testo 2), 1.0.1 (testo 2) e 2.0.11 (testo 3).

Sull'emendamento 2.0.12 (testo 4), il parere è non ostativo con la seguente osservazione: valutino le Commissioni di merito di sostituire, all'ultimo periodo, la parola: « favorire » con la seguente: « fornire ».

DISEGNO DI LEGGE D'iniziativa del Governo

Art. 1.
(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

DISEGNO DI LEGGE Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite

Art. 1.
(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

1. *Identico:*

a) le parole: « commissione tributaria provinciale », « commissioni tributarie provinciali », « commissione tributaria regionale », « commissioni tributarie regionali », « commissione tributaria » e « commissioni tributarie », ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « corte di giustizia tributaria di primo grado », « corti di giustizia tributaria di primo grado », « corte di giustizia tributaria di secondo grado », « corti di giustizia tributaria di secondo grado », « corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado » e « corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado »;
b) identica:

« Art. 1-*bis*. - (*La giurisdizione tributaria*) - 1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le commissioni tributarie provinciali e regionali, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.

2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4-*quater*.

3. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 è individuato in 450 unità presso le commissioni tributarie provinciali e 126 unità presso le commissioni tributarie regionali »;

b) all'articolo 3:

1) le parole: « tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari » e « tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari »;

2) le parole: « tabelle E ed F », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « disposizioni contenute nell'articolo 11 »;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. - (*I giudici delle commissioni tributarie provinciali*) - 1. La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.

« Art. 1-*bis*. - (*La giurisdizione tributaria*) - 1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le **corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado**, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.

2. *Identico*.

3. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 è individuato in **448** unità presso le **corti di giustizia tributaria di primo grado** e **128** unità presso le **corti di giustizia tributaria di secondo grado** »;

c) all'articolo 2, comma 4, le parole: « quattro giudici tributari » sono sostituite dalle seguenti: « due magistrati o giudici tributari »;

d) *identica*;

e) *identica*:

« Art. 4. - (*I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado*) - 1. *Identico*.

2. *Identico*.

1860, e in una prova orale.

3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova pratica relativa alla redazione di una sentenza tributaria.

4. La prova orale verte su: *4. Identico:*

a) diritto tributario e diritto processuale tributario; *a) identica;*

b) diritto civile e diritto processuale civile; *b) identica;*

c) diritto penale; *c) identica;*

d) diritto costituzionale e diritto amministrativo; *d) identica;*

e) diritto commerciale e fallimentare; *e) identica;*

f) diritto dell'Unione europea; *f) identica;*

g) diritto internazionale pubblico e privato; *g) identica;*

h) **elementi di contabilità aziendale** e bilancio; *h) contabilità aziendale e bilancio;*

i) elementi di informatica giuridica; *i) identica;*

l) colloquio in una lingua straniera, *l) identica.*

indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. Sono ammessi alla prova orale i *5. Identico.*

candidati che ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a i), e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con

l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di insufficienza è motivato con la sola formula "non idoneo".

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera l), deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego »;

d) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. - (Requisiti per l'ammissione al concorso per esami) - 1. Al concorso per esami di cui all'articolo 4 sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, nonché dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili;
c) essere di condotta incensurabile;
d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 4, alla data di scadenza del termine per la

6. *Identico.*

7. *Identico »;*

f) *identica:*

« Art. 4-bis. - (Requisiti per l'ammissione al concorso per esami) - 1. Al concorso per esami di cui all'articolo 4 sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, **ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. È necessaria, altresì, la sussistenza** dei seguenti requisiti:

a) *identica;*
b) *identica;*
c) *identica;*
d) *identica;*

presentazione della domanda;
e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Art. 4-ter. - (*Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta*) - Identico.

Art. 4-ter. - (*Indizione del concorso e svolgimento della prova*

scritta) - 1. Il concorso per esami di cui all'articolo 4 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite con il decreto con il quale è bandito.

2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti messi a concorso. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento della prova scritta.

3. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma e in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.

4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove presso la sede di svolgimento della prova in Roma. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a

riposo presenti nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-*bis*, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a otto anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.

5. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfettaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, e sono reiscritte nell'apposito capitolo di spesa della missione "Giustizia tributaria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. Il contributo è aggiornato ogni tre anni, con le medesime modalità, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'ISTAT.

Art. 4-*quater*. - (Commissione di concorso) - 1. La commissione di concorso è nominata, entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di

Art. 4-*quater*. - (Commissione di concorso) - 1. Identico.

presidenza della giustizia tributaria.

2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una commissione tributaria regionale, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità e da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Per ogni componente della commissione è nominato un supplente in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il titolare. Non possono essere nominati componenti della commissione i magistrati e i professori universitari che, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario, amministrativo e contabile.

3. Nel caso in cui non sia possibile completare la composizione della commissione ai sensi del comma 2, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i magistrati che abbiano fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti.

4. Nella seduta di cui all'articolo 8, 4. *Identico.*

2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una **corte di giustizia tributaria di secondo grado**, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità e da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Per ogni componente della commissione è nominato un supplente in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il titolare. Non possono essere nominati componenti della commissione i magistrati e i professori universitari che, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario, amministrativo e contabile.

3. *Identico.*

sesto comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti. I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.

5. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni e tra i professori universitari a riposo da non più di due anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.

5. *Identico.*

6. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.

6. *Identico.*

7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le

7. *Identico.*

sottocommissioni, formate da quattro componenti, sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.

8. A ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le

disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

La commissione e le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925.

9. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dagli altri organi di autogoverno contestualmente alla nomina a

componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

10. Le attività di segreteria della commissione e delle

sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento delle finanze del

Ministero dell'economia e delle
finanze »;

Art. 4-quinquies. - (Tirocinio dei magistrati tributari) - 1. I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali.

2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato tributario in tirocinio, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio »;

g) l'articolo 5 è sostituito dai seguenti:

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. - (*I giudici delle commissioni tributarie regionali*) - **1.** I giudici delle commissioni tributarie regionali e di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, e i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1 »;

« Art. 5. - (*I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado*) - **1.** I giudici delle **corti di giustizia tributaria di secondo grado** sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, e i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1.

Art. 5-bis. - (Formazione continua dei giudici e magistrati tributari) - 1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei giudici e magistrati tributari di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenere, previa convenzione, anche presso le università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 »;

h) identica:

f) all'articolo 6:

1) al comma 1-*bis*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « I presidenti delle commissioni tributarie provinciali assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 4-*bis* del

1) al comma 1-*bis*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « I presidenti delle **corti di giustizia tributaria di primo grado** assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 »;

decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 »;

2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il 2) *identico*:

seguito:

« *1-ter.* Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla commissione tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione »;

3) al comma 2, dopo le parole: « 3) *identico*;

ciascun collegio giudicante » sono

inserite le seguenti: « ovvero

ciascun giudice monocratico »;

g) all'articolo 7, comma 1, lettera

d), la parola: « settantadue » è

sostituita dalla seguente: «

sessantasette »;

h) all'articolo 8, al comma 1 è

premessato il seguente:

« *01.* Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 »;

i) all'articolo 9:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonché alle nomine dei giudici tributari di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria »;

2) al comma 2, dopo le parole: « deliberazioni di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « relative alle nomine successive alla prima, »;

3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

l) all'articolo 11:

1) al comma 1, dopo le parole: « La nomina » sono inserite le seguenti: « dei giudici tributari

« *1-ter.* Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla **corte di giustizia tributaria** in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione »;

3) *identico*;

i) identica;

l) identica;

m) identica;

n) identica;

1) *identico*;

presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022, »;

2) al comma 2:

2) *identico*;

2.1) le parole: « I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali » sono sostituite dalle seguenti: « I magistrati tributari di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, e i giudici tributari del ruolo unico di cui al comma 1 »;

2.2) la parola: « settantacinquesimo » è sostituita dalla seguente: « settantesimo »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

3) *identico*:

« 4. I componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto »;

« 4. I componenti delle **corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado**, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto »;

4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4) *identico*:

« 4-*bis*. Ferme restando le modalità indicate nel comma 4-*ter*, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di commissione tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore. 4-*ter*. L'assegnazione degli

« 4-*bis*. Ferme restando le modalità indicate nel comma 4-*ter*, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle **corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado** in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di **corte di giustizia tributaria**, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore.

4-*ter*. *Identico*:

incarichi è disposta nel rispetto delle seguenti modalità:

a) la vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente delle commissioni tributarie provinciali e regionali e di componente delle commissioni tributarie è portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda;

b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3 e 5 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 8. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di presidenza;

c) la scelta tra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica »;
5) il comma 5 è sostituito dal

a) la vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente delle **corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado** e di componente delle **corti di giustizia tributaria** è portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle **corti di giustizia tributaria** in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda;

b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni **corte di giustizia tributaria** e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 8. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di presidenza;

c) *identica* »;

5) *identico*;

seguinte:

« 5. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio

anteriore la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre;

b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato »;

m) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo le parole: « delle commissioni tributarie » sono aggiunte le seguenti: « presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 »;

2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

« 3-ter. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui »;

3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « dei giudici tributari »;

n) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (Trattamento economico dei magistrati tributari) - 1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalità di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianità di servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis allegata al presente decreto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto

o) *identica*:

1) al comma 1, le parole: « delle commissioni tributarie » sono **sostituite dalle** seguenti: « **delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado** presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 »;

2) *identico*;

3) *identico*;

p) *identica*;

2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 24 settembre 2021, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale »;

o) all'articolo 24:

1) al comma 2, le parole: « affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti » sono soppresse;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza è istituito l'Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore. L'Ufficio ispettivo può svolgere, previa intesa con la Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, attività congiunte presso le commissioni tributarie, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.

2-ter. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le commissioni tributarie. Ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di commissione tributaria »;

p) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

« Art. 24-bis. - (*Ufficio del massimario nazionale*) - 1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un direttore, che ne è il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.

2. Il direttore, i magistrati e i

q) *identica*:

1) *identico*;

2) *identico*:

« 2-bis. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza è istituito, **con carattere di autonomia e indipendenza**, l'Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore. L'Ufficio ispettivo può svolgere, **col supporto della** Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, attività presso le **corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado**, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.

2-ter. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le **corti di giustizia tributaria**. Ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di **corte di giustizia tributaria** »;

r) *identica*:

« Art. 24-bis. - (*Ufficio del massimario nazionale*) - 1. *Identico*.

2. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all'Ufficio

giudici tributari assegnati all'Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali. La nomina del direttore e dei componenti dell'ufficio è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore e dei componenti dell'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.

3. L'Ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle commissioni tributarie regionali e le più significative tra quelle emesse dalle commissioni tributarie provinciali.

4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3 alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono stabilite le modalità per la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte della Corte.

6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale delle risorse previste nel contingente di cui all'articolo 32 e dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. I componenti dell'Ufficio del massimario nazionale possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le commissioni tributarie. In caso di esonero, ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello

sono nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle **corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado**. La nomina del direttore e dei componenti dell'ufficio è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore e dei componenti dell'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.

3. L'Ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle **corti di giustizia tributaria di secondo grado** e le più significative tra quelle emesse dalle **corti di giustizia tributaria di primo grado**.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. I componenti dell'Ufficio del massimario nazionale possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le **corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado**. In caso di esonero, ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di **corte di giustizia tributaria** »;

previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di commissione tributaria »;

q) l'articolo 40 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023;

r) la tabella F è sostituita dalle tabelle F e F-bis di cui all'allegato

annesso alla presente legge;

s) le tabelle C, D ed E sono abrogate.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, 2. *Identico.*

il comma 311 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

3. I primi tre bandi di concorso di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono una riserva di posti nella misura del 15 per cento a favore dei giudici tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

b) presenza nel ruolo unico da almeno sei anni;

c) non essere titolari di alcun trattamento pensionistico.

4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari,

non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno

3. I primi tre bandi di concorso di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono una riserva di posti nella misura del **30 per cento** a favore dei giudici tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica.*

4. *Identico.*

cinque anni precedenti tale data, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello. Il numero di magistrati ordinari ammessi al transito non può superare le cinquanta unità; qualora l'opzione sia esercitata da più di cinquanta magistrati, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ne può comunque ammettere al transito più di cinquanta. In relazione ai transiti di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse nell'ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa interessati.

5. Per le finalità di cui al comma 4, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le commissioni tributarie regionali e di secondo grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l'interpello per la copertura degli stessi.

6. Alla procedura di interpello possono partecipare esclusivamente i magistrati di cui al comma 4, in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver compiuto sessanta anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione;

5. Per le finalità di cui al comma 4, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le **corti di giustizia tributaria di secondo grado**, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l'interpello per la copertura degli stessi.

6. *Identico.*

b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

7. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale, redatta sulla base dell'anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l'anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l'anzianità maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 3, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo

8. In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini, giuridici ed economici,

7. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale, redatta sulla base dell'anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l'anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l'anzianità maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 4, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. **Ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione.** Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

8. In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini, giuridici ed economici, l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-*bis* allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla

l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-*bis* allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di tale anzianità; ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. In caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti.

base di tale anzianità; ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. In caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti. **I magistrati così transitati continuano a percepire, a titolo di indennità, per ventiquattro mesi successivi alla data di immissione nelle funzioni di magistrato tributario, il compenso fisso mensile di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella misura più elevata tra quello attribuito per la funzione già svolta in qualità di giudice tributario e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito nella giurisdizione tributaria.**

9. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere 100 unità di magistrati tributari per l'anno 2023, con le procedure di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo, e 68 unità per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 476 unità, con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

10. Per le medesime finalità indicate nel comma 9, a decorrere

9. Ai magistrati ordinari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4 si applica l'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Le stesse disposizioni si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4.

10. *Identico.*

11. Per le medesime finalità indicate nel comma 10, a decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituiti presso il Ministero

dal 1° ottobre 2022, sono istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni, rispettivamente, in materia di *status* giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria, nonché diciotto posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di commissioni tributarie. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale così composto:

a) per l'anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di commissioni tributarie e 2 unità da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze;
b) per l'anno 2022, 25 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, di cui 15 unità da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze - Direzione della giustizia tributaria e 10 unità da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
c) per l'anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unità di personale da inquadrare nell'Area assistenti, posizione

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni, rispettivamente, in materia di *status* giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria, nonché diciotto posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di **corti di giustizia tributaria**. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale così composto:

a) per l'anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di **corti di giustizia tributaria** e 2 unità da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze;
b) per l'anno 2022, **50** unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, di cui **25** unità da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze - Direzione della giustizia tributaria e **25** unità da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
c) per l'anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unità di personale da inquadrare nell'Area assistenti, posizione economica F2, da destinare agli uffici di segreteria delle **corti di giustizia tributaria**.

economica F2, da destinare agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie.

11. Per fare fronte all'urgente necessità di attivare le procedure di riforma previste dalla presente legge, il personale non dirigenziale in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, entro trenta giorni dalla predetta data, non abbia optato per la permanenza presso l'amministrazione di appartenenza è inquadrato nell'ambito della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle facoltà assunzionali vigenti.

12. Identico.

12. Sono fatte salve le procedure concorsuali di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, bandite e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del bando.

13. Identico.

13. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro il 31 gennaio 2023, individua le sedi delle commissioni tributarie nelle quali non è possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale in applicazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera l), numero 2.2), del presente articolo, al fine di assegnare d'ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Ai giudici di cui al periodo precedente spetta un'indennità di funzione mensile pari a 100 euro

14. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro il 31 gennaio 2023, individua le sedi delle corti di giustizia tributaria nelle quali non è possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale in applicazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n) , numero 2.2), del presente articolo, al fine di assegnare d'ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Ai giudici di cui al periodo precedente spetta un'indennità di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Per fare fronte all'urgente necessità di attivare le procedure di riforma previste dalla presente legge e rafforzare l'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la dotazione del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato è fissata in 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023.

lordi, aggiuntiva del compenso
fisso di cui all'articolo 13, comma
1, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545.

15. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nell'ambito della propria autonomia contabile e a carico del proprio bilancio, individua le misure e i criteri di attribuzione della maggiorazione dell'indennità di amministrazione e della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle attività svolte.

Art. 2.

(Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Al comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale". Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili ».

Art. 3.

(Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione)

1. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.

2. Il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla sezione civile di cui al comma 1.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di processo tributario)

Art. 2.

(Disposizioni in materia di processo tributario)

1. Dopo l'articolo 363 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« Art. 363-bis. - (Principio di diritto in materia tributaria) - Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può proporre ricorso per chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge un principio di diritto nella

Soppresso

materia tributaria in presenza dei seguenti presupposti:
a) la questione di diritto presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle commissioni tributarie provinciali o regionali;
b) la questione di diritto sia nuova, o perché avente ad oggetto una norma di nuova introduzione o perché non trattata in precedenza dalla Corte di cassazione;
c) la questione di diritto, per l'oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.

Il ricorso del Procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, è depositato presso la cancelleria della Corte ed è rivolto al primo presidente, il quale con proprio decreto lo dichiara inammissibile quando mancano una o più delle condizioni di cui al primo comma.

Se non dichiara l'inammissibilità, il primo presidente dispone la trattazione del ricorso nell'interesse della legge dinanzi alle sezioni unite ovvero alla sezione semplice tabellarmente competente per l'enunciazione del principio di diritto.

La pronuncia della Corte non ha effetto diretto sui provvedimenti dei giudici tributari ».

2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) le parole: « commissione tributaria provinciale », « commissioni tributarie provinciali », « commissione tributaria regionale », « commissioni tributarie regionali », « commissione tributaria » e « commissioni tributarie », ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « corte di giustizia tributaria di primo grado », «

corti di giustizia tributaria di primo grado », « corte di giustizia tributaria di secondo grado », « corti di giustizia tributaria di secondo grado », « corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado » e « corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado »;

a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - (Competenza del giudice monocratico) - 1. Le commissioni tributarie provinciali decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.

2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

3. Nel procedimento davanti alla commissione tributaria provinciale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale »;

b) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Non è ammesso il giuramento. La commissione tributaria, ove lo ritenga **assolutamente** necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile, quando la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso. In tali casi la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale »;

c) all'articolo 15, il comma 2-octies **d) identica**; è sostituito dal seguente:

« 2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per

b) *identica*:

« Art. 4-bis. - (Competenza del giudice monocratico) - 1. Le **corti di giustizia tributaria di primo grado** decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.

2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. **Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.**

3. Nel procedimento davanti alla **corte di giustizia tributaria di primo grado** in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale »;

c) *identica*:

« 4. Non è ammesso il giuramento. La **corte di giustizia tributaria**, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. **Nei casi in cui** la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale »;

cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione »;

e) all'articolo 17-bis, dopo il comma 9 è inserito il seguente: « 9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione »;

f) all'articolo 47:

1) al comma 2, dopo la parola: « utile » sono inserite le seguenti: « e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, », la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « cinque » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia »;

2) al comma 4, dopo le parole: « non impugnabile » sono inserite le seguenti: « nella stessa udienza di trattazione dell'istanza »;

3) il comma 5-bis è abrogato;

g) identica:

d) dopo l'articolo 48-bis è inserito il seguente:

« Art. 48-bis.1 - (Conciliazione proposta dalla commissione tributaria) - 1. Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-bis la commissione, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse.

3. La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo

« Art. 48-bis.1 - (Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria) - 1. Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-bis la corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

2. Identico.

3. Identico.

conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.

4. La conciliazione si perfeziona *4. Identico.*

con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

5. Il giudice dichiara con sentenza *5. Identico.*

l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

6. La proposta di conciliazione non *6. Identico »;*

può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice »;

e) all'articolo 48-*ter*, comma 2, le *h) identica.*

parole: « all'articolo 48-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 48-*bis* e 48-*bis*.1 »;

f) all'articolo 52, comma 1, sono *soppressa*

aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La sentenza della commissione provinciale pronunciata dal giudice monocratico di cui all'articolo 4-*bis* può essere appellata esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell'Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione »;
g) dopo l'articolo 62-*bis* è inserito *soppressa*
il seguente:
« Art. 62-*ter*. - (Rinvio

pregiudiziale) - 1. La commissione tributaria provinciale o regionale può disporre con ordinanza il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione di diritto idonea alla definizione anche parziale della controversia, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) la questione di diritto sia nuova o comunque non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte di cassazione;
b) si tratti di una questione esclusivamente di diritto e di particolare rilevanza per l'oggetto o per la materia;
c) la questione presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle commissioni tributarie provinciali o regionali;
d) si tratti di questione che, per l'oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.

2. Il giudice, se ritiene di disporre il rinvio pregiudiziale, assegna alle parti un termine non superiore a quaranta giorni per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione di diritto. Con l'ordinanza che formula la questione dispone altresì la sospensione del processo fino alla decisione della Corte di cassazione.

3. Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, con proprio decreto la dichiara inammissibile quando mancano una o più delle condizioni di cui al comma 1.

4. Se non dichiara l'inammissibilità, il primo presidente dispone la trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi

alle sezioni unite ovvero alla sezione semplice tabellarmente competente, in pubblica udienza, per l'enunciazione del principio di diritto.

5. Il provvedimento con il quale la Corte di cassazione definisce la questione di diritto è vincolante per il giudice nel procedimento nel cui ambito è stato disposto il rinvio. Il provvedimento conserva il suo effetto vincolante anche nel processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda ».

2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« La sospensione della riscossione degli importi di cui al primo comma opera altresì in caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ».

3. A decorrere dal 1° gennaio 2023:

a) il comma 3-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 2012, n. 44, è abrogato;

b) all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

1) al comma 12, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 13, il primo periodo è soppresso;

c) gli importi dei compensi fissi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2019 sono aumentati del 130 per cento;

d) per l'incremento del fondo risorse decentrate destinato al trattamento economico accessorio da riconoscere al personale amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio presso le commissioni tributarie, è autorizzata la spesa complessiva

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) per l'incremento del fondo risorse decentrate destinato al trattamento economico accessorio da riconoscere al personale amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio presso le **corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado**, è autorizzata la spesa complessiva annua di 7 milioni di euro.

annua di 7 milioni di euro.

4. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dai seguenti:

« 4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione alle udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste nel primo periodo del presente comma può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione. L'udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenere presso la sede delle corti di giustizia tributaria contenuta nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Le udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992 si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. Il giudice decide sulla richiesta di cui al periodo precedente e ne dà comunicazione alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza. In ogni caso in cui l'udienza si tenga a distanza è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributaria. Le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza sono disciplinate dal decreto del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 novembre 2020. Il direttore generale delle finanze, d'intesa con il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, può in ogni momento modificare il suddetto decreto, anche tenuto conto dell'evoluzione tecnologica.

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023 ».

Art. 5.

(Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione)

1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

4. Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purché, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

5. L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

6. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom)

2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del

Consiglio, del 13 luglio 2015.

7. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Entro il termine di cui al comma 7, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

9. Ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite nei commi 1 e 2. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.

11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione.

12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.

13. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.

14. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

15. Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

Art. 6.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni

contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati ».

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 1.043.660 euro nel 2022, a 23.009.208 euro nel 2023, a 29.903.110 euro nel 2024, a 37.481.781 euro nel 2025, a 44.943.259 euro nel 2026, a 54.526.930 euro nel 2027, a 63.434.937 euro nel 2028, a 72.845.577 euro nel 2029, a 82.109.696 euro nel 2030, a 83.992.964 euro nel 2031, a 86.364.141 euro nel 2032, a 88.100.715 euro nel 2033, a 90.567.435 euro nel 2034, a 92.095.433 euro nel 2035, a 96.446.799 euro nel 2036, a 99.790.429 euro nel 2037, a 103.631.079 euro nel 2038, a 106.941.299 euro nel 2039, a 110.615.019 euro nel 2040, a 113.830.603 euro nel 2041, a 119.416.087 euro nel 2042, a 123.901.435 euro nel 2043, a 126.357.527 euro nel 2044, a 128.617.099 euro nel 2045, a 130.475.811 euro nel 2046, a 132.334.523 euro nel 2047, a 133.946.055 euro nel 2048 e a 135.557.587 euro a decorrere dal 2049, si provvede, quanto a 145.956 euro per l'anno 2026 e a 6.800.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 815.140 euro per l'anno 2027, a 7.485.486 euro per l'anno 2028, a 14.863.755 euro per l'anno 2029, a 22.362.380 euro per l'anno 2030, a

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a **1.339.093 euro nel 2022, a 24.913.744 euro nel 2023, a 32.476.058 euro nel 2024, a 39.831.925 euro nel 2025, a 46.624.991 euro nel 2026, a 56.208.662 euro nel 2027, a 65.116.669 euro nel 2028, a 74.527.309 euro nel 2029, a 83.791.428 euro nel 2030, a 85.674.696 euro nel 2031, a 88.045.873 euro nel 2032, a 89.782.447 euro nel 2033, a 92.249.167 euro nel 2034, a 93.777.165 euro nel 2035, a 98.128.531 euro nel 2036, a 101.472.161 euro nel 2037, a 105.312.811 euro nel 2038, a 108.623.031 euro nel 2039, a 112.296.751 euro nel 2040, a 115.512.335 euro nel 2041, a 121.097.819 euro nel 2042, a 125.583.167 euro nel 2043, a 128.039.259 euro nel 2044, a 130.298.831 euro nel 2045, a 132.157.543 euro nel 2046, a 134.016.255 euro nel 2047, a 135.627.787 euro nel 2048 e a 137.239.319 euro a decorrere dal 2049, si provvede, quanto a 145.956 euro per l'anno 2026 e a 6.800.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 1.145.779 euro per l'anno 2024, a 2.741.947 euro per l'anno 2025, a 4.503.155 euro per l'anno 2026, a 3.429.627 euro per l'anno 2027, a 7.985.486 euro per l'anno 2028, a 15.363.755 euro per l'anno 2029, a 22.862.380 euro per l'anno 2030, a 22.672.219 euro per l'anno 2031, a 22.785.206 euro per l'anno 2032, a 22.304.648 euro per l'anno 2033, a euro 22.677.410 per l'anno 2034, a 21.988.276 euro per l'anno 2035, a 24.471.503 euro per l'anno 2036, a 25.618.530 euro per l'anno 2037, a 27.898.976 euro per l'anno 2038, a 29.710.579 euro per l'anno 2039, a 32.275.733 euro per l'anno 2040, a 34.731.744 euro per l'anno 2041, a 39.352.365 euro per l'anno 2042, a 43.262.901 euro per l'anno 2043, a 45.164.710 euro per l'anno 2044, a 46.993.173 euro per l'anno 2045, a 48.215.486 euro per l'anno 2046, a 49.540.444 euro per l'anno 2047, a 50.782.454 euro per l'anno 2048, a 52.250.283 euro per l'anno 2049, a 52.003.935 euro per l'anno 2050, a 51.880.761 euro per l'anno 2051, a 51.778.116 euro per l'anno 2052 e a 51.757.587 euro a decorrere dall'anno 2053 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 1.181.732 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione**

22.172.219 euro per l'anno 2031, a 22.285.206 euro per l'anno 2032, a 21.804.648 euro per l'anno 2033, a euro 22.177.410 per l'anno 2034, a 21.488.276 euro per l'anno 2035, a 23.971.503 euro per l'anno 2036, a 25.118.530 euro per l'anno 2037, a 27.398.976 euro per l'anno 2038, a 29.210.579 euro per l'anno 2039, a 31.775.733 euro per l'anno 2040, a 34.231.744 euro per l'anno 2041, a 38.852.365 euro per l'anno 2042, a 42.762.901 euro per l'anno 2043, a 44.664.710 euro per l'anno 2044, a 46.493.173 euro per l'anno 2045, a 47.715.486 euro per l'anno 2046, a 49.040.444 euro per l'anno 2047, a 50.282.454 euro per l'anno 2048, a 51.750.283 euro per l'anno 2049, a 51.503.935 euro per l'anno 2050, a 51.380.761 euro per l'anno 2051, a 51.278.116 euro per l'anno 2052 e a 51.257.587 euro a decorrere dall'anno 2053, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, per la restante parte, a valere sulle risorse previste a legislazione vigente che si rendono disponibili per effetto della mancata riassunzione dei giudici tributari di cui al ruolo ad esaurimento.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie e finali)

del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, per la restante parte, mediante utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente che si rendono disponibili quale mancata riassunzione dei giudici tributari di cui al ruolo ad esaurimento per 1.339.093 euro per l'anno 2022, 24.913.744 euro per l'anno 2023, 31.330.279 euro per l'anno 2024, 35.908.246 euro per l'anno 2025, 40.794.148 euro per l'anno 2026, 44.797.303 euro per l'anno 2027, 49.149.451 euro per l'anno 2028, 51.181.822 euro per l'anno 2029, 52.947.316 euro per l'anno 2030, 55.020.745 euro per l'anno 2031, 57.278.935 euro per l'anno 2032, 59.496.067 euro per l'anno 2033, 61.590.025 euro per l'anno 2034, 63.807.157 euro per l'anno 2035, 65.675.296 euro per l'anno 2036, 67.871.899 euro per l'anno 2037, 69.432.103 euro per l'anno 2038, 70.930.720 euro per l'anno 2039, 72.039.286 euro per l'anno 2040, 72.798.859 euro per l'anno 2041, 73.763.722 euro per l'anno 2042, 74.338.534 euro per l'anno 2043, 74.892.817 euro per l'anno 2044, 75.323.926 euro per l'anno 2045, 75.960.325 euro per l'anno 2046, 76.494.079 euro per l'anno 2047, 76.863.601 euro per l'anno 2048, 77.007.304 euro per l'anno 2049, 77.253.652 euro per l'anno 2050, 77.376.826 euro per l'anno 2051, 77.479.471 euro per l'anno 2052 e 77.500.000 euro a decorrere dall'anno 2053. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 1.941.841 euro per l'anno 2023, 1.433.769 euro per l'anno 2024, 859.199 euro per l'anno 2025 e 126.021 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. *Identico.*

Art. 8.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:
a) il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno 2023;
b) il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento

del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2024;
c) il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue
anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento
del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2025;
d) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno
anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento
del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2026.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere **l)**, **numero 2.2)**, **o)** e **p)**, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere **b)**, **c)**, **d)** ed **e)**, si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere **a)** e **f)**, si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è stabilita la misura del compenso variabile spettante al presidente e al presidente di sezione delle commissioni tributarie e al giudice monocratico per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera **a)**.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere **q)** e **r)**, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere **c)**, **d)**, **g)** e **h)**, si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, **lettera b)**, si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è stabilita la misura del compenso variabile spettante al presidente e al presidente di sezione delle **corti di giustizia tributaria** e al giudice monocratico per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera **b)**.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nell'ambito della componente togata deve essere assicurata, in ogni caso, la rappresentanza in Consiglio di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7. Ai fini di cui al periodo precedente, il rispettivo corpo elettorale è formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura. Fermo quanto previsto nei periodi precedenti, sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliazione prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella

prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento.

6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: « di ammontare non inferiore a venti milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di ammontare non inferiore a quindici milioni di euro ».

7. La disposizione di cui al comma 6 si applica agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche se relativi a investimenti precedenti a tale data.

Allegato (Articolo 1, comma 1, lettera r))		Allegato (Articolo 1, comma 1, lettera t))	
« Tabella F (Articoli 11, commi 4-bis e 4-ter, 43, commi 3 e 4, e 44)		« Tabella F (Articoli 11, commi 4-bis e 4-ter, 43, commi 3 e 4, e 44)	
Punteggio dei servizi prestati nelle commissioni tributarie per anno o frazione di anno superiore a sei mesi		<i>Identica.</i>	
Commissione tributaria di I grado			
Giudice	0,50		
Vice presidente di sezione	1		
Presidente di sezione	1,50		
Presidente di commissione	2		
Commissione tributaria di II grado			
Giudice	1		
Vice presidente di sezione	1,50		
Presidente di sezione	2		
Presidente di commissione	2,50		
Commissione tributaria provinciale e di I grado di Trento e di Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)			
Giudice	1,50		
Vice presidente di sezione	2		
Presidente di sezione	2,50		
Presidente di commissione	3,50		
Commissione tributaria regionale e di II grado di Trento e di Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) nonché commissione tributaria centrale			
Giudice	2		
Vice presidente di sezione	2,50		
Presidente di sezione	3		
Presidente di commissione	4		
È equiparata al servizio di presidente di commissione tributaria regionale l'attività prestata			

dai giudici tributari quali componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Per i magistrati tributari facenti parte della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, i punteggi di cui alla presente tabella sono moltiplicati per il coefficiente 1.25.		
Tabella F-bis (Articolo 13-bis, comma 2)		Tabella F-bis (Articolo 13-bis, comma 2)
Importi degli stipendi rivalutati con decorrenza 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021		<i>Identica ».</i>
Magistratura tributaria Qualifica	Stipendio annuo lordo	
Magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina	81.416,65	
Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina	69.466,05	
Magistrato tributario dopo tredici anni dalla nomina	61.880,87	
Magistrato tributario dopo quattro anni dalla nomina	54.295,69	
Magistrato tributario fino al quarto anno dalla nomina	39.122,06	
».		

DISEGNO DI LEGGE N. 243

D'iniziativa dei senatori Vitali ed altri

Capo I

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Art. 1.

(Organi della giurisdizione tributaria)

1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai tribunali tributari, dalle corti di appello tributarie e dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, secondo criteri di efficienza e di professionalità.
2. I tribunali tributari hanno sede presso i tribunali ordinari e le corti di appello tributarie hanno sede presso le corti di appello nel cui distretto sono compresi tre tribunali.
3. I giudici tributari applicano le norme processuali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per l'uniformità del rito come strumento di semplificazione e di celerità.
4. Per quanto non disposto ai sensi del comma 3 e sempre che siano compatibili con le disposizioni del medesimo comma 3, i giudici tributari applicano le disposizioni del codice di procedura civile.
5. L'organizzazione e la gestione dei giudici tributari è affidata esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri per assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.
6. È istituita la magistratura tributaria, autonoma rispetto alle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile.

Art. 2.

(Composizione dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. Al tribunale tributario e alla corte di appello tributaria è preposto un presidente, che ne presiede anche la prima sezione.
2. L'incarico presso un tribunale tributario o una corte di appello tributaria ha durata quinquennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo e non è rinnovabile.
3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, in caso di pari anzianità, da quello maggiore di età.
4. A ciascuna sezione sono assegnati un presidente, un vicepresidente e due giudici tributari.
5. Ogni collegio giudicante, se non è a composizione monocratica, è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con un numero invariabile di tre votanti.
6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costruire il collegio giudicante, il presidente designa i componenti di altre sezioni, con decreto motivato valido al massimo due mesi.

Art. 3.

(Presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. I presidenti dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 4, secondo la graduatoria redatta in base a un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. I presidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 4, secondo la graduatoria redatta in base a un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. I presidenti delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 5, secondo la graduatoria redatta in base a un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. I presidenti di sezioni delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 5, secondo la graduatoria redatta in base a un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. È istituito il ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto dalla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile sia per quanto riguarda il trattamento economico sia per quanto riguarda lo sviluppo di carriera, in conformità a quanto disposto da un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri.
6. Il numero massimo nazionale di giudici tributari è di 1.000 unità.

Art. 4.

(Giudici dei tribunali tributari)

1. I giudici dei tribunali tributari sono selezionati mediante concorso pubblico a base regionale per titoli ed esami orali, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.
2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio.
3. Gli esami orali hanno ad oggetto il diritto tributario e il diritto processuale civile.
4. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico a base regionale.
5. Le commissioni di esame a base regionale, nominate dal Presidente del Consiglio dei ministri, devono essere formate da: un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede; un professore ordinario di diritto tributario; un avvocato tributarista, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e

del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori da almeno venticinque anni.

6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie provinciali è titolo preferenziale in caso di parità di votazione nel concorso pubblico di cui al presente articolo.

7. In caso di morte o di cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi giudici tributari sono nominati scorrendo la graduatoria del concorso già svolto sino ad esaurimento. Esaurita la graduatoria, è indetto un nuovo concorso a base regionale.

8. In ogni caso, nel corso degli anni deve essere previsto il rafforzamento della qualificazione professionale dei giudici tributari al fine di assicurare l'adeguata preparazione specialistica, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera *h*).

Art. 5.

(Giudici delle corti di appello tributarie)

1. I giudici delle corti di appello tributarie sono selezionati mediante concorso pubblico a base regionale per titoli ed esami orali, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.

2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio, conseguita da almeno dieci anni.

3. Gli esami orali hanno ad oggetto il diritto tributario e il diritto processuale civile.

4. Con apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico a base regionale.

5. Le commissioni di esame a base regionale, nominate dal Presidente del Consiglio dei ministri, devono essere formate da: un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede; un professore ordinario di diritto tributario; un avvocato tributarista, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori da almeno venticinque anni.

6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie regionali è titolo preferenziale in caso di parità di votazione nel concorso pubblico di cui al presente articolo.

7. In caso di morte o di cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi giudici tributari sono nominati scorrendo la graduatoria del concorso già svolto sino ad esaurimento. Esaurita la graduatoria, è indetto un nuovo concorso a base regionale.

8. In ogni caso, nel corso degli anni deve essere previsto il rafforzamento della qualificazione professionale dei giudici tributari al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera *h*).

9. Presso ogni corte di appello tributaria è istituito un ufficio del massimario che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le sentenze pronunciate nel distretto.

Art. 6.

(Formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti)

1. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse.

2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni semestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

3. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza due volte a settimana.

4. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, con il decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare dell'atto impugnato o della

sentenza impugnata.

5. È istituito il giudice monocratico per le seguenti controversie:

- a) di valore non superiore a 20.000 euro;
- b) relative alle questioni catastali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- c) giudizi di ottemperanza senza alcun limite di importo;
- d) negli altri casi tassativamente previsti dalla legge.

Art. 7.

(Requisiti generali dei giudici tributari)

1. I giudici tributari devono:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;
- d) avere idoneità fisica e psichica, da comprovare con apposito certificato medico;
- e) non aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso pubblico di cui agli articoli 4 e 5, cinquanta anni di età.

Art. 8.

(Incompatibilità)

1. Non possono essere nominati giudici tributari dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie:

- a) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
- b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di tali enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
- c) i dipendenti o ex dipendenti dell'amministrazione finanziaria che prestano o hanno prestato servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e presso quelli della soppressa Agenzia del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- d) gli appartenenti o ex appartenenti al Corpo della guardia di finanza;
- e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze;
- f) i prefetti e i questori;
- g) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nei movimenti politici;
- h) coloro che sono iscritti ad albi professionali; prima della nomina il candidato è tenuto a cancellarsi dagli albi professionali con effetto immediato;
- i) gli appartenenti alle Forze armate e i funzionari civili nei Corpi di polizia;
- l) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili in servizio o in pensione.

2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonché i parenti e affini entro il quarto grado.

Art. 9.

(Procedimenti di nomina dei giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sui tribunali tributari e sulle corti di appello tributarie e presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione alle Camere sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Art. 10.

(Giuramento)

1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunciando e sottoscrivendo la formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio ».

2. I presidenti delle corti di appello tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

3. I presidenti dei tribunali tributari prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto ha sede il tribunale tributario al quale sono destinati.

4. I presidenti di sezione e gli altri giudici tributari prestano giuramento dinanzi al presidente al quale sono destinati.

5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice tributario.

Art. 11.

(Durata dell'incarico)

1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 12.

(Decadenza dall'incarico)

1. Decadono dall'incarico i giudici tributari i quali:

a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 7;

b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 8;

c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;

d) non partecipano senza giustificato motivo a due sedute consecutive;

e) risultano ancora iscritti a un albo professionale;

f) rientrano nei casi di rimozione ai sensi dell'articolo 15, comma 6;

g) non si sono dimessi dalla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Art. 13.

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico dei giudici tributari deve essere stabilito in base a criteri che garantiscano che lo stesso trattamento sia congruo e dignitoso, tenendo conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta.

2. Ai giudici tributari si applica il trattamento economico, nonché quello previdenziale e assistenziale, comprensivo di ferie, di permessi e del sistema di guarentigie, del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali.

3. Gli aumenti successivi del trattamento economico sono stabiliti, tenendo conto dell'anzianità di servizio, con un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 14.

(Responsabilità)

1. Ai giudici tributari si applicano le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali previste dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18.

Art. 15.

(Vigilanza e sanzioni disciplinari)

1. I giudici tributari sono soggetti alle sanzioni stabilite dal presente articolo per comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio.

2. Si applica la sanzione dell'ammonizione per lievi trasgressioni.

3. Si applica la sanzione non inferiore alla censura per:

a) i comportamenti che, violando i doveri o la dignità di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti e ai loro difensori;

b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento o a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione del dovere di imparzialità e assenza di pregiudizi;

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della giustizia tributaria o nei confronti di altri giudici o di collaboratori;

e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro giudice;

f) l'omessa comunicazione al presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria da parte del giudice tributario destinatario delle avvenute interferenze;

g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

h) la scarsa laboriosità, se abituale, in particolare relativa al deposito delle sentenze;

i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;

n) la mancata frequenza di due corsi di aggiornamento obbligatori;

o) le ipotesi di responsabilità di cui alla legge 27 febbraio 2015, n. 18, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge.

4. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da tre mesi a tre anni per:

a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti e ai loro difensori;

c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

d) la frequentazione di una persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta a una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

e) la mancata frequenza di tre corsi di aggiornamento obbligatori.

5. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza nell'attività di un altro giudice tributario da parte del presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria o della relativa sezione, se ripetuta o grave.

6. Si applicano la rimozione dall'incarico e il divieto perpetuo di essere nominati giudici tributari nei casi di recidiva delle trasgressioni di cui ai commi 4 e 5.

Art. 16.

(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto presta servizio l'incolpato.
2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida a un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari, da svolgere entro trenta giorni.
3. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sulla base delle risultanze emerse, provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni con il deposito degli atti relativi presso l'ufficio di segreteria di cui all'articolo 29. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.
4. Il presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno trenta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da un altro giudice tributario.
6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è applicata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari.

Capo II

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Art. 17.

(Composizione)

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di seguito denominato « Consiglio di presidenza », è istituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e ha un'autonoma sede in Roma.
2. Il Consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o gli avvocati iscritti all'albo da oltre venti anni.
3. Il Consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente.
4. I componenti del Consiglio di presidenza eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.
5. I componenti del Consiglio di presidenza eletti dai giudici tributari sono eletti da tutti i giudici tributari con voto personale, diretto e segreto e non sono rieleggibili.

Art. 18.

(Durata)

1. Il Consiglio di presidenza dura in carica cinque anni.
2. I componenti del Consiglio di presidenza che nel corso del quinquennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice tributario, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti con la corrispondente qualifica.

Art. 19.

(Ineleggibilità)

1. Non possono essere eletti al Consiglio di presidenza e sono altresì esclusi dal voto i giudici tributari sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, a una sanzione più grave dell'ammonimento, ai sensi dell'articolo 15.

2. Il giudice tributario sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo cinque anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata un'altra sanzione disciplinare.

Art. 20.

(Elezioni)

1. Le elezioni del Consiglio di presidenza hanno luogo entro due mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette con provvedimento del presidente del Consiglio di presidenza uscente, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

2. Il presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria delibera, l'ufficio elettorale centrale, che si insedia presso lo stesso Consiglio ed è costituito da un presidente di corte di appello tributaria, che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati altresì i tre giudici supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

3. Le candidature devono essere presentate all'ufficio elettorale centrale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima delle elezioni, mediante compilazione dell'apposita scheda di presentazione. Ciascun candidato è presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate anche su più schede di presentazione se i candidati raccolgono le firme di presentazione presso tribunali tributari e corti di appello tributarie diverse da quella di appartenenza.

4. Nessuno può presentare più di un candidato né essere contemporaneamente candidato e presentatore di se stesso. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullità di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto.

5. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistano le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 19. Lo stesso ufficio verifica altresì il rispetto delle disposizioni dei commi 3 e 4, esclude, con provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori o quelle dei candidati ineleggibili e trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza. L'elenco dei candidati è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Consiglio di presidenza ed è inviato dallo stesso Consiglio per posta elettronica a tutti i componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie. L'elenco è altresì affisso, a cura dei presidenti, presso ciascun tribunale tributario e presso ciascuna corte di appello tributaria.

6. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle corti di appello tributarie e presso ciascuna di tali sedi è istituito un ufficio elettorale locale, che assicura lo svolgimento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari, nominati dal presidente dei rispettivi tribunali tributari e corti di appello tributarie, almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli uffici elettorali locali i giudici tributari che hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento di cui all'articolo 15.

7. Con regolamento del Consiglio di presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 21.

(Votazioni)

1. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati. Le schede devono essere

preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale locale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

2. Il voto, personale, diretto e segreto, è espresso presso la sede dell'organo giudiziario presso la quale è svolta la funzione giurisdizionale.

3. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di essi e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, nonché delle contestazioni decise ai sensi del comma 4, si dà atto nel processo verbale delle operazioni.

4. L'ufficio elettorale locale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.

5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti.

Art. 22.

(Proclamazione degli eletti. Reclami)

1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di presidenza e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. I reclami relativi all'eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al Consiglio di presidenza e devono pervenire all'ufficio di segreteria dello stesso Consiglio, di cui all'articolo 29, entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. I reclami non hanno effetto sospensivo.

3. Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

4. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 17, comma 1, il presidente in carica del Consiglio di presidenza convoca per l'insediamento il Consiglio nella sua nuova composizione.

5. Il Consiglio di presidenza scade al termine del quinquennio e continua a esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire nei trenta giorni successivi alla scadenza.

Art. 23.

(Attribuzioni)

1. Il Consiglio di presidenza:

a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami relativi alle elezioni;

b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;

c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;

d) formula al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per l'adeguamento e per l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;

e) predispose gli elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 2;

f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;

g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, divisi in sezioni;

h) assicura l'aggiornamento obbligatorio professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione

di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata, nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;

i) esprime parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *m)*, e sui provvedimenti che comunque riguardano il funzionamento degli organi della giustizia tributaria;

l) esprime parere sulla ripartizione tra i tribunali tributari e le corti di appello tributarie dei fondi stanziati nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per le loro spese di funzionamento;

m) esprime parere non vincolante sul regolamento di cui all'articolo 13, comma 3;

n) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di giudici tributari presso altri tribunali tributari e altre corti di appello tributarie, rientranti nello stesso ambito regionale, per la durata massima di sei mesi non prorogabili;

o) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il Consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attività giurisdizionale dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e può disporre ispezioni nei confronti dei giudici tributari affidando tale incarico a uno dei suoi componenti.

Art. 24.

(Convocazione)

1. Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, d'iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 25.

(Deliberazioni)

1. Il Consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno cinque componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.

Art. 26.

(Trattamento economico)

1. I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie, conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico.

2. Ai componenti del Consiglio di presidenza spetta, se hanno la residenza fuori Roma, il trattamento di missione previsto per i dirigenti dello Stato, secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 27.

(Scioglimento)

1. Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento del Consiglio di presidenza stabilita con il decreto di cui al comma 1 e hanno luogo entro il bimestre successivo.

Art. 28.

(Autonomia contabile)

1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione finanziaria delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con un unico capitolo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Capo III

UFFICIO DI SEGRETERIA E UFFICI DI CANCELLERIA

Art. 29.

*(Ufficio di segreteria del
Consiglio di presidenza)*

1. Il Consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria, disciplinato da un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'ufficio di segreteria svolge funzioni di assistenza e collaborazione del Consiglio di presidenza per lo svolgimento di ogni attività amministrativa attribuita allo stesso ufficio o ai suoi componenti.

Art. 30.

(Ufficio di cancelleria dei giudici tributari)

1. È istituito presso ogni tribunale tributario e presso ogni corte di appello tributaria un ufficio di cancelleria, disciplinato da un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Gli uffici di cancelleria dipendono dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Il trattamento economico dei componenti degli uffici di cancelleria è disciplinato da un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. L'ufficio di cancelleria svolge funzioni di assistenza e di collaborazione del rispettivo tribunale tributario o corte di appello tributaria nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa attribuita allo stesso ufficio o ai suoi componenti.

Capo IV

SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Art. 31.

*(Competenza della sezione tributaria
della Corte di cassazione)*

1. Fatta salva la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione relativamente alle sole questioni di giurisdizione, ai fini di cui alla presente legge è competente la sezione tributaria della Corte di cassazione, composta da trentacinque giudici, ripartiti in cinque sottosezioni, in ragione delle seguenti materie: imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, altri tributi, riscossione e rimborsi. Il presidente della sezione tributaria è anche presidente della prima sottosezione. Le altre sottosezioni sono presiedute da uno dei loro componenti. I collegi sono composti da un numero fisso di tre membri, di cui uno ricopre il ruolo di presidente del collegio.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32.

(Abrogazione)

1. A decorrere dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie di cui all'articolo 33 della presente legge, il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogato.

Art. 33.

*(Insediamento dei tribunali tributari e
delle corti di appello tributarie)*

1. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie sono insediati un anno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali.
3. Tutti i giudizi pendenti alla data di cui al comma 1 presso le commissioni tributarie provinciali e regionali sono trasferiti ai tribunali tributari, per i giudizi di primo grado, e alle corti di appello.

tributarie, per i giudizi di secondo grado

Art. 34.

(Nomina dei giudici tributari)

1. I concorsi pubblici a base regionale, previsti dagli articoli 4 e 5, si devono svolgere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tutte le nomine dei giudici tributari devono essere fatte entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 35.

(Regolamenti)

1. I regolamenti previsti dalla presente legge devono essere adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 714

D'iniziativa dei senatori Caliendo ed altri

Libro PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I

DEI GIUDICI TRIBUTARI

E DEI LORO AUSILIARI

Capo I

DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Art. 1.

(Gli organi della giurisdizione tributaria)

1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai tribunali tributari, dalle corti d'appello tributarie e dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione.

2. I giudici tributari applicano le norme processuali di cui al presente codice.

3. Solo per quanto non disposto dal presente codice, anche con l'impiego dell'analogia, e sempre che siano compatibili con esse, i giudici tributari applicano le disposizioni del codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

Art. 2.

(Ambito della giurisdizione tributaria)

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovraimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l'imposta e il canone comunale della pubblicità e il diritto alle pubbliche affissioni.

3. Rientrano nella competenza dei giudici tributari tutte le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria, anche successivi alla notifica della cartella di pagamento, comprese

le controversie relative all'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché tutte le controversie relative ai fermi amministrativi e alle iscrizioni di ipoteche.

Art. 3.

(Difetto di giurisdizione del giudice tributario)

1. Il difetto di giurisdizione è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel primo grado del giudizio.

Art. 4.

(Regolamento preventivo di giurisdizione)

1. Finché la causa non sia stata decisa in primo grado, ciascuna delle parti può proporre regolamento di giurisdizione a norma degli articoli 41 e 367 del codice di procedura civile.

Art. 5.

(Trasferimento dell'azione davanti al giudice tributario)

1. Se dalla Corte di cassazione o da altro giudice, con pronuncia passata in giudicato, viene riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario, l'azione è trasferita davanti a questo mediante ricorso secondo le modalità e le forme indicate dall'articolo 41.

2. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato, a pena d'inammissibilità, soltanto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia che dichiara la giurisdizione del giudice tributario ed entro il termine perentorio di tre mesi da quando la pronuncia stessa è passata in giudicato.

3. Nel giudizio attivato a norma dei commi 1 e 2, fermi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se inizialmente proposta davanti al giudice tributario, tutte le parti possono rimodulare le rispettive difese, adeguandole a quelle proprie del processo tributario, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.

4. Le parti, a loro richiesta, sono rimesse in termini in caso di errore scusabile ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile.

5. I provvedimenti cautelari emessi nel giudizio davanti al giudice inizialmente adito conservano la loro efficacia, salvo che, su istanza della parte interessata, siano revocati o modificati dal giudice tributario a norma dell'articolo 114.

Capo II

DELLA COMPETENZA DEI GIUDICI TRIBUTARI

Art. 6.

(Competenza per territorio)

1. I tribunali tributari sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente il tribunale tributario nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni del rapporto controverso.

Art. 7.

(Competenza per territorio delle corti d'appello tributarie)

1. Le corti d'appello tributarie sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni dei tribunali tributari che hanno sede nella loro circoscrizione.

Art. 8.

(Incompetenza dei giudici tributari)

1. La competenza dei giudici tributari è inderogabile.

2. L'incompetenza è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado davanti al giudice tributario al quale il vizio si riferisce.
3. Quando un giudice tributario declina la propria competenza, indica il giudice tributario che ritiene competente. L'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice tributario indicato come competente non sono contestabili da parte di quest'ultimo se il processo è riassunto davanti ad esso su istanza di parte nel termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della pronuncia declinatoria di competenza.
4. Quando la riassunzione avviene nel termine indicato al comma 3, il processo continua davanti al nuovo giudice; in caso contrario, il processo si estingue.
5. Nei confronti delle pronunce dei giudici tributari non sono ammessi i regolamenti di competenza previsti dal codice di procedura civile, né si applicano, neanche per analogia, le relative disposizioni.
6. Avverso la pronuncia del giudice tributario che declina la competenza a favore di altro giudice tributario non è ammesso appello da parte di chi ha provveduto alla riassunzione di cui al comma 4.
7. Salvo quanto previsto al comma 6, l'impugnazione avverso la pronuncia declinatoria della competenza non è proponibile oltre il termine di tre mesi dalla comunicazione di tale pronuncia.
8. L'impugnazione proposta a norma del comma 7 sospende il termine per la riassunzione o il processo già riassunto sino alla comunicazione della pronuncia sull'impugnazione stessa.

Capo III

ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEI GIUDICI TRIBUTARI

Art. 9.

(Astensione obbligatoria dei giudici tributari)

1. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi nei casi indicati nell'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, in quanto applicabile.
2. L'obbligo di astensione sussiste altresì per i giudici tributari che abbiano avuto conoscenza della causa quali componenti di commissioni per l'ammissione al gratuito patrocinio di una delle parti.
3. Tutti i giudici tributari devono astenersi se hanno o hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

Art. 10.

(Astensione facoltativa dei giudici tributari)

1. Al di fuori dei casi indicati all'articolo 9, qualora sussistano gravi ragioni di convenienza il giudice tributario può chiedere al capo dell'ufficio di cui fa parte l'autorizzazione ad astenersi.
2. Se l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore

Art. 11.

(Ricusazione dei giudici tributari)

1. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può chiederne la ricusazione, mediante istanza scritta firmata dal difensore o dalla parte, contenente, a pena d'inammissibilità, l'indicazione dei motivi specifici e dei mezzi di prova.
2. L'istanza per la ricusazione di un giudice tributario, a pena d'inammissibilità, deve essere presentata per iscritto almeno tre giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome del giudice che prenderà parte all'udienza. In caso contrario, l'istanza di ricusazione, sempre a pena d'inammissibilità, può essere presentata anche mediante dichiarazione orale, resa prima dell'inizio della relazione di cui all'articolo 60, comma 2, che deve essere inserita a verbale, facendo in esso risultare la sottoscrizione del ricusante.
3. Qualora l'istanza, anche a un sommario esame, appaia manifestamente inammissibile o infondata, il collegio investito della decisione dispone con ordinanza che il processo prosegua.
4. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il giudice ricusato, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa sostituzione, da parte del capo dell'ufficio, del giudice ricusato, che

deve essere sentito, assunte, ove occorra, le prove offerte dalle parti.

5. Il provvedimento reso sull'istanza contiene la pronuncia sulle spese e può contenere la condanna della parte che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a euro 500.

6. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti con la partecipazione del giudice ricusato.

Capo IV

DEI POTERI DEL GIUDICE TRIBUTARIO

Art. 12.

(Poteri decisori del giudice tributario)

1. I giudici tributari hanno il potere di annullare in tutto o in parte gli atti indicati nell'articolo 43 nei limiti della domanda.

2. Qualora l'atto impugnato consista nel diniego, espresso o tacito, di una domanda di rimborso, i giudici tributari, se espressamente richiesti, condannano la parte resistente al pagamento della somma da rimborsare, con rivalutazione e interessi.

3. Il giudice tributario davanti al quale sono impugnati provvedimenti irrogativi di sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie, qualora ritenga che la violazione delle norme poste a base di questi provvedimenti sia giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme stesse, dichiara non applicabili le sanzioni irrogate.

4. Spetta al giudice tributario il potere di pronunciare la condanna alle spese di giudizio, al pagamento di pene pecuniarie specificamente previste dalle norme processuali, nonché al risarcimento dei danni consequenziali alla violazione di queste norme nei soli casi da queste norme previsti.

5. Soltanto nei casi previsti nei commi 2 e 4 le pronunce dei giudici tributari costituiscono titoli esecutivi.

Art. 13.

(Poteri cautelari del giudice tributario)

1. I giudici tributari di primo e di secondo grado, al fine di preservare l'effettività delle decisioni rese a norma dell'articolo 12, hanno il potere di anticiparne gli effetti, quando la domanda, ad una sommaria delibazione, non appaia manifestamente infondata e sussista il timore, concreto e attuale, che possano derivare danni gravi al destinatario dell'atto impugnato.

2. Il potere cautelare riconosciuto ai giudici tributari a norma del comma 1 è dagli stessi esercitato secondo le disposizioni contenute nel titolo II del libro IV.

Art. 14.

(Poteri cognitori del giudice tributario)

1. Il giudice tributario conosce e risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie oggetto di giudizio, che appartengono in via principale alla stessa giurisdizione tributaria o ad altre giurisdizioni, fatta soltanto eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

2. Il giudice tributario, se ritiene illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applica in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, indipendentemente dall'eventuale impugnazione dell'atto stesso principalmente proposta davanti al giudice a cui spetta il potere di pronunciarne l'annullamento.

Art. 15.

(Poteri istruttori del giudice tributario)

1. Il giudice tributario pone a fondamento della decisione i fatti allegati dalla parte che non siano stati oggetto di specifica contestazione dalla controparte costituita in giudizio.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, il giudice tributario, nei limiti dei fatti allegati dalle parti e al fine di verificarne la verità, esercita tutti i poteri istruttori di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e

di chiarimenti che la legge riconosce ai soggetti che hanno emesso gli atti oggetto di impugnazione.

3. Non sono ammessi l'interrogatorio formale e il giuramento, decisorio e suppletorio, nonché ogni prova legale. È ammesso l'accertamento tecnico preventivo.

4. Il giudice tributario, se lo ritiene indispensabile per la decisione, anche d'ufficio, può richiedere informazioni scritte sui fatti di causa alle parti e ai terzi, comunicando ad essi, tramite la segreteria, apposito modulo di richiesta di informazioni, a cui il destinatario è tenuto a rispondere, restituendo, anche a mezzo posta, all'ufficio che l'ha inviato, il modulo stesso, con firma autenticata da notaio, da segretario o cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario o da segretario comunale. Le risultanze acquisite sono liberamente valutate dal giudice tributario.

5. Il giudice tributario, se le ritiene rilevanti, può liberamente valutare le informazioni di terzi fornite dalle parti, per quanto possibile, nelle forme di cui al comma 4.

6. Il giudice tributario, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, ritenuti indispensabili per la decisione, può nominare consulenti tecnici, ai quali, e per i compiti ad essi affidati, si applica la disciplina prevista dal codice di procedura civile.

Capo V

AUSILIARI DEL GIUDICE TRIBUTARIO

Art. 16.

(Ausiliari dei giudici tributari)

1. Le attività svolte nel processo civile dai cancellieri o dagli ufficiali giudiziari sono affidate nei processi davanti ai giudici tributari di primo e di secondo grado al personale dei relativi uffici di segreteria, secondo le specifiche competenze interne di ognuno di essi.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 il personale delle segreterie dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie collabora con i rispettivi presidenti e con tutti i giudici che ne fanno parte.

Titolo II

DELLE PARTI E DEI LORO DIFENSORI

Art. 17.

(Le parti del processo tributario)

1. Sono parti del processo tributario dinanzi ai tribunali tributari oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli altri enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio è un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è parte l'ufficio al quale spettano le attribuzioni del rapporto controverso.

2. È parte del processo tributario anche chi succede a uno dei soggetti indicati nel comma 1.

3. Sono parti altresì coloro che nel processo tributario intervengono volontariamente, su istanza di una delle parti originarie o per ordine del giudice, nei casi previsti dalla legge.

Art. 18.

(Capacità di stare in giudizio)

1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge o a parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini di partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la

struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.

3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio

Art. 19.

(Assistenza tecnica)

1. Le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

2. Per le controversie di valore fino a 5.000 euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o all'elenco di cui al comma 4:

a) gli avvocati;

b) i soggetti iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

c) i consulenti del lavoro;

d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, o equipollenti, o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e l'imposta sul reddito delle società (IRES);

f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia, o equipollenti, o di diploma di ragioneria e dellarelativa abilitazione professionale;

h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia, o equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha presentato assistenza.

4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), e h), è tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, che vi provvede con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le

modalità di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:

- a) gli ingegneri;
- b) gli architetti;
- c) i geometri;
- d) i periti industriali;
- e) i dottori agronomi e forestali;
- f) gli agrotecnici;
- g) i periti agrari.

6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati gli spedizionieri doganali iscritti all'apposito albo.

7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

8. Le Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.

9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attività previste nei medesimi commi.

10. L'incarico di difensore può sempre essere revocato dalla parte che lo ha conferito e il difensore può sempre rinunciare ad esso con dichiarazione scritta depositata in segreteria o a verbale.

11. La revoca e la rinuncia non hanno effetto per le altre parti finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore a norma del comma 7.

12. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile e i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente del tribunale o della sezione o del collegio.

13. Davanti alla Corte di cassazione la difesa è riservata ai soli avvocati iscritti nell'apposito albo. La legge determina le condizioni e le modalità per l'accesso di altri soggetti allo svolgimento di attività difensiva davanti a questo giudice.

Art. 20.

(Doveri delle parti e dei loro difensori)

1. Le parti e i difensori devono comportarsi con lealtà e probità.
2. Se i difensori delle parti non ottemperano al dovere di cui al comma 1, il giudice tributario deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare o di controllo su di essi.
3. Le parti e i difensori non possono usare espressioni sconvenienti e offensive.
4. Salvo quanto disposto dal comma 2, il giudice tributario, in ogni stato e grado del processo, può disporre con ordinanza che si cancellino eventuali espressioni sconvenienti e offensive usate dalle parti. Inoltre, con la pronuncia che decide la causa, il giudice tributario può assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale quando le espressioni offensive non riguardino l'oggetto della causa.

Art. 21.

(Spese di giudizio)

1. Il giudice tributario condanna con sentenza le parti soccombenti alle spese di giudizio.

2. Nel pronunciare la condanna di cui al comma 1 il giudice tributario può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se ritenute superflue o eccessive.
3. Il giudice tributario, indipendentemente dalla soccombenza, può condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, causate all'altra parte trasgredendo ai doveri di cui all'articolo 20.
4. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.
5. Nella liquidazione delle spese il giudice tributario, per la determinazione dei compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica, si attiene ai parametri previsti per le singole categorie professionali. Per gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.
6. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agenzia della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri professionisti, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del 20 per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione delle spese liquidate a favore dei soggetti indicati nel periodo precedente avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
7. Se vi è soccombenza reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
8. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave il giudice tributario, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni liquidati, anche d'ufficio, nella sentenza.
9. Se viene accertata l'inesistenza della pretesa per cui è stata eseguita una misura cautelare o di garanzia o sono stati compiuti atti di esecuzione forzata, il giudice tributario, su istanza della parte danneggiata, condanna l'altra parte, che abbia posto in essere le misure e gli atti di cui sopra senza la normale prudenza, al risarcimento dei danni, liquidandoli anche d'ufficio.
10. Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte, restano a carico di quest'ultima le spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
11. In ogni caso, quando il giudice pronuncia sulle spese ai sensi del comma 1, anche d'ufficio, può altresì condannare le parti soccombenti al pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata.

Titolo III

DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE

Art. 22.

(Azione di annullamento)

1. L'azione di annullamento contro ogni atto autonomamente impugnabile si propone per qualsiasi motivo nel termine di cui all'articolo 45.
2. È ammessa la proposizione di motivi aggiunti nei limiti di cui all'articolo 53.

Art. 23.

(Giudizio tributario con pluralità di parti)

1. Se l'atto impugnato è intestato a più soggetti, tutti debbono partecipare al processo che ne costituisce oggetto.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono proporre ricorso separatamente o collettivamente. Nel primo caso i ricorsi debbono essere riuniti in un unico processo. Se qualcuno dei soggetti cointestatori

dell'atto impugnato non ha proposto ricorso, salvo che sia intervenuto volontariamente in giudizio, ne deve essere ordinata la chiamata in causa entro un termine stabilito dal giudice a pena di decadenza.

3. Salvo quanto previsto nel comma 2, le parti chiamate coattivamente o intervenute volontariamente nel processo tributario non possono impugnare autonomamente l'atto che ne forma oggetto se per esse al momento della loro costituzione in giudizio è già decorso il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto stesso.

4. Fermo quanto previsto dai commi da 1 a 3, il giudice tributario, se ritiene che dal processo possano derivare pregiudizi a terzi, ne può ordinare la chiamata in giudizio a cura di una delle parti entro un termine a pena di decadenza.

5. Gli atti di intervento volontario e di chiamata in causa su istanza di parte o per ordine del giudice debbono contenere la sommaria esposizione dello svolgimento del processo con la specifica indicazione di quanto ne forma oggetto. Dopo la notifica sono depositati nella segreteria del giudice adito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica stessa. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 3, vale la data di notifica e non quella di deposito. Il deposito equivale ad atto di costituzione in giudizio.

Art. 24.

(Cumulo oggettivo)

1. Avverso ciascun atto autonomamente impugnabile la parte deve presentare apposito ricorso, a pena d'inammissibilità.

2. Soltanto nel caso che nello stesso documento si contengano più atti autonomamente impugnabili o qualora l'atto impugnabile sia riproduttivo di altro atto precedentemente emesso, è consentita l'impugnazione cumulativa degli atti medesimi. Ai fini della competenza va fatto riferimento all'ultimo atto e al soggetto che ne è l'autore.

Titolo IV

DEGLI ATTI

DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Capo I

DELLE FORME DEGLI ATTI

IN GENERALE

Art. 25.

(Le forme degli atti in generale)

1. Gli atti del processo tributario, salvo che la legge prescriva forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.

2. È obbligatorio l'uso della lingua italiana salvo quanto diversamente disposto da leggi speciali.

3. Il giudice tributario, ove occorra, può disporre la traduzione asseverata di documenti scritti in lingua diversa da quella italiana, ponendo le relative spese a carico della parte interessata.

Art. 26.

(Gli atti di parte)

1. Gli atti di parte del processo, salvo quanto specificamente previsto per alcuni di essi, debbono indicare, in modo chiaro e preciso, il loro contenuto e debbono essere sottoscritti, tanto negli originali, quanto nelle copie, dalla parte da cui provengono o dal suo difensore.

Art. 27.

(L'udienza)

1. Le udienze nel processo tributario sono sempre pubbliche.

2. L'udienza è diretta dal presidente del collegio, che può fare e prescrivere quanto occorre perché la trattazione della causa si svolga ordinatamente e proficuamente, regolando la discussione, facendola in ogni caso precedere da dettagliata relazione sui fatti e sulle questioni di causa, e dando quindi la parola

- ai difensori delle parti, con l'indicazione, ove occorra, dei punti sui quali la discussione deve svolgersi.
3. Il presidente del collegio dichiara chiusa la discussione quando ritiene sia stata sufficiente.
 4. Il presidente del collegio può disporre l'allontanamento dall'udienza di chi contravviene alle sue prescrizioni o comunque cagiona disturbo.
 5. Della pubblica udienza è redatto processo verbale a cura del segretario.

Art. 28.

(Attività processuali fuori udienza)

1. Il collegio, con ordinanza motivata, può delegare il compimento di singoli atti istruttori a uno dei suoi componenti, il quale, adempiendo all'incarico nel termine specificamente stabilito, deve attenersi alle prescrizioni contenute nell'ordinanza stessa, provvedendo a redigere apposito processo verbale delle attività svolte, anche senza la presenza del segretario, in contraddittorio con tutte le parti, depositandolo subito dopo in segreteria.

Art. 29.

(Processo verbale)

1. Il processo verbale contiene l'indicazione delle persone presenti, delle condizioni di tempo e di luogo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti e delle attività svolte, nonché, in specie, delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti e delle disposizioni date dal giudice.
2. Il processo verbale è redatto dal segretario, salvo che la legge prescriva il compimento di attività processuali senza la sua presenza, nel qual caso il processo verbale è redatto a cura del presidente del collegio o del soggetto da esso delegato.
3. Il processo verbale, dopo la sua lettura su richiesta di una parte presente, è sottoscritto da chi lo redige e fa prova sino a querela di falso di quanto in esso rappresentato.

Capo II

DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Art. 30.

(Il provvedimento del giudice tributario)

1. La legge stabilisce in quali casi il giudice tributario pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.
2. Ove la legge non contenga espressa indicazione circa la forma dei provvedimenti del giudice tributario, questi possono essere dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.
3. Delle attività collegialmente svolte dal giudice tributario è compilato sommario processo verbale nel quale, ove uno dei componenti del collegio lo richieda, è dato atto dell'eventuale dissenso succintamente motivato da parte di qualcuno dei suoi componenti.

Art. 31.

(Contenuto della sentenza)

1. La sentenza è pronunciata « In nome del popolo italiano » ed è intestata alla « Repubblica italiana ».
2. La sentenza deve contenere:
 - a) l'indicazione dei componenti del collegio, delle parti e dei rispettivi difensori, se vi sono;
 - b) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
 - c) la precisa enunciazione delle domande, delle eccezioni e delle difese delle parti;
 - d) il dispositivo della decisione;
 - e) la succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
 - f) la data della deliberazione;
 - g) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore, che non sia lo stesso presidente.
3. Qualora il presidente non possa sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento sopravvenuto alla deliberazione, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, dando atto, prima della sua sottoscrizione, dell'intervenuto impedimento. Se l'evento impeditivo

riguarda l'estensore, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché, prima della sua sottoscrizione, sia fatta menzione dell'impedimento.

Art. 32.

(Contenuto dell'ordinanza)

1. La forma dell'ordinanza è adottata soltanto per i provvedimenti del giudice tributario che non decidono le controversie.
2. L'ordinanza, anche se collegiale, è sottoscritta soltanto dal presidente del collegio.
3. L'ordinanza, brevemente motivata, è pronunciata in udienza, inserendola nel processo verbale, o fuori udienza, su foglio separato, munito della data e della sottoscrizione di cui al comma 2, che è inserito nel fascicolo d'ufficio.

Art. 33.

(Contenuto del decreto)

1. Il decreto è pronunciato dal giudice tributario nei soli casi in cui per il provvedimento non siano previste le forme della sentenza o dell'ordinanza.
2. Salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, il decreto non è motivato.
3. Il decreto è disposto in calce alla richiesta, formulata per iscritto dalla parte; altrimenti è inserito nel processo verbale o in foglio separato, che fa parte del fascicolo d'ufficio.

Art. 34.

(Pubblicazione della sentenza)

1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria del giudice tributario che l'ha pronunciata entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario ne fa risultare l'avvenuto deposito, apponendo sull'originale della sentenza la propria firma e la data.

Art. 35.

(Comunicazione dei provvedimenti del giudice)

1. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite dalla segreteria del giudice tributario che l'ha pronunciata entro cinque giorni dal deposito.
2. Le ordinanze pronunciate fuori dall'udienza sono comunicate alle parti costituite non presenti all'udienza entro cinque giorni dalla data in cui sono state pronunciate.
3. I decreti del giudice tributario sono comunicati alle parti costituite nei soli casi previsti dalla legge.

Capo III

DELLE COMUNICAZIONI E DELLE
NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI

Art. 36.

(Comunicazioni degli atti)

1. La comunicazione dell'atto consiste nella diretta trasmissione dell'atto stesso dall'autore al suo destinatario.
2. La diretta trasmissione di cui al comma 1 è fatta mediante consegna dell'atto dall'autore dell'atto stesso al suo destinatario, che ne rilascia ricevuta, o per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto stesso.
3. La comunicazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione, mentre i termini che hanno inizio dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto dal destinatario.

Art. 37.

(Notificazione degli atti processuali)

1. La notificazione dell'atto richiede che il contatto tra l'autore e il suo destinatario avvenga tramite l'intermediazione di soggetto avente la qualità di agente della notificazione, che dell'attività svolta redige apposita relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
2. Agente della notificazione è l'ufficiale giudiziario. Le Agenzie fiscali e gli enti locali per le notificazioni dei loro atti processuali possono avvalersi di soggetti che rivestano a norma di legge la qualità di messo comunale o di messo appositamente autorizzato dalle Agenzie fiscali secondo l'ordinamento interno delle medesime.
3. La notificazione fatta dall'ufficiale giudiziario vale per il notificante dal momento in cui l'atto è consegnato allo stesso ufficiale giudiziario, che, se richiesto, rilascia ricevuta dell'avvenuta consegna, indicandone la data.
4. Se l'agente della notificazione diverso dall'ufficiale giudiziario si serve del servizio postale, la notificazione si considera fatta nella data di spedizione, mentre i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto dal suo destinatario.
5. La notificazione è giuridicamente inesistente se manca la relazione di notifica o la stessa non è sottoscritta anche nella copia.
6. Salvo quanto previsto nel presente articolo e nell'articolo 38, le notificazioni degli atti del processo tributario sono fatte secondo le disposizioni contenute negli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 38.

*(Luogo delle comunicazioni
e delle notificazioni)*

1. Le comunicazioni e le notificazioni degli atti del processo tributario sono fatte nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte al momento della sua costituzione in giudizio.
2. Le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede hanno effetto soltanto decorsi dieci giorni dopo quello in cui ne è stata data apposita comunicazione scritta alla segreteria del giudice tributario adito e alle altre parti costituite.
3. L'elezione di domicilio e l'indicazione della residenza e della sede hanno effetto anche oltre il grado in cui sono state fatte.
4. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la comunicazione o la notificazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria del giudice tributario dove è iscritto il processo di cui l'atto fa parte.

Art. 39.

*(Comunicazioni e notificazioni
in via telematica)*

1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.
2. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria del tribunale tributario.
3. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso il competente tribunale tributario possono avvenire in

via telematica secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei relativi decreti di attuazione.

4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e per le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

Capo IV

DEI TERMINI

Art. 40.

(Computo dei termini)

1. Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale.
2. Quando la legge fa espresso riferimento a termini liberi resta escluso dal computo anche il giorno finale.
3. Se il termine scade nella giornata di sabato o in giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 valgono anche per il computo dei termini a ritroso.
5. Per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune.
6. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento e quindi provvede alla rimessione in termini. I provvedimenti previsti nel periodo precedente sono pronunciati con ordinanza.
7. Ai termini del processo tributario, compreso quello per la proposizione del ricorso, si applica la sospensione durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, ferma restando la decorrenza dei termini previsti per il procedimento cautelare di cui al libro IV, titolo II.

Libro SECONDO

IL PROCESSO TRIBUTARIO DI PRIMO GRADO

Titolo I

INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO

Capo I

IL RICORSO

Art. 41.

(Il ricorso)

1. Il processo tributario è introdotto con ricorso davanti al tribunale tributario.
2. Il ricorso contiene l'indicazione:
 - a) del tribunale tributario adito;
 - b) del ricorrente e del suo difensore;
 - c) del soggetto nei cui confronti è diretto;
 - d) dell'atto impugnato;
 - e) dell'oggetto della domanda;
 - f) dei motivi.
3. Se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2 il ricorso è inammissibile.
4. Il ricorso è inammissibile se non è sottoscritto dal difensore del ricorrente. L'incarico al difensore, con l'indicazione della categoria di cui all'articolo 19 alla quale appartiene, deve essere conferito a norma del medesimo articolo 19 e lo stesso deve risultare nel ricorso a pena d'inammissibilità.
5. Le parti e i difensori sono onerati dell'indicazione in ricorso del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'omissione o l'assoluta incertezza di queste indicazioni sono sanzionate

secondo quanto previsto dalle leggi speciali in materia.

6. Nel ricorso devono essere indicati anche la residenza o la sede o il domicilio eventualmente eletto nello Stato. Se queste indicazioni sono omesse o risultano assolutamente incerte si applica l'articolo 38, comma 4.

Art. 42.

(Reclamo e mediazione)

1. Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se il tribunale tributario rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore, rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse e autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35 per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi sino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento. Le spese di giudizio possono essere compensate a norma del comma 7 dell'articolo 21.

Art. 43.

(Atti impugnabili)

1. Il ricorso può essere proposto soltanto avverso:

- a) gli avvisi di accertamento dei tributi;
- b) gli avvisi di liquidazione dei tributi;
- c) i provvedimenti irrogativi delle sanzioni;
- d) gli atti previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- e) gli atti previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- f) i ruoli e le cartelle di pagamento e l'estratto di ruolo quando risulti essere lo strumento mediante il quale la pretesa impositiva sia stata portata a conoscenza del debitore d'imposta;
- g) le ingiunzioni di pagamento;
- h) le intimazioni di pagamento;
- i) le iscrizioni di ipoteca disposte dall'ente impositore o dall'agente della riscossione secondo le disposizioni di legge che le riguardano;
- l) i fermi di beni mobili registrati disposti dall'ente impositore o dall'agente della riscossione secondo le disposizioni di legge che li riguardano;
- m) gli atti relativi alle operazioni catastali;
- n) i dinieghi o le revoche di agevolazioni;
- o) i rigetti di domande di definizione agevolata dei rapporti tributari;
- p) i rifiuti espressi o taciti di restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- q) tutti gli altri atti per i quali la legge preveda l'autonoma impugnabilità davanti ai giudici tributari;
- r) gli atti di recupero dei crediti d'imposta;
- s) l'invito al pagamento del contributo unificato tributario;
- t) il provvedimento dichiarativo dell'improcedibilità delle istanze di disapplicazione delle norme antielusive.

2. Gli atti diversi da quelli indicati al comma 1 non sono impugnabili autonomamente.

3. Ognuno degli atti di cui al comma 1 può essere impugnato solo per vizi propri. Costituisce vizio proprio dell'atto da impugnare la mancata o invalida notificazione dell'atto che per legge doveva essere precedentemente notificato.

Art. 44.

(Modalità di proposizione del ricorso)

1. Il ricorso si propone mediante notifica tramite ufficiale giudiziario o mediante consegna diretta dal ricorrente all'autore dell'atto impugnato, che ne rilascia ricevuta, o attraverso la diretta spedizione del ricorso stesso per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso per il ricorrente il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

2. Il ricorso è redatto in tanti esemplari quante sono le parti nei cui confronti è rivolto, oltre a due esemplari destinati alla segreteria del giudice adito.

Art. 45.

(Termine per la proposizione del ricorso)

1. Il ricorso deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

2. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

3. Il ricorso avverso il rifiuto tacito di restituzione di cui all'articolo 43, comma 1, lettera p), è proponibile solo decorso il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda di rimborso entro i

termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino al centottantesimo giorno successivo allo spirare del termine di novanta giorni sopra indicato.

4. Se le leggi d'imposta non prevedono uno specifico termine per la presentazione della domanda di rimborso, la stessa non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per il rimborso.

Capo II

LA COSTITUZIONE

IN GIUDIZIO DELLE PARTI

Art. 46.

(Costituzione in giudizio del ricorrente)

1. Il ricorrente entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario per la notifica, ovvero dalla data di consegna del ricorso all'autore dell'atto impugnato, ovvero dalla data di spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale, a pena d'inammissibilità, deposita o spedisce per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento uno degli esemplari del ricorso, con la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario o con la ricevuta di consegna all'autore dell'atto impugnato o con la ricevuta di spedizione e con l'avviso di ricevimento della raccomandata nel caso di spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale.

Qualora l'ufficio postale non restituisca per tempo l'avviso di ricevimento il ricorrente dovrà chiederne il duplicato all'ufficio postale e depositarlo o trasmetterlo per posta con le modalità di cui sopra.

Qualora l'ufficio postale non provveda alla richiesta di duplicato, il ricorrente potrà chiedere di essere rimesso in termini a norma dell'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, ove ne ricorrano i presupposti.

2. L'inammissibilità del ricorso di cui al comma 1 è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce in giudizio.

3. In caso di consegna diretta o di spedizione a mezzo di servizio postale del ricorso, la conformità tra l'esemplare del ricorso depositato e quello consegnato o spedito deve risultare da un'apposita attestazione in tutti gli esemplari di ricorso apposta in calce ad ognuno di essi e sottoscritta dal difensore. Qualora l'esemplare del ricorso depositato in segreteria non sia conforme a quello consegnato o spedito, il ricorso è inammissibile e si applica il comma 2.

4. All'atto della costituzione in giudizio il ricorrente, oltre a un esemplare firmato del ricorso e alla documentazione di avvenuta presentazione dello stesso di cui al comma 1, deposita il proprio fascicolo con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, con gli originali o le fotocopie dei documenti che ha dichiarato di produrre nel ricorso.

5. Se sorgono contestazioni sulla corrispondenza delle fotocopie agli originali dei documenti, il giudice può ordinare alla parte che li detiene di esibire gli originali.

Art. 47.

(Costituzione in giudizio della parte resistente)

1. La parte nei cui confronti è stato presentato ricorso si costituisce in giudizio entro sessanta giorni da quello in cui il ricorso è stato notificato tramite ufficiale giudiziario, direttamente consegnato nei casi consentiti o ricevuto a mezzo del servizio postale.

2. La costituzione in giudizio della parte resistente è fatta mediante deposito o invio per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento presso la segreteria del tribunale tributario adito del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e gli eventuali documenti in originale o in fotocopia in esse prodotti, in tanti esemplari quante sono le parti ricorrenti.

3. Le controdeduzioni devono essere sottoscritte da chi ha la legale rappresentanza della parte resistente o da soggetto delegato mediante contestuale allegazione dell'atto di delega, conforme alle disposizioni interne della parte resistente. Qualora la parte resistente debba essere difesa da un

difensore abilitato, nelle controdeduzioni deve risultare il conferimento dell'incarico a norma dell'articolo 19, comma 7.

4. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le proprie difese prendendo specifica posizione su tutti i motivi dedotti dal ricorrente e in esse debbono essere proposte altresì, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio nonché l'eventuale richiesta d'intervento in causa di terzi.

5. In caso di costituzione in giudizio oltre il termine di cui al comma 1, operano nei confronti della parte resistente le preclusioni derivanti dalla mancata costituzione tempestiva in giudizio.

Art. 48.

(Costituzione in giudizio di altri soggetti)

1. Nei casi di giudizio tributario con pluralità di parti, tutte le parti diverse da quelle ricorrenti o resistenti si costituiscono in giudizio osservando per quanto compatibili le formalità di cui agli articoli precedenti.

2. Chi provvede alla chiamata in causa di terzi deve depositare l'atto di chiamata con la prova della notifica e i documenti eventualmente prodotti entro trenta giorni dalla data della notifica.

Capo III

ISCRIZIONE A RUOLO E FORMAZIONE DEI FASCICOLI

Art. 49.

(Iscrizione a ruolo della causa)

1. La segreteria del giudice tributario iscrive a ruolo la causa all'atto della costituzione in giudizio del ricorrente, che deve presentare apposita nota d'iscrizione a ruolo, compilando il modello preconstituito e provvedendo al versamento del contributo unificato nella misura e sotto le comminatorie di cui alle speciali disposizioni di legge in materia.

2. Quanto previsto dal comma 1 si applica anche nel caso in cui l'iscrizione a ruolo sia fatta per prima dalla parte resistente.

Art. 50.

(Formazione del fascicolo d'ufficio)

1. All'atto dell'iscrizione a ruolo la segreteria del giudice tributario forma il fascicolo d'ufficio del processo, nel quale devono essere inseriti, sempre a cura della segreteria, tutti i fascicoli delle parti, con i relativi atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, i verbali di udienza, le ordinanze, i decreti e una copia autentica della sentenza.

Art. 51.

(Fascicoli di parte)

1. Le parti riuniscono i propri atti e i documenti da essi prodotti in apposito fascicolo cronologicamente ordinato.

2. I fascicoli di parte sono inseriti a cura della segreteria nel fascicolo d'ufficio.

3. I fascicoli delle parti, con i relativi atti e documenti, restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti solo al termine del processo.

4. Le parti hanno diritto di estrarre copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli delle parti e nel fascicolo d'ufficio.

5. Le segreterie dei giudici tributari provvedono al rilascio delle copie autentiche degli atti e documenti, secondo le modalità stabilite dalla legge e da appositi regolamenti interni.

Art. 52.

(Produzione di documenti)

1. I documenti che le parti dichiarano di voler produrre debbono essere elencati nei relativi atti e depositati o inviati per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento contestualmente al deposito o all'invio per posta di tali atti.

2. Se prodotti separatamente, i documenti debbono essere elencati in apposita nota sottoscritta dal difensore da depositare o trasmettere per posta, come indicato al comma 1, assieme ai documenti stessi in tanti esemplari quante sono le parti costituite, oltre a due esemplari destinati al fascicolo d'ufficio.

Capo IV

MOTIVI AGGIUNTI

Art. 53.

(Termine per la proposizione di motivi aggiunti)

1. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dalla produzione di documenti non conosciuti dalla parte ad opera delle altre parti o per ordine del giudice tributario, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la parte interessata ha avuto conoscenza del deposito o del ricevimento a mezzo posta dei documenti nel fascicolo d'ufficio.
2. La segreteria attesta nel fascicolo d'ufficio l'avvenuta conoscenza dei documenti indicando la data in cui è avvenuta e la persona che l'ha ricevuta, che ne deve sottoscrivere l'attestazione.
3. Nel caso di ritiro di copia dell'atto in cui sono indicati i documenti prodotti, si presume l'avvenuta conoscenza dei documenti stessi dalla data del ritiro dell'atto, a meno che al momento del ritiro sia fatta constare l'assenza nel fascicolo d'ufficio dei documenti stessi.

Art. 54.

(Formalità per la proposizione di motivi aggiunti)

1. L'integrazione dei motivi si effettua mediante la notifica di un apposito atto, contenente la specifica enunciazione dei motivi aggiunti, che deve essere notificato alle altre parti costituite e successivamente depositato o trasmesso per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento alla segreteria del giudice adito, a pena d'inammissibilità entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'atto stesso.
2. L'integrazione dei motivi può essere fatta soltanto in primo grado.
3. Se è già stata fissata l'udienza di discussione, l'interessato alla proposizione di motivi aggiunti deve, a pena d'inammissibilità, dichiarare per iscritto o anche in sede di pubblica udienza, ma non oltre la chiusura della discussione, che intende proporli. In tal caso l'udienza deve essere rinviata ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma 1.

Art. 55.

(Adempimenti successivi)

1. Le parti alle quali sono stati notificati motivi aggiunti possono presentare controdeduzioni in merito entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto che li contiene.
2. Salvo che non sia già stata fissata l'udienza nel rispetto dei termini di cui al comma 3 dell'articolo 54, presenti tutte le parti costituite, ove occorra, la segreteria del tribunale tributario deve comunicare ad esse nuovo avviso d'udienza per la discussione.

Titolo II

TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

Art. 56.

(Nomina del relatore e fissazione dell'udienza)

1. Appena formato il fascicolo d'ufficio, la segreteria del tribunale tributario lo sottopone al presidente.
2. Il presidente del tribunale tributario, salvo che non ritenga di provvedere d'ufficio alla riunione a norma dell'articolo 61, assegna il ricorso a una delle sezioni di cui è composto il tribunale, adottando gli opportuni provvedimenti perché i ricorsi possano essere trattati in modo più celere e conveniente, secondo criteri di funzionalità.

3. Il presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso o lo stesso presidente del tribunale, qualora il ricorso sia assegnato alla sezione a cui appartiene, scaduto il termine per la costituzione delle parti nei cui confronti è stato proposto, fissa l'udienza per la discussione della causa, nominando contestualmente il giudice relatore.

Art. 57.

(Avviso d'udienza)

1. La segreteria del giudice tributario comunica alle parti costituite la data dell'udienza per la discussione della causa almeno trenta giorni liberi prima della stessa.

2. Uguale avviso deve essere comunicato quando l'udienza sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di uno dei difensori, o per emergenze di servizio.

Art. 58.

*(Presentazione di documenti
prima dell'udienza)*

1. I difensori delle parti possono depositare o spedire per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento documenti sino a venti giorni liberi prima dell'udienza.

2. Qualora i documenti spediti per posta nel termine di cui al comma 1 siano pervenuti dopo detto termine, l'altra parte può chiedere e ottenere un differimento dell'udienza, facendone espressa istanza prima della relazione della causa.

Art. 59.

*(Presentazione di memorie
prima dell'udienza)*

1. Fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza le parti costituite possono depositare memorie illustrative, in tanti esemplari quante sono le altre parti, oltre a due esemplari per l'ufficio.

2. Si applica anche alla spedizione per posta delle memorie quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 58.

Art. 60.

(Discussione in pubblica udienza)

1. Nel processo tributario ha sempre luogo la discussione in pubblica udienza.

2. All'udienza pubblica il relatore espone dettagliatamente al collegio e alle parti presenti i fatti e le questioni della controversia.

3. Dopo la relazione il presidente ammette i difensori delle parti alla discussione, invitando a esporre prima il ricorrente e poi la parte resistente. Il medesimo ordine degli interventi è applicato per le repliche.

4. Oltre che nei casi previsti dagli articoli 58, comma 2, e 59, comma 2, il collegio può disporre il differimento della discussione a udienza fissa per giustificato impedimento del difensore e su istanza della parte interessata quando la sua difesa sia resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o a causa delle questioni sollevate dalle altre parti. Della nuova udienza la segreteria dà comunicazione alle parti costituite non presenti.

Art. 61.

(Riunione dei ricorsi)

1. In qualsiasi momento il presidente della sezione del tribunale tributario dispone con decreto la riunione di ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.

2. Se i processi pendono davanti a sezioni diverse del medesimo tribunale tributario, il presidente dello stesso, d'ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti di altre sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservato al presidente di

quest'ultima sezione il compito di provvedere ai sensi del comma 1.

3. Il collegio, se ritiene che la riunione dei processi connessi ritardi o renda più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporre la separazione.

Titolo III

DELLA DECISIONE DELLA CAUSA

Capo I

LA SENTENZA

Art. 62.

(Deliberazione della sentenza)

1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.

2. La deliberazione in camera di consiglio può essere differita, non oltre trenta giorni, soltanto ove sussistano gravi ragioni, delle quali deve essere fatta menzione nel testo della decisione.

3. Alla camera di consiglio possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.

4. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della controversia.

5. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore. Poi vota l'altro giudice. Infine, vota il presidente.

6. Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni prospettate per escluderne una; quindi mette ai voti la questione non esclusa e quella eventualmente restante e così successivamente finché le soluzioni sono ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

7. Chiusa la votazione, il presidente scrive di suo pugno e sottoscrive il dispositivo, dando atto della contestuale presenza dei giudici alla camera di consiglio.

8. La motivazione della decisione è redatta dal giudice relatore, salvo che il presidente non ritenga di redigerla lui stesso o di affidarne la stesura all'altro giudice, che abbia espresso voto conforme alla decisione.

Art. 63.

(Divieto di decisioni non definitive o parziali)

1. Il collegio deve deliberare su tutte le domande e le eccezioni proposte dalle parti definendo il giudizio.

2. Non sono ammesse sentenze non definitive o limitate soltanto ad alcune domande.

Art. 64.

(Contenuto della sentenza)

1. La sentenza è nulla se non contiene le indicazioni di cui all'articolo 31, comma 2, lettere da *a)* a *f)*.

2. La sentenza non sottoscritta ai sensi dell'articolo 31, commi 2, lettera *g)*, e 3, è nulla e la nullità può essere fatta valere anche oltre i limiti e al di fuori delle regole proprie dell'appello e del ricorso per cassazione. La parte vittoriosa è legittimata a proporre appello o ricorso per cassazione al fine di preservare gli effetti impeditivi di decadenze o interruttivi di prescrizioni determinati dalla proposizione del ricorso.

Capo II

PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE
E NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA

Art. 65.

(Effetti della pubblicazione della sentenza)

1. La pubblicazione della sentenza è effettuata con le forme di cui all'articolo 34.
2. La sentenza viene giuridicamente ad esistenza solo dopo la sua pubblicazione.

Art. 66.

(Comunicazione del dispositivo della sentenza)

1. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle sole parti costituite entro dieci giorni dal deposito della sentenza.
2. Il dispositivo della sentenza, con gli estremi dell'avvenuta comunicazione, è inserito nel fascicolo d'ufficio.
3. Oltre al dispositivo, nel fascicolo d'ufficio la segreteria inserisce anche una copia autentica della sentenza.

Art. 67.

(Notificazione della sentenza)

1. Ciascuna parte può richiedere copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta.
2. Le parti possono provvedere alla notificazione della sentenza tramite ufficiale giudiziario.
3. L'ufficiale giudiziario dà comunicazione alla segreteria del giudice tributario che ha emesso la sentenza dell'avvenuta notifica della sentenza stessa. La comunicazione della notifica della sentenza è inserita nel fascicolo d'ufficio.
4. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, la stessa passa formalmente in giudicato decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo nel quale è stata pronunciata la sentenza, per nullità della notificazione del ricorso e per nullità di eventuali comunicazioni o notificazioni degli atti del processo stesso.

Titolo IV

SOSPENSIONE, INTERRUZIONE
ED ESTINZIONE DEL PROCESSO

Capo I

LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO

Art. 68.

(Sospensione del processo a seguito di querela di falso)

1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso in via principale davanti al tribunale civile, salvo che il collegio, presa visione della querela, la ritenga manifestamente irrilevante per la decisione.
2. Se la querela di falso è presentata in via incidentale davanti al giudice tributario, lo stesso, a richiesta del proponente, concede termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni, per la formalizzazione della querela davanti al tribunale civile, fissando apposita udienza per l'esame dell'atto di citazione di cui deve essere esibita fotocopia entro e non oltre l'udienza stessa. Il processo è sospeso salvo che il collegio, esaminata la querela, la ritenga manifestamente irrilevante per la decisione.
3. Qualora il processo non sia sospeso, il collegio fissa altra udienza per la prosecuzione del processo stesso.

Art. 69.

(Altri casi di sospensione del processo)

1. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 68, il processo tributario è sospeso soltanto qualora debba essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si

tratti della capacità di stare in giudizio.

2. Il tribunale tributario dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui esso stesso o altro tribunale tributario debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

3. Il processo tributario è altresì sospeso, su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali stipulate dall'Italia per evitare le doppie imposizioni ovvero nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate 90/463/CEE, del 23 luglio 1990.

Capo II

L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO

Art. 70.

(Interruzione del processo per eventi che colpiscono la parte)

1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica il venir meno, per morte o altra causa, di una delle parti diversa da quelle alle quali la legge riconosce la facoltà di difendersi autonomamente ovvero qualora la stessa abbia perso la capacità di stare in giudizio.

2. L'interruzione si ha inoltre nel caso in cui uno degli eventi di cui al comma 1 colpisca il legale rappresentante della parte ovvero quando cessa la carica di legale rappresentante di una delle parti di cui all'articolo 19, comma 1.

3. L'interruzione per uno degli eventi di cui ai commi 1 e 2 si ha nel momento in cui il difensore della parte colpita dall'evento ne faccia dichiarazione per iscritto od oralmente all'udienza. Della dichiarazione orale è dato atto a verbale.

Art. 71.

(Interruzione del processo per eventi che colpiscono i difensori)

1. Il processo è interrotto in caso di morte, radiazione o sospensione dall'albo di uno dei difensori delle parti costituite di cui all'articolo 19, comma 1.

2. L'interruzione del processo si ha al momento del verificarsi dell'evento.

Art. 72.

(Eventi che colpiscono i difensori dopo la discussione orale)

1. Se uno degli eventi di cui all'articolo 71 si avvera dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetti, a meno che la sentenza non sia pronunciata e il processo prosegua.

Art. 73.

(Eventi che colpiscono la parte dopo la discussione orale)

1. Se uno degli eventi di cui all'articolo 70 si avvera dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, il difensore della parte colpita dall'evento può farne dichiarazione a norma dell'articolo 70, comma 3, con ogni consequenziale effetto sul prosieguo del processo.

Art. 74.

(Proroghe dei termini)

1. Se uno degli eventi di cui all'articolo 70 si verifica durante il termine per proporre ricorso, il termine per ricorrere è prorogato di tre mesi a decorrere dalla data dell'evento.

2. Se uno degli eventi di cui all'articolo 71 si verifica durante il termine per la costituzione in giudizio, tale termine è prorogato di un mese dalla data dell'evento.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI SULLA

SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL PROCESSO

Art. 75.

*(Provvedimenti per la sospensione
e per l'interruzione del processo)*

1. La sospensione del processo è disposta con ordinanza del collegio.
2. L'interruzione del processo è dichiarata dal collegio con ordinanza.
3. Le ordinanze di cui ai commi 1 e 2 non sono impugnabili.

Art. 76.

*(Effetti della sospensione
e dell'interruzione del processo)*

1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo; se compiuti, sono nulli.
2. Nel caso di sospensione o interruzione del processo i termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere a norma dell'articolo 77.
3. Durante la sospensione e l'interruzione del processo possono essere validamente compiuti soltanto gli atti finalizzati alla tutela cautelare delle parti.

Art. 77.

(Ripresa del processo sospeso o interrotto)

1. Dopo che è cessata la causa che ha determinato la sospensione, il processo continua se entro tre mesi dalla data della cessazione è presentata da una delle parti istanza di fissazione dell'udienza al presidente di sezione del giudice tributario, il quale provvede a fissare l'udienza con decreto.
2. Se entro tre mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di fissazione d'udienza al presidente di sezione del giudice tributario, quest'ultimo provvede a norma del comma 1.
3. La comunicazione dell'udienza di discussione, oltre che alle altre parti costituite, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente.
4. Entro sei mesi dal venir meno di una delle parti la comunicazione dell'udienza può essere fatta collettivamente e impersonalmente nel domicilio eletto, o in mancanza nella residenza o nella sede della parte stessa risultante agli atti del processo.
5. La parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi in giudizio anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione con il patrocinio di difensore abilitato a norma dell'articolo 19.

Capo IV

L'ESTINZIONE DEI PROCESSI

Art. 78.

*(Estinzione del processo
per rinuncia al ricorso)*

1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Chi rinuncia al ricorso deve rimborsare le spese alle altre parti costituite, salvo diverso accordo tra loro.
3. La rinuncia al ricorso deve essere sottoscritta dalla parte personalmente o da suo procuratore speciale oltre che dal suo difensore.

Art. 79.

*(Estinzione del processo
per inattività delle parti)*

1. Il processo si estingue nei casi in cui la parte alla quale spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi provveda entro il termine perentorio fissato dalla legge o stabilito dal giudice quando la legge abbia attribuito al giudice il potere di stabilirlo.
2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio soltanto nel grado di giudizio in cui si verifica.
4. L'estinzione del processo rende inefficaci gli atti del processo.
5. Sopravvivono all'inefficacia degli atti conseguente all'estinzione del processo soltanto le sentenze o le parti delle sentenze passate in giudicato.

Art. 80.

(Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere)

1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere per venir meno dell'oggetto del processo.
2. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. In ogni altro caso, il collegio liquida le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. È fatta salva la facoltà di compensare le spese soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21, comma 7.

Art. 81.

(Pronuncia di estinzione)

1. L'estinzione del processo per rinuncia al ricorso o per inattività delle parti e l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere sono pronunciate dal collegio con sentenza.
2. Nella sentenza di cui al comma 1 è contenuta la liquidazione delle spese.

Libro TERZO

LE IMPUGNAZIONI

Titolo I

LE IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Art. 82.

(I mezzi di impugnazione)

1. I mezzi per impugnare le sentenze dei giudici tributari sono soltanto l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.

Art. 83.

(Termini per impugnare le sentenze)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 67, comma 4, il termine per proporre appello, ricorso per cassazione o revocazione per i motivi di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 395 del codice di procedura civile è di sessanta giorni che decorrono dalla notificazione della sentenza su istanza di parte.
2. Il termine per proporre la revocazione per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile è di sessanta giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato scoperto il dolo, sono state dichiarate false le prove, è stato recuperato il documento, è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

Art. 84.

(Norme inapplicabili)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, non si applicano alle impugnazioni delle sentenze dei giudici tributari le disposizioni di cui agli articoli 337, 340 e 361 del codice di procedura civile.

Titolo II

L'APPELLO

Art. 85.

(Giudice competente)

1. La sentenza del tribunale tributario può essere appellata alla corte d'appello tributaria competente a norma dell'articolo 7.

Art. 86.

(Ricorso in appello)

1. L'appello contro la sentenza del tribunale tributario si propone mediante ricorso che deve contenere l'indicazione:

- a) della corte d'appello tributaria adita;
- b) dell'appellante e, se appellante è uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, anche del suo difensore;
- c) della parte nei cui confronti l'appello è diretto;
- d) della sentenza appellata;
- e) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
- f) dei motivi già dedotti davanti al tribunale tributario e dei motivi specifici dell'appello.

2. Se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 1 l'appello è inammissibile.

3. Il ricorso in appello, a pena d'inammissibilità, è sottoscritto, per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, dal difensore; negli altri casi, sempre a pena d'inammissibilità, da chi ha la rappresentanza esterna della parte appellante.

4. Le parti e i difensori sono onerati dell'indicazione in ricorso del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'omissione o l'assoluta incertezza di queste indicazioni sono sanzionate secondo quanto previsto dalle leggi speciali in materia.

5. Nel ricorso in appello è contenuta anche l'indicazione della residenza o della sede o del domicilio eventualmente eletto nello Stato. Se queste indicazioni da parte dell'appellante sono omesse o risultano assolutamente incerte, si applica l'articolo 38, comma 4.

Art. 87.

(Proposizione dell'appello)

1. Il ricorso in appello a pena d'inammissibilità deve essere proposto nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.

2. Il ricorso in appello da parte di soggetti indicati nell'articolo 19, comma 1, si propone mediante notifica tramite ufficiale giudiziario o mediante consegna diretta dell'appellante alle altre parti alle quali sia riconosciuta per legge la facoltà di difendersi autonomamente anche attraverso l'Avvocatura dello Stato o altri uffici interni risultanti dai rispettivi ordinamenti, che ne rilasciano ricevuta, o mediante la diretta spedizione del ricorso stesso per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso l'appello s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

3. Il ricorso in appello è redatto in tanti esemplari quante sono le parti nei cui confronti è proposto, oltre l'esemplare destinato alla segreteria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, ai sensi del comma 5.

4. Se l'appello è proposto dalle Agenzie fiscali, dai comuni o dagli altri soggetti ai quali sia riconosciuta per legge la facoltà di difendersi autonomamente, gli stessi, qualora non ritengano di avvalersi degli ufficiali giudiziari e non intendano ricorrere alla notificazione per posta nelle forme di cui al comma 2, possono procedere alla notifica del ricorso in appello avvalendosi di messi comunali o di messi speciali autorizzati ai sensi dell'articolo 37.

5. L'ufficiale giudiziario che ha notificato il ricorso in appello avverso la sentenza del tribunale tributario ne dà immediatamente avviso scritto alla segreteria del tribunale che ha pronunciato la sentenza impugnata. Se il ricorso in appello non è proposto a mezzo di ufficiale giudiziario, la parte che ha proposto appello è onerata di depositare o spedire per posta in plico raccomandato con avviso di ricevimento un originale del ricorso in appello alla segreteria del tribunale che ha emesso la sentenza appellata entro e non oltre il termine previsto per la costituzione in giudizio dell'appellante; in difetto, la parte appellante risponde degli eventuali danni causati dal rilascio da parte della segreteria del tribunale della formula esecutiva in calce alla sentenza appellata.

6. La segreteria del tribunale tributario fa annotazione di quanto sopra nell'originale della sentenza.

Art. 88.

(Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile)

1. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è ancora decorso il termine stabilito dalla legge.

Art. 89.

(Costituzione in giudizio dell'appellante)

1. L'appellante, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di consegna del ricorso in appello all'ufficiale giudiziario per la notifica, ovvero dalla data di consegna di questo ricorso a una delle parti alle quali si riconosce per legge la facoltà di difendersi autonomamente ovvero dalla data di spedizione per posta del ricorso stesso, a pena d'inammissibilità, deposita o spedisce per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento uno degli esemplari in originale del ricorso in appello con la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario o con la ricevuta di consegna alla parte appellata alla quale la legge consente la facoltà di difendersi autonomamente o con la ricevuta di spedizione e con l'avviso di ricevimento della raccomandata nel caso di spedizione del ricorso in appello effettuato a mezzo del servizio postale.

2. Si applicano il secondo e il terzo periodo del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 46.

3. All'atto della costituzione in giudizio l'appellante, oltre a un esemplare firmato del ricorso in appello e alla documentazione di avvenuta presentazione dello stesso, deposita il proprio fascicolo con i documenti, in originale o in fotocopia, che ha dichiarato di produrre nel ricorso in appello. Si applica l'articolo 46, comma 5.

Art. 90.

(Costituzione in giudizio dell'appellato)

1. La parte nei cui confronti è stato presentato appello si costituisce in giudizio entro il termine di sessanta giorni da quello in cui il ricorso in appello è stato notificato da uno dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 2, o dal giorno che è stato direttamente consegnato al destinatario nei casi consentiti o dal giorno in cui è stato ricevuto dal suo destinatario a mezzo del servizio postale.

2. La costituzione in giudizio della parte appellata è fatta mediante deposito o invio per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento presso la segreteria della corte d'appello tributaria adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e gli eventuali documenti prodotti, in originale o in fotocopia.

3. Nelle controdeduzioni la parte appellata espone le proprie difese ed eccezioni prendendo posizione su tutti i motivi del ricorso in appello, riproponendo espressamente le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza del tribunale tributario che intenda sottoporre al vaglio devolutivo del giudice del gravame.

4. A pena di decadenza, nelle stesse controdeduzioni depositate o trasmesse a mezzo posta nei modi e nel termine di cui ai commi da 1 a 3 può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale relativamente alle parti della sentenza appellata in cui l'appellante sia risultato soccombente.

Art. 91.

(Questioni ed eccezioni non specificamente riproposte)

1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza del giudice tributario di primo grado, che non siano specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.

2. La riproposizione in via devolutiva delle questioni ed eccezioni non accolte è ammessa soltanto all'atto della costituzione in giudizio della parte appellata.

Art. 92.

(Divieto di nuove domande in appello)

1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove; se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili anche d'ufficio.

2. Possono in ogni caso chiedersi in appello gli interessi ulteriormente maturati dopo la sentenza di condanna al pagamento degli interessi in essa liquidati.

Art. 93.

(Nuove eccezioni in appello)

1. Non sono proponibili in appello e sono dichiarate inammissibili le nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Art. 94.

(Nuove prove in appello)

1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

2. È sempre fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello.

Art. 95.

(Rimessione in primo grado)

1. La corte d'appello tributaria rimette la causa al tribunale tributario che ha emesso la sentenza appellata soltanto nei seguenti casi:

a) quando nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o non è stato integrato;

b) quando riconosce che il collegio giudicante in primo grado non era legittimamente composto;

c) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1 la corte d'appello tributaria decide nel merito, previamente ordinando, se necessaria, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte d'appello tributaria, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria del tribunale tributario che ha emesso la sentenza annullata, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

Art. 96.

(Norme applicabili)

1. Nel giudizio di appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il giudizio di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente titolo.

Titolo III

IL GIUDIZIO DAVANTI ALLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Art. 97.

(Competenza della Sezione tributaria della Corte di cassazione)

1. Presso la Corte di cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie.

2. La Corte di cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti.

3. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie.
4. Per i cinque anni successivi a quello di entrata in vigore della legge sono destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati.
5. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado.
6. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:
 - a) per motivi attinenti alla giurisdizione;
 - b) per violazione delle norme sulla competenza;
 - c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
 - d) per nullità della sentenza o del procedimento;
 - e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Art. 98.

(Norme applicabili)

1. Al ricorso per cassazione avverso le sentenze dei giudici tributari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 365, 366, 369, commi primo e secondo, 370, 371, 371-bis e 372 del codice di procedura civile, solo in quanto compatibili con le disposizioni del presente codice.
2. Chi propone ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, depositare presso la segreteria del giudice che ha emesso la pronuncia impugnata per cassazione copia del ricorso entro trenta giorni dal deposito del ricorso alla cancelleria della Corte di cassazione. La segreteria del giudice tributario che ha emesso la pronuncia impugnata nei successivi trenta giorni trasmette alla cancelleria della Sezione tributaria della Corte di cassazione il fascicolo d'ufficio della causa, contenente anche i fascicoli di parte e tutti gli atti e documenti del processo, inserendovi la copia del ricorso depositato in segreteria, sulla quale deve essere apposta la data certificata dell'avvenuto deposito.
3. L'articolo 360-bis del codice di procedura civile non si applica ai ricorsi per cassazione avverso le pronunce dei giudici tributari.
4. Salvi i casi previsti dall'articolo 375 del codice di procedura civile, nelle parti in cui è applicabile, in quanto compatibile con le disposizioni del presente titolo, la Sezione tributaria della Corte di cassazione segue il rito ordinario previsto dagli articoli 378 e seguenti del codice di procedura civile.
5. Al procedimento non partecipa il pubblico ministero.
6. Le altre disposizioni del codice di procedura civile che regolano il procedimento davanti alla Corte di cassazione sono applicabili ai procedimenti davanti alla Sezione tributaria della Corte di cassazione solo in quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 99.

(Giudizio di rinvio)

1. Quando la Sezione tributaria della Corte di cassazione rinvia la causa alla corte d'appello tributaria o, nei casi di cui all'articolo 95, direttamente al tribunale tributario, la riassunzione del processo davanti al giudice indicato dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente, entro e non oltre il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della decisione, nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di secondo e di primo grado, in quanto applicabili.
2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.
3. In sede di rinvio si osservano, per quanto applicabili, le norme per il procedimento davanti al

giudice tributario al quale il processo è stato rinviato.

4. A pena d'inammissibilità la parte che riassume il giudizio davanti al giudice tributario di rinvio deve produrre copia autentica della pronuncia della Sezione tributaria della Corte di cassazione.

5. Nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle formulate nell'anzidetto procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla pronuncia della Sezione tributaria della Corte di cassazione.

6. Subito dopo la costituzione in giudizio della parte che ha riassunto il processo davanti al giudice tributario di rinvio, la segreteria di quest'ultimo giudice richiede alla cancelleria della Sezione tributaria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo d'ufficio

Titolo IV

LA REVOCAZIONE

Art. 100.

(Sentenze revocabili e motivi di revocazione)

1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado dal giudice tributario possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile, purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine anzidetto.

3. Se i fatti menzionati nel comma 2 avvengono durante il termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

Art. 101.

(Giudice competente)

1. Competente per la revocazione è lo stesso tribunale tributario o la stessa corte d'appello tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Art. 102.

(Ricorso per revocazione)

1. A pena d'inammissibilità, il ricorso per revocazione deve contenere gli elementi di cui all'articolo 86, per quanto applicabile, nonché la chiara enunciazione del motivo di revocazione specificamente dedotto.

2. A pena d'inammissibilità, il ricorso per revocazione deve inoltre indicare le prove dei fatti di cui ai commi 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

3. Sempre a pena d'inammissibilità, nel ricorso per revocazione deve essere precisamente indicata la data della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento nonché del passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il dolo del giudice.

4. La dimostrazione del passaggio in giudicato della sentenza può essere data soltanto con la produzione in giudizio di copia autentica della sentenza con la certificazione da parte della segreteria del suo passaggio in giudicato.

5. Per la presentazione del ricorso per revocazione e per la costituzione in giudizio del ricorrente per revocazione si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni contenute negli articoli 87, 88 e 89.

Art. 103.

(Procedimento)

1. Davanti al giudice tributario adito per la revocazione della sentenza si applicano le norme stabilite per il procedimento davanti allo stesso giudice, in quanto non derogate da quanto disposto nel presente titolo.

Art. 104.

(Decisione)

1. Ove ricorrano i motivi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile, il giudice tributario decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento consequenziale.

Art. 105.

(Impugnazioni)

1. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente assoggettata la sentenza impugnata per revocazione.

Libro QUARTO

RITI SPECIALI

Titolo I

ESECUZIONE DELLE SENTENZE

E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Art. 106.

*(Riliquidazione e riscossione
a seguito di sentenza)*

1. A seguito delle sentenze dei giudici tributari che annullano in tutto o in parte gli atti impugnati, l'ente impositore provvede in conformità emanando atti liquidativi consequenziali e procedendo alle ulteriori attività esattive, tenuto conto delle particolari disposizioni di legge in materia.

2. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse nelle controversie catastali di cui all'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive.

Art. 107.

(Rimborsi a seguito di sentenza)

1. In caso di mancata esecuzione della sentenza che contenga anche una pronuncia di condanna al rimborso di somme, il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 109 al tribunale tributario ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte d'appello tributaria.

Art. 108.

*(Rilascio di copia di sentenza
in forma esecutiva)*

1. Se la sentenza del giudice tributario contiene la statuizione di condanna al rimborso di somme, la segreteria del giudice che l'ha pronunciata ne rilascia copia spedita in forma esecutiva apponendo in calce ad essa la formula: « Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti ».

2. L'apposizione della formula esecutiva prima del passaggio in giudicato della sentenza di cui al comma 1 può essere condizionata da particolari disposizioni di legge alla prestazione di idonee garanzie fideiussorie.

3. Quando la sentenza del giudice tributario contiene una statuizione di condanna, la parte che la impugna può chiedere al giudice che l'ha pronunciata la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecutività della statuizione stessa, dimostrando l'esistenza di fondato pericolo di inottemperanza a quanto potrebbe essere diversamente deciso dal giudice dell'impugnazione. Si applicano, quanto alle forme, a seconda del mezzo di impugnazione proposto, gli articoli 116 e 117, nonché le altre disposizioni sul procedimento cautelare, in quanto compatibili.

Art. 109.

(Giudizio di ottemperanza)

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel codice di procedura civile per l'esecuzione forzata delle sentenze di condanna costituenti titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse può

- richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza del giudice tributario, munito di formula esecutiva, mediante ricorso da depositare in due esemplari alla segreteria del tribunale tributario che ha emesso la sentenza o in ogni altro caso alla segreteria della corte d'appello tributaria territorialmente competente.
2. Il ricorso per l'ottemperanza è proponibile soltanto dopo la scadenza del termine entro il quale per legge il soggetto obbligato è tenuto a provvedere al rimborso o, in mancanza, dopo trenta giorni dalla sua messa in mora notificata a mezzo di ufficiale giudiziario.
 3. Il ricorso per l'ottemperanza è proponibile sino a quando l'obbligo di rimborso non sia estinto.
 4. Il ricorso per l'ottemperanza indirizzato al presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia autentica assieme all'atto di messa in mora notificato a norma del comma 2, se necessario.
 5. Uno dei due esemplari del ricorso è comunicato a cura della segreteria del giudice tributario al soggetto obbligato a provvedere.
 6. Entro venti giorni dalla comunicazione il soggetto obbligato può trasmettere le proprie osservazioni alla segreteria del giudice tributario che ha fatto la comunicazione di cui al comma 5.
 7. Il presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria, scaduto il termine di cui al comma 6, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso. Del decreto è data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.
 8. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio e acquisita la documentazione occorrente, adotta con sentenza tutti i provvedimenti necessari per l'ottemperanza in luogo del soggetto obbligato che li ha omessi, nelle forme per esso prescritte dalla legge, attenendosi a quanto statuito dalla sentenza.
 9. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può fissare al soggetto obbligato un ulteriore termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'ottemperanza e può delegare un proprio componente o nominare un commissario, fissando il termine per il compimento dei provvedimenti attuativi.
 10. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma 9 e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza. Nell'ordinanza è liquidato il compenso spettante al commissario, secondo quanto previsto dal titolo VII della parte II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319.
 11. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.
 12. Avverso la sentenza di cui al comma 8 è ammesso ricorso alla Sezione tributaria della Corte di cassazione soltanto per inosservanza delle norme sul procedimento.

Titolo II

IL PROCEDIMENTO CAUTELARE

Art. 110.

(Sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato)

1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato gli deriva un danno grave e irreparabile, può chiedere, con apposita istanza, al giudice tributario adito la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso.
2. L'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o della restituzione delle somme di cui all'articolo 43, comma 1, lettera p), è contenuta nel ricorso proposto contro tale atto.
3. La sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato può essere anche chiesta con separata istanza notificata alle altre parti e depositata in segreteria o inviata ad essa in plico senza busta raccomandato

con avviso di ricevimento, dopo la costituzione in giudizio del ricorrente a norma dell'articolo 46.

4. L'istanza deve essere motivata e in essa debbono essere specificamente indicate le circostanze idonee a dimostrare la sussistenza del danno grave e irreparabile.

Art. 111.

(Provvedimenti presidenziali)

1. Il presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria o, in sua vece, il giudice dallo stesso appositamente designato, entro dieci giorni da quello in cui l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato è depositata in segreteria o da quello in cui è stato ricevuto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

2. In caso di eccezionale urgenza il giudice, con il decreto di cui al comma 1, può immediatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato fino alla pronuncia collegiale di cui all'articolo 113.

Art. 112.

(Procedimento in camera di consiglio)

1. Le parti possono depositare, o far pervenire per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, nella segreteria del giudice adito memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.

2. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori delle parti, se presenti.

3. Qualora in camera di consiglio emerga una situazione di eccezionale urgenza, il collegio con ordinanza può concedere interinalmente la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'atto impugnato, fissando una successiva camera di consiglio per la definitiva pronuncia sull'istanza di sospensione.

Art. 113.

(Pronuncia sulla sospensione)

1. Il collegio deve pronunciare sull'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto o della restituzione delle somme di cui all'articolo 43, comma 1, lettera p), non oltre il termine di tre mesi dalla data di presentazione nella segreteria del giudice adito dell'istanza stessa.

2. Il collegio pronuncia sull'istanza con ordinanza motivata, deliberato il merito e verificata la sussistenza o meno del danno grave e irreparabile.

3. La sospensione dell'esecuzione o della restituzione può anche essere parziale o subordinata in tutto o in parte alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, da prestare nei modi, nei termini e alle condizioni specificamente indicate nel provvedimento.

4. L'ordinanza di cui al comma 2 non è impugnabile.

5. Il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione dell'atto o della restituzione delle somme di cui all'articolo 43, comma 1, lettera p), è dotato di efficacia immediata.

6. La parte interessata ha diritto ad ottenere l'immediato rilascio di copie del provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione dell'atto o della restituzione della somma di cui all'articolo 43, comma 1, lettera p), per esibirle all'ente incaricato dell'esecuzione o per farne notifica ad esso.

Art. 114.

(Sospensione cautelare e giudizio di merito)

1. Se concede la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, il collegio fissa contestualmente l'udienza per la discussione della causa nel rito e nel merito non oltre novanta giorni dalla data del provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione.

2. Gli effetti della sospensione cessano automaticamente dal momento della pubblicazione della sentenza che decide la causa nel rito o nel merito.

Art. 115.

(Mutamenti delle circostanze)

1. In caso di mutamento delle circostanze, il tribunale tributario o la corte d'appello tributaria, su istanza motivata di parte, può revocare o modificare il provvedimento cautelare precedentemente adottato ancor prima della sentenza che decide la causa nel rito o nel merito, osservate per quanto possibile le forme di cui agli articoli 110 e seguenti.

Art. 116.

(Sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato nel giudizio d'appello e di revocazione)

1. Nei giudizi d'appello e di revocazione ai fini della delibazione del merito deve tenersi specificamente conto di quanto statuito dalla sentenza impugnata e dai motivi dedotti dalla parte impugnante.

Art. 117.

(Sospensione dell'esecuzione in pendenza di ricorso per cassazione)

1. In pendenza del ricorso per cassazione l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto o della restituzione delle somme di cui all'articolo 43, comma 1, lettera p), è proposta davanti al giudice tributario che ha emesso la sentenza impugnata per cassazione.

2. Il giudice tributario di cui al comma 1 non può pronunciarsi sull'istanza se la parte che l'ha proposta contestualmente al deposito dell'istanza o all'invio della stessa per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento alla segreteria del giudice adito non produce copia del ricorso per cassazione e certificato di deposito del ricorso rilasciato dalla cancelleria della Sezione tributaria della Corte di cassazione, che attesti altresì la pendenza del relativo procedimento.

3. Si applica quanto disposto dall'articolo 116.

Titolo III

IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO

Art. 118.

(Conciliazione concordata in pendenza di giudizio)

1. Se le parti in pendenza del giudizio raggiungono un accordo conciliativo per la definizione in tutto o in parte della controversia, non oltre il termine perentorio di dieci giorni liberi prima dell'udienza fissata per la discussione, possono presentare, alla segreteria del giudice davanti al quale pende la causa, istanza sottoscritta congiuntamente da tutte le parti o dai rispettivi difensori per la definizione conciliativa totale o parziale di quanto forma oggetto della controversia stessa.

2. Il collegio, riscontrata la formale ritualità dell'accordo, dà atto della intervenuta conciliazione. Se l'accordo esaurisce l'oggetto del giudizio, il collegio pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo riguarda soltanto una parte di quanto forma oggetto di giudizio, il collegio procede all'ulteriore trattazione della causa e dell'intervenuta cessazione parziale della materia del contendere si dà atto nella sentenza che definisce la controversia.

Art. 119.

(Istanza unilaterale di conciliazione in pendenza di giudizio)

1. Ognuna delle parti, non oltre il termine perentorio di dieci giorni liberi prima dell'udienza fissata per la discussione davanti al giudice tributario di primo o di secondo grado, può presentare, alla segreteria del giudice davanti al quale pende la causa, istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. L'istanza deve contenere a pena d'inammissibilità l'indicazione esatta dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche su cui si basa, con l'esatta precisazione dell'oggetto della conciliazione e dei relativi

effetti tra le parti.

3. Il collegio, se non ritiene manifestamente inammissibile o infondata l'istanza all'udienza, invita le parti alla conciliazione fissando altra udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo a norma dell'articolo 120 o altrimenti per la discussione della causa.

Art. 120.

(Verbale di conciliazione)

1. L'intervenuta conciliazione è fatta risultare a verbale.

2. Il processo verbale, sottoscritto dal presidente del collegio e dal segretario costituisce titolo esecutivo per le parti private e legittima il soggetto dotato di potere impositivo o esattivo a provvedere, in caso d'inadempimento, alla sua esecuzione nelle forme stabilite dalla legge.

3. Con provvedimenti apicali sono indicate agli uffici le modalità degli accordi conciliativi, anche per quanto concerne la rateizzazione dei versamenti da effettuare e le garanzie che devono essere prestate prima dell'accordo.

Art. 121.

(Riduzione delle sanzioni)

1. Se la conciliazione ha luogo, le sanzioni amministrative pecuniarie si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione.

2. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

3. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sulle somme risultanti dall'applicazione delle sanzioni non sono dovuti interessi moratori.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI, ATTUATIVE, TRANSITORIE E ABROGATIVE

Art. 122.

(Entrata in vigore)

1. Il presente codice entra in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 123.

(Norme applicabili)

1. Le disposizioni contenute nel presente codice si applicano a tutti i processi che sono proposti successivamente alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 122.

2. Per tutti i processi iniziati anteriormente alla data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Le norme contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sono applicabili ai processi di cui al comma 1.

Art. 124.

(Disposizioni di raccordo)

1. Le norme contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, continuano ad applicarsi anche per i processi tributari iniziati dopo l'entrata in vigore del presente codice.

2. I tribunali tributari e le corti d'appello tributarie si sostituiscono in tutto alle commissioni tributarie provinciali e alle commissioni tributarie regionali, e relative sezioni distaccate, nonché alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, così come da queste norme e relative modificazioni e integrazioni disciplinate, anche quanto agli assetti organizzativi e agli ambiti di competenza, alla data di entrata in vigore del presente codice.

3. Nelle leggi rimaste in vigore nelle quali si fa riferimento alle commissioni tributarie provinciali e

regionali e relative sezioni distaccate delle varie province e regioni ovvero alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e di Bolzano, dette denominazioni si intendono automaticamente sostituite con le corrispondenti denominazioni di tribunale tributario e di corte d'appello tributaria con la sola aggiunta specificativa del luogo dove ognuno di questi organi ha sede.

4. Stante la sostituzione avvenuta ai sensi di quanto disposto dal comma 2, l'eventuale impiego della denominazione precedente rispetto a quella nuova costituisce mera irregolarità priva come tale di qualsiasi rilevanza ai fini della regolarità degli atti processuali, dovendosi la nuova denominazione considerare per legge sostituita a quella precedente.

5. A tutti gli adeguamenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente codice provvedono il Ministero dell'economia e delle finanze e il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, secondo le rispettive competenze, nonché, per quanto previsto dall'articolo 97, il Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura secondo le rispettive competenze.

Art. 125.

(Abrogazione)

1. I commi da 961 a 981 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati.

DISEGNO DI LEGGE N. 759

D'iniziativa dei senatori Nannicini ed altri

Titolo I

DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*(Organi della giurisdizione tributaria
e Corte suprema di cassazione)*

1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai tribunali tributari e dalle corti d'appello tributarie di cui rispettivamente alle tabelle A e B allegate al presente codice, come sue parti integranti e sostanziali, e dalla sezione tributaria della Corte suprema di cassazione.

2. Le tabelle di cui al comma 1 stabiliscono l'articolazione in sezioni e gli organici di tribunali e corti d'appello e possono essere adeguate annualmente, in relazione al flusso medio dei ricorsi presentati nell'ultimo quinquennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio della giustizia tributaria di cui al capo III.

Art. 2.

(Presidenza)

1. A ciascuno dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione. Il presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, subordinatamente, d'età.

2. Il presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria con oltre otto sezioni può delegare le sue attribuzioni non giurisdizionali a uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 1.

Art. 3.

(Composizione dei tribunali tributari)

1. Il tribunale tributario si articola in sezioni se è composto da almeno otto giudici. A ciascuna sezione sono assegnati non meno di quattro giudici, compreso il presidente di sezione.

2. Il presidente di sezione è scelto fra i giudici con almeno tre anni di anzianità nell'incarico. Il presidente del tribunale è nominato fra i presidenti di sezione con almeno cinque anni di anzianità

nell'incarico. Se il tribunale è composto da una sezione unica, il presidente è scelto fra i giudici con almeno otto anni di anzianità nell'incarico.

Art. 4.

(Composizione delle corti d'appello tributarie)

1. I giudici delle corti d'appello tributarie sono nominati tra i presidenti dei tribunali tributari con almeno tre anni di anzianità nell'incarico e tra i presidenti di sezione dei tribunali tributari con almeno otto anni di anzianità nell'incarico
2. La corte d'appello tributaria si articola in sezioni, se è composta da almeno otto giudici. A ciascuna sezione sono assegnati non meno di quattro giudici, compreso il presidente di sezione.
3. Il presidente di sezione è scelto fra i giudici di corte d'appello tributaria con almeno tre anni di anzianità nell'incarico. Il presidente della corte d'appello tributaria è nominato fra i presidenti di sezione con almeno cinque anni di anzianità nell'incarico. Se la corte d'appello tributaria è composta da una sezione unica, il presidente è scelto fra i giudici con almeno otto anni di anzianità nell'incarico.

Art. 5.

(Funzionamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie)

1. I tribunali tributari giudicano in composizione monocratica.
2. Le corti d'appello tributarie giudicano in composizione collegiale. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente della sezione o, in sua assenza, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio e giudica con numero invariabile di tre votanti.
3. All'inizio di ogni trimestre ciascun presidente di corte d'appello tributaria fissa, in base a criteri di massima stabiliti dal Consiglio della giustizia tributaria, la composizione dei collegi giudicanti. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della corte d'appello tributaria designa i componenti di altre sezioni.
4. Con provvedimento del Consiglio della giustizia tributaria sono istituite sezioni specializzate dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie.
5. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni trimestre, stabilisce il calendario delle udienze e delle riunioni delle sezioni mediazione di cui all'articolo 6, in modo da svolgere almeno due udienze settimanali e due riunioni settimanali.
6. I criteri di assegnazione dei ricorsi sono stabiliti con decreto del presidente del tribunale tributario e della corte d'appello tributaria tenendo conto, preliminarmente, della specializzazione di cui al comma 4 e applicando successivamente i criteri cronologici e casuali.
7. Il presidente del tribunale tributario e il presidente della corte d'appello tributaria, col decreto di cui al comma 6, indicano, rispettivamente, uno o più giudici o una o più sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento o della sentenza impugnati.

Art. 6.

(Sezione mediazione)

1. Presso ciascun tribunale tributario è istituita una sezione mediazione, organo non giurisdizionale e terzo rispetto all'ente impositore, competente nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 50.
2. La sezione svolge la propria attività mediante collegi composti da:
 - a) un giudice del tribunale tributario;
 - b) un funzionario delle agenzie fiscali, in possesso di specifica esperienza professionale presso gli uffici legali dell'agenzia da almeno due anni e facente parte di un elenco articolato per province tenuto presso il Consiglio della giustizia tributaria;
 - c) un avvocato tributarista o un dottore commercialista con specifica esperienza professionale in

materia tributaria ed anzianità di iscrizione all'albo di almeno cinque anni, facente parte di un elenco articolato per province tenuto presso il Consiglio della giustizia tributaria.

3. All'inizio di ogni trimestre solare il presidente del tribunale tributario fissa la composizione dei collegi della sezione mediazione, in base a criteri stabiliti dal Consiglio della giustizia tributaria, escludendo dagli stessi i giudici che nei due anni precedenti al giuramento di cui all'articolo 7, comma 9, abbiano svolto le funzioni o le attività professionali di cui all'articolo 8, comma 1.

4. Le cause provenienti dalla sezione mediazione e che sono giudicate in composizione monocratica devono essere assegnate a un giudice che non è stato membro del collegio nella fase di mediazione.

5. Ai membri della sezione di cui al comma 2, lettere *b*) e *c*), spetta un'indennità di partecipazione per ciascuna riunione da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Capo II

NOMINA

Art. 7.

(Nomina)

1. La nomina a giudice tributario si consegue mediante concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.

2. Al concorso sono ammessi coloro che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e che hanno maturato almeno cinque anni di esperienza dimostrabile in campo tributario. Ai fini della sussistenza dei requisiti valgono le seguenti equipollenze:

a) alla laurea in giurisprudenza le lauree in discipline economico-aziendali;

b) al dottorato di ricerca in materia giuridica il dottorato di ricerca in materia economico-aziendale, a condizione che sia stato svolto in materia tributaria;

c) all'abilitazione all'esercizio della professione forense, l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista;

d) alle scuole di specializzazione le scuole e i corsi postuniversitari in materia tributaria legalmente riconosciuti.

3. Gli esami consistono nelle seguenti prove:

a) una prova preselettiva;

b) una prova scritta;

c) una prova orale, comprensiva di un colloquio in lingua inglese.

4. La prova preselettiva di cui al comma 3, lettera *a*), consiste in un test articolato in due sezioni:

a) la prima sezione è volta all'accertamento delle conoscenze di diritto tributario nazionale, internazionale e dell'Unione europea; a essa è attribuito fino a un massimo di sessantacinque punti;

b) la seconda sezione è volta a verificare le capacità logico-deduttive del candidato; ad essa è attribuito fino a un massimo di trentacinque punti.

5. La prova scritta di cui al comma 3, lettera *b*), consiste:

a) nello svolgimento di un elaborato teorico sul diritto tributario e sul diritto tributario processuale;

b) nella predisposizione di una sentenza tributaria su un caso specifico.

6. La prova orale di cui al comma 3, lettera *c*), verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto tributario nazionale e internazionale;

b) ragioneria ed economia d'azienda;

c) procedura civile;

d) scienza delle finanze;

- e) elementi di diritto civile, commerciale e industriale;
- f) elementi di diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- g) elementi di diritto costituzionale e amministrativo;
- h) elementi di diritto penale.

7. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che ottengono almeno settanta punti su cento, comunque in numero non superiore al triplo dei posti messi a concorso; sono ammessi i candidati classificati *ex aequo* nell'ultima posizione utile. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle due prove scritte. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 6 e un giudizio di sufficienza nel colloquio in lingua inglese, e comunque una votazione complessiva nelle prove non inferiore a ottantaquattro punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

8. Il concorso è indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio della giustizia tributaria. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri almeno quindici giorni prima della prova scritta ed è composta da un consigliere di cassazione con significativa esperienza in materia tributaria, in veste di presidente, da un giudice tributario e da docenti universitari nelle materie oggetto di esame.

9. I giudici, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, pronunciando e sottoscrivendo la formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio ». I verbali di giuramento sono conservati presso il Consiglio della giustizia tributaria.

Art. 8.

(Incompatibilità)

1. I componenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie non possono:

- a) assumere impieghi pubblici o privati;
- b) esercitare industrie, commerci o qualsiasi libera professione;
- c) essere membri della Corte suprema di cassazione, del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o ricoprire qualsivoglia carica politica;
- d) essere iscritti a partiti politici o partecipare all'attività degli stessi in modo sistematico e continuativo;
- e) partecipare ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

2. Non possono essere:

- a) componenti di tribunale tributario i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera b) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la regione dove ha sede il tribunale tributario;
- b) componenti delle corti d'appello tributarie i coniugi, i conviventi e i parenti o affini fino al secondo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera b) del comma 1 nella regione dove ha sede la corte d'appello tributaria ovvero nelle regioni con essa confinanti.

3. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei commi 1 e 2 provvede il Consiglio della giustizia tributaria.

4. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, i parenti ed affini entro il quarto grado.

5. Nessuno può essere componente di più d'un tribunale tributario, di più di una corte d'appello tributaria o di un tribunale e di una corte d'appello contemporaneamente.

6. I componenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso l'organo giurisdizionale di appartenenza.

7. Non possono essere componenti della sezione mediazione di cui all'articolo 6:

a) i coniugi, i conviventi e i parenti o affini fino al secondo grado del contribuente;

b) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o attraverso forme associative, esercitano o hanno esercitato nei cinque anni precedenti all'assunzione dell'incarico, attività di consulenza, di assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, del contribuente;

c) i funzionari delle agenzie fiscali che abbiano partecipato direttamente alla formazione degli atti oggetto di ricorso.

Art. 9.

(Procedimento per la nomina alle funzioni e agli incarichi e di trasferimento)

1. I giudici dei tribunali tributari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i vincitori del concorso di cui all'articolo 7.

2. La vacanza di incarichi di presidente e di presidente di sezione presso i tribunali tributari e presso le corti d'appello tributarie, nonché di giudice presso i tribunali tributari e le corti d'appello tributarie è annunciata dal Consiglio della giustizia tributaria e portata a conoscenza di tutti i giudici tributari in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale coloro che aspirano all'incarico devono presentare domanda.

3. I giudici comunicano la disponibilità agli incarichi e allegano alla comunicazione la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 8. I giudici, a prescindere dalla funzione o dall'incarico esercitati, non possono concorrere all'assegnazione di altre funzioni o incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni esercitate al momento della domanda.

4. Il Consiglio della giustizia tributaria, verificato il possesso dei requisiti prescritti, procede all'assegnazione degli incarichi sulla base di elenchi formati relativamente a ogni incarico vacante e comprendenti tutti i giudici che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. La formazione degli elenchi di cui al primo periodo è fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi punteggi sono stabiliti con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 117 e riportati nella comunicazione di disponibilità all'incarico.

5. La valutazione è effettuata dal Consiglio della giustizia tributaria, tenendo conto della capacità, della laboriosità, della diligenza e della preparazione, nonché dell'attitudine all'incarico di presidente, di presidente di sezione e di giudici di corte d'appello sulla base di criteri formulati dal Consiglio della giustizia tributaria.

6. Gli assegnatari degli incarichi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio della giustizia tributaria, secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 4.

7. Alla copertura dei posti rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio della giustizia tributaria provvede d'ufficio conferendo le relative funzioni ai giudici della stessa regione, in possesso dei requisiti previsti dal presente codice, a partire da quello con maggiore anzianità di servizio e, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità di età.

Art. 10.

(Temporaneità delle funzioni)

1. I presidenti di sezione e i giudici non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima

corte d'appello o del medesimo tribunale per più di dieci anni consecutivi.

Art. 11.

(Decadenza dall'incarico)

1. Decadono dall'incarico i giudici tributari, i quali:

a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 7;

b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 8;

c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;

d) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive o a sei sedute nel corso di un anno;

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio della giustizia tributaria.

Art. 12.

(Trattamento economico)

1. Ai giudici tributari spetta il trattamento economico corrispondente all'analogo incarico e funzione svolta presso la giurisdizione ordinaria.

Art. 13.

(Responsabilità)

1. Ai componenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie si applicano le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Capo III

SORVEGLIANZA, AUTOGOVERNO
E DISCIPLINA

Sezione I

Del Consiglio della giustizia tributaria

Art. 14.

(Sorveglianza)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i giudici attraverso il Consiglio della giustizia tributaria. Riferisce annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giurisdizione tributaria.

2. Il Consiglio della giustizia tributaria esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i giudici. I presidenti della corte d'appello esercitano la vigilanza sugli altri componenti del medesimo organo e sulla attività dei tribunali tributari aventi sede nella circoscrizione della stessa. I presidenti di tribunale esercitano la vigilanza sugli altri componenti del medesimo organo. I presidenti di corte d'appello e di tribunale tributario segnalano al Consiglio della giustizia tributaria, per i provvedimenti di competenza, la qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria dei rispettivi organi.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di chiedere al Consiglio della giustizia tributaria e ai presidenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie informazioni circa il funzionamento della giurisdizione tributaria.

4. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza il Presidente del Consiglio dei ministri e il Consiglio della giustizia tributaria si avvalgono degli uffici della presidenza del Consiglio dei ministri competenti per materia. Gli uffici riferiscono in particolare sui risultati conseguiti nella mediazione e nel contenzioso tributario da parte delle agenzie fiscali e degli altri enti e organi di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 15.

(Composizione)

1. È istituito il Consiglio della giustizia tributaria, con sede in Roma presso la presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Consiglio della giustizia tributaria è composto:
 - a) da un consigliere della Corte suprema di cassazione con almeno cinque anni di esperienza in materia tributaria designato dal Presidente della Corte stessa;
 - b) da due giudici delle corti d'appello tributarie;
 - c) da quattro giudici dei tribunali tributari;
 - d) da quattro esperti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con votazione distinta per ciascun esperto, a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera nelle prime tre votazioni e quindi con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione; ogni Camera elegge un esperto scegliendolo fra i professori di università in materia tributaria e un esperto scegliendolo fra i soggetti abilitati alla difesa dinanzi ai tribunali tributari e alle corti d'appello tributarie che risultano iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni.
3. Nella sua prima adunanza il Consiglio sceglie il Presidente tra i propri componenti con il voto di almeno sette di essi. Se, dopo tre votazioni, nessun candidato risulta eletto, il Presidente è scelto per sorteggio fra i due candidati più votati nell'ultima votazione. Fino all'elezione del Presidente le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano per età.
4. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni della giurisdizione tributaria.
5. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 sono eletti da tutti i giudici tributari con voto personale, diretto e segreto, e non sono rieleggibili.

Art. 16.

(Durata)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria dura in carica per cinque anni.
2. Se un componente del Consiglio della giustizia tributaria eletto dai giudici tributari nel corso del quinquennio cessa per qualsiasi causa di farne parte, è sostituito per il restante periodo dal primo dei non eletti. Se cessa un componente eletto dal Parlamento, il Presidente del Consiglio della giustizia tributaria ne dà comunicazione al Presidente della Camera che lo ha eletto e chiede di provvedere all'elezione del sostituto.
3. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *d)*, non possono partecipare ai concorsi per giudice tributario per tutta la durata dell'incarico e per i cinque anni successivi alla cessazione dalla stessa.

Art. 17.

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio della giustizia tributaria)

1. Il Presidente del Consiglio della giustizia tributaria:
 - a) indice le elezioni dei componenti giudici;
 - b) richiede ai presidenti delle Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione;
 - c) convoca e presiede il Consiglio della giustizia tributaria.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal componente più anziano di età.

Art. 18.

(Ineleggibilità)

1. Non possono essere eletti al Consiglio della giustizia tributaria, e sono altresì esclusi dal voto, i giudici sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonizione.
2. Il giudice sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo quattro anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata altra sanzione disciplinare.

Art. 19.

(Elezione del Consiglio della giustizia tributaria)

1. Le elezioni dei componenti del Consiglio della giustizia tributaria di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 15 hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente Consiglio e sono indette con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita.
2. Le disposizioni di attuazione e coordinamento per le votazioni e l'elezione dei componenti e per la determinazione del modello di scheda elettorale sono stabilite con regolamento di organizzazione del Consiglio della giustizia tributaria. Il regolamento suddivide il territorio nazionale in circoscrizioni elettorali in modo da garantire una equilibrata rappresentazione territoriale dei giudici. Ogni giudice può votare per un solo candidato; non è ammesso il voto per liste di candidati.
3. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nella circoscrizione elettorale di appartenenza. A parità di voti è eletto il candidato con la maggiore anzianità di servizio.
4. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al Consiglio della giustizia tributaria e debbono pervenire alla segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.
5. Il Consiglio della giustizia tributaria decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Art. 20.

(Attribuzioni)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria:

- a)* verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
- b)* disciplina con regolamento di organizzazione il proprio funzionamento;
- c)* delibera sull'indizione dei concorsi di cui all'articolo 7;
- d)* delibera sull'assegnazione degli incarichi e sui trasferimenti, con le modalità di cui all'articolo 9;
- e)* formula al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie;
- f)* predispose la relazione annuale di cui all'articolo 14, comma 1;
- g)* stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;
- h)* stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie divise in sezioni;
- i)* promuove, avvalendosi dell'Ufficio studi di cui all'articolo 26 e di specialisti esterni, iniziative volte a perfezionare la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale, a migliorare le capacità organizzative e a promuovere l'autovalutazione dei giudici e del personale di segreteria; la partecipazione alle iniziative è obbligatoria.
- l)* esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente codice o che comunque riguardano il funzionamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie;
- m)* esprime parere sulla ripartizione fra tribunali tributari e corti d'appello tributarie dei fondi stanziati per le spese di loro funzionamento;
- n)* esprime parere sul decreto di cui all'articolo 30, comma 3, relativo all'indennità aggiuntiva al trattamento economico;
- o)* redige gli elenchi di cui all'articolo 6, comma 2, dei funzionari delle agenzie fiscali e dei soggetti che possono far parte delle sezioni mediazione;
- p)* autorizza l'istituzione delle sezioni staccate degli uffici di segreteria previsti dall'articolo 28, comma 1;
- q)* delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il Consiglio della giustizia tributaria vigila sul funzionamento e può disporre ispezioni nei confronti dei giudici affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti. Nell'ambito di tali ispezioni il Consiglio

della giustizia tributaria può farsi coadiuvare da componenti o da delegati del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 21.

(Convocazione)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria è convocato:

a) d'ufficio:

1) entro i quindici giorni successivi all'elezione; fino alla riunione del nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente;

2) una volta all'anno il primo giorno lavorativo successivo al 15 gennaio;

b) dal Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano per età che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti.

Art. 22.

(Deliberazioni)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria delibera con la presenza di almeno sette componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 23.

(Trattamento dei componenti del Consiglio della giustizia tributaria)

1. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico ragguagliato.

2. Ai componenti del Consiglio della giustizia tributaria spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita.

Art. 24.

(Scioglimento del Consiglio della giustizia tributaria)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.

Art. 25.

(Autonomia contabile)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Consiglio affida il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale e sulla corretta ed economica gestione delle risorse a un Collegio di revisori dei conti, composto da un presidente di sezione della Corte dei conti in servizio, designato dal Presidente della Corte dei conti, e da due professori ordinari, anche in quiescenza, esperti di economia e contabilità delle pubbliche amministrazioni o discipline similari. Gli incarichi di cui al presente comma non sono retribuiti.

Art. 26.

(Ufficio studi)

1. Presso il Consiglio della giustizia tributaria è istituito un Ufficio studi con i compiti di:

a) curare l'attività di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto tributario;

b) organizzare, anche d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione, in convenzione anche con altri enti e università, convegni, incontri e seminari di studio fra i magistrati, al fine di favorirne

l'aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata degli incontri e dei seminari di studio sono definiti dal Consiglio che nomina anche i coordinatori ed i relatori;

c) fornire gli elementi per la redazione annuale della relazione sull'andamento dell'attività degli organi della giurisdizione tributaria.

2. L'Ufficio studi è diretto da un componente del Consiglio della giustizia tributaria, nominato con decreto del presidente del Consiglio stesso.

Sezione II

Degli uffici di segreteria e del massimario

Art. 27.

(Segreteria centrale del Consiglio della giustizia tributaria)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria è assistito da una Segreteria centrale posta alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio della giustizia tributaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Consiglio della giustizia tributaria, determina l'organico e le attribuzioni del personale della Segreteria centrale.

2. L'assegnazione e la revoca di personale alla Segreteria di cui al comma 1 è preventivamente approvata dal Consiglio della giustizia tributaria

3. Con apposito regolamento di organizzazione il Consiglio della giustizia tributaria disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di Segreteria centrale.

Art. 28.

(Uffici di segreteria dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie)

1. È istituito presso ogni tribunale tributario e ogni corte d'appello tributaria un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e di collaborazione nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti. I tribunali tributari e le corti d'appello competenti, rispettivamente, per più province o più regioni possono istituire, previa autorizzazione del Consiglio della giustizia tributaria, sezioni distaccate presso i capoluoghi di provincia o di regione diversi da quelli in cui ha sede il tribunale o la corte.

2. Agli uffici sono addetti i dipendenti appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici di segreteria di cui all'articolo 29.

3. Al personale addetto spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni vigenti per il personale della presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Consiglio della giustizia tributaria, determina l'organico e le attribuzioni del personale degli uffici di segreteria.

Art. 29.

(Ruolo unico del personale degli uffici di segreteria della giurisdizione tributaria)

1. È istituito il ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Consiglio della giustizia tributaria, è determinato il numero complessivo dei dirigenti, dei funzionari e degli impiegati dei diversi livelli e profili professionali inquadrati nel ruolo unico, nonché il numero per ogni organo della giurisdizione tributaria, nonché il trattamento economico. Con la stessa procedura sono determinate ogni anno le variazioni da apportare alla dotazione organica degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria in relazione alle variazioni del numero delle sezioni.

Art. 30.

(Massimario)

1. Presso l'ufficio di segreteria di ogni corte d'appello tributaria è istituita una sezione che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e dei tribunali tributari aventi sede nella circoscrizione.

2. Il personale addetto alla sezione di cui al comma 1 è coordinato da un giudice tributario. Il Consiglio della giustizia tributaria disciplina, con apposito regolamento, le modalità di raccolta delle decisioni, i tempi della massimazione, nonché l'alimentazione del massimario centrale utilizzabile da tutti i giudici e la trasmissione alla banca dati della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. I giudici di cui al comma 2 non sono esonerati dallo svolgimento delle proprie funzioni e ricevono un'indennità aggiuntiva mensile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sezione III

Del procedimento disciplinare

Art. 31.

(Illeciti disciplinari e sanzioni disciplinari)

1. Il giudice tributario esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni. La violazione di tali doveri costituisce illecito disciplinare.

2. Esclusi comunque fatti di scarsa rilevanza, costituiscono violazione:

a) del dovere di imparzialità:

1) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni dalle parti o dai difensori o comunque da soggetti coinvolti nei procedimenti;

2) l'ingiusto danno o l'indebito vantaggio arrecato a una delle parti;

3) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

b) del dovere di correttezza, la tenuta di comportamenti abitualmente o gravemente scorretti, inclusi:

1) la reiterata e grave inosservanza di norme regolamentari o disposizioni di servizio adottate dagli organi competenti;

2) la consapevole inosservanza dall'obbligo di astensione;

3) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro giudice tributario;

4) l'omessa comunicazione agli organi competenti di situazioni di incompatibilità, esistenti o sopravvenute, di cui all'articolo 8 o di illeciti disciplinari o di ingiustificate interferenze;

5) l'assunzione di incarichi senza autorizzazione degli organi competenti;

6) l'uso della posizione o della qualità di giudice tributario per ottenere ingiusti vantaggi o condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

7) il frequentare o intrattenere consapevoli rapporti d'affari con le persone di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109;

8) i fatti di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 2006;

c) del dovere di diligenza:

1) il mancato aggiornamento o la omessa tenuta del massimario;

2) l'assenza di motivazione o l'assenza nella motivazione degli elementi di fatto dai quali risulti la sussistenza dei presupposti di legge invocati nella motivazione stessa, quando la motivazione è richiesta dalla legge;

3) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una preconstituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

4) l'adozione, per grave e inescusabile negligenza, di provvedimenti non consentiti dalla legge dai quali risulti una lesione di diritti personali o una rilevante lesione di diritti patrimoniali;

- 5) l'adozione di provvedimenti sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza o di provvedimenti non previsti da norme vigenti;
 - 6) il travisamento dei fatti per inescusabile negligenza;
 - 7) la grave violazione di legge per ignoranza o inescusabile negligenza;
 - d) del dovere di laboriosità:
 - 1) per il presidente di una sezione o di un organo della giurisdizione tributaria l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;
 - 2) l'inosservanza dell'obbligo di reperibilità per doveri d'ufficio imposto per legge o disposto dall'organo competente;
 - 3) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, inclusi il mancato deposito di una o più sentenze e la mancata fissazione dell'ulteriore termine per il deposito delle sentenze in caso di mancato deposito delle stesse;
 - 4) la sottrazione abituale e ingiustificata all'attività di servizio;
 - e) del dovere di riserbo:
 - 1) la divulgazione di informazioni sull'attività dell'organo in modo non impersonale;
 - 2) il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;
 - 3) la violazione del dovere di riservatezza, sugli affari in corso di trattazione o definiti, con indebita lesione dei diritti altrui, incluso il rilascio di pubbliche dichiarazioni o interviste;
 - 4) la divulgazione di atti coperti da segreto o soggetti a divieto di pubblicazione;
 - f) dei doveri di equilibrio e di rispetto della dignità della persona, il contegno scorretto nell'ambito della sezione verso il presidente, il collegio giudicante, i singoli giudici, le parti, i difensori, il personale di segreteria o il pubblico.
3. In caso di illeciti disciplinari di cui al comma 2 i giudici sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:
- a) rimozione, nei casi di cui:
 - 1) alla lettera b), numero 8);
 - 2) alla lettera b), numeri 6) e 7), se di particolare gravità;
 - b) sospensione da due mesi a due anni, con perdita per lo stesso periodo del trattamento economico, nei casi di cui:
 - 1) alla lettera b), numeri 6) e 7);
 - 2) alle lettere c), numeri da 4) a 7), d), numeri 3) e 4), e), numeri 3) e 4), ed f), se di particolare gravità;
 - 3) alla lettera c), numero 1), limitatamente all'ipotesi di omessa tenuta del massimario;
 - 4) alla lettera b), numero 5), limitatamente all'ipotesi di recidiva dell'illecito;
 - c) censura nei casi di cui:
 - 1) alle lettere a), b), numeri da 3) a 5), c), numeri da 4) a 7), e), numeri 3) e 4), ed f);
 - 2) alle lettere c), numeri 2) e 3), ed e), numeri 1) e 2), se di particolare gravità;
 - 3) alle lettere b), numeri 1) e 2), e d), numeri 1) e 2), limitatamente all'ipotesi di recidiva dell'illecito;
 - d) ammonimento nei casi di cui:
 - 1) alle lettere b), numeri 1) e 2), c), numeri 2) e 3), d), numeri 1) e 2), ed e), numeri 1) e 2);
 - 2) alla lettera c), numero 1), limitatamente all'ipotesi di mancato aggiornamento del massimario.
4. Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si debbono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave. Quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave. Nell'uno e nell'altro caso può essere applicata anche la sanzione meno grave, se compatibile.

Art. 32.

(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è promosso:

- a) dal presidente della corte d'appello tributaria nella cui circoscrizione presta servizio il giudice da sottoporre al procedimento;
- b) dal presidente del Consiglio della giustizia tributaria nel caso il giudice da sottoporre al procedimento sia un presidente di corte d'appello tributaria;
- c) dal Procuratore generale della Corte suprema di cassazione;
- d) dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Si applica il procedimento vigente per i magistrati ordinari.

Titolo II

DEL PROCESSO

Capo I

DEL GIUDICE TRIBUTARIO E DEI SUOI AUSILIARI

Art. 33.

(Norme applicabili)

1. I giudici tributari applicano le norme del presente codice e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

2. Le udienze dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie sono pubbliche, salvo quanto disposto dall'articolo 79, comma 2. Si applicano gli articoli da 127 a 130 del codice di procedura civile.

Art. 34.

(Oggetto della giurisdizione tributaria)

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria:

- a) le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio;
- b) le controversie promosse dai singoli possessori concernenti:
 - 1) l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella;
 - 2) la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale;
- c) le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

2. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

Art. 35.

(Difetto di giurisdizione)

1. Il difetto di giurisdizione degli organi della giurisdizione tributaria è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

2. È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41, primo comma, del codice di procedura civile.

Art. 36.

(Competenza per territorio)

1. Il tribunale tributario è competente per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella sua circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente il tribunale tributario nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

2. La corte d'appello tributaria è competente per le impugnazioni avverso le decisioni dei tribunali tributari che hanno sede nella sua circoscrizione.

Art. 37.

(Incompetenza)

1. La competenza degli organi della giurisdizione tributaria è inderogabile.

2. L'incompetenza dell'organo della giurisdizione tributaria è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.

3. La sentenza dell'organo della giurisdizione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza dell'organo della giurisdizione tributaria in essa indicato, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.

4. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.

5. La riassunzione del processo davanti all'organo della giurisdizione tributaria dichiarato competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o, in mancanza, nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti all'organo della giurisdizione tributaria competente, altrimenti si estingue.

Art. 38.

(Astensione e ricusazione dei giudici tributari)

1. L'astensione e la ricusazione dei giudici tributari sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.

2. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.

3. Sulla ricusazione decide l'organo al quale appartiene il giudice tributario ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di altro componente dello stesso organo della giurisdizione tributaria designato dal suo presidente.

Art. 39.

(Poteri degli organi della giurisdizione tributaria)

1. Gli organi della giurisdizione tributaria, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari e all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.

2. Gli organi della giurisdizione tributaria, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni a organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.

3. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

4. Gli organi della giurisdizione tributaria, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

Art. 40.

(Errore sulla norma tributaria)

1. L'organo della giurisdizione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

Art. 41.

(Assistenza agli organi della giurisdizione tributaria)

1. Il personale dell'ufficio di segreteria assiste gli organi della giurisdizione tributaria secondo le disposizioni del codice di procedura civile concernenti il cancelliere.

2. Le attività dell'ufficiale giudiziario in udienza sono disimpegnate dal personale ausiliario addetto alla segreteria.

Capo II

DELLE PARTI E DELLA LORO RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA IN GIUDIZIO

Art. 42.

(Le parti)

1. Sono parti nel processo dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio è un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è parte l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

Art. 43.

(Capacità di stare in giudizio)

1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.

3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.

Art. 44.

(Assistenza tecnica)

1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza

tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:

a) gli avvocati;

b) i soggetti iscritti nella sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

c) i consulenti del lavoro;

d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;

f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;

h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.

4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) e h), è tenuto dal Consiglio della giustizia tributaria che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca dell'iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco è pubblicato nel sito *internet* del Consiglio della giustizia tributaria.

5. Per le controversie di cui all'articolo 34, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:

a) gli ingegneri;

b) gli architetti;

c) i geometri;

d) i periti industriali;

e) i dottori agronomi e forestali;

f) gli agrotecnici;

g) i periti agrari.

6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.
7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.
8. Le Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.
9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti ai commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attività previste nei medesimi commi.
10. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente dell'organo della giurisdizione tributaria o della sezione o dal giudice monocratico.

Art. 45.

(Litisconsorzio necessario ed intervento)

1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.
3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.
4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.
5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma 4.
6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.

Art. 46.

(Spese del giudizio)

1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.
2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dall'organo della giurisdizione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile.
4. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.
5. Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari l'organo della giurisdizione tributaria provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.
6. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 44, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.
7. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei

soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del 20 per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

8. Nelle controversie di cui all'articolo 50 le spese di giudizio di cui al comma 1 del presente articolo sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.

9. Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

Art. 47.

(Comunicazioni e notificazioni)

1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria dell'organo della giurisdizione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso. Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria dell'organo della giurisdizione tributaria. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.

2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'articolo 49 del presente codice.

3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze e all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

Art. 48.

*(Comunicazioni, notificazioni
e depositi telematici)*

1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto n. 82 del 2005 le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del codice medesimo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.

2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte e ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le

comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso la segreteria del tribunale tributario. Nei casi di cui al primo periodo le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 47.

3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 39, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute dal regolamento unico di attuazione di cui all'articolo 117 del presente codice. In casi eccezionali, il presidente della sezione o, in caso di sezione unica, del tribunale tributario, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il giudice, se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

4. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 44, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3 del presente articolo, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

5. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione, eseguita a mezzo di posta elettronica certificata, e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-*bis* e 1-*ter*, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di cui al primo periodo nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.

6. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente comma assumono a ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

7. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

Art. 49.

(Luogo delle comunicazioni e notificazioni)

1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria dell'organo della giurisdizione tributaria e alle parti costituite la denuncia di variazione.

2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria dell'organo della giurisdizione tributaria.

Art. 50.

(Il reclamo e la mediazione)

1. Per le controversie di valore non superiore a 250.000 euro o di valore indeterminabile, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine per la conclusione della procedura di mediazione.
3. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 80.
4. Il reclamo è trattato dalla sezione mediazione del tribunale tributario.
5. L'udienza di comparizione delle parti è fissata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del reclamo e la segreteria ne dà comunicazione alle parti ai sensi dell'articolo 64, le quali possono depositare documenti e memorie fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza. L'udienza si svolge in camera di consiglio alla presenza delle parti. Dell'udienza è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
6. Se all'udienza di comparizione delle parti non si perfeziona la mediazione, il collegio può formulare d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa ed al principio di economicità dell'azione amministrativa.
7. La proposta di mediazione è comunicata alle parti in apposita udienza, da tenersi entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, di cui è dato avviso almeno dieci giorni prima. Qualora entro trenta giorni dall'udienza di cui al presente comma non sia depositato un accordo di mediazione sottoscritto da entrambe le parti, il procedimento si considera concluso con esito negativo. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
8. Se il ricorrente non partecipa senza giustificato motivo all'udienza di cui al comma 5 ovvero all'udienza di cui al comma 7 è irrogata una sanzione amministrativa pari al 2 per cento del valore della controversia, con un minimo di 200 euro.
9. Decorsi sessanta giorni senza che sia stata fissata l'udienza di cui al comma 5 ovvero decorsi trenta giorni dall'udienza di cui al comma 7, senza che sia stato depositato l'accordo di mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. Il fascicolo è trasmesso d'ufficio alla segreteria del tribunale tributario competente.
10. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35 per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
11. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
12. Ai fini del computo dei termini di cui al presente articolo si applica la sospensione feriale.
13. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 9, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Capo III

DEL PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE TRIBUTARIO

Sezione I

Introduzione del giudizio

Art. 51.

(Il ricorso)

1. Il processo è introdotto con ricorso al tribunale tributario.

2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:

- a) del tribunale tributario cui è diretto;
- b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
- d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
- e) dei motivi.

3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:

- a) della categoria di cui all'articolo 44 alla quale appartiene il difensore;
- b) dell'incarico ai sensi dell'articolo 44, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
- c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.

4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto ai sensi del comma 3.

Art. 52.

(Atti impugnabili e oggetto del ricorso)

1. Il ricorso può essere proposto avverso:

- a) l'avviso di accertamento del tributo;
- b) l'avviso di liquidazione del tributo;
- c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
- d) il ruolo e la cartella di pagamento;
- e) l'avviso di mora;
- f) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- h) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 34, comma 1, lettera b);
- i) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- l) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- m) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti agli organi della giurisdizione tributaria.

2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e del tribunale competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'articolo 53.

3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

Art. 53.

(Proposizione del ricorso)

1. Il ricorso è proposto mediante notifica ai sensi dell'articolo 47, commi 2 e 3.

2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con

avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sui centri di servizio.

Art. 54.

(Termine per la proposizione del ricorso)

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 52, comma 1, lettera i), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Art. 55.

(Costituzione in giudizio del ricorrente)

1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria del tribunale tributario adito, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce ai sensi dell'articolo 56.

3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria del tribunale tributario non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma 2.

4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.

5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi.

Art. 56.

(Costituzione in giudizio della parte resistente)

1. L'ente impositore, l'agente della riscossione e i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria del tribunale tributario adito del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.

3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di

merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.

Art. 57.

(Produzione di documenti e motivi aggiunti)

1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.
2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso l'udienza deve essere rinviata ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma 4.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'articolo 51 per quanto applicabile. Si applicano l'articolo 53, commi 1 e 2, l'articolo 55, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 56, comma 3.

Art. 58.

(Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte)

1. La segreteria del tribunale tributario iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.
2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio.
3. La segreteria sottopone al presidente del tribunale tributario il fascicolo del processo appena formato.
4. Il potere di attestazione di conformità di cui all'articolo 48, comma 6, è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria del tribunale tributario ai sensi del regolamento unico di attuazione di cui all'articolo 117 del presente codice, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche della segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte della segreteria. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento presente nel fascicolo informatico. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente comma assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
5. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del comma 4 esonera dal pagamento dei diritti di copia

Art. 59.

(Assegnazione del ricorso)

1. Il presidente del tribunale tributario assegna il ricorso a una delle sezioni o, in caso di sezione unica, a un giudice tributario; al di fuori dei casi di cui all'articolo 62, comma 1, il presidente può assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo siano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.

Sezione II

Esame preliminare del ricorso

Art. 60.

(Esame preliminare del ricorso)

1. Il presidente della sezione o, in caso di sezione unica, il presidente del tribunale, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.
2. Il presidente della sezione o, in caso di sezione unica, il presidente del tribunale, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi al tribunale.

Art. 61.

(Reclamo contro i provvedimenti)

1. Contro i provvedimenti del presidente della sezione o del presidente del tribunale è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione da parte della segreteria.
2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'articolo 55, comma 1, osservato anche il comma 3 del medesimo articolo 55.
3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.
4. Scaduti i termini, il tribunale tributario decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.
5. Il tribunale tributario pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.

Art. 62.

(Riunione dei ricorsi)

1. In qualunque momento il presidente della sezione o, in caso di sezione unica, del tribunale tributario, dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione o presentati al tribunale tributario che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse dello stesso tribunale tributario il presidente di questo, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma 1.
3. Il giudice, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporre la separazione.

Sezione III

Trattazione della controversia

Art. 63.

*(Nomina del giudice
e fissazione della data di trattazione)*

1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'articolo 60, il presidente della sezione o, in caso di sezione unica, del tribunale tributario, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 66 e 67 e nomina il giudice assegnatario.

Art. 64.

(Avviso di trattazione)

1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere data quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del giudice assegnatario, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.

Art. 65.

(Deposito di documenti e di memorie)

1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'articolo 57, comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 1 ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.

Art. 66.

(Discussione)

1. Dell'udienza pubblica è redatto verbale dal segretario.
2. Il giudice assegnatario può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta od orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l'articolo 64, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.
3. La partecipazione anche di una sola delle parti può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dalla parte realizzato con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità e udibilità in tutti i luoghi di ciascuna delle parti presenti. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza. Con il regolamento unico di attuazione di cui all'articolo 117 del presente codice, sentito il Consiglio della giustizia tributaria e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e la conservazione della visione delle relative immagini.

Art. 67.

(Deliberazioni del giudice)

1. Il giudice assegnatario, dopo la discussione, delibera la decisione.
2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione può essere rinviata di non oltre trenta giorni.
3. Non sono ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

Sezione IV

Decisione della controversia

Art. 68.

(Contenuto della sentenza)

1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana.
2. La sentenza deve contenere:
 - a) l'indicazione del giudice assegnatario, delle parti e dei loro difensori se vi sono;
 - b) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
 - c) le richieste delle parti;
 - d) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;
 - e) il dispositivo.
3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal giudice assegnatario.

Art. 69.

(Pubblicazione e comunicazione della sentenza)

1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria del tribunale tributario entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.

2. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 1.

Art. 70.

(Richiesta di copie e notificazione della sentenza)

1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese.

2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti ai sensi dell'articolo 47 depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio.

3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.

Sezione V

Sospensione, interruzione ed estinzione del processo

Art. 71.

(Sospensione del processo)

1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

2. Il tribunale tributario dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui esso stesso o altro organo deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

3. Il processo tributario è altresì sospeso, su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ovvero nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990.

Art. 72.

(Interruzione del processo)

1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:

a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;

b) la morte, la radiazione o la sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell'articolo 44.

2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce.

3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegue davanti al giudice adito.

4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera *a*), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Art. 73.

*(Provvedimenti sulla sospensione
e sull'interruzione del processo)*

1. La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della sezione o, in caso di sezione unica, del tribunale tributario con decreto o dalla commissione con ordinanza.

2. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo a sensi dell'articolo 61.

Art. 74.

*(Effetti della sospensione
e dell'interruzione del processo)*

1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 75.

Art. 75.

(Ripresa del processo sospeso o interrotto)

1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente della sezione o, in caso di sezione unica, del tribunale tributario, che provvede ai sensi dell'articolo 63.

2. Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente della sezione o, in caso di sezione unica, del tribunale tributario, quest'ultimo provvede ai sensi del comma 1.

3. La comunicazione di cui all'articolo 64, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall'articolo 49, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione può essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo. La parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte.

Art. 76.

*(Estinzione del processo per rinuncia
al ricorso)*

1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.

2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o del tribunale tributario con ordinanza non impugnabile.

3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.

4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessarie, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria del tribunale tributario.

5. Il presidente della sezione o il tribunale tributario, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessarie, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. Si applica il comma 4 dell'articolo 77.

Art. 77.

*(Estinzione del processo per inattività
delle parti)*

1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
2. Le spese del processo estinto ai sensi del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.
4. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dal tribunale tributario con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo al tribunale tributario che provvede ai sensi dell'articolo 61.

Art. 78.

(Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere)

1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dal tribunale tributario con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo al tribunale tributario che provvede ai sensi dell'articolo 61.
3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Capo IV

DEI PROCEDIMENTI CAUTELARE
E CONCILIATIVO

Art. 79.

1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere al tribunale tributario competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 55.
2. Il presidente del tribunale tributario fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima udienza utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. L'udienza non è pubblica.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente del tribunale tributario, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del giudice.
4. Il giudice o il collegio, sentite le parti e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.
5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 107, comma 2.
6. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
7. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
8. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
9. In caso di mutamento delle circostanze il tribunale tributario su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.
10. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la

sospensione amministrativa.

Art. 80.

(Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie)

1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, di seguito denominata: « decisione di recupero », il tribunale tributario può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;

b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero il tribunale tributario provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi del capo III del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L. 265 del 29 settembre 2012, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto dell'Unione europea contestato.

3. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 278 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.

4. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 dell'articolo 79; ai fini dell'applicazione del comma 8 dell'articolo 79 rileva anche il mutamento del diritto dell'Unione europea.

5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1.

6. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che il tribunale tributario entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini.

7. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo del comma 6 è sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

8. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il giudice delibera la decisione, redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà lettura in pubblica udienza, a pena di nullità.

9. La sentenza è depositata nella segreteria del tribunale tributario entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne dà immediata comunicazione alle parti.

10. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla corte d'appello tributaria, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. Nel processo di appello le

controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorità assoluta nella trattazione.

Art. 81.

(Conciliazione fuori dalla udienza)

1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.
2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, l'organo della giurisdizione tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, l'organo della giurisdizione tributaria dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.
3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione o, in caso di sezione unica, il presidente dell'organo della giurisdizione tributaria.
4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. La conciliazione può avvenire anche in pendenza del giudizio di cassazione secondo le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili.

Art. 82.

(Conciliazione in udienza)

1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 65, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. All'udienza il giudice o il collegio, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.
3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
4. Il giudice o il collegio dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Art. 83.

(Definizione e pagamento delle somme dovute)

1. Le sanzioni amministrative si applicano:
 - a) nella misura del 40 per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio;
 - b) nella misura del 50 per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del secondo grado di giudizio;
 - c) nella misura del 60 per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di cassazione.
2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 81 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 82.
3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo

13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Capo V

DELLE IMPUGNAZIONI

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 84.

(Norme applicabili)

1. Alle impugnazioni delle sentenze dei tribunali tributari si applicano le disposizioni del libro II, titolo III, capo I, del codice di procedura civile, fatto salvo quanto disposto nel presente codice.

Art. 85.

(I mezzi d'impugnazione)

1. I mezzi per impugnare le sentenze dei tribunali tributari sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.

Art. 86.

(Termini d'impugnazione)

1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza del tribunale tributario è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione a istanza di parte, salvo quanto disposto dall'articolo 70, comma 3.

2. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

Sezione II

Giudizio di appello davanti alla corte d'appello tributaria

Art. 87.

(Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello)

1. La sentenza del tribunale tributario può essere appellata alla corte d'appello tributaria competente ai sensi dell'articolo 36, comma 2.

2. L'appellante può chiedere alla corte d'appello tributaria di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.

3. Il presidente della corte d'appello tributaria fissa con decreto la trattazione dell'istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

4. In caso di eccezionale urgenza il presidente della sezione della corte d'appello tributaria, previa deliberazione del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

6. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 107, comma

2. Si applica la disposizione dell'articolo 79, comma 10.

Art. 88.

(Forma dell'appello)

1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della corte d'appello tributaria a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'articolo 51, comma 3.
2. Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'articolo 55, commi 1, 2 e 3.
3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della corte d'appello tributaria chiede alla segreteria del tribunale tributario la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.

Art. 89.

(Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale)

1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'articolo 56 depositando apposito atto di controdeduzioni.
2. Nello stesso atto depositato nei modi e nei termini di cui al comma 1 può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale.

Art. 90.

(Provvedimenti presidenziali)

1. Il presidente e i presidenti di sezione della corte d'appello tributaria hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione del tribunale tributario.

Art. 91.

(Questioni ed eccezioni non riproposte)

1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza del tribunale tributario, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.

Art. 92.

(Domande ed eccezioni nuove)

1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.
2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Art. 93.

(Nuove prove in appello)

1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
2. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

Art. 94.

(Rimessione al tribunale tributario)

1. La corte d'appello tributaria rimette la causa al tribunale tributario che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:
 - a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;
 - b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente

costituito o integrato;

c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;

d) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1 la corte d'appello tributaria decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte d'appello tributaria, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria del tribunale tributario, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

Art. 95.

(Filtro in appello)

1. Fuori dei casi di inammissibilità previsti dal presente codice, quando l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, essa è dichiarata inammissibile dal giudice competente con ordinanza succintamente motivata non reclamabile ai sensi dell'articolo 61.

2. Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità.

3. Il comma 1 del presente articolo non si applica quando la causa ha ad oggetto l'articolo 10-bis o le norme tributarie di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, o l'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le contestazioni che integrano i presupposti di uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Art. 96.

(Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile)

1. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.

Art. 97.

(Norme applicabili)

1. Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.

Sezione III

Ricorso per cassazione

Art. 98.

(Norme applicabili)

1. Avverso la sentenza della corte d'appello tributaria può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente codice.

3. Sull'accordo delle parti la sentenza del tribunale tributario può essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile.

Art. 99.

(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione)

1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere all'organo della giurisdizione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospendere in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione

dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.

2. Il giudice o il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima udienza o camera di Consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
3. In caso di eccezionale urgenza il giudice o il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del giudice o del collegio giudicante.
4. Sentite le parti, il giudice o, in camera di Consiglio, il collegio giudicante provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 107, comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 79, comma 10.
6. L'organo di cui al comma 1 non può pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 medesimo, se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.

Art. 100.

(Giudizio di rinvio)

1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa all'organo della giurisdizione tributaria la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.
2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.
3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti all'organo a cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.
4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.
5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria dell'organo adito richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.

Sezione IV

Revocazione

Art. 101.

(Sentenze revocabili e motivi di revocazione)

1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dagli organi della giurisdizione tributaria possono essere impuginate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.
2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impuginate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.
3. Se i fatti menzionati nel comma 2 avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

Art. 102.

(Proposizione della impugnazione)

1. Competente per la revocazione è lo stesso organo della giurisdizione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
2. A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall'articolo 88, comma 1, del presente codice e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai

numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile nonché del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.

3. Il ricorso per revocazione è proposto e depositato ai sensi dell'articolo 88, comma 2.

4. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 87, in quanto compatibili.

Art. 103.

(Procedimento)

1. Davanti all'organo della giurisdizione tributaria adito per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad esso in quanto non derogate da quelle della presente sezione.

Art. 104.

(Decisione)

1. Ove ricorrano i motivi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile l'organo della giurisdizione tributaria decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento consequenziale.

2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

Capo VI

DELL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEGLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Art. 105.

(Esecuzione provvisoria)

1. Le sentenze emesse dagli organi della giurisdizione tributaria sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo.

Art. 106.

*(Pagamento del tributo in pendenza
del processo)*

1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti agli organi della giurisdizione tributaria, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

a) per i due terzi, dopo la sentenza del tribunale tributario che respinge il ricorso;

b) per l'ammontare risultante dalla sentenza del tribunale tributario, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte d'appello tributaria;

d) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.

2. Per le ipotesi indicate nel comma 1 gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

3. Se il ricorso è accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza del tribunale tributario, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza ai sensi dell'articolo 108 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.

4. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.

5. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2,

paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2014/335/UE, Euratom, del Consiglio, del 26 maggio 2014, e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia.

Art. 107.

*(Esecuzione delle sentenze di condanna
in favore del contribuente)*

1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 34, comma 1, lettera *b*), sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.
3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.
4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.
5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 108 al tribunale tributario ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte d'appello tributaria.

Art. 108.

(Giudizio di ottemperanza)

1. La parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria del tribunale tributario, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte d'appello tributaria.
2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto.
3. Il ricorso è indirizzato al presidente dell'organo della giurisdizione tributaria e deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato ai sensi del comma 2, se necessario.
4. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria dell'organo della giurisdizione tributaria ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere.
5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio può trasmettere le proprie osservazioni all'organo della giurisdizione tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento.
6. Il presidente dell'organo della giurisdizione tributaria, scaduto il termine di cui al comma 5, assegna il ricorso alla sezione o, in caso di sezione unica, al giudice che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione o il giudice fissa il giorno per la trattazione del ricorso non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima

a cura della segreteria. In caso di collegio giudicante il ricorso è trattato in camera di consiglio.

7. Il giudice o il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il giudice o il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni della parte II, titolo VII, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

8. Il giudice o il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma 7 e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.

9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.

10. Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.

11. Per il pagamento di somme dell'importo fino a 20.000 euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso in composizione monocratica.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 109.

(Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in carica alla data entrata in vigore del presente codice è sciolto a decorrere dalla medesima data. Se il mandato del Consiglio di presidenza tributaria scade nei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente codice, il mandato è prorogato fino a tale data.

Art. 110.

(Giudici togati)

1. Entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente codice nella *Gazzetta Ufficiale*, i magistrati in servizio presso le commissioni tributarie, che svolgono funzioni presso altre giurisdizioni, devono comunicare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria se optano o meno per l'incarico esclusivo di giudice tributario. I magistrati che optano per l'incarico sono assegnati agli organi della giurisdizione tributaria secondo quanto previsto dall'articolo 111, comma 2.

2. Fino alla completa copertura degli incarichi di cui all'articolo 111, i magistrati in servizio presso le commissioni tributarie, che svolgono funzioni presso altre giurisdizioni, possono continuare a svolgere le funzioni di giudice in qualità di giudice supplente a tempo parziale. Entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione del presente codice nella *Gazzetta Ufficiale*, con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, è determinato il numero di giudici supplenti necessario alla copertura degli incarichi.

3. I magistrati di cui al comma 1 che optano per l'incarico di giudice tributario mantengono il trattamento economico del precedente incarico. La remunerazione dei giudici supplenti a tempo parziale è stabilita con lo stesso decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, su proposta del Consiglio della giustizia tributaria, ed è commisurata al numero di ricorsi da essi decisi.

4. I componenti della Corte suprema di cassazione cessano dalle funzioni di componenti delle commissioni tributarie alla data di entrata in vigore del presente codice e non possono essere componenti dei nuovi organi della giurisdizione tributaria.

Art. 111.

*(Progressiva copertura degli incarichi
di giudice tributario)*

1. Entro il mese successivo al termine di cui all'articolo 110, comma 1, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria indice il concorso di cui all'articolo 7.

2. Entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione del presente codice nella *Gazzetta Ufficiale*, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina, scegliendoli tra i giudici togati di cui all'articolo 110, comma 1, nell'ordine:

- a) i presidenti delle corti d'appello tributarie;
- b) i presidenti delle sezioni delle corti d'appello tributarie;
- c) i giudici delle corti d'appello;
- d) i presidenti dei tribunali tributari;
- e) i presidenti delle sezioni dei tribunali tributari;
- f) i giudici dei tribunali tributari.

3. Se, dopo le nomine di cui al comma 2, residuano incarichi non ancora coperti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro sedici mesi dalla data di pubblicazione del presente codice nella *Gazzetta Ufficiale*, nomina a tali incarichi i giudici togati di cui all'articolo 110, comma 2, seguendo lo stesso ordine di cui al comma 2 del presente articolo. I giudici così nominati sono progressivamente sostituiti da giudici tributari nominati in seguito al concorso di cui all'articolo 7 o dai giudici togati di cui all'articolo 110, comma 1, quando questi:

- a) raggiungono i requisiti di anzianità previsti agli articoli 3 e 4, nel caso degli incarichi di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1;
- b) prendono servizio, nel caso di cui alla lettera f) del comma 1.

4. Anche dopo l'entrata in vigore del presente codice, il Consiglio della giustizia tributaria può nominare giudici supplenti per gli incarichi di cui al comma 2, lettere da a) ad e), esclusivamente in sostituzione di altri giudici supplenti cessati e soltanto in assenza di giudici nominati in seguito al concorso di cui all'articolo 7 o di giudici togati di cui all'articolo 110, comma 1, entrambi con i requisiti di anzianità previsti agli articoli 3 e 4. Ai giudici così nominati si applica il comma 3, lettera a).

Art. 112.

(Giudici onorari)

1. Se, dopo le nomine di cui all'articolo 111, commi 2 e 3, residuano incarichi non ancora coperti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina, nei due mesi precedenti l'entrata in vigore del presente codice, giudici tributari e giudici onorari, a tempo pieno o parziale:

- a) i giudici tributari non togati in servizio per almeno dieci anni presso le commissioni tributarie;
- b) i magistrati ordinari, amministrativi e militari a riposo;
- c) i docenti di ruolo universitari in materie giuridiche o economico-aziendalistiche a riposo;
- d) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree o altra equipollente;
- e) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo, prestato per almeno dieci anni;
- f) i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti e hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;
- g) gli avvocati dello Stato a riposo.

2. Il giudice onorario non deve avere compiuto, alla data della nomina, settanta anni.

3. Gli incarichi sono assegnati ai giudici onorari seguendo l'ordine di cui all'articolo 111, comma 2. Il giudice onorario cessa dall'incarico con le modalità previste dall'articolo 111, comma 3, secondo

periodo. Se dell'organo fanno parte più giudici onorari, cessano per primi, a parità di incarico, nell'ordine i giudici onorari di cui alle lettere *f*), *a*), *e*) e *d*) del comma 1 e quindi gli altri giudici onorari a partire dal più anziano di età. Ai fini del presente comma, per i giudici onorari che rientrano in più di una delle categorie indicate al comma 1 prevale la categoria per la quale è prevista la cessazione in via prioritaria.

4. Anche dopo l'entrata in vigore del presente codice, il Consiglio della giustizia tributaria può nominare giudici onorari per gli incarichi di cui all'articolo 111, comma 2, lettere da *a*) ad *e*), esclusivamente in sostituzione di altri giudici supplenti od onorari cessati e soltanto in assenza di giudici nominati in seguito al concorso di cui all'articolo 7 o di giudici togati di cui all'articolo 110, comma 1, entrambi con i requisiti di anzianità previsti agli articoli 3 e 4, o di giudici supplenti nominati in base all'articolo 110, comma 4. Ai giudici così nominati si applica l'articolo 111, comma 3, lettera *a*).

5. Il trattamento economico dei giudici onorari è determinato con il decreto del presidente del Consiglio di cui all'articolo 110, comma 2, su proposta del Consiglio della giustizia tributaria, ed è commisurato al numero di ricorsi decisi. Ai giudici onorari svolgenti funzione di giudici monocratici o facenti parte della sezione mediazione può essere riconosciuto un compenso aggiuntivo.

6. I compensi di cui al comma 5 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Art. 113.

(Corte suprema di cassazione)

1. Sono destinati alla trattazione esclusiva dei ricorsi in materia tributaria almeno dieci consiglieri scelti tra:

a) i professori ordinari di diritto tributario;

b) gli avvocati tributaristi che hanno almeno quindici anni di effettivo esercizio, sono iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e hanno maturato una significativa esperienza in materia tributaria;

c) i consiglieri di Cassazione che abbiano maturato una significativa esperienza prestando la propria attività come componenti delle commissioni tributarie.

2. La nomina è conferita con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, legge 8 settembre 1998, n. 303.

Art. 114.

(Controversie pendenti di fronte alle commissioni tributarie provinciali e regionali)

1. Le controversie dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, pendenti alla data d'insediamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie sono ad essi rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza relativamente ai ricorsi pendenti da almeno dieci anni per ogni grado di giudizio. In difetto, il ricorso o l'appello sono dichiarati estinti con decreto del presidente del tribunale tributario o della corte d'appello, da notificare alle parti. Dalla data della notificazione decorrono o riprendono a decorrere i termini di decadenza e di prescrizione.

3. L'estinzione non opera se alla data di cui al comma 1 è stata depositata la sentenza di primo o di secondo grado.

Art. 115.

(Uffici di segreteria)

1. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 28, comma 4, del presente codice sono confermati numero, distribuzione territoriale, organici e attribuzioni degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali e regionali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le corti d'appello tributarie e i tribunali tributari stabiliscono quali uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono trasformati nelle sezioni staccate di cui all'articolo 28, comma 1. Gli uffici di segreteria non trasformati sono soppressi entro il semestre successivo.

3. Il personale degli uffici di segreteria soppressi, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente codice, hanno facoltà di rinunciare, entro e non oltre trenta giorni dalla data di cui al comma 2 primo periodo, a prestare servizio presso i restanti uffici di segreteria. Il personale che si è avvalso della facoltà di cui al primo periodo del presente comma continua a prestare servizio presso gli uffici delle segreterie dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie fino a quando i posti non sono coperti con personale di corrispondente qualifica.

Art. 116.

(Trasferimento della Direzione della giustizia tributaria)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri i compiti relativi all'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie svolti dalla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché i relativi uffici e le corrispondenti risorse umane e finanziarie.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le necessarie modifiche agli ordinamenti delle rispettive strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 117.

(Regolamento unico di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice sono adeguati alle disposizioni in esso contenute e raccolti in un unico regolamento di attuazione:

a) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 619;

b) il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1996, n. 631;

c) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 luglio 2002, n. 184;

d) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163;

e) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 febbraio 2017, n. 22.

2. Ulteriori disposizioni di attuazione sono emanate esclusivamente mediante modificazione o integrazione del regolamento unico di attuazione di cui al comma 1.

Art. 118.

(Regolamento unico di organizzazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice il Consiglio della giustizia tributaria emana un unico regolamento di organizzazione contenente le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 2, 20, comma 1, 27, comma 3, e 31.

2. Ulteriori disposizioni di organizzazione sono emanate esclusivamente mediante modificazione o integrazione del regolamento unico di organizzazione di cui al comma 1.

Art. 119.

(Abrogazioni e soppressioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati o soppressi:

a) la legge 22 maggio 1989, n. 198;

b) il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

c) il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

d) i commi da 1 a 6 dell'articolo 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

- e) l'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556;
f) l'articolo 55 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
g) il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

l) all'articolo 37:

1.1) il secondo periodo del comma 12;

1.2) il comma 13;

1.3) al comma 20, le parole: « , il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria »;

2) i commi da 1 a 7 e da 9 a 11 dell'articolo 39;

h) l'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Art. 120.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 121.

(Entrata in vigore)

1. Con esclusione degli articoli 7 e 8 e da 109 a 113, il presente codice entra in vigore diciotto mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tabella A
(articolo 1, comma 1)

TRIBUNALI TRIBUTARI

Tribunale	Giudici	Sezioni
Abruzzo	6	Unica
Basilicata	4	Unica
Calabria 1 (Cosenza)	7	Unica
Calabria 2 (Catanzaro, Crotona, Vibo Valentia)	7	Unica
Calabria 3 (Reggio Calabria)	5	Unica
Campania 1 (Caserta)	8	2
Campania 2 (Avellino, Benevento)	5	Unica
Campania 3 (Napoli)	29	7
Campania 4 (Salerno)	10	2
Emilia-Romagna 1 (Parma, Piacenza, Reggio Emilia)	4	Unica
Emilia-Romagna 2 (Bologna, Modena)	5	Unica
Emilia-Romagna 3 (Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini)	5	Unica
Friuli-Venezia Giulia	4	Unica
Lazio 1 (Roma, Rieti, Viterbo)	42	13
Lazio 2 (Frosinone, Latina)	6	Unica
Liguria	8	2
Lombardia 1 (Como, Lecco, Sondrio, Varese)	4	Unica

Lombardia 2 (Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova)	6	Unica
Lombardia 3 (Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia)	20	5
Marche	6	Unica
Molise	4	Unica
Piemonte 1 (Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania, Vercelli)	4	Unica
Piemonte 2 (Cuneo, Torino)	6	Unica
Puglia 1 (Foggia)	4	Unica
Puglia 2 (Bari, Barletta-Andria-Trani)	8	2
Puglia 3 (Brindisi, Taranto)	5	Unica
Puglia 4 (Lecce)	6	Unica
Sardegna	5	Unica
Sicilia 1 (Messina)	6	Unica
Sicilia 2 (Palermo, Trapani)	11	2
Sicilia 3 (Catania)	17	4
Sicilia 4 (Caltanissetta, Enna)	4	Unica
Sicilia 5 (Agrigento)	4	Unica
Sicilia 6 (Ragusa, Siracusa)	7	Unica
Trentino-Alto Adige	4	Unica
Toscana 1 (Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa)	6	Unica
Toscana 2 (Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato, Siena)	8	2
Umbria (Perugia, Terni)	4	Unica
Valle d'Aosta	4	Unica
Veneto 1 (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia)	8	2
Veneto 2 (Verona, Vicenza)	4	Unica
Totale (41 tribunali)	320	73

Tabella B
(articolo 1, comma 1)

CORTI D'APPELLO TRIBUTARIE

Tribunale	Giudici	Sezioni
Abruzzo-Molise	4	Unica
Basilicata-Puglia	11	2
Calabria	4	Unica
Campania	18	4
Emilia-Romagna	7	Unica
Friuli-Venezia Giulia-Veneto-Trentino-Alto Adige	9	2
Lazio	14	3
Liguria	4	Unica
Lombardia	16	4
Marche-Umbria	5	Unica
Piemonte-Valle d'Aosta	5	Unica
Sardegna	3	Unica
Sicilia	13	3
Toscana	6	Unica

Totale (14 corti d'appello)	119	26
------------------------------------	------------	-----------

DISEGNO DI LEGGE N. 1243

D'iniziativa dei senatori Romeo ed altri

Capo I

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Art. 1.

(Organi della giurisdizione tributaria)

1. La giurisdizione tributaria è esercitata, in forma autonoma e indipendente sull'intero territorio nazionale, dal giudice onorario tributario, dai tribunali tributari, dalle corti di appello tributarie, con le relative sedi distaccate, e dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, secondo criteri di efficienza e di professionalità.

2. Le controversie tributarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo, non superi 3.000 euro, sono decise dal giudice onorario tributario. L'ufficio del giudice onorario tributario ha sede presso ogni tribunale tributario e può essere articolato in sezioni. L'appello contro le sentenze del giudice onorario tributario si propone al tribunale tributario.

3. I tribunali tributari hanno sede presso i tribunali ordinari e le corti di appello tributarie hanno sede presso le corti di appello. I tribunali tributari possono essere articolati in sezioni e le corti di appello competenti per più regioni possono istituire, previa autorizzazione del Consiglio della giustizia tributaria di cui all'articolo 17, sezioni distaccate presso i capoluoghi di provincia o di regione diversi da quelli in cui ha sede la corte.

4. I giudici tributari applicano le norme processuali di cui al citato decreto legislativo n. 546 del 1992, per l'uniformità del rito come strumento di semplificazione e di celerità.

5. Per quanto non disposto ai sensi del comma 4, e purché compatibili con esse, i giudici tributari applicano le disposizioni del codice di procedura civile, anche con l'impiego dell'analogia.

6. L'organizzazione e la gestione dei giudici tributari è affidata esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri per assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.

7. La magistratura tributaria, istituita ai sensi della presente legge, è una magistratura autonoma, speciale e indipendente rispetto alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare.

8. È istituito il ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto da quello delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare, sia per quanto riguarda il trattamento economico sia per quanto riguarda lo sviluppo di carriera, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 37.

9. L'organico nazionale dei giudici tributari è di 800 unità.

Art. 2.

(Composizione dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. Al tribunale tributario e alla corte di appello tributaria è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.

2. L'incarico di presidente ha durata quinquennale, a decorrere dalla data di esercizio effettivo, e non è rinnovabile.

3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, a parità di anzianità, dal più anziano d'età.

4. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vicepresidente e due giudici tributari, per un totale di quattro giudici tributari.

5. Quando il tribunale giudica in composizione collegiale è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e decide con il numero invariabile di tre componenti.

6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente designa i componenti di altre sezioni, con decreto motivato valido per un massimo di due mesi.

Art. 3.

(Nomine dei presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. I presidenti dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 4, secondo la graduatoria redatta in base al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 37.

2. I presidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 4, secondo la graduatoria redatta in base al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 37.

3. I presidenti delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 5, secondo la graduatoria redatta in base al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 37.

4. I presidenti di sezione delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 5, secondo la graduatoria redatta in base al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 37.

Art. 4.

(Concorso per giudici dei tribunali tributari)

1. I giudici dei tribunali tributari sono selezionati mediante concorso pubblico, ai sensi dell'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, indetto su base regionale, per titoli ed esami orali.

2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio.

3. Gli esami orali hanno ad oggetto il diritto tributario e il diritto processuale civile.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 37 sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso pubblico su base regionale.

5. Le commissioni di esame su base regionale sono nominate dal Presidente del Consiglio dei ministri, e composte da:

a) un magistrato, consigliere di cassazione, che le presiede;

b) un professore ordinario di diritto tributario;

c) un avvocato tributarista di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, e al decreto del Ministero della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, iscritto all'albo speciale dei cassazionisti da almeno venti anni;

d) un dottore commercialista iscritto all'albo da almeno venti anni.

6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie provinciali è titolo preferenziale a parità di votazione conseguita.

7. In caso di morte o cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi giudici tributari sono nominati scorrendo la graduatoria del concorso già svolto sino ad esaurimento. Esaurita la graduatoria, è indetto un nuovo concorso su base regionale.

8. Al fine di assicurare un'adeguata preparazione specialistica nonché l'aggiornamento professionale dei giudici tributari sono adottate le iniziative di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e).

Art. 5.

(Concorso per giudici delle corti di appello tributarie)

1. I giudici delle corti di appello tributarie sono selezionati mediante concorso pubblico, ai sensi dell'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, indetto su base regionale, per titoli ed esami orali.

2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio, conseguita da almeno dieci anni.

3. Gli esami orali hanno ad oggetto il diritto tributario e il diritto processuale civile.

4. Con regolamento da adottare si sensi dell'articolo 37 sono stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico su base regionale.
5. Le commissioni di esame su base regionale sono nominate dal Presidente del Consiglio dei ministri, e sono composte da:
 - a) un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede;
 - b) un professore ordinario di diritto tributario;
 - c) un avvocato tributarista, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e del regolamento di cui al decreto del Ministero della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, iscritto all'albo speciale dei cassazionisti da almeno vent'anni;
 - d) un dottore commercialista iscritto all'albo da almeno vent'anni.
6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie regionali costituisce titolo preferenziale a parità di votazione conseguita.
7. In caso di morte, cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi giudici tributari sono nominati scorrendo la graduatoria del concorso già svolto sino ad esaurimento. Esaurita la graduatoria è indetto un nuovo concorso su base regionale.
8. Al fine di assicurare un'adeguata preparazione specialistica, nonché l'aggiornamento professionale dei giudici delle corti di appello tributarie, sono adottate le iniziative di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e).
9. Presso ogni corte di appello tributaria è istituito un ufficio del massimario che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le sentenze pronunciate nel distretto.

Art. 6.

(Nomina dei giudici onorari tributari)

1. I giudici onorari tributari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità alla deliberazione del Consiglio della giustizia tributaria adottata ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera h). Laddove non diversamente disposto, ai giudici onorari tributari si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 luglio 2017, n. 116, in quanto applicabili.
2. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresì disciplinati le incompatibilità, le modalità per lo svolgimento del tirocinio e i criteri per l'attribuzione dei titoli di preferenza dei giudici onorari tributari.
3. Ai giudici onorari tributari è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Art. 7.

(Formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti)

1. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal Consiglio della giustizia tributaria per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse.
2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni semestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio della giustizia tributaria.
3. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno due volte a settimana.
4. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, con il decreto di cui al comma 1, indica una o più sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare dell'atto impugnato o della sentenza impugnata.
5. Il tribunale tributario e la Corte di appello tributaria giudicano in composizione monocratica nelle seguenti controversie:
 - a) di valore non superiore a 30.000 euro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2,

secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ;

b) relative alle questioni catastali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ;

c) relative ai giudizi di ottemperanza senza alcun limite di importo;

d) negli altri casi tassativamente previsti dalla legge.

6. Le controversie per le quali la legge prevede il previo esperimento del reclamo e della mediazione sono decise da un giudice monocratico, innanzi al quale viene attivata la procedura di reclamo e mediazione anche al fine di deflazionare il contenzioso tributario.

7. Innanzi al giudice collegiale o monocratico sono abilitati alla difesa tecnica i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 8.

(Requisiti generali dei giudici tributari)

1. I giudici tributari devono:

a) essere cittadini italiani;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;

d) avere idoneità fisica e psichica, da comprovare con relativo certificato medico;

e) non aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso pubblico, di cui agli articoli 4 e 5, cinquant'anni di età.

Art. 9.

(Procedimenti di nomina dei giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. I componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta vigilanza sui tribunali tributari e sulle corti di appello tributarie e presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio della giustizia tributaria.

Art. 10.

(Giuramento)

1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunciando e sottoscrivendo la formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio ».

2. I presidenti delle corti di appello tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente del Consiglio della giustizia tributaria.

3. I presidenti dei tribunali tributari prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto ha sede il tribunale tributario cui sono destinati.

4. I presidenti di sezione e gli altri giudici tributari prestano giuramento dinanzi al presidente cui sono destinati.

5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice tributario.

Art. 11.

(Durata dell'incarico)

1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 12.

(Decadenza dall'incarico)

1. Decadono dall'incarico i giudici tributari i quali:

a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 8;

b) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;

c) non partecipano senza giustificato motivo a due sedute consecutive;

d) rientrano nei casi di rimozione ai sensi dell'articolo 15, comma 6;

e) non si sono dimessi dalla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio della giustizia tributaria.

Art. 13.

(Trattamento economico)

1. Ai giudici tributari è attribuito un trattamento economico congruo e dignitoso tenuto conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta.

2. Ai fini di cui al comma 1 ai giudici tributari si applica il trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e il sistema di garanzie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali.

3. Gli aumenti successivi del trattamento economico sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 37, tenendo conto dell'anzianità di servizio.

Art. 14.

(Responsabilità)

1. Ai giudici tributari si applicano le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali previste dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18.

Art. 15.

(Sanzioni disciplinari)

1. I giudici tributari per comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio sono soggetti alle sanzioni di cui ai seguenti commi.

2. Si applica la sanzione dell'ammonizione per lievi trasgressioni.

3. Si applica la sanzione non inferiore alla censura per:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti e ai loro difensori;

b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento o a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione del dovere di imparzialità e assenza di pregiudizi;

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della giustizia tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;

e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro giudice;

f) l'omessa comunicazione al presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;

g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

h) la scarsa laboriosità, se abituale, soprattutto per il deposito delle sentenze;

i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

- m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;
- n) le ipotesi di responsabilità di cui alla legge 27 febbraio 2015, n. 18, come previsto dall'articolo 14.
4. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da tre mesi a tre anni, per:
- a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
- b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti e ai loro difensori;
- c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
- d) la frequentazione di una persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni, o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, o il fatto di intrattenere consapevolmente rapporti di affari con una di tali persone;
- e) la mancata frequenza di un numero minimo di 30 ore formative di aggiornamento obbligatorio.
5. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attività di altro giudice tributario, da parte del presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria o della relativa sezione, se ripetuta o grave.
6. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva nelle trasgressioni di cui ai commi 3, 4 e 5, con decadenza dall'incarico e divieto di ulteriore nomina a giudici tributari.

Art. 16.

(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto presta servizio l'incolpato.
2. Il Consiglio della giustizia tributaria, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgere entro trenta giorni.
3. Il Consiglio della giustizia tributaria, sulla base delle risultanze emerse, provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.
4. Il presidente del Consiglio della giustizia tributaria, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno trenta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio della giustizia tributaria di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da un altro giudice tributario.
6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio della giustizia tributaria è applicata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano per analogia le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari.

Capo II

CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Art. 17.

(Vigilanza)

1. È istituito il Consiglio della giustizia tributaria, con sede in Roma.
2. Il Consiglio della giustizia tributaria esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati tributari.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati tributari attraverso il Consiglio della giustizia tributaria e riferisce annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giurisdizione tributaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di chiedere direttamente al Consiglio della giustizia tributaria informazioni circa il funzionamento della giurisdizione tributaria.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 il Presidente del Consiglio dei ministri e il Consiglio della giustizia tributaria si avvalgono degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri competenti per materia. Gli uffici riferiscono in particolare sui risultati conseguiti nel contenzioso tributario dalle parti processuali pubbliche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 18.

(Composizione)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria è composto:
 - a) dal presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione, componente di diritto *ratione officii*;
 - b) da quattro magistrati delle corti di appello tributarie, componenti eletti;
 - c) da nove magistrati dei tribunali tributari, componenti eletti;
 - d) da quattro esperti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con votazione distinta per ciascun esperto, a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera nelle prime tre votazioni e quindi con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione; ogni Camera elegge un esperto scegliendolo fra i professori universitari in materia tributaria e un esperto scegliendolo fra i soggetti abilitati alla difesa dinanzi ai tribunali tributari e alle corti di appello tributarie che risultano iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dieci anni.
3. Nella sua prima adunanza il Consiglio della giustizia tributaria sceglie il presidente tra tutti i propri componenti, a maggioranza di due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni e quindi con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione. Se nessun candidato risulta eletto per votazione, il presidente è scelto per sorteggio fra i due candidati più votati nell'ultima votazione. Fino all'elezione del presidente le relative funzioni sono svolte dal presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione.
4. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni della giurisdizione tributaria.

Art. 19.

(Durata)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria rimane in carica per cinque anni.
2. Se un componente del Consiglio della giustizia tributaria eletto dai magistrati tributari territoriali nel corso del quinquennio cessa per qualsiasi causa di farne parte, è sostituito di diritto, per il restante periodo, dal corrispondente primo dei non eletti del medesimo collegio elettorale. Se cessa un componente eletto dal Parlamento, il presidente del Consiglio della giustizia tributaria ne dà comunicazione al Presidente della Camera che lo ha eletto affinché provveda all'elezione del sostituto.
3. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria non possono partecipare ai concorsi per magistrato tributario per tutta la durata dell'incarico e per i dieci anni successivi.

Art. 20.

(Attribuzioni del presidente del Consiglio della giustizia tributaria)

1. Il presidente del Consiglio della giustizia tributaria:

- a) chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di indire le elezioni dei componenti magistrati;
- b) chiede ai presidenti delle Camere di provvedere alla elezione dei componenti in quota parlamentare, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d);
- c) convoca e presiede il Consiglio della giustizia tributaria.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal componente più anziano di età.

Art. 21.

(Ineleggibilità)

1. Non possono essere eletti al Consiglio della giustizia tributaria e sono altresì esclusi dal voto, i giudici sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonizione.

2. Nessun componente elettivo è rieleggibile per le successive due consiliature.

Art. 22.

(Elezione del Consiglio della giustizia tributaria)

1. Le elezioni dei componenti del Consiglio della giustizia tributaria hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente Consiglio e sono indette con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita.

2. I magistrati tributari possono esprimere il proprio voto personale, diretto e segreto, per un solo candidato.

3. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al Consiglio della giustizia tributaria e debbono pervenire al Segretariato generale di cui all'articolo 30, entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Non hanno effetto sospensivo.

4. Il Consiglio della giustizia tributaria decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Art. 23.

(Attribuzioni)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria:

- a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
- b) disciplina con regolamento di organizzazione il proprio funzionamento;
- c) formula al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;
- d) predispone la relazione annuale;
- e) promuove, avvalendosi dell'Ufficio studi e di specialisti esterni, iniziative volte a perfezionare la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale;
- f) esprime parere sugli schemi di regolamento previsti dalla presente legge o che comunque riguardano il funzionamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;
- g) esprime parere sulla ripartizione fra tribunali tributari e corti di appello tributarie dei fondi stanziati per le spese di loro funzionamento;
- h) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il Consiglio della giustizia tributaria può disporre ispezioni nei confronti dei giudici tributari affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti. Nell'ambito di tali ispezioni il Consiglio della giustizia tributaria può farsi coadiuvare da magistrati territoriali. Gli incarichi di cui al presente comma non sono retribuiti; compete il rimborso delle mere spese documentate.

Art. 24.

(Convocazione)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria è convocato:

a) d'ufficio:

1) entro i quindici giorni successivi all'elezione; fino alla riunione del nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente;

2) una volta all'anno il primo giorno lavorativo successivo al 15 gennaio;

b) dal presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano per età che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno sette dei suoi componenti.

Art. 25.

(Deliberazioni)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria delibera con la presenza di almeno 11 componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 26.

(Trattamento dei componenti del Consiglio della giustizia tributaria)

1. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico definito ai sensi dell'articolo 13.

2. Ai componenti del Consiglio della giustizia tributaria spetta, se residenti fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita.

Art. 27.

(Scioglimento del Consiglio della giustizia tributaria)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.

Art. 28.

(Autonomia contabile)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e al rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Consiglio affida il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale e sulla corretta ed economica gestione delle risorse a un Collegio di revisori dei conti, composto da un presidente di sezione della Corte dei conti in servizio, designato dal presidente della Corte dei conti, e da due professori ordinari, anche in quiescenza, esperti di economia e contabilità delle pubbliche amministrazioni o discipline similari. Gli incarichi di cui al presente comma non sono retribuiti; compete il rimborso delle mere spese documentate.

Art. 29.

(Ufficio studi)

1. Presso il Consiglio della giustizia tributaria è istituito un Ufficio studi diretto da un componente del Consiglio della giustizia tributaria, nominato con decreto del presidente del Consiglio stesso, con i compiti di:

a) curare l'attività di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto tributario;

b) organizzare sull'intero territorio nazionale, anche d'intesa con la Scuola superiore della magistratura, in convenzione anche con altri enti e università, corsi, convegni, incontri e seminari di studio fra i magistrati, al fine di favorirne l'aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata degli eventi di studio sono definiti dal Consiglio che ne nomina anche i coordinatori e i relatori;

c) fornire gli elementi per la redazione annuale della relazione sull'andamento dell'attività degli organi della giurisdizione tributaria.

2. Il Consiglio della giustizia tributaria può distaccare, in diretto ausilio a ciascun proprio componente, un magistrato territoriale. Gli incarichi di cui al presente comma non sono retribuiti; compete il rimborso delle mere spese documentate.

Art. 30.

(Segretariato generale)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria è assistito da un Segretariato generale posto alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio della giustizia tributaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Consiglio della giustizia tributaria, determina l'organico e le attribuzioni del personale del Segretariato generale.

2. L'assegnazione e la revoca di personale al Segretariato generale è preventivamente approvata dal Consiglio della giustizia tributaria.

3. Con apposito regolamento di organizzazione il Consiglio della giustizia tributaria disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Segretariato generale.

Art. 31.

(Uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. È istituito presso ogni tribunale tributario e ogni corte di appello tributaria un ufficio di cancelleria con funzioni di assistenza e di collaborazione nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa ausiliaria.

2. Agli uffici di cui al comma 1 sono addetti i dipendenti appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale.

Art. 32.

(Ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale)

1. È istituito il ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale della giustizia tributaria.

2. Al personale addetto spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni vigenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere obbligatorio e vincolante del Consiglio della giustizia tributaria, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il numero complessivo dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale amministrativo, articolato nei diversi livelli e profili professionali inquadrati nel ruolo unico e il relativo trattamento economico, nonché la pianta organica e le risorse materiali per ciascun ufficio amministrativo della giustizia tributaria.

4. Con la stessa procedura sono determinate all'occorrenza le variazioni da apportare alla dotazione organica degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale in diretta correlazione alle variazioni della pianta organica di cui al comma 3.

Capo III

SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Art. 33.

(Competenza della sezione tributaria della Corte di cassazione)

1. Salva la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione relativamente alle sole questioni di giurisdizione, la sezione tributaria della Corte di cassazione giudica le impugnazioni delle sentenze delle corti di appello tributarie. Essa è composta da trentacinque giudici, ripartiti in cinque sottosezioni, in ragione delle seguenti materie: imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, altri tributi, riscossione, rimborsi. Il presidente della sezione tributaria è anche presidente della prima sottosezione. Le altre sottosezioni sono presiedute da uno dei loro componenti. I collegi sono composti

dal numero fisso di tre membri.

2. I giudizi di cui al comma 1 si svolgono esclusivamente con rito camerale.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34.

(Abrogazione)

1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 35, comma 1, della presente legge, il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogato.

2. Tutti i riferimenti alle commissioni tributarie provinciali e alle commissioni tributarie regionali contenuti nel citato decreto legislativo n. 546 del 1992 si intendono riferiti rispettivamente ai tribunali tributari e alle corti di appello tributarie.

Art. 35.

(Insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie sono insediate in unica data il 1° gennaio 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. A decorrere dalla medesima data sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché le commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e di Bolzano.

3. I giudizi pendenti alla data di cui al comma 1 sono trasferiti ai tribunali tributari per i giudizi di primo grado e alle corti di appello tributarie per i giudizi di secondo grado; i giudizi pendenti alla data di cui al comma 1 presso le commissioni tributarie regionali e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano sono trasferiti alle corti di appello tributarie competenti per territorio.

Art. 36.

(Termini per i concorsi e le nomine)

1. I concorsi pubblici su base regionale, previsti dagli articoli 4 e 5, sono svolti entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tutte le nomine dei giudici tributari devono essere fatte entro il 30 novembre 2019.

Art. 37.

(Regolamento attuativo)

1. Con regolamento da adottare entro il 30 giugno 2019, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le norme attuative previste dalla presente legge.

Art. 38.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1661

D'iniziativa dei senatori Fenu ed altri

Capo I

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Art. 1.

(Organi della giurisdizione tributaria)

1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai tribunali tributari e dalle corti di appello tributarie.

2. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie hanno sede presso i capoluoghi di regione indicati nella tabella A e sono composte dal numero di sezioni indicato alla tabella B, allegate alla presente legge. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie hanno competenza anche su distretti regionali formati da più regioni limitrofe, in base all'estensione delle stesse e all'entità media del contenzioso

rilevata. In relazione all'estensione del territorio o del distretto regionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono istituite sezioni staccate dei tribunali tributari o delle corti di appello tributarie. In sede di prima istituzione dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, le sedi e il numero delle sezioni staccate istituite sono quelle stabiliti, rispettivamente, dalla tabella C e dalla tabella D allegate alla presente legge.

3. Il processo tributario è regolato dalle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per quanto da esse non disciplinato, anche con applicazione del criterio dell'analogia ai sensi dell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, si applicano le norme del codice di procedura civile, purché siano con esse compatibili.

4. Le funzioni relative all'organizzazione e alla gestione degli organi della giurisdizione tributaria, secondo criteri di efficienza e di professionalità, sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle competenze del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di seguito denominato « Consiglio di presidenza », organo di autogoverno della magistratura tributaria, al fine di assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione. I magistrati tributari, ai fini del rapporto di lavoro, sono incardinati nel ruolo di cui al comma 5, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. È istituita la magistratura tributaria, alla quale si accede con le modalità e le procedure di cui all'articolo 4. I magistrati tributari, all'atto della loro prima nomina, sono inseriti nel ruolo della magistratura tributaria, il quale è autonomo e distinto da quelli delle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile sia per quanto riguarda il trattamento economico sia per quanto riguarda lo sviluppo della carriera, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2. Il ruolo è formato e aggiornato, almeno con cadenza annuale, dal Consiglio di presidenza.

6. È istituito il magistrato tributario onorario presso il tribunale tributario. All'incarico di magistrato tributario onorario si accede con le modalità e le procedure di cui all'articolo 5. I magistrati tributari onorari, all'atto della loro prima nomina, sono inseriti nel ruolo dei magistrati tributari onorari, il quale è distinto da quello dei magistrati tributari. Il ruolo è formato e aggiornato, almeno con cadenza annuale, dal Consiglio di presidenza.

7. Le dotazioni organiche del ruolo della magistratura tributaria e del ruolo dei magistrati tributari onorari sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e possono essere variate su proposta del Consiglio di presidenza. In sede di prima applicazione della presente legge, il numero dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari per ciascun tribunale tributario e ciascuna corte di appello tributaria è quello stabilito, rispettivamente, dalla tabella E e dalla tabella F allegate alla presente legge.

Art. 2.

(Composizione dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie sono composti da magistrati tributari e sono suddivisi in sezioni. Al tribunale tributario e alla corte di appello tributaria è preposto un presidente, che ne presiede anche la prima sezione.

2. Dei tribunali tributari fanno parte anche i magistrati tributari onorari, competenti a giudicare:

a) i procedimenti di reclamo e mediazione di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 33 della presente legge;

b) le controversie di valore non superiore a quello stabilito dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nelle quali le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica;

c) le controversie in materia catastale di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

d) i giudizi di ottemperanza senza alcun limite di importo.

3. Ciascuna sezione dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie è costituita da un presidente

e da cinque magistrati tributari. Ciascuna sezione dei magistrati tributari onorari presso i tribunali tributari è costituita da tre componenti.

4. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente o dal vice presidente della sezione e giudica con un numero invariabile di tre componenti. La sezione dei magistrati tributari onorari giudica in composizione monocratica.

5. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante o non vi sono magistrati tributari onorari, il presidente, previo interpello interno ovvero d'ufficio in caso di esito anche parzialmente negativo dello stesso, designa i componenti traendoli da altre sezioni, con decreto motivato sulla base della dotazione organica di esse e del relativo carico di lavoro.

6. Il Consiglio di presidenza stabilisce con proprio regolamento i benefici economici e di carriera riconosciuti al magistrato tributario o al magistrato tributario onorario che dichiara la disponibilità al trasferimento presso una sede disagiata e vi permanga per almeno quattro anni. Il Consiglio di presidenza individua annualmente le sedi di tribunale tributario o di corte di appello tributaria le quali, per oggettive circostanze di carattere geografico-territoriale o connesse alle caratteristiche del carico di lavoro giudiziario, siano da considerare disagiate. Una sede è considerata disagiata quando ricorrono almeno entrambi i seguenti requisiti:

- a) mancata copertura dei posti in organico messi a concorso nell'ultimo bando pubblicato;
- b) posti in organico scoperti in numero pari o superiore al 30 per cento del totale.

7. In presenza di gravi e perduranti carenze di organico segnalate dal presidente di un tribunale tributario o di una corte di appello tributaria, riferite a un periodo temporale non inferiore al trimestre e non superiore all'anno, tali da pregiudicare o rendere particolarmente difficile costituire nella sede un numero di sezioni tale da assicurarne il corretto funzionamento, il Consiglio di presidenza può disporre l'applicazione in via esclusiva presso di essa di componenti di altre sedi mediante interpello nazionale. In caso di esito anche parzialmente negativo di tale interpello, il Consiglio di presidenza dispone d'ufficio le applicazioni occorrenti, secondo le modalità da esso stabilite con regolamento, fino alla copertura dei posti vacanti mediante esperimento delle ordinarie procedure concorsuali. Le applicazioni disposte non possono eccedere il periodo temporale indicato di presenza delle eccezionali difficoltà di organico. L'applicazione d'ufficio comporta il riconoscimento dei medesimi benefici riconosciuti per il trasferimento nelle sedi disagiate.

8. Il presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni dal presidente di sezione con la più alta valutazione di professionalità e, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità nella carica; in caso di pari anzianità nella carica, da quello più anziano per età.

9. Il presidente di sezione del tribunale tributario o della corte di appello tributaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni dal presidente di altra sezione con la più alta valutazione di professionalità e, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità nella carica; in caso di pari anzianità nella carica, da quello più anziano per età. Nel caso in cui non vi siano altri presidenti di sezione in servizio, il presidente è sostituito dal vice presidente con la più alta valutazione di professionalità e, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità nella carica; in caso di pari anzianità nella carica, da quello più anziano per età. In mancanza di essi, è sostituito dal magistrato tributario con la più alta valutazione di professionalità e, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità di servizio; in caso di pari anzianità di servizio, da quello più anziano per età.

Art. 3.

(Presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e delle relative sezioni. Vice presidenti di sezione)

1. I magistrati tributari sono distinti secondo le funzioni esercitate. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale tributario. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di giudice di corte di appello tributaria. Le funzioni semidirettive sono quelle di presidente di sezione di tribunale tributario o di corte di appello tributaria. Le funzioni direttive sono quelle di

presidente di tribunale tributario o di corte di appello tributaria.

2. Le funzioni semidirettive e direttive sono conferite, su domanda degli interessati, ai magistrati tributari che abbiano superato almeno le prescritte valutazioni di professionalità e che abbiano conseguito esito positivo in una procedura concorsuale per soli titoli. Le valutazioni di professionalità e la procedura concorsuale sono disciplinate dal regolamento sul ruolo della magistratura tributaria e sulle procedure per il conferimento e il rinnovo degli incarichi, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza. Le funzioni semidirettive e direttive possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che alla data di scadenza del bando di concorso assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 11; tale limite non si applica per la riconferma nell'incarico ai sensi del comma 4 del presente articolo.

3. I vice presidenti di sezione sono designati dal presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria, con decreto adottato all'inizio dell'anno o quando ne ricorra la necessità, tra i magistrati tributari assegnati alla sezione e in servizio presso di essa da almeno sei mesi. L'incarico ha durata annuale e può essere assegnato nuovamente al medesimo magistrato solo dopo che lo abbiano svolto tutti gli altri magistrati della sezione. La designazione avviene tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti requisiti:

- a) più alta valutazione di professionalità;
- b) maggiore anzianità di servizio;
- c) maggiore età anagrafica.

4. L'incarico semidirettivo o direttivo presso la medesima sede di tribunale tributario o corte di appello tributaria ha durata quadriennale, decorrente dalla data di immissione nelle funzioni dell'ultimo incarico conferito. Al termine del quadriennio il Consiglio di presidenza può rinnovare l'incarico nella medesima sede per un eguale periodo, una sola volta, a seguito di valutazione positiva del magistrato effettuata sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al comma 2.

5. In caso di mancato rinnovo o comunque al termine del secondo quadriennio nel medesimo incarico semidirettivo o direttivo, il magistrato è assegnato a funzioni giudicanti presso il tribunale tributario o la corte di appello tributaria ove presta servizio. In alternativa il magistrato può chiedere di essere assegnato con la medesima funzione a una diversa sede di tribunale tributario o di corte di appello tributaria ove esistano idonei posti vacanti; in tal caso, si procede secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2.

Art. 4.

(Magistrati dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. I magistrati dei tribunali tributari sono scelti mediante concorso pubblico per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza.

2. Sono ammessi al concorso per la nomina a magistrato tributario coloro che soddisfino le condizioni prescritte dall'articolo 7, non abbiano superato il cinquantesimo anno di età alla data di scadenza del bando e siano in possesso della laurea magistrale o specialistica ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in materie giuridiche o economico-aziendalistiche o equipollenti.

3. Gli esami consistono in prove scritte e in una prova orale aventi ad oggetto le seguenti materie: diritto tributario, diritto civile, procedura civile, diritto costituzionale, diritto commerciale, ragioneria, scienza delle finanze, tecniche di redazione delle sentenze tributarie, informatica giuridica, con particolare riguardo all'organizzazione del processo tributario telematico, ordinamento della giustizia tributaria e lingua straniera.

4. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo

restando, comunque, che la prova di lingua straniera prevista dal comma 3 del presente articolo deve riguardare una lingua straniera diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.

5. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza, sono stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico.

6. Le commissioni di esame sono nominate dal presidente del Consiglio di presidenza. Esse sono formate da:

a) un magistrato tributario, con l'incarico di presidente di tribunale tributario o di corte di appello tributaria, che la presiede;

b) un professore ordinario per ognuna delle materie d'esame;

c) un esperto in informatica giuridica, con particolare riguardo all'organizzazione del processo tributario telematico.

7. Costituiscono titolo di precedenza, in caso di parità di punteggio al termine del concorso pubblico di cui al presente articolo, nell'ordine:

a) provenire dalle cessate commissioni tributarie provinciali o regionali. In caso di ulteriore parità, la provenienza dalle commissioni tributarie regionali prevale su quella dalle commissioni tributarie provinciali;

b) svolgere da almeno quattro anni le funzioni di magistrato tributario onorario o avere svolto tali funzioni almeno per la stessa durata e non essere cessato dalle medesime per motivi diversi dalle dimissioni;

c) essere o essere stato in servizio con alcuna delle seguenti qualifiche, senza essere incorso in sanzioni disciplinari più gravi della censura:

1) magistrato ordinario, amministrativo o contabile;

2) professore universitario di ruolo di materie giuridiche o economico-aziendalistiche da almeno cinque anni;

3) dipendente di ruolo di un'amministrazione dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenente ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, con rapporto di lavoro costituito a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero di un diploma di laurea richiesto per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista conseguiti, salvo che si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

4) dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con qualifica dirigenziale o appartenente all'ex area direttiva, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o nelle carriere della predetta area, con rapporto di lavoro costituito a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero di un diploma di laurea richiesto per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista conseguiti, salvo che si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

d) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, e avere acquisito alcuno dei seguenti titoli:

1) il titolo di specialista in diritto tributario ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

2) l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

3) il diploma rilasciato da una scuola di specializzazione per le professioni legali ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

4) il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

5) il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata

non inferiore a due anni presso una delle scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

e) essere in possesso del diploma di laurea richiesto per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e avere acquisito alcuno dei seguenti titoli:

- 1) l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista;
- 2) il dottorato di ricerca in materie economiche.

8. I magistrati tributari sono nominati ai sensi dell'articolo 9 nell'ordine di graduatoria degli idonei. La graduatoria rimane valida per due anni decorrenti dalla data di conclusione delle procedure concorsuali, agli effetti della copertura dei posti di magistrato tributario che divengano vacanti nel medesimo periodo.

9. Il magistrato tributario inserito per la prima volta nel ruolo della magistratura tributaria, prima di essere immesso nelle funzioni nella sede di assegnazione, deve frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi presso la Scuola superiore di formazione tributaria, istituita presso il Consiglio di presidenza ai sensi dell'articolo 23, comma 3. Al magistrato tributario che abbia frequentato con esito positivo il corso di formazione sono conferite le funzioni di magistrato di tribunale tributario.

10. Al fine di garantirne l'adeguata preparazione specialistica, ai magistrati tributari sono assicurati il perfezionamento e l'aggiornamento periodico della qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera i), attraverso un programma di formazione obbligatoria predisposto annualmente dal Consiglio di presidenza e attuato presso la Scuola superiore di formazione tributaria.

L'ingiustificata mancata partecipazione ai corsi obbligatori costituisce elemento di giudizio non positivo nelle valutazioni periodiche di professionalità.

11. Le funzioni di magistrato di corte di appello tributaria sono conferite, a domanda degli interessati, ai magistrati tributari in servizio da almeno otto anni, che abbiano superato le prescritte valutazioni di professionalità e abbiano superato con esito positivo una procedura concorsuale per soli titoli, svolta secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2. In sede di prima applicazione della presente legge, alle procedure concorsuali per il conferimento delle funzioni di magistrato di corte di appello tributaria indette prima di otto anni dall'insediamento dei tribunali tributari, di cui alla presente legge, sono ammessi i magistrati tributari in servizio da almeno quattro anni, che abbiano superato le prescritte valutazioni di professionalità.

12. Presso ogni corte di appello tributaria è istituito un ufficio del massimario che redige, classifica e ordina le massime delle sentenze pronunciate nell'ambito regionale di competenza, comprese quelle di particolare rilievo emesse dai tribunali tributari. Il repertorio nazionale delle massime della giustizia tributaria, contenente la raccolta delle massime, è predisposto dal Consiglio di presidenza, che ne cura la pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale. Il Consiglio di presidenza disciplina con propria risoluzione l'organizzazione e l'attività degli uffici del massimario presso le corti di appello tributarie, determinando anche il numero e la carica o la provenienza dei componenti e stabilendo le sanzioni disciplinari applicabili nel caso di mancato o non corretto aggiornamento e pubblicazione. Ai componenti degli uffici del massimario spetta un'indennità mensile di massimazione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza.

Art. 5.

(Magistrati tributari onorari presso i tribunali tributari)

1. I magistrati tributari onorari sono scelti mediante concorso pubblico per soli titoli, valutati in base ai punteggi stabiliti nella tabella G allegata alla presente legge. Il concorso è indetto dal Consiglio di presidenza.

2. Sono ammessi al concorso per la nomina a magistrato tributario onorario coloro che soddisfino le condizioni prescritte dall'articolo 7, non abbiano superato il sessantesimo anno di età alla data di scadenza del bando e siano in possesso della laurea magistrale o specialistica ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in materie

giuridiche o economico-aziendalistiche o equipollenti.

3. Per la copertura dei posti di magistrato tributario onorario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, sono stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico.

5. I magistrati tributari onorari sono nominati ai sensi dell'articolo 9 nell'ordine di graduatoria degli idonei. La graduatoria rimane valida per due anni decorrenti dalla data di conclusione delle procedure concorsuali, agli effetti della copertura dei posti di magistrato tributario onorario che divengano vacanti nel medesimo periodo.

6. Il magistrato tributario onorario vincitore del concorso, prima di essere immesso nelle funzioni nella sede di assegnazione e inserito nel ruolo dei magistrati tributari onorari, deve frequentare un corso di formazione della durata di dodici mesi, con esame finale, presso la Scuola superiore di formazione tributaria, nel corso del quale egli svolge un semestre di tirocinio presso un tribunale tributario. Le funzioni di magistrato tributario onorario sono conferite soltanto a condizione dell'esito positivo dell'esame finale e del conseguimento di valutazione positiva del presidente del tribunale tributario nel quale il candidato ha svolto il tirocinio; in caso di mancato superamento dell'esame finale o di valutazione non positiva, la nomina è revocata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, e si procede alla nomina del primo degli idonei nella graduatoria del concorso.

7. Ai magistrati tributari onorari sono assicurati il perfezionamento e l'aggiornamento periodico della qualificazione professionale, al fine di garantirne l'adeguata preparazione specialistica, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera i), attraverso un programma di formazione obbligatoria predisposto annualmente dal Consiglio di presidenza e attuato presso la Scuola superiore di formazione tributaria. L'ingiustificata mancata partecipazione ai corsi obbligatori costituisce elemento di giudizio non positivo nelle valutazioni periodiche di professionalità.

Art. 6.

(Formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti)

1. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni, comprese quelle dei magistrati tributari onorari, in base ai criteri determinati con deliberazione del Consiglio di presidenza.

2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri di massima stabiliti con deliberazione del Consiglio di presidenza. Il calendario delle udienze delle sezioni dei magistrati tributari onorari è stabilito all'inizio di ogni trimestre dal presidente del tribunale tributario competente.

3. Salve diverse esigenze organizzative rilevate dal presidente della sezione, in relazione alle quali sia necessario stabilire un maggior numero di udienze, ciascuna sezione giudicante tiene udienza due volte per settimana e ciascun collegio giudicante nonché ciascun magistrato tributario onorario tiene udienza una volta per settimana. Due udienze del magistrato tributario onorario per ogni mese sono destinate alla trattazione dei procedimenti di reclamo e mediazione.

4. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, con il decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni e uno o più dei magistrati tributari onorari che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare degli atti o delle sentenze impugnati.

Art. 7.

(Requisiti generali dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari)

1. I magistrati tributari e i magistrati tributari onorari devono:

a) essere cittadini italiani;

b) avere l'esercizio dei diritti civili;

- c) non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;
- d) non avere subito per più di una volta la revoca della nomina a magistrato tributario onorario a seguito del mancato superamento del corso di formazione previsto dall'articolo 5, comma 6;
- e) non essere cessati dalle funzioni di magistrato tributario o di magistrato tributario onorario per motivi diversi dalle dimissioni;
- f) se dipendenti pubblici, non essere incorsi in sanzioni disciplinari più gravi della censura;
- g) possedere i requisiti di idoneità fisica e psichica, accertati mediante visita medica prima della nomina e, successivamente, a cura del Consiglio di presidenza, nell'ambito delle procedure quadriennali di valutazione della professionalità;
- h) non aver superato, alla scadenza del bando di concorso pubblico, i limiti di età stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2. Fermo restando il limite di età per la cessazione dal servizio stabilito dall'articolo 11, in sede di prima applicazione della presente legge si prescinde dai limiti di età di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, per i giudici tributari riassorbiti dalle cessate commissioni tributarie, ai sensi degli articoli 34 e 35;
- i) possedere gli altri requisiti prescritti dalle leggi vigenti.

Art. 8.

(Incompatibilità e collocamento fuori ruolo)

1. I magistrati tributari non possono assumere impieghi o uffici pubblici o privati, ad eccezione delle cariche pubbliche elettive e degli incarichi autorizzati dal Consiglio di presidenza. Non possono altresì esercitare industrie o commerci né qualsiasi libera professione.
2. Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i magistrati tributari non possono accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro senza l'autorizzazione del Consiglio di presidenza. In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte un'amministrazione dello Stato ovvero un'azienda o ente pubblico.
3. Non possono essere nominati magistrati tributari onorari, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:
 - a) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo;
 - b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;
 - c) i consiglieri regionali, provinciali, metropolitani, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di ogni tipo di ente che applichi tributi o abbia partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di tali enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
 - d) i dipendenti dell'amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
 - e) gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza;
 - f) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - g) i prefetti;
 - h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;
 - i) coloro che sono iscritti negli albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente degli enti,

- delle associazioni e dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; l) gli appartenenti alle Forze armate e i funzionari civili dei Corpi di polizia.
4. Il Consiglio di presidenza stabilisce, con propria deliberazione, le cariche, gli incarichi e le funzioni per il cui svolgimento i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari possono chiedere il collocamento fuori ruolo, senza diritto alla retribuzione, fino al termine della loro durata. Con la medesima deliberazione sono stabiliti i periodi massimi di collocamento fuori ruolo, le modalità di ricollocamento nel ruolo di provenienza e le regole per la valutazione del periodo trascorso fuori ruolo ai fini della carriera.
5. Non possono essere componenti della stessa sezione i coniugi, le persone unite tra loro da unione civile, i conviventi nonché i parenti e affini entro il quarto grado.
6. Salvo ogni altro obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, il magistrato tributario e il magistrato tributario onorario sono tenuti ad astenersi qualora il coniuge, il soggetto unito con unione civile, il convivente ovvero un parente o affine entro il quarto grado sia parte o difensore in una controversia assegnata ad essi o alla sezione della quale sono componenti.
7. I componenti del Consiglio di presidenza nominati dal Parlamento non possono partecipare ai concorsi per la nomina a magistrato tributario o a magistrato tributario onorario durante il periodo di durata in carica del Consiglio medesimo.
8. I pubblici dipendenti impiegati presso le cancellerie dei tribunali tributari o delle corti di appello tributarie o presso gli uffici del Consiglio di presidenza, ove conseguano la nomina a magistrato tributario onorario, non possono essere assegnati a sedi situate nelle regioni in cui sono ubicati gli uffici presso i quali prestano servizio.
9. Nessuno può essere contemporaneamente componente di un tribunale e di una corte di appello tributaria né di più tribunali o corti di appello tributarie.
10. L'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste dal presente articolo spetta al Consiglio di presidenza.

Art. 9.

(Procedimento di nomina dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari)

1. I magistrati dei tribunali tributari e i magistrati tributari onorari, che sono immessi per la prima volta nei rispettivi ruoli, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, a seguito delle procedure concorsuali previste dagli articoli 4 e 5.
2. Le nomine a magistrato di corte di appello tributaria e il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive spettano al Consiglio di presidenza, che provvede con propria deliberazione a seguito delle procedure concorsuali interne previste agli articoli 3 e 4. Con deliberazione del Consiglio di presidenza sono altresì adottati i provvedimenti di trasferimento dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari ad altra sede senza mutamento dell'incarico, a qualunque titolo disposti. I trasferimenti sono attuati con le modalità e secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 10.

(Giuramento)

1. I magistrati dei tribunali tributari e i magistrati tributari onorari, all'atto della prima immissione nelle funzioni, prestano giuramento davanti al presidente del Consiglio di presidenza, pronunciando e sottoscrivendo la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio ».
2. I processi verbali di giuramento sono conservati presso il Consiglio di presidenza, unitamente alla dichiarazione di atto notorio con la quale il magistrato tributario o il magistrato tributario onorario attesta l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8. Copia di tali atti è trasmessa, entro sette giorni dal giuramento, all'ufficio giudiziario al quale è assegnato il magistrato tributario o il

magistrato tributario onorario.

3. In caso di nomina alle funzioni semidirettive e direttive o di trasferimento ad altra sede, il processo verbale di immissione nelle nuove funzioni o di presa di servizio presso la nuova sede, corredato della dichiarazione di atto notorio relativamente all'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8, è trasmesso entro due giorni al Consiglio di presidenza.

Art. 11.

(Durata dell'incarico)

1. I magistrati dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, e i magistrati tributari onorari cessano dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 12.

(Decadenza dall'incarico)

1. Decadono dall'incarico i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari i quali:

a) perdono alcuno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) e g);

b) incorrono in alcuno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 3;

c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla ricevuta notificazione del decreto di nomina o della deliberazione di cui all'articolo 9, comma 2;

d) limitatamente ai magistrati tributari onorari, risultano assenti, senza giustificato motivo, a due udienze nel mese, anche non consecutive, o a più del 40 per cento delle udienze annuali fissate per la sezione di cui sono componenti;

e) incorrono in alcuno dei casi di rimozione previsti dall'articolo 15, commi 9 e 10;

f) conseguono giudizio negativo in due delle valutazioni di professionalità previste dall'articolo 13.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza. Nel periodo intercorrente tra la deliberazione del Consiglio di presidenza e l'emanazione del decreto che dichiara la decadenza, il magistrato tributario o il magistrato tributario onorario è sospeso dalle funzioni, senza diritto a percepire il trattamento economico.

Art. 13.

(Trattamento economico. Valutazioni di professionalità)

1. Ai magistrati tributari spetta il trattamento economico previsto per i magistrati ordinari di pari qualifica e anzianità ai sensi della legge 19 febbraio 1981, n. 27, secondo una tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza, sentiti il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di trattamento previdenziale e assistenziale, ferie e permessi previste per i magistrati ordinari. Ai magistrati tributari si applica il sistema di guarentigie della magistratura previsto dagli articoli da 1 a 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le disposizioni necessarie per la sua applicazione sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge.

2. L'incarico di magistrato tributario onorario non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego. L'ammontare del trattamento economico del magistrato tributario onorario è determinato in relazione al numero dei provvedimenti da esso depositati, compresi quelli con cui sono decise le istanze di sospensione e i procedimenti di reclamo e mediazione. Ai magistrati tributari onorari è inoltre riconosciuto un compenso fisso mensile, quale corrispettivo per la partecipazione alle udienze e a titolo di rimborso forfetario delle spese connesse allo svolgimento dell'attività giudiziaria. Gli importi del compenso fisso mensile e del compenso per ciascun provvedimento depositato dal magistrato tributario onorario è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza.

3. I magistrati tributari e i magistrati tributari onorari sono sottoposti a valutazione di professionalità con periodicità quadriennale decorrente dalla data di nomina e fino al superamento della settima valutazione di professionalità. Tali valutazioni riguardano l'attitudine allo svolgimento delle attività

giurisdizionali, la laboriosità e la diligenza; esse sono differenziate per i magistrati tributari e per i magistrati tributari onorari e sono operate secondo i parametri determinati dal Consiglio di presidenza e con le modalità e le procedure stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Consiglio di presidenza.

4. Tra i parametri per la valutazione di professionalità dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari, determinati ai sensi del comma 3, è compreso il rispetto dei termini previsti per il deposito delle decisioni sulle controversie per le quali egli abbia svolto l'incarico di relatore o estensore, secondo i principi di ragionevole durata dei procedimenti giudiziari, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione. Tra i parametri per la valutazione di professionalità dei presidenti di tribunale o corte di appello tributaria e dei presidenti di sezione è compreso il rispetto dei termini previsti per l'assegnazione dei ricorsi alla sezione o al relatore e per la fissazione della data delle udienze. I termini per il deposito dei provvedimenti, per l'assegnazione dei ricorsi e per la fissazione della data delle udienze sono stabiliti dal Consiglio di presidenza con proprie risoluzioni organizzative delle attività dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie.

5. La progressione economica dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari è subordinata all'esito positivo delle valutazioni di professionalità di cui al comma 3.

Art. 14.

(Responsabilità)

1. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità e di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Art. 15.

(Vigilanza e sanzioni disciplinari)

1. I magistrati tributari e i magistrati tributari onorari sono soggetti alle sanzioni stabilite dal presente articolo per comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio.

2. Il presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria esercita la vigilanza sull'attività dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari assegnati all'organo giurisdizionale che presiede nonché sulla qualità e sull'efficienza degli uffici di cancelleria, segnalandone le risultanze al Consiglio di presidenza per i provvedimenti di competenza.

3. Il presidente della corte di appello tributaria esercita la vigilanza sull'attività dei presidenti dei tribunali tributari aventi sede nella regione o nel distretto regionale di competenza, segnalandone le risultanze al Consiglio di presidenza per i provvedimenti di competenza.

4. Il Consiglio di presidenza esercita la vigilanza sull'attività dei presidenti delle corti di appello tributarie.

5. Il Consiglio di presidenza, sulla base delle segnalazioni dei presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie o di propria iniziativa in caso di inerzia di essi, esercita la vigilanza sull'attività giurisdizionale dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e sui loro componenti, compresi i magistrati tributari onorari, nonché sulla qualità e sull'efficienza degli uffici di cancelleria degli stessi. Esso vigila altresì sull'attività dei propri uffici di diretta collaborazione.

6. Si applica la sanzione dell'ammonizione per lievi trasgressioni.

7. Si applica la sanzione della censura per:

a) i comportamenti che, violando i doveri o la dignità di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti o ai loro difensori;

b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) i comportamenti che, a causa di rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento o a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione dei doveri di imparzialità e di assenza di pregiudizi;

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori o di chiunque abbia rapporti con il magistrato o con il magistrato tributario onorario nell'ambito della

- giustizia tributaria ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;
- e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro magistrato tributario o magistrato tributario onorario;
 - f) l'omessa comunicazione di avvenute interferenze al presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria da parte del magistrato tributario o del magistrato tributario onorario destinatario delle stesse;
 - g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
 - h) la scarsa laboriosità, se abituale, in particolare relativa all'ingiustificato mancato rispetto delle date stabilite per lo svolgimento delle udienze e dei termini per il deposito delle decisioni;
 - i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
 - l) l'uso della qualità di magistrato tributario o di magistrato tributario onorario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
 - m) la reiterata e grave inosservanza delle norme o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;
 - n) l'ingiustificata mancata frequenza dei corsi annuali di aggiornamento obbligatori, per almeno due volte in un quadriennio;
 - o) le condotte, limitatamente ai magistrati tributari, dalle quali sia derivata responsabilità ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell'articolo 14 della presente legge.

8. Si applica la sanzione della sospensione dalle funzioni, senza diritto al trattamento economico, per un periodo da tre mesi a tre anni per:

- a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, compreso il reiterato ingiustificato mancato rispetto delle date stabilite per lo svolgimento delle udienze e il ritardo dei termini per il deposito delle decisioni;
- b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito e rilevante vantaggio a una delle parti o ai loro difensori;
- c) l'uso della qualità di magistrato tributario o di magistrato tributario onorario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
- d) la frequentazione di una persona della quale consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero avere subito condanna per delitti, anche colposi, alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta a una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere consapevolmente rapporti di affari con una di tali persone;
- e) l'ingiustificata mancata frequenza dei corsi annuali di aggiornamento obbligatori, per almeno tre volte in un quadriennio.

9. Si applica la sanzione della rimozione dall'incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza esercitata nell'attività di un altro magistrato tributario o di un magistrato tributario onorario da parte di un presidente di tribunale tributario o di corte di appello tributaria o di un presidente di sezione, se ripetuta o grave. La stessa sanzione si applica nel caso di interferenza da parte di un vice presidente di sezione.

10. Si applicano la rimozione dall'ufficio e il divieto perpetuo di nomina a magistrato tributario o a magistrato tributario onorario nei casi di recidiva delle trasgressioni di cui ai commi 8 e 9.

Art. 16.

(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal presidente del Consiglio di presidenza, anche su segnalazione del presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria nel cui ambito o distretto l'incolpato presta servizio, sia come titolare sia in base a provvedimento di applicazione temporanea.

2. Il Consiglio di presidenza, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida a un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari, da svolgere entro trenta giorni.
3. Il Consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse dagli accertamenti preliminari, contesta i fatti all'incolpato con l'invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni con il deposito degli atti relativi presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni è data immediata comunicazione all'incolpato.
4. Il presidente del Consiglio di presidenza, trascorso il termine per l'istruttoria di cui al comma 3, fissa la data della discussione dinnanzi al Consiglio con decreto da notificare almeno trenta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza incaricato ai sensi del comma 3 svolge la relazione. L'incolpato può intervenire al termine della discussione in seduta pubblica e ha facoltà di farsi assistere da un altro magistrato tributario o da un difensore iscritto all'albo degli avvocati. Il Consiglio di presidenza delibera in camera di consiglio.
6. Le sanzioni disciplinari previste dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 15 sono applicate con deliberazione del Consiglio di presidenza.
7. Le sanzioni disciplinari della rimozione dall'incarico e dall'ufficio, previste dai commi 9 e 10 dell'articolo 15, sono applicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza. Nel periodo intercorrente tra la deliberazione del Consiglio di presidenza e il decreto di rimozione, il magistrato è sospeso dalle funzioni, senza diritto a percepire il trattamento economico.

Capo II

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Art. 17.

(Composizione)

1. Il Consiglio di presidenza è l'organo di amministrazione della giurisdizione tributaria e di garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza dei magistrati tributari. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Il Consiglio di presidenza ha una propria sede in Roma. Esso è articolato in commissioni, che esercitano funzioni istruttorie e di proposta. All'adunanza plenaria spettano i poteri deliberativi e regolamentari. Il numero e le competenze delle commissioni sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza.
3. A garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura tributaria, il Presidente del Consiglio dei ministri è membro di diritto del Consiglio di presidenza quale Presidente onorario con compiti di garanzia e di vigilanza. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita, in particolare, l'alta sorveglianza sui tribunali tributari e sulle corti di appello tributarie e presenta alle Camere entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria, sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza.
4. Il Consiglio di presidenza è composto da dodici componenti. Sette componenti sono eletti dai magistrati tributari e uno è eletto dai magistrati tributari onorari, rispettivamente tra i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari in servizio. Quattro componenti sono eletti dal Parlamento. Di questi ultimi, due sono eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche, tributarie o economiche o tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinnanzi ai tribunali tributari e alle corti di appello tributarie ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con almeno quindici anni di iscrizione nel relativo albo, o tra

soggetti che si siano distinti per documentate attività meritorie o di particolare rilievo nell'ambito della giustizia tributaria. Non possono essere eletti dal Parlamento quali componenti del Consiglio di presidenza i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari in servizio.

5. Il Consiglio di presidenza elegge tra i propri componenti il presidente e due vice presidenti, almeno uno dei quali è scelto tra i componenti eletti dal Parlamento.

6. I componenti del Consiglio di presidenza eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono assumere uffici né esercitare attività in ambito tributario né assumere alcun altro ufficio o esercitare alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.

7. I componenti del Consiglio di presidenza di cui al comma 4, secondo periodo, sono eletti da tutti i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari con voto personale, diretto e segreto. Essi non sono immediatamente rieleggibili.

8. Sono eleggibili come componenti del Consiglio di presidenza i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari che, alla data di svolgimento delle elezioni, abbiano superato con giudizio positivo almeno la prima valutazione di professionalità. Si prescinde dal requisito di cui al presente comma per la prima elezione del primo Consiglio di presidenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

(Durata in carica)

1. Il Consiglio di presidenza dura in carica cinque anni.

2. I componenti del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 17, comma 4, secondo periodo, che, per qualsiasi causa, cessano di farne parte nel corso del quinquennio sono sostituiti per il restante periodo di durata del Consiglio dal primo dei non eletti della categoria alla quale appartiene il componente cessato. Nel caso in cui non vi siano candidati non eletti, il Consiglio di presidenza indice l'elezione per il numero e la categoria dei componenti cessati.

3. La sostituzione dei componenti del Consiglio di presidenza eletti dal Parlamento che, per qualsiasi causa, cessano di far parte del Consiglio nel corso del quinquennio spetta alla Camera che li ha eletti, la quale procede ai sensi dell'articolo 17, comma 4, quarto e quinto periodo. A questo fine, il presidente del Consiglio di presidenza ne informa immediatamente il Presidente della Camera competente.

Art. 19.

(Ineleggibilità)

1. Salvo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo del Consiglio di presidenza i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari che siano incorsi, a seguito di giudizio disciplinare, in una sanzione più grave dell'ammonizione ai sensi dell'articolo 15.

2. Il magistrato tributario o magistrato tributario onorario sottoposto alla sanzione della censura è sospeso dall'elettorato passivo per un periodo di cinque anni decorrente dalla data del provvedimento, se non è incorso in altra sanzione disciplinare.

Art. 20.

(Elezione)

1. Le elezioni dei componenti del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 17, comma 4, secondo periodo, si svolgono entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del Consiglio in carica. Esse sono indette con provvedimento del presidente del Consiglio di presidenza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

2. Il presidente del Consiglio di presidenza, previa deliberazione del Consiglio, nomina l'ufficio elettorale centrale almeno quarantacinque giorni prima delle elezioni. L'ufficio elettorale centrale si costituisce presso il Consiglio. Sono membri effettivi dell'ufficio un presidente di corte di appello tributaria, che lo presiede, un magistrato tributario e un magistrato tributario onorario; dell'ufficio

fanno parte altresì due magistrati tributari e due magistrati tributari onorari come membri supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento, in ordine di anzianità di servizio e, in caso di parità, in ordine di età.

3. Le candidature per l'elezione del Consiglio di presidenza devono pervenire all'ufficio elettorale centrale, attraverso mezzi idonei a certificarne le date di trasmissione e di ricezione, entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Le candidature devono essere sottoscritte dal candidato e da non meno di venti e non più di trenta magistrati tributari, se il candidato è un magistrato tributario, o magistrati tributari onorari, se il candidato è un magistrato tributario onorario. Le sottoscrizioni possono essere apposte e depositate anche su più schede di presentazione se esse sono raccolte presso più tribunali tributari o corti di appello tributarie. Alle sottoscrizioni deve essere allegata copia di un documento di identità di ciascuno dei firmatari, in corso di validità alla data di apposizione della firma.

4. Nessuno può sottoscrivere la presentazione di più di un candidato né essere contemporaneamente candidato e sottoscrittore della presentazione della propria o di altrui candidatura. Tutte le sottoscrizioni apposte dal medesimo soggetto in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulle.

5. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti dei candidati non sussistano le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 19. Lo stesso ufficio verifica altresì il rispetto delle disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo, esclude, con provvedimento motivato, le candidature per le quali non ricorra il prescritto numero di sottoscrittori e quelle dei candidati ineleggibili e trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza. L'elenco dei candidati è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Consiglio di presidenza ed è inviato dallo stesso Consiglio a tutti i componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale. L'elenco è altresì affisso presso ciascun tribunale tributario e presso ciascuna corte di appello tributaria, a cura dei rispettivi presidenti.

6. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle corti di appello tributarie. Presso ciascuna di tali sedi è istituito, almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni, un ufficio elettorale locale, che cura lo svolgimento delle operazioni di voto. L'ufficio elettorale locale è presieduto dal presidente della corte di appello tributaria o da un magistrato tributario da lui delegato tra quelli appartenenti al distretto, con incarico non inferiore a presidente di sezione; sono membri effettivi dell'ufficio un magistrato tributario e un magistrato tributario onorario, nominati dal presidente della corte di appello tributaria tra i magistrati e i magistrati onorari appartenenti al distretto; dell'ufficio fanno parte altresì due magistrati tributari e due magistrati tributari onorari come membri supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli uffici elettorali locali i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari che siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento.

7. Con regolamento adottato dal Consiglio di presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 21.

(Votazioni)

1. I magistrati tributari esprimono il voto esclusivamente per i candidati appartenenti al ruolo della magistratura tributaria; i magistrati tributari onorari esprimono il voto esclusivamente per i candidati appartenenti al ruolo dei magistrati tributari onorari.

2. I magistrati tributari e i magistrati tributari onorari votano nell'ufficio elettorale locale costituito presso la sede della corte di appello tributaria al cui distretto appartiene l'organo giudiziario nel quale esercitano la funzione giurisdizionale, quali titolari o applicati in via esclusiva.

3. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di tre candidati. Le schede, previamente firmate dai componenti dell'ufficio elettorale locale, sono riconsegnate chiuse dall'elettore dopo l'espressione del voto.

4. L'ufficio elettorale locale presiede alle operazioni di voto che si svolgono presso di esso e provvede allo scrutinio, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio il giorno successivo a quello della votazione. Di esse, nonché delle contestazioni decise ai sensi del comma 5, è dato atto nel processo verbale.

5. L'ufficio elettorale locale decide, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale.

6. Al termine dello scrutinio, il processo verbale è trasmesso all'ufficio elettorale centrale unitamente alle schede votate.

Art. 22.

(Proclamazione degli eletti. Reclami)

1. L'ufficio elettorale centrale, previa verifica della correttezza delle operazioni elettorali, proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano per età. I nominativi degli eletti sono comunicati, a cura del presidente dell'ufficio elettorale centrale, al Consiglio di presidenza e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. I reclami relativi all'eleggibilità e alle operazioni elettorali sono presentati al Consiglio di presidenza. Essi devono pervenire all'ufficio di segreteria dello stesso Consiglio, a pena di improcedibilità, entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati delle elezioni. La presentazione del reclamo non ha effetto sospensivo.

3. Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella prima adunanza successiva alla loro presentazione.

4. Il Consiglio di presidenza scade al termine del quinquennio e continua a esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire, previa sua convocazione, entro il trentesimo giorno successivo alla comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 17, comma 1, al presidente del Consiglio di presidenza uscente.

Art. 23.

(Attribuzioni)

1. Il Consiglio di presidenza:

- a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami relativi alle elezioni;
- b) disciplina con regolamenti interni il proprio funzionamento e la gestione amministrativa e contabile;
- c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;
- d) formula al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte relative alla realizzazione, alla manutenzione e all'adeguamento delle strutture e dei servizi dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, sentiti i presidenti delle stesse, e delle strutture e dei servizi degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza medesimo;
- e) formula le proposte per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sull'organizzazione e sul funzionamento degli organi della giustizia tributaria e per l'adozione dei regolamenti previsti dalla legge;
- f) predispone gli elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 17, comma 3;
- g) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;
- h) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, divisi in sezioni, e i termini massimi di fissazione delle date delle udienze e di deposito dei provvedimenti adottati;

- i)* cura l'aggiornamento obbligatorio professionale dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari attraverso l'organizzazione dei corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata, nell'ambito degli stanziamenti annuali a tale fine destinati nell'ambito del bilancio dello stesso Consiglio, di cui all'articolo 28, e sulla base di un programma di formazione annuale, adottato dal Consiglio medesimo e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;
- l)* cura l'aggiornamento professionale del personale amministrativo dei propri uffici di diretta collaborazione e di quello delle cancellerie dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione svolti d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- m)* esprime parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla legge e sugli altri provvedimenti che comunque riguardano il funzionamento degli organi della giustizia tributaria, degli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e dei propri uffici di diretta collaborazione;
- n)* esprime parere sulla ripartizione dei fondi stanziati nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per:
- 1)* le spese di funzionamento degli organi della giustizia tributaria;
- 2)* la retribuzione dei magistrati tributari;
- 3)* i compensi dei magistrati tributari onorari;
- 4)* la retribuzione accessoria del personale amministrativo dei tribunali tributari, delle corti di appello tributarie e degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza;
- o)* effettua le valutazioni quadriennali di professionalità per la progressione economica dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari;
- p)* dispone, in caso di necessità, l'applicazione, anche d'ufficio, di magistrati tributari e di magistrati tributari onorari presso tribunali tributari o corti di appello tributarie diverse da quelle in cui prestano servizio, per la durata massima di dodici mesi, ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 35, comma 12, della presente legge;
- q)* delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il Consiglio di presidenza, nell'ambito della vigilanza sul funzionamento dell'attività giurisdizionale dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e sui loro componenti, può disporre ispezioni, affidando tale incarico a uno o più dei propri componenti, sia nell'ambito di un piano ordinario annuale, predisposto entro il mese di novembre dell'anno precedente, sia su richiesta del presidente del Consiglio di presidenza o del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Per i fini di cui al comma 1, lettera *i)*, con regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza, è istituita e disciplinata la Scuola superiore di formazione tributaria.

Art. 24.

(Convocazione)

1. Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, d'iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 25.

(Deliberazioni)

1. Il Consiglio di presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei propri componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e con voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto nei casi prescritti dal regolamento interno di funzionamento del Consiglio o su richiesta motivata di almeno tre componenti presenti.

Art. 26.

(Trattamento economico)

1. I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati, per la durata dell'incarico, dalle funzioni esercitate presso i tribunali tributari e le corti di appello tributarie di appartenenza, conservando la titolarità dell'ufficio. I magistrati tributari eletti conservano il trattamento economico in godimento. Al magistrato tributario onorario eletto spetta il trattamento economico percepito dal magistrato tributario eletto con la medesima valutazione di professionalità o, in mancanza, con quella immediatamente superiore. Ai componenti eletti dal Parlamento spetta il trattamento economico più elevato percepito tra quelli dei magistrati tributari eletti. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza può essere modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza medesimo; la variazione ha efficacia a decorrere dalla consiliatura successiva a quella durante la quale è approvata la variazione.
2. Ai componenti del Consiglio di presidenza, se residenti fuori del comune di Roma, spetta il trattamento di missione previsto per i dirigenti dello Stato di livello generale.
3. Ai componenti del Consiglio di presidenza è riconosciuta, oltre al trattamento economico di cui al comma 1, un'indennità di funzione calcolata in base alla partecipazione alle riunioni plenarie del Consiglio e a quelle delle commissioni referenti. In sede di prima applicazione della presente legge, tale indennità è fissata in euro 250 settimanali per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e in euro 100 giornalieri per la partecipazione alle sedute delle commissioni. L'indennità può essere variata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza.
4. Per i componenti del Consiglio di presidenza che durante lo svolgimento del mandato siano soggetti alla valutazione quadriennale di professionalità, è compresa tra gli elementi di valutazione la relazione resa dal presidente del Consiglio di presidenza relativamente all'attitudine, laboriosità e diligenza dimostrate nello svolgimento delle attività del Consiglio e degli incarichi ricevuti.

Art. 27.

(Scioglimento)

1. Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Le nuove elezioni sono indette con il medesimo decreto di cui al comma 1 e hanno luogo entro il sessantesimo giorno successivo alla data di scioglimento.

Art. 28.

(Autonomia contabile)

1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione finanziaria delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con un unico capitolo nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere trasferito al Consiglio medesimo.
2. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e al rendiconto consuntivo, approvati dal Consiglio di presidenza, ed è soggetta al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Capo III

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA E UFFICI DI CANCELLERIA

Art. 29.

(Uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza)

1. Il Consiglio di presidenza è assistito da uffici il cui numero, le cui attribuzioni e funzionamento e il cui organico sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il regolamento può essere modificato nelle stesse forme, su proposta del Consiglio di presidenza.
2. Il personale degli uffici di cui al comma 1 fa parte del ruolo del personale della Presidenza del

Consiglio dei ministri. Il contingente del personale assegnato a detti uffici è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e può essere variato nelle stesse forme, su proposta del Consiglio di presidenza.

3. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono funzioni di assistenza e diretta collaborazione nei riguardi del Consiglio di presidenza, delle commissioni e organi consiliari in cui lo stesso è ripartito e del suo presidente nonché le attività amministrative attribuite a ciascun ufficio o ai suoi componenti dal regolamento di cui al comma 1.

4. Agli uffici di cui al comma 1 sono attribuite altresì le funzioni svolte, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Ad ogni ufficio è preposto un direttore, con qualifica di dirigente di livello non generale; gli uffici e i loro dirigenti sono coordinati dall'ufficio del segretariato generale, cui è preposto un dirigente di livello generale, con funzioni di segretario generale, secondo le qualifiche stabilite dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Il trattamento economico principale e accessorio del personale amministrativo degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza è quello previsto per gli appartenenti al ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione alla posizione giuridica ed economica ricoperta, come prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri. Al suddetto personale, in ragione delle peculiari attività svolte, è corrisposto un ulteriore compenso accessorio, il cui ammontare e le cui modalità di erogazione sono stabiliti dal Consiglio di presidenza con determinazione annuale, nell'ambito della propria autonomia contabile e a carico del proprio bilancio.

Art. 30.

(Uffici di cancelleria dei tribunali e delle corti di appello tributarie)

1. Sono istituiti presso ogni tribunale tributario e presso ogni corte di appello tributaria gli uffici di cancelleria, disciplinati con regolamento adottato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con il regolamento è stabilita la dotazione organica e sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento degli uffici di cancelleria e il loro rapporto con i magistrati tributari e con i magistrati tributari onorari in servizio presso la medesima sede. Il regolamento può essere modificato nelle stesse forme, su proposta del Consiglio di presidenza.

2. Il personale degli uffici di cui al comma 1 fa parte del ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contingente del personale assegnato a detti uffici è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e può essere variato nelle stesse forme, su proposta del Consiglio di presidenza.

3. Il trattamento economico del personale amministrativo degli uffici di cancelleria è quello previsto per gli appartenenti al ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione alla posizione giuridica ed economica ricoperta.

4. Ad ogni ufficio di cancelleria dei tribunali tributari con almeno sei sezioni e delle corti di appello tributarie con almeno tre sezioni è preposto un direttore con qualifica di dirigente di livello non generale. Alle cancellerie degli uffici giudiziari tributari con un numero di sezioni inferiore è preposto un direttore con qualifica di funzionario dell'area funzionale III, con fascia retributiva non inferiore alla IV, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri.

5. L'ufficio di cancelleria svolge funzioni di assistenza e di collaborazione nei riguardi del rispettivo tribunale tributario o corte di appello tributaria nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché le attività amministrative attribuite allo stesso ufficio o ai suoi componenti.

Art. 31.

(Servizi informatici di gestione della giustizia tributaria)

1. Il funzionamento e le attribuzioni dei servizi informatici di gestione della giustizia tributaria sono stabiliti con regolamento approvato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La

gestione informatizzata delle attività degli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza e del processo tributario telematico è svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso le strutture del Consiglio di presidenza. Per tale gestione il Consiglio di presidenza può anche ricorrere ad affidamenti a società esterne, nell'ambito delle ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici, o a convenzioni con società abilitate alla loro stipulazione con le pubbliche amministrazioni.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di consentire la continuità della gestione informatizzata dei servizi di cui al comma 1, il Consiglio di Presidenza succede nella titolarità delle convenzioni a tale scopo esistenti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Sogei Spa o altre controparti.

Capo IV

SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Art. 32.

(Competenza della sezione tributaria della Corte di cassazione)

1. Ai fini del giudizio di legittimità, fatta salva la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, la sezione tributaria della Corte di cassazione è competente per tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.

2. L'organizzazione e il funzionamento della sezione tributaria della Corte di cassazione sono disciplinati secondo la regolamentazione interna della Corte di cassazione.

3. Entro sei mesi dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie il Consiglio di presidenza e la Corte di cassazione stipulano un protocollo per la comunicazione tra la rete informatica degli organi della giustizia tributaria e quella della Corte di cassazione per assicurare l'interscambio telematico degli atti, dei fascicoli e delle comunicazioni. Il protocollo è reso operativo entro sei mesi dalla data della sua stipulazione.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

(Abrogazione e modifiche)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti adottati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 29, comma 1, e 30, comma 1, i compiti inerenti alla gestione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, svolti dalla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferiti agli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza.

2. Il Governo provvede ad adeguare alle disposizioni del comma 1 del presente articolo il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, apportando ad esso, con efficacia dalla data indicata al citato comma 1, le occorrenti modificazioni secondo i seguenti principi:

a) eliminare dal numero delle posizioni dirigenziali previste all'articolo 1, comma 2, del citato regolamento di organizzazione quelle relative agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

b) escludere dalle competenze del Dipartimento delle finanze quelle relative alla giustizia tributaria, di cui alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 11, e sopprimere la Direzione della giustizia tributaria, di cui alla lettera f) del comma 3 del medesimo articolo 11 e al comma 6 dell'articolo 12 del citato regolamento di organizzazione;

c) abrogare le disposizioni relative agli uffici di supporto alla giustizia tributaria, di cui all'articolo 15 del citato regolamento di organizzazione.

3. Il Governo provvede ad adeguare alle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2014, apportando ad esso, con efficacia dalla data indicata al citato comma 1, le occorrenti modificazioni secondo i seguenti principi:

- a) sopprimere l'ufficio competente per la gestione del personale e la programmazione dell'acquisto di beni e servizi relativi agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di cui all'articolo 4, numero 1, del citato decreto;
- b) sopprimere le articolazioni organizzative della Direzione della giustizia tributaria, di cui all'articolo 4, numero 7, del citato decreto.

4. A decorrere dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, determinata ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, il comma 3-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dai seguenti:

« 3-ter. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis, al netto della quota parte utilizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono iscritte nel bilancio dello Stato per essere destinate alle seguenti finalità:

- a) nella misura di un quarto, all'erogazione di incentivi, aggiuntivi rispetto al trattamento principale e accessorio di cui agli articoli 29, comma 6, e 30, comma 3, della presente legge, in favore del personale amministrativo delle cancellerie dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e di quello degli uffici del Consiglio di presidenza, secondo i criteri e le modalità da quest'ultimo stabiliti;
- b) nella misura necessaria, all'erogazione dei compensi riconosciuti ai giudici tributari delle cessate commissioni tributarie a cui è stato assegnato lo smaltimento dei ricorsi pendenti, fino all'esaurimento di tale incarico;
- c) nella misura restante, al netto degli importi di cui alle lettere a) e b), al pagamento delle retribuzioni dei magistrati tributari e dei compensi dei magistrati tributari onorari.

3-quater. In caso di mancata utilizzazione integrale degli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3-ter, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria determina annualmente, con propria deliberazione, la destinazione delle somme eventualmente residue, da utilizzare per interventi volti al miglioramento del funzionamento della giustizia tributaria e della formazione obbligatoria dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari, compreso l'incremento delle retribuzioni e dei compensi derivanti dal superamento delle valutazioni di professionalità ».

5. A decorrere dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, determinata ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, i commi 12 e 13 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

« 12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, il numero dei procedimenti civili pendenti risulta ridotto almeno del 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari della giustizia amministrativa che nell'anno precedente sono risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, anche con riferimento agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma 1.

13. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio ».

6. A decorrere dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie,

determinata ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogato.

7. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi per i giudici delle cessate commissioni tributarie incaricati di provvedere allo smaltimento dei ricorsi pendenti, fino all'esaurimento di tale incarico, ai sensi dell'articolo 34.

8. Con efficacia dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, determinata ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « giudice tributario », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « magistrato tributario »;

b) salvo quanto previsto nelle lettere seguenti, i richiami alla « commissione tributaria provinciale » e alla « commissione tributaria regionale », ovunque ricorrono, devono intendersi riferiti, rispettivamente, al « tribunale tributario » e alla « corte di appello tributaria »;

c) all'articolo 18, comma 2, lettera a), le parole: « della commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario »; all'articolo 19, comma 2, le parole: « della commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario »; all'articolo 22, comma 1, le parole: « della commissione tributaria adita » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario adito »; all'articolo 24, comma 2, le parole: « della commissione » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario »; all'articolo 25, commi 1 e 3, le parole: « della commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario »; all'articolo 26, comma 1, le parole: « della commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario » e le parole: « della commissione potrà » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario può »; all'articolo 28, al comma 4, le parole: « la commissione » sono sostituite dalle seguenti: « il tribunale tributario » e, al comma 5, le parole: « La commissione » sono sostituite dalle seguenti: « Il tribunale tributario »; all'articolo 34, comma 3, le parole: « La commissione » sono sostituite dalle seguenti: « Il tribunale tributario »; all'articolo 37, comma 1, le parole: « della commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario »; all'articolo 39, comma 1-bis, le parole: « La commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « Il tribunale tributario » e le parole: « essa stessa o altra commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « esso stesso o altro tribunale tributario »;

d) all'articolo 53, comma 1, la parola: « commissione tributaria » è sostituita dalla seguente: « corte di appello tributaria »;

e) all'articolo 5, ai commi 2 e 3, le parole: « della commissione tributaria », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario e della corte di appello tributaria » e, al comma 5, le parole: « alla commissione tributaria dichiarata competente » sono sostituite dalle seguenti: « al tribunale tributario o alla corte di appello tributaria dichiarati competenti » e le parole: « alla nuova commissione » sono sostituite dalle seguenti: « all'organo competente »; all'articolo 6, comma 1, le parole: « delle commissioni tributarie » sono sostituite dalle seguenti: « dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie »; all'articolo 8, comma 1, le parole: « La commissione tributaria dichiara » sono sostituite dalle seguenti: « Il tribunale tributario e la corte di appello tributaria dichiarano »; all'articolo 9, comma 1, le parole: « la commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « il tribunale tributario e la corte di appello tributaria »; all'articolo 15, al comma 2, le parole: « dalla commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « dal tribunale tributario e dalla corte di appello tributaria » e, al comma 2-quater, le parole: « la commissione provvede » sono sostituite dalle seguenti: « il tribunale tributario e la corte di appello tributaria provvedono »; all'articolo 16, comma 1, le parole: « della commissione tributaria », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario o della corte di appello tributaria »; all'articolo 16-bis, commi 2 e 3, le parole: « della Commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario o della corte di appello tributaria »; all'articolo 25-bis, comma 2, le parole: « della Commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario o della corte di appello tributaria »; all'articolo 51,

comma 1, le parole: « della commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario e della corte di appello tributaria »; all'articolo 63, al comma 1, le parole: « alla commissione tributaria provinciale o regionale » sono sostituite dalle seguenti: « al tribunale tributario o alla corte di appello tributaria », al comma 3, le parole: « alla commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « al tribunale tributario o alla corte di appello tributaria » e, al comma 5, le parole: « della commissione adita » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario o della corte di appello tributaria aditi »; all'articolo 65, comma 1, le parole: « la stessa commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « lo stesso tribunale tributario o la stessa corte di appello tributaria »; all'articolo 66, comma 1, le parole: « alla commissione tributaria adita » sono sostituite dalle seguenti: « al tribunale tributario o alla corte di appello tributaria aditi »; all'articolo 67, comma 1, le parole: « la commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « il tribunale tributario o la corte di appello tributaria »; all'articolo 70, al comma 1, le parole: « sentenza della commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « sentenza del tribunale tributario o della corte di appello tributaria », ai commi 3 e 4, le parole: « della commissione » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario o della corte di appello tributaria » e, al comma 5, le parole: « alla commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « al tribunale tributario o alla corte di appello tributaria »; alla rubrica del capo IV del titolo II, le parole: « delle commissioni tributarie » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario e della corte di appello tributaria »;

f) agli articoli 9, 16, 16-*bis*, 17, 22, comma 1, 25, comma 3, 25-*bis*, 31, 38, 47, 47-*bis*, 53, 59, 63 e 70, la parola: « segreteria », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « cancelleria »;

g) agli articoli 22, comma 3, e 44, comma 4, le parole: « segreteria della commissione » sono sostituite dalle seguenti: « cancelleria del tribunale tributario »; all'articolo 23, comma 2, le parole: « segreteria della commissione adita » sono sostituite dalle seguenti: « cancelleria del tribunale tributario adito »; agli articoli 25, comma 1, e 37, comma 1, le parole: « segreteria della commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « cancelleria del tribunale tributario »;

h) agli articoli 33, comma 3, 34, comma 2, 37, comma 1, e 47-*bis*, comma 6, la parola: « segretario » è sostituita dalla seguente: « cancelliere »;

i) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« 1. La competenza degli organi della giurisdizione tributaria è inderogabile »;

l) il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« 3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di altro membro dello stesso tribunale o della stessa corte di appello, designato dal suo presidente. Sulla ricusazione del magistrato tributario onorario decide il presidente del tribunale tributario cui appartiene »;

m) all'articolo 12, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. I difensori di cui ai commi da 1 a 6 sono abilitati all'assistenza tecnica per le controversie di competenza del magistrato tributario onorario e per le impugnazioni delle sentenze da questo emesse innanzi alla corte di appello tributaria. Per le controversie di competenza del magistrato tributario sono abilitati all'assistenza tecnica i difensori di cui al comma 3, lettere a) e b) »;

n) al comma 3 dell'articolo 16-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Analogamente, il magistrato tributario onorario, con proprio provvedimento, può autorizzare in casi eccezionali il deposito con modalità diverse da quelle telematiche per le controversie di propria competenza »;

o) all'articolo 17-*bis*:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza dei termini di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, entro i quali deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale »;

2) il comma 3 è abrogato;

3) al comma 4, le parole: « e della proposta di mediazione » sono soppresse;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Ove l'organo destinatario non accolga il reclamo, ne dà comunicazione alla parte ricorrente entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso »;

5) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Nel caso in cui l'organo destinatario o la parte ricorrente intendano formulare una propria proposta di mediazione, la notificano alla parte destinataria entro sessanta giorni dalla notifica del mancato accoglimento del reclamo e provvedono nello stesso termine a depositarla presso il tribunale tributario competente per la fissazione dell'udienza di mediazione, unitamente alla documentazione prodotta con il reclamo, senza che ciò rappresenti costituzione in giudizio.

5-ter. Il magistrato tributario onorario a cui sono assegnati il fascicolo e la proposta di mediazione di cui al comma 5-bis fissa un'udienza, entro sessanta giorni dal deposito di cui al medesimo comma, nella quale procede al tentativo di mediazione, anche in termini diversi da quelli proposti. In caso di accettazione delle parti, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione apposta dal magistrato tributario onorario, dalle parti e dal cancelliere verbalizzante al processo verbale di udienza contenente l'indicazione delle somme eventualmente dovute e dei termini per il pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore o per il pagamento delle somme dovute al contribuente. In caso di esito negativo del tentativo di mediazione in udienza, il ricorrente, nei trenta giorni successivi, può procedere alla costituzione in giudizio. In tal caso, la trattazione della controversia è fissata non oltre il novantesimo giorno successivo alla medesima costituzione »;

6) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti o dalla data del verbale dell'udienza di mediazione di cui al comma 5-ter, delle somme dovute ovvero della prima rata »;

p) il comma 1 dell'articolo 25-bis è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del magistrato tributario o del magistrato tributario onorario o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione o i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità previste dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

q) all'articolo 27, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il presidente della sezione o il magistrato tributario onorario, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.

2. Il presidente della sezione o il magistrato tributario onorario, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo »;

r) all'articolo 28:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Contro i provvedimenti del presidente o del magistrato tributario onorario è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione da parte della cancelleria »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Reclamo contro i provvedimenti presidenziali e del magistrato tributario onorario »;

s) all'articolo 29:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. In qualunque momento il magistrato tributario onorario dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione di cui fa parte che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Se i processi da riunire appartengono alla competenza sia del magistrato tributario onorario sia del magistrato tributario dello stesso tribunale tributario, il presidente di questo determina con decreto la sezione di magistrati tributari davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma 1 »;

t) all'articolo 30:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Il magistrato tributario onorario, se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'articolo 27, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. Almeno due udienze per ogni mese e per ciascuna sezione di magistrati tributari onorari sono riservate alla trattazione dei procedimenti di mediazione di cui al comma 5-ter dell'articolo 17-bis »;

u) il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« 2. Ugual avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente o dal magistrato tributario onorario in caso di giustificato impedimento, rispettivamente, del relatore, che non possa essere sostituito, o del magistrato tributario onorario stesso o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio »;

v) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La controversia innanzi al magistrato tributario onorario è sempre trattata in pubblica udienza; in tutti gli altri casi, la controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella cancelleria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2 »;

z) all'articolo 34, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione. Il magistrato tributario onorario, verificata la presenza delle parti all'udienza pubblica, le ammette alla discussione »;

aa) all'articolo 35:

1) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis*. Il magistrato tributario onorario giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.

3-ter. Quando ne ricorrono i motivi, la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.

3-quater. Alle deliberazioni del magistrato tributario onorario si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Deliberazioni del collegio e del magistrato tributario onorario giudicanti »;

bb) all'articolo 36, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. La sentenza deve contenere:

a) l'indicazione della composizione del collegio ovvero del nome del magistrato tributario onorario giudicante, delle parti e dei loro difensori se vi sono;

b) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;

c) le richieste delle parti;

d) la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto;

e) il dispositivo.

3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall'estensore, ovvero dal magistrato tributario onorario giudicante »;

cc) all'articolo 40, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto, a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al magistrato tributario o al magistrato tributario onorario adito »;

dd) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

« Art. 41. - (*Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo*) - 1. La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata con decreto dal magistrato tributario onorario giudicante o dal presidente della sezione ovvero con ordinanza dal tribunale tributario.

2. Avverso il decreto del magistrato tributario onorario giudicante o del presidente della sezione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 28 »;

ee) all'articolo 43, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione, il processo continua se entro sei mesi da tale data è presentata da una delle parti istanza di trattazione al magistrato tributario onorario o al presidente della sezione del tribunale tributario, che provvede a norma dell'articolo 30.

2. Se, entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo, la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al magistrato tributario onorario o al presidente della sezione del tribunale tributario, questo provvede a norma del comma 1 »;

ff) all'articolo 44:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal magistrato tributario onorario o dal presidente della sezione o dal tribunale tributario con ordinanza non impugnabile »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il magistrato tributario onorario o il presidente della sezione o il tribunale tributario, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 45 »;

gg) all'articolo 45, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'estinzione è dichiarata con decreto dal magistrato tributario onorario o dal presidente della sezione o con sentenza dal tribunale tributario. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo al tribunale tributario, che provvede a norma dell'articolo 28 »;

hh) all'articolo 47, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Il magistrato tributario onorario o il presidente della sezione fissa con decreto la trattazione dell'istanza di sospensione per la prima data utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

3. In caso di eccezionale urgenza, il magistrato tributario onorario o il presidente della sezione, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia, rispettivamente, del magistrato tributario onorario medesimo o del collegio.

4. Il magistrato tributario onorario, in pubblica udienza, o il collegio, in camera di consiglio, sentite le parti e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza »;

ii) all'articolo 48, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il magistrato tributario onorario o il presidente della sezione »;

ll) all'articolo 59, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* quando riconosce che il collegio del tribunale tributario non era legittimamente composto o il magistrato tributario onorario non era legittimato »;

mm) all'articolo 62-*bis*, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Il magistrato tributario onorario o il presidente della sezione fissa con decreto la trattazione dell'istanza di sospensione per la prima data utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

3. In caso di eccezionale urgenza, il magistrato tributario onorario o il presidente della sezione può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del magistrato tributario onorario o del collegio.

4. Il magistrato tributario onorario, in pubblica udienza, o il collegio, in camera di consiglio, sentite le parti e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile »;

nn) all'articolo 70:

l) i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

« 6. Il presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria, scaduto il termine di cui al comma 5, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il magistrato tributario onorario o il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso, rispettivamente in pubblica udienza e in camera di consiglio, non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e dispone che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della cancelleria.

7. Il magistrato tributario onorario o il collegio, sentite le parti in contraddittorio e acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il magistrato tributario onorario o il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare, rispettivamente, un altro magistrato tributario onorario o un proprio componente o, in alternativa, nominare un commissario, al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi, determinando il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del titolo VII del capo IV del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

8. Il magistrato tributario onorario o il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma 7 e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza »;

2) il comma 10-*bis* è sostituito dal seguente:

« 10-*bis*. Per il pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dal magistrato tributario onorario o dal tribunale tributario in composizione monocratica, a seconda dell'organo che ha emesso la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza ».

Art. 34.

(Insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. Il Consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvede all'attuazione alle disposizioni in essa contenute finalizzate alla costituzione e all'insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, comprese quelle riguardanti la costituzione e l'insediamento presso di essi dei magistrati tributari onorari e dei giudici tributari addetti allo smaltimento dei ricorsi pendenti.

2. Entro i tre mesi successivi all'insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, il Consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge indice le prime elezioni del nuovo Consiglio, costituito secondo le disposizioni della presente legge, e cessa dalle proprie funzioni alla data di insediamento di quest'ultimo. Qualora il periodo di durata in carica del

Consiglio venga a scadenza nelle more dell'insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, esso è prorogato fino alla data di insediamento del nuovo Consiglio secondo le disposizioni del presente comma.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stabilita la data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Dalla medesima data stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali, ad eccezione delle sezioni presso le quali sono riuniti i ricorsi pendenti a tale data, che, ai fini del loro smaltimento, svolgono la propria attività presso le sedi dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie individuati con il medesimo decreto, fino all'esaurimento dei ricorsi assegnati e, comunque, non oltre il termine a tale fine stabilito ai sensi del comma 6.

5. I ricorsi notificati o depositati dopo la data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 sono attribuiti alla competenza dei tribunali tributari, per i giudizi di primo grado, e delle corti di appello tributarie, per i giudizi di secondo grado, compresi quelli di impugnazione delle sentenze emesse dalle commissioni tributarie provinciali, ai sensi del comma 4, sui ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I giudizi pendenti alla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 presso le commissioni tributarie sono assegnati ai giudici di queste ultime non riassorbiti nel ruolo dei magistrati tributari o in quello dei magistrati tributari onorari, di cui all'articolo 1, al fine del loro smaltimento entro i termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

7. I giudici delle commissioni tributarie incaricati ai sensi del comma 6 cessano di appartenere al ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dalla data di esaurimento di tutte le controversie pendenti ad essi assegnate, e comunque alla scadenza del termine per lo smaltimento delle stesse, stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.

8. Gli importi destinati al pagamento dei compensi dei giudici tributari assegnati allo smaltimento dei ricorsi pendenti sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il trasferimento ad apposito fondo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fondo è destinata quota parte delle entrate derivanti dal contributo unificato nel processo tributario, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, destinate alla remunerazione dei componenti dell'ordinamento giudiziario tributario ai sensi del comma 3-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 33 della presente legge.

9. I presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie esercitano la supervisione sulle attività giurisdizionali svolte dalle sezioni delle cessate commissioni tributarie insediate presso di essi ai sensi del comma 4 per lo smaltimento dei ricorsi pendenti. A tali sezioni sono preposti presidenti di commissione tributaria, presidenti e vice presidenti di sezione e giudici, secondo le disposizioni e le competenze stabilite dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

10. Il Consiglio di presidenza continua a svolgere nei confronti dei giudici delle commissioni tributarie di cui al comma 6 le funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Esso vigila sull'attività di smaltimento dei ricorsi pendenti, in particolare al fine di assicurare il rispetto dei termini stabiliti per il loro esaurimento.

Art. 35.

(Prima nomina dei magistrati tributari)

1. In sede di prima costituzione dei ruoli dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari, il Consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge procede al

riassorbimento dei giudici in servizio presso le commissioni tributarie mediante selezione, secondo le disposizioni del presente articolo, tra quelli che ne facciano domanda e possiedano i requisiti per la nomina, di cui agli articoli 4, 5 e 7, nonché i requisiti stabiliti dal presente articolo. Possono presentare domanda di riassorbimento i giudici in servizio presso le commissioni tributarie, i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze, siano di età tale da assicurare almeno due anni di servizio, in relazione ai limiti di età stabiliti dall'articolo 11.

2. In deroga a quanto stabilito dai commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 13, ai magistrati tributari nominati a seguito del riassorbimento di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto il trattamento economico iniziale corrispondente alle funzioni assegnate, in base al prospetto di equiparazione di cui alla tabella H allegata alla presente legge, secondo i parametri di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, oltre alla speciale indennità di cui all'articolo 3 della stessa legge.

3. In deroga a quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 13 e fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 2 del medesimo articolo, ai magistrati tributari onorari nominati a seguito del riassorbimento di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto il trattamento economico iniziale costituito dal compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 2, terzo periodo, nella misura di euro 400 mensili, e dall'importo variabile corrispondente al numero dei provvedimenti depositati, nella misura di seguito indicata per ognuno di essi:

- a) mediazione: euro 20 per ogni udienza che conclude la fase di mediazione;
- b) decreto od ordinanza di carattere definitorio o di decisione sull'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato o della sentenza impugnata: euro 20 per ognuno;
- c) sentenza definitoria: euro 100 per ognuna.

4. Le valutazioni per la selezione ai fini del riassorbimento di cui al comma 1, sia nelle funzioni di magistrato tributario, sia in quelle di magistrato tributario onorario, sono compiute mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore al semestre, calcolati per tutto il periodo svolto fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riassorbimento:

- a) punteggi per le cariche di componente delle cessate commissioni tributarie regionali:
 - 1) presidente: punti 6;
 - 2) presidente di sezione: punti 4;
 - 3) vice presidente: punti 2,5;
 - 4) giudice: punti 1,5;
- b) punteggi per le cariche di componente delle cessate commissioni tributarie provinciali:
 - 1) presidente: punti 5;
 - 2) presidente di sezione: punti 3;
 - 3) vice presidenti: punti 2;
 - 4) giudice: punti 1;
- c) servizi presso altre sedi giurisdizionali: punti 0.

5. I componenti delle cessate commissioni tributarie provinciali possono presentare istanza di riassorbimento nei tribunali tributari per l'incarico rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:

- a) tutti i componenti, per l'incarico di magistrato tributario onorario;
- b) i presidenti di commissione tributaria, per tutti gli incarichi;
- c) i presidenti di sezione, per gli incarichi di presidente di sezione o di magistrato tributario; se in servizio come presidente di sezione da almeno cinque anni, possono presentare istanza anche per l'incarico di presidente di tribunale tributario;
- d) i vice presidenti di sezione, per l'incarico di magistrato tributario; se in servizio come vice presidente di sezione da almeno cinque anni, possono presentare istanza anche per l'incarico di

presidente di sezione e, se da almeno dieci anni, anche per l'incarico di presidente di tribunale tributario;

e) i giudici, per l'incarico di magistrato tributario;

6. I componenti delle cessate commissioni tributarie provinciali con almeno dieci anni di servizio, indipendentemente dall'incarico rivestito, possono presentare istanza di riassorbimento anche presso le corti di appello tributarie, limitatamente all'incarico di magistrato tributario.

7. I componenti delle cessate commissioni tributarie regionali possono presentare istanza di riassorbimento nelle corti di appello tributarie o nei tribunali tributari per l'incarico rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:

a) tutti i componenti, per l'incarico di magistrato tributario onorario presso i tribunali tributari;

b) i presidenti di commissione tributaria, per tutti gli incarichi;

c) i presidenti di sezione, per gli incarichi di presidente di sezione o di magistrato tributario; se in servizio come presidente di sezione da almeno cinque anni, possono presentare istanza anche per gli incarichi di presidente di corte di appello tributaria o di presidente di tribunale tributario;

d) i vice presidenti di sezione, per l'incarico di magistrato tributario; se in servizio come vice presidente di sezione da almeno cinque anni, possono presentare istanza anche per gli incarichi di presidente di sezione di corte di appello tributaria o di presidente di sezione di tribunale tributario e, se da almeno dieci anni, anche per gli incarichi di presidente di corte di appello tributaria o di presidente di tribunale tributario;

e) i giudici, per l'incarico di magistrato tributario.

8. Ogni candidato può presentare istanza di riassorbimento per l'incarico rivestito e per altri due incarichi in subordine, specificando, per ognuno, presso quale sede di tribunale tributario o di corte di appello tributaria; in via ulteriormente subordinata, il candidato può presentare istanza per l'incarico di magistrato tributario onorario presso una delle sedi di tribunale tributario.

9. Nel caso in cui le richieste di assegnazione di cui ai commi 5, 6 e 7 eccedano il fabbisogno per gli incarichi nelle singole sedi di tribunale tributario o di corte di appello tributaria, a parità di punteggio, l'ordine di precedenza è determinato secondo i seguenti criteri:

a) il candidato che concorre per una sede appartenente alla medesima circoscrizione regionale della cessata commissione tributaria di provenienza, dando la precedenza ai componenti della cessata commissione tributaria regionale, se concorrono per la corte di appello tributaria, e delle cessate commissioni tributarie provinciali, se concorrono per i tribunali tributari;

b) il candidato, proveniente da una commissione tributaria regionale, che concorre per un incarico inferiore a quello rivestito nelle cessate commissioni tributarie o per quello di magistrato tributario onorario e in possesso di carica superiore a giudice;

c) il candidato in possesso di incarico superiore a giudice, che concorre per un incarico inferiore a quello rivestito nelle cessate commissioni tributarie o per quello di magistrato tributario onorario;

d) il candidato che proviene da una commissione tributaria regionale e concorre per il medesimo incarico rivestito nelle cessate commissioni tributarie o per quello di magistrato tributario onorario;

e) il candidato che concorre per il medesimo incarico rivestito nelle cessate commissioni tributarie, avente maggior numero di anni di servizio nell'incarico medesimo;

f) il candidato più anziano per età.

10. In caso di parità a seguito dell'applicazione dei criteri stabiliti al comma 9, è data precedenza al candidato che non sia incorso in sanzioni disciplinari, indi a quello che sia incorso nella sanzione disciplinare meno grave e, nel caso di sanzione di pari gravità, a quello cui la sanzione sia stata irrogata in data meno recente.

11. La procedura di valutazione per la selezione di cui al comma 1 deve essere completata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro quattro mesi dal completamento della procedura, sono nominati i magistrati

tributari onorari e i magistrati tributari da assegnare alle sedi dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti delle cessate commissioni tributarie, che non abbiano presentato istanza di riassorbimento o non siano risultati utilmente collocati nella selezione per il riassorbimento, i quali provvederanno allo smaltimento dei ricorsi pendenti di cui all'articolo 34, comma 6.

12. Qualora, al termine delle procedure di selezione per il riassorbimento, non risultino coperti tutti i posti di magistrato tributario o di magistrato tributario onorario previsti nell'organico, il Consiglio di presidenza provvede alle applicazioni temporanee eventualmente necessarie e all'immediata indizione di un concorso pubblico per l'assunzione dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari a tale fine occorrenti.

Art. 36.

(Prima assegnazione del personale degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza e degli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. In sede di prima assegnazione del personale degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza, la relativa dotazione organica è composta dal personale dell'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che ne faccia istanza. All'integrazione o variazione della dotazione con soggetti appartenenti alle qualifiche del personale della pubblica amministrazione necessari ad assicurarne il funzionamento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza, nei limiti dell'organico stabilito dal regolamento di cui all'articolo 29, comma 1.
2. Il personale dell'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza che non presenti istanza di assegnazione agli uffici di diretta collaborazione ai sensi del comma 1 è riassegnato all'amministrazione di provenienza.
3. In sede di prima assegnazione del personale degli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, la relativa dotazione organica è composta, nei limiti dell'organico stabilito dal regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, dal personale in servizio nelle segreterie delle cessate commissioni tributarie alla data di entrata in vigore della presente legge che ne faccia istanza.
4. Qualora le richieste di assegnazione di cui al comma 3 eccedano il fabbisogno previsto per le singole qualifiche presso le sedi dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, l'ordine di precedenza è determinato secondo i seguenti criteri:
 - a) il dipendente che, a prescindere dalla posizione giuridica ed economica rivestita, presta servizio da almeno un anno presso la segreteria di una commissione tributaria ubicata nel medesimo ambito regionale della sede di tribunale tributario o di corte di appello tributaria richiesta, dando la precedenza ai componenti della segreteria della cessata commissione tributaria regionale, se concorrono per la cancelleria della corte di appello tributaria, e delle cessate commissioni tributarie provinciali, se concorrono per le cancellerie dei tribunali tributari, e, in caso di parità, a chi abbia esercitato, nell'ordine, gli incarichi di:
 - 1) dirigente;
 - 2) direttore;
 - 3) responsabile di segreteria;
 - 4) segretario di sezione;
 - b) il dipendente che concorre per un ambito regionale diverso da quello della commissione tributaria in cui ha prestato servizio, il quale abbia esercitato, nell'ordine, gli incarichi di:
 - 1) dirigente;
 - 2) direttore;
 - 3) responsabile di segreteria;
 - 4) segretario di sezione.
5. In caso di parità a seguito dell'applicazione dei criteri di cui al comma 4, è data precedenza al

dipendente con maggiore anzianità nella posizione giuridica ed economica rivestita, come prevista dai contratti collettivi nazionali, e, in subordine, con la maggiore anzianità complessiva di servizio nella pubblica amministrazione.

6. I dirigenti e il personale delle cessate commissioni tributarie non assorbiti negli uffici di cancelleria secondo le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, sono riassegnati all'amministrazione di provenienza.

7. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora dopo le procedure di cui ai commi da 1 a 6 vi fosse necessità di coprire posti vacanti, è ammesso a presentare istanza per l'assegnazione presso gli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza e presso le cancellerie dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie anche il personale in servizio presso gli uffici della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Ciascun dipendente può concorrere all'assegnazione relativamente all'area o alla qualifica di appartenenza, come prevista dai contratti collettivi nazionali, che risulti disponibile presso la sede di assegnazione richiesta. Ciascun dipendente può presentare istanza per non più di tre sedi, compreso il Consiglio di presidenza, indicando l'ordine di preferenza.

8. Per la valutazione delle istanze di cui al comma 7 è attribuito un punto per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di anzianità nella posizione giuridica ed economica rivestita e mezzo punto per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di eventuale ulteriore servizio prestato nella pubblica amministrazione.

9. Qualora le richieste di assegnazione di cui al comma 7 eccedano il fabbisogno previsto per ciascuna area o qualifica, a parità di punteggio, l'ordine di precedenza è determinato secondo i seguenti criteri:

a) il dipendente che abbia presentato istanza unicamente per una sede di cancelleria di tribunale tributario o di corte di appello tributaria e abbia prestato servizio anche presso una cessata commissione tributaria;

b) il dipendente che abbia presentato istanza unicamente per una sede di cancelleria di tribunale tributario o di corte di appello tributaria;

c) il dipendente che possieda maggiore anzianità nella posizione giuridica ed economica richiesta e maggiore anzianità di servizio presso la cessata Direzione della giustizia tributaria;

d) il dipendente che possieda maggiore anzianità nella posizione giuridica ed economica richiesta.

10. In caso di parità a seguito dell'applicazione dei criteri di cui al comma 9, il Consiglio di presidenza stabilisce l'ordine di precedenza valutando il fascicolo personale del candidato e le competenze professionali acquisite.

11. Le procedure di cui al presente articolo sono svolte dal Consiglio di presidenza, al quale sono presentate le istanze ivi previste; le procedure di assegnazione devono essere completate, rispettivamente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 29, comma 1, e 30, comma 1.

12. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adotta i provvedimenti necessari per il trasferimento del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza e agli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, a conclusione delle procedure di cui al presente articolo, nonché delle pertinenti risorse strumentali.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie già attribuite alle cessate commissioni tributarie, al Consiglio di presidenza e alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 37.

(Attivazione dei servizi informatici di gestione della giustizia tributaria)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti

le modalità e i tempi di trasferimento dei servizi e delle strutture informatiche necessari per la gestione delle attività degli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza e del processo tributario telematico al Consiglio di presidenza, a seguito di migrazione, integrazione o sostituzione di quelli in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, per il tramite della società Sogei, a supporto del funzionamento delle commissioni tributarie e del processo tributario telematico.

Art. 38.

(Regolamenti)

1. I regolamenti previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della presente legge sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il regolamento di cui all'articolo 20 è adottato dal Consiglio di presidenza entro tre mesi dall'insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie di cui alla presente legge.
3. I regolamenti del Consiglio di presidenza previsti dagli articoli 2, 3, 4, 13 e 23 della presente legge sono adottati entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio eletto ai sensi della presente legge.

Art. 39.

(Copertura finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. A tal fine, oltre a quanto stabilito dall'articolo 36, comma 13, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento dei compensi fissi e variabili dei giudici delle commissioni tributarie e per la dotazione finanziaria del Consiglio di presidenza, nonché delle somme destinate alle finalità di cui ai commi da 11 a 13 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituiti, da ultimo, dall'articolo 33, comma 5, della presente legge.

TABELLA A
(articolo 1, comma 2)

SEDI DEI TRIBUNALI TRIBUTARIE DELLE CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE

Regione o ambito regionale sede dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie	Capoluogo - Sede centrale
Abruzzo, Molise	L'Aquila
Basilicata, Calabria	Catanzaro
Campania	Napoli
Emilia-Romagna	Bologna
Lazio	Roma
Liguria	Genova
Lombardia	Milano
Marche	Ancona
Piemonte, Valle d'Aosta	Torino
Puglia	Bari
Sardegna	Cagliari
Sicilia	Palermo
Toscana, Umbria	Firenze
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Venezia
Totale delle sedi	14

TABELLA B
(articolo 1, comma 2)

NUMERO DELLE SEZIONI DEI TRIBUNALI TRIBUTARI E DELLE CORTI DI APPELLO

TRIBUTARIE

Regione o ambito regionale sede dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie	TRIBUNALI TRIBUTARI		Numero di sezioni delle corti di appello tributarie
	Numero di sezioni composte da magistrati tributari	Numero di sezioni composte da magistrati tributari onorari	
Abruzzo, Molise	2	3	2
Basilicata, Calabria	6	13	2
Campania	11	26	6
Emilia-Romagna	2	5	2
Lazio	8	19	5
Liguria	2	3	2
Lombardia	5	11	4
Marche	2	2	2
Piemonte, Valle d'Aosta	2	4	2
Puglia	4	9	3
Sardegna	2	2	2
Sicilia	9	21	4
Toscana, Umbria	2	6	2
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	3	6	2
Totale delle sedi	60	130	40

TABELLA C
(articolo 1, comma 2)

SEZIONI STACCATE DEI TRIBUNALI TRIBUTARI

Regione o ambito regionale sede dei tribunali tributari	Sedi delle sezioni staccate	Numero di sezioni staccate composte da magistrati tributari	Numero di sezioni staccate composte da magistrati tributari onorari
Abruzzo, Molise	Pescara	0,5	1
	Campobasso	0,5	1
Basilicata, Calabria	Cosenza	1,0	1
	Reggio di Calabria	1,0	1
	Matera	1,0	1
	Potenza	1,0	1
Campania	Caserta	2,0	6
	Salerno	2,0	6
Emilia-Romagna	Forlì	0,5	1
	Parma	0,5	1
Lazio	Frosinone	1,0	2
	Latina	1,0	2
	Rieti	1,0	2
	Viterbo	1,0	2
Liguria	Savona	1,0	1
Lombardia	Bergamo	1,0	3
	Brescia	1,0	3
Marche	Pesaro	1,0	1
Piemonte, Valle d'Aosta	Alessandria	1,0	1

Puglia	Foggia	1,0	2
	Lecce	1,0	2
Sardegna	Sassari	1,0	1
	Nuoro	1,0	1
Sicilia	Agrigento	1,0	3
	Catania	2,0	5
	Messina	1,0	3
	Ragusa	1,0	3
Toscana, Umbria	Lucca	0,5	1
	Perugia	0,5	1
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Vicenza	1,0	2
	Bolzano	0,5	1
	Trento	0,5	1
Totale delle sezioni		31	63

TABELLA D
(articolo 1, comma 2)

SEZIONI STACCATE DELLE CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE

Regione o ambito regionale sede delle corti di appello tributarie	Sedi delle sezioni staccate	Numero di sezioni staccate
Abruzzo, Molise	Pescara	1,0
Basilicata, Calabria	Reggio di Calabria	0,5
	Potenza	0,5
Campania	Caserta	1,0
	Salerno	1,0
Emilia-Romagna	Parma	1,0
Lazio	Latina	1,0
Lombardia	Bergamo	1,0
	Brescia	1,0
Piemonte, Valle d'Aosta	Alessandria	1,0
Puglia	Foggia	1,0
	Lecce	1,0
Sardegna	Sassari	1,0
Sicilia	Agrigento	1,0
	Catania	1,0
	Ragusa	1,0
Toscana, Umbria	Lucca	0,5
	Perugia	0,5
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Vicenza	0,5
	Bolzano	0,5
	Trento	0,5
Totale delle sezioni		17,5

TABELLA E
(articolo 1, comma 7)

DOTAZIONE ORGANICA DEI MAGISTRATI TRIBUTARI E DEI MAGISTRATI TRIBUTARI ONORARI DEI TRIBUNALI TRIBUTARI

Regione o ambito regionale sede dei tribunali tributari	Numero dei magistrati tributari	Numero dei magistrati tributari onorari
Abruzzo, Molise	12	9
Basilicata, Calabria	36	39
Campania	66	78
Emilia-Romagna	12	15

Lazio	48	57
Liguria	12	9
Lombardia	30	33
Marche	12	6
Piemonte, Valle d'Aosta	12	12
Puglia	24	27
Sardegna	13	7
Sicilia	54	63
Toscana, Umbria	12	18
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	18	18
Totale dei componenti	361	391

TABELLA F
(articolo 1, comma 7)DOTAZIONE ORGANICA DEI MAGISTRATI TRIBUTARI DELLE CORTI DI APPELLO
TRIBUTARIE

Regione o ambito regionale sede delle corti di appello tributarie	Magistrati tributarie
Abruzzo, Molise	12
Basilicata, Calabria	12
Campania	36
Emilia-Romagna	12
Lazio	30
Liguria	12
Lombardia	24
Marche	12
Piemonte, Valle d'Aosta	12
Puglia	18
Sardegna	12
Sicilia	24
Toscana, Umbria	12
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	12
Totale dei componenti	240

TABELLA G
(articolo 5, comma 1)PUNTEGGI DEI TITOLI PER IL CONCORSO PER LA NOMINA A MAGISTRATO
TRIBUTARIO ONORARIO

A) TITOLI DI SERVIZIO	Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari:	1,00
onorari che abbiano esercitato le funzioni per almeno tre anni:	0,30
giudici tributarie e magistrati tributarie onorari che abbiano esercitato le funzioni per almeno tre anni e che non siano cessati per cause diverse dalle dimissioni:	2,00
Attività professionali iscritti negli albi professionali degli avvocati o dei dottori	0,80

	commercialisti, sezione A;	
	iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti, sezione B, o degli ingegneri, degli architetti, dei geometri; revisori contabili; notai:	0,30
Docenti	professori universitari, ordinari, straordinario o associati, in materie giuridiche o tributarie o economico-aziendalistiche:	0,80
	ricercatori o docenti a contratto, presso università, in materie giuridiche o tributarie o economico-aziendalistiche:	0,40
	cultori della materia, presso università, in materie giuridiche o tributarie o economico-aziendalistiche:	0,20
	docenti negli istituti secondari di secondo grado in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche con almeno cinque anni di attività:	0,20
Dipendenti civili dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche	avvocati dello Stato e procuratori dello Stato a riposo o cessati per cause non diverse dalle dimissioni:	0,70
	dipendenti con la qualifica di dirigente generale:	0,50
	dipendenti con la qualifica di dirigente non generale:	0,40
	dipendenti con qualifica inferiore a dirigente e alla quale si acceda con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente:	0,25
	Attività alle dipendenze di terzi in materie giuridiche, economico-aziendalistiche, tributarie o amministrativo-contabili:	0,10
	Attività di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali del settore giuridico, economico-aziendalistico, tributario o amministrativo-contabile:	0,15
	Ufficiali del Corpo della guardia di finanza cessati dal servizio per cause non diverse dalle dimissioni:	0,20
	Componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria cessati per cause non diverse dalla fine del mandato o dalle dimissioni:	1,00
Nota 1. I titoli di servizio sono computati unicamente per il periodo non espletato contemporaneamente ad altri, assumendo tutto il periodo con il punteggio più favorevole e il rimanente periodo con il punteggio dell'eventuale altro servizio; tale regola è applicata anche in caso di periodi superiori a due.		
Nota 2. I dipendenti civili dello Stato che svolgano o abbiano svolto l'attività lavorativa presso le cessate commissioni tributarie o presso un tribunale tributario o una corte di appello tributaria o		

<p>presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria fruiscono, per tali periodi, di un punteggio pari al doppio di quello previsto; se il servizio è stato prestato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, fruiscono, per tali periodi, di un punteggio incrementato di 0,10 per anno.</p>	
<p>B) TITOLI DI STUDIO E DI SPECIALIZZAZIONE E ABILITAZIONI PROFESSIONALI</p>	<p>Punteggio unico a prescindere dal numero di titoli della medesima voce</p>
<p>1) laurea magistrale in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche, con votazione 110/110 e lode:</p>	<p>2,50</p>
<p>2) laurea magistrale in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche, con votazione da 105/110 a 109/110:</p>	<p>1,50</p>
<p>3) laurea magistrale in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche, con votazione da 99/110 a 104/110:</p>	<p>1,00</p>
<p>4) abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado:</p>	<p>1,00</p>
<p>5) abilitazione all'esercizio della professione di avvocato o di dottore commercialista:</p>	<p>2,00</p>
<p>6) abilitazione all'insegnamento universitario in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche:</p>	<p>2,50</p>
<p>7) dottorato di ricerca in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche:</p>	<p>2,00</p>
<p>8) assegno di ricerca presso università in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche:</p>	<p>1,00</p>
<p>9) corso di perfezionamento universitario in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche;</p>	<p>0,50</p>
<p>10) <i>master</i> di primo livello in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche:</p>	<p>1,00</p>
<p>11) <i>master</i> di secondo livello in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche:</p>	<p>1,50</p>
<p>12) scuola di specializzazione per le professioni legali:</p>	<p>2,00</p>
<p>13) corso di alta formazione in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche:</p>	<p>0,50</p>
<p>14) laurea in giurisprudenza con conseguimento del titolo di specialista in diritto tributario, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, oppure il diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, oppure il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162:</p>	<p>2,00</p>

Nota 3. I titoli, se conseguiti in materia tributaria, comportano il riconoscimento dei punti per ciascuno indicati incrementati di 1; per i diplomi di laurea, si fa riferimento all'oggetto della tesi di laurea.	
Nota 4. Per i <i>master</i> e i corsi, in caso di partecipazione in qualità di docente, è riconosciuto il punteggio di 0,20 per ogni unità di corso tenuta, entro il massimo di 0,50 punti per ogni edizione dello stesso.	

TABELLA H
(articolo 35, comma 2)

PROSPETTO DI EQUIPARAZIONE

FUNZIONI ASSEGNATE	VALUTAZIONE PROFESSIONALE
Magistrato di tribunale tributario	Magistrato ordinario con conferimento delle funzioni giurisdizionali
Presidente di sezione di tribunale tributario	Magistrato ordinario con riconoscimento della prima valutazione di professionalità
Presidente di tribunale tributario	Magistrato ordinario con riconoscimento della terza valutazione di professionalità
Magistrato di corte di appello tributaria	Magistrato ordinario con riconoscimento della prima valutazione di professionalità
Presidente di sezione di corte di appello tributaria	Magistrato ordinario con riconoscimento della terza valutazione di professionalità
Presidente di corte di appello tributaria	Magistrato ordinario con riconoscimento della quinta valutazione di professionalità

DISEGNO DI LEGGE N. 1687

D'iniziativa del senatore Marino

Libro PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I

GIUDICI TRIBUTARI

E DEI LORO AUSILIARI

Capo I

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Art. 1.

(Organi della giurisdizione tributaria)

1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai tribunali tributari, dalle corti d'appello tributarie e dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione.
2. I giudici tributari applicano le norme processuali di cui al presente codice.
3. Solo per quanto non disposto dal presente codice, anche con l'impiego dell'analogia, e sempre che siano compatibili con esse, i giudici tributari applicano le disposizioni del codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

Art. 2.

(Ambito della giurisdizione tributaria)

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati.

2. Sono altresì demandate ai giudici tributari tutte le controversie catastali.

3. I giudici tributari non hanno giurisdizione sulle controversie che attengono all'atto di pignoramento e agli altri atti dell'esecuzione forzata tributaria.

Art. 3.

(Difetto di giurisdizione del giudice tributario)

1. Il difetto di giurisdizione è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel primo grado del giudizio.

Art. 4.

(Regolamento preventivo di giurisdizione)

1. Finché la causa non sia stata decisa in primo grado, ciascuna delle parti può proporre regolamento di giurisdizione a norma degli articoli 41 e 367 del codice di procedura civile.

Art. 5.

(Trasferimento dell'azione davanti al giudice tributario)

1. Se dalla Corte di cassazione o da altro giudice, con pronuncia passata in giudicato, viene riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario, l'azione è trasferita davanti a questo mediante ricorso secondo le modalità e le forme indicate dall'articolo 41.

2. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato, a pena d'inammissibilità, soltanto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia che dichiara la giurisdizione del giudice tributario ed entro il termine perentorio di tre mesi da quando la pronuncia stessa è passata in giudicato.

3. Nel giudizio attivato a norma dei commi 1 e 2, fermi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se inizialmente proposta davanti al giudice tributario, tutte le parti possono rimodulare le rispettive difese, adeguandole a quelle proprie del processo tributario, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.

4. Le parti, a loro richiesta, sono rimesse in termini in caso di errore scusabile ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile.

5. I provvedimenti cautelari emessi nel giudizio davanti al giudice inizialmente adito conservano la loro efficacia, salvo che, su istanza della parte interessata, vengano revocati o modificati dal giudice tributario a norma dell'articolo 114.

Capo II

COMPETENZA DEI GIUDICI TRIBUTARI

Art. 6.

(Competenza per territorio dei tribunali tributari)

1. I tribunali tributari sono competenti per le controversie proposte nei confronti dell'autore dell'atto impugnato che ha sede nella sua circoscrizione.

Art. 7.

(Competenza per territorio delle corti d'appello tributarie)

1. Le corti d'appello tributarie sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni dei tribunali tributari che hanno sede nella loro circoscrizione.

Art. 8.

(Incompetenza dei giudici tributari)

1. La competenza dei giudici tributari è inderogabile.

2. L'incompetenza è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado davanti al giudice tributario al quale il vizio si riferisce.

3. Quando un giudice tributario declina la propria competenza indica il giudice tributario che ritiene competente. L'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice tributario indicato come

competente non sono contestabili da parte di quest'ultimo se il processo è riassunto davanti ad esso su istanza di parte nel termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della pronuncia declinatoria di competenza.

4. Quando la riassunzione avviene nel termine indicato al comma 3, il processo continua davanti al nuovo giudice; in caso contrario, il processo si estingue.

5. Nei confronti delle pronunce dei giudici tributari non sono ammessi i regolamenti di competenza previsti dal codice di procedura civile, né si applicano, neanche per analogia, le relative disposizioni.

6. Avverso la pronuncia del giudice tributario che declina la competenza a favore di altro giudice tributario non è ammesso appello da parte di chi ha provveduto alla riassunzione di cui al comma 4.

7. Salvo quanto previsto al comma 6, l'impugnazione avverso la pronuncia declinatoria della competenza non è proponibile oltre il termine di tre mesi dalla comunicazione di tale pronuncia.

8. L'impugnazione proposta a norma del comma 7 sospende il termine per la riassunzione o il processo già riassunto sino alla comunicazione della pronuncia sull'impugnazione stessa.

Capo III

ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEI GIUDICI TRIBUTARI

Art. 9.

(Astensione obbligatoria dei giudici tributari)

1. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi nei casi indicati nell'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, in quanto applicabile.

2. L'obbligo di astensione sussiste altresì per i giudici tributari che abbiano avuto conoscenza della causa quali componenti di commissioni per l'ammissione al gratuito patrocinio di una delle parti.

3. Tutti i giudici tributari devono astenersi se hanno o hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

Art. 10.

(Astensione facoltativa dei giudici tributari)

1. Al di fuori dei casi indicati all'articolo 9, qualora sussistano gravi ragioni di convenienza, il giudice tributario può chiedere al capo dell'ufficio di cui fa parte l'autorizzazione ad astenersi.

2. Se l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 11.

(Ricusazione dei giudici tributari)

1. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può chiederne la ricusazione, mediante istanza scritta firmata dal difensore o dalla parte, contenente, a pena d'inammissibilità, l'indicazione dei motivi specifici e dei mezzi di prova.

2. L'istanza per la ricusazione di un giudice tributario, a pena d'inammissibilità, deve essere presentata per iscritto almeno tre giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome del giudice che prenderà parte all'udienza. In caso contrario, l'istanza di ricusazione, sempre a pena d'inammissibilità, può essere presentata anche mediante dichiarazione orale, resa prima dell'inizio della relazione di cui all'articolo 60, comma 2, che deve essere inserita a verbale, facendo in esso risultare la sottoscrizione del ricusante.

3. Qualora l'istanza, anche ad un sommario esame, appaia manifestamente inammissibile o infondata, il collegio investito della decisione dispone con ordinanza che il processo prosegua.

4. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il giudice ricusato, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa sostituzione, da parte del capo dell'ufficio, del giudice ricusato, che deve essere sentito, assunte, ove occorra, le prove offerte dalle parti.

5. Il provvedimento reso sull'istanza contiene la pronuncia sulle spese e può contenere la condanna

della parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore ad euro 500.

6. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti con la partecipazione del giudice ricusato.

Capo IV

POTERI DEL GIUDICE TRIBUTARIO

Art. 12.

(Poteri decisori del giudice tributario)

1. I giudici tributari hanno il potere di annullare in tutto o in parte gli atti indicati nell'articolo 43 nei limiti della domanda.
2. Qualora l'atto impugnato consista nel diniego, espresso o tacito, di una domanda di rimborso, i giudici tributari, se espressamente richiesti, condannano la parte ricorrente al pagamento della somma da rimborsare, con rivalutazione ed interessi.
3. Il giudice tributario, davanti al quale siano impugnati provvedimenti irrogativi di sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie, qualora ritenga che la violazione delle norme poste a base di questi provvedimenti sia giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme stesse, dichiara non applicabili le sanzioni irrogate.
4. Spetta al giudice tributario il potere di pronunciare la condanna alle spese di giudizio, al pagamento di pene pecuniarie specificamente previste dalle norme processuali, nonché al risarcimento dei danni consequenziali alla violazione di queste norme nei soli casi da queste norme previsti.
5. Soltanto nei casi previsti nei commi 2 e 4 le pronunce dei giudici tributari costituiscono titoli esecutivi.

Art. 13.

(Poteri cautelari del giudice tributario)

1. I giudici tributari di primo e di secondo grado, al fine di preservare l'effettività delle decisioni rese a norma dell'articolo 12, hanno il potere di anticiparne gli effetti, quando la domanda, ad una sommaria delibazione, non appaia manifestamente infondata e sussista il timore, concreto e attuale, che possano derivare danni gravi e irreparabili al destinatario dell'atto impugnato.
2. Il potere cautelare riconosciuto ai giudici tributari a norma del comma 1 è dagli stessi esercitato secondo le disposizioni contenute nel titolo II del libro quarto.

Art. 14.

(Poteri cognitori del giudice tributario)

1. Il giudice tributario conosce e risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie oggetto di giudizio, che appartengono in via principale alla stessa giurisdizione tributaria o ad altre giurisdizioni, fatta soltanto eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.
2. Il giudice tributario, se ritiene illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applica in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, indipendentemente dall'eventuale impugnazione dell'atto stesso principalmente proposta davanti al giudice a cui spetta il potere di pronunciarne l'annullamento.

Art. 15.

(Poteri istruttori del giudice tributario)

1. Il giudice tributario pone a fondamento della decisione i fatti allegati dalla parte che non siano stati oggetto di specifica contestazione dalla controparte costituita in giudizio.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, il giudice tributario, nei limiti dei fatti allegati dalle parti e al fine di verificarne la verità, esercita tutti i poteri istruttori di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e di chiarimenti che la legge riconosce ai soggetti che hanno emesso gli atti oggetto d'impugnazione.
3. Non sono ammessi l'interrogatorio formale, il giuramento, decisorio e suppletorio, nonché ogni

mezzo di prova legale.

4. Il giudice tributario, se lo ritiene indispensabile per la decisione, anche d'ufficio, può richiedere informazioni scritte sui fatti di causa alle parti e ai terzi, comunicando ad essi, tramite la segreteria, apposito modulo di richiesta di informazioni, a cui il destinatario è tenuto a rispondere, restituendo, anche a mezzo posta, all'ufficio che l'ha inviato, il modulo stesso, con firma gratuitamente autenticata da notaio, da segretario o cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario o da segretario comunale. Le risultanze acquisite sono liberamente valutate dal giudice tributario.

5. Il giudice tributario, se le ritiene rilevanti, può liberamente valutare le informazioni di terzi fornite dalle parti, per quanto possibile, nelle forme di cui al comma 4.

6. Il giudice tributario, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, ritenuti indispensabili per la decisione, può nominare consulenti tecnici, ai quali, e per i compiti ad essi affidati, si applica la disciplina prevista dal codice di procedura civile.

Capo V

AUSILIARI DEL GIUDICE TRIBUTARIO

Art. 16.

(Ausiliari dei giudici tributari)

1. Le attività svolte nel processo civile dai cancellieri o dagli ufficiali giudiziari sono affidate nei processi davanti ai giudici tributari di primo e di secondo grado al personale dei relativi uffici di segreteria, secondo le specifiche competenze interne di ognuno di essi.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 il personale delle segreterie dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie collabora con i rispettivi presidenti e con tutti i giudici che ne fanno parte.

Titolo II

PARTI E LORO DIFENSORI

Art. 17.

(Parti del processo tributario)

1. Sono parti del processo tributario l'autore dell'atto impugnato e chiunque ne sia destinatario.

2. È parte del processo tributario anche chi succede ad uno dei soggetti indicati nel comma 1.

3. Sono parti altresì coloro che nel processo tributario intervengono volontariamente, su istanza di una delle parti originarie o per ordine del giudice, nei casi previsti dalla legge.

Art. 18.

(Capacità di stare in giudizio)

1. Chi ha emesso l'atto impugnato sta in giudizio nella persona del suo legale rappresentante o di soggetto da esso generalmente o specificamente delegato secondo le disposizioni del proprio ordinamento interno.

2. Le parti diverse da quelle indicate nel comma 1 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale.

Art. 19.

(Difensori delle parti)

1. Le parti diverse dalle agenzie fiscali, dai comuni e dagli altri soggetti ai quali sia riconosciuta per legge la facoltà di difendersi autonomamente, anche attraverso l'Avvocatura dello Stato o altri uffici interni previsti dai rispettivi ordinamenti, debbono essere difese in giudizio da un difensore abilitato.

2. Sono abilitati alla difesa davanti ai giudici tributari di primo e di secondo grado, se iscritti nei rispettivi albi, gli avvocati, i dottori commercialisti e i consulenti del lavoro non dipendenti da pubbliche amministrazioni.

3. Sono abilitati alla difesa nei giudizi di primo e di secondo grado aventi ad oggetto controversie catastali, se iscritti nei rispettivi albi professionali, anche gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti

edili, gli agrotecnici e i periti agrari.

4. Possono altresì difendere le parti nei giudizi tributari di primo e di secondo grado gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
5. Davanti ai giudici tributari di primo e di secondo grado, oltre a quelli indicati ai commi da 2 a 4, possono svolgere attività difensiva soltanto i soggetti ai quali l'abilitazione alla difesa è riconosciuta dalla legge, nei limiti previsti dalla legge medesima.
6. Davanti al giudice tributario di terzo grado la difesa è riservata ai soli avvocati iscritti nell'apposito albo. La legge determina le condizioni e le modalità per l'accesso di altri soggetti allo svolgimento di attività difensive davanti a questo giudice.
7. I soggetti abilitati alla difesa davanti ai giudici tributari possono stare in giudizio personalmente.
8. Ai difensori di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 l'incarico è conferito dalla parte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. L'incarico può essere conferito anche mediante apposita procura in calce o a margine di un qualsiasi atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso difensore incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente, dandosene atto a verbale.
9. L'incarico al difensore può essere sempre revocato dalla parte che l'ha conferito e il difensore può sempre rinunciare ad esso con dichiarazione scritta depositata in segreteria o a verbale.
10. La revoca e la rinuncia non hanno effetto per le altre parti finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, a norma del comma 8.

Art. 20.

(Doveri delle parti e dei loro difensori)

1. Le parti e i difensori devono comportarsi con lealtà e probità.
2. Se i difensori delle parti non ottemperano al dovere di cui al comma 1, il giudice tributario deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare o di controllo su di essi.
3. Le parti e i difensori non possono usare espressioni sconvenienti ed offensive.
4. Salvo quanto disposto dal comma 2, il giudice tributario, in ogni stato e grado del processo, può disporre con ordinanza che si cancellino eventuali espressioni sconvenienti e offensive usate dalle parti. Inoltre, con la pronuncia che decide la causa, il giudice tributario può assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale quando le espressioni offensive non riguardino l'oggetto della causa.

Art. 21.

(Spese di giudizio)

1. Il giudice tributario condanna con sentenza le parti soccombenti alle spese di giudizio.
2. Nel pronunciare la condanna di cui al comma 1 il giudice tributario può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se ritenute superflue o eccessive.
3. Il giudice tributario, indipendentemente dalla soccombenza, può condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, causate all'altra parte trasgredendo ai doveri di cui all'articolo 20.
4. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.
5. Nella liquidazione delle spese il giudice tributario si attiene alle tariffe professionali se previste o, in mancanza, alla tariffa più bassa tra quelle esistenti.
6. Per le spese a favore dei soggetti di cui all'articolo 19, che non si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato, o di altri difensori abilitati, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari, senza diritti, spese generali e altri accessori. La riscossione delle spese liquidate a favore dei soggetti indicati al periodo precedente avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della decisione.

7. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dal giudice tributario soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere motivate in apposito capo di pronuncia autonomamente impugnabile anche in sede di legittimità.
8. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave il giudice tributario, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni liquidati, anche d'ufficio, nella sentenza.
9. Se viene accertata l'inesistenza della pretesa per cui è stata eseguita una misura cautelare o di garanzia o sono stati compiuti atti di esecuzione forzata, il giudice tributario, su istanza della parte danneggiata, condanna l'altra parte, che abbia posto in essere le misure e gli atti di cui sopra senza la normale prudenza, liquidandoli anche d'ufficio.
10. Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte, restano a carico di quest'ultima le spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata.

Titolo III

ESERCIZIO DELL'AZIONE

Art. 22.

(Azione di annullamento)

1. L'azione di annullamento contro ogni atto autonomamente impugnabile si propone per qualsiasi motivo nel termine di cui all'articolo 45.
2. È ammessa la proposizione di motivi aggiunti nei limiti di cui all'articolo 53.

Art. 23.

(Giudizio tributario con pluralità di parti)

1. Se l'atto impugnato è intestato a più soggetti, tutti debbono partecipare al processo che ne costituisce oggetto.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono proporre ricorso separatamente o collettivamente. Nel primo caso i ricorsi debbono essere riuniti in un unico processo. Se qualcuno dei soggetti cointestatari dell'atto impugnato non ha proposto ricorso, salvo che sia intervenuto volontariamente in giudizio, ne dev'essere ordinata la chiamata in causa entro un termine stabilito dal giudice a pena di decadenza.
3. Salvo quanto previsto nel comma 2, le parti chiamate coattivamente o intervenute volontariamente nel processo tributario non possono impugnare autonomamente l'atto che ne forma oggetto se per esse al momento della loro costituzione in giudizio è già decorso il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto stesso.
4. Fermo quanto previsto dai commi da 1 a 3, il giudice tributario, se ritiene che dal processo possano derivare pregiudizi a terzi, ne può ordinare la chiamata in giudizio a cura di una delle parti entro un termine a pena di decadenza.
5. Gli atti d'intervento volontario e di chiamata in causa su istanza di parte o per ordine del giudice debbono contenere la sommaria esposizione dello svolgimento del processo con la specifica indicazione di quanto ne forma oggetto. Dopo la notifica sono depositati nella segreteria del giudice adito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica stessa. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 3, vale la data di notifica e non quella di deposito. Il deposito equivale ad atto di costituzione in giudizio.

Art. 24.

(Cumulo oggettivo)

1. Avverso ciascun atto autonomamente impugnabile la parte deve presentare apposito ricorso, a pena d'inammissibilità.
2. Soltanto nel caso che nello stesso documento si contengano più atti autonomamente impugnabili o qualora l'atto impugnabile sia riproduttivo di altro atto precedentemente emesso, è consentita

l'impugnazione cumulativa degli atti medesimi. Ai fini della competenza va fatto riferimento all'ultimo atto e al soggetto che ne è l'autore.

Titolo IV

ATTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Capo I

FORME DEGLI ATTI

IN GENERALE

Art. 25.

(Forme degli atti in generale)

1. Gli atti del processo tributario, salvo che la legge prescriva forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.
2. È obbligatorio l'uso della lingua italiana salvo quanto diversamente disposto da leggi speciali.
3. Il giudice tributario, ove occorra, può disporre la traduzione asseverata di documenti scritti in lingua diversa da quella italiana, ponendo le relative spese a carico della parte interessata.

Art. 26.

(Atti di parte)

1. Gli atti di parte del processo, salvo quanto specificamente previsto per alcuni di essi, debbono indicare, in modo chiaro e preciso, il loro contenuto e debbono essere sottoscritti, tanto negli originali, quanto nelle copie, dalla parte da cui provengono o dal suo difensore.

Art. 27.

(Udienza)

1. Le udienze nel processo tributario sono sempre pubbliche.
2. L'udienza è diretta dal presidente del collegio, che può fare e prescrivere quanto occorre perché la trattazione della causa si svolga ordinatamente e proficuamente, regolando la discussione, facendola in ogni caso precedere da dettagliata relazione sui fatti e sulle questioni di causa, e dando quindi la parola ai difensori delle parti, con l'indicazione, ove occorra, dei punti sui quali la discussione deve svolgersi.
3. Il presidente del collegio dichiara chiusa la discussione quando ritiene sia stata sufficiente.
4. Il presidente del collegio può disporre l'allontanamento dall'udienza di chi contravviene alle sue prescrizioni o comunque cagiona disturbo.
5. Della pubblica udienza è redatto processo verbale a cura del segretario.

Art. 28.

(Attività processuali fuori udienza)

1. Il collegio, con ordinanza motivata, può delegare il compimento di singoli atti istruttori ad uno dei suoi componenti, il quale, adempiendo all'incarico, nel termine specificamente stabilito, deve attenersi alle prescrizioni contenute nell'ordinanza stessa, provvedendo a redigere apposito processo verbale delle attività svolte, anche senza la presenza del segretario, in contraddittorio con tutte le parti, depositandolo subito dopo in segreteria.

Art. 29.

(Processo verbale)

1. Il processo verbale contiene l'indicazione delle persone presenti, delle condizioni di tempo e di luogo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti e delle attività svolte, nonché, in specie, delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti e delle disposizioni date dal giudice.
2. Il processo verbale è redatto dal segretario, salvo che la legge prescriva il compimento di attività processuali senza la sua presenza, nel qual caso il processo verbale è redatto a cura del presidente del collegio o del soggetto da esso delegato.
3. Il processo verbale, dopo la sua lettura su richiesta di una parte presente, è sottoscritto da chi lo

redige e fa prova sino a querela di falso di quanto in esso rappresentato.

Capo II

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Art. 30.

(Provvedimenti del giudice tributario)

1. La legge stabilisce in quali casi il giudice tributario pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.
2. Ove la legge non contenga espressa indicazione circa la forma dei provvedimenti del giudice tributario, questi possono essere dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.
3. Delle attività collegialmente svolte dal giudice tributario è compilato sommario processo verbale nel quale, ove uno dei componenti del collegio lo richieda, viene dato atto dell'eventuale dissenso succintamente motivato da parte di qualcuno dei suoi componenti.

Art. 31.

(Contenuto della sentenza)

1. La sentenza è pronunciata « In nome del popolo italiano » ed è intestata alla « Repubblica italiana ».
2. La sentenza deve contenere:
 - a) l'indicazione dei componenti del collegio, delle parti e dei rispettivi difensori, se vi sono;
 - b) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
 - c) la precisa enunciazione delle domande, delle eccezioni e delle difese delle parti;
 - d) il dispositivo della decisione;
 - e) la succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
 - f) la data della deliberazione;
 - g) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore, che non sia lo stesso presidente.
3. Qualora il presidente non possa sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento sopravvenuto alla deliberazione, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, dando atto, prima della sua sottoscrizione, dell'intervenuto impedimento. Se l'evento impeditivo riguarda l'estensore, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché, prima della sua sottoscrizione, sia fatta menzione dell'impedimento.

Art. 32.

(Contenuto dell'ordinanza)

1. La forma dell'ordinanza è adottata soltanto per i provvedimenti del giudice tributario che non decidono le controversie.
2. L'ordinanza, anche se collegiale, è sottoscritta soltanto dal presidente del collegio.
3. L'ordinanza, brevemente motivata, è pronunciata in udienza, inserendola nel processo verbale, o fuori udienza, su foglio separato, munito della data e della sottoscrizione di cui al comma 2, che viene inserito nel fascicolo d'ufficio.

Art. 33.

(Contenuto del decreto)

1. Il decreto è pronunciato dal giudice tributario nei soli casi in cui per il provvedimento non siano previste le forme della sentenza o dell'ordinanza.
2. Salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, il decreto non è motivato.
3. Il decreto è disposto in calce alla richiesta, formulata per iscritto dalla parte; altrimenti, è inserito nel processo verbale o in foglio separato, che fa parte del fascicolo d'ufficio.

Art. 34.

(Pubblicazione della sentenza)

1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria del

giudice tributario che l'ha pronunciata entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario ne fa risultare l'avvenuto deposito, apponendo sull'originale della sentenza la propria firma e la data.

Art. 35.

*(Comunicazione dei provvedimenti
del giudice)*

1. Il dispositivo della sentenza è comunicato alla parti costituite dalla segreteria del giudice tributario che l'ha pronunciata entro cinque giorni dal deposito.
2. Le ordinanze pronunciate fuori dall'udienza sono comunicate alle parti costituite non presenti all'udienza entro cinque giorni dalla data in cui sono state pronunciate.
3. I decreti del giudice tributario sono comunicati alle parti costituite nei soli casi previsti dalla legge.

Capo III

COMUNICAZIONI E DELLE NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI

Art. 36.

(Comunicazioni degli atti)

1. La comunicazione dell'atto consiste nella diretta trasmissione dell'atto stesso dall'autore al suo destinatario.
2. La diretta trasmissione di cui al comma 1 è fatta mediante consegna dell'atto dall'autore dell'atto stesso al suo destinatario, che ne rilascia ricevuta, o per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto stesso.
3. La comunicazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione, mentre i termini che hanno inizio dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto dal destinatario.

Art. 37.

(Notificazione degli atti processuali)

1. La notificazione dell'atto richiede che il contatto tra l'autore e il suo destinatario avvenga tramite l'intermediazione di soggetto avente la qualità di agente della notificazione, che dell'attività svolta redige apposita relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
2. Agente della notificazione è l'ufficiale giudiziario. Le agenzie fiscali e gli enti locali per le notificazioni dei loro atti processuali possono avvalersi di soggetti che rivestano a norma di legge la qualità di messo comunale o di messo appositamente autorizzato dalle agenzie fiscali secondo l'ordinamento interno delle medesime.
3. La notificazione fatta dall'ufficiale giudiziario vale per il notificante dal momento in cui l'atto è consegnato allo stesso ufficiale giudiziario, che, se richiesto, rilascia ricevuta dell'avvenuta consegna, indicandone la data.
4. Se l'agente della notificazione diverso dall'ufficiale giudiziario si serve del servizio postale, la notificazione si considera fatta nella data di spedizione, mentre i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto dal suo destinatario.
5. La notificazione è giuridicamente inesistente se manca la relazione di notifica o la stessa non è sottoscritta anche soltanto nella copia.
6. Salvo quanto previsto nel presente articolo e nell'articolo 38, le notificazioni degli atti del processo tributario sono fatte secondo le disposizioni contenute negli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 38.

*(Luogo delle comunicazioni
e delle notificazioni)*

1. Le comunicazioni e le notificazioni degli atti del processo tributario sono fatte nel domicilio eletto,

o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte al momento della sua costituzione in giudizio.

2. Le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede hanno effetto soltanto decorsi dieci giorni dopo quello in cui ne è stata data apposita comunicazione scritta alla segreteria del giudice tributario adito e alle altre parti costituite.

3. L'elezione di domicilio e l'indicazione della residenza e della sede hanno effetto anche oltre il grado in cui sono state fatte.

4. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la comunicazione o la notificazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria del giudice tributario dove è iscritto il processo di cui l'atto fa parte.

Art. 39.

*(Comunicazioni e notificazioni a mezzo
telefax o in via telematica)*

1. Ove ne ricorrano i presupposti, le comunicazioni e le notificazioni degli atti processuali tributari debbono essere effettuate a mezzo *telefax* o tramite posta elettronica certificata, secondo le speciali disposizioni di legge in materia.

Capo IV

TERMINI

Art. 40.

(Computo dei termini)

1. Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale.

2. Quando la legge fa espresso riferimento a termini liberi resta escluso dal computo anche il giorno finale.

3. Se il termine scade nella giornata di sabato o in giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 valgono anche per il computo dei termini a ritroso.

5. Per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune.

6. Ai termini del processo tributario, compreso quello per la proposizione del ricorso, si applica la sospensione durante il periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Libro SECONDO

PROCESSO TRIBUTARIO DI PRIMO

GRADO

Titolo I

INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO

Capo I

RICORSO

Art. 41.

(Ricorso)

1. Il processo tributario è introdotto con ricorso davanti al tribunale tributario.

2. Il ricorso contiene l'indicazione:

a) del tribunale tributario adito;

b) del ricorrente e del suo difensore;

c) del soggetto nei cui confronti è diretto;

d) dell'atto impugnato;

- e) dell'oggetto della domanda;
- f) dei motivi.

3. Se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2 il ricorso è inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile se non è sottoscritto dal difensore del ricorrente. L'incarico al difensore deve essere conferito a norma dell'articolo 19 e lo stesso deve risultare nel ricorso a pena d'inammissibilità.

5. Le parti e i difensori sono onerati dell'indicazione in ricorso del codice fiscale, del numero di *fax* e dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'omissione o l'assoluta incertezza di queste indicazioni sono sanzionate secondo quanto previsto dalle leggi speciali in materia.

6. Nel ricorso devono essere indicati anche la residenza o la sede o il domicilio eventualmente eletto nello Stato. Se queste indicazioni sono omesse o risultano assolutamente incerte si applica l'articolo 38, comma 4.

Art. 42.

(Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile)

1. Il ricorso dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.

Art. 43.

(Atti impugnabili)

1. Il ricorso può essere proposto soltanto avverso:

- a) gli avvisi di accertamento dei tributi;
- b) gli avvisi di liquidazione dei tributi;
- c) i provvedimenti irrogativi delle sanzioni;
- d) gli atti previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- e) gli atti previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- f) i ruoli e le cartelle di pagamento;
- g) le ingiunzioni di pagamento;
- h) le intimazioni di pagamento;
- i) le iscrizioni d'ipoteca disposte dall'ente impositore o dall'agente della riscossione secondo le disposizioni di legge che le riguardano;
- l) i fermi di beni mobili registrati disposti dall'ente impositore o dall'agente della riscossione secondo le disposizioni di legge che li riguardano;
- m) gli atti relativi alle operazioni catastali;
- n) i dinieghi o le revoche di agevolazioni;
- o) i rigetti di domande di definizione agevolata dei rapporti tributari;
- p) i rifiuti espressi o taciti di restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- q) tutti gli altri atti per i quali la legge preveda l'autonoma impugnabilità davanti ai giudici tributari.

2. Gli atti diversi da quelli indicati al comma 1 non sono impugnabili autonomamente.

3. Ognuno degli atti di cui al comma 1 può essere impugnato solo per vizi propri. Costituisce vizio proprio dell'atto da impugnare la mancata o invalida notificazione dell'atto che per legge doveva essere precedentemente notificato.

Art. 44.

(Modalità di proposizione del ricorso)

1. Il ricorso si propone mediante notifica tramite ufficiale giudiziario o mediante consegna diretta dal ricorrente all'autore dell'atto impugnato, che ne rilascia ricevuta, o attraverso la diretta spedizione del ricorso stesso per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso per il ricorrente il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.
2. Il ricorso è redatto in tanti esemplari quante sono le parti nei cui confronti è rivolto, oltre a due esemplari destinati alla segreteria del giudice adito.

Art. 45.

(Termine per la proposizione del ricorso)

1. Il ricorso deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
2. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
3. Il ricorso avverso il rifiuto tacito di restituzione di cui all'articolo 43, comma 1, lettera p), è proponibile solo decorso il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda di rimborso entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino al centottantesimo giorno successivo allo spirare del termine di novanta giorni sopra indicato.
4. Se le leggi d'imposta non prevedono uno specifico termine per la presentazione della domanda di rimborso, la stessa non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per il rimborso.

Capo II

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI

Art. 46.

(Costituzione in giudizio del ricorrente)

1. Il ricorrente entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario per la notifica, ovvero dalla data di consegna del ricorso all'autore dell'atto impugnato, ovvero dalla data di spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale, a pena d'inammissibilità, deposita o spedisce per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento uno degli esemplari del ricorso, con la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario o con la ricevuta di consegna all'autore dell'atto impugnato o con la ricevuta di spedizione e con l'avviso di ricevimento della raccomandata nel caso di spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale. Qualora l'ufficio postale non restituisca per tempo l'avviso di ricevimento, il ricorrente dovrà chiederne il duplicato all'ufficio postale e depositarlo o trasmetterlo per posta con le modalità di cui sopra. Qualora l'ufficio postale non provveda alla richiesta di duplicato, il ricorrente potrà chiedere di essere rimesso in termini a norma dell'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, ove ne ricorrano i presupposti.
2. L'inammissibilità del ricorso di cui al comma 1 è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce in giudizio.
3. In caso di consegna diretta o di spedizione a mezzo di servizio postale del ricorso, la conformità tra l'esemplare del ricorso depositato e quello consegnato o spedito deve risultare da un'apposita attestazione in tutti gli esemplari di ricorso apposta in calce ad ognuno di essi e sottoscritta dal difensore. Qualora l'esemplare del ricorso depositato in segreteria non sia conforme a quello consegnato o spedito, il ricorso è inammissibile e si applica il comma 2.
4. All'atto della costituzione in giudizio il ricorrente, oltre a un esemplare firmato del ricorso e alla documentazione di avvenuta presentazione dello stesso di cui al comma 1, deposita il proprio fascicolo con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, con gli originali o le fotocopie dei documenti che ha dichiarato di produrre nel ricorso.
5. Se sorgono contestazioni sulla corrispondenza delle fotocopie agli originali dei documenti il giudice

può ordinare alla parte che li detiene di esibire gli originali.

Art. 47.

(Costituzione in giudizio della parte resistente)

1. La parte nei cui confronti è stato presentato ricorso si costituisce in giudizio entro sessanta giorni da quello in cui il ricorso è stato notificato tramite ufficiale giudiziario, direttamente consegnato nei casi consentiti o ricevuto a mezzo del servizio postale.
2. La costituzione in giudizio della parte resistente è fatta mediante deposito o invio per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento presso la segreteria del tribunale tributario adito del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e gli eventuali documenti in originale o in fotocopia in esse prodotti, in tanti esemplari quante sono le parti ricorrenti.
3. Le controdeduzioni devono essere sottoscritte da chi ha la legale rappresentanza della parte resistente o da soggetto delegato mediante contestuale allegazione dell'atto di delega, conforme alle disposizioni interne della parte resistente. Qualora la parte resistente debba essere difesa da un difensore abilitato, nelle controdeduzioni deve risultare il conferimento dell'incarico a norma dell'articolo 19, comma 8.
4. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le proprie difese prendendo specifica posizione su tutti i motivi dedotti dal ricorrente e in esse debbono essere proposte, altresì, a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio nonché l'eventuale richiesta d'intervento in causa di terzi.
5. In caso di costituzione in giudizio oltre il termine di cui al comma 1, operano nei confronti della parte resistente le preclusioni derivanti dalla mancata costituzione tempestiva in giudizio.

Art. 48.

(Costituzione in giudizio di altri soggetti)

1. Nei casi di giudizio tributario con pluralità di parti, tutte le parti diverse da quelle ricorrenti o resistenti si costituiscono in giudizio osservando per quanto compatibili le formalità di cui agli articoli precedenti.
2. Chi provvede alla chiamata in causa di terzi deve depositare l'atto di chiamata con la prova della notifica e i documenti eventualmente prodotti entro trenta giorni dalla data della notifica.

Capo III

ISCRIZIONE A RUOLO E FORMAZIONE DEI FASCICOLI

Art. 49.

(Iscrizione a ruolo della causa)

1. La segreteria del giudice tributario iscrive a ruolo la causa all'atto della costituzione in giudizio del ricorrente, che deve presentare apposita nota d'iscrizione a ruolo, compilando il modello preconstituito e provvedendo al versamento del contributo unificato nella misura e sotto le comminatorie di cui alle speciali disposizioni di legge in materia.
2. Quanto previsto dal comma 1 si applica anche nel caso che l'iscrizione a ruolo sia fatta per prima dalla parte resistente.

Art. 50.

(Formazione del fascicolo d'ufficio)

1. All'atto dell'iscrizione a ruolo la segreteria del giudice tributario forma il fascicolo d'ufficio del processo nel quale devono essere inseriti, sempre a cura della segreteria, tutti i fascicoli delle parti, con i relativi atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, i verbali di udienza, le ordinanze, i decreti e una copia autentica della sentenza.

Art. 51.

(Fascicoli di parte)

1. Le parti riuniscono i propri atti e i documenti da essi prodotti in apposito fascicolo cronologicamente ordinato.
2. I fascicoli di parte vengono inseriti a cura della segreteria nel fascicolo d'ufficio.
3. I fascicoli delle parti, con i relativi atti e documenti, restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti solo al termine del processo.
4. Le parti hanno diritto di estrarre copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli delle parti e nel fascicolo d'ufficio.
5. Le segreterie dei giudici tributari provvedono al rilascio delle copie autentiche degli atti e documenti, secondo le modalità stabilite dalla legge e da appositi regolamenti interni.

Art. 52.

(Produzione di documenti)

1. I documenti che le parti dichiarano di voler produrre debbono essere elencati nei relativi atti e depositati o inviati per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevuta di ritorno contestualmente al deposito o all'invio per posta di tali atti.
2. Se prodotti separatamente, i documenti debbono essere elencati in apposita nota sottoscritta dal difensore da depositare o trasmettere per posta, come indicato al comma 1, assieme ai documenti stessi in tanti esemplari quante sono le parti costituite, oltre a due esemplari destinati al fascicolo d'ufficio.

Capo IV

MOTIVI AGGIUNTI

Art. 53.

(Termine per la proposizione di motivi aggiunti)

1. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dalla produzione di documenti non conosciuti dalla parte ad opera delle altre parti o per ordine del giudice tributario è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la parte interessata ha avuto conoscenza del deposito o del ricevimento a mezzo posta dei documenti nel fascicolo d'ufficio.
2. La segreteria attesta nel fascicolo d'ufficio l'avvenuta conoscenza dei documenti indicando la data in cui è avvenuta e la persona che l'ha ricevuta, che ne deve sottoscrivere l'attestazione.
3. Nel caso di ritiro di copia dell'atto in cui sono indicati i documenti prodotti si presume l'avvenuta conoscenza dei documenti stessi dalla data del ritiro dell'atto, a meno che al momento del ritiro venga fatta constare l'assenza nel fascicolo d'ufficio dei documenti stessi.

Art. 54.

(Formalità per la proposizione di motivi aggiunti)

1. L'integrazione dei motivi si effettua mediante la notifica di un apposito atto, contenente la specifica enunciazione dei motivi aggiunti, che deve essere notificato alle altre parti costituite e successivamente depositato o trasmesso per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento alla segreteria del giudice adito, a pena d'inammissibilità entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'atto stesso.
2. L'integrazione dei motivi può essere fatta soltanto in primo grado.
3. Se è già stata fissata l'udienza di discussione l'interessato alla proposizione di motivi aggiunti deve, a pena d'inammissibilità, dichiarare per iscritto o anche in sede di pubblica udienza, ma non oltre la chiusura della discussione, che intende proporli. In tal caso l'udienza deve essere rinviata ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma 1.

Art. 55.

(Adempimenti successivi)

1. Le parti alle quali sono stati notificati motivi aggiunti possono presentare controdeduzioni in merito

entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto che li contiene.

2. Salvo che non sia già stata fissata l'udienza nel rispetto dei termini di cui al comma 3 dell'articolo 54, presenti tutte le parti costituite, ove occorra, la segreteria della commissione deve ad esse comunicare nuovo avviso d'udienza per la discussione.

Titolo II

TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

Art. 56.

(Nomina del relatore e fissazione dell'udienza)

1. Appena formato il fascicolo d'ufficio la segreteria del tribunale tributario lo sottopone al presidente.
2. Il presidente del tribunale tributario, salvo che non ritenga di provvedere d'ufficio alla riunione a norma dell'articolo 61, assegna il ricorso ad una delle sezioni di cui è composto il tribunale, adottando gli opportuni provvedimenti perché i ricorsi possano essere trattati in modo più celere e conveniente, secondo criteri di funzionalità.
3. Il presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso o lo stesso presidente del tribunale, qualora il ricorso venga assegnato alla sezione a cui appartiene, scaduto il termine per la costituzione delle parti nei cui confronti è stato proposto, fissa l'udienza per la discussione della causa, nominando contestualmente il giudice relatore.

Art. 57.

(Avviso d'udienza)

1. La segreteria del giudice tributario comunica alle parti costituite la data dell'udienza per la discussione della causa almeno trenta giorni liberi prima della stessa.
2. Uguale avviso deve essere comunicato quando l'udienza sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di uno dei difensori, o per emergenze di servizio.

Art. 58.

(Presentazione di documenti prima dell'udienza)

1. I difensori delle parti possono depositare o spedire per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento documenti sino a venti giorni liberi prima dell'udienza.
2. Qualora i documenti spediti per posta nel termine di cui al comma 1 siano pervenuti dopo detto termine, l'altra parte può chiedere e ottenere un differimento dell'udienza, facendone espressa istanza prima della relazione della causa.

Art. 59.

(Presentazione di memorie prima dell'udienza)

1. Fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza le parti costituite possono depositare memorie illustrative, in tanti esemplari quante sono le altre parti, oltre a due esemplari per l'ufficio.
2. Si applica anche alla spedizione per posta delle memorie quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 58.

Art. 60.

(Discussione in pubblica udienza)

1. Nel processo tributario ha sempre luogo la discussione in pubblica udienza.
2. All'udienza pubblica il relatore espone dettagliatamente al collegio e alle parti presenti i fatti e le questioni della controversia.
3. Dopo la relazione il presidente ammette i difensori delle parti alla discussione.

4. Oltre che nei casi previsti agli articoli 58, comma 2, e 59, comma 2, il collegio può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa sia resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o a causa delle questioni sollevate dalle altre parti. Della nuova udienza la segreteria dà comunicazione alle parti costituite non presenti.

Art. 61.

(Riunione dei ricorsi)

1. In qualsiasi momento il presidente della sezione del tribunale dispone con decreto la riunione di ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
2. Se i processi pendono davanti a sezioni diverse del medesimo tribunale tributario il presidente dello stesso, d'ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti di altre sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservato al presidente di quest'ultima sezione il compito di provvedere ai sensi del comma 1.
3. Il collegio, se ritiene che la riunione dei processi connessi ritardi o renda più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporre la separazione.

Titolo III

DECISIONE DELLA CAUSA

Capo I

SENTENZA

Art. 62.

(Deliberazione della sentenza)

1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.
2. La deliberazione in camera di consiglio può essere differita, non oltre trenta giorni, soltanto ove sussistano gravi ragioni, delle quali deve essere fatta menzione nel testo della decisione.
3. Alla camera di consiglio possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.
4. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della controversia.
5. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore. Poi vota l'altro giudice. Infine, vota il presidente.
6. Se intorno ad una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni prospettate per escluderne una; quindi, mette ai voti la questione non esclusa e quella eventualmente restante e così successivamente finché le soluzioni sono ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.
7. Chiusa la votazione, il presidente scrive di suo pugno e sottoscrive il dispositivo, dando atto della contestuale presenza dei giudici alla camera di consiglio.
8. La motivazione della decisione è stesa dal giudice relatore, salvo che il presidente non ritenga di stenderla lui stesso o di affidarne la stesura all'altro giudice, che abbia espresso voto conforme alla decisione.

Art. 63.

(Divieto di decisioni non definitive o parziali)

1. Il collegio deve deliberare su tutte le domande e le eccezioni proposte dalle parti definendo il giudizio.
2. Non sono ammesse sentenze non definitive o limitate soltanto ad alcune domande.

Art. 64.

(Contenuto della sentenza)

1. La sentenza è nulla se non contiene le indicazioni di cui all'articolo 31, comma 2, lettere da *a)* a *f)*.
2. La sentenza non sottoscritta ai sensi dell'articolo 31, commi 2, lettera *g)*, e 3, è nulla e la nullità può essere fatta valere anche oltre i limiti e al di fuori delle regole proprie dell'appello e del ricorso per cassazione. La parte vittoriosa è legittimata a proporre appello o ricorso per cassazione al fine di preservare gli effetti impeditivi di decadenze o interruttivi di prescrizioni determinati dalla proposizione del ricorso.

Capo II

PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA

Art. 65.

(Effetti della pubblicazione della sentenza)

1. La pubblicazione della sentenza è effettuata con le forme di cui all'articolo 34.
2. La sentenza viene giuridicamente ad esistenza solo dopo la sua pubblicazione.

Art. 66.

(Comunicazione del dispositivo della sentenza)

1. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle sole parti costituite entro dieci giorni dal deposito della sentenza.
2. Il dispositivo della sentenza, con gli estremi dell'avvenuta comunicazione, è inserito nel fascicolo d'ufficio.
3. Oltre al dispositivo, nel fascicolo d'ufficio la segreteria inserisce anche una copia autentica della sentenza.

Art. 67.

(Notificazione della sentenza)

1. Ciascuna parte può richiedere copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta.
2. Le parti possono provvedere alla notificazione della sentenza tramite ufficiale giudiziario.
3. L'ufficiale giudiziario dà comunicazione alla segreteria del giudice tributario che ha emesso la sentenza dell'avvenuta notifica della sentenza stessa. La comunicazione della notifica della sentenza è inserita nel fascicolo d'ufficio.
4. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, la stessa passa formalmente in giudicato decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo nel quale è stata pronunciata la sentenza, per nullità della notificazione del ricorso e per nullità di eventuali comunicazioni o notificazioni degli atti del processo stesso.

Titolo IV

SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO

Capo I

SOSPENSIONE DEL PROCESSO

Art. 68.

(Sospensione del processo a seguito di querela di falso)

1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso in via principale davanti al tribunale civile, salvo che il collegio, presa visione della querela, la ritenga manifestamente irrilevante per la decisione.
2. Se la querela di falso è presentata in via incidentale davanti al giudice tributario, lo stesso, a

richiesta del proponente, concede un termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni, per la formalizzazione della querela davanti al tribunale civile, fissando apposita udienza per l'esame dell'atto di citazione di cui deve essere esibita fotocopia entro e non oltre l'udienza stessa. Il processo è sospeso salvo che il collegio, esaminata la querela, la ritenga manifestamente irrilevante per la decisione.

3. Qualora il processo non venga sospeso il collegio fissa altra udienza per la prosecuzione del processo stesso.

Art. 69.

(Altri casi di sospensione del processo)

1. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 68, il processo tributario è sospeso soltanto qualora debba essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

2. La sospensione del processo non è ammessa al di fuori dei casi previsti nel presente articolo e nell'articolo 68, valendo altrimenti quanto disposto dall'articolo 14, comma 1.

Capo II

INTERRUZIONE DEL PROCESSO

Art. 70.

(Interruzione del processo per eventi che colpiscono la parte)

1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica il venir meno, per morte o altra causa, di una delle parti diversa da quelle alle quali la legge riconosce la facoltà di difendersi autonomamente ovvero qualora la stessa abbia perso la capacità di stare in giudizio.

2. L'interruzione si ha inoltre nel caso in cui uno degli eventi di cui al comma 1 colpisca il legale rappresentante della parte ovvero quando cessa la carica di legale rappresentante di una delle parti di cui all'articolo 19, comma 1.

3. L'interruzione per uno degli eventi di cui ai commi 1 e 2 si ha nel momento in cui il difensore della parte colpita dall'evento ne faccia dichiarazione per iscritto od oralmente all'udienza. Della dichiarazione orale viene dato atto a verbale.

Art. 71.

(Interruzione del processo per eventi che colpiscono i difensori)

1. Il processo è interrotto in caso di morte, radiazione o sospensione dall'albo di uno dei difensori delle parti costituite di cui all'articolo 19, comma 1.

2. L'interruzione del processo si ha al momento del verificarsi dell'evento.

Art. 72.

(Eventi che colpiscono i difensori dopo la discussione orale)

1. Se uno degli eventi di cui all'articolo 71 si avvera dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetti a meno che la sentenza non sia pronunciata e il processo prosegua.

Art. 73.

(Eventi che colpiscono la parte dopo la discussione orale)

1. Se uno degli eventi di cui all'articolo 70 si avvera dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, il difensore della parte colpita dall'evento potrà farne dichiarazione a norma dell'articolo 70, comma 3, con ogni consequenziale effetto sul prosieguo del processo.

Art. 74.

(Proroghe dei termini)

1. Se uno degli eventi di cui all'articolo 70 si verifica durante il termine per proporre ricorso, il termine

per ricorrere è prorogato di tre mesi a decorrere dalla data dell'evento.

2. Se uno degli eventi di cui all'articolo 71 si verifica durante il termine per la costituzione in giudizio questo termine è prorogato di un mese dalla data dell'evento.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI SULLA SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL PROCESSO

Art. 75.

(Provvedimenti per la sospensione e per l'interruzione del processo)

1. La sospensione del processo è disposta con ordinanza del collegio.
2. L'interruzione del processo è dichiarata dal collegio con ordinanza.
3. Le ordinanze di cui ai commi 1 e 2 non sono impugnabili.

Art. 76.

(Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo)

1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo; se compiuti, sono nulli.
2. Nel caso di sospensione o interruzione del processo i termini in corso sono interrotti e incominciano a decorrere a norma dell'articolo 77.
3. Durante la sospensione e l'interruzione del processo possono essere validamente compiuti soltanto gli atti finalizzati alla tutela cautelare delle parti.

Art. 77.

(Ripresa del processo sospeso o interrotto)

1. Dopo che è cessata la causa che ha determinato la sospensione, il processo continua se entro tre mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di fissazione dell'udienza al presidente di sezione del giudice tributario, il quale provvede a fissare l'udienza con decreto.
2. Se entro tre mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di fissazione d'udienza al presidente di sezione del giudice tributario, quest'ultimo provvede a norma del comma 1.
3. La comunicazione dell'udienza di discussione, oltre che alle altre parti costituite, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente.
4. Entro sei mesi dal venir meno di una delle parti la comunicazione dell'udienza può essere fatta collettivamente e impersonalmente nel domicilio eletto o in mancanza nella residenza o nella sede della parte stessa risultante agli atti del processo.
5. La parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi in giudizio anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione con il patrocinio di difensore abilitato a norma dell'articolo 19.

Capo IV

ESTINZIONE DEL PROCESSO

Art. 78.

(Estinzione del processo per rinuncia al ricorso)

1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Chi rinuncia al ricorso deve rimborsare le spese alle altre parti costituite, salvo diverso accordo tra loro.
3. La rinuncia al ricorso deve essere sottoscritta dalla parte personalmente o da suo procuratore speciale oltre che dal suo difensore.

Art. 79.

(Estinzione del processo per inattività)

delle parti)

1. Il processo si estingue nei casi in cui la parte alla quale spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi provveda entro il termine perentorio fissato dalla legge o stabilito dal giudice quando la legge abbia attribuito al giudice il potere di stabilirlo.
2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio soltanto nel grado di giudizio in cui si verifica.
4. L'estinzione del processo rende inefficaci gli atti del processo.
5. Sopravvivono all'inefficacia degli atti conseguente all'estinzione del processo soltanto le sentenze o le parti delle sentenze passate in giudicato.

Art. 80.

(Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere)

1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere per venir meno dell'oggetto del processo.
2. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. In ogni altro caso, il collegio liquida le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. È fatta salva la facoltà di compensare le spese soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21, comma 7.

Art. 81.

(Pronuncia di estinzione)

1. L'estinzione del processo per rinuncia al ricorso o per inattività delle parti e l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere sono pronunciate dal collegio con sentenza.
2. Nella sentenza di cui al comma 1 è contenuta la liquidazione delle spese.

Libro TERZO

IMPUGNAZIONI

Titolo I

IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Art. 82.

(I mezzi di impugnazione)

1. I mezzi per impugnare le sentenze dei giudici tributari sono soltanto l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.

Art. 83.

(Termini per impugnare le sentenze)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 67, comma 4, il termine per proporre appello, ricorso per cassazione, o revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile è di sessanta giorni che decorrono dalla notificazione della sentenza su istanza di parte.
2. Il termine per proporre la revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile è di sessanta giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato scoperto il dolo, sono state dichiarate false le prove, è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

Art. 84.

(Norme inapplicabili)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, non si applicano alle impugnazioni delle sentenze dei giudici tributari le disposizioni di cui agli articoli 337, 340 e 361 del codice di procedura civile.

Titolo II

APPELLO

Art. 85.

(Giudice competente)

1. La sentenza del tribunale tributario può essere appellata alla corte d'appello tributaria competente a norma dell'articolo 7.

Art. 86.

(Ricorso in appello)

1. L'appello contro la sentenza del tribunale tributario si propone mediante ricorso che deve contenere l'indicazione:

- a) della corte d'appello tributaria adita;
- b) dell'appellante e, se appellante è uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, anche del suo difensore;
- c) della parte nei cui confronti l'appello è diretto;
- d) della sentenza appellata;
- e) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
- f) dei motivi già dedotti davanti al tribunale tributario e dei motivi specifici dell'appello.

2. Se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 1 l'appello è inammissibile.

3. Il ricorso in appello, a pena d'inammissibilità, è sottoscritto, per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, dal difensore; negli altri casi, sempre a pena d'inammissibilità, da chi ha la rappresentanza esterna della parte appellante.

4. Le parti e i difensori sono onerati dell'indicazione in ricorso del codice fiscale, del numero di *fax* e dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'omissione o l'assoluta incertezza di queste indicazioni sono sanzionate secondo quanto previsto dalle leggi speciali in materia.

5. Nel ricorso in appello è contenuta anche l'indicazione della residenza o della sede o del domicilio eventualmente eletto nello Stato. Se queste indicazioni da parte dell'appellante sono omesse o risultano assolutamente incerte, si applica l'articolo 38, comma 4.

Art. 87.

(Proposizione dell'appello)

1. Il ricorso in appello a pena d'inammissibilità deve essere proposto nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.

2. Il ricorso in appello da parte di soggetti indicati nell'articolo 19, comma 1, si propone mediante notifica tramite ufficiale giudiziario o mediante consegna diretta dell'appellante alle altre parti alle quali sia riconosciuta per legge la facoltà di difendersi autonomamente anche attraverso l'avvocatura dello Stato o altri uffici interni risultanti dai rispettivi ordinamenti, che ne rilasciano ricevuta, o mediante la diretta spedizione del ricorso stesso per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso l'appello s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

3. Il ricorso in appello è redatto in tanti esemplari quante sono le parti nei cui confronti è proposto, oltre l'esemplare destinato alla segreteria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, ai sensi del comma 5.

4. Se l'appello è proposto dalle agenzie fiscali, dai comuni o dagli altri soggetti ai quali sia riconosciuta per legge la facoltà di difendersi autonomamente, gli stessi, qualora non ritengano di avvalersi degli ufficiali giudiziari e non intendano ricorrere alla notificazione per posta nelle forme di cui al comma 2, potranno procedere alla notifica del ricorso in appello avvalendosi di messi comunali o di messi speciali autorizzati ai sensi dell'articolo 37.

5. L'ufficiale giudiziario che ha notificato il ricorso in appello avverso la sentenza del tribunale tributario ne dà immediatamente avviso scritto alla segreteria del tribunale che ha pronunciato la sentenza impugnata. Se il ricorso in appello non è proposto a mezzo di ufficiale giudiziario, la parte che ha proposto appello è onerata di depositare o spedire per posta in plico raccomandato con avviso di ricevimento un originale del ricorso in appello alla segreteria del tribunale che ha emesso la sentenza appellata entro e non oltre il termine previsto per la costituzione in giudizio dell'appellante; in difetto, la parte appellante risponderà degli eventuali danni causati dal rilascio da parte della segreteria del tribunale della formula esecutiva in calce alla sentenza appellata.

6. La segreteria del tribunale tributario dovrà fare annotazione di quanto sopra nell'originale della sentenza.

Art. 88.

(Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile)

1. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è ancora decorso il termine stabilito dalla legge.

Art. 89.

(Costituzione in giudizio dell'appellante)

1. L'appellante, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di consegna del ricorso in appello all'ufficiale giudiziario per la notifica, ovvero dalla data di consegna di questo ricorso ad una delle parti alle quali si riconosce per legge la facoltà di difendersi autonomamente ovvero dalla data di spedizione per posta del ricorso stesso, a pena d'inammissibilità, deposita o spedisce per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento uno degli esemplari in originale del ricorso in appello con la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario o con la ricevuta di consegna alla parte appellata alla quale la legge consente la facoltà di difendersi autonomamente o con la ricevuta di spedizione e con l'avviso di ricevimento della raccomandata nel caso di spedizione del ricorso in appello effettuato a mezzo del servizio postale.

2. Si applicano il secondo e il terzo periodo del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 46.

3. All'atto della costituzione in giudizio l'appellante, oltre ad un esemplare firmato del ricorso in appello e alla documentazione di avvenuta presentazione dello stesso, deposita il proprio fascicolo con i documenti, in originale o in fotocopia, che ha dichiarato di produrre nel ricorso in appello. Si applica l'articolo 46, comma 5.

Art. 90.

(Costituzione in giudizio dell'appellato)

1. La parte nei cui confronti è stato presentato appello si costituisce in giudizio entro il termine di sessanta giorni da quello in cui il ricorso in appello è stato notificato da uno dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 2, o dal giorno che è stato direttamente consegnato al destinatario nei casi consentiti o dal giorno in cui è stato ricevuto dal suo destinatario a mezzo del servizio postale.

2. La costituzione in giudizio della parte appellata è fatta mediante deposito, o invio per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento presso la segreteria della corte d'appello tributaria adita, del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e gli eventuali documenti prodotti, in originale o in fotocopia.

3. Nelle controdeduzioni la parte appellata espone le proprie difese ed eccezioni prendendo posizione su tutti i motivi del ricorso in appello, riproponendo espressamente le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza del tribunale tributario che intenda sottoporre al vaglio devolutivo del giudice del gravame.

4. A pena di decadenza nelle stesse controdeduzioni depositate o trasmesse a mezzo posta nei modi e nel termine di cui ai commi da 1 a 3 può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale relativamente alle parti della sentenza appellata in cui l'appellante sia risultato soccombente.

Art. 91.

(Questioni ed eccezioni non specificamente riproposte)

1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza del giudice tributario di primo grado, che non siano specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.
2. La riproposizione in via devolutiva delle questioni ed eccezioni non accolte è ammessa soltanto all'atto della costituzione in giudizio della parte appellata.

Art. 92.

(Divieto di nuove domande in appello)

1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove; se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili anche d'ufficio.
2. Possono in ogni caso chiedersi in appello gli interessi ulteriormente maturati dopo la sentenza di condanna al pagamento degli interessi in essa liquidati.

Art. 93.

(Nuove eccezioni in appello)

1. Non sono proponibili in appello e sono dichiarate inammissibili le nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Art. 94.

(Nuove prove in appello)

1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
2. È sempre fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello.

Art. 95.

(Rimessione in primo grado)

1. La corte d'appello tributaria rimette la causa al tribunale tributario che ha emesso la sentenza appellata soltanto nei seguenti casi:
 - a) quando nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o non è stato integrato;
 - b) quando riconosce che il collegio giudicante in primo grado non era legittimamente composto;
 - c) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1 la corte d'appello tributaria decide nel merito, previamente ordinando, se necessaria, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.
3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte d'appello tributaria, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria del tribunale tributario che ha emesso la sentenza annullata, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

Art. 96.

(Norme applicabili)

1. Nel giudizio di appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il giudizio di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente titolo.

Titolo III

GIUDIZIO DAVANTI ALLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Art. 97.

(Competenza della sezione tributaria della Corte di cassazione)

1. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:
 - a) per motivi attinenti alla giurisdizione;

- b) per violazione delle norme sulla competenza;
- c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- d) per nullità della sentenza o del procedimento;
- e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2. Sui ricorsi di cui al comma 1, salva la competenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione relativamente alle sole questioni di giurisdizione, giudica per il resto la Sezione tributaria della Corte di cassazione, composta da trentacinque giudici, ripartiti in cinque sottosezioni, in ragione della materia (imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, altri tributi, riscossione, rimborsi). Il presidente della Sezione tributaria è anche presidente della prima sottosezione. Le altre sottosezioni sono presiedute da uno dei loro componenti. I collegi sono composti dal numero fisso di tre membri, di cui uno ha veste di presidente del collegio.

3. Il presidente della Sezione tributaria della Corte di cassazione può disporre che i ricorsi che presentano questioni di diritto già decise in senso difforme dalle sottosezioni e quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza vengano decise da un collegio unitariamente composto dai presidenti delle cinque sottosezioni o in loro vece da un componente di ciascuna sottosezione designato dal rispettivo presidente.

4. Si applica l'articolo 374, terzo comma, del codice di procedura civile.

Art. 98.

(Norme applicabili)

1. Al ricorso per cassazione avverso le sentenze dei giudici tributari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 365, 366, 369, commi primo e secondo, 370, 371, 371-*bis* e 372 del codice di procedura civile solo in quanto compatibili con le disposizioni del presente codice.

2. Chi propone ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, depositare presso la segreteria del giudice che ha emesso la pronuncia impugnata per cassazione copia del ricorso entro trenta giorni dal deposito del ricorso alla cancelleria della Corte di cassazione. La segreteria del giudice tributario che ha emesso la pronuncia impugnata nei successivi trenta giorni trasmette alla cancelleria della Sezione tributaria della Corte di cassazione il fascicolo d'ufficio della causa, contenente anche i fascicoli di parte e tutti gli atti e documenti del processo, inserendovi la copia del ricorso depositato in segreteria, sulla quale deve essere apposta la data certificata dell'avvenuto deposito.

3. L'articolo 360-*bis* del codice di procedura civile non si applica ai ricorsi per cassazione avverso le pronunce dei giudici tributari.

4. Salvi i casi previsti dall'articolo 375 del codice di procedura civile, nelle parti in cui è applicabile, in quanto compatibile con le disposizioni del presente titolo, la Sezione tributaria della Corte di cassazione segue il rito ordinario previsto dagli articoli 378 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Al procedimento non partecipa il pubblico ministero.

6. Le altre disposizioni del codice di procedura civile che regolano il procedimento davanti alla Corte di cassazione sono applicabili ai procedimenti davanti alla Sezione tributaria della Corte di cassazione solo in quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 99.

(Giudizio di rinvio)

1. Quando la Sezione tributaria della Corte di cassazione rinvia la causa alla corte d'appello tributaria o, nei casi di cui all'articolo 95, direttamente al tribunale tributario, la riassunzione del processo davanti al giudice indicato dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente, entro e non oltre il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della decisione, nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di secondo e di primo grado, in quanto applicabili.

2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 o si avvera successivamente ad

essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.

3. In sede di rinvio si osservano, per quanto applicabili, le norme per il procedimento davanti al giudice tributario al quale il processo è stato rinviato.

4. A pena d'inammissibilità la parte che riassume il giudizio davanti al giudice tributario di rinvio deve produrre copia autentica della pronuncia della Sezione tributaria della Corte di cassazione.

5. Nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle formulate nell'anzidetto procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla pronuncia della Sezione tributaria della Corte di cassazione.

6. Subito dopo la costituzione in giudizio della parte che ha riassunto il processo davanti al giudice tributario di rinvio, la segreteria di quest'ultimo giudice richiede alla cancelleria della Sezione tributaria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo d'ufficio.

Titolo IV

REVOCAZIONE

Art. 100.

(Sentenze revocabili e motivi di revocazione)

1. Contro le sentenze dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie che involgono accertamenti di fatto, che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate, è ammessa la revocazione ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine anzidetto.

3. Se i fatti menzionati nel comma 2 avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

Art. 101.

(Giudice competente)

1. Competente per la revocazione è lo stesso tribunale tributario o la stessa corte d'appello tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Art. 102.

(Ricorso per revocazione)

1. A pena d'inammissibilità il ricorso per revocazione deve contenere gli elementi di cui all'articolo 86, per quanto applicabile, nonché la chiara enunciazione del motivo di revocazione specificamente dedotto.

2. A pena d'inammissibilità il ricorso per revocazione deve inoltre indicare le prove dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

3. Sempre a pena d'inammissibilità nel ricorso per revocazione deve essere precisamente indicata la data della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento nonché del passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il dolo del giudice.

4. La dimostrazione del passaggio in giudicato della sentenza può essere data soltanto con la produzione in giudizio di copia autentica della sentenza con la certificazione da parte della segreteria del suo passaggio in giudicato.

5. Per la presentazione del ricorso per revocazione e per la costituzione in giudizio del ricorrente per revocazione si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni contenute negli articoli 87, 88 e 89.

Art. 103.

(Procedimento)

1. Davanti al giudice tributario adito per la revocazione della sentenza si applicano le norme stabilite per il procedimento davanti allo stesso giudice, in quanto non derogate da quanto disposto nel presente titolo.

Art. 104.

(Decisione)

1. Ove ricorrano i motivi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile il giudice tributario decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento consequenziale.

Art. 105.

(Impugnazioni)

1. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente assoggettata la sentenza impugnata per revocazione.

Libro QUARTO

RITI SPECIALI

Titolo I

ESECUZIONE DELLE SENTENZE E
GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Art. 106.

*(Riliquidazione e riscossione
a seguito di sentenza)*

1. A seguito delle sentenze dei giudici tributari che annullano in tutto o in parte gli atti impugnati, l'ente impositore procede in conformità emanando atti liquidativi consequenziali e procedendo alle ulteriori attività esattive, tenuto conto delle particolari disposizioni di legge in materia.

Art. 107.

(Rimborsi a seguito di sentenza)

1. Qualora la sentenza di annullamento degli atti impugnati contenga anche una pronuncia di condanna al rimborso di somme a favore del contribuente, quest'ultimo, salve diverse disposizioni di legge, può agire ai sensi dell'articolo 109.

Art. 108.

*(Rilascio di copia di sentenza in forma
esecutiva)*

1. Se la sentenza del giudice tributario contiene la statuizione di condanna al rimborso di somme, la segreteria del giudice che l'ha pronunciata ne rilascia copia spedita in forma esecutiva apponendo in calce ad essa la formula « Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti ».

2. L'apposizione della formula esecutiva non può avere luogo prima del passaggio in giudicato della sentenza di cui al comma 1 qualora particolari disposizioni di legge condizionino l'efficacia delle statuizioni di condanna al rimborso di quanto pagato al passaggio in giudicato delle sentenze che le contengono.

Art. 109.

(Giudizio di ottemperanza)

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel codice di procedura civile per l'esecuzione forzata delle sentenze di condanna costituenti titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza del giudice tributario, munito di formula esecutiva, mediante ricorso da depositare in due esemplari alla segreteria del tribunale tributario che ha emesso la sentenza o in ogni altro caso alla segreteria della corte d'appello tributaria territorialmente competente.

2. Il ricorso per l'ottemperanza è proponibile soltanto dopo la scadenza del termine entro il quale per legge il soggetto obbligato è tenuto a provvedere al rimborso o, in mancanza, dopo trenta giorni dalla sua messa in mora notificata a mezzo di ufficiale giudiziario.
3. Il ricorso per ottemperanza è proponibile sino a quando l'obbligo di rimborso non sia estinto.
4. Il ricorso per l'ottemperanza indirizzato al presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia autentica assieme all'atto di messa in mora notificato a norma del comma 2, se necessario.
5. Uno dei due esemplari del ricorso è comunicato a cura della segreteria del giudice tributario al soggetto obbligato a provvedere.
6. Entro venti giorni dalla comunicazione il soggetto obbligato può trasmettere le proprie osservazioni alla segreteria del giudice tributario che ha fatto la comunicazione di cui al comma 5.
7. Il presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria, scaduto il termine di cui al comma 6, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso. Del decreto viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.
8. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione occorrente, adotta con sentenza tutti i provvedimenti necessari per l'ottemperanza in luogo del soggetto obbligato che li ha omessi, nelle forme per esso prescritte dalla legge, attenendosi a quanto statuito dalla sentenza.
9. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può fissare al soggetto obbligato un ulteriore termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'ottemperanza e può delegare un proprio componente o nominare un commissario, fissando il termine per il compimento dei provvedimenti attuativi.
10. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma 9 e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza. Nell'ordinanza è liquidato il compenso spettante al commissario, secondo quanto previsto dal titolo VII della parte II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319.
11. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.
12. Avverso la sentenza di cui al comma 8 è ammesso ricorso alla Sezione tributaria della Corte di cassazione soltanto per inosservanza delle norme sul procedimento.

Titolo II

PROCEDIMENTO CAUTELARE

Art. 110.

(Sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato)

1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato gli deriva un danno grave e irreparabile, può chiedere, con apposita istanza, al giudice tributario adito la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso.
2. L'istanza della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato è contenuta nel ricorso proposto contro tale atto.
3. La sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato può essere anche chiesta con separata istanza notificata alle altre parti e depositata in segreteria o inviata ad essa in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, dopo la costituzione in giudizio del ricorrente a norma dell'articolo 46.
4. L'istanza deve essere motivata e in essa debbono essere specificamente indicate le circostanze idonee a dimostrare la sussistenza del danno grave e irreparabile.

Art. 111.

(Provvedimenti presidenziali)

1. Il presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria o, in sua vece, il giudice dallo stesso appositamente designato, entro dieci giorni da quello in cui l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato è depositata in segreteria o da quello in cui è stato ricevuto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
2. In caso di eccezionale urgenza il giudice, con il decreto di cui al comma 1, può immediatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato fino alla pronuncia collegiale di cui all'articolo 113.

Art. 112.

(Procedimento in camera di consiglio)

1. Le parti possono depositare, o far pervenire per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, nella segreteria del giudice adito memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.
2. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori delle parti, se presenti.
3. Qualora in camera di consiglio emerga una situazione di eccezionale urgenza, il collegio con ordinanza può concedere interinalmente la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'atto impugnato, fissando una successiva camera di consiglio per la definitiva pronuncia sull'istanza di sospensione.

Art. 113.

(Pronuncia sulla sospensione)

1. Il collegio deve pronunciare sull'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato non oltre il termine di tre mesi dalla data di presentazione nella segreteria del giudice adito dell'istanza stessa.
2. Il collegio pronuncia sull'istanza con ordinanza motivata, deliberato il merito e verificata la sussistenza o meno del danno grave e irreparabile.
3. La sospensione può anche essere parziale o subordinata in tutto o in parte alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, da prestarsi nei modi, nei termini e alle condizioni specificamente indicate nel provvedimento.
4. L'ordinanza di cui al comma 2 non è impugnabile.
5. Il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato è dotato di efficacia immediata.
6. La parte interessata ha diritto ad ottenere l'immediato rilascio di copie del provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, per esibirle all'ente incaricato dell'esecuzione o per farne notifica ad esso.

Art. 114.

(Sospensione cautelare e giudizio di merito)

1. Se concede la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato il collegio fissa contestualmente l'udienza per la discussione della causa nel rito e nel merito non oltre novanta giorni dalla data del provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione.
2. Gli effetti della sospensione cessano automaticamente dal momento della pubblicazione della sentenza che decide la causa nel rito o nel merito.

Art. 115.

(Mutamenti delle circostanze)

1. In caso di mutamento delle circostanze il tribunale tributario o la corte d'appello tributaria, su istanza motivata di parte, può revocare o modificare il provvedimento cautelare precedentemente adottato ancor prima della sentenza che decide la causa nel rito o nel merito, osservate per quanto

possibile le forme di cui agli articoli 110 e seguenti.

Art. 116.

(Sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato nel giudizio d'appello e di revocazione)

1. Nei giudizi d'appello e di revocazione ai fini della delibazione del merito deve tenersi specificamente conto di quanto statuito dalla sentenza impugnata e dai motivi dedotti dalla parte impugnante.

Art. 117.

(Sospensione dell'esecuzione in pendenza di ricorso per cassazione)

1. In pendenza del ricorso per cassazione l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato è proposta davanti al giudice tributario che ha emesso la sentenza impugnata per cassazione.

2. Il giudice tributario di cui al comma 1 non può pronunciarsi sull'istanza se la parte che l'ha proposta contestualmente al deposito dell'istanza o all'invio della stessa per posta in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento alla segreteria del giudice adito non produce copia del ricorso per cassazione e certificato di deposito del ricorso rilasciato dalla cancelleria della Sezione tributaria della Corte di cassazione che attesti altresì la pendenza del relativo procedimento.

3. Si applica quanto disposto dall'articolo 116.

Titolo III

PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO

Art. 118.

(Conciliazione concordata in pendenza di giudizio)

1. Se le parti in pendenza del giudizio raggiungono un accordo conciliativo per la definizione in tutto o in parte della controversia, non oltre il termine perentorio di dieci giorni liberi prima dell'udienza fissata per la discussione, possono presentare alla segreteria del giudice davanti al quale pende la causa istanza sottoscritta congiuntamente da tutte le parti o dai rispettivi difensori per la definizione conciliativa totale o parziale di quanto forma oggetto della controversia stessa.

2. Il collegio, riscontrata la formale ritualità dell'accordo, dà atto della intervenuta conciliazione. Se l'accordo esaurisce l'oggetto del giudizio, il collegio pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo riguarda soltanto una parte di quanto forma oggetto di giudizio, il collegio procede all'ulteriore trattazione della causa e dell'intervenuta cessazione parziale della materia del contendere si dà atto nella sentenza che definisce la controversia.

Art. 119.

(Istanza unilaterale di conciliazione in pendenza di giudizio)

1. Ognuna delle parti, non oltre il termine perentorio di dieci giorni liberi prima dell'udienza fissata per la discussione davanti al giudice tributario di primo o di secondo grado, può presentare alla segreteria del giudice davanti al quale pende la causa istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. L'istanza deve contenere a pena d'inammissibilità l'indicazione esatta dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche su cui si basa, con l'esatta precisazione dell'oggetto della conciliazione e dei relativi effetti tra le parti.

3. Il collegio, se non ritiene manifestamente inammissibile o infondata l'istanza all'udienza, invita le parti alla conciliazione fissando altra udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo a norma dell'articolo 120 o altrimenti per la discussione della causa.

Art. 120.

(Verbale di conciliazione)

1. L'intervenuta conciliazione è fatta risultare a verbale.

2. Il processo verbale, sottoscritto dal presidente del collegio e dal segretario costituisce titolo esecutivo per le parti private e legittima il soggetto dotato di potere impositivo od esattivo a provvedere, in caso d'inadempimento, alla sua esecuzione nelle forme stabilite dalla legge.

3. Con provvedimenti apicali sono indicate agli uffici le modalità degli accordi conciliativi, anche per quanto concerne la rateizzazione dei versamenti da effettuare e le garanzie che devono essere prestate prima dell'accordo.

Art. 121.

(Riduzione delle sanzioni)

1. Se la conciliazione ha luogo, le sanzioni amministrative pecuniarie si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione.

2. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

3. Anche sulle somme risultanti dall'applicazione delle sanzioni sono dovuti gli interessi legali.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI, ATTUATIVE

E TRANSITORIE

Art. 122.

(Entrata in vigore)

1. Il presente codice entra in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 123.

(Norme applicabili)

1. Le disposizioni contenute nel presente codice si applicano a tutti i processi che sono proposti successivamente alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 122.

2. Per tutti i processi iniziati anteriormente alla data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Le norme contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sono applicabili ai processi di cui al comma 1.

Art. 124.

(Disposizioni di raccordo)

1. Le norme contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, continuano ad applicarsi anche per i processi tributari iniziati dopo l'entrata in vigore del presente codice.

2. I tribunali tributari e le corti d'appello tributarie si sostituiscono in tutto alle commissioni tributarie provinciali e alle commissioni tributarie regionali, e relative sezioni distaccate, nonché alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, così come da queste norme e relative modificazioni e integrazioni disciplinate, anche quanto agli assetti organizzativi e agli ambiti di competenze, alla data di entrata in vigore del presente codice.

3. Nelle leggi rimaste in vigore nelle quali si fa riferimento alle commissioni tributarie provinciali e regionali e relative sezioni distaccate delle varie province e regioni ovvero alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e di Bolzano dette denominazioni s'intendono automaticamente sostituite con le corrispondenti denominazioni di tribunale tributario e di corte d'appello tributaria con la sola aggiunta specificativa del luogo dove ognuno di questi organi ha sede.

4. Stante la sostituzione avvenuta ai sensi di quanto disposto dal comma 2, l'eventuale impiego della denominazione precedente rispetto a quella nuova costituisce mera irregolarità priva come tale di qualsiasi rilevanza ai fini della regolarità degli atti processuali, dovendosi la nuova denominazione considerarsi per legge sostituita a quella precedente.

5. A tutti gli adeguamenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente codice provvedono il Ministero dell'economia e delle finanze e il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, secondo le rispettive competenze.

DISEGNO DI LEGGE N. 2476

D'iniziativa dei senatori Misiani ed altri

Capo I

DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Art. 1.

(Autonomia della magistratura tributaria)

1. La magistratura tributaria è autonoma e indipendente.
2. L'organizzazione e la gestione della giustizia tributaria sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.
3. L'ordine giudiziario tributario è costituito dai giudici dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie, di cui agli articoli 6 e 7.
4. Appartengono altresì all'ordine giudiziario tributario i giudici tributari onorari, di cui all'articolo 8.

Art. 2.

(Organi della giurisdizione tributaria)

1. La giurisdizione tributaria è esercitata in forma autonoma e indipendente dai tribunali tributari, dalle corti d'appello tributarie, con le relative sedi distaccate, e dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, secondo criteri di efficienza e di professionalità.
2. Le circoscrizioni dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Esse hanno sede nei capoluoghi di regione. Nelle regioni Lombardia, Campania, Puglia, Calabria e nella Regione siciliana sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano la giurisdizione tributaria è esercitata da tribunali tributari e corti d'appello tributarie, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, ai quali si applicano, rispettivamente, le disposizioni concernenti i tribunali tributari e le corti d'appello tributarie compatibili con le norme di legge e dello statuto della regione che le comprende.

Art. 3.

*(Funzionamento dei tribunali tributari
e delle corti d'appello tributarie)*

1. Nei giudizi tributari si applicano le disposizioni processuali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al presente articolo e sempre che siano compatibili con esse, nei giudizi tributari si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.
2. I giudizi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992, non superi 5.000 euro, sono devoluti al giudice tributario in composizione monocratica. L'ufficio del giudice tributario monocratico ha sede presso ogni tribunale tributario e può essere articolato in sezioni. L'appello contro le sentenze del giudice tributario monocratico si propone esclusivamente al tribunale tributario, che giudica in composizione collegiale.
3. I giudizi di cui al comma 2 sono devoluti, fino a esaurimento dei ruoli, ai giudici di cui all'articolo 8 e, successivamente, ai giudici tributari di cui all'articolo 6.
4. Le controversie il cui valore risulti superiori a quello di cui al comma 2 sono decise dai tribunali

tributari in composizione collegiale.

5. Le corti d'appello tributarie giudicano in composizione collegiale.

6. Con decreto del presidente del tribunale tributario si coordina l'esaurimento dei ruoli dei giudici di cui all'articolo 8 con la composizione monocratica dei giudizi di cui al comma 2 del presente articolo e il subentro negli stessi dei giudici di cui all'articolo 6.

Art. 4.

*(Composizione dei tribunali tributari
e delle corti d'appello tributarie)*

1. Al tribunale tributario e alla corte d'appello tributaria è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.

2. L'incarico di presidente ha durata quinquennale, rinnovabile per una sola volta, a decorrere dalla data di esercizio effettivo.

3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, a parità di anzianità, dal più anziano d'età.

4. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vicepresidente e quattro giudici tributari, per un totale di sei giudici tributari.

5. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente o dal vicepresidente della sezione e giudica con il numero fisso di tre votanti.

6. I collegi dei tribunali tributari sono costituiti dai giudici tributari di cui all'articolo 6 e dai giudici tributari di cui all'articolo 8, fino a esaurimento dei ruoli di questi ultimi.

7. Fino a esaurimento dei ruoli composti dai giudici di cui all'articolo 8, a seguito dell'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 8, comma 1, i collegi dei tribunali tributari sono costituiti da almeno due giudici di cui all'articolo 6.

8. I collegi delle corti d'appello tributarie sono formati dai giudici tributari di cui all'articolo 7.

9. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente designa i componenti di altre sezioni, con decreto motivato valido per un massimo di due mesi.

Art. 5.

*(Presidenti dei tribunali tributari
e delle corti d'appello tributarie)*

1. I presidenti dei tribunali tributari e i presidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati rispettivamente tra i giudici tributari vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 6, in base a una graduatoria formata secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. I presidenti delle corti d'appello tributarie e i presidenti di sezioni delle corti d'appello tributarie sono nominati rispettivamente tra i giudici tributari vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 7, secondo una graduatoria formata secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

(Giudici dei tribunali tributari)

1. La nomina a giudice tributario si consegue mediante concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, bandito con cadenza biennale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 10.

2. Al concorso sono ammessi coloro che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Ai fini della sussistenza dei requisiti valgono le seguenti equipollenze:

a) alla laurea in giurisprudenza, le lauree magistrali in discipline economico-aziendali a condizione

- che sia stato sostenuto un esame di diritto tributario e uno di diritto tributario processuale;
- b)* all'abilitazione all'esercizio della professione forense, l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista;
- c)* alle scuole di specializzazione, le scuole e i corsi postuniversitari in diritto tributario legalmente riconosciuti.
3. Sono ammessi al concorso per la nomina a magistrato tributario coloro che soddisfino le condizioni prescritte dall'articolo 10.
4. Gli esami consistono nelle seguenti prove:
- a)* una prova scritta;
- b)* una prova orale, comprensiva di un colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.
5. La prova scritta di cui al comma 4, lettera *a)*, consiste nello svolgimento di due elaborati teorici:
- a)* sul diritto tributario sostanziale;
- b)* sul diritto tributario processuale.
6. La prova orale di cui al comma 4, lettera *b)*, verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
- a)* diritto tributario nazionale, europeo e internazionale;
- b)* diritto tributario processuale;
- c)* procedura civile;
- d)* diritto civile e commerciale;
- e)* elementi di contabilità aziendale;
- f)* elementi di diritto costituzionale e amministrativo;
- g)* elementi di diritto penale;
- h)* elementi di informatica giuridica.
7. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico per titoli ed esami, nonché i limiti di età per la partecipazione al concorso medesimo.
8. Il concorso è indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri almeno quindici giorni prima della prova scritta ed è composta da docenti universitari nelle materie oggetto di esame.
9. I giudici, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. I verbali di giuramento sono conservati presso il Consiglio superiore della giustizia tributaria istituito ai sensi dell'articolo 20.
10. I magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, di cui agli articoli 4 e 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, compongono le commissioni tributarie provinciale e regionali, possono scegliere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di entrare nel ruolo della magistratura tributaria, di cui all'articolo 1. L'esercizio di tale opzione è irrevocabile e incompatibile con l'esercizio della magistratura ordinaria, amministrativa, militare e contabile.
11. In sede di prima applicazione della presente legge, un numero non superiore al 25 per cento dei posti a concorso per le funzioni di magistrato di tribunale tributario è riservato ai giudici delle commissioni tributarie provinciali e regionali, in servizio da almeno venti anni, che siano iscritti negli albi dei dottori commercialisti o degli avvocati. Tali soggetti sono individuati mediante apposita selezione pubblica per soli titoli, da espletare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 11, fermo restando che devono costituire specifico oggetto di valutazione, insieme agli altri titoli, le sentenze da essi redatte negli ultimi dieci anni di esercizio della funzione di componente delle commissioni tributarie. La Commissione esaminatrice è nominata con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da docenti universitari nelle materie oggetto di valutazione. Sono esclusi dalla selezione pubblica di cui al comma 11, i soggetti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Giudici delle corti d'appello tributarie)

1. Le funzioni di magistrato di corte d'appello tributaria sono conferite, a domanda degli interessati, ai magistrati tributari in servizio da almeno quattro anni che abbiano superato con esito positivo una procedura concorsuale per soli titoli, svolta secondo le disposizioni di un regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. In sede di prima applicazione della presente legge e nelle modalità determinate dal regolamento di cui al comma 1, il conferimento delle funzioni di magistrato di corte d'appello tributaria è riservato:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, delle estinte commissioni tributarie provinciali e regionali in servizio da almeno quattro anni, che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 6 comma 10;

b) ai soggetti che abbiano superato il concorso di cui all'articolo 6, nell'ordine della graduatoria finale.

Art. 8.

(Nomina dei giudici tributari onorari già componenti delle commissioni tributarie provinciale e regionali)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, esclusi i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, già componenti delle commissioni tributarie provinciale e regionali fino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono scegliere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inseriti nel ruolo di giudice tributario onorario. Sono esclusi i soggetti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai magistrati tributari di cui al presente articolo sono devoluti i giudizi di cui all'articolo 3, comma

2. I magistrati tributari di cui al presente articolo concorrono, inoltre, alla formazione dei collegi giudicanti dei tribunali tributari, nelle modalità di cui all'articolo 4, commi 6 e 7.

3. Le previsioni riferite nella presente legge ai giudici tributari di cui al presente articolo si applicano fino all'esaurimento dei ruoli composti a seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1.

Art. 9.

(Formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti)

1. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte d'appello tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri determinati con deliberazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria.

2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri di massima stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria. Il calendario delle udienze delle sezioni dei magistrati tributari di cui all'articolo 8 è stabilito all'inizio di ogni trimestre dal presidente del tribunale tributario competente.

3. Salve diverse esigenze organizzative rilevate dal presidente della sezione, in relazione alle quali sia necessario stabilire un maggior numero di udienze, ciascuna sezione giudicante tiene udienza due volte per settimana e ciascun collegio giudicante nonché ciascun magistrato tributario di cui all'articolo 8

tiene udienza una volta per settimana.

4. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte d'appello tributaria, con il decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni e uno o più dei magistrati tributari di cui all'articolo 8 che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare degli atti o delle sentenze impugnati.

Art. 10.

(Requisiti generali dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari)

1. I magistrati tributari e i magistrati tributari di cui all'articolo 8 devono:

a) essere cittadini italiani;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;

d) non avere subito per più di una volta la revoca della nomina a magistrato tributario di cui all'articolo 8;

e) non essere cessati dalle funzioni di magistrato tributario o di magistrato tributario di cui all'articolo 8 per motivi diversi dalle dimissioni;

f) se dipendenti pubblici, non essere incorsi in sanzioni disciplinari più gravi della censura.

2. In sede di prima applicazione della presente legge si prescinde dal limite di età individuato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, con riferimento ai componenti delle commissioni tributarie provinciale e regionali.

Art. 11.

(Incompatibilità)

1. I magistrati tributari di cui agli articoli 6 e 7, che esercitano la funzione a tempo pieno, non possono assumere impieghi o uffici pubblici o privati, ad eccezione degli incarichi autorizzati dal Consiglio superiore della giustizia tributaria. Non possono altresì esercitare industrie o commerci né qualsiasi libera professione.

2. Non possono essere nominati magistrati tributari di cui all'articolo 8, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

a) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo;

b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;

c) i consiglieri regionali, provinciali, metropolitani, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di ogni tipo di ente che applichi tributi o abbia partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di tali enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;

d) i dipendenti dell'amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle agenzie di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa l'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

e) gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza;

f) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze;

g) i prefetti;

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;

i) coloro che sono iscritti negli albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente degli enti, delle associazioni e dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

- l) gli appartenenti alle Forze armate e i funzionari civili dei Corpi di polizia.
3. Non possono essere componenti della stessa sezione i coniugi, le parti dell'unione civile, i conviventi nonché i parenti e affini entro il quarto grado.
 4. Salvo ogni altro obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, il magistrato tributario e il magistrato tributario di cui all'articolo 8 sono tenuti ad astenersi qualora il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente ovvero un parente o affine entro il quarto grado sia parte o difensore in una controversia assegnata ad essi o alla sezione della quale sono componenti.
 5. I componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria nominati dal Parlamento non possono partecipare ai concorsi per la nomina a magistrato tributario o a magistrato tributario di cui all'articolo 8 durante il periodo di durata in carica del Consiglio medesimo.
 6. I pubblici dipendenti impiegati presso le cancellerie dei tribunali tributari o delle corti d'appello tributarie o presso gli uffici del Consiglio superiore della giustizia tributaria, ove esercitino anche la funzione di magistrato tributario di cui all'articolo 8, non possono essere assegnati a sedi situate nelle regioni in cui sono ubicati gli uffici presso i quali prestano servizio.
 7. Nessuno può essere contemporaneamente componente di un tribunale e di una corte d'appello tributaria né di più tribunali o corti d'appello tributarie.
 8. L'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste dal presente articolo spetta al Consiglio superiore della giustizia tributaria.

Art. 12.

(Procedimento di nomina dei giudici dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie)

1. I magistrati dei tribunali tributari e i magistrati tributari di cui all'articolo 8, che sono immessi rispettivamente per la prima volta nei rispettivi ruoli, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito delle procedure concorsuali previste dagli articoli 6 e 7 e, in sede di prima applicazione della presente legge, delle procedure di cui all'articolo 6, comma 10, e all'articolo 8.
2. Le nomine a magistrato di corte d'appello tributaria e il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive spettano al Consiglio superiore della giustizia tributaria, che provvede con propria deliberazione a seguito della procedura concorsuale interna prevista all'articolo 7 e, in sede di prima applicazione della presente legge, delle procedure di cui all'articolo 7, comma 2.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le nomine a magistrato di corte d'appello tributaria e il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede con proprio decreto.
4. Con regolamento del Consiglio superiore della giustizia tributaria sono stabilite le modalità e procedure per il trasferimento dei magistrati tributari e dei magistrati tributari di cui all'articolo 8 ad altra sede senza mutamento dell'incarico. Con deliberazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria sono altresì adottati i provvedimenti di trasferimento, a qualunque titolo disposti, secondo le disposizioni del suddetto regolamento.

Art. 13.

(Durata dell'incarico)

1. I magistrati dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, e i magistrati tributari di cui all'articolo 8 cessano dall'incarico a decorrere dal compimento del settantesimo anno di età.

Art. 14.

(Decadenza dall'incarico)

1. Decadono dall'incarico i magistrati tributari e i magistrati tributari di cui all'articolo 8 i quali:
 - a) perdono alcuno dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c);
 - b) incorrono in alcuno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2;

- c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla ricevuta notificazione del decreto di nomina o della deliberazione di cui all'articolo 12, comma 1;
- d) limitatamente ai magistrati tributari di cui all'articolo 8, risultano assenti, senza giustificato motivo, a due udienze nel mese, anche non consecutive, o a più del 40 per cento delle udienze annuali fissate per la sezione di cui sono componenti;
- e) incorrono in alcuno dei casi di rimozione previsti dall'articolo 17, comma 6;
- f) conseguono giudizio negativo in due delle valutazioni di professionalità previste dall'articolo 15.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria. Nel periodo intercorrente tra la deliberazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria e l'emanazione del decreto che dichiara la decadenza, il magistrato tributario o il magistrato tributario di cui all'articolo 8 è sospeso dalle funzioni, senza diritto a percepire il trattamento economico.

Art. 15.

(Trattamento economico dei giudici tributari)

1. Ai giudici tributari di cui agli articoli 6 e 7 si applica il trattamento economico, previdenziale e assistenziale, comprensivo di ferie e di permessi e del sistema di guarentigie, del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, fatta eccezione per i soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 6, comma 10, per i quali resta fermo il trattamento economico già maturato nell'ambito delle precedenti funzioni giurisdizionali.

2. Ai giudici tributari di cui all'articolo 8 si applica un trattamento economico congruo, tenuto conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta, determinato con regolamento decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I magistrati tributari e i magistrati tributari di cui all'articolo 8 sono sottoposti a valutazione di professionalità con periodicità quadriennale decorrente dalla data di nomina e fino al superamento della settima valutazione di professionalità. Tali valutazioni riguardano l'attitudine allo svolgimento delle attività giurisdizionali, la laboriosità e la diligenza; esse sono differenziate per i magistrati tributari e per i magistrati tributari di cui all'articolo 8 e sono operate secondo i parametri determinati dal Consiglio superiore della giustizia tributaria e con le modalità e le procedure stabilite con regolamento adottato con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, su proposta del medesimo Consiglio superiore.

4. Tra i parametri per la valutazione di professionalità del magistrato tributario e del magistrato tributario di cui all'articolo 8, determinati ai sensi del comma 3, è compreso il rispetto dei termini previsti per il deposito delle decisioni sulle controversie per le quali egli abbia svolto l'incarico di relatore o estensore, secondo i principi di ragionevole durata dei procedimenti giudiziari, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione. Tra i parametri per la valutazione di professionalità dei presidenti di tribunale o corte d'appello tributaria e dei presidenti di sezione è compreso il rispetto dei termini previsti per l'assegnazione dei ricorsi alla sezione o al relatore e per la fissazione della data delle udienze. I termini per il deposito dei provvedimenti, per l'assegnazione dei ricorsi e per la fissazione della data delle udienze sono stabiliti dal Consiglio superiore della giustizia tributaria con proprie risoluzioni organizzative delle attività dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie.

5. La progressione economica dei magistrati tributari e dei magistrati tributari di cui all'articolo 8 è subordinata all'esito positivo delle valutazioni di professionalità di cui al comma 3.

6. Ai soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 6, comma 10, è riconosciuto un trattamento economico integrativo, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 16.

(Responsabilità)

1. Ai magistrati tributari e ai magistrati tributari di cui all'articolo 8 si applicano, in quanto compatibili,

le disposizioni della legge 27 febbraio 2015, n. 18, concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Art. 17.

(Vigilanza e sanzioni disciplinari)

1. I magistrati tributari e i magistrati tributari di cui all'articolo 8, per comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio, sono soggetti alle sanzioni stabilite dal presente articolo.
2. Si applica la sanzione dell'ammonizione per lievi trasgressioni.
3. Si applica la sanzione non inferiore alla censura per:
 - a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti o ai loro difensori;
 - b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
 - c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione del dovere di imparzialità e di assenza di pregiudizi;
 - d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della giustizia tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
 - e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro giudice;
 - f) l'omessa comunicazione di avvenute interferenze al presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria da parte del giudice destinatario;
 - g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
 - h) la scarsa laboriosità, se abituale, in particolare relativamente al deposito delle sentenze;
 - i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
 - l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
 - m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;
 - n) le ipotesi di responsabilità di cui alla legge 27 febbraio 2015, n. 18, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge.
4. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da tre mesi a tre anni, per:
 - a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
 - b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito e rilevante vantaggio a una delle parti o ai loro difensori;
 - c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
 - d) il frequentare una persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta a una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere consapevolmente rapporti di affari con una di tali persone;
 - e) non aver frequentato un numero minimo annuo di 30 ore formative di aggiornamento obbligatorio.
5. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza nell'attività di altro giudice tributario da parte di un presidente di tribunale tributario o di corte d'appello tributaria o di un presidente di sezione, se ripetuta o grave.
6. Si applica la sanzione della rimozione dall'incarico nei casi di recidiva nelle trasgressioni di cui ai commi 3, 4 e 5. La rimozione determina l'incapacità a conseguire nuovamente la nomina a giudice tributario.

Art. 18.

(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte d'appello tributaria nel cui distretto presta servizio l'incolpato.
2. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida a un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari, da svolgere entro trenta giorni.
3. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria, sulla base delle risultanze emerse, contesta i fatti all'incolpato con l'invito a presentare entro il termine di trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali il Consiglio, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni con il deposito degli atti relativi presso la segreteria del Consiglio. Dell'apertura dell'istruttoria e del deposito degli atti è data immediata comunicazione all'incolpato.
4. Il presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti al Consiglio con decreto da notificare almeno trenta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le proprie difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio superiore della giustizia tributaria di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha la parola per ultimo. Egli può farsi assistere da un altro giudice tributario.
6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio superiore della giustizia tributaria è applicata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari.

Capo II

SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Art. 19.

*(Istituzione della sezione tributaria
della Corte di cassazione)*

1. Ai fini del giudizio di legittimità, fatta salva la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, è istituita una sezione tributaria presso la Corte di cassazione, competente per tutte le controversie regolate dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. La sezione tributaria della Corte di cassazione è costituita esclusivamente dai giudici tributari di cui all'articolo 7, in servizio da almeno otto anni, che abbiano superato con esito positivo una procedura concorsuale per soli titoli, svolta secondo le disposizioni di un regolamento adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità individuate dal Consiglio superiore della magistratura entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'organizzazione e il funzionamento della sezione tributaria della Corte di cassazione sono disciplinati secondo la regolamentazione interna della Corte di cassazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
4. Entro sei mesi dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie il Consiglio superiore della giustizia tributaria e la Corte di cassazione stipulano un protocollo per la comunicazione tra la rete informatica degli organi della giustizia tributaria e quella della Corte di cassazione per assicurare l'interscambio telematico degli atti, dei fascicoli e delle comunicazioni. Il protocollo è reso operativo entro sei mesi dalla data della sua stipulazione.
5. I magistrati di ruolo presso la Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della presente legge possono scegliere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di entrare a far parte della sezione tributaria di cui al presente articolo. L'esercizio di tale opzione è irrevocabile e incompatibile con altre sezioni della Corte di cassazione.

6. Fino all'insediamento della sezione tributaria di cui al presente articolo, è fatta salva la competenza delle sezioni quinta e sesta civile della Corte di cassazione.

Capo III

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Art. 20.

*(Istituzione del Consiglio superiore
della giustizia tributaria)*

1. Al fine di assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, è istituito il Consiglio superiore della giustizia tributaria, con funzioni relative all'organizzazione e alla gestione amministrativa degli organi della giurisdizione tributaria, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 21.

*(Trasferimento della Direzione
della giustizia tributaria)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri i compiti relativi all'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie svolti dalla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché i relativi uffici e le corrispondenti risorse umane e finanziarie.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le necessarie modifiche agli ordinamenti delle rispettive strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 22.

(Composizione)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e ha sede in Roma.

2. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria è composto:

- a) dal Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione, componente di diritto;
- b) da quattro magistrati delle corti d'appello tributarie, eletti dai magistrati tributari di cui all'articolo 7;
- c) da sette magistrati dei tribunali tributari, eletti dai magistrati tributari di cui all'articolo 6;
- d) da un magistrato di cui all'articolo 8, eletto fra i medesimi soggetti, fino ad esaurimento dei ruoli;
- e) da sei esperti eletti dal Parlamento, tre dalla Camera dei deputati e tre dal Senato della Repubblica, con votazione distinta per ciascun esperto, a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera nelle prime tre votazioni e con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione; ciascuna Camera elegge un esperto scelto tra i professori universitari in diritto tributario e un esperto scelto tra i soggetti abilitati alla difesa dinanzi ai tribunali tributari e alle corti d'appello tributarie che risultano iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dieci anni.

3. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria, nella prima adunanza, elegge il presidente tra i propri componenti con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni e con ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti, il presidente è scelto per sorteggio fra i due candidati entrati in ballottaggio. Fino all'elezione del presidente, le funzioni di presidente provvisorio sono svolte dal presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione.

4. I componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria eletti dalle Camere, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni della giurisdizione tributaria.

Art. 23.

(Vigilanza)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sugli uffici e sui magistrati tributari attraverso il Consiglio superiore della giustizia tributaria. Presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato della giurisdizione tributaria.
2. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria esercita la vigilanza sugli uffici e sui magistrati tributari.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di chiedere direttamente al Consiglio superiore della giustizia tributaria informazioni sul funzionamento della giurisdizione tributaria.
4. Per l'esercizio delle funzioni, rispettivamente, di alta sorveglianza e di vigilanza il Presidente del Consiglio dei ministri e il Consiglio superiore della giustizia tributaria si avvalgono degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri competenti per materia. Gli uffici riferiscono, in particolare, sui risultati conseguiti nel contenzioso tributario dalle parti processuali pubbliche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 24.

(Attribuzioni)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria:
 - a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
 - b) disciplina con regolamento di organizzazione il proprio funzionamento;
 - c) delibera sull'indizione dei concorsi di cui agli articoli 6 e 7;
 - d) delibera sull'assegnazione degli incarichi e sui trasferimenti, con le modalità di cui all'articolo 12;
 - e) formula al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali tributarie delle corti d'appello tributarie;
 - f) predispose la relazione annuale di cui all'articolo 23;
 - g) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;
 - h) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie divise in sezioni;
 - i) promuove, avvalendosi dell'Ufficio studi di cui all'articolo 34 e di specialisti esterni, iniziative volte a perfezionare la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale, a migliorare le capacità organizzative e a promuovere l'autovalutazione dei giudici e del personale di segreteria; la partecipazione alle iniziative è obbligatoria.
 - l) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente codice o che comunque riguardano il funzionamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie;
 - m) esprime parere sulla ripartizione fra tribunali tributari e corti d'appello tributarie dei fondi stanziati per le spese di loro funzionamento;
 - n) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 36, comma 5, relativo all'indennità aggiuntiva al trattamento economico;
 - o) autorizza l'istituzione delle sezioni staccate degli uffici di segreteria previsti dall'articolo 36, comma 1;
 - p) delibera su ogni altra materia adesso attribuita dalla legge.
2. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria vigila sul funzionamento e può disporre ispezioni nei confronti dei giudici affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti. Nell'ambito di tali ispezioni il Consiglio superiore della giustizia tributaria può farsi coadiuvare da componenti o da delegati del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 25.

(Durata)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria dura in carica per cinque anni.

2. Se un componente del Consiglio superiore della giustizia tributaria eletto dai magistrati tributari nel corso del quinquennio cessa per qualsiasi causa di farne parte, è sostituito di diritto, per il restante periodo, dal corrispondente primo dei non eletti del medesimo collegio elettorale. Se cessa uno dei componenti eletti dalle Camere, il presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria ne dà comunicazione al Presidente della Camera che lo ha eletto affinché provveda all'elezione del sostituto.

3. I componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria non possono partecipare ai concorsi per la nomina a magistrato tributario per tutta la durata dell'incarico e per i dieci anni successivi.

Art. 26.

(Attribuzioni del presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria)

1. Il presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria:

- a) chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di indire le elezioni dei componenti magistrati;
- b) chiede ai Presidenti delle Camere di provvedere all'elezione dei componenti di spettanza delle stesse Camere;
- c) convoca e presiede il Consiglio superiore della giustizia tributaria.

2. In caso di assenza o impedimento, il presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria è sostituito dal componente del Consiglio più anziano per età.

Art. 27.

(Ineleggibilità)

1. Non possono essere eletti al Consiglio superiore della giustizia tributaria e sono altresì esclusi dal voto i giudici sottoposti, a seguito di procedimento disciplinare, a una sanzione più grave dell'ammonimento.

2. Nessun componente elettivo del Consiglio superiore della giustizia tributaria è rieleggibile per le successive due consiliature.

Art. 28.

(Elezione)

1. Le elezioni dei componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria eletti dai magistrati hanno luogo entro i tre mesi antecedenti la scadenza del precedente Consiglio e sono indette con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita.

2. I magistrati tributari possono esprimere il proprio voto personale, diretto e segreto, per un solo candidato.

3. I reclami relativi all'eleggibilità e alle operazioni elettorali sono presentati al Consiglio superiore della giustizia tributaria e devono pervenire al Segretariato generale di cui all'articolo 35 entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. I reclami non hanno effetto sospensivo.

4. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Art. 29.

(Convocazione)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria è convocato:

a) d'ufficio:

1) entro i quindici giorni successivi all'elezione; fino alla riunione del nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente;

2) una volta all'anno il primo giorno lavorativo successivo al 15 gennaio;

b) dal presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano per età che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti.

Art. 30.

(Deliberazioni)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria delibera con la presenza della maggioranza dei propri componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e con voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto nei casi prescritti dal regolamento interno di funzionamento del Consiglio o su richiesta motivata di almeno tre componenti presenti.

Art. 31.

(Trattamento economico)

1. I componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico ragguagliato.
2. Ai componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita.

Art. 32.

(Scioglimento)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento del Consiglio superiore della giustizia tributaria ai sensi del comma 1 e hanno luogo entro i due mesi successivi.

Art. 33.

(Autonomia contabile)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria provvede all'autonoma gestione finanziaria delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con un unico capitolo nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere trasferito al Consiglio medesimo.
2. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e al rendiconto consuntivo, approvati dal Consiglio superiore della giustizia tributaria, ed è soggetta al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 34.

(Ufficio studi)

1. Presso il Consiglio superiore della giustizia tributaria è istituito un Ufficio studi con il compito di:
 - a) curare l'attività di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto tributario;
 - b) organizzare, anche d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione, in convenzione anche con altri enti e università, convegni, incontri e seminari di studio fra i magistrati, al fine di favorirne l'aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata degli incontri e dei seminari di studio sono definiti dal Consiglio che nomina anche i coordinatori ed i relatori;
 - c) fornire gli elementi per la redazione annuale della relazione sull'andamento dell'attività degli organi della giurisdizione tributaria.
2. L'Ufficio studi è diretto da un componente del Consiglio superiore della giustizia tributaria, nominato con decreto del Presidente del Consiglio stesso.

Art. 35.

(Segretariato generale del Consiglio superiore della giustizia tributaria)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria è assistito da un Segretariato generale posto alle

dirette dipendenze del Presidente del medesimo Consiglio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Consiglio superiore della giustizia tributaria, determina l'organico e le attribuzioni del personale del Segretariato generale.

2. L'assegnazione e la revoca del personale destinato al Segretariato generale sono preventivamente approvate dal Consiglio superiore della giustizia tributaria.

3. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria disciplina con proprio regolamento l'organizzazione e il funzionamento del Segretariato generale.

Capo IV

GLI UFFICI DI CANCELLERIA

Art. 36.

(Uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie. Sezioni distaccate)

1. Presso ogni tribunale tributario e ogni corte d'appello tributaria è istituito un ufficio di cancelleria con funzioni di assistenza e di collaborazione all'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa ausiliaria. Le corti d'appello tributarie possono istituire, previa autorizzazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria, sezioni distaccate presso i capoluoghi di provincia o di regione diversi da quello in cui ha sede la corte.

2. Agli uffici di cui al comma 1 del presente articolo sono addetti i dipendenti appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale, di cui all'articolo 35.

3. Presso l'ufficio di cancelleria di ogni corte d'appello tributaria è istituita una sezione che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e dei tribunali tributari aventi sede nella circoscrizione.

4. Il personale addetto alla sezione di cui al comma 2 è coordinato da un giudice tributario. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria disciplina, con apposito regolamento, le modalità di raccolta delle decisioni, i tempi della massimazione, nonché l'alimentazione del massimario centrale utilizzabile da tutti i giudici e la trasmissione alla banca dati della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. I giudici di cui al comma 4 non sono esonerati dallo svolgimento delle proprie funzioni e ricevono un'indennità aggiuntiva mensile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 37.

(Ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale della giustizia tributaria)

1. È istituito il ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale della giustizia tributaria.

2. Al personale del ruolo di cui al comma 1 spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni vigenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore della giustizia tributaria, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero complessivo dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale amministrativo, articolato nei diversi livelli e profili professionali, inquadrati nel ruolo unico di cui al comma 1 e il relativo trattamento economico, nonché la pianta organica e le risorse materiali per ciascun ufficio della giustizia tributaria.

4. Con la procedura di cui al comma 3 sono determinate le eventuali variazioni da apportare alla dotazione organica degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale della giustizia tributaria.

Art. 38.

(Servizi informatici di gestione della giustizia tributaria)

1. Il funzionamento e le attribuzioni dei servizi informatici di gestione della giustizia tributaria sono stabiliti con regolamento approvato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La gestione informatizzata delle attività degli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie, degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di atti parlamentari presidenza e del processo tributario telematico è svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso le strutture del Consiglio superiore della giustizia tributaria. Per tale gestione il Consiglio superiore della giustizia tributaria può anche ricorrere ad affidamenti a società esterne, nell'ambito delle ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici, o a convenzioni con società abilitate alla loro stipulazione con le pubbliche amministrazioni.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di consentire la continuità della gestione informatizzata dei servizi di cui al comma 1, il Consiglio superiore della giustizia tributaria succede nella titolarità delle convenzioni a tale scopo esistenti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Sogei S.p.A. o altre controparti.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

(Abrogazione)

1. Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogato a decorrere dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

2. I riferimenti alle commissioni tributarie provinciali e alle commissioni tributarie regionali contenuti nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, devono intendersi rispettivamente riferiti ai tribunali tributari e alle corti d'appello tributarie di cui alla presente legge.

3. Per quanto non regolato dalle disposizioni di cui alla presente legge e sempre che siano compatibili con essa, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

Art. 40.

(Insediamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie)

1. I tribunali tributari e le corti d'appello tributarie sono insediati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, dalla data di cui al comma 1 sono sopresse le commissioni tributarie provinciali e regionali nonché le commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e di Bolzano.

3. Per i giudizi instaurati fino alla data di insediamento di cui al comma 1, restano competenti le commissioni tributarie provinciali e regionali. Per i giudizi instaurati successivamente a tale data sono competenti i tribunali tributari, per i giudizi di primo grado, e le corti d'appello tributarie, per i giudizi di secondo grado.

Art. 41.

(Nomina dei giudici tributari)

1. In sede di prima applicazione, i concorsi pubblici previsti dagli articoli 6 e 7 devono svolgersi e concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le nomine dei giudici tributari devono essere eseguite entro il termine di cui all'articolo 40, comma 1.

Art. 42.

(Insediamento del Consiglio superiore della giustizia tributaria)

1. Le nomine del Consiglio superiore della giustizia tributaria di cui all'articolo 20 hanno luogo entro sei mesi dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie di cui all'articolo 40, comma 1.

2. Per la composizione del Consiglio superiore della giustizia tributaria, in fase di prima applicazione, non si applica quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, lettera *a*).

Art. 43.

(Regolamenti)

1. I regolamenti previsti dalla presente legge sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. I regolamenti di cui agli articoli 6, comma 7, e 7, comma 1, sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 44.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2476
XVIII Legislatura

Ordinamento della giurisdizione tributaria

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 16 \(pom.\)](#)

27 aprile 2022

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 16 \(pom.\)](#)

27 aprile 2022

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 17 \(pom.\)](#)

28 giugno 2022

[N. 18 \(pom.\)](#)

5 luglio 2022

[N. 19 \(pom.\)](#)

13 luglio 2022

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 330 \(ant.\)](#)

21 luglio 2022

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 20 \(pom.\)](#)

3 agosto 2022

[N. 21 \(ant.\)](#)

4 agosto 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] (Giustizia) e 6[^] (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 16 (pom.) del 27/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
6ª (Finanze e tesoro)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022
16ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REDIGENTE

[\(243\)](#) **VITALI ed altri.** - *Ordinamento della giurisdizione tributaria*

[\(714\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Codice del processo tributario*

[\(759\)](#) **NANNICINI ed altri.** - *Codice della giurisdizione tributaria*

[\(1243\)](#) **ROMEO ed altri.** - *Riforma della giustizia tributaria*

[\(1661\)](#) **FENU ed altri.** - *Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria*

[\(1687\)](#) **MARINO.** - *Codice del processo tributario*

[\(2467\)](#) **CNEL.** - *Riforma dell'ordinamento della giustizia tributaria e del contenzioso tributario*

[\(2476\)](#) **MISIANI ed altri.** - *Ordinamento della giurisdizione tributaria*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661 e 1687, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 2467 e 2476 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 febbraio.

Il presidente [OSTELLARI](#) informa che sono stati assegnati alle Commissioni 2a e 6a riunite i disegni di legge n. 2467 d'iniziativa del CNEL e n. 2476 d'iniziativa del senatore Misiani ed altri. In relazione al seguito della discussione propone che essi siano abbinati ai disegni di legge già presentati.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il ciclo di audizioni si è concluso nella seduta del 12 aprile e che, d'intesa con il presidente D'Alfonso, i relatori si riservano di proporre alle Commissioni 2a e 6a riunite un testo unificato che potrà contenere le indicazioni e le disposizioni maggiormente condivise sia tra i Gruppi parlamentari che tra i soggetti auditi e avviare in tal modo un'interlocuzione con il Governo

che, come è noto, sta predisponendo a sua volta un testo in linea con la tempistica concordata in sede europea e gli obiettivi fissati nel PNRR.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che i documenti depositati dai soggetti intervenuti nel corso delle audizioni svolte nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 243 e connessi sulla riforma della giustizia tributaria, sono stati pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 17 (pom.) del 28/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022

17ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

[D'ALFONSO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REDIGENTE

[\(243\)](#) **VITALI ed altri.** - *Ordinamento della giurisdizione tributaria*

[\(714\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Codice del processo tributario*

[\(759\)](#) **NANNICINI ed altri.** - *Codice della giurisdizione tributaria*

[\(1243\)](#) **ROMEO ed altri.** - *Riforma della giustizia tributaria*

[\(1661\)](#) **FENU ed altri.** - *Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria*

[\(1687\)](#) **MARINO.** - *Codice del processo tributario*

[\(2476\)](#) **MISIANI ed altri.** - *Ordinamento della giurisdizione tributaria*

[\(2636\)](#) **Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661, 1687 e 2476, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2636, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) informa che è stato assegnato alle Commissioni 2a e 6a riunite il disegno di legge n. 2636 in materia di giustizia tributaria.

Il presidente [D'ALFONSO](#) (PD), relatore per la 6ª Commissione, d'intesa con il presidente Ostellari, relatore per la 2ª Commissione, illustra il disegno di legge n. 2636, rinviando, per approfondimenti, al testo che è stato distribuito.

Propone quindi che il seguito dell'esame del disegno di legge proceda congiuntamente con quello dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661, 1687 e 2476.

Convengono le Commissioni riunite.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda quindi che nel corso della mattinata si sono svolte numerose audizioni e anticipa che alcune tematiche emerse dovranno essere oggetto di attenta valutazione da parte delle Commissioni riunite ai fini di un possibile intervento sul testo. In particolare segnala gli aspetti legati alle tempistiche delle procedure concorsuali e ai titoli di studio necessari per accedervi, all'organo di autogoverno della magistratura tributaria, all'età anagrafica e di servizio dei magistrati attualmente in attività, al diritto di opporsi alle sentenze a prescindere dal valore economico della causa, al tirocinio e all'attuale contenzioso in Cassazione.

Il presidente [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az) evidenzia anche il tema della prova testimoniale nel processo tributario, il cui rafforzamento rende possibile una modifica del provvedimento da parte del Parlamento.

Il senatore [LANNUTTI](#) (CAL-Alt-PC-IdV) giudica particolarmente preoccupanti le forti critiche

esprese da alcuni auditi nei confronti del testo: ciò con particolare riferimento ai rischi di dipendenza dei giudici tributari proprio dal Ministero dell'economia, che molto spesso è parte in causa.

Anche il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) si dice colpito dalle preoccupazioni espresse nel corso delle audizioni e sollecita i Presidenti a chiedere al Governo quali spazi di intervento verranno riservati al Parlamento, pur nei limiti temporali imposti dal PNRR.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) richiama l'articolo recentemente pubblicato dal professor Melis per segnalare come la proposta formulata dal Governo non operi a favore del contribuente: il suo Gruppo è disposto ad accedere alla tesi della professionalizzazione del giudice tributario, ma non si possono dimenticare i vincoli costituzionali a partire dal divieto di giudici speciali; inoltre occorre che il Governo dichiari la sua disponibilità a riformare il giudizio tributario in Cassazione, spiegando gli strumenti con cui intende conseguire tale obiettivo. Evidenziata la norma dell'articolo 1, comma 12, conclude sulla differenza tra potere ispettivo e titolarità della azione disciplinare, individuando nella Presidenza del consiglio dei ministri un ruolo già attualmente riconosciuto dalla vigente legislazione in materia.

Si associa il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), che sottolinea le convergenti critiche espresse dagli auditi nei confronti del provvedimento. Si dice consapevole della ristrettezza dei tempi, legati anche al PNRR, ma anche convinto della necessità di apportarvi alcune modifiche, altrimenti molto difficilmente, tra i tanti obiettivi da raggiungere, si potrà ridurre l'attuale arretrato in Cassazione, come pure viene richiesto dall'Unione europea.

Ricorda quindi che altri disegni di legge di iniziativa governativa hanno vissuto una vita travagliata in Parlamento in assenza del rispetto delle sue indicazioni, come nel caso della legge delega in materia fiscale, a testimonianza di una dialettica che diventa sempre più acuta nei rapporti tra Esecutivo e Aule legislative, come sembrerebbe emergere anche in questo caso per le forti divergenze, almeno su alcuni aspetti, tra la proposta governativa e quelle di iniziativa parlamentare.

In conclusione richiama le principali criticità del disegno di legge n. 2636 e chiede di conoscere l'ambito che il Governo riserva al Parlamento per eventuali modifiche al testo.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) ritiene che gli interventi dei senatori Marino, Caliendo e Bagnai testimonino un ulteriore e progressivo scollamento tra Parlamento e Governo, mentre le innumerevoli critiche della dottrina e anche della politica evidenzino la necessità di innumerevoli modifiche al testo. Sollecita quindi, a fronte dell'importanza della riforma in questione, un vero confronto in Parlamento. Prende nuovamente la parola il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), secondo cui le audizioni hanno visto emergere anche problematiche in apparenza sconosciute, come quella del titolo di studio per il concorso magistratuale tributario: l'ammissibilità della laurea in economia non incontra in linea di principio una sua opposizione, a condizione però di eliminare la possibilità che sia un giudice monocratico.

Il presidente [D'ALFONSO](#) (*PD*) ricorda che alcune indicazioni al Governo in materia tributaria erano già state fornite in occasione dell'approvazione, da parte delle Commissioni 6a del Senato e VI della Camera, del documento conclusivo relativo all'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

Assicura quindi che, in occasione dell'incontro pomeridiano con i titolari dei due Dicasteri interessati, rappresenterà, insieme al presidente Ostellari, le esigenze manifestate dai senatori.

Il presidente [D'ALFONSO](#) avverte che la prossima settimana inizierà la discussione generale e propone ai Gruppi di convenire sull'ipotesi che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno sia fissato per giovedì 14 luglio, in orario da individuare all'atto della formale adozione del testo base, alla fine della discussione generale.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che i documenti depositati dai soggetti intervenuti nel corso delle audizioni svolte nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 2636 in materia di giustizia tributaria, sono stati pubblicati sulla pagina *web* della Commissione .

Prendono atto le Commissioni riunite.
La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.3. 2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 18 (pom.) del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
6^a (Finanze e tesoro)
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
18^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
[D'ALFONSO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REDIGENTE

[\(243\)](#) **VITALI ed altri.** - *Ordinamento della giurisdizione tributaria*

[\(714\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Codice del processo tributario*

[\(759\)](#) **NANNICINI ed altri.** - *Codice della giurisdizione tributaria*

[\(1243\)](#) **ROMEO ed altri.** - *Riforma della giustizia tributaria*

[\(1661\)](#) **FENU ed altri.** - *Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria*

[\(1687\)](#) **MARINO.** - *Codice del processo tributario*

[\(2476\)](#) **MISIANI ed altri.** - *Ordinamento della giurisdizione tributaria*

[\(2636\)](#) **Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione del disegno di legge n. 2636 come testo base)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 giugno.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), sull'ordine dei lavori, dissente dall'indicazione del 14 luglio prossimo come ipotetico termine per gli emendamenti, tanto più se taluno avesse in animo di proporre addirittura l'anticipazione: poiché non è prevedibile che il passaggio del disegno di legge alla Camera dei deputati (in sessione di bilancio che conoscerà la prima lettura proprio in quel ramo del Parlamento) comporti un livello di approfondimento men che adeguato, è di tutta evidenza che l'unico momento di dialettica parlamentare forte sarà quello dell'esame in Senato. Per questo motivo una dilazione di almeno una settimana, per il predetto termine, appare doverosa.

Si associa il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), che descrive il possibile *iter* del provvedimento presso i due rami del Parlamento, nel rispetto della scadenza del quarto trimestre dell'anno per la sua approvazione definitiva, come richiesto dal PNRR. Sollecita quindi una ampia e approfondita

discussione, che riguardi anche gli emendamenti, per svolgere un lavoro accurato che sia anche il frutto di soluzioni condivise.

Anche il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) si associa alla richiesta del senatore Caliendo, auspicando nel frattempo un continuo confronto tra le forze politiche, anche per la predisposizione di emendamenti unitari, in modo da rendere più celeri e proficui i lavori.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) condivide la richiesta del senatore Caliendo.

Anche la senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) è favorevole a una posticipazione della data che era stata prospettata per il termine per gli emendamenti per favorire un miglior lavoro preparatorio e un percorso più veloce del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) propone di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge n. 2636.

Convengono le Commissioni riunite.

Tenuto conto del dibattito sull'ordine dei lavori, il [PRESIDENTE](#) propone altresì di stabilire per le ore 13 di lunedì 18 luglio il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Convengono le Commissioni riunite.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) chiede se il Governo abbia dimostrato disponibilità ad accogliere i suggerimenti parlamentari inerenti la Corte di cassazione, visto che il testo del disegno di legge praticamente ignora quella che è la tematica più urgente dell'intera questione giurisdizionale tributaria: le criticità non attengono ai giudici di merito, quanto soprattutto all'organizzazione del giudizio di legittimità.

Evidenzia poi che l'articolo 1, comma 12, nella sua attuale formulazione lascia prevedere serie problematiche applicative a partire dall'entrata in vigore della legge: alcune Commissioni tributarie dovranno richiedere l'applicazione dei magistrati onorari per poter operare, visto che nessun concorso sarà in grado di coprire immantinente tutte le scoperture di posti prefigurabili in base all'attuale normativa. La soluzione potrebbe essere, duplice: o il Governo sceglie di applicare la regola pensionistica dei settanta anni dall'anno prima, in riferimento all'ultimo concorso, o collegherà l'età pensionabile secondo scaglioni rapportati alla griglia dei concorsi.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia l'eccessiva farraginosità del testo e ne segnala le principali criticità. In particolare, con riferimento al comma 13 dell'articolo 1, segnala il rischio - che ricorda essere stato evidenziato anche dalla dottrina, dalla pubblicistica e dalla convegnistica - conseguente all'abbassamento da 75 a 70 anni dell'età massima per il pensionamento dei componenti delle commissioni tributarie, che potrebbe compromettere la continuità dell'esercizio della funzione giurisdizionale in molte sedi. In secondo luogo, apprezzando la creazione di una magistratura specializzata e a tempo pieno, sottolinea il paradosso che per lo svolgimento delle relative mansioni si prevedano dei concorsi ma non anche il tirocinio e che tra i requisiti per l'accesso sia stata prevista la laurea in giurisprudenza ma non anche quella in economia, almeno per alcune classi di laurea. Inoltre, per il transito di magistrati da altre magistrature a quella tributaria sono state previste delle norme, che non solo non incentivano, ma addirittura penalizzano economicamente gli eventuali interessati. E ancora, invita a una riflessione sulle materie di concorso e sui tempi necessari per il loro espletamento. Infine, invita a considerare che nel tentativo di ridurre il contenzioso in Cassazione si potrebbe

aggravare il lavoro delle commissioni tributarie regionali e provinciali.

Il [PRESIDENTE](#) sollecita i Gruppi a procedere con interlocuzioni informali sui principali temi oggetto di approfondimento, anche al fine di presentare proposte di modifica condivise.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.4. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 19 (pom.) del 13/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
6ª (Finanze e tesoro)
MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2022
19ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
[D'ALFONSO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2636\)](#) *Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari*
[\(243\)](#) *VITALI ed altri. - Ordinamento della giurisdizione tributaria*
[\(714\)](#) *CALIENDO ed altri. - Codice del processo tributario*
[\(759\)](#) *NANNICINI ed altri. - Codice della giurisdizione tributaria*
[\(1243\)](#) *ROMEO ed altri. - Riforma della giustizia tributaria*
[\(1661\)](#) *FENU ed altri. - Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria*
[\(1687\)](#) *MARINO. - Codice del processo tributario*
[\(2476\)](#) *MISIANI ed altri. - Ordinamento della giurisdizione tributaria*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 luglio.

Interviene incidentalmente il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) per precisare alcuni aspetti tecnici relativi al problema dei componenti delle commissioni tributarie, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del disegno di legge governativo.

Replica il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, che si riserva di condurre un approfondimento sul tema e di fornire al più presto le relative risultanze.

Il [PRESIDENTE](#) informa che in mattinata si sono svolti gli incontri tra i relatori e i Gruppi parlamentari, durante i quali sono stati esaminati gli orientamenti delle forze politiche rispetto a una serie di questioni, con l'obiettivo di procedere, ove possibile, alla definizione di proposte emendative condivise.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*), facendo seguito all'intervento del Presidente, richiama i principali temi sui quali il proprio Gruppo presenterà delle proposte di modifica. In primo luogo si intende regolare la collocazione nei due ruoli, facendo valere il decreto legislativo n. 545 del 1992, come vigente, per i giudici ordinari appartenenti al ruolo unico nazionale, e quello oggetto del disegno di legge n. 2636 per i magistrati togati transitati nella nuova giurisdizione o assunti per concorso. Inoltre, si proporrà di accentuare l'indipendenza della giurisdizione tributaria, eliminando la previsione dell'attribuzione di parte delle sue funzioni ad uffici del MEF, e di rafforzare i poteri del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, aggiungendovi ulteriori uffici. Altri emendamenti riguarderanno poi le modalità di transito nella nuova giurisdizione, la definizione delle competenze tra magistrati togati e giudici onorari, la riduzione dei tempi di reclutamento dei magistrati togati, la possibilità di accesso al concorso anche ai laureati in economia e commercio e una definizione agevolata dei crediti verso l'Amministrazione fiscale.

Il [PRESIDENTE](#) sostiene la necessità di varare una riforma davvero efficace, quindi invita a considerare anche il tema del personale necessario per coprire il fabbisogno degli uffici. Invita dunque il Governo a valutare l'ipotesi di incrementare la copertura finanziaria della proposta di legge, al fine di far fronte all'indispensabile adeguamento degli incentivi economici per il trasferimento nella magistratura tributaria di magistrati che provengono da altri ruoli.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) evidenzia a sua volta alcune tematiche sulle quali la propria parte politica presenterà alcuni emendamenti. Ritiene infatti che il concorso per accedere ai ruoli della magistratura tributaria debba essere aperto anche ai laureati in economia e commercio. Quanto alla formazione tecnica dei candidati, solleva il quesito se circoscrivere o meno la platea, prevedendo come requisito l'aver superato l'esame di Stato da commercialista e da avvocato e adeguare, di conseguenza, la tipologia di tirocinio necessaria.

Propone quindi la creazione di un Consiglio superiore della magistratura tributaria, l'appellabilità delle sentenze monocratiche, con un chiarimento sul calcolo del limite dei 3.000 euro, e una "pace fiscale" attraverso forme di premialità. Al verificarsi di determinate condizioni, infatti, si potrebbero eliminare le sanzioni e prevedere pagamenti in tempi più lunghi, con vantaggi per l'Erario e per le imprese. Altri emendamenti riguarderanno i temi delle testimonianze, per le quali non ci devono essere eccezioni, del processo telematico, della parità di accesso alle informazioni e ai dati del processo e della riscossione provvisoria, per la quale si dovrebbe attendere la sentenza di primo grado.

Interviene il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) che sottolinea la necessità di garantire un sistema di garanzie in favore del contribuente durante le fasi delle indagini della polizia tributaria: ciò dovrebbe operare analogamente a quanto accade nel processo penale nel quale l'indagato può, in ogni fase del procedimento, rivolgersi al giudice per le indagini preliminari in ossequio al principio del contraddittorio nella formazione degli atti utilizzabili in giudizio; allo stato attuale, le indagini tributarie possono invece rivelarsi particolarmente invasive e lesive dei diritti costituzionalmente garantiti, mettendo spesso a rischio il pacifico svolgimento delle attività imprenditoriali.

Si sofferma poi sui limiti all'ammissione delle prove testimoniali: occorre che si realizzi un complessivo sistema ispirato alla inversione dell'onere della prova, passando da un processo tributario di stampo inquisitorio ad un processo in cui l'onere di dimostrare la violazione fiscale da parte del cittadino compete all'amministrazione, in ossequio alla piena realizzazione del diritto di difesa ed alle garanzie del giusto processo costituzionalmente riconosciute. Insiste su questi aspetti di rilievo sostanziale evidenziando come, altrimenti, il rischio sia quello di realizzare una riforma di mera facciata, perdendo un'occasione unica di adeguare il nostro paese agli standard europei.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) si sofferma sulla disciplina attualmente vigente nel

processo tributario, contestando tuttavia l'idea che questa abbia realizzato un'inversione dell'onere della prova, visto che già nel decreto legislativo n. 546 del 1992 esso era correttamente ripartito; ritiene necessario semmai restringere i tempi del processo tributario rendendo più efficace il sistema e si diffonde in particolare sul ruolo svolto, a disciplina vigente, dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Interviene in replica il presidente [D'ALFONSO](#) (PD), relatore per la 6a Commissione, anche a nome del relatore per la Commissione giustizia, che invita i commissari a considerare i rischi connessi al varo di riforme troppo ambiziose e ampie e richiama le ragioni che sottendono alle iniziative legislative in titolo, tra le quali, soprattutto, la creazione di una magistratura dedicata a tempo pieno alla materia tributaria, che consentirà di avere sempre sentenze motivate e più omogenee, e la riduzione del contenzioso in Cassazione. A queste si possono aggiungere norme relative alla necessaria dotazione organica e all'autogoverno di tale magistratura, soprattutto per l'attività ispettiva, alla parità di accesso delle parti a tutti gli elementi costitutivi del processo e alla riscossione provvisoria. L'intento dei relatori è di farsi carico delle proposte che raccolgono maggiore condivisione, senza privilegi tra le parti politiche.

A chiosa della replica del presidente D'Alfonso, il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) professa il suo sostanziale accordo con quanto esposto dal Correlatore, precisando però che il basso tasso di appelli e ricorsi - contro le sentenze tributarie - attesta la elevata qualità delle sentenze pronunciate dai gradi inferiori. Difende, inoltre, la scelta - fatta in passato - di inserire le professionalità tecniche nei collegi tributari.

Prende la parola in replica il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, che evidenzia il lavoro dei due Presidenti relatori e gli ampi spazi di convergenza nel merito tra le forze politiche. Assicura la massima disponibilità del Governo nei confronti di emendamenti che dovessero avere bisogno di una riformulazione per trovare una soluzione condivisa e sensibilizza i commissari sull'esigenza di non ampliare eccessivamente la portata della riforma, che è volta principalmente a ridurre il contenzioso in Cassazione e a creare una magistratura dedicata e non ha la finalità di risolvere tutte le problematiche sul campo.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi a presentare un numero contenuto di emendamenti su pochi argomenti condivisi al fine di permettere a tutti gli uffici competenti di svolgere una adeguata istruttoria.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) ricorda che Fratelli d'Italia non ha dato alcuna disponibilità a sostenere la riforma in esame, bensì ad offrire un contributo costruttivo ed eventualmente a trovare punti di convergenza con gli altri Gruppi, a condizione che venga tutelato il valore politico delle proprie proposte e la loro riconoscibilità in quanto offerto dall'opposizione.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che alcuni obiettivi sono raggiungibili. Invita quindi alla collaborazione e al senso di responsabilità.

Alla luce dell'andamento dei lavori, propone che la seduta di domani, giovedì 14 luglio, venga sconvocata.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come convenuto poc'anzi, la seduta di domani, giovedì 14 luglio, già convocata alle ore 14, non avrà più luogo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 16,55.

1.3.2.1.5. 2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 20 (pom.) del 03/08/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
6^a (Finanze e tesoro)
MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 2022
20^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
[D'ALFONSO](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2636\)](#) *Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari*
[\(243\)](#) *VITALI ed altri. - Ordinamento della giurisdizione tributaria*
[\(714\)](#) *CALIENDO ed altri. - Codice del processo tributario*
[\(759\)](#) *NANNICINI ed altri. - Codice della giurisdizione tributaria*
[\(1243\)](#) *ROMEO ed altri. - Riforma della giustizia tributaria*
[\(1661\)](#) *FENU ed altri. - Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria*
[\(1687\)](#) *MARINO. - Codice del processo tributario*
[\(2476\)](#) *MISIANI ed altri. - Ordinamento della giurisdizione tributaria*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono stati presentati 210 emendamenti, pubblicati in allegato. Informa altresì che sono state preannunciate le seguenti riformulazioni: 1.16 (testo2), 1.31 (testo 2), 1.38 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.75 (testo 2), 2.14 (testo 2), 2.16 (testo 2), 2.28 (testo 2), 2.53 (testo 2), 2.0.5 (testo 2), 2.0.10 (testo 2), 2.0.11 (testo 2), 2.0.12 (testo 2), 4.15 (testo 2) e 4.19 (testo 2), rimesse alla valutazione dei Gruppi. Informa infine che il senatore Fenu ha ritirato la propria firma dall'emendamento 2.0.10 (testo 2) e che la senatrice Papatheu aggiunge la propria firma all'emendamento 2.0.11.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore [MARINO](#) (IV-PSI), che esprime stupore per la decisione

della Conferenza dei Capigruppo di calendarizzare per domani l'esame in Assemblea dei provvedimenti in titolo. Pur confermando la volontà del proprio Gruppo di portarne a termine l'*iter*, anche per rispettare le condizioni poste dal PNRR, chiede che le Commissioni possano disporre di tempi più adeguati alla complessità delle questioni.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene possibile una rimodulazione dei lavori dell'Assemblea.

Il sottosegretario FRENI anticipa un parere favorevole sugli emendamenti 1.26, 1.66, 1.88 (identico all'emendamento 1.89), 1.100, 2.1 (identico agli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4), 2.16, 2.42 (identico agli emendamenti 2.30, 2.40, 2.41, 2.43 e 2.44), 2.47 e 4.17.

Propone quindi di riformulare in un testo 2 gli emendamenti 1.16, 1.38, 1.51, 1.75, 2.28, 2.30, 2.53, 2.0.10 e 4.19 e in un testo 3 l'emendamento 2.0.12, preannunciando sugli stessi il parere favorevole del Governo.

Chiarisce infine che sugli emendamenti aventi carattere oneroso l'istruttoria è ancora in corso, così come potrebbe essere oggetto di un'ulteriore revisione il 2.30 (testo 2).

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) rileva che sugli emendamenti relativi alla denominazione delle commissioni tributarie e alla sezione tributaria presso la Corte di cassazione il Sottosegretario non si è espresso. Ad un primo esame l'emendamento sul tirocinio sembra attribuire allo stesso tirocinante la predisposizione della valutazione.

Si associa il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) con riferimento agli emendamenti sull'autonomia dei giudici tributari dal MEF.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che gli argomenti citati saranno ancora oggetto di esame.

Il relatore [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) invita i firmatari a valutare la proposta di riformulazione degli emendamenti avanzata del rappresentante del Governo e a far conoscere le rispettive decisioni alla ripresa dei lavori, prevista per le ore 18,30, ovvero al termine della seduta di Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 19,30.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) segnala la necessità che anche coloro che non hanno partecipato alle riunioni informali dispongano di tutti gli elementi informativi necessari per comprendere i vari passaggi legislativi e politici.

In secondo luogo, richiama nuovamente tematiche dalla grande valenza politica, affrontate, per esempio, in alcuni dei disegni di legge di iniziativa parlamentare, che riuscivano a conciliare la parte processuale e quella ordinamentale, come l'istituzione della sezione presso la Corte di cassazione, la denominazione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e l'indipendenza dei giudici dal MEF. Prima di procedere oltre invita quindi il Presidente ad affrontare tali tematiche.

Quanto infine agli emendamenti, chiede delucidazioni in merito ad alcune delle proposte di riformulazione avanzate.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) invita il rappresentante del Governo a spiegare la *ratio* dell'ultima frase dell'emendamento 2.0.12 (testo 3), pubblicato in allegato.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che, alla luce degli approfondimenti condotti, è emerso che nei giudizi di rimborso a istanza del contribuente debba essere quest'ultimo a dare prova della fondatezza delle sue rivendicazioni.

Si apre quindi un breve dibattito al quale partecipano i senatori [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [CALIENDO](#)

(*FIBP-UDC*) e il sottosegretario FRENI, in esito al quale l'emendamento viene momentaneamente accantonato per un ulteriore approfondimento sulla formulazione del testo.

Il sottosegretario FRENI informa che è stata completata l'istruttoria su emendamenti onerosi e che sono state presentate delle nuove proposte di modifica sui temi da essi trattati. Si tratta degli emendamenti 1.2000 (già 1.84), 2.0.11 (testo 2) e 2.30 (testo 3), pubblicati in allegato.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) interviene sull'emendamento 2.0.11 (testo 2), in tema di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, esprimendo perplessità sulla soglia di 100.000 euro, sulla percentuale del 5 per cento e sulla mancata differenziazione tra primo e secondo grado di giudizio.

Il sottosegretario FRENI comunica che, al termine dell'istruttoria svolta, si è ritenuto di non differenziare tra soccombenza in primo o in secondo grado e che la percentuale del 5 per cento è stata individuata al fine di testimoniare l'intento deflattivo sul contenzioso.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) chiede quindi conto, con riferimento all'emendamento 1.38 (testo 2), della previsione di far partecipare ai concorsi anche i laureati in scienze economiche aziendali.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) sottolinea la riformulazione dell'emendamento 1.31, di identico, sottoscritto dal senatore Dell'Olio.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che il tema è stato oggetto di approfondimento e confronto. Ricorda quindi che anche il corso di laurea in scienze economiche e aziendali prevede lo studio del diritto tributario.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) si sofferma quindi sulle proposte 1.75 (testo 2) e 1.76, in materia di Ufficio ispettivo, ritenendo quest'ultimo più idoneo a garantirne l'autonomia.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ricorda che comunque tale Ufficio non può agire in maniera indipendente.

Il sottosegretario FRENI assicura che con l'emendamento 1.75 (testo 2) si raggiungerebbe l'intento desiderato dalla senatrice Rossomando.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) evidenzia la portata dell'emendamento 2.1, identico agli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, ritenendo che l'effetto deflattivo sarebbe più facilmente ottenibile con l'emendamento 2.7 sul principio di diritto.

Il sottosegretario Anna MACINA evidenzia che la deflazione sarà comunque assicurata perché il principio di diritto è contenuto nella riforma del diritto civile.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) chiede dei chiarimenti sull'emendamento 2.0.11 (testo 2).

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene più opportuno che sui dati del contenzioso prenda la parola il sottosegretario Freni.

Il sottosegretario FRENI ricorda in premessa che tra gli obiettivi del PNRR rientra l'abbattimento del contenzioso presso la Corte di cassazione e fornisce quindi i dati, con riferimento al numero delle cause, al loro valore economico e agli esiti in giudizio.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) giudica l'emendamento inutile, in quanto difficilmente il contribuente vittorioso in primo e secondo grado chiederà una definizione agevolata, visto che perderebbe quanto già versato e che sarebbe anche chiamato a pagare un ulteriore 5 per cento.

Sul punto intervengono il sottosegretario FRENI, i senatori [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), [CUCCA](#) (*IV-PSI*) e [FENU](#) (*M5S*), e il [PRESIDENTE](#), che ricorda come un intervento legislativo sul punto sia stato ritenuto necessario dagli esperti chiamati in audizione.

I senatori Roberta [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*), [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), che si associa alle parole del senatore Cucca, e [MARINO](#) (*IV-PSI*) chiedono una modifica del testo dell'emendamento.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riterrebbe più utile tornare alla formulazione originaria dell'emendamento.

Replica il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) ritiene ci sia il rischio di varare solo una norma manifesto, che non abatterà i contenziosi pendenti in Cassazione.

Il sottosegretario FRENI ipotizza una modifica del comma 9.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) si associa, perché la possibilità di vedersi restituire le somme già versate avrebbe davvero un effetto deflattivo.

Condivide il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), che ipotizza anche la trasformazione delle somme già versate e da avere indietro in crediti di imposta.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA invita a considerare che in Cassazione il contribuente perde nel 52 per cento dei casi, quindi una definizione agevolata avrebbe sempre una sua attrattività. Ad ogni modo avverte che la modifica del comma 9 potrebbe richiedere una copertura, allungando così i tempi di esame.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) considera più idoneo allo scopo il testo base dell'emendamento. Rileva che è opportuno un ulteriore confronto politico sulle riformulazioni proposte dal Governo.

Anche per il senatore [FENU](#) (*M5S*) sarebbe opportuno tornare alla prima versione dell'emendamento. Giudica quindi necessario, ai fini deflattivi, prevedere la definizione agevolata per tutti i gradi di giudizio.

Il sottosegretario FRENI ricorda che il primo obiettivo della riforma è la riduzione del contenzioso e non la deflazione dei ricorsi, fermo restando che i due intenti possono procedere congiuntamente.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che oltre al caso di chi ha vinto in primo e secondo grado c'è anche quello di chi ha vinto in uno solo dei due, quindi la proposta potrebbe comunque raggiungere il suo scopo.

Il relatore [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede al senatore Bagnai se accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) la respinge, in quanto l'intento della propria parte politica è di ridurre contemporaneamente il contenzioso e il numero dei ricorsi futuri.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede ai rappresentanti del Governo dati sul numero di cause aventi valore sopra e sotto i 100.000 euro e sull'effettiva esigibilità delle somme richieste.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) a sua volta sollecita il Governo a fornire i dati sulle percentuali di successo in Cassazione di chi ha vinto nei primi due gradi di giudizio.

Replica il sottosegretario FRENI. Alla luce della discussione, rinvia alla successiva seduta la riformulazione di un emendamento relativo alla definizione delle liti pendenti. Si considera ritirato il 2.0.10 (testo 2) e sarà riesaminato il 2.0.11 (testo 2) nel testo riformulato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ripropone il tema dell'Ufficio ispettivo e solleva quelli del ruolo del personale amministrativo e delle materie del tirocinio.

Replica il [PRESIDENTE](#).

Sui titoli di accesso al concorso interviene il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*).

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) invita il Presidente a procedere con maggiore approfondimento al fine di permettere una valutazione più attenta delle riformulazioni proposte dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) riconosce la necessità sollevata dal senatore Pillon.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) informa che alle 21 è prevista una riunione del proprio Gruppo, quindi chiede di non procedere con i lavori oltre quell'orario.

Richiama poi i temi del trasferimento dal MEF alla Presidenza del Consiglio e i compiti di organizzare e gestire la giustizia tributaria e della denominazione delle commissioni tributarie regionali e provinciali.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che sul primo tema c'è un problema di copertura, perché il transito del personale avrebbe un costo, mentre sul secondo non c'è competenza del Ministero dell'economia, bensì di altro Ministero.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) richiama la questione della definizione agevolata delle liti pendenti sollecitando un ripensamento sul parere contrario all'estensione di tale possibilità anche nei giudizi di primo e secondo grado.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto.

Avverte poi che, non essendovi state ulteriori obiezioni, le riformulazioni proposte dal rappresentante del Governo, pubblicate in allegato, si intendono accolte dai rispettivi presentatori e che potranno essere trasmesse per i prescritti pareri alle Commissioni 1a e 5a.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di convocare una nuova seduta per domani, 4 agosto, alle ore 10.30.

Convengono le Commissioni riunite.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) informa che, come convenuto poc'anzi, le Commissioni riunite torneranno a riunirsi

domani, giovedì 4 agosto, alle ore 10,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 20,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [243](#), [714](#), [759](#), [1243](#), [1661](#), [1687](#), [2476](#), [2636](#)

Art. 01

01.1

[Caliendo](#), [Sciascia](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Toffanin](#), [Aimi](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01

1. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545 e nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole »Commissione Tributaria«, ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: »Organi della giurisdizione tributaria«;

b) le parole »Commissione/i Tributaria/e provinciale/i«, ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: »Tribunale/i Tributario/i«;

c) le parole »Commissione /i Tributaria/e regionale/i sono sostituite dalle parole «Corte/i d'Appello Tributaria/e regionali/i.».

Art. 1

1.1

[Fenu](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *premettere il seguente:* «01. Le parole: "Commissione Tributaria Provinciale", "Commissione Tributaria Regionale", "Commissioni Tributarie Provinciali" e "Commissioni Tributarie Regionali" ovunque ricorrono nel presente disegno di legge e nel Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: "Tribunale Tributario", "Corte di Appello Tributaria", "Tribunali Tributarie" e "Corti di Appello Tributarie".»;

b) *alla lettera r), tabella F, sono apportate le seguenti modifiche:*

1) alla rubrica dopo la parola: «tributarie» sono inserite le seguenti: «e nei Tribunali Tributarie e Corti di Appello Tributarie»;

2) dopo le parole: «Commissione tributaria provinciale e di I grado di Trento e di Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «- Tribunale Tributario»;

3) dopo le parole: «Commissione tributaria regionale e di II grado di Trento e di Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) nonché commissione tributaria centrale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «- Corte di Appello Tributaria»;

4) dopo le parole: "È equiparata al servizio di presidente di commissione tributaria regionale" sono inserite le seguenti: «o di Corte di Appello Tributaria».

1.2

[Marino](#), [Cucca](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) in tutto il testo del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545:

- le parole «commissioni tributarie provinciali e regionali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tribunali tributari e corti di appello tributarie»;

- le parole «commissioni tributarie provinciali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tribunali tributari»;

- le parole «commissioni tributarie regionali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «corti di appello tributarie»;

0b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1

(Gli organi della giurisdizione tributaria)

1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono riordinati secondo criteri di efficienza e di professionalità in tribunali tributari aventi sede nel capoluogo di ogni provincia e corti di appello tributarie aventi sede nel capoluogo di ogni regione. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie possono essere articolati in sezioni. È istituita la sezione tributaria della Corte di cassazione.

2. In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 è esercitata da tribunali tributari e corti d'appello tributarie, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, ai quali si applicano le disposizioni della presente legge compatibili con le norme di legge e dello statuto delle province che le riguardano.

3. L'organizzazione e la gestione degli organi della giurisdizione tributaria è affidata al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, per assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione. I magistrati tributari ed il personale amministrativo di supporto alla giurisdizione, ai fini del rapporto di lavoro, fanno capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono confermati laddove idonei quelli attualmente in uso, od individuati locali demaniali per l'operatività degli Organi di giurisdizione in materia tributaria. I locali dove hanno sede i Tribunali Tributari e le Corti d'Appello Tributarie, idonei a sedi giudiziarie, devono garantire efficienza e decoro all'istituzione. Con appositi decreti da emanarsi entro il 31 dicembre 2022 devono essere individuate e dismesse le sedi che comportano una spesa erariale non conforme alle finalità generali della presente legge.

5. Il processo tributario è regolato dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.».

b) Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1-bis», il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La dotazione organica del ruolo dei giudici tributari onorari e di quello della magistratura tributaria è stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. In sede di prima applicazione della presente legge l'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 è individuato in 750 unità presso i tribunali tributari e 300 unità presso le corti di appello tributarie»;

c) Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Ordine giudiziario tributario)

1. Con il riordino dei preesistenti organi di giustizia tributaria ai sensi dell'art. 1, è istituita la magistratura tributaria, con ruolo autonomo rispetto alle altre magistrature, nel quale vengono inseriti i magistrati tributari. Alla magistratura tributaria si accede con le modalità e procedure di cui al Capo II. Il ruolo è formato ed aggiornato, almeno con cadenza annuale, dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

2. L'ordine giudiziario tributario è formato dai magistrati tributari di ogni ordine e grado di tribunale e corte d'appello tributaria.

3. All'ordine giudiziario tributario appartengono anche i giudici tributari onorari presso il Tribunale Tributario. All'incarico di giudice tributario onorario si accede con le modalità e procedure di cui all'articolo 5. I giudici tributari onorari, all'atto della loro prima nomina, vengono inseriti nel proprio ruolo, il quale è distinto da quello dei magistrati tributari. Il ruolo è formato ed aggiornato, almeno con cadenza annuale, dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

4. Alla istituzione di nuovi tribunali o corti d'appello tributarie in ragione dell'eventuale assetto provinciale o regionale del territorio della Repubblica italiana, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per particolari ragioni di opportunità o risparmio erariale, può essere previsto, su proposta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, qualora non comporti danno per la difesa del contribuente o dell'Amministrazione, l'accorpamento in un'unica sede di due o più Tribunali tributari provinciali.

d) Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«ART. 3

(Composizione dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie sono composti dai magistrati tributari di cui al Capo II del decreto legislativo 31 dicembre 1992 e sono suddivisi in Sezioni. Al tribunale tributario e alla corte di appello tributaria è preposto, rispettivamente, un presidente che presiede anche la prima sezione.

2. L'assegnazione ad una sezione presso un tribunale tributario o una corte di appello tributaria ha durata quinquennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo e non è rinnovabile.

3. Al fine di assicurare la corretta rotazione e composizione dei collegi, a ciascuna sezione sono assegnati un presidente, un vicepresidente e quattro componenti.

4. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente della sezione e ad udienza alterne, o in caso di sua mancanza, dal vicepresidente di sezione e giudica con un numero invariabile di tre votanti. Ove, per qualsiasi motivo, non si raggiunga il numero di componenti necessari per costituire un collegio giudicante, il primo presidente designa in loro sostituzione componenti di altre sezioni appartenenti allo stesso grado di giudizio, in base a criteri e liste predeterminati annualmente, con decreto motivato da emanarsi senza ritardo. Il decreto presidenziale resta valido per non oltre due mesi e non può essere prorogato.

5. Dei Tribunali Tributari fanno parte anche i giudici tributari onorari, competenti a giudicare i procedimenti di reclamo e mediazione di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dalla presente legge;

6. Ciascuna sezione dei giudici tributari onorari presso i Tribunali Tributari è composta da tre componenti. La sezione dei giudici tributari onorari giudica in composizione monocratica.

7. Annualmente il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria individua le sedi di Tribunale Tributario o di Corte di Appello Tributaria le quali, per oggettive circostanze di carattere geografico-territoriale o connesse alle caratteristiche del carico di lavoro giudiziario, siano da considerare disagiate. In via generale, per essere individuata quale disagiata, una sede deve presentare almeno i seguenti requisiti minimi: non deve avere avuto copertura dei posti in organico messi a concorso nell'ultimo bando pubblicato e lo scoperto di organico deve essere pari o superiore al 25%. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria stabilisce con proprio regolamento i benefici economici e di carriera riconosciuti al magistrato tributario o al giudice tributario onorario che dia la disponibilità al trasferimento presso una sede disagiata e vi permanga per almeno quattro anni.

8. Al verificarsi di perduranti gravi carenze di organico segnalate dal Presidente di un Tribunale Tributario o Corte di Appello Tributaria, riferite ad un periodo temporale non inferiore al trimestre e non superiore all'anno, le quali pregiudichino o rendano particolarmente difficoltoso comporre nella

sede un numero di sezioni tali da assicurarne il corretto e minimo funzionamento, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria può disporre l'applicazione in via non esclusiva presso di essa di componenti di altre sedi mediante interpello nazionale. In caso di esito, anche parzialmente, negativo di tale interpello, il Consiglio di Presidenza può disporre applicazioni d'ufficio, secondo le modalità stabilite in apposita risoluzione, fino alla copertura delle vacanze con le procedure concorsuali previste. Le applicazioni disposte non potranno eccedere il periodo temporale indicato di presenza delle eccezionali difficoltà di organico. L'applicazione d'ufficio comporta il riconoscimento dell'indennità di trasferta e di missione prevista per il personale dello Stato.

9. Il presidente del Tribunale Tributario o della Corte di Appello Tributaria, in caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle funzioni dal presidente di sezione con la più alta valutazione di professionalità e con maggiore anzianità nella carica e, in caso di pari anzianità, da quello maggiore di età. Nel caso in cui non vi siano altri presidenti di sezione in servizio, il presidente sarà sostituito dal vice presidente con la più alta valutazione di professionalità e con maggiore anzianità di servizio e, se assente anche quest'ultimo, dal magistrato tributario con la più alta valutazione di professionalità e con maggiore anzianità; a parità prevarrà il componente con maggiore anzianità anagrafica.

e) Al comma 1, alla lettera c) sono apportate le seguenti modificazioni:

- Il capoverso «Art. 4» è soppresso;

- Dopo il capoverso «Art. 4- quater» inserire il seguente:

*«Art. 4-quinquies
(Tirocinio)*

1. I magistrati tributari nominati a seguito di concorso per esame di cui all'articolo 4 devono sostenere un tirocinio della durata di otto mesi effettuato presso i Tribunali tributari. Le modalità di svolgimento del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Valgono in quanto compatibili le norme per l'uditorato presso la magistratura ordinaria.»;

f) Al comma 1, lettera l), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie già facenti parte del ruolo unico ad esaurimento di cui alla all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1 gennaio 2022, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età. I componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie reclutati a seguito del concorso di cui all'art. 4 cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.

g) Al comma 1, lettera m), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) Al comma 1 le parole "Il ministro delle Finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del Tesoro determina il compenso fisso mensile" sono sostituite da "La legge determina il compenso fisso mensile";

h) Il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Nella fase transitoria e di prima attuazione, al fine di non creare interruzione nell'attività giurisdizionale, possono presentate opzione di nomina del ruolo dei magistrati tributari i giudici tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) Laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

b) Presenza nel ruolo unico da almeno due anni;

c) Non essere titolari di alcun trattamento pensionistico.

3-bis. Sarà oggetto di valutazione il possesso di altri titoli di studio oltre la laurea di cui alla lettera a), e gli altri titoli previsti dalla legge.

3-ter. I magistrati in servizio confermati ai sensi del presente articolo, qualora iscritti in un albo professionale, dovranno presentare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria documentazione

attestante la cancellazione entro 30 giorni dalla nomina.

3-*quater*. La laurea in economia e commercio non dà accesso alle funzioni di giudice unico.».

Conseguentemente, in tutto il testo del disegno di legge:

- le parole «*commissioni tributarie provinciali e regionali*», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «*tribunali tributari e le corti di appello tributarie*»;

- le parole «*commissioni tributarie provinciali*», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «*tribunali tributari*»;

- le parole «*commissioni tributarie regionali*», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «*corti di appello tributarie*»;

1.3

[Balboni](#), [de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, prima della lettera a), è aggiunta la seguente lettera:

0a) le parole "commissione tributaria provinciale" e "commissione tributaria regionale" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti "Tribunale tributario" e "Corte d'appello tributaria".

1.4

[Misiani](#), [Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente: «Art. 1-*bis*. - (La giurisdizione tributaria) - 1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le commissioni tributarie provinciali e regionali, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.

2. L'organizzazione e la gestione della giustizia tributaria sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.

3. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4-*quater*.

4. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 è individuato in 504 unità presso le commissioni tributarie provinciali e 177 unità presso le commissioni tributarie regionali.»

1.5

[de Bertoldi](#), [Balboni](#), [Calandrini](#)

All'articolo 1, comma 1, le parole "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri"

1.6

[de Bertoldi](#), [Balboni](#), [Calandrini](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera a) le parole "le Commissioni tributarie provinciali e regionali", ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «i Tribunali tributari e le Corti d'appello tributarie»;

1.7

[Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso* «Art. 1-*bis*», *sostituire le parole*: «presso le commissioni tributarie provinciali e regionali», *con le seguenti*: «presso i Tribunali Tributari ex Commissioni tributarie provinciali e Corti d'Appello Tributarie ex Commissioni tributarie regionali»;

b) *alla lettera c), capoverso* «Art. 4»:

1) *sostituire la rubrica con la seguente*: «(Nomina dei giudici tributari)»;

2) *al comma 1, dopo le parole*: «mediante un concorso per esami bandito», *inserire le seguenti*: «ed espletato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con cadenza di norma

annuale,»;

3) *al comma 2, sostituire le parole:* «effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860», *con le seguenti:* «effettuata con le procedure del concorso per magistratura ordinaria»;

4) *al comma 6, sostituire le parole:* «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati», *con le seguenti:* «il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nomina la commissione esaminatrice ed eventuali sottocommissioni. Terminata la valutazione degli elaborati scritti, con propria delibera nomina»;

c) *alla lettera d), capoverso «Art. 4-bis», al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:* «f) avere superato l'esame di diritto tributario ovvero conseguito un master in diritto tributario»;

d) *alla lettera e), capoverso «Art. 4-ter»:*

1) *al comma 2, sostituire le parole:* «Il concorso è bandito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti messi a concorso. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze», *con le seguenti:* «Il concorso è bandito con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti messi a concorso. Con successivi provvedimenti»

2) *al comma 4, sopprimere le parole:* «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa»;

3) *al comma 5, sostituire le parole:* «capitolo di spesa della missione "Giustizia tributaria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze», *con le seguenti:* «capitolo di spesa del bilancio del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»;

e) *alla medesima lettera e), al capoverso «Art. 4-quater», comma 1, sopprimere le parole:* «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa».

1.8

[Marino, Cucca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono attribuite l'organizzazione e la gestione della giustizia tributaria per garantire la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.»

b) *alla lettera c), capoverso «Art. 4», comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* «Ministro dell'economia e delle finanze» *con le seguenti* «Presidente del Consiglio»;

c) *alla lettera d), capoverso «Art. 4-ter»:*

3. *al comma 2, sostituire le parole* «Ministro dell'economia e delle finanze» *con le seguenti* «Presidente del Consiglio»;

4. *al comma 4, sostituire le parole* «Ministro dell'economia e delle finanze», *con le seguenti* «Presidente del Consiglio», *e le parole* «il Ministero dell'economia e delle finanze», *con le seguenti:* «la Presidenza del Consiglio»;

d) *alla lettera d), capoverso «Art. 4-quater»:*

3. *al comma 1, sostituire le parole* «Ministro dell'economia e delle finanze» *con le seguenti* «Presidente del Consiglio»;

4. *al comma 10, sostituire le parole* «il Ministero dell'economia e delle finanze» *con le seguenti:* «la Presidenza del Consiglio», *e sopprimere le parole:* «, e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze».

e) *alla lettera i), punto 1), capoverso «1.» sostituire le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti «Presidente del Consiglio»;*

f) *alla lettera p), capoverso «Art. 24-bis», commi 4, 5 e 6, sostituire le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti «Presidenza del Consiglio».*

Al comma 4, sostituire le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti «Presidente del Consiglio»;

Ai commi 9 e 11, sostituire, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti «Presidenza del Consiglio».

Conseguentemente,

all'articolo 2, comma 3, lettera c), sostituire le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti «Presidente del Consiglio».

1.9

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 1, lettera a), Capoverso Art. 1-bis, comma 3, le parole: « in 450 unità presso le commissioni tributarie provinciali e 126 unità presso le commissioni tributarie regionali» sono sostituite dalle seguenti: « in 504 unità presso le commissioni tributarie provinciali e 177 unità presso le commissioni tributarie regionali»

Conseguentemente:

- al comma 9, sostituire le parole:« 68 unità per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 476 unità» con le seguenti:« 83 unità per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 581 unità»

- ai relativi maggiori oneri, pari a 1,487 milioni di euro per l'anno 2023, a 2,974 milioni di euro per l'anno 2024, a 4,461 milioni di euro per l'anno 2025, a 5,948 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,435 milioni di euro per l'anno 2027, a 8,922 milioni di euro per l'anno 2028, a 10,409 milioni di euro per l'anno 2029 e a 11,896 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.10

[D'Angelo](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1-bis », comma 3, sostituire le parole: «in 450 unità presso le commissioni tributarie provinciali e 126» con le seguenti: «in 495 unità presso le commissioni tributarie centrali e 151»;

2) al comma 9, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «68 unità» con le seguenti: «78 unità»;

b) sostituire le parole: «476 unità» con le seguenti: «546 unità»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei numeri 1) e 2), pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036, 12 milioni di euro per l'anno 2037, 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2038 al 2042, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2043 al 2049, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.11

[Misiani](#), [Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 1-bis, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:« 4.

L'organizzazione e la gestione della giustizia tributaria sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei

ministri al fine di assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.»

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera e), capoverso Art. 4-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « Ministro dell'economia » sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei Ministri»;

2) al comma 4, le parole: « con decreto del Ministro dell'economia » sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri»;

b) al comma 1, lettera e), capoverso Art. 4-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri»;

2) al comma 10, sopprimere le parole da: « e sono coordinate » fino alla fine del comma;

c) al comma 1, lettera i), numero 1), comma 1, le parole: « con decreto del Ministro dell'economia » sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri»;

d) al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: « n-bis) all'articolo 15, comma 1, le parole: «Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite con le seguenti: «Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»;

e) al comma 1, lettera o), sostituire il numero 2), con il seguente:

"2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza è istituito l'Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore.

2-ter. All'Ufficio ispettivo è attribuito altresì, in via esclusiva, il potere di svolgere attività d'ispezione presso le commissioni tributarie, per le verifiche di sua competenza.

2-quater. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le commissioni tributarie. Ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di commissione tributaria.»"

f) dopo il comma 2, inserire il seguente: « 2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri i compiti relativi all'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie svolti dalla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché i relativi uffici e le corrispondenti risorse umane e finanziarie. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le necessarie modifiche agli ordinamenti delle rispettive strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze.»

1.12

[Caliendo](#), [Sciascia](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Toffanin](#), [Aimi](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis» aggiungere i seguenti:

«Art. 1-ter (Autonomia della Magistratura Tributaria)

1. L'organizzazione e la gestione della Giustizia Tributaria sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'Organo Giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo Comma della Costituzione.»

Art. 1-quater (Trasferimento della Direzione della Giustizia Tributaria)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i compiti relativi all'attività giurisdizionale delle Commissioni Tributarie svolte dalla Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle Finanze presso il ministero

dell'Economia delle Finanze, nonché i relativi uffici e le corrispondenti risorse umane e finanziarie.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del ministro dell'Economia e delle Finanze sono apportate le necessarie modifiche agli ordinamenti delle rispettive strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e Finanze.«

1.13

[Grimani](#), [Masini](#), [Richetti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti:

"3-bis. Fatte salve le attribuzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 101 della Costituzione, il Ministero della giustizia esercita, nell'ambito della giurisdizione tributaria, la propria competenza nelle seguenti materie:

- a) gestione del personale afferente alla giurisdizione tributaria;
- b) predisposizione delle tabelle di composizione degli uffici a supporto delle Commissioni tributarie;
- c) svolgimento delle attività preparatorie e preliminari relative all'esercizio dell'azione disciplinare;
- d) organizzazione e gestione dei concorsi per l'accesso alle carriere di magistrato o giudice tributario;
- e) promozione dell'azione disciplinare;
- f) ogni altra questione di carattere organizzativo riferita alla giurisdizione tributaria e non riservata ad altri organi.

3-ter. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma precedente, al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, comma 4, le parole «Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed» sono soppresse;
- b) al medesimo articolo 1, comma 5, le parole «Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed» sono soppresse;
- c) all'articolo 11, comma 5-bis, le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
- d) all'articolo 12, comma 2, le parole «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
- e) all'articolo 13, comma 1, le parole «Il ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della giustizia con proprio decreto»;
- f) all'articolo 16:
 - i) al comma 1, le parole «dal Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro della giustizia e dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione»;
 - ii) al comma 6, le parole «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
 - g) all'articolo 17, comma 1, le parole «Ministro delle finanze» e «Ministero delle finanze» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia» e «Ministero della giustizia»;
 - h) all'articolo 24, comma 1, lettere d) ed e), le parole «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
 - i) all'articolo 28, comma 1, le parole «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
 - j) all'articolo 29:
 - i) al comma 1, le parole «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti:

«Ministro della giustizia»;

ii) al comma 2, le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

k) all'articolo 30, comma 1, le parole «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

l) all'articolo 32, comma 2, secondo periodo, le parole «Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

m) all'articolo 33, comma 3, le parole «Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

n) all'articolo 41, comma 1, le parole «scuola centrale tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «Scuola Superiore della Magistratura».

Conseguentemente al medesimo articolo 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Ministero della giustizia» e le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Ministro della giustizia».

1.14

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art 1-bis.», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'organizzazione e la gestione dei giudici tributari è affidata esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri per assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.».

1.15

[Pillon](#), [Pepe](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) 1. Del collegio giudicante fa parte un laureato in economia che abbia frequentato corsi di laurea che consentano la possibilità di sostenere l'esame di dottore commercialista.

2. Le modalità di nomina degli esperti di cui al comma 1, sono definite con decreto del Ministro della giustizia entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

3. Gli esperti nominati secondo i criteri del comma 2 durano in carica tre anni e possono essere confermati.

1.16 (testo 2)

[Pittella](#)

All'articolo 1, comma 1:

a. alla lettera a), capoverso 3, sostituire le parole "450" e "126" rispettivamente con le seguenti "448" e "128";

b. dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera: <a-bis) all'articolo 2, comma 4, le parole "quattro giudici tributari" sono sostituite dalle seguenti parole "due magistrati o giudici tributari">.

Dopo il comma 13, inserire il seguente: 13-bis. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nell'ambito della propria autonomia contabile ed a carico del proprio bilancio, individua le misure e i criteri di attribuzione della maggiorazione dell'indennità di amministrazione e della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle attività svolte.

1.16

[Pittella, Comincini](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: " a-bis) all'articolo 2, comma 4, le parole «quattro giudici tributari» sono sostituite dalle seguenti: «due magistrati o giudici tributari»."

1.17

[Pittella](#)

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b), con la seguente: « b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 - (I Presidenti delle commissioni tributarie e delle sezioni)

1. I presidenti delle commissioni tributarie, i presidenti e i vice presidenti di sezione sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari presenti nel ruolo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, secondo la graduatoria redatta sulla base della tabella F."»;

b) alla lettera d), capoverso Art. 4-bis, al primo comma, dopo le parole: « in materie giuridiche» sono aggiunte le seguenti: « o economiche»

c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: « 7-bis. I giudici tributari non provenienti dalle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare, non collocati in quiescenza e con un'età inferiore ai 65 anni in possesso di laurea in giurisprudenza o economia almeno quadriennale, presenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito sino alla copertura dei posti in sede di prima applicazione della riforma, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello. Alla procedura di interpello possono partecipare esclusivamente i giudici di cui al precedente comma, in possesso dei seguenti requisiti: non beneficiare di trattamento pensionistico e non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge. Al fine delle valutazioni per il transito dovranno essere attribuiti dei punteggi per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore al semestre, calcolata alla data di scadenza dei termini che saranno stabiliti per la presentazione delle istanze di riassorbimento.»

1.18

[Fenu](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art. 3 - (I presidenti, i presidenti di sezione ed i vicepresidenti di sezione dei Tribunali Tributari, Corti di Appello Tributarie e delle sezioni).

1. I presidenti, i presidenti di sezione ed i vicepresidenti di sezione dei Tribunali Tributari sono nominati tra i magistrati dei Tribunali Tributari secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11.

2. I presidenti, i presidenti di sezione ed i vicepresidenti di sezione delle Corti di Appello Tributarie sono nominati tra i magistrati delle Corti di Appello tributarie o tra quelli che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di magistrato nei Tribunali Tributari, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11."».

1.19

[Maiorino](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art.4", apportare le seguenti modifiche:

a) al primo e al secondo comma dopo le parole: «concorso per» inserire le seguenti: «titoli ed»;

b) al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I titoli valutabili al termine delle prove scritte e orali sono quelli connessi all'esperienza professionale derivante dall'aver svolto

l'attività di giudice tributario nelle commissioni tributarie provinciali e regionali»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma: «7-bis. La graduatoria finale è redatta sommando al punteggio ottenuto dai candidati che abbiano superato la prova orale, quello degli eventuali titoli prodotti dagli stessi all'atto della domanda di concorso, calcolato secondo i punteggi che verranno determinati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.».*

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), capoverso "Art. 4-bis", ovunque ricorrano, dopo le parole: «concorso per» inserire le seguenti: «titoli ed».

1.20

[Conzatti](#), [Marino](#), [Cucca](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 4», comma 3, le parole «e sul diritto civile o commerciale» sono sostituite dalle seguenti: «diritto amministrativo e costituzionale e su diritto civile o commerciale».

1.21

[de Bertoldi](#), [Balboni](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso «Art.4» al punto 3 dopo le parole "sul diritto civile o commerciale", sono inserite le seguenti "o amministrativo"

1.22

[Caliendo](#), [Sciascia](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Toffanin](#), [Aimi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 4»:

a) *al comma 3 sopprimere le parole: «nonché in una prova relativa alla redazione di una sentenza tributaria»;*

b) *al comma 4, alla lettera g), sopprimere le parole «e privato».*

1.23

[Misiani](#), [Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La prova orale verte su:

- a) diritto tributario;
- b) diritto tributario processuale;
- c) diritto tributario europeo e internazionale;
- d) diritto civile e diritto processuale civile;
- e) elementi di diritto penale tributario;
- f) elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;
- g) diritto commerciale ed elementi di diritto della crisi d'impresa;
- h) elementi di diritto dell'Unione Europea;
- i) economia aziendale;
- l) bilanci d'impresa e principi contabili;
- m) elementi di informatica giuridica;

n) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.»

1.24

[Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Al comma 1, lettera c), al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole "diritto tributario" sono inserite le seguenti "diritto tributario internazionale, diritto internazionale tributario, diritto tributario unionale, diritto tributario dell'impresa";

b) alla lettera h) sono soppresse le parole "elementi di".

1.25

[Marino](#), [Cucca](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 4», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera c), aggiungere, in fine, la seguente parola: «tributario»;
- b) sostituire la lettera g) con la seguente: «g) economia aziendale»;
- c) sostituire la lettera h) con la seguente: «h) contabilità e bilancio».

1.26

[Turco](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 4», al comma 4, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «elementi di».

1.27

[Quarto](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 4», dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Costituisce titolo di preferenza, a parità di merito e titoli, l'aver prestato servizio per non meno di un anno presso l'Ufficio del processo, istituito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113.».

1.28

[Conzatti](#), [Cucca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), capoverso «Art. 4», comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti «Ministro della Giustizia»;

b) alla lettera d), capoverso «Art. 4-ter»:

1. al comma 2, sostituire le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti «Ministro della Giustizia»;

2. al comma 4, sostituire le parole «Ministro dell'economia e delle finanze», con le seguenti «Ministro della Giustizia», e le parole «Ministero dell'economia e delle finanze», con le seguenti: «Ministero della Giustizia».

c) alla lettera d), capoverso «Art. 4-quater»:

1. al comma 1, sostituire le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti «Ministro della Giustizia»;

2. al comma 10, sostituire le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Ministero della Giustizia», e sopprimere le parole: «, e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze».

d) alla lettera i), punto 1), capoverso «1.» sostituire le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti «Ministro della Giustizia»;

e) alla lettera p), capoverso «Art. 24-bis», commi 4, 5 e 6, sostituire le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti «Ministero della Giustizia».

Al comma 4, sostituire le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti «Ministro della Giustizia»;

Ai commi 9 e 11, sostituire, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti «Ministero della Giustizia».

Conseguentemente,

all'articolo 2, comma 3, lettera c), sostituire le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti «Ministro della Giustizia».

1.29

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 4", comma 6, sostituire le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" con le seguenti: "Ministro della giustizia";*

b) *al comma 1, la lettera d), capoverso "Art. 4-ter":*

1) *al comma 2, sostituire le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", ovunque ricorrono, con le seguenti: "Ministro della giustizia";*

2) *al comma 4, s sostituire le parole "Ministro dell'economia e delle finanze" ovunque ricorrono, con le seguenti: "Ministro della giustizia";*

3) *al comma 5, sostituire i primi due periodi con i seguenti: "Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, e sono reiscritte nell'apposito capitolo di spesa del Programma "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi", dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia.";*

c) *al comma 1, la lettera d), capoverso "Art. 4-quater":*

1) *al comma 1, sostituire le parole "Ministro dell'economia e delle finanze" con le seguenti: "Ministro della giustizia";*

2) *sostituire il comma 10, con il seguente: «10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero della giustizia, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento dell'organizzazione d giudiziaria, del personale e dei servizi»;*

d) *alla lettera i), numero 1), capoverso «1, sostituire le parole "Ministro dell'economia e delle finanze" con le seguenti: "Ministro della giustizia";*

e) *al comma 9, sostituire le parole "Ministero dell'economia e delle finanze" con le seguenti: "Ministero della giustizia".*

1.30

[Misiani](#), [Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 1, lettera d), il capoverso Art. 4-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 4-bis (Requisiti per l'ammissione al concorso per esami) - 1. Al concorso per esami, sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero di diploma di laurea in economia conseguito in corsi universitari idonei all'accesso all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, nonché, in ogni caso, dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) avere l'esercizio dei diritti civili;

c) essere di condotta incensurabile;

d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 4, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.»

1.31 (testo 2)

[Gaudiano](#), [Fenu](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 4-bis", le parole da: "non inferiore a quattro anni, nonché dei seguenti requisiti " sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (Classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (Classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. È necessaria, altresì, la sussistenza

dei seguenti requisiti".

1.31

[Gaudiano](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 4-bis", sostituire le parole: «di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, nonché dei seguenti requisiti» con le seguenti: «di laurea magistrale o specialistica ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in materie giuridiche o economico-aziendalistiche o equipollenti, nonché dei seguenti requisiti:».

1.32

[Conzatti](#), [Marino](#), [Cucca](#)

Alla lettera d), capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo le parole «diploma di laurea in giurisprudenza» inserire le seguenti: «ovvero in Economia e Commercio ove siano in possesso di Master di II livello in diritto tributario», e dopo le parole «di durata non inferiore a quattro anni», inserire le seguenti: «o in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista,».

1.33

[Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 4-bis.», al comma 1, sostituire la parola: « giurisprudenza», con le seguenti: « materie giuridiche o economiche-aziendali, che consentano la possibilità di sostenere l'esame di dottore commercialista e di accedere al concorso di giudice tributario».

1.34

[Balboni](#), [de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al comma 1 lettera d), capoverso «4-bis comma 1» dopo le parole "diploma di laurea in giurisprudenza" sono aggiunte le parole "o in economia e commercio"

1.35

[Carbone](#), [Marino](#), [Cucca](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo le parole «diploma di laurea in giurisprudenza» inserire le seguenti: «o in economia e commercio».

1.36

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 4-bis, dopo le parole "diploma di laurea in giurisprudenza" inserire le seguenti: "o in economia".

1.37

[Caliendo](#), [Sciascia](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Toffanin](#), [Aimi](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-bis», al comma 1, dopo le parole «laurea in giurisprudenza» aggiungere le seguenti: «e del diploma di laurea in economia»

1.38 (testo 2)

[de Bertoldi](#), [Balboni](#), [Calandrini](#)

All'articolo 1, comma 1, lett. d), capoverso Art. 4-bis, le parole da " non inferiore a quattro anni, nonché dei seguenti requisiti " sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (Classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (Classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. E' necessaria, altresì, la sussistenza dei seguenti requisiti".

1.38

[de Bertoldi](#), [Balboni](#), [Calandrini](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera d), dopo le parole «quattro anni» aggiungere le seguenti: «laureati in

possesso del diploma di laurea in economia conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, che abbiano conseguito l'abilitazione a dottore commercialista e risultino iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni»

1.39

[Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 4-bis, dopo le parole: « del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a 4 anni» sono aggiunte le seguenti: « e i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in economia conseguito in corsi universitari idonei all'accesso all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista.»

1.40

[Marino](#), [Cucca](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-bis» sostituire le parole: «, nonché dei seguenti requisiti», con le seguenti: «. Alla laurea in giurisprudenza è equiparato il diploma di laurea in economia conseguito in corsi universitari idonei all'accesso all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista. In ogni caso, è necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti:»

1.41

[Caliendo](#), [Sciascia](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Toffanin](#), [Aimi](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-ter», al comma 4, secondo periodo, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera» aggiungere la seguente: «conforme».

1.42

[Caliendo](#), [Sciascia](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Toffanin](#), [Aimi](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-quater», al comma 1 dopo le parole «adottato previa delibera» aggiungere la seguente: «conforme»

1.43

[Fenu](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-quater », apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole: «scelti tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili con almeno quindici anni di anzianità», con la seguente: «tributari»;

b) al comma 5, dopo le parole: «anche tra i magistrati,» inserire la seguente: «tributari».

1.44

[Turco](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-quater», comma 2, dopo le parole: «di diritto tributario», inserire le seguenti: «uno titolare dell'insegnamento di contabilità aziendale e bilancio,».

1.45

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 4-quater, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché da un membro dell'Avvocatura dello Stato".

1.46

[Crucioli](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, lettera d), dopo l'Art. 4- quater inserire il seguente:

"Art. 4-quinquies. - (Disposizioni sui magistrati tributari in tirocinio) - 1. I magistrati tributari nominati a seguito di concorso per esame, di cui agli articoli 4 - 4-quater, devono svolgere un tirocinio della durata di diciotto mesi che si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono

definite con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

2. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati tributari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con delibera, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.

3. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

4. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati tributari in tirocinio.

5. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria una relazione concernente ciascun magistrato.

6. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in due periodi: il primo periodo, della durata di 6 mesi, è svolto presso le commissioni tributarie provinciali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella competenza della commissione in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di 6 mesi, è svolto presso le commissioni tributarie regionali.

7. Il comitato direttivo approva per ciascun magistrato in tirocinio il programma di tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto di residenza dell'magistrato in tirocinio, salva diversa autorizzazione dello stesso comitato direttivo per gravi e motivate esigenze; il programma garantisce all' magistrato in tirocinio un'adeguata formazione e una specifica preparazione nelle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione.

8. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, su proposta del competente consiglio giudiziario.

9. Al termine della sessione, i singoli magistrati affidatari compilano, per ciascun magistrato in tirocinio loro assegnato, una scheda valutativa che trasmettono al comitato direttivo ed al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

10. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria le relazioni redatte all'esito delle sessioni unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola.

11. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all'esito delle sessioni trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito.

12. In caso di deliberazione finale negativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria comunica la propria decisione al comitato direttivo.

13. Il magistrato in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, consistente in una sessione presso le sedi della Scuola della durata di due mesi, e in una sessione presso gli uffici giudiziari della durata di dieci mesi, che si svolgono nelle modalità sopra descritte.

14. Al termine del periodo di tirocinio di cui al comma 13 ed all'esito del procedimento indicato ai commi 10 e 11, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.

Nota illustrativa

Con la presente proposta emendativa si intende introdurre anche per i magistrati tributari reclutati mediante concorso - disciplinato dal disegno di legge in esame - l'obbligo di svolgere il tirocinio formativo, riprendendo la disciplina del tirocinio per i magistrati ordinari di cui al dlgs. n. 26/2006.

1.47

[Conzatti](#), [Marino](#), [Cucca](#)

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «4-quater», inserire il seguente:

«Art. 4-quinquies.

(Formazione presso le commissioni tributarie provinciali e regionali)

1. I laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 4-*bis*, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le commissioni tributarie provinciali e regionali di cui all'art. 1, della durata complessiva di dodici mesi.

2. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai presidenti delle commissioni tributarie con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4-*bis*, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione.

3. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato tributario che ha espresso la disponibilità. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato tributario nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato tributario non può rendersi affidatario di più di due ammessi. L'attività di magistrato tributario formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Al magistrato tributario formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.

4. L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato tributario e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

5. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

6. Agli ammessi allo stage è attribuita una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

7. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma al presente comma sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 6, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

8. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal magistrato formatore tributario, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

9. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di

un'adeguata formazione.

10. Il magistrato formatore tributario redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

11. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 10, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato tributario, a norma dell'articolo 4.

12. Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i magistrati formatori tributari, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

1.48

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso Art. 4-quater, inserire i seguenti :

«Art. 4-quinquies . (Tirocinio obbligatorio)

1. I magistrati tributari nominati a seguito del concorso di cui all'art. 4-ter devono obbligatoriamente svolgere un tirocinio formativo dalla durata di dodici mesi e articolato in due sessioni, la prima delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso sedi universitarie accreditate presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ed una seconda della durata di altri sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso le commissioni tributarie provinciali.

2. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Art. 4-sexies . (Sessione presso le sedi universitarie)

1. Nella sessione effettuata presso le sedi universitarie accreditate, i magistrati tributari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. La sessione presso le sedi universitarie accreditate deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato tributario in tirocinio.

2. I corsi sono tenuti da docenti universitari nominati congiuntamente dalle sedi universitarie accreditate e dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

3. I docenti possono a loro volta designare tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati tributari in tirocinio.

4. Al termine delle sessioni presso le sedi universitarie accreditate, queste trasmettono al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria una relazione concernente ciascun magistrato.

Art. 4-septies (Sessione presso le commissioni tributarie)

1. La sessione presso le commissioni tributarie provinciali si articola in due periodi: il primo periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso le commissioni tributarie provinciali sul territorio nazionale e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella competenza in composizione collegiale e monocratica delle commissioni, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato tributario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza; il secondo periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso la commissione tributaria provinciale corrispondente a quella di prima destinazione del magistrato tributario in tirocinio.

2. I magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari in tirocinio svolgono i prescritti periodi sono designati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

3. Al termine della sessione, i singoli magistrati tributari affidatari compilano, per ciascun magistrato ordinario in tirocinio loro assegnato, una scheda valutativa che trasmettono al Consiglio di presidenza. 4. In sede di prima applicazione della presente disposizione e, fatta salva diversa previsione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sino al 1° gennaio 2027, con delibera del Consiglio di presidenza sono stabilite le modalità di affidamento dei magistrati tributari in tirocinio

presso i magistrati tributari transitati ai sensi dei commi 4 e 9-bis.

Art. 4-opties (Valutazione finale)

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali, tenendo conto delle relazioni redatte all'esito delle sessioni e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. 2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi, che si svolge con le modalità previste dall'articolo 4-quater. 3. Al termine del periodo di tirocinio di cui al comma 2 ed all'esito del procedimento indicato al comma 1, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.»

1.49

[Pittella](#), [Comincini](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso Art. 4-quater, inserire i seguenti :

«Art. 4-quinquies . (Tirocinio)

1. I magistrati tributari nominati a seguito del concorso di cui all'art. 4-ter svolgono un tirocinio formativo dalla durata di dodici mesi, anche non consecutivi, presso le commissioni tributarie provinciali.

2. Le modalità di svolgimento del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

3. La sessione presso le commissioni tributarie provinciali si articola in due periodi:

a) il primo, della durata di sei mesi, è svolto presso le commissioni tributarie provinciali sul territorio nazionale con la partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella competenza in composizione collegiale e monocratica delle commissioni, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato tributario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza;

b) il secondo, della durata di sei mesi, è svolto presso la commissione tributaria provinciale corrispondente a quella di prima destinazione del magistrato tributario in tirocinio.

4. I magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari in tirocinio svolgono i prescritti periodi sono designati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In sede di prima applicazione, fatta salva diversa previsione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con delibera del Consiglio di presidenza sono stabilite le modalità di affidamento dei magistrati tributari in tirocinio presso i magistrati tributari che hanno esercitato l'opzione per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria.

5. Al termine della sessione, i singoli magistrati tributari affidatari compilano, per ciascun magistrato ordinario in tirocinio loro assegnato, una scheda valutativa che trasmettono al Consiglio di presidenza.

Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali, tenendo conto delle relazioni redatte all'esito delle sessioni e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio ed all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato ordinario in tirocinio, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.»

«Art. 4-sexies. (Formazione continua).

1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei magistrati di cui

all'articolo 1-*bis*, comma 1, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico pratico da tenersi, previa convenzione, anche presso le università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.».

1.50

[Pillon](#), [Bagnai](#), [Pepe](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

Dopo la lettera e) del comma 1 è inserita la seguente:

"e-*bis*) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Formazione dei magistrati vincitori di concorso per esame)

1. Prima di entrare in servizio, i magistrati tributari, nominati a seguito di concorso per esame, di cui all'articolo 1, comma 1, della presente Legge, devono compiere un periodo di formazione della durata di dodici mesi. Il periodo di formazione si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, consistente in attività di formazione d'aula ed una della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.».

1.51 (testo 2)

[Marino](#), [Caliendo](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera e):

- a. al capoverso "Art. 5", aggiungere i seguenti commi: "2. *I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 4-ter svolgono un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso i tribunali tributari con la partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella relativa competenza in composizione collegiale. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali.* 3. *Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio ed all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato ordinario in tirocinio, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.*
- b. dopo il capoverso "Art. 5" aggiungere il seguente articolo "5-*bis* *Formazione continua dei giudici e magistrati tributari. 1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei magistrati di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico pratico da tenersi, previa convenzione, anche presso le università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.».*

1.51

[Caliendo](#), [Sciascia](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Toffanin](#), [Aimi](#)

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso "Art. 5", aggiungere il seguente:

«Art.5-*bis*. *(Tirocinio concorrenti idonei al concorso per giudice delle Commissioni tributarie provinciali e delle Commissioni tributarie regionali)*

1. I concorrenti dichiarati idonei al concorso per Magistrato tributario devono compiere un periodo di tirocinio di almeno sei mesi le cui modalità sono definite dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

2. Terminato il tirocinio con esito positivo sono conferite le funzioni di Giudice Tributario.»

1.52

[Caliendo](#), [Sciascia](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Toffanin](#), [Aimi](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

"4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I collegi delle Commissioni Tributarie Provinciali sono costituiti dai magistrati tributari e dai giudici tributari di cui all'art. 6 bis fino ad esaurimento dei ruoli di questi ultimi.

2-ter. Fino ad esaurimento dei ruoli composti dai giudici di cui all'articolo 6-bis a seguito dell'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 6-bis, comma 1, i collegi delle Commissioni Tributarie provinciali sono costituite da due magistrati tributari e da un giudice tributario.

2-quater. I collegi delle Commissioni Tributarie Regionali sono formati solo dai magistrati tributari e dai giudici tributari previsti dal precedente articolo 5. Con decorrenza dal 1° gennaio 2030 i Collegi di cui al periodo precedente saranno formati solo dai magistrati tributari.»"

1.53

[Caliendo](#), [Sciascia](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Toffanin](#), [Aimi](#)

Al comma 1, dopo lettera f), aggiungere la seguente:

"f-bis) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. (Nomina dei giudici tributari onorari già componenti delle commissioni tributarie Provinciali e regionali)

1. I giudici tributari nominati presso le Commissioni Provinciali e Regionali, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011 n. 183, esclusi i magistrati ordinari amministrativi, militari e contabili possono scegliere, - nei dodici mesi antecedenti la data di entrata in vigore della disposizione che ha fissato la cessazione dell'incarico di giudice tributario al compimento del settantesimo anno di età - di essere inseriti nel ruolo di giudice tributario onorario. Sono esclusi i soggetti che abbiano già compiuto il settantesimo anno di età alla data indicata.

2. Ai giudici tributari di cui al presente articolo sono devoluti i ricorsi di competenza del giudice monocratico. I giudici tributari di cui al presente articolo concorrono inoltre alla formazione dei collegi giudicanti delle Commissioni Tributarie Provinciali nelle modalità di cui all'articolo 6.

3. I compensi fisso e variabile spettanti ai giudici tributari onorari saranno adeguati, in sede di revisione, ai nuovi compiti.

4. Le previsioni riferite nella presente legge ai giudici tributari di cui al presente articolo si applicano fino all'esaurimento dei ruoli composti a seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1.»

1.54

[Marino](#), [Cucca](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

"f-bis) dopo l'articolo 6 inserire il seguente: «Art. 6-bis. (Istituzione della sezione tributaria della Corte di cassazione) 1. È istituita una sezione tributaria presso la Corte di cassazione, ai fini del giudizio di legittimità, competente per tutte le controversie regolate dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ferma restando la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione.

2. I magistrati di cui all'art. 66, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i magistrati tributari di cui all'art. 1-bis, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, compongono la sezione tributaria della Corte di cassazione, secondo le modalità previste dal Consiglio superiore della magistratura entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con regolamento interno della Corte di cassazione vengono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento della sezione tributaria della Corte di cassazione, salvo quanto previsto dal comma 2.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati di ruolo presso la Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della presente legge possono optare per il transito nella sezione tributaria di cui al presente articolo. L'esercizio di tale facoltà è irrevocabile e incompatibile con altre sezioni della Corte di cassazione.

5. È fatta salva la competenza delle sezioni quinta e sesta civile della Corte di cassazione sino all'insediamento della sezione tributaria di cui al presente articolo.»".

1.55

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

"f-bis) dopo l'articolo 6 inserire il seguente: «Art. 6-bis. (Istituzione della sezione tributaria della Corte di cassazione) 1. Ai fini del giudizio di legittimità, fatta salva la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, è istituita una sezione tributaria presso la Corte di cassazione, competente per tutte le controversie regolate dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La sezione tributaria della Corte di cassazione è costituita dai magistrati di cui all'art. 66, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nonché dai magistrati tributari di cui all'art. 1-bis, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, nelle modalità individuate dal Consiglio superiore della magistratura entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'organizzazione e il funzionamento della sezione tributaria della Corte di cassazione sono disciplinati secondo la regolamentazione interna della Corte di cassazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

4. I magistrati di ruolo presso la Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della presente legge possono scegliere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di entrare a far parte della sezione tributaria di cui al presente articolo. L'esercizio di tale opzione è irrevocabile e incompatibile con altre sezioni della Corte di cassazione.

6. Fino all'insediamento della sezione tributaria di cui al presente articolo, è fatta salva la competenza delle sezioni quinta e sesta civile della Corte di cassazione»".

1.56

[Pittella](#), [Comincini](#), [Rossomando](#), [Mirabelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

"f-bis) dopo l'articolo 6 inserire il seguente: «Art. 6-bis. (Istituzione della sezione tributaria della Corte di cassazione)

1. Presso la Corte di cassazione, è istituita, ai fini del giudizio di legittimità, fatta salva la competenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione relativamente alle questioni di giurisdizione, una sezione tributaria competente per le controversie regolate dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. L'organizzazione e il funzionamento della sezione tributaria della Corte di cassazione sono disciplinati secondo la regolamentazione interna della Corte di cassazione

2. La sezione tributaria della Corte di cassazione è costituita dai magistrati di cui all'articolo 66 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dai magistrati tributari di cui all'art. 1-bis, comma 1, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, secondo le modalità individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

4. I magistrati di ruolo presso la Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della presente legge possono scegliere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di entrare a far parte della sezione tributaria di cui al presente articolo.»".

1.57

[D'Angelo](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera l), numero 2), sopprimere il capoverso 2.2) .

1.58

[Pillon](#), [Pepe](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

Al comma 1, lettera l), numero 2), sostituire il capoverso 2.2) con il seguente:

2.2) le parole "settantacinquesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "settantaquattresimo anno di età a decorrere dal 1 gennaio 2023, settantatreesimo anno di età a decorrere dal 1 gennaio 2024, settantaduesimo anno di età a partire dal 1 gennaio 2025, settantunesimo anno di età a partire dal 1 gennaio 2026, settantesimo anno di età a partire dal 1 gennaio 2027."

1.59

[de Bertoldi](#), [Balboni](#), [Calandrini](#)

All'articolo 1, lettera l), punto 2, al punto 2.2 la parola: «settantacinquesimo» è sostituita dalla seguente: «settantaduesimo».

1.60

[Pepe](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

Al comma 1, lettera l), numero 2), capoverso 2.2), sostituire la parola "settantesimo" con la seguente "settantaduesimo".

1.61

[Conzatti](#), [Marino](#), [Cucca](#)

Al comma 1, lettera l), numero 2), il punto 2.2), è sostituito dal seguente: "2.2) sopprimere le parole «, in ogni caso,» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I magistrati di cui al periodo precedente, assunti successivamente al 1 gennaio 2023, cessano dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età.»;"

1.62

[Crucioli](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, lettera l), dopo il punto 2.2) inserire il seguente:

"2.3) dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. "A decorrere dal 1° gennaio 2023, ai magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e ai giudici tributari del ruolo unico, di cui al comma 1, è data facoltà di permanere in servizio, su base volontaria, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto."

Nota illustrativa

La disposizione che si intende emendare modifica in più punti l'articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992. Nello specifico, il comma 2 viene modificato al fine di precisare che tutti gli appartenenti alla giurisdizione tributaria (sia i giudici presenti nel citato ruolo unico, sia i nuovi magistrati tributari) cessano dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età.

Con la presente proposta emendativa si vuole concedere, su base volontaria, la possibilità di rimanere in carica per altri due anni.

1.63

[Pittella](#), [Comincini](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, lettera l), dopo il numero 2), inserire il seguente:

« 2-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: " 2-bis. In deroga al comma 2, e fatto salvo quanto previsto dal comma 6, fino al 31 dicembre 2026, i soggetti presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 all'entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico al compimento del settantaduesimo anno di età»".

1.64

[Misiani](#), [Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 1, lettera l), dopo il numero 2), inserire il seguente:

« 2-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: " 2-bis. In deroga al comma 2, fino al 31 dicembre 2025, i soggetti presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 all'entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico al compimento del settantatreesimo anno di età»".

1.65

[Misiani](#), [Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 1, lettera l), dopo il numero 2), inserire il seguente:

« 2-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: " 2-bis. Il comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027»".

1.66

[Caliendo](#), [Sciascia](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Toffanin](#), [Aimi](#)

Al comma 1, lettera l), n.4), capoverso «4-ter», alla lettera b), sostituire le parole «3 e 5» con le seguenti:

«3, 4 e 5».

1.67

[Fenu](#)

Al comma 1, lettera l), al numero 5), capoverso "5", apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tale percentuale può essere modificata annualmente dal Consiglio di Presidenza tenuto conto dei tempi medi di deposito delle sentenze dei magistrati tributari in tutte le sedi giudiziarie;»

b) dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) rapporto annuo pari o inferiore al sessanta per cento tra il numero dei provvedimenti depositati dal singolo candidato e la media dei provvedimenti depositati dai magistrati tributari, Tale percentuale può essere modificata annualmente dal Consiglio di Presidenza tenuto conto del numero medio di sentenze depositate in tutte le sedi giudiziarie.»

1.68

[Marino](#), [Cucca](#)

Al comma 1, lett. l), dopo il punto 5), aggiungere il seguente: «5-bis) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. Le previsioni di cui al comma 2 trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2027»".

1.69

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

« n-bis) all'articolo 15, comma 1, le parole: «Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite con le seguenti: «Consiglio di presidenza della giustizia tributaria».

1.70

[Pittella](#), [Comincini](#), [Mirabelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

« n-bis) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:" 1. Il Presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria per i provvedimenti di competenza.

2. Il Presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti."»

1.71

[Crucioli](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera o).

Nota illustrativa

La disposizione - che si intende sopprimere con la presente proposta emendativa - modifica il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992 relativo alle attribuzioni del **Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (organo di autogoverno dei giudici tributari)**, sopprimendo le parole: «affidandone l'incarico ad uno dei componenti» e introduce, altresì, due nuovi commi al medesimo articolo. In particolare, con il nuovo comma 2-*bis* si istituisce l'**Ufficio ispettivo presso l'organo di autogoverno dei giudici tributari**, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore. La disposizione è volta ad introdurre un meccanismo di vigilanza sull'attività giurisdizionale svolta presso le commissioni tributarie, disponendo ispezioni nei confronti del personale giudicante. Detto ufficio può svolgere attività congiunte con il competente ufficio della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di effettuare i controlli di rispettiva competenza. Inoltre, col comma 2-*ter*, oltre a stabilire che i componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie, si prevede che il trattamento economico spettante ai componenti giudici tributari è pari alla metà di quello corrisposto nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria. Si tratta di un trattamento economico sostitutivo dei compensi fissi e variabili di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Si intende sopprimere tale lettera poiché si vuole garantire l'indipendenza alla magistratura tributaria da qualsiasi ingerenza da parte del potere esecutivo.

1.72

[Caliendo](#), [Sciascia](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Toffanin](#), [Aimi](#)

Al comma 1, alla lettera o) apportare le seguenti modificazioni:

- a) il numero 1) è soppresso;
- b) il numero 2) è soppresso.

1.73

[Marino](#), [Cucca](#)

Al comma 1, lettera o), sostituire il numero 2), con il seguente:

"2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-*bis*. È istituito l'Ufficio ispettivo presso il Consiglio di Presidenza, al fine di garantire il buon esercizio delle funzioni di cui al comma 2. L'Ufficio ispettivo è composto da sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore.

2-*ter*. L'Ufficio ispettivo svolge altresì attività d'ispezione presso le commissioni tributarie, per le verifiche di sua competenza. Tale funzione è attribuzione esclusiva dell'Ufficio ispettivo.

2-*quater*. I soggetti che compongono l'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le commissioni tributarie. Agli stessi è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di commissione tributaria.»"

1.74

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 1, lettera o), sostituire il numero 2), con il seguente:

"2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-*bis*. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza è istituito l'Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore.

2-ter. All'Ufficio ispettivo è attribuito altresì, in via esclusiva, il potere di svolgere attività d'ispezione presso le commissioni tributarie, per le verifiche di sua competenza.

2-quater. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le commissioni tributarie. Ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di commissione tributaria.»

1.75 (testo 2)

[Maiorino](#)

Al comma 1, lettera o), al numero 2), capoverso "2-bis", apportare le seguenti modificazioni:

- a. dopo le parole: "è istituito" inserire le seguenti ", con carattere d'autonomia e indipendenza",
- b. le parole "previa intesa con la" sono sostituite dalle seguenti "col supporto della"
- c. la parola "congiunte" è soppressa.

1.75

[Maiorino](#)

Al comma 1, lettera o), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Ufficio ispettivo può svolgere attività di ispezione presso le commissioni tributarie, finalizzate alle verifiche di competenza.».

1.76

[Pittella](#), [Comincini](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, lettera o), numero 2), al capoverso 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «All'Ufficio ispettivo è attribuito, in via esclusiva, il potere di svolgere attività d'ispezione presso le commissioni tributarie, per le verifiche di sua competenza.»

1.77

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 1, lettera o), numero 2), capoverso « 2-bis, sopprimere le parole: ", previa intesa con la Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze,".

1.78

[Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 24-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, dopo le parole: "al comma 3 alimentano la" è aggiunta la seguente: « propria» e dopo le parole: "tributaria di merito" sono aggiunte le seguenti: "nonché quella";*

b) *al comma 6, dopo le parole "si avvale" con le seguenti: ", nelle more dell'espletamento dei concorsi per l'assunzione di personale amministrativo alle dirette dipendenze dell'Ufficio,".*

1.79

[Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 1, lettera p), dopo il capoverso «Art. 24-bis.», aggiungere i seguenti:

«Art. 24-ter.

(Ufficio status e assenze).

1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio status e assenze, al quale sono assegnati un direttore, di livello dirigenziale non generale, che ne è il responsabile, nonché funzionari e impiegati delle diverse qualifiche funzionali, anche appartenenti al contingente di cui all'articolo 32, per il quale si applicano i limiti fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il direttore è nominato con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali. La nomina del direttore è effettuata tra i candidati che

hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore dell'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.

3. All'Ufficio status e assenze sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) tenuta del fascicolo personale di tutti i giudici tributari;
- b) provvedimenti relativi alla cessazione dall'incarico per dimissioni, raggiunti limiti di età, decesso;
- c) aggiornamento, dopo ogni seduta del Consiglio, dell'elenco dei posti di presidenti di commissione che si rendono vacanti nei sei mesi successivi e dell'elenco dei posti vacanti negli altri incarichi e funzioni;
- d) comunicazione settimanale all'ufficio concorsi dell'elenco delle vacanze;
- e) formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei singoli ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie;
- f) vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri ed esame degli esposti in materia.

Art. 24-*quater*.

(*Ufficio concorsi*).

1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio concorsi, al quale sono assegnati un direttore, di livello dirigenziale non generale, che ne è il responsabile, nonché funzionari e impiegati delle diverse qualifiche funzionali, anche appartenenti al contingente di cui all'articolo 32, per il quale si applicano i limiti fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il direttore è nominato con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali. La nomina del direttore è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore dell'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.

3. All'Ufficio concorsi sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) predisposizione bando di concorso per la copertura dei posti vacanti;
- b) catalogazione delle domande e compilazione di una bozza della scheda di valutazione con l'attribuzione dei punteggi determinati ai sensi della normativa vigente;
- c) relazione al consigliere cui risulta assegnata la regione del posto pubblicato;
- d) formulazione della proposta per il Consiglio;
- e) dopo l'approvazione della proposta da parte del Consiglio, formazione del testo definitivo della delibera e predisposizione della pubblicazione e della comunicazione prevista;
- f) predisposizione della presa d'atto del decreto del Presidente della Repubblica di nomina o del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di esclusione dei concorrenti per mancanza di requisiti.

Art. 24-*quinquies*.

(*Ufficio studi, rapporti istituzionali e contenzioso*).

1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio studi, rapporti istituzionali e contenzioso, al quale sono assegnati un direttore, di livello dirigenziale non generale, che ne è il responsabile, nonché funzionari e impiegati delle diverse qualifiche funzionali, anche appartenenti al contingente di cui all'articolo 32, per il quale si applicano i limiti fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il direttore è nominato con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali. La nomina del direttore è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore dell'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.

3. All'Ufficio studi, rapporti istituzionali e contenzioso sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) redazione dei pareri, delle relazioni e delle proposte previste dalla legge o richiesti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze o da altre autorità;
- b) studio e segnalazione di iniziative legislative in tema di ordinamento dei giudici tributari e di giustizia tributaria;
- c) cura delle pubblicazioni del Consiglio, della biblioteca del Consiglio e della rassegna stampa;
- d) acquisizione di tutto il materiale relativo ad atti parlamentari o iniziative legislative di qualsiasi natura riguardanti la Giustizia Tributaria, ovvero ogni altro documento che, anche indirettamente, possa avere attinenza con la Giustizia Tributaria da un punto di vista ordinamentale e processuale;
- e) cura ogni rapporto che renda opportuno il collegamento tra il Consiglio di Presidenza e il Parlamento;
- f) tenuta del registro dei ricorsi in opposizione avverso le delibere del Consiglio (ivi compresi quelli pendenti proposti avverso il decreto ministeriale 16 febbraio 1996);
- g) tenuta del registro dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato;
- h) tenuta del registro dei ricorsi giurisdizionali avverso le delibere del Consiglio, il decreto del Presidente della Repubblica di nomina o il decreto del Ministro delle finanze di decadenza;
- i) predisposizione delle proposte di delibera del Consiglio nonché della redazione delle relazioni richieste dall'Avvocatura dello Stato relative alle impugnazioni delle sentenze TAR, ivi incluse le ordinanze di sospensiva;
- l) predisposizione delle proposte di delibera nell'esercizio del potere di autotutela;
- m) esame dei ricorsi, delle ordinanze di sospensiva e delle decisioni dei giudici amministrativi, formulando al Consiglio la proposta in ordine alle impugnazioni o all'invito a resistere in giudizio;
- n) rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato e con le avvocature distrettuali per conoscere lo stato degli atti;
- o) massimazione delle sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato.

Art. 24-*sexies*.

(Ufficio disciplina e incompatibilità).

1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio disciplina e incompatibilità, al quale sono assegnati un direttore, di livello dirigenziale non generale, che ne è il responsabile, nonché funzionari e impiegati delle diverse qualifiche funzionali, anche appartenenti al contingente di cui all'articolo 32, per il quale si applicano i limiti fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il direttore è nominato con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali. La nomina del direttore è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore dell'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.

3. All'Ufficio disciplina e incompatibilità sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) tenuta del registro degli esposti di giudici tributari, pubbliche autorità ed altri soggetti pubblici e privati, del registro delle iniziative disciplinari, del registro relativo alle convocazioni, esposti e notizie relative alle ipotesi di decadenza di cui all'articolo 12, lettere a), c), d) ed e), e del registro dei soggetti sottoposti in sede penale a pene accessorie;
- b) effettuazione degli accertamenti preliminari previsti dall'articolo 16, comma 2;
- c) predisposizione delle proposte di delibera di apertura del procedimento e delle proposte di delibera di contestazione degli addebiti disciplinari;
- d) confezione definitiva delle delibere indicate e predisposizione del decreto di fissazione della discussione nei procedimenti disciplinari

- e) formazione del testo della decisione disciplinare
- f) emanazione dei provvedimenti cautelari di sospensione obbligatoria o facoltativa delle funzioni
- g) tenuta del registro dei ricorsi in opposizione avverso le decisioni disciplinari del Consiglio, del registro dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, del registro dei ricorsi giurisdizionali avverso le indicate decisioni del Consiglio o il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di applicazione della sanzione;
- h) predisposizione delle proposte di delibera del Consiglio nonché della redazione delle relazioni richieste dall'Avvocatura dello Stato relative alle impugnazioni delle sentenze TAR, ivi incluse le ordinanze di sospensiva.

Art. 24-septies.

(Ufficio formazione e aggiornamento professionale).

1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio formazione e aggiornamento professionale, al quale sono assegnati un direttore, di livello dirigenziale non generale, che ne è il responsabile, nonché funzionari e impiegati delle diverse qualifiche funzionali, anche appartenenti al contingente di cui all'articolo 32, per il quale si applicano i limiti fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il direttore è nominato con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali. La nomina del direttore è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore dell'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.

3. All'Ufficio formazione e aggiornamento professionale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) organizzazione e cura dei corsi di formazione dei giudici tributari e coordinamento dei corsi sul piano nazionale;
- b) coordinamento con l'Ufficio per lo sviluppo e l'aggiornamento degli strumenti informatici e telematici per i Giudici tributari, istituito presso l'Ufficio di segreteria del consiglio di presidenza di cui all'articolo 30, al fine dell'organizzazione dei corsi inerenti la formazione informatica.»

1.80

[Caliendo](#), [Sciascia](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Toffanin](#), [Aimi](#)

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

"p-bis) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (*Alta sorveglianza*)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l'Alta Sorveglianza sulle Commissioni Tributarie e sui magistrati e giudici tributari e presenta, entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria dell'anno precedente anche sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di Presidenza, con particolare riguardo alla durata dei processi e all'efficacia di istituti deflattivi del contenzioso. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di chiedere al Consiglio di Presidenza ed ai presidenti di commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e può fare, al riguardo, le comunicazioni che ritiene opportuno al Consiglio di Presidenza.»

1.81

[Fenu](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente: «p-bis) l'articolo 30 è sostituito dal seguente: "Art. 30 (Uffici del Consiglio di presidenza) - 1. Sono istituiti presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'ufficio di segreteria, due uffici dirigenziali di livello non generale e tre uffici di livello non dirigenziale, ai quali vengono assegnati due dirigenti di livello non generale,

funzionari ed impiegati delle diverse qualifiche funzionali, appartenenti al contingente di cui all'articolo 32, nei limiti fissati con decreto del Ministro delle finanze.

2. I due uffici dirigenziali di livello non generale sono denominati, rispettivamente: a) Ufficio Status ed Assenze; b) Ufficio concorsi. I tre uffici di livello non dirigenziale sono denominati, rispettivamente: c) Ufficio Studi, Rapporti Istituzionali e Contenzioso; d) Ufficio Disciplina ed Incompatibilità; e) Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale.

3. Il Consiglio di presidenza disciplina con apposito regolamento le competenze ed il funzionamento dei propri uffici.

4. Gli uffici del Consiglio di Presidenza, per l'espletamento dei compiti affidatigli, possono avvalersi dei servizi di cui all'articolo 36.

5. Il Consiglio di Presidenza, nell'ambito della propria autonomia contabile e a carico del proprio bilancio, individua per i propri uffici le misure e i criteri di attribuzione della maggiorazione dell'indennità di amministrazione e della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle attività svolte.";

b) al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente: q-bis) l'articolo 48, è sostituito dal seguente: «Art. 48 (Modalità particolari di inquadramento del personale delle segreterie e del Consiglio di Presidenza) 1. A decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituite venti posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui due da destinare agli uffici di cui all'articolo 30, e diciotto alla direzione di uno o più uffici di segreteria di Tribunali Tributari e di Corti di Appello Tributarie. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale così composto:

1) per l'anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di Commissioni tributarie provinciali e regionali 2 unità da destinare agli uffici di cui all'articolo 40;

2) per l'anno 2022, 15 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1 e 10 unità di Area assistenti, posizione economica F2, da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

3) per l'anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1 e 50 unità di Area assistenti, posizione economica F2, da destinare agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali e regionali.»;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per i fini di cui al comma 1, in sede di prima attuazione della presente legge e di costituzione degli uffici, possono essere designati titolari dei due uffici di livello dirigenziale non generale anche funzionari già preposti da almeno cinque anni al coordinamento degli analoghi servizi presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in ragione della particolare e comprovata qualificazione professionale acquisita, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai medesimi fini il personale non dirigenziale in posizione di comando alla data del 1° gennaio 2023 presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, entro trenta giorni da tale data, non abbia optato per la permanenza presso l'amministrazione di appartenenza è inquadrato nell'ambito della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle facoltà assunzionali vigenti.».

1.82

Fenu

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera q), inserire le seguenti:

q-bis) l'articolo 42: "Art. 42 (Insediamento dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie).

1. I Tribunali Tributari e le Corti di Appello Tributarie sono insediati in unica data entro il 1 gennaio 2027 con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno sessanta giorni prima.

2. Ai giudici presenti nel ruolo unico, di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e fino alla data di esaurimento di esso si continua ad applicare il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 in vigore alla data del 31 dicembre 2022.

q-ter) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 43.

(Nomina dei primi componenti dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di centootto magistrati, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello. Il numero di magistrati ordinari ammessi al transito non può superare le cinquantaquattro unità e, ove optino più di cinquantaquattro magistrati, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ne può comunque ammettere la transito più di cinquantaquattro.

2. I giudici presenti alla data del 1° gennaio 2023 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo possono chiedere il transito quali magistrati nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 qualora in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza o economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- b) presenza nel ruolo unico da almeno cinque anni;
- c) non essere titolari di alcun trattamento pensionistico.

Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di centootto giudici. I giudici che chiedono di transitare quali magistrati sono individuati all'esito di un'apposita procedura concorsuale per titoli, secondo i punteggi di cui alla tabella F allegata alla presente legge.

3. In relazione ai transiti di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse nell'ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa interessati.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi giudiziarie di cui al decreto ministeriale 11 aprile 2008 con posti vacanti relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l'interpello ed il concorso per titoli per la copertura degli stessi.

5. Alla procedura di interpello ed al concorso per titoli possono partecipare esclusivamente i componenti di cui ai commi 1 e 2 in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non aver compiuto sessantacinque anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione;
- b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dei bandi un provvedimento disciplinare con sanzione non inferiore alla censura, di cui all'art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in vigore al 31 dicembre 2026.

6. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale redatta sulla base dell'anzianità maturata, alla data di

scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l'anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l'anzianità maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183 per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 3, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge.

7. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del concorso per titoli, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale, redatta secondo i punteggi di cui alla tabella F allegata alla presente legge e con riferimento alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, e secondo eventuali ulteriori criteri stabiliti nel bando di concorso. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge.

8. Nel caso in cui le istanze per le procedure di interpellato o di concorso per titoli non fossero sufficienti a coprire i rispettivi posti messi a disposizione, il corrispondente numero di quelli rimasti scoperti in una di esse verrà aggiunto a quelli disponibili per l'altra, ove ve ne fosse capienza nelle istanze per essa presentate. Nel caso in cui complessivamente non vengano presentate istanze bastanti alla copertura dei duecentosedici posti a disposizione, il corrispondente numero di quelli rimasti scoperti verrà aggiunto a quelli previsti per il primo bando di concorso esterno per magistrati tributari.

9. In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini, giuridici ed economici, l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 6 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-*bis* sulla base di tale anzianità e ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. Nel caso transitino con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito loro un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti.

10. Al fine di dare attuazione alla messa a regime del ruolo della magistratura tributaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere duecentosedici unità di magistrati tributari per l'anno 2023 con le procedure di cui ai commi da 1 a 6-*ter* del presente articolo, e 120 unità per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, per un totale di 360 unità, con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. In ognuno di tali bandi di concorso deve essere prevista una riserva di posti nella misura del 30 per cento a favore dei giudici presenti alla data del 1° gennaio 2023 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza o economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- b) presenza nel ruolo unico da almeno cinque anni;
- c) non essere titolari di alcun trattamento pensionistico.

11. Al fine di consentire la copertura delle posizioni vacanti di Presidente, Presidente di sezione e Vice presidente di sezione dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie, il Consiglio di presidenza bandisce entro il 30 marzo 2026 apposito concorso interno per i posti in tali incarichi da assegnare presso le sedi giudiziarie individuate come sufficienti ad assicurare l'esercizio della giurisdizione tributaria a partire dal 1 gennaio 2027. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del concorso interno, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale, redatta secondo le disposizioni contenute nell'articolo 11, con riferimento alla data di scadenza del

termine per l'invio della domanda di partecipazione, e secondo eventuali ulteriori criteri stabiliti nel bando di concorso. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria."

q-quater) gli articoli 44 e 45 sono abrogati;

q-quinquies) l'articolo 44-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 44 bis.

(Decisione di controversie pendenti al 1° gennaio 2027)

1. Le controversie pendenti alla data del 1 gennaio 2027 dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali e di primo e secondo grado di Trento e Bolzano, sono trattate e decise dai giudici presenti a tale data nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non transitati nel ruolo della magistratura tributaria.

2. Ai giudici di cui al comma 1 si continua ad applicare il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 in vigore alla data del 31 dicembre 2022.

3. Il ruolo di cui al comma 1 resta attivo fino al 31 dicembre 2029. Successivamente a tale data è dichiarato esaurito. Eventuali controversie non decise ed ancora pendenti a tale data sono riassegnate ai Tribunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie competenti per grado di giudizio e per territorio.";

q-sexies) l'articolo 44-ter è sostituito dal seguente: "Art. 44 (Modifica delle tabelle) 1. I punteggi di cui alla tabella F allegata al presente decreto sono modificati, su proposta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."

q-septies) l'articolo 46 è sostituito dal seguente: Art. 46 (Personale addetto alle segreterie delle commissioni tributarie soppresse). 1. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2026 presso le segreterie delle commissioni tributarie provinciali, regionali, e di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano, previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 in vigore alla data del 31 dicembre 2022, è assegnato dalla stessa data al contingente di cui all'art. 32 e destinato ai Tribunali Tributari e Corti di Appello Tributarie nella cui circoscrizione è la residenza di ognuno nei limiti dei posti disponibili.

q-octies) l'articolo 47 è sostituito dal seguente: "Art. 47 - (Rinuncia all'assegnazione alle segreterie dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie).

1. I dirigenti ed il personale non dirigenziale, comunque in servizio alla data del 31 dicembre 2026 presso le segreterie delle commissioni

tributarie, hanno facoltà di rinunciare, entro e non oltre trenta giorni dalla stessa data, a prestare servizio presso i Tribunali Tributari e le Corti di Appello Tributarie.

2. Il personale, che si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, continua a prestare servizio presso gli uffici delle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali fino a quando il ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183 non sarà dichiarato esaurito, dopo di che potrà esercitare l'opzione per l'assegnazione ad uno degli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella cui circoscrizione è la residenza di ognuno nei limiti dei posti disponibili."

q-nonies) l'articolo 48 è sostituito dal seguente: "Art. 48 (Modalità particolari di inquadramento del personale delle segreterie e del Consiglio di Presidenza).

1. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni occorrenti alla attivazione a partire dal 1 gennaio 2027 del ruolo della magistratura tributaria, a decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituite venti posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui due da destinare agli uffici di cui all'articolo 30, comma 2, e diciotto alla direzione di uno o più uffici di segreteria di Tribunali Tributari e di Corti di Appello Tributarie. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale così

composto:

a) per l'anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di Tribunali Tributari e di Corti di Appello Tributarie e 2 unità da destinare agli uffici di cui all'articolo 30, comma 2;

b) per l'anno 2022, 15 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1 e 10 unità di Area assistenti, posizione economica F2, da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

c) per l'anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1 e 50 unità di Area assistenti, posizione economica F2, da destinare agli uffici di segreteria dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie.

2. Per i fini di cui al comma 1, in sede di prima attuazione della presente legge e di costituzione degli uffici di cui all'articolo 30, comma 2, possono essere designati titolari dei due uffici di livello dirigenziale non generale anche funzionari già preposti da almeno cinque anni al coordinamento degli analoghi servizi presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in ragione della particolare e comprovata qualificazione professionale acquisita, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Ai medesimi fini il personale non dirigenziale in posizione di comando alla data del 1° gennaio 2023 presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, entro trenta giorni da tale data, non abbia optato per la permanenza presso l'amministrazione di appartenenza è inquadrato nell'ambito della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle facoltà assunzionali vigenti."

b) *dopo il comma 1), inserire il seguente: «1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, a decorrere dal 1 ottobre 2022 è istituito nel Ministero dell'Economia e delle Finanze il Dipartimento della Giustizia tributaria nel quale, alla stessa data transita la Direzione della Giustizia Tributaria dell'attuale Dipartimento delle Finanze, conservando le medesime funzioni ed attribuzioni.»*

c) *sopprimere i commi da 3 a 13.*

Consequentemente al medesimo comma 1, lettera r), tabella F, apportare le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dopo la parola: «tributarie» sono inserire le seguenti: «e nei Tribunali Tributari e Corti di Appello Tributarie»;

b) dopo le parole: «Commissione tributaria provinciale e di I grado di Trento e di Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)» sono aggiunte le seguenti: «- Tribunale Tributario»;

c) dopo le parole: «Commissione tributaria regionale e di II grado di Trento e di Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) nonché commissione tributaria centrale» sono aggiunte le seguenti: «- Corte di Appello Tributaria»;

d) dopo le parole: "È equiparata al servizio di presidente di commissione tributaria regionale" sono inserite le seguenti: «o di Corte di Appello Tributaria».

1.83

[Grimani](#), [Masini](#), [Richetti](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con specifico riferimento alla giurisdizione tributaria, avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo che abbiano ricevuto un giudizio di demerito da parte del Consiglio di presidenza di giustizia tributaria, tutti i magistrati e giudici tributari nominati presso le commissioni tributarie provinciali e regionali ai sensi della presente legge che abbiano maturato un'esperienza di almeno 5anni presso le stesse.

2-ter. Sulla domanda delibera il Consiglio Superiore della Magistratura, previa istruttoria del

Consiglio di presidenza di giustizia tributaria. Nella valutazione dell'istanza, gli organi di autogoverno di cui al periodo precedente tengono altresì in considerazione la documentata conoscenza della materia nonché la specificità della stessa.

2-quater. Nell'organizzazione degli Uffici afferenti alla materia tributaria, la Corte di cassazione privilegia l'assegnazione agli stessi di magistrati e giudici che abbiano maturato una concreta e documentata esperienza nel settore."

1.84

[Pittella](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. L'Agenzia delle entrate, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, previa apposita domanda da parte dei soggetti interessati, rilascia ai titolari di reddito autonomo, d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli ISA, con esclusione dei contribuenti ricompresi nella categoria dei contribuenti minimi ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o con fatturato superiore a 5 milioni di euro, la certificazione amministrativa attestante il rispetto dell'obbligazione fiscale. La certificazione ha valore dichiarativo dell'integrale assolvimento degli obblighi tributari da parte dei soggetti richiedenti relativamente al periodo d'imposta precedente a quello di presentazione della richiesta.

2. La richiesta di cui al comma 1 è inviata all'Agenzia delle entrate contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

3. L'Agenzia delle entrate rilascia la certificazione di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di ricezione della richiesta.

4. La certificazione può essere rilasciata anche dopo che il contribuente ha aderito alle proposte dell'Agenzia delle entrate in merito a rettifiche dell'imponibile o di altri elementi comunque attinenti ad aspetti formali o marginali della dichiarazione dei redditi.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità per la formulazione della certificazione di cui al comma 1, previa consultazione degli organismi rappresentativi degli intermediari fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle richieste, anche in via telematica, direttamente da parte del contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, cui la medesima circolare può attribuire, in uno spirito di responsabile collaborazione, specifici e definiti ruoli di asseverazione impegnativa.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento ai soggetti in possesso del certificato di cui al comma 1 di poter usufruire nell'anno d'imposta successivo a quello di rilascio della facoltà di compensare, anche parzialmente e nei limiti previsti dal medesimo decreto, le imposte dovute con i crediti certificati vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

7. Le stazioni appaltanti riconoscono il certificato di cui al comma 1 ai fini della certificazione delle qualità del titolare ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

8. Per i soggetti di cui al comma 1, in possesso dei certificati di cui al comma 1 per almeno cinque anni consecutivi, il pagamento del tributo in pendenza del processo di cui all'articolo 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992 non è dovuto dopo la ricezione della notifica di accertamento, ed è dovuta solo per un terzo in caso di sentenza della Commissione provinciale che respinge il ricorso, in misura di due terzi in caso di sentenza della Commissione regionale che respinge il ricorso. La disposizione del presente comma non si applica nel caso di fruizione della riduzione del pagamento del

tributo ai sensi della medesima disposizione per due esercizi consecutivi. ".

1.84 (testo 2)

[Pittella](#), [Comincini](#)

Art. 1

(Ulteriori effetti premiali per i soggetti ISA)

1. Al comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili. ».

1.85

[Pittella](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera f), è inserita la seguente:« f-bis) per i soli contribuenti con livelli di affidabilità fiscale individuati ai sensi del comma 12, il pagamento del tributo in pendenza del processo di cui all'articolo 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992 non è dovuto dopo la ricezione della notifica di accertamento, ed è dovuto solo per un terzo in caso di sentenza della Commissione provinciale che respinge il ricorso, in misura di due terzi in caso di sentenza della Commissione regionale che respinge il ricorso. »

1.86

[Balboni](#), [de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. I bandi di concorso di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono una riserva di posti nella misura del trenta per cento a favore dei giudici tributari presenti alla data di entrata in vigore della legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari in servizio o a riposo. La selezione dei giudici tributari di cui al precedente periodo avviene sulla base della valutazione dei titoli, secondo criteri da determinarsi con atto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, privilegiando il conseguimento del titolo di master in materia tributaria o equivalenti e, in ordine di graduatoria, i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria o da questo patrocinati."

1.87

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Pittella](#), [Comincini](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. I bandi di concorso di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono una riserva di posti nella misura del trenta per cento a favore dei giudici tributari presenti alla data di entrata in vigore della legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari in servizio o a riposo, che siano in possesso del requisito della presenza nel ruolo unico da almeno tre anni. La selezione dei giudici tributari di cui al precedente periodo avviene sulla base della valutazione dei titoli, secondo criteri da determinarsi con atto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, e di un'unica prova orale sulle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,

come modificato dal comma 1 del presente articolo."

1.88

[Maiorino](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «nella misura del 15 per cento» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento».

1.89

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 3, sostituire le parole « 15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

1.90

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 3, sostituire le parole da « che siano in possesso» fino alla fine del comma con le seguenti: «che siano in possesso del requisito della presenza nel ruolo unico da almeno tre anni. La selezione dei giudici tributari di cui al precedente periodo avviene sulla base della valutazione dei titoli, secondo criteri da determinarsi con atto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, e di un'unica prova orale sulle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.»

1.91

[Pittella](#), [Comincini](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Al fine di garantire la funzionalità della giustizia tributaria e il regolare svolgimento dei processi tributari, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera l), numero 2), i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente risultino presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dal loro incarico al compimento del settantacinquesimo anno di età»".

1.92

[Gaudiano](#)

Al comma 4, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «cinquanta» con le seguenti: «settantacinque».

1.93

[Caliendo](#), [Sciascia](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Toffanin](#), [Aimi](#)

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola «cinquanta», ovunque ricorra, con la parola «settanta».

1.94

[Marino](#), [Cucca](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. I giudici tributari, non provenienti dalle magistrature ordinarie amministrative, contabili o militari non collocati in quiescenza, presenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno 25 anni precedenti a tale data, possono optare, con rapporto di esclusività, per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria, di cui all'articolo 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento giudici tributari, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello. Al magistrato tributario transitato a seguito di interpello si applica il trattamento economico di cui all'art. 13 bis, n.1 previsto per i magistrati reclutati per concorso.»;

b) *Al comma 5, dopo le parole «al comma 4», inserire le seguenti: «e 4-bis»;*

c) *Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Alla procedura di interpello possono partecipare esclusivamente i giudici tributari di cui al comma 4-bis, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver compiuto sessantacinque anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione;

b) essere in possesso di abilitazione all'esercizio di avvocato o dottore commercialista

c) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge.

d) *Il comma 9 è sostituito dal seguente:*

«9. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal PNRR in materia di giustizia tributaria e a quelle della presente legge, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere sino a duecento unità di magistrati tributari con le procedure di cui ai commi da 4 a 7 per l'anno 2023 e 53 unità per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 371 unità, con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

1.95

Giammanco

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

«4-bis. I giudici tributari, non provenienti dalle magistrature ordinarie amministrative, contabili o militari non collocati in quiescenza, presenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno 25 anni precedenti a tale data, possono optare, con rapporto di esclusività, per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento giudici tributari, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello. Al magistrato tributario transitato a seguito di interpello si applica il trattamento economico di cui all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come introdotto dal comma 1 del presente articolo.»;

b) *al comma 5, le parole: «di cui al comma 4», sono sostituite con le seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis»;*

c) *dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

«6-bis. Alla procedura di interpello possono altresì partecipare esclusivamente i giudici tributari di cui al comma 4-bis, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver compiuto sessantacinque anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione;

b) essere in possesso di abilitazione all'esercizio di avvocato o dottore commercialista;

c) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.»;

d) *al comma 9, le parole da: «cento unità», fino alla fine, sono sostituite con le seguenti:*

«sino a duecento unità di magistrati tributari per l'anno 2023, con le procedure di cui ai commi da 4 a 7, e un totale di 376 unità negli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.».

Consequentemente, all'articolo 3, sostituire le parole: «23.009.208, a euro nel 2023, a 29.903.110

euro nel 2024, a 37.481.781 euro nel 2025, a 44.943.259 euro nel 2026, a 54.526.930 euro nel 2027, a 63.434.937 euro nel 2028, a 72.845.577 euro nel 2029, a 82.109.696 euro nel 2030, a 83.992.964 euro nel 2031, a 86.364.141 euro nel 2032, a 88.100.715 euro nel 2033, a 90.567.435 euro nel 2034, a 92.095.433 euro nel 2035, a 96.446.799 euro nel 2036, a 99.790.429 euro nel 2037, a 103.631.079 euro nel 2038, a 106.941.299 euro nel 2039, a 110.615.019 euro nel 2040, a 113.830.603 euro nel 2041, a 119.416.087 euro nel 2042, a 123.901.435 euro nel 2043, a 126.357.527 euro nel 2044, a 128.617.099 euro nel 2045, a 130.475.811 euro nel 2046, a 132.334.523 euro nel 2047, a 133.946.055 euro nel 2048, e a 135.557.587 euro a decorrere dal 2049», *con le seguenti*:

«32.919.208 euro nel 2023, a 28.513.110 euro nel 2024, a 34.701.781 euro nel 2025, a 40.773.259 euro nel 2026, a 48.966.930 euro nel 2027, a 56.484.937 euro nel 2028, a 64.505.577 euro nel 2029, a 72.379.696 euro nel 2030, a 74.262.964 euro nel 2031, a 76.634.141 euro nel 2032, a 78.370.715 euro nel 2033, a 80.837.435 euro nel 2034, a 82.365.433 euro nel 2035, a 86.716.799 euro nel 2036, a 90.060.429 euro nel 2037, a 93.901.079 euro nel 2038, a 97.211.299 euro nel 2039, a 100.885.019 euro nel 2040, a 104.100.603 euro nel 2041, a 109.686.087 euro nel 2042, a 114.171.435 euro nel 2043, a 116.627.527 euro nel 2044, a 118.887.099 euro nel 2045, a 120.745.811 euro nel 2046, a 122.604.523 euro nel 2047, a 124.216.055 euro nel 2048, e a 125.827.587 euro a decorrere dal 2049».

1.96

[Misiani](#), [Pittella](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di garantire la continuità nel funzionamento della giurisdizione tributaria, i giudici presenti al 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 possono optare, con rapporto di esclusività, per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'art. 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4-ter. Il transito di cui al comma 4-bis è consentito ad un massimo di cento giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, individuati tra quelli che hanno maturato almeno venti anni di servizio presso le commissioni tributarie all'esito di un'apposita selezione per titoli, compresa la valutazione delle sentenze tributarie emesse dagli stessi negli ultimi cinque anni.

4-quater. Le modalità della procedura di cui al comma 4-ter sono stabilite con deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

4-quinquies. Al magistrato tributario proveniente dal transito di cui al comma 4-bis, si applica un trattamento economico congruo, tenuto conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta e dell'impegno a tempo pieno, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

1.97

[Caliendo](#), [Sciascia](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Toffanin](#), [Aimi](#)

Al comma 5, dopo le parole «prioritariamente presso le Commissioni tributarie regionali e di secondo grado» aggiungere le seguenti:

« e solo in caso di assoluta necessità presso le Commissioni tributarie provinciali»

1.98

[Balboni](#), [de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

1.99

[Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: « sessanta» con la seguente: « sessantaquattro»

1.1000

I Relatori

Art. 1

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «indicati al comma 3» con le seguenti: «indicati al comma 4».

1.100

[Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 7, dopo le parole: "I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria." aggiungere le seguenti: "Ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione."

1.101

[Gallone](#)

Al comma 7, dopo le parole: «I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria.» aggiungere il seguente periodo:

»Ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante resta assegnato all'ufficio di appartenenza.«

1.102

[Pittella](#), [Comincini](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Al comma 8, dopo le parole:« in quanto compatibili» aggiungere le seguenti: « ed è riconosciuta, altresì, un'indennità aggiuntiva in relazione alla delicatezza del compito svolto, della professionalità richiesta e dell'impiego a tempo pieno, di importo pari a 250 euro mensili.»

1.103

[Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 8, dopo le parole:« in quanto compatibili» aggiungere le seguenti: « nonché una indennità aggiuntiva che tenga conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta e dell'impegno a tempo pieno, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. »

1.104

[Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Al comma 8, aggiungere infine il seguente periodo: "Per i primi cinque anni successivi al transito di cui al primo capoverso del presente comma ai magistrati è attribuita un'indennità mensile determinata in misura pari alla metà dell'importo mensile dello stipendio previsto dalla Tabella F-bis per il magistrato tributario fino al quarto anno dalla nomina.«

Conseguente all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: »23.009.208, a euro nel 2023, a 29.903.110 euro nel 2024, a 37.481.781 euro nel 2025, a 44.943.259 euro nel 2026, a 54.526.930 euro nel 2027« con le seguenti: » a 24.965.311 euro nel 2023, a 31.859.213 euro nel 2024, a 39.437.884 euro nel 2025, a 46.899.362 euro nel 2023, a 56.483.033 euro nel 2027«, e le parole: » quanto a 815.140 euro per l'anno 2027« sono sostituite dalle seguenti: » quanto a 1.956.103 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024,2025 e 2026, quanto a 2.771.243 euro per l'anno 2027«

1.105

[Pittella](#), [Comincini](#), [Mirabelli](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. La quinta sezione della Corte di cassazione è costituita dai magistrati di cui all'articolo 66, del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché dai magistrati tributari di cui all'art. 1-bis,

comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, secondo le modalità individuate dal Consiglio superiore della magistratura entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

1.106

[Caliendo](#), [Sciascia](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Toffanin](#), [Aimi](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo unico del personale addetto alle segreterie del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e a quella delle Commissioni tributarie.»

1.107

[Misiani](#), [Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) *sostituire le parole:* « nel Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze» *con le seguenti:* « presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri»

2) *sopprimere le seguenti parole:* « da destinare alla Direzione della giustizia tributaria»

b) al secondo periodo:

1) *sostituire le parole:* « Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato» *con le seguenti:* « La Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata »

2) *sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:*

« a) per l'anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di commissioni tributarie;

b) per l'anno 2022, 35 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area funzionari, posizione economica F1, da destinare al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

c) per l'anno 2023, 125 unità di personale non dirigenziale, di cui 75 da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unità di personale da inquadrare nell'Area assistenti, posizione economica F2, da destinare agli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie.»

1.108

[Balboni](#), [de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al comma 10, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* «due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni rispettivamente, in materia di status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria, nonché»;

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) per l'anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria».

1.109

[Caliendo](#), [Sciascia](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Toffanin](#), [Aimi](#)

Sopprimere il comma 13.

1.110

[Bagnai](#), [Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Dopo il comma 14 è inserito il seguente comma:

"14-bis. Presso la Corte di cassazione è istituita un'autonoma sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. Detta sezione è composta complessivamente da trentacinque giudici, ripartiti in cinque sottosezioni, in ragione delle seguenti materie: imposte sui

redditi, imposta sul valore aggiunto, altri tributi, riscossione, rimborsi. Il presidente della sezione tributaria è anche presidente della prima sottosezione. Le altre sottosezioni sono presiedute da uno dei loro componenti. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti".

1.0.1

[Caliendo](#), [Sciascia](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Toffanin](#), [Aimi](#)

Dopo l'art. 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. *(Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione)*

1. Presso la Corte di Cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della legge saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

- a) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- b) per violazione delle norme sulla competenza;
- c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- d) per nullità della sentenza o del procedimento;
- e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2. Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente articolo provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.1000 (già 1.84)

[Pittella](#)

Art. 1

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con »bollino di affidabilità fiscale«. Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con »bollino di affidabilità fiscale «sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili».

1.2000

[Bagnai](#), [Fenu](#)

All'articolo 1,

a) al comma 8, aggiungere infine: "I magistrati così transitati continuano a percepire, a titolo di indennità, per ventiquattro mesi successivi alla data di immissione nelle funzioni di magistrato tributario il compenso fisso mensile di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella misura più elevata tra quello attribuito per la funzione già svolta in

qualità di giudice tributario e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito nella giurisdizione tributaria."

b) *dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Ai magistrati ordinari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4 si applica l'articolo 211 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Le stesse disposizioni si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4.*

Conseguentemente

All'articolo 1, comma 10, lettera b), sostituire le parole "25 unità", "15 unità" e "10 unità" rispettivamente con le seguenti parole "50 unità", "25 unità" e "25 unità".

Conseguentemente

All'articolo 1, comma 13, alla fine aggiungere il seguente periodo: "*Per far fronte all'urgente necessità di attivare le procedure della riforma previste dalla presente legge e rafforzare l'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato, è fissato in quattro milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023*"

Conseguentemente

Già Emendamento 1.58 Pillon (innalzamento limite di età temporaneo da inserire nell'articolo 4)

All'articolo 4, sostituire il comma 1, con i seguenti:

"1. All'articolo 1, comma 1, la disposizione di cui alla lettera l), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

a) Il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno 2023;

b) Il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2024;

c) Il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2025;

d) Il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2026;

1-bis. All'articolo 1, comma 1, le disposizioni di cui alle lettere o) e p), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023."

Conseguentemente, l'articolo 3, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Agli oneri derivanti dalla presente legge pari a 1.339.093 euro nel 2022, 24.913.744 euro nel 2023, a 32.476.058 euro nel 2024, a 39.831.925 euro nel 2025, a 46.624.991 euro nel 2026, a 56.208.662 euro nel 2027, a 65.116.669 euro nel 2028, a 74.527.309 euro nel 2029, a 83.791.428 euro nel 2030, a 85.674.696 euro nel 2031, a 88.045.873 euro nel 2032, a 89.782.447 euro nel 2033, a 92.249.167 euro nel 2034, a 93.777.165 euro nel 2035, a 98.128.531 euro nel 2036, a 101.472.161 euro nel 2037, a 105.312.811 euro nel 2038, a 108.623.031 euro nel 2039, a 112.296.751 euro nel 2040, a 115.512.335 euro nel 2041 a 121.097.819 euro nel 2042, a 125.583.167 euro nel 2043, a 128.039.259 euro nel 2044, a 130.298.831 euro nel 2045, a 132.157.543 euro nel 2046, a 134.016.255 euro nel 2047, a 135.627.787 euro nel 2048, a 137.239.319 euro a decorrere dal 2049, si provvede quanto a 145.956 euro per l'anno 2026 e per 6.800.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 1.145.779 euro nel 2024, 2.741.947 euro nel 2025, 4.503.155 euro nel 2026, 3.429.627 euro nel 2027, a 7.985.486 euro nel 2028, a 15.363.755 euro nel 2029, a 22.862.380 euro nel 2030, a 22.672.219 euro nel 2031, a 22.785.206 euro nel 2032, a 22.304.648 euro nel 2033, a euro 22.677.410 nel 2034, a

21.988.276 euro nel 2035, a 24.471.503 euro nel 2036, a 25.618.530 euro nel 2037, a 27.898.976 euro nel 2038, a 29.710.579 euro nel 2039, a 32.275.733 euro nel 2040, a 34.731.744 euro nel 2041, a 39.352.365 euro nel 2042, a 43.262.901 euro nel 2043, a 45.164.710 euro nel 2044, a 46.993.173 euro nel 2045, a 48.215.486 euro nel 2046, a 49.540.444 euro nel 2047, a 50.782.454 euro nel 2048, a 52.250.283 euro nel 2049, a 52.003.935 euro nel 2050, a 51.880.761 euro nel 2051, a 51.778.116 euro nel 2052, a 51.757.587 euro a decorrere dal 2053 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 1.181.732 euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, per la restante parte, mediante utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente che si rendono disponibili quale mancata riassunzione dei giudici tributari di cui al ruolo ad esaurimento per 1.339.093 euro per l'anno 2022, 24.913.744 euro per l'anno 2023, 31.330.279 euro per l'anno 2024, 35.908.246 euro per l'anno 2025, 40.794.148 euro per l'anno 2026, 44.797.303 euro nel 2027, a 49.149.451 euro nel 2028, 51.181.822 euro nel 2029, 52.947.316 euro nel 2030, 55.020.745 euro nel 2031, 57.278.935 euro nel 2032, 59.496.067 euro nel 2033, euro 61.590.025 nel 2034, 63.807.157 euro nel 2035, 65.675.296 euro nel 2036, 67.871.899 euro nel 2037, 69.432.103 euro nel 2038, 70.930.720 euro nel 2039, 72.039.286 euro nel 2040, a 72.798.859 euro nel 2041, 73.763.722 euro nel 2042, 74.338.534 euro nel 2043, 74.892.817 euro nel 2044, 75.323.926 euro nel 2045, 75.960.325 euro nel 2046, 76.494.079 euro nel 2047, 76.863.601 euro nel 2048, 77.007.304 euro nel 2049, 77.253.652 euro nel 2050, 77.376.826 euro nel 2051, 77.479.471 euro nel 2052, 77.500.000 euro a decorrere dal 2053. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 1.941.841 euro nel 2023, 1.433.769 euro per l'anno 2024, 859.199 euro per l'anno 2025 e 126.021 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.".

Art. 2

2.1

[D'Angelo](#)

Sopprimere il comma 1.

2.2

[Misiani](#)

Sopprimere il comma 1

2.3

[Marino, Cucca](#)

Sopprimere il comma 1

2.4

[Caliendo, Sciascia, Modena, Dal Mas, Toffanin, Aimi](#)

Sopprimere il comma 1.

2.5

[Gaudiano](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 363-bis" apportare le seguenti modifiche:

a) al primo comma, alle parole: «Il Procuratore Generale» premettere le seguenti: «Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile,»;

b) al terzo comma, dopo le parole: «la trattazione del ricorso nell'interesse della legge» inserire le seguenti: «entro 90 giorni»;

c) dopo il terzo comma inserire il seguente: «Il principio di diritto nella materia tributaria può

essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza».

2.6

[de Bertoldi](#), [Balboni](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art.363-bis» sostituire l'ultimo comma con il seguente:

"La pronuncia della Corte ha effetto diretto sui provvedimenti dei giudici tributari, che vi sono vincolati tranne motivata indicazione delle ragioni di non applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite. Nelle more del giudizio la riscossione provvisoria è sospesa".

2.7

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 363-bis, dopo il terzo comma inserire il seguente: "Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza."

2.8

[Emanuele Pellegrini](#), [Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'art 32, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere infine le seguenti parole: "solo nei casi in cui il contribuente stesso abbia tenuto un comportamento diretto a sottrarsi alla prova e, dunque, capace di far fondatamente dubitare della genuinità di documenti che affiorino soltanto in seguito nel corso di giudizio.".

2.9

[Urraro](#), [Pepe](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'art. 1 del d. lgs n. 546/1992 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile nonché l'art. 2697 cc. tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altra parte del giudizio di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione o che siano nella loro disponibilità.";

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Il contribuente non ha l'onere di produrre i documenti che sono già in possesso dell'amministrazione. Tali documenti devono essere acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 18 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 6 della L. 27 luglio 2000, n. 212.

2.10

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - (Competenza del giudice monocratico)

1. Le commissioni tributarie provinciali decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 20.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.

2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

3. Nel procedimento davanti alla commissione tributaria provinciale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale."»

2.11

[Conzatti](#), [Marino](#), [Cucca](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) lettera a), capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole «tremila euro» con le seguenti: «diecimila euro»;

b) abrogare la lettera f).

2.12

[de Bertoldi](#), [Balboni](#), [Calandrini](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 4-bis» dopo le parole: "di valore indeterminabile", aggiungere le seguenti: "tranne quelle aventi ad oggetto questioni catastali".

2.13 (testo 2)

[de Bertoldi](#), [Balboni](#), [Calandrini](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art.4.bis» al comma 2 dopo le parole "Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2", sono inserite le seguenti "Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifica di perdite."

2.13

[de Bertoldi](#), [Balboni](#), [Calandrini](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art.4.bis» al comma 2 dopo le parole"Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2", sono inserite le seguenti "Si tiene conto in ogni caso dell'imposta virtuale dovuta".

2.14 (testo 2)

[Lomuti](#), [Fenu](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso «4» con il seguente: «4. Non è ammesso il giuramento. La Commissione Tributaria, ove lo ritenga necessario, ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.»

2.14

[Lomuti](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso "4", con il seguente: «4. Non è ammesso il giuramento. Su istanza del ricorrente il giudice può autorizzare la prova testimoniale assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile su circostanze oggetto di dichiarazioni di terzi contenute in atti istruttori.».

2.15

[Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Non è ammesso il giuramento. Su istanza del ricorrente il giudice può autorizzare la prova testimoniale assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile su circostanze oggetto di dichiarazioni di terzi contenute in atti istruttori.».

2.16 (testo 2)

[Caliendo](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso «4» con il seguente: «4. Non è ammesso il giuramento. Il tribunale e la corte di appello tributari, ove lo ritengano necessario, ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.»

2.16

[Caliendo](#), [Sciascia](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Toffanin](#), [Aimi](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso «4» con il seguente:

«4. Non è ammesso il giuramento. La Commissione Tributaria, ove lo ritenga necessario, ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-*bis* del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.»

2.17

[Crucioli](#), [Lannutti](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Non è ammesso il giuramento. La commissione tributaria può ammettere, anche su istanza di parte, la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-*bis* del Codice di procedura civile»

Nota illustrativa

Con la presente proposta emendativa si intende mutuare l'ammissione della prova testimoniale dal processo amministrativo (Art 63 cpa). La presente formulazione del comma 4, dell'articolo 7, del dlgs. 546/1992 prevede un'ammissione meno restrittiva di quanto proposto nel testo che si intende emendare.

2.18

[Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Al comma 2, lettera b), sono eliminate le seguenti parole: «ove lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione e».

2.19

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso « 4, secondo periodo, sopprimere le parole da ", quando la pretesa" fino alla fine del periodo.

2.20

[Conzatti](#), [Marino](#), [Cucca](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «4.», sostituire il secondo e il terzo periodo, con il seguente: «La commissione tributaria può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme del codice di procedura civile.»

2.21

[Conzatti](#), [Marino](#), [Cucca](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «4.», sopprimere l'ultimo periodo.

2.22

[de Bertoldi](#), [Balboni](#), [Calandrini](#)

Al comma 2, lettera b), comma 4, dopo le parole:

"In tali casi la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale", aggiungere il seguente periodo:

"La prova testimoniale potrà essere acquisita in relazione a risultanze, oggetto di valutazione, emergenti da «dati esterni», e quindi di non diretta attestazione da parte dei verbalizzanti come da essi compiuti, o avvenuti in loro presenza. Alla parte alla quale sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo disconoscerla, ma anche proporre la querela di falso, al fine di negare la genuinità del documento. Anche per questa è ammissibile la prova testimoniale".

2.23

[Pepe](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b -bis) all'articolo 7, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Le Commissioni tributarie, a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio spettante alle parti, possono acquisire d'ufficio elementi di prova solo quando sia impossibile per la parte che ne è onerata.

2.24

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 7, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 4-bis. Le commissioni tributarie applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile nonché l'articolo 2697 del codice civile. Spetta all'amministrazione procedente dare piena prova delle violazioni contestate. Le commissioni tributarie fondano la loro decisione sugli elementi di prova che emergono dal giudizio. Il procedimento di accertamento sospende l'esecuzione provvisoria del provvedimento impugnato.

2.25

[Fenu](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis

(Inversione dell'onere della prova nei giudizi aventi ad oggetto accertamenti delle imposte sui redditi)

1. Nei procedimenti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere della prova è posto a carico dell'amministrazione finanziaria, senza la facoltà di avvalersi di presunzioni semplici, ovvero di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."»

2.26

[Piarulli](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Se il ricorso è stato proposto avverso il ruolo o la cartella di pagamento ovvero un altro atto notificato degli agenti della riscossione o dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, vi è litisconsorzio necessario tra questi e l'Ente o gli Enti impositori»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 o nel comma 1-bis è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa a cura del ricorrente entro un termine stabilito a pena di decadenza».

2.27

[Caliendo](#), [Sciascia](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Toffanin](#), [Aimi](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «2-octies», al primo periodo, dopo le parole «risulti inferiore» aggiungere le seguenti:

«del 30 per cento»

2.28 (testo 2)

[Grimani](#)

All'articolo 2, comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti: "c-bis) all'articolo 47, sono apportate

le seguenti modifiche:

i) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza,», e, al periodo successivo, la parola «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

ii) al medesimo comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo: «L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia»;

iii) al comma 4, dopo le parole «non impugnabile» sono inserite le seguenti: «nella stessa udienza di trattazione dell'istanza.»;

iv) il comma 5-*bis* è soppresso.

c-ter) all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1 opera altresì in caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»."

2.28

[Grimani](#), [Masini](#), [Richetti](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

"*c-bis*) all'articolo 47, sono apportate le seguenti modifiche:

i) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «comunque non oltre il ventesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza,», e, al periodo successivo, la parola «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

ii) al medesimo comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo: «L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia»;

iii) al comma 4, dopo le parole «non impugnabile» sono inserite le seguenti: «nella stessa udienza di trattazione dell'istanza.»;

iv) il comma 5-*bis* è soppresso.

c-ter) all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1 opera altresì in caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»."

2.29

[Gaudiano](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 17-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centomila»;

b) al comma 4, le parole: «Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» sono sostituite dalle seguenti: «I giudici tributari nominati presso le commissioni tributarie provinciali e regionali, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022 ad eccezione dei giudici vincitori di concorso ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545 nonché dei giudici transitati a seguito della procedura di interpello».

2.30 (testo 3)

[Pittella](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) a ll'articolo 17-bis del decreto-legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 9, è

aggiunto il seguente: «9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del precedente comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.».

2.30 (testo 2)

[Pittella](#), [Comincini](#), [Mirabelli](#)

1. All'articolo 17-bis del decreto-legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del precedente comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio.».

2.30

[Pittella](#), [Comincini](#), [Mirabelli](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) all'articolo 17-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: " Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro" sono sostituite dalle seguenti: " Per le controversie di valore non superiore a centomila euro";

b) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Le Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle preposte alla funzione di accertamento e contenziosa, con personale appositamente formato ai fini della mediazione o dell'esame del reclamo. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa."

c) Il comma 5, è sostituito dal seguente: "5. Gli uffici competenti all'esame del reclamo e della proposta di mediazione di cui al comma 4, esaminano il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione ai fini del loro eventuale accoglimento e possono formulare una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse. Ai fini dell'esame del reclamo o dell'eventuale proposta di mediazione, è fatto divieto di comunicazione, diretta o indiretta, fra l'ufficio che ha emesso l'atto e l'ufficio competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali ed assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi."

d) Dopo il comma 5, è inserito il seguente: " 5-bis. Ai rappresentanti dell'ufficio competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione di cui al comma 4 che concludono positivamente la mediazione è riconosciuto un incentivo determinato secondo criteri e modalità definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le sanzioni nelle ipotesi in cui la sentenza resa successivamente sia sostanzialmente nel senso della proposta di mediazione respinta dal rappresentante dell'Ufficio di cui al comma 4. "

2.31

[Pillon](#), [Pepe](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: c -bis) dopo l'articolo 46, inserire il seguente: Art. 46-bis. I provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della l. 27 luglio 2000, n. 212 sono nulli.

2.32

[Pillon](#), [Pepe](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: c -bis) Dopo l'articolo 46, è inserito il seguente: «Art. 46-bis: All'articolo 12, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, al comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: Il contribuente può altresì rivolgersi al Presidente della Commissione Tributaria competente o a un suo delegato con una istanza scritta, quando ritenga che le operazioni di verifica si svolgano in violazione delle sue garanzie o dei suoi diritti. Il Presidente o il suo delegato emana entro 15 giorni dal deposito dell'istanza un proprio provvedimento motivato col quale accoglie o respinge le istanze del contribuente e dispone ogni provvedimento ritenuto opportuno a tutela dei suoi diritti.»

2.33

[Conzatti](#), [Marino](#), [Cucca](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) all'articolo 29, dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Qualora un ricorso instaurato dinanzi al giudice monocratico sia riunito ad altro ricorso e il valore complessivo delle cause sia superiore a quanto stabilito dall'articolo 4-bis, comma 1, la trattazione dei ricorsi prosegue dinanzi al giudice collegiale."»

2.34

[Conzatti](#), [Marino](#), [Cucca](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) all'articolo 17-bis, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. All'esame del reclamo e della proposta di mediazione provvede un apposito organo terzo e indipendente rispetto alle parti in causa. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, viene istituito l'organo di cui al periodo precedente e sono definiti termini e modalità di funzionamento dello stesso."»

2.35

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Pittella](#), [Comincini](#)

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) dopo l'articolo 48-bis è inserito il seguente:

"Art. 48-bis.1 - (Conciliazione proposta dalla commissione tributaria)

1. Per le controversie di cui all'art. 4-bis il giudice, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse.

3. La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.

4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

6. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice."»

2.36

[de Bertoldi](#), [Balboni](#), [Calandrini](#)

All'articolo 2, comma 2, lettera d) capoverso «Art.48-bis», il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-bis il giudice, prima dell'inizio del dibattimento, chiede d'ufficio alle parti di tentare un accordo conciliativo. Avuto riguardo all'oggetto

del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione, lo stesso giudice può avanzare alle parti una proposta conciliativa".

2.37

[Conzatti](#), [Marino](#), [Cucca](#)

Al comma 2, lettera d), capoverso «Art. 48-bis.1», sostituire le parole «Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-bis, la commissione, ove possibile,» con le seguenti: «La commissione»

2.38

[Pittella](#), [Comincini](#), [Mirabelli](#)

Al comma 2, lettera d) dopo il capoverso Art. 48-bis-1, è inserito il seguente:

« Art. 48-bis.2 (Procedura di conciliazione proposta su istanza delle parti)

1. Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-bis, a seguito del deposito del ricorso di cui all'articolo 18, le parti possono presentare alla Commissione tributaria, entro il termine dei successivi 10 giorni, una richiesta di apertura di una procedura di conciliazione da espletarsi prima della trattazione del procedimento dinanzi alla commissione tributaria medesima.

2. In caso di accettazione della richiesta di cui al comma 1, la procedura di conciliazione è curata da un apposito collegio giudicante composto da un Presidente, individuato fra i magistrati di ruolo della magistratura tributaria, da un membro designato dell'amministrazione finanziaria e da un membro individuato dal contribuente fra gli avvocati e i commercialisti iscritti in un apposito albo.

3. Ove la procedura di cui al comma 1 si concluda senza il perfezionamento di un accordo si procede alla trattazione della controversia.

4. La procedura di cui al comma 1 si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

5. A seguito della redazione del verbale di cui al comma 4, il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.»

2.39

[Maiorino](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

2.40

[Misiani](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera f)

2.41

[Marino](#), [Cucca](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera f)

2.42

[Caliendo](#), [Sciascia](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Toffanin](#), [Aimi](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

2.43

[Pillon](#), [Bagnai](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Pepe](#)

All'articolo 2, sopprimere la lettera f).

2.44

[Grimani](#), [Masini](#), [Richetti](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

2.45

[Crucioli](#), [Lannutti](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, sopprimere la lettera f).

Nota illustrativa

La disposizione - che si intende sopprimere con la presente proposta emendativa - modifica l'articolo 52 del decreto legislativo n. 546 del 1992, stabilendo che le sentenze pronunciate dal giudice monocratico sono impugnabili in appello solo per violazione delle norme sul procedimento, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell'Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia. Tali limitazioni dei motivi di appello sono escluse per le controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali, previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Si intende sopprimere tale lettera perché si vogliono eliminare limitazioni all'appellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice monocratico, nel rispetto del diritto di difesa.

2.46

[de Bertoldi](#), [Balboni](#), [Calandrini](#)

Al comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) La sentenza della commissione provinciale pronunciata dal giudice monocratico di cui all'articolo 4-bis può essere appellata dinanzi la commissione tributaria regionale».

2.47

[Marino](#), [Cucca](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

2.48

[Misiani](#)

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) dopo l'articolo 62-bis è inserito il seguente: «Art. 62-ter. - (Rinvio pregiudiziale) - 1. La commissione tributaria provinciale o regionale può disporre con ordinanza il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione di diritto idonea alla definizione anche parziale della controversia, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;

b) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;

c) la questione è suscettibile di porsi in numerose controversie.

2. Il giudice, se ritiene di disporre il rinvio pregiudiziale, assegna alle parti un termine non superiore a quaranta giorni per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione di diritto. Con l'ordinanza che formula la questione dispone altresì la sospensione del processo fino alla decisione della Corte di cassazione.

3. Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, con proprio decreto la dichiara inammissibile quando mancano una o più delle condizioni di cui al comma 1.

4. Se non dichiara l'inammissibilità, il primo presidente dispone la trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi alle sezioni unite ovvero alla sezione semplice tabellarmente competente, in pubblica udienza, per l'enunciazione del principio di diritto.

5. Il provvedimento con il quale la Corte di cassazione definisce la questione di diritto è vincolante per il giudice nel procedimento nel cui ambito è stato disposto il rinvio.»".

2.49

[Conzatti](#), [Marino](#), [Cucca](#)

Al comma 2, lett. g), capoverso «Art. 62-ter», comma 1, sostituire le parole: «quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni» con le seguenti: «quando ricorrono le seguenti condizioni».

2.50

[Grimani](#), [Masini](#), [Richetti](#)

Al comma 2, lettera g), capoverso "Art. 62-ter", dopo il comma 4 inserire i seguenti:

"4-bis. Entro 10 giorni liberi prima dell'udienza di cui al comma 4 le parti possono depositare bravi memorie.

4-ter. Nel periodo in cui sia disposta la sospensione del processo, resta impregiudicata per le parti la facoltà di presentare istanze cautelari."

2.51

[Urraro](#), [Pepe](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. All'art 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la rubrica con la seguente: » Poteri degli uffici e dei contribuenti«

b) dopo il comma 8-ter aggiungere il seguente: 8-quater. Tutte le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in favore dei contribuenti, per quanto compatibili.».

2.52

[Pittella](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: « b-bis) gli importi dei compensi fissi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2019 sono aumentati del centotrenta per cento;»

2.53 (testo 2)

[Steger](#)

All'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi: «3-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 293, è sostituito dai seguenti:

"4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, da parte dei contribuenti e loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione alle udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste nel primo periodo del presente comma può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione. L'udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituita nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenersi presso la sede delle commissioni tributarie contenuta nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Le udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla commissione tributaria provinciale in composizione monocratica e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della Commissione tributaria. Il giudice decide sulla richiesta di cui al periodo precedente e ne dà comunicazione alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza. In ogni caso in cui l'udienza si tenga a distanza, è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della commissione tributaria. Le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza trovano la loro disciplina nel decreto

del Direttore Generale delle Finanze 11 novembre 2020. Il Direttore Generale delle Finanze, d'intesa col Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, può in ogni momento modificare tale provvedimento, anche tenuto conto dell'evoluzione tecnologica. 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023."»

2.53

[Steger](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 293, è sostituito dai seguenti:

"4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione alle udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste nel primo periodo del presente comma può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione. L'udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituita nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenersi presso la sede delle commissioni tributarie contenuta nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Le udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla commissione tributaria provinciale in composizione monocratica e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della Commissione tributaria. Il giudice decide sulla richiesta e ne dà comunicazione alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza. In ogni caso in cui l'udienza si tenga a distanza, è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della commissione tributaria. Le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza trovano la loro disciplina nel decreto del Direttore Generale delle Finanze 11 novembre 2020. Il Direttore Generale delle Finanze, d'intesa col Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, può in ogni momento modificare tale provvedimento.

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023."»

2.0.1

[Grimani](#), [Masini](#), [Richetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

*(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione
della disciplina sul processo telematico)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi volti all'istituzione di un'unica piattaforma per i processi telematici e recanti il riassetto formale e sostanziale delle disposizioni relative al processo telematico civile, penale, tributario, amministrativo e contabile, attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente disposizione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentito il Garante per la Protezione dei Dati Personali. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni

parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare e semplificare la disciplina del processo telematico, in conformità con quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di configurare una infrastruttura tecnologica improntata a criteri di semplicità, accessibilità, trasparenza e maneggevolezza;

b) strutturare un'unica piattaforma per la gestione degli adempimenti processuali per tutte le giurisdizioni, eliminando le differenze esistenti tra le diverse piattaforme attualmente utilizzate quanto a formati e tipi di firme digitali ammesse, modalità di deposito e notifica degli atti, registri, attestazioni di conformità e modalità di svolgimento delle udienze in videoconferenza;

c) prevedere l'utilizzo di sistemi informativi e reti telematiche dotate dei più elevati standard di sicurezza;

d) estendere l'ambito di applicazione del processo telematico ai procedimenti giurisdizionali attualmente non digitalizzati, garantendo la formazione delle risorse umane ed incrementando le dotazioni informatiche della Pubblica Amministrazione, al fine di consentire l'accesso ai registri da remoto;

e) rendere gli adempimenti telematici meno gravosi nei confronti dei professionisti e degli operatori del settore, articolando una interfaccia facilmente utilizzabile ed accessibile anche ai soggetti portatori di disabilità e/o sprovvisti di specifiche competenze informatiche

5. Dall'esercizio della delega di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Le Amministrazioni interessate provvedono all'applicazione delle medesime disposizioni nel limite delle risorse economiche ed umane disponibili a legislazione vigente.«.

2.0.2

Giarrusso

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 2-bis.

(Soppressione del Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario)

1. Al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella Parte II, il Titolo I recante il contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 250 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni per gli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art 28 , comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché per gli oneri rimasti mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145 " .

2.0.3

[Balboni, de Bertoldi, Calandrini](#)

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Articolo 2-bis:

(Ruolo del personale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e delle commissioni tributarie)

Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il ruolo del personale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e delle commissioni tributarie, gestito da un ufficio autonomo diretto da un dirigente generale di prima fascia o da un magistrato idoneo allo svolgimento delle funzioni direttive superiori, sotto la vigilanza della Presidenza del consiglio dei ministri.»

2.0.4

[Calandrini, Balboni, de Bertoldi](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente

"Art. 2 - bis

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea)

"1. All'articolo 3 del decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dal decreto - legge 14 dicembre 2018, n. 135, articolo 1 - bis, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) al comma 2, lettera a), le parole "entro il 31 luglio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2023";

c) la lettera b) di cui al comma 2, è sostituita dalla seguente: "nel numero massimo di settantadue rate consecutive, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese. La prima rata scade il 30 giugno 2023;

d) al comma 3 le parole dal "1° agosto 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2023";

e) al comma 5 le parole "entro il 30 aprile 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2022";

f) al comma 7 le parole "Entro il 30 aprile 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2022";

g) al comma 11 le parole "Entro il 30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio 2022";

h) alla lettera a) di cui al comma 13, le parole "alla data del 31 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 giugno 2023";

i) al comma 14, dopo le parole "il pagamento delle somme di cui al comma 2," sono aggiunte le seguenti: "salvo il caso di applicazione dell'esimente di cui al comma 14 - bis";

j) il comma 14 - bis è sostituito dal seguente: "Nei casi di tardivo versamento delle relative rate entro il termine previsto per il pagamento della rata successiva, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi;

k) al comma 19, secondo e terzo periodo le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028";

l) al comma 25, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: " c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto - legge 23 ottobre 2018, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dal decreto - legge 14 dicembre 2018, n. 135, articolo 1 - bis, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento

delle somme dovute a tal fine.

2.0.5 (testo 2)

[de Bertoldi](#), [Balboni](#), [Calandrini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis

(Definizione agevolata dei tributi locali)

1. Con riferimento ai tributi propri, le Regioni e gli Enti locali possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma precedente possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali ipotesi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla Regione o dall'Ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla Regione o dall'Ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla Regione o dall'Ente locale, determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle Regioni e degli Enti locali i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

4. Per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

2.0.5

[Calandrini](#), [Balboni](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente

"Art. 2 - bis

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

"1 La definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva".

"2 All'articolo 6 del decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole "entro il 31 maggio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2023"; le parole "a partire dal 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 2023"; le parole "dal 1° giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° giugno 2023";

b) al comma 8 le parole "Entro il 31 maggio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2023";

c) al comma 10 le parole "fino al 10 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "10 giugno 2023"; le parole fino al "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

d) al comma 11 le parole "31 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2023";

e) al comma 12 le parole "entro il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024";

f) al comma 13 le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

g) al comma 16 le parole "31 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023"

2.0.6

[de Bertoldi](#), [Balboni](#), [Calandrini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis

"1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) del 30 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) del 10 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

2 bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.

2 ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del dieci per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

5.

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del

26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro e' ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di ventiquattro rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2022. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali. E' esclusa solamente la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Entro il 31 ottobre 2022, per ciascuna controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli gia' versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 dicembre 2023 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia, escluse quelle pendenti davanti alla Corte di Cassazione. Il diniego è impugnabile anche davanti alla Corte di Cassazione solo nel caso in cui sia stato emesso per carenza assoluta dei presupposti di definibilità della lite, quali la non appartenenza della controversia alla giurisdizione tributaria, l'assenza di qualità di parte dell'Agenzia delle entrate e la tardività della domanda di definizione.

2.0.7

[de Bertoldi](#), [Balboni](#), [Calandrini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis

L'art. 37 del decreto-legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo ed entro 15 giorni procede al deposito della sentenza. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data".

2.0.8

[de Bertoldi](#), [Balboni](#), [Calandrini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis

"1. L'articolo 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è abrogato.

2. All'articolo 68 del decreto-legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al primo comma alla lettera a) le parole "per i due terzi" sono sostituite dalle parole "per un terzo"

2.0.9

[Ferro](#), [Boccardi](#)

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 2-bis

(Ufficio di mediazione)

1. Presso ciascun tribunale tributario è istituita un ufficio di mediazione, organo non giurisdizionale e terzo rispetto all'ente impositore, competente nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 2-ter.

2. L'Ufficio svolge la propria attività mediante collegi composti da:

a) un giudice del tribunale cessato dal servizio facente parte di un elenco tenuto presso il tribunale tributario;

b) un funzionario delle agenzie fiscali, in possesso di specifica esperienza professionale presso gli uffici legali dell'agenzia da almeno due anni e facente parte di un elenco tenuto presso il tribunale tributario;

c) un avvocato tributarista o un dottore commercialista con specifica esperienza professionale in materia tributaria ed anzianità di iscrizione all'albo di almeno cinque anni, facente parte di un elenco tenuto presso il tribunale tributario.

3. All'inizio di ogni semestre solare il presidente del Tribunale tributario fissa la composizione dei collegi dell'ufficio di mediazione, in base a criteri stabiliti dal Consiglio della giustizia tributaria.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 2-ter

(Il reclamo e la mediazione)

1. Per le controversie di valore non superiore a 250.000 euro o di valore indeterminabile, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, d.lgs. 546/1992.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine per la conclusione della procedura di mediazione.

3. Il reclamo è trattato dalla sezione mediazione del tribunale tributario.

4. L'udienza di comparizione delle parti è fissata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del reclamo e la segreteria ne dà comunicazione alle parti, le quali possono depositare documenti e memorie fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza. L'udienza si svolge in camera di consiglio alla presenza delle parti. Dell'udienza è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

5. Se all'udienza di comparizione delle parti non si perfeziona la mediazione, il collegio può formulare d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa ed al principio di economicità dell'azione amministrativa.

6. La proposta di mediazione è comunicata alle parti in apposita udienza, da tenersi entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, di cui è dato avviso almeno dieci giorni prima. Qualora entro trenta giorni dall'udienza di cui al presente comma non sia depositato un accordo di mediazione sottoscritto da entrambe le parti, il procedimento si considera concluso con esito negativo.

7. Se il ricorrente non partecipa senza giustificato motivo all'udienza di cui al comma 4 ovvero all'udienza di cui al comma 6 è irrogata una sanzione amministrativa pari a 200 euro.

8. Decorsi sessanta giorni senza che sia stata fissata l'udienza di cui al comma 4 ovvero decorsi trenta giorni dall'udienza di cui al comma 6, senza che sia stato depositato l'accordo di mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. Il fascicolo è trasmesso d'ufficio alla segreteria del tribunale tributario competente.

9. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35 per cento del minimo previsto dalla legge.

10. La mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di

sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

11. Ai fini del computo dei termini di cui al presente articolo si applica la sospensione feriale.

12. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 8, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.»

2.0.10 (testo 2)

[de Bertoldi](#), [Bagnai](#)

Art. 2

(Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione)

1. Le controversie tributarie, diverse da quelle del comma 6, pendenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dall'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sia non superiore a centomila euro, sono definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo il pagamento di un importo pari al cinque per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
2. Le controversie tributarie, diverse da quelle del comma 6, pendenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dall'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sia non superiore a cinquantamila euro, sono definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al venti per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
3. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
4. Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, purché, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva.
5. L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
6. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo, le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle

- decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
7. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
 8. Entro il .. per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
 9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo.
 10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al
 11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di Cassazione.
 12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo del comma 10, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.
 13. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.
 14. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
 15. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il ..., con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

2.0.10

[Conzatti](#), [Marino](#), [Cucca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. Al decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1, dopo le parole «pari al valore» inserire le seguenti: «del 90 per cento»;
- b) Al comma 1-bis, le parole «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento»;
- c) Al comma 2:
- Alla lettera a), le parole «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

- Alla lettera b), le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento»;
- d) Al comma 2-ter, le parole «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1 per cento»;
- e) Al comma 3, le parole «quindici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinque per cento» e le parole «quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «trenta per cento»;
- f) Al comma 6:
 - Al primo periodo, le parole «31 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023» e le parole «venti rate» sono sostituite dalle seguenti: «trenta rate»;
 - Al secondo periodo, le parole «dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2023»;
- g) Al comma 7, le parole «7 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «7 dicembre 2022»;
- h) Al comma 8, le parole «31 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023»;
- i) Al comma 10:
 - Al primo periodo, le parole «10 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «10 giugno 2023»;
 - Al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
- j) Al comma 12, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024»;
- k) Al comma 13, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
- l) Al comma 16, le parole «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».

2. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

3. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023.

2.0.11 (testo 2)

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Papatheu](#)

Art. 2

(Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione)

1. Le controversie tributarie, diverse da quelle del comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dall'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sia non superiore a centomila euro, sono definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo il pagamento di un importo pari al cinque per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

2. Le controversie tributarie, diverse da quelle del comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022

innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dall'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sia non superiore a cinquantamila euro, sono definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al venti per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

3. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

4. Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, purché, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

5. L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

6. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo, le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

7. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 da presentare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Entro il termine di cui al comma 7 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si sottraggono quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo.

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.

11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di Cassazione.

12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo del comma 10, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.

13. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.

14. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

15. Ciascun ente territoriale stabilisce con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

2.0.11

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Papatheu](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

a) in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia stessa;

b) in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

1) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

2) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), per la parte di atto annullata.

4. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

5. Le controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia riguardante esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione prevista dalla presente legge.

6. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

7. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, EURATOM del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, EURATOM del

Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

8. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda nei modi previsti dal comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 28 febbraio 2023; se gli importi dovuti superano il valore di 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre e 28 febbraio, di ciascun anno a partire dal 2023. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° marzo 2023 fino alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento delle somme dovute per la definizione ivi prevista entro il 7 dicembre 2022.

10. Entro il 28 febbraio 2023, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

11. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si sottraggono quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione medesima. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente presenti apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 marzo 2023. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2024.

13. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché i termini per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 30 aprile 2023.

14. L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 30 aprile 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Qualora la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notificazione di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

15. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2024 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente dell'organo giurisdizionale. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

16. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal secondo periodo del

comma 10.

17. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

18. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 dicembre 2022, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.»

2.0.12 (testo 3)

[Siri](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#)

All'articolo art. 7, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al ricorrente dare prova della spettanza del rimborso richiesto.

2.0.12 (testo 2)

[Siri](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#)

All'articolo art. 7, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Il giudice annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.

2.0.12

[Siri](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Articolo 2-bis

(Modifiche alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di chiarezza e motivazione degli atti e dell'onere della prova)

1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. L'atto impositivo deve essere annullato se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Il contribuente che eccepisca l'insussistenza di tali presupposti ha l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, anche mediante dichiarazioni scritte rilasciate da terzi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 4-bis, il contribuente che vuol far valere il proprio diritto al rimborso deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

4-quater. È fatto divieto di utilizzo di doppie presunzioni semplici»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Chiarezza e motivazione degli atti e onere della prova»;

b) all'articolo 12, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio

della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che devono essere valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvi casi di particolare e motivata urgenza o nell'ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. Fuori dai casi previsti dalla legge, non costituisce motivo di urgenza la scadenza del termine per l'accertamento. La motivazione dell'avviso di accertamento deve dar conto, in modo specifico e articolato, delle ragioni che hanno portato l'ufficio impositore a disattendere le osservazioni e le richieste presentate dal contribuente e i documenti da esso prodotti, pena la nullità dell'atto stesso. Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374».

2.0.13

[Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 2 bis

(Diritto del contribuente al contraddittorio)

1. Dopo l'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis

(Diritto del contribuente al contraddittorio)

1. Il contribuente ha diritto di partecipare al procedimento amministrativo diretto alla emissione di un atto di accertamento o di riscossione dei tributi.

2. L'atto emesso in violazione del comma precedente è nullo.»

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive delle leggi tributarie vigenti necessarie ad applicare le disposizioni dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, con salvaguardia delle modalità di partecipazione attualmente previste dalla legge.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 3 e 4 della l. 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge".

2.0.14

[Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 2-bis

(Autotutela obbligatoria)

1. Dopo l'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 è inserito il seguente articolo:

«Art. 10-ter

(Esercizio del potere di autotutela)

1. L'Amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una evidente illegittimità dell'atto o dell'imposizione.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio ovvero alla rinuncia all'imposizione per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria nonchè, in caso di atti definitivi, decorsi due anni dal giorno della definitività ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la proposizione della istanza di parte.»

3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546,

è inserita la seguente lettera:

«i-bis) il rifiuto espresso o tacito all'istanza di autotutela di atti definitivi nei casi previsti dall'art. 10-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212.»

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Il termine di cui al comma 1 è sospeso in caso di istanza di autotutela fino alla data di notifica della risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria.»

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546 è inserito il seguente comma:

«2-bis. Nello stesso termine di cui al comma precedente può essere proposto il ricorso avverso il rifiuto tacito dell'autotutela di cui all'art. 19, comma 1, lettera l)»."

2.0.15

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 2-bis

(Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di riduzione del carico pendente presso la Corte cassazione e le Commissioni Tributarie attraverso l'istituzione di forme di premialità fiscale)

Dopo l'articolo 48-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è inserito il seguente:

«Articolo 48-*quater*

(Definizione autonoma delle controversie tributarie)

1. Le controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, alle condizioni di seguito indicate.

2. In caso di soccombenza della parte diversa dal ricorrente, le controversie possono essere definite con il pagamento:

1) del cinquanta per cento del valore della controversia, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni ridotte al trenta per cento del minimo edittale, cumulo giuridico incluso, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

2) del trenta per cento del valore della controversia, con applicazione con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni ridotte al quindici per cento del minimo edittale, cumulo giuridico incluso, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;

3) del dieci per cento del valore della controversia, senza applicazione di sanzioni e interessi, in caso di soccombenza sia nella pronuncia di primo grado sia nella pronuncia secondo grado.

3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il ricorrente e l'altra parte, le controversie possono essere definite con il pagamento del sessante per cento del valore della controversia relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale. Sono dovuti i relativi interessi e le sanzioni si applicano secondo le percentuali indicate nel comma 2 in relazione al diverso grado di giudizio in cui pende la lite.

4. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

5. Le controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del minimo edittale, cumulo giuridico incluso, in caso di soccombenza della parte diversa dal ricorrente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, e con il pagamento del

quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia riguardante esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato già definito, anche con modalità diverse dalla definizione prevista dalla presente legge, le sanzioni possono essere definite versando l'importo previsto a tale titolo come disciplinato nel comma 2.

6. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, EURATOM del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

7. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda nei modi previsti dal comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro dieci giorni liberi prima dell'udienza di trattazione. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si sottraggono quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Qualora quanto già versato in pendenza di giudizio ecceda quanto dovuto ai sensi del presente articolo, il ricorrente ha il diritto a vedersi rimborsare le somme eccedenti entro novanta giorni dal perfezionamento della definizione.

10. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 8.

11. Con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo."

Art. 3

3.0.1

[Fenu](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi alle controversie tributarie)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria, nell'ottica di garantire un adeguato smaltimento del carico delle pendenze attuali gravanti sulla sezione specializzata, salvo che per le controversie già oggetto di domanda di definizione di cui all'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 31 maggio 2019, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, presentando la domanda prevista dal comma 8 del citato articolo 6 entro il 30 settembre 2022, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 6 del citato decreto legge n. 119 del 2018:

a) in caso di esercizio della predetta facoltà, la dichiarazione resa può essere integrata entro la

stessa data del 30 settembre 2022;

b) qualora il contribuente faccia richiesta al giudice, il processo è sospeso fino al 30 ottobre 2022;

c) l'eventuale diniego alla definizione va notificato entro il 30 novembre 2022;

2. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del ricorso in cassazione tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2022.

3. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2022 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

4. Ove non diversamente previsto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.».

3.0.2

[Comincini](#), [Pittella](#), [Mirabelli](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis

1. All'articolo 42 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: « L'avviso di accertamento deve recare, al fine di consentire al contribuente di conoscere tutti gli elementi essenziali della pretesa adottata nei suoi confronti, le ragioni che supportano i calcoli effettuati per la determinazione delle maggiori imposte o del reddito accertato, l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, producendone le relative prove, e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: »L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, gli elementi essenziali della pretesa adottata nei confronti del contribuente, la motivazione e le prove di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui al secondo comma.«

3.0.3

[Pittella](#), [Comincini](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme transitorie)

1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli organi di primo e secondo grado della giustizia tributaria, per i giudici tributari in servizio al 31 dicembre 2022 resta confermato il limite di età di 75 anni.

2. Nelle more delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1 e al fine di far fronte all'aumento del contezioso tributario conseguente alla ripresa dell'attività di riscossione post Covid-19, ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il Consiglio di presidenza della giustizia

provvede ad indire un concorso pubblico per titoli, per la copertura di complessivi 300 giudici tributari, riservato a giudici ordinari, amministrativi, contabili e militari.»

Art. 4

4.1

[Balboni](#), [de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere o) e p), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento dei magistrati tributari ai sensi dell'art. 1 della presente legge e della nomina nelle posizioni direttive di Presidente di Commissione e vice direttive di Presidente di sezione e Vice presidente di sezione, i giudici tributari che hanno raggiunto il limite di età di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, come modificato dall'art. 1, comma 1 lett. i) n. 2.2, sono trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2028, e comunque non oltre il raggiungimento del 75 anno di età. A partire dal 1° gennaio 2029 l'età dei giudici in servizio è progressivamente ridotta di un anno. Alla data del 1° gennaio 2033 tutti i giudici in servizio cessano dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 12 dell'articolo 1.

4.2

[Caliendo](#), [Sciascia](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Toffanin](#), [Aimi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), n.2.2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2029; le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.»

4.3

[Caliendo](#), [Sciascia](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Toffanin](#), [Aimi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), n.2.2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2028; le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.»

4.4

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Pittella](#), [Comincini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere o) e p), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento dei magistrati tributari ai sensi dell'art. 1 della presente legge e della nomina nelle posizioni direttive di Presidente di Commissione e vice direttive di Presidente di sezione e Vice presidente di sezione, i giudici tributari che hanno raggiunto il limite di età di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera i), n. 2.2, sono trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2028, e comunque non oltre il raggiungimento del settantacinquesimo anno di età. A partire dal 1° gennaio 2029 l'età dei giudici in servizio è progressivamente ridotta di un anno. Alla data del 1° gennaio 2033 tutti i giudici in servizio cessano dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età.»

Conseguentemente all'articolo 1, sopprimere il comma 12.

4.5

[Lomuti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis In deroga a quanto disposto dalla presente legge, ai giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n.183, alla data del 1° gennaio 2022 e fino all'esaurimento di tale ruolo, non si

applicano le modifiche apportate dalla presente legge al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545. La presente legge si applica ai magistrati tributari reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4-*quater* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, nonché ai magistrati che hanno optato per il definitivo transito ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge.»

4.6

[Lomuti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis Nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento dei magistrati tributari ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, e della nomina nelle posizioni direttive di Presidente di Commissione e vice direttive di Presidente di sezione e Vice presidente di sezione, i giudici tributari che hanno raggiunto il limite di età di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett i) n. 2.2), sono trattenuti in servizio per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, ma non oltre il raggiungimento del settantacinquesimo anno di età».

4.7

[Carbone](#), [Marino](#), [Cucca](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1 bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento dei magistrati tributari ai sensi dell'art. 1 della presente legge, e della nomina nelle posizioni direttive di Presidente di Commissione e nelle funzioni vice direttive di Presidente di sezione e di Vice presidente di sezione, i giudici tributari che hanno raggiunto il limite di età di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dall'art.1, comma 1, lett. 1), capoverso «2)», n. 2.2, sono trattenuti in servizio per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, ma non oltre il raggiungimento del 75 anno di età.»

4.8

[Balboni](#), [de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1.bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento dei magistrati tributari ai sensi dell'art. 1 della presente legge, e della nomina nelle posizioni direttive di Presidente di Commissione e vice direttive di Presidente di sezione e Vice presidente di sezione, i giudici tributari che hanno raggiunto il limite di età di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, come modificato dall'art.1, comma 1 lett i) n. 2.2, sono trattenuti in servizio per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, ma non oltre il raggiungimento del 75 anno di età"

4.9

[Pittella](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-bis. I giudici onorari che non optano per il ruolo professionale, mantengono il ruolo di giudice onorario e rimangono in carica fino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

3-ter. I posti non coperti dal transito dalla funzione onoraria a quella professionale, sono coperti con apposito concorso da espletare con cadenza annuale.»

4.10

[Pittella](#), [Comincini](#), [Mirabelli](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:« 3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, con sede in Milano, la Sezione consultiva, che rende pareri, a richiesta dell'amministrazione finanziaria, sulle questioni che abbiano carattere inedito o nei casi di evidente difetto di coordinamento fra norme distinte. Il parere è reso dalla Sezione entro 45 giorni dalla richiesta. In caso di esigenze istruttorie, il termine può essere interrotto una sola volta, e riprende a decorrere dalla ricezione degli elementi richiesti dalla Sezione all'amministrazione finanziaria o alle

associazioni di categoria. L'acquisizione del parere della Sezione, nei termini anzidetti, è obbligatorio nel caso di atti dell'amministrazione finanziaria, non aventi carattere regolamentare, che riducono la portata o rendono più complessa la fruizione, da parte dei contribuenti, di premialità fiscali previste dalla legge.".

4.11

[Pittella](#), [Comincini](#), [Mirabelli](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:« 3-bis. Presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è istituito un contingente di 25 unità, estranee alla pubblica amministrazione, assunte a tempo determinato con contratti di diritto privato la cui scadenza non può, in ogni caso, superare quella naturale della consiliatura. Le unità di cui al periodo precedente sono assunte previa delibera del Consiglio, che ne autorizza la spesa, nei limiti della sua autonomia finanziaria, che in sede di prima applicazione è definita in euro 3,5 milioni annui, a valere, nella misura corrispondente, sugli introiti versati annualmente dai contribuenti per l'accesso alla giustizia tributaria. Agli atti necessari all'esercizio dell'autonomia finanziaria del Consiglio, soggetti al controllo del Collegio dei revisori, sovrintende il Segretario generale, scelto dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fra i magistrati tributari con almeno 8 anni di servizio nella giustizia tributaria.".

4.12

[Pittella](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:« 3-bis. Entro la prima settimana di marzo di ogni anno ha luogo l'inaugurazione dell'anno giudiziario della giustizia tributaria, che si tiene, ad anni alterni, presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.»

4.13

[Pittella](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:« 3-bis. Per cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi, le relative udienze di primo e secondo grado si svolgono da remoto, con le modalità stabilite dall'articolo 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.".

4.14

[Pittella](#), [Comincini](#), [Mirabelli](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:« 3-bis. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria al fine di rafforzare l'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento di cui all'articolo 29 del decreto legislativo, ad integrazione del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato, può avvalersi di ulteriori 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023, a valere, nella misura corrispondente, sugli introiti versati annualmente dai contribuenti per l'accesso alla giustizia tributaria. Tali risorse sono destinate, per una quota non superiore a 3,5 milioni di euro annui, all'assunzione di personale a tempo determinato, con contratti di diritto privato, da destinare alle attività ispettive presso le Commissioni tributarie e per la restante quota per le ulteriori spese di funzionamento del Consiglio e dei relativi uffici. Agli atti necessari all'esercizio dell'autonomia finanziaria del Consiglio, soggetti al controllo del Collegio dei revisori, sovrintende il Segretario generale, scelto dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fra i magistrati tributari con almeno 8 anni di servizio nella giustizia tributaria.".

4.15 (testo 2)

[Pittella](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Al fine di garantire l'autonomia della giustizia tributaria e di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono banditi, con cadenza biennale, a decorrere dall'anno 2023, concorsi

per l'assunzione di personale amministrativo destinato alla progressiva sostituzione del contingente di personale del Ministero dell'economia e delle finanze assegnato alla giustizia tributaria ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nonché al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, all'Ufficio ispettivo e all'Ufficio del massimario.

3-ter. A seguito dell'assunzione dei vincitori di concorso di cui al comma *3-bis*, le risorse previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e quelle in servizio presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, all'Ufficio ispettivo e all'Ufficio del massimario sono riassegnate al Ministero dell'economia e delle finanze.

3-quater. In sede di prima applicazione, per le finalità di cui al comma *3-bis*, è stanziata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-quinquies. Per le finalità di cui all'articolo *17-bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e al fine di favorire la riduzione del contenzioso tributario e ridurre i tempi di esame dei reclami, l'Agenzia delle entrate può avvalersi, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del personale delle società concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali nate per scorporo di ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, assunto da queste società alla data del 31 dicembre 2010 in attuazione della completa attuazione della riforma prevista dal medesimo decreto. »

4.15

[Pittella, Comincini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « *3-bis.* Al fine di garantire l'autonomia della giustizia tributaria e di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono banditi, con cadenza biennale, a decorrere dall'anno 2023, concorsi per l'assunzione di personale amministrativo destinato alla progressiva sostituzione del contingente di personale del Ministero dell'economia e delle finanze assegnato alla giustizia tributaria ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nonché al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, all'Ufficio ispettivo e all'Ufficio del massimario.

3-ter. A seguito dell'assunzione dei vincitori di concorso di cui al comma *3-bis*, le risorse previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e quelle in servizio presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, all'Ufficio ispettivo e all'Ufficio del massimario sono riassegnate al Ministero dell'economia e delle finanze.

3-quater. In sede di prima applicazione, per le finalità di cui al comma *3-bis*, è stanziata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

4.16

[Pittella, Comincini, Mirabelli, Rossomando](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « *3-bis.* In sede di prima applicazione, i presidenti e i vicepresidenti delle Commissioni tributarie regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il settantesimo anno di età, possono restare in servizio, conservando l'incarico, sino al compimento del settantaduesimo anno di età. »

4.17

[Pittella, Comincini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « *3-bis.* In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 6, sono indette le elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nell'ambito della componente togata, deve essere assicurata, in

ogni caso, la rappresentanza in Consiglio di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che si sono utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 1, comma 6. Nel caso di cui al periodo precedente, il rispettivo corpo elettorale è formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura. Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento".

4.18

[Pittella, Comincini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'adeguamento della disciplina del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, riducendone la composizione a 13 unità e ripartendo la componente togata, per un totale di nove membri, in quote riservate distinte per giudici tributari e magistrati tributari. Per questi ultimi, le riserve devono assicurare in ogni caso la rappresentanza in Consiglio di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, mediante elezioni da svolgersi entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 6, nell'ambito di coloro che si sono utilmente collocati nella medesima. Nel caso di cui al periodo precedente, il rispettivo corpo elettorale è formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura. Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento".

4.19 (testo 2)

[Pittella, Comincini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: « 3-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole "di ammontare non inferiore a venti milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "di ammontare non inferiore a quindici milioni di euro".

3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche se relativi ad investimenti precedenti a tale data».

4.19

[Pittella, Comincini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: « 3-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole "di ammontare non inferiore a venti milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "di ammontare non inferiore a quindici milioni di euro".

3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023.».

4.20

[Conzatti, Marino, Cucca](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, con sede in Milano, la Sezione consultiva, che rende pareri, a richiesta dell'amministrazione finanziaria, sulle questioni che

abbiano carattere inedito o nei casi di evidente difetto di coordinamento fra norme distinte. Il parere è reso dalla Sezione entro 45 giorni dalla richiesta. In caso di esigenze istruttorie, il termine può essere interrotto una sola volta, e riprende a decorrere dalla ricezione degli elementi richiesti dalla Sezione all'amministrazione finanziaria o alle associazioni di categoria. L'acquisizione del parere della Sezione, nei termini anzidetti, è obbligatorio nel caso di atti dell'amministrazione finanziaria, non aventi carattere regolamentare, che riducono la portata o rendono più complessa la fruizione, da parte dei contribuenti, di premialità fiscali previste dalla legge.».

4.21

[Conzatti](#), [Marino](#), [Cucca](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Entro la prima settimana di marzo di ogni anno ha luogo l'inaugurazione dell'anno giudiziario della giustizia tributaria, che si tiene, ad anni alterni, presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

4.22

[Conzatti](#), [Marino](#), [Cucca](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In sede di prima applicazione, i presidenti e i vicepresidenti delle Commissioni tributarie regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il settantesimo anno di età, possono restare in servizio, conservando l'incarico, sino al compimento del settantaduesimo anno di età.».

4.23

[Conzatti](#), [Marino](#), [Cucca](#)

All'articolo 4, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nell'ambito della componente togata, deve essere assicurata, in ogni caso, la rappresentanza in Consiglio di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che si sono utilmente collocati nella graduatoria suddetta. Nel caso di cui al periodo precedente, il rispettivo corpo elettorale è formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura. Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento.».

4.24

[Gallone](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, con sede in Milano, la Sezione consultiva, che rende pareri, a richiesta dell'amministrazione finanziaria, sulle questioni che abbiano carattere inedito o nei casi di evidente difetto di coordinamento fra norme distinte. Il parere è reso dalla Sezione entro 45 giorni dalla richiesta. In caso di esigenze istruttorie, il termine può essere interrotto una sola volta, e riprende a decorrere dalla ricezione degli elementi richiesti dalla Sezione all'amministrazione finanziaria o alle associazioni di categoria. L'acquisizione del parere della Sezione,

nei termini anzidetti, è obbligatorio nel caso di atti dell'amministrazione finanziaria, non aventi carattere regolamentare, che riducono la portata o rendono più complessa la fruizione, da parte dei contribuenti, di premialità fiscali previste dalla legge.»

4.25

[Gallone](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. In sede di prima applicazione, i presidenti e i vicepresidenti delle Commissioni tributarie regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il settantesimo anno di età, possono restare in servizio, conservando l'incarico, sino al compimento del settantaduesimo anno.»

4.26

[Gallone](#)

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

«4. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 6, sono indette le elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nell'ambito della componente togata, deve essere assicurata, in ogni caso, la rappresentanza in Consiglio di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che si sono utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 1, comma 6. Nel caso di cui al periodo precedente, il rispettivo corpo elettorale è formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura. Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento.»

4.27

[Toffanin](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal PNRR in materia di giustizia tributaria e a quelle previste dalla presente legge nonché al rispetto dei tempi previsti per l'espletamento delle procedure di interpello di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 1 per il transito di cento magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nella giurisdizione tributaria di cui all'art. 1-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, come introdotto dalla presente legge, i termini di cui all'articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 545 del 1992 sono differiti sino alla definitiva copertura dei posti da assegnare.»

1.3.2.1.6. 2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 21 (ant.) del 04/08/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
6^a (Finanze e tesoro)
GIOVEDÌ 4 AGOSTO 2022
21^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
[D'ALFONSO](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra, il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina, il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin e il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2636\)](#) *Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari*
[\(243\)](#) *VITALI ed altri. - Ordinamento della giurisdizione tributaria*
[\(714\)](#) *CALIENDO ed altri. - Codice del processo tributario*
[\(759\)](#) *NANNICINI ed altri. - Codice della giurisdizione tributaria*
[\(1243\)](#) *ROMEO ed altri. - Riforma della giustizia tributaria*
[\(1661\)](#) *FENU ed altri. - Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria*
[\(1687\)](#) *MARINO. - Codice del processo tributario*
[\(2476\)](#) *MISIANI ed altri. - Ordinamento della giurisdizione tributaria*
(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Assorbimento dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661, 1687 e 2476)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il sottosegretario FRENI propone di riformulare in un testo 2 gli emendamenti 1.2, 1.22, 1.54 e 2.0.11 (testo 3) e in un testo 4 l'emendamento 2.0.12, preannunciando sugli stessi il parere favorevole del Governo, ove i presentatori ritengono di accogliere tali riformulazioni.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il sottosegretario FRENI prosegue, facendo presente, quanto all'emendamento 2.0.11 (testo 3), in materia di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinnanzi alla Corte di cassazione,

oggetto di dibattito nella seduta precedente, rileva che la formula del comma 9 è stata impiegata, per ragioni tecniche, anche nei precedenti provvedimenti di pacificazione fiscale e non può quindi essere modificata perché ciò comporterebbe una rilevante perdita di gettito. In via teorica è possibile rivedere il testo prevedendo che il contribuente definirà la controversia con quanto già versato, a condizione che non sia inferiore al 5 o al 20 per cento, a seconda che si tratti della fattispecie del comma 1 o del comma 2.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) prende atto con soddisfazione della proposta di riformulazione del Governo quanto all'emendamento 1.22 relativo al tirocinio dei nuovi magistrati tributari, però si rammarica non sia stata accolta la proposta di attribuire, per i primi cinque anni, un numero preciso di magistrati alle varie sezioni per permettere una riduzione dell'arretrato e una più celere trattazione dei casi.

Segnala poi l'emendamento 1.97 sulla funzionalità delle commissioni di secondo grado e gli emendamenti 1.52 e 1.53 sull'efficacia dei nuovi collegi.

Il sottosegretario Anna MACINA evidenzia l'assenza di arretrato sui primi due gradi di giudizio e che le assunzioni di magistrati già decise, l'adozione dello strumento della mediazione, nonché l'inversione di tendenza già in atto quanto al contenzioso pendente impediranno un nuovo accumulo di cause dinanzi alla Cassazione.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) conferma il proprio giudizio negativo sull'emendamento 2.0.11 (testo 3), che considera inutile in quanto pochi contribuenti, data l'onerosità della procedura, aderiranno alla definizione agevolata in Cassazione.

Su richiesta del senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,05, riprende alle ore 11.25.

Le senatrici [PIARULLI](#) (*M5S*) e [D'ANGELO](#) (*M5S*) e il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) aggiungono la firma all'emendamento 1.31 (testo 2).

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama l'importanza dell'emendamento 2.32, che intende introdurre una forma di tutela per il contribuente, prevedendo la possibilità di rivolgersi al Presidente della commissione tributaria competente qualora le operazioni di verifica si svolgessero in violazione delle garanzie o dei diritti del contribuente stesso.

Ritiene che le Commissioni debbano accogliere tale emendamento, sul quale sollecita l'attenzione del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FRENI, senza entrare nel merito della proposta, astrattamente condivisibile, avverte che non sarà possibile esprimere un parere favorevole su emendamenti ulteriori rispetto a quelli sui quali è stato raggiunto un accordo politico.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno sul punto.

Il sottosegretario FRENI lo rassicura in tal senso, anticipando la stessa disponibilità nei confronti di altri ordini del giorno frutto di trasformazione di emendamenti.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*) anticipa che aggiungerà la propria firma all'ordine del giorno del senatore Pillon.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), con riferimento all'emendamento 2.0.11 (testo 3), ringrazia il sottosegretario Freni per il suo intervento e per aver spiegato le motivazioni che impedirebbero di modificare il comma 9 nella direzione voluta, ma chiede allora, come forma di bilanciamento, che ci sia un innalzamento ad almeno 200.000 euro della soglia prevista dal comma 1.

Si associa la senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*), che giudica peraltro poco attendibili le statistiche fornite dal Governo.

Il sottosegretario FRENI spiega che la soglia di 100.000 è il frutto di un'intesa politica tra i Gruppi e annuncia che in merito, non trattandosi di questione tecnica, il Governo si rimette alla Commissione.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) si associa alla proposta di riformulazione del comma 9 illustrata precedentemente dal sottosegretario Freni.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*), pur comprendendo le esigenze politiche in vista delle imminenti elezioni, contesta la proposta di innalzamento della soglia avanzata dal senatore Bagnai, sottolineando che per il proprio Gruppo le proposte in campo, frutto di compromesso politico, rappresenta già un grande sforzo, finalizzato esclusivamente all'approvazione celere del provvedimento.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) evidenzia che anche il Movimento 5 Stelle avrebbe obiettivi politici da perseguire, come nel caso del tema sotteso all'emendamento 1.81, tuttavia invita le forze politiche a non chiedere ulteriori modifiche del testo, nel rispetto degli accordi raggiunti.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) ritiene che, non potendosi modificare il testo dell'emendamento, un ordine del giorno possa comunque essere utile per il futuro.

Il [PRESIDENTE](#) invita a considerare, nella stesura dell'ordine del giorno, l'ipotesi di un monitoraggio, in esito al quale, se le soglie non avranno portato al risultato sperato, si potrà intervenire, modificandole.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) trasforma l'emendamento 2.0.5 nell'ordine del giorno G/2636/5/2 e 6 e aggiunge la firma all'emendamento 2.30 (testo 3).

Valuta a sua volta bassa la soglia di 100.000 euro e chiede se tale cifra si riferisca solo alle imposte o alla somma di imposte e sanzioni.

Il sottosegretario Anna MACINA precisa che il valore delle controversie è legato alle imposte.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 2.30 (testo 3).

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in replica alla senatrice Rossomando, ritiene improprio il riferimento alla campagna elettorale, in quanto il proprio Gruppo ha reso conto ai cittadini sin dall'inizio della legislatura e la pace fiscale costituisce un obiettivo strategico della Lega da sempre. Al fine della redazione dell'ordine del giorno chiede quindi una breve sospensione dei lavori.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta.

La seduta, sospesa alle ore 11,50, riprende alle ore 12,05.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) non insiste nel modificare ulteriormente l'emendamento relativo alla definizione delle liti pendenti in Cassazione e presenta un ordine del giorno pubblicato in allegato, G/2636/3/2 e 6.

I senatori [MARINO](#) (*IV-PSI*) e [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ne condividono la portata.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) esprime invece delle perplessità, ritenendo che favorisca una revisione delle soglie a breve.

Il [PRESIDENTE](#) invita ad aggiungere un riferimento al monitoraggio dell'attuazione del provvedimento di definizione.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula quindi il testo dell'ordine del giorno in un testo 2 pubblicato in allegato, recependo l'indicazione del Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in assenza di obiezioni, considera accolte da parte dei proponenti le riformulazioni proposte dal rappresentante del Governo, pubblicate in allegato, che saranno così trasmesse per i prescritti pareri alle Commissioni 1a e 5a.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il presidente [D'ALFONSO](#) preannuncia che verranno posti ai voti, dopo la sospensione dei lavori, gli emendamenti con il parere favorevole dei relatori e del Governo, sui quali è stata raggiunta un'intesa politica, dovendosi quindi considerare in linea di massima ritirati tutti i restanti emendamenti.

Nessuno facendo obiezioni, in attesa dei pareri delle Commissioni 1ª e 5ª, il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,10, riprende alle ore 12,55.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto dei pareri espressi sugli emendamenti dalle Commissioni 1ª e 5ª e propone di esaminare gli ordini del giorno dopo gli articoli del disegno di legge.

Le Commissioni convengono.

Si passa alla fase delle votazioni, a partire dagli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) e il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) riformulano rispettivamente l'emendamento 1.55 e l'emendamento 1.0.1 in un testo identico all'emendamento 1.54 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il [PRESIDENTE](#), relatore per la 6a Commissione, anche a nome del presidente Ostellari, relatore per la 2a Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2 (testo 2), 1.16 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.26, 1.31 (testo 2), 1.38 (testo 2), di identico contenuto, 1.51 (testo 2), 1.54 (testo 2), identico agli emendamenti 1.55 (testo 2) e 1.0.1 (testo 2), 1.66, 1.75 (testo 2), 1.88, identico all'emendamento 1.89, 1.1000, 1.100, 1.0.1000 (già 1.84) e 1.2000.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*) preannuncia un voto di astensione su tutti gli emendamenti.

Previa dichiarazione di astensione del senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), l'emendamento 1.2 (testo 2), al quale aggiungono la firma i senatori [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [FENU](#) (*M5S*), Felicia [GAUDIANO](#) (*M5S*), Grazia [D'ANGELO](#) (*M5S*), Laura [BOTTICI](#) (*M5S*), [COMINCINI](#) (*PD*) e [DELL'OLIO](#) (*M5S*), posto ai voti, previa verifica del numero legale, è accolto.

Si intendono assorbiti gli emendamenti 0.1.1, 1.1, 1.3 e 1.6.

A seguito di distinte votazioni vengono approvati gli emendamenti 1.16 (testo 2), 1.22 (testo 2) e 1.26.

Gli emendamenti 1.31 (testo 2), al quale aggiunge la firma la senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) e 1.38 (testo 2), sono posti congiuntamente ai voti e approvati.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) rileva che l'emendamento riferito al requisito di laurea in economia e commercio è comunque da attribuire all'iniziativa politica del proprio Gruppo.

Posto ai voti viene quindi approvato l'emendamento 1.51 (testo 2), riferito al tirocinio.

Si intendono quindi assorbiti gli emendamenti 1.46, 1.47, 1.48, 1.49 e 1.50.

Vengono quindi congiuntamente posti ai voti gli emendamenti 1.54 (testo 2), al quale aggiungono la firma i senatori [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [FENU](#) (*M5S*), Felicia [GAUDIANO](#) (*M5S*), Grazia [D'ANGELO](#) (*M5S*), Laura [BOTTICI](#) (*M5S*) e [DI PIAZZA](#) (*M5S*), 1.55 (testo 2) e 1.0.1 (testo 2), in testo identico.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento testé approvato ha carattere aggiuntivo dopo l'articolo 1.

Con separate votazioni vengono quindi accolti gli emendamenti 1.66, 1.75 (testo 2), 1.88, di identico contenuto all'emendamento 1.89, 1.1000 e 1.100.

All'emendamento 1.200 aggiungono la firma i senatori [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [FENU](#) (*M5S*), [GAUDIANO](#) (*M5S*), [D'ANGELO](#) (*M5S*), [BOTTICI](#) (*M5S*), [CUCCA](#) (*IV-PSI*), [MARINO](#) (*IV-PSI*), [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), [COMINCINI](#) (*PD*) e [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), l'emendamento 1.2000, messo ai voti, è approvato.

Si intendono assorbiti gli emendamenti 1.104, 1.81, 1.58, 1.59, 1.60, 4.16 e comunque gli emendamenti riferiti all'età anagrafica per il pensionamento degli attuali giudici tributari.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 1, nel testo modificato, che risulta approvato.

L'emendamento 1.0.1000 viene sottoscritto dai senatori [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), [GAUDIANO](#) (*M5S*), [D'ANGELO](#) (*M5S*), [BOTTICI](#) (*M5S*), [DELL'OLIO](#) (*M5S*), [FENU](#) (*M5S*), [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) e [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), nonché dai senatori [MARINO](#) (*IV-PSI*), [CUCCA](#) (*IV-PSI*) e [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Si intende quindi assorbito l'emendamento 1.84 (testo 2).

Si considerano quindi ritirati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.32 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2636/4/2 e 6, pubblicato in allegato.

Il presidente [D'ALFONSO](#) (*PD*), relatore per la 6a Commissione, anche a nome del presidente Ostellari, relatore per la 2a Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 (identico agli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4), 2.13 (testo 2), 2.16, 2.28 (testo 2), 2.30 (testo 3), 2.39 (identico agli emendamenti 2.40, 2.41, 2.42, 2.43 e 2.44), 2.47, 2.53 (testo 2), 2.0.11 (testo 3) e 2.0.12 (testo 4).

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Messi separatamente in votazione, gli emendamenti 2.1, identico agli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, 2.13 (testo 2) e 2.16, al quale aggiunge la firma il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), sono approvati.

Si intendono quindi sostanzialmente assorbiti gli emendamenti 2.15, 2.14 (testo 2) e 2.17. Posti separatamente ai voti gli emendamenti 2.28 (testo 2) e 2.30 (testo 3), che viene sottoscritto dai senatori [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [FENU](#) (*M5S*), [GAUDIANO](#) (*M5S*), [D'ANGELO](#) (*M5S*), [BOTTICI](#) (*M5S*), [CUCCA](#) (*IV-PSI*), [MARINO](#) (*IV-PSI*), [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), Anna [ROSSOMANDO](#) (*PD*) e [COMINCINI](#) (*PD*), sono approvati.

All'esito di distinte votazioni, gli emendamenti 2.39, identico agli emendamenti 2.40, 2.41, 2.42, 2.43 e 2.44, 2.47 e 2.53 (testo 2), al quale aggiungono la firma i senatori [FENU](#) (*M5S*), [BOTTICI](#) (*M5S*), [DELL'OLIO](#) (*M5S*), [D'ANGELO](#) (*M5S*) e [GAUDIANO](#) (*M5S*), sono accolti.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che si intendono ritirati tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 2.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 2, nel testo modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire un ulteriore articolo dopo l'articolo 2.

Previa dichiarazione di voto di astensione, a nome del proprio Gruppo, del senatore [FENU](#) (*M5S*), l'emendamento 2.0.11 (testo 3), sottoscritto dai senatori [MARINO](#) (*IV-PSI*) e Roberta [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*), posto ai voti, è approvato.

Si intende quindi assorbito l'emendamento 2.0.10 (testo 2).

Viene poi messo in votazione e accolto l'emendamento 2.0.12 (testo 4), al quale aggiungono la firma i senatori [FENU](#) (*M5S*), [BOTTICI](#) (*M5S*), [DELL'OLIO](#) (*M5S*), [D'ANGELO](#) (*M5S*), [GAUDIANO](#) (*M5S*) e [DE BERTOLDI](#) (*FdI*).

L'articolo 3, sul quale non sono stati presentati emendamenti, messo ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore [COMINCINI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 4.15 (testo 2) e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2636/2/2 e 6, pubblicato in allegato.

Il presidente [D'ALFONSO](#) (*PD*), relatore per la 6a Commissione, anche a nome del presidente

Ostellari, relatore per la 2a Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.17 e 4.19 (testo 2).

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.17 (con assorbimento dell'emendamento 4.18) e 4.19 (testo 2) sono approvati.

Si intendono quindi ritirati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

È infine messo ai voti e approvato l'articolo 4, nel testo modificato.

Il presidente [D'ALFONSO](#) ricorda che sono stati presentati gli ordini del giorno G/2636/1/2 e 6, G/2636/2/2 e 6, G/2636/3/2 e 6, G/2636/4/2 e 6 e G/2636/5/2 e 6, pubblicati in allegato, dando conto in particolare degli ordini del giorno nn. 1 e 2.

L'ordine del giorno n. 2 impegna il Governo ad adottare misure che possano consentire all'Agenzia delle Entrate di poter utilizzare il personale già assunto dalle società scorporate da Equitalia Spa, anche in relazione alle modifiche introdotte per la mediazione ed il reclamo dal disegno di legge in esame.

Interviene quindi il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), il quale illustra l'ordine del giorno n. 5, derivante dal ritiro dell'emendamento 2.0.5. In particolare, ritiene essenziale poter estendere la disciplina della definizione delle liti pendenti anche alle imposte e ai tributi degli enti locali.

Aggiunge la firma il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*).

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea il rilievo dell'ordine del giorno n. 3, frutto di un delicato compromesso tra l'emendamento sulla definizione delle liti pendenti e la riduzione del contenzioso arretrato in Cassazione, l'obiettivo della propria parte politica di rendere quanto più efficace ed efficiente un'opera di robusto sfolgimento dell'arretrato in capo alle Commissioni tributarie.

Aggiungono la firma all'ordine del giorno n. 3 i senatori [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) e [MARINO](#) (*IV-PSI*).

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'ordine del giorno n. 4, derivante dal ritiro dell'emendamento 2.32, sul quale auspica un impegno risoluto da parte del Governo, in quanto la tutela del contribuente deriva principalmente da interventi specifici nel procedimento amministrativo, prima ancora che nel processo.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*) sottoscrive l'ordine del giorno.

Il sottosegretario FRENI accoglie gli ordini del giorno illustrati e i proponenti non insistono per la loro votazione.

Si passa alla votazione del mandato ai relatori.

Il [PRESIDENTE](#), previa dichiarazione di voto contrario del senatore [CRUCIOLI](#) (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*), pone quindi in votazione il conferimento del mandato ai Relatori, presidenti D'Alfonso e Ostellari, a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'esame in sede redigente sugli articoli del disegno di legge n. 2636, assunto a testo base della discussione rispetto ai disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661, 1687 e 2476, di cui si propone l'assorbimento, autorizzandoli ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 13,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [243](#), [714](#), [759](#), [1243](#), [1661](#), [1687](#), [2476](#), [2636](#)

G/2636/1/2e6

[Cirinnà](#)

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2636, recante "Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari

premessi che:

durante lo stato di emergenza dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19, le attività del Ministero della Cultura finalizzate alla concessione del credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, hanno subito ritardi fino a otto mesi, a fronte dei 60 giorni previsti dalla legge;

Ciò ha determinato una carenza di credito fiscale nei cassetti delle società del settore; di conseguenza per circa l'80% di esse, nel gennaio 2022, si sono rilevate irregolarità ai fini del rilascio del Documento unico di regolarità contributiva - DURC;

a sua volta, la mancanza del DURC determina la sospensione da parte del Ministero della Cultura di ogni attività nei confronti delle società del settore e, in particolare di quelle relative alla suddetta concessione del credito di imposta;

a tale problema potrebbe agevolmente evitarsi prevedendo che - limitatamente ai soggetti di cui in narrativa - il Ministero della Cultura possa svolgere gli adempimenti relativi alla concessione del credito di imposta nei confronti dei medesimi anche con DURC mancante o negativo, al solo fine di poter compensare il suddetto credito con gli avvisi di accertamento e/o le cartelle esattoriali che impediscono il rilascio del DURC stesso;

impegnano il Governo

ad avviare al problema esposto in narrativa, in particolare prevedendo che - limitatamente ai soggetti di cui in narrativa - il Ministero della Cultura possa svolgere gli adempimenti relativi alla concessione del credito di imposta nei confronti dei medesimi anche con DURC mancante o negativo, al solo fine di poter compensare il suddetto credito con gli avvisi di accertamento e/o le cartelle esattoriali che impediscono il rilascio del DURC stesso.

G/2636/2/2e6 (di trasformazione dell'emendamento 4.15)

[Pittella](#), [Comincini](#), [Mirabelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari" (A.S. 2636);

Premesso che,

fino al 2006 la riscossione era affidata in concessione a società private, che operavano in diversi ambiti territoriali: con il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la riscossione è stata ricondotta in mano pubblica e a tal fine è stata costituita Riscossione S.P.A., ora Equitalia S.p.A., alla quale - in data 1 ottobre 2006 - è stato affidato il servizio pubblico della riscossione in tutto il territorio nazionale;

ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, la Riscossione S.p.a. poteva acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione (comma 7), le quali - fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.A. o contestualmente alla stessa, potevano trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali (comma 24);

ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, sono pertanto nate dallo scorporo del ramo d'azienda relativo alle attività di gestione della fiscalità locale, numerose aziende concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli Enti Locali;

a decorrere dal 1 luglio 2017, con la riforma della riscossione dei tributi locali operata dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, si abolisce Equitalia nella forma di società per azioni, facendone transitare le funzioni e il personale, anche a tempo determinato, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente economico di diritto pubblico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, allo scopo di efficientare l'attività di riscossione e migliorare il rapporto con il contribuente; in particolare, dal 1 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà svolgere attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di comuni e province, nonché di loro partecipate;

gli enti locali, con semplice delibera di affidamento hanno potuto conferire al nuovo ente, oltre che la riscossione - spontanea e coattiva - delle proprie entrate, anche l'accertamento e la liquidazione con pesanti conseguenze a livello occupazionale che si ripercuotono sugli addetti delle società concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione, le cui professionalità non sono invece ritenute equiparabili a quelle di Equitalia s.p.a., il cui personale, anche a tempo determinato, viene invece cooptato nel nuovo soggetto nazionale Agenzia delle entrate-Riscossione;

Considerato che,

la specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale, che devono essere assicurate senza soluzione di continuità e la necessità di ridurre il contenzioso tributario e i tempi di esame dei reclami e delle proposte di mediazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche mediante apposite strutture autonome e diverse da quelle proposte alla funzione di accertamento e contenzioso, con personale appositamente formato ai fini della mediazione o dell'esame del reclamo, e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, richiede di fruire delle competenze del personale nate per scorporo ramo d'azienda previste dall'articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

impegna il Governo

ad adottare misure di salvaguardia occupazionale a favore dei lavoratori delle società concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali, nate per scorporo di ramo d'azienda, al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di beneficiare delle professionalità di tali lavoratori e garantirne pari dignità e piena tutela occupazionale al personale assunto da queste società alla data del 31 dicembre 2010 e cioè alla data della completa attuazione della riforma di cui alla legge n. 248 del 2005.

G/2636/3/2e6 (testo 2)

[Bagnai](#)

impegna il Governo, in esito al monitoraggio dell'attuazione della riforma del processo tributario, a garantire un maggiore e più strutturato accesso ai sistemi di definizione agevolata del processo tributario in analogia con gli istituti già previsti dall'ordinamento processuale contabile dello Stato.

G/2636/3/2e6

[Bagnai](#)

impegna il Governo, in esito all'attuazione della riforma del processo tributario, a garantire un maggiore e più strutturato accesso ai sistemi di definizione agevolata del processo tributario in analogia con gli istituti già previsti dall'ordinamento processuale contabile dello Stato.

G/2636/4/2e6 (già emendamento 2.32)

[Pillon](#), [Pepe](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 2636 recante disposizioni in materia di giustizia e di processo

tributari;

premessi che:

i rapporti tra contribuente e amministrazione devono essere improntati ai principi della collaborazione, della correttezza e della buona fede,

considerato che:

il vigente sistema normativo non contiene alcuna norma che preveda una tutela del contribuente nel caso in cui vengano lesi i suoi diritti nel corso dell'accertamento;

Impegna il Governo:

a inserire nel primo provvedimento utile una norma che preveda, nel corso dell'accertamento di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, la possibilità:

A) per il contribuente di rivolgersi al Presidente della Commissione Tributaria competente o a un suo delegato con una istanza scritta, quando ritenga che le operazioni di verifica si svolgano in violazione delle sue garanzie o dei suoi diritti;

B) Per il Presidente o il suo delegato di emanare entro 15 giorni dall'istanza un proprio provvedimento motivato con il quale accogliere o respingere l'istanza e disporre ogni misura ritenuta opportuna a tutela dei diritti del contribuente.

G/2636/5/2e6

[de Bertoldi](#), [Perosino](#)

Il Senato,

impegna il Governo a recepire i contenuti dell'emendamento 2.0.5.

Art. 1

1.2 (testo 2)

[Marino](#), [Cucca](#)

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

0a) nel testo del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole "Commissione tributaria provinciale", "Commissioni tributarie provinciali", "Commissione tributaria regionale", "Commissioni tributarie regionali", "Commissione tributaria" e "Commissioni tributarie" ovunque ricorrono sono sostituite rispettivamente dalle seguenti parole "Corte di giustizia tributaria di primo grado", "Corti di giustizia tributaria di primo grado", "Corte di giustizia tributaria di secondo grado", "Corti di giustizia tributaria di secondo grado", "Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado" e "Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado";

b. Al comma 2, alla lettera a), premettere le seguenti:

0a) nel testo del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole "Commissione tributaria provinciale", "Commissioni tributarie provinciali", "Commissione tributaria regionale", "Commissioni tributarie regionali", "Commissione tributaria" e "Commissioni tributarie" ovunque ricorrono sono sostituite rispettivamente dalle seguenti parole "Corte di giustizia tributaria di primo grado", "Corti di giustizia tributaria di primo grado", "Corte di giustizia tributaria di secondo grado", "Corti di giustizia tributaria di secondo grado", "Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado" e "Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado";

1.22 (testo 2)

[Caliendo](#), [Sciascia](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Toffanin](#), [Aimi](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera c) capoverso comma 3, le parole "pratica relativa alla redazione di una sentenza tributaria" sono sostituite dalle seguenti "teorico-pratica di diritto processuale"

tributario."

1.54 (testo 2)

[Marino](#), [Cucca](#)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. (Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione)

1. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.

2. Il Primo Presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla suddetta sezione.

1.55 (testo 2)

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Pittella](#), [Comincini](#)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. (Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione)

1. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.

2. Il Primo Presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla suddetta sezione.

1.0.1 (testo 2)

[Caliendo](#), [Sciascia](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Toffanin](#), [Aimi](#)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. (Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione)

1. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.

2. Il Primo Presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla suddetta sezione.

Art. 2

2.0.11 (testo 3)

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Papatheu](#)

Art. 2

***(Definizione agevolata dei giudizi tributari
pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione)***

1. Le controversie tributarie, diverse da quelle del comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dall'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sia non superiore a centomila euro, sono definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo il pagamento di un importo pari al cinque per cento del valore della

controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

2. Le controversie tributarie, diverse da quelle del comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dall'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sia non superiore a cinquantamila euro, sono definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al venti per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

3. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

4. Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, purché, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

5. L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

6. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo, le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

7. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 da presentare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Entro il termine di cui al comma 7 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

9. Ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite nei commi 1 e 2. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo.

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.

11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di Cassazione.

12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo del comma 10, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.

13. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.

14. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

15. Ciascun ente territoriale stabilisce con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

2.0.12 (testo 4)

[Siri](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#)

All'articolo art. 7, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

1.3.2.2. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.2.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 330 (ant.) del 21/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2022
330^a Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ALFONSO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2651) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il **[PRESIDENTE](#)** informa che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 30 emendamenti e 16 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **[PRESIDENTE](#)** comunica che, al netto delle determinazioni del Presidente del Senato sull'ambito di attività del Parlamento e delle Commissioni nell'attuale situazione politica, tra i provvedimenti di maggior rilievo all'esame della Commissione risultano l'Atto Senato 2651, in tema di delega fiscale, e, insieme alla Commissione giustizia, l'Atto Senato 2636 e connessi, in materia di giustizia tributaria. Al fine di discutere della eventuale e relativa programmazione dei lavori propone di convocare per le ore 16 di martedì 26 un apposito Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Conviene la Commissione.

Il senatore **[LANNUTTI](#)** (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*) sottolinea la propria contrarietà nei confronti del disegno di legge n. 2636, assunto come testo base per il seguito dell'esame, anche per

il ruolo svolto dal Ministero dell'economia, che minerebbe l'autonomia dei giudici tributari.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sul tema sono stati presentati degli emendamenti.

A specifica domanda del senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), il [PRESIDENTE](#) ribadisce che il prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 2636 e connessi è comunque legato alle comunicazioni del Presidente del Senato in relazione allo svolgersi della crisi politica e successivamente alla volontà di individuare il necessario consenso politico sui provvedimenti ricadenti nel perimetro delle attività consentite dalle Camere.

Su richiesta del senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*), relatore sul disegno di legge n. 1712, recante "Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente", il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA annuncia che il Governo ha individuato una soluzione normativa in grado di conciliare le esigenze manifestate dai proponenti con il rispetto del Testo unico bancario e della normativa antiriciclaggio. Tale soluzione, che assumerà la forma di un emendamento al testo, verrà trasmessa ai commissari e agli uffici nella giornata odierna.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) manifesta il proprio rammarico per il lungo e faticoso *iter* che ha riguardato il disegno di legge n. 1712, che pone il tema dell'inclusione finanziaria, legata allo strumento del conto corrente, anche alla luce della progressiva limitazione dell'uso del contante e del maggior ricorso ai pagamenti elettronici. Ritiene peraltro che, anche alla luce della instabilità e della precaria sicurezza della rete informatica, sarebbe più opportuna una inversione di tendenza, come proposto dal disegno di legge n. 1602, a prima firma del senatore Campari, che propone, tra l'altro, di introdurre la possibilità di emettere lo «scontrino parlante» per la vendita di beni e servizi pagati in denaro contante per spese superiori ai 1.000 euro. Giudica infatti inaccettabile che lo Stato consideri con sospetto a priori i cittadini che utilizzano il contante e renda sempre più difficile l'attività economica, imponendo alcune forme di pagamento a discapito di altre.

Il [PRESIDENTE](#) riconosce la legittimità e l'importanza del tema sollevato dal disegno di legge a prima firma del senatore Siri. Si augura che la soluzione prospettata dal Governo possa trovare un generale consenso e il provvedimento possa proseguire il proprio esame, anche come deliberazione utile per i lavori nella prossima legislatura.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) si associa all'intervento del senatore Bagnai e assicura la massima disponibilità del proprio Gruppo nei confronti dei lavori della Commissione, anche per dimostrare che, nonostante la crisi di Governo e la probabile campagna elettorale, il Parlamento è in grado di svolgere alcune attività, certamente nei limiti individuati dalla Costituzione e dai Presidenti delle due Camere.

Anche il senatore [LANNUTTI](#) (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*) garantisce la propria partecipazione ai prossimi lavori della Commissione, anticipando il proprio consenso nei confronti del disegno di legge n. 1712, che condivide, e la contrarietà verso gli eventuali provvedimenti di iniziativa dell'attuale Governo che dovessero giungere all'attenzione della Commissione stessa.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia la volontà della propria parte politica di proseguire i lavori della Commissione con l'esame dei provvedimenti che rientreranno, secondo le decisioni del Presidente del Senato, nel perimetro di attività del Parlamento per la fine della legislatura.

La seduta termina alle ore 9,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2651](#)

G/2651/1/6

[Durnwalder](#), [Steger](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2651 recante: "Delega al Governo per la riforma fiscale";

premessi che:

il disegno di legge in esame reca una delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per la revisione del sistema fiscale, fissando principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa;

le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono titolari di una quota del gettito delle imposte erariali riferite al proprio territorio, nella misura stabilita dai rispettivi statuti speciali;

le entrate che i tributi erariali assicurano a ciascuno dei suddetti enti, finanziano l'esercizio delle funzioni attribuite agli stessi dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;

al fine di assicurare ai medesimi enti territoriali le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni a loro attribuite, si rende necessaria la compensazione delle eventuali diminuzioni di gettito conseguenti ad interventi legislativi dello Stato,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e in un'ottica di cooperazione tra livelli di governo volta all'efficienza della fornitura dei servizi pubblici, a introdurre, nei decreti attuativi della delega, disposizioni volte a compensare la eventuale riduzione del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali previste negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

G/2651/2/6

[Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" (A.S. 2651);

premessi che:

l'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi;

in particolare, con il comma 1, lettera f), come modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, si intende armonizzare i regimi di tassazione del risparmio;

tale armonizzazione deve essere progressiva e avvenire anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria;

il provvedimento in esame e i decreti legislativi che saranno adottati in attuazione dello stesso, costituiscono una importante occasione per riorganizzare le disposizioni in ambito fiscale, analizzando anche la delicata questione della tassazione degli strumenti finanziari;

valutato che:

gli interventi normativi operati sino ad oggi sulla tassazione del settore finanziario hanno perseguito, da un lato, la finalità di spostare la pretesa impositiva dai redditi di lavoro a quelli di natura finanziaria, in linea con le indicazioni della Commissione UE e degli organismi internazionali, nonché di contrastare le condotte speculative a vantaggio della stabilità dei mercati finanziari e della tutela di

risparmiatori ed imprese;

d'altra parte, l'intento di favorire la crescita di mercati finanziari e, conseguentemente la diffusione degli strumenti di finanziamento del settore produttivo, soprattutto di quelli emessi dalle piccole e medie imprese italiane, quale fonte di finanziamento esterna alternativa al finanziamento bancario, ha spinto il legislatore ad introdurre una serie di interventi agevolativi di alleggerimento della pressione fiscale;

considerato che:

l'attuale disciplina in materia di trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, prevede che tale trasferimento sia soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione;

la medesima disciplina stabilisce che le operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari nonché le operazioni sui valori mobiliari sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto come precisamente stabilito dalla normativa;

le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza, cioè quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri; l'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati,

impegna il Governo:

a rivedere la regolamentazione sugli strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto energia e materie prime alimentari, prevedendo limiti alla titolarità diretta e indiretta dei medesimi contratti;

a prevedere una fiscalità di svantaggio per gli strumenti finanziari ad alta frequenza aventi ad oggetto energia e materie prime alimentari;

ad adottare ogni strumento normativo utile al fine di attuare un monitoraggio periodico per prevenire e contenere fenomeni di eccessiva speculazione su strumenti finanziari aventi ad oggetto energia e materie prime alimentari;

a favorire un iter di esame celere dell'A.S. 1442 recante "Disposizioni in materia di tassazione sugli strumenti finanziari e delega al Governo per la revisione delle relative aliquote fiscali" e di dare seguito, per quanto di competenza, a quanto previsto dal medesimo provvedimento, garantendo in particolare:

1. che l'aliquota prevista per le transazioni finanziarie, aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, diventi diversamente e maggiormente progressiva per scaglioni in relazione alle operazioni di vendita;

2. la progressività degli scaglioni dell'imposta prevista per le operazioni su strumenti finanziari derivati e sui valori mobiliari, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari partecipativi, o il cui valore dipenda prevalentemente da questi;

3. prevedendo, per le negoziazioni di vendita ad alta frequenza, l'innalzamento dell'aliquota d'imposta;

4. introducendo una regolamentazione fiscale delle operazioni di *trading* speculativo di cripto valute, attualmente non ufficialmente disciplinate.

G/2651/3/6

[Giotto](#)

Il Senato,

in sede di discussione del Disegno di legge di Delega al Governo per la riforma fiscale (A.S.

2651),

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento prevede l'osservanza di taluni principi e criteri direttivi volti ad incentivare la semplificazione e la razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa;

nel pacchetto "Fit for 55%" presentato a luglio 2021 dalla Commissione europea, tra le proposte legislative risulta anche la revisione delle norme in materia di Co2 per autovetture e veicoli commerciali leggeri, al fine di accelerare la produzione e la vendita di veicoli a basse emissioni e a emissioni zero e affinché il trasporto su strada segua una traiettoria ben definita verso la mobilità a zero emissioni nel 2050;

l'8 giugno 2022 il Parlamento europeo ha sostanzialmente confermato le ambiziose proposte della Commissione europea sulle emissioni delle auto, recentemente si è pronunciato in merito anche il Consiglio dell'UE confermando la riduzione del 100% delle emissioni di Co2 entro il 2035 per le nuove vetture;

in risposta agli obiettivi prefissati a livello europeo il settore automobilistico sta accelerando la riconversione della filiera in un'ottica green;

anche il Governo ha avviato importanti misure a sostegno del settore automobilistico, primo fra tutti l'istituzione di un fondo ad hoc previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (cd. "DL Energia") che mira in particolare a favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera finalizzati all'insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali;

nonostante il cd. "fondo *automotive*" impegni rilevanti risorse a favore di un piano di incentivi per l'acquisto di veicoli a zero o basse emissioni, tra i beneficiari dei contributi incentivanti non risulta tuttavia il mondo delle imprese con le proprie flotte;

lo scorso 3 aprile nel corso di un'intervista alla testata "Il Giornale", il Vice Ministro Pichetto Fratin, alla domanda sull'esclusione delle flotte aziendali, aveva risposto: "è un problema di copertura. Per il 2022 ci sono 650-700 milioni, una cifra non enorme. Quel settore però potrebbe essere aiutato fiscalmente, con l'Assenso dell'UE, grazie all'aumento della percentuale di detrazione dell'Iva, attualmente al 40%";

considerando che:

è indubbio che la fiscalità rappresenti uno strumento indispensabile per supportare le imprese nel processo di rinnovo del proprio parco auto circolante, in coerenza con gli obiettivi climatici prefissati a livello europeo,

il rinnovo del parco veicolare in ambito aziendale rappresenta la chiave per accelerare maggiormente la diffusione di veicoli più sostenibili sul nostro territorio, alla luce del rilevante peso in termini percentuali che le flotte aziendali hanno sull'intero parco veicoli a livello nazionale;

impegna il Governo:

a prevedere una strategia fiscale nazionale finalizzata alla diffusione dei veicoli a basso impatto ambientale anche nel contesto aziendale, anche attraverso una modifica delle percentuali di detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali a zero emissioni.

G/2651/4/6

[Romano, Fenu](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Delega al Governo per la riforma fiscale" (A.S. 2561);

premessi che:

l'articolo 9 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia;

come noto, l'articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (c.d. DL PNRR) ha anticipato al 30 giugno (rispetto al 1° gennaio 2023) l'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici;

preso atto con favore che:

la misura in esame consegue il punto iii) del traguardo M1C1-103 previsto dal PNRR (da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022) che richiedeva l'entrata in vigore di una riforma legislativa che garantisse sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici;

valutato che:

l'articolo 9 della delega fiscale potrebbe costituire l'occasione per un riordino della normativa in ambito tributario e per approfondire la problematica degli aggi relativi alla rivendita di generi di monopolio, anche alla luce della recente previsione dell'obbligo di pagamento elettronico e le conseguenze sui ricavi medi giornalieri dei rivenditori;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire sulla problematica in esame, aumentando l'aggio relativo ai generi di monopolio al fine di temperare le perdite dei rivenditori.

G/2651/5/6

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Il Senato,

in sede di discussione del ddl 2651 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale"

premesso che:

l'articolo 2 prevede principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione personale su redditi,

impegna il Governo:

a prevedere il mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.190, elevando la soglia relativa ai ricavi conseguiti per avere accesso alla misura del regime forfettario a 150.000 euro annui;

a estendere le previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) alle associazioni professionali e alle società tra professionisti prevedendo inoltre che la quota di 150.000 euro annui è intesa per ciascun associato o socio.

G/2651/6/6

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Il Senato,

premesso che:

- l'articolo 3 del disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa, facendo particolare riferimento alla semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, al fine della riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente ineducibili e altri interventi di revisione;

- in tale ambito, le Casse di previdenza e assistenza private, che costituiscono un modello di riferimento nel sistema-Paese, in quanto non si basano come gran parte della previdenza pubblica sulla fiscalità generale, ma esclusivamente sui propri versamenti, quindi sul lavoro, sono ritenute fiscalmente enti noncommerciali ai sensi di quanto disposto dall'ex articolo 73, comma 1, lettera c) e articolo 74, comma 2, lettera b) del TUIR e soggette pertanto ai fini IRES;

- al riguardo, la disciplina fiscale alle quale sono sottoposte le Casse di previdenza, evidenzia

una disparità fiscale, la cui iniquità della imposizione fiscale pari al 26%, penalizza fortemente i medesimi Enti di previdenza e assistenza, riducendo fortemente la valenza sociale e l'attività di assistenza sanitaria e di *welfare*;

- risulta pertanto urgente e necessario, a parere del sottoscrittore del presente atto, l'equiparazione del regime di tassazione delle Casse di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti, con la disciplina prevista per le forme di previdenza complementare, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con riferimento alle aliquote d'imposizione previste per le rendite finanziarie, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di finanza pubblica, un intervento normativo *ad hoc*, volto ad introdurre, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, l'equiparazione della tassazione delle Casse di previdenza dei liberi professionisti, con quella dei fondi di previdenza complementare, rivedendo pertanto le aliquote dal 26% al 20% della tassazione delle rendite finanziarie, per le finalità in premessa citate.

G/2651/7/6

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge delega recante la revisione del sistema fiscale, reca l'impianto normativo, in parte riconducibile alle conclusioni dell'indagine conoscitiva condotta congiuntamente dalle Commissioni finanze della Camera e del Senato tra gennaio e giugno del 2021;

l'articolo 3, in particolare reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa, facendo in particolare riferimento alla semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali;

nell'ambito della disciplina fiscale prevista per i liberi professionisti, (la cui categoria è stata fortemente penalizzata dagli effetti negativi e penalizzanti determinati dall'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, oltre che dalle decisioni dei Governi succedutisi in questi anni) e per le società tra i professionisti, si evidenzia come il modello STP per l'esercizio della professione, alternativo allo studio individuale o associato, risulta in linea con le attuali esigenze di mercato richiedenti, nei settori professionali, ed è soggetto alla tassazione ai fini IRES e IRAP (se opera in forma di società di capitali);

al riguardo, si rileva altresì come se da un lato, appaiono condivisibili, le decisioni di politica fiscale, volte a mantenere il regime di tassazione forfettario per tutti gli autonomi, professionisti e imprese che dichiarano ricavi o compensi fino a 65mila euro, dall'altro si ravvisa la necessità di ulteriori misure di sostegno in tale direzione, considerato che la *flat tax*, attualmente è incompatibile con le associazioni professionali e le società tra professionisti, i cui effetti non favoriscono il futuro e la crescita dei professionisti nel Paese;

l'attuale assetto normativo, infatti costituisce un disincentivo implicito alle aggregazioni professionali e, contestualmente, in un incentivo implicito alla disgregazione delle attività professionali o di impresa svolte in forma associata, in un contesto economico e professionale in cui invece opportuno concepire incentivi all'aggregazione, nell'interesse del mercato che richiede servizi sempre più specializzati;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di finanza pubblica, un intervento normativo *ad hoc*, volto ad introdurre, nell'esercizio della

delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, all'interno delle STP, il regime di tassazione forfetario pro-quota per ogni socio professionista che dichiara ricavi o compensi fino a 65mila euro all'anno.

G/2651/8/6

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3, del disegno di legge di revisioni del sistema fiscale reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa, facendo in particolare riferimento alla semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali;

nell'ambito della disciplina fiscale prevista per le società tra i professionisti, si evidenzia come il modello STP per l'esercizio della professione, sia soggetto fra l'altro, alla tassazione ai fini IRES;

- l'articolo 11, comma 1, della legge 29 gennaio n. 21 del 1986, che ha istituito un contributo integrativo tra gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dispone che l'applicazione su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA sia versato alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza;

- l'obbligo in questione, interessa fra l'altro, anche le società professionali (STP) costituite in forma di società di capitali ai sensi dell'articolo 10, commi 3 e successivi della legge 11 novembre n. 183 del 2011, nella cui dinamica statutaria, gli addebiti verso la società partecipata degli onorari ed accessori da parte dei professionisti-soci, (con obbligo di prestazioni di servizio verso la società partecipata) risultano interessati dalla maggiorazione del 4% e dal relativo versamento alla Cassa di previdenza;

- tale addebito si risolve in una sostanziale duplicazione del contributo integrativo da corrispondere alla Cassa medesima, dal momento che al relativo versamento si aggiunge quello avente ad oggetto il contributo riscosso dalla STP nei riguardi della clientela ed oggetto di riparto fra i socio-professionisti, in adempimento di quanto stabilito dal ricordato regolamento unico;

- il versamento del 4% dalla STP al socio-professionista, (sulle parcelle dal medesimo emesse verso la stessa STP) altro non costituirebbe che, oltre ad una duplicazione, un mero anticipo di quanto la medesima STP deve attribuire al socio-professionista in base al volume d'affari riferibile a quest'ultimo (il professionista effettuerebbe alla Cassa, per parte sua, un versamento in parte costituito dal contributo addebitato alla Cassa e in parte costituito dal contributo assegnatoli dalla Cassa al netto della prima quota);

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di finanza pubblica, un intervento normativo *ad hoc*, volto a rivedere, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, la normativa in premessa citata, nel senso che, l'addebito alle STP aventi forma di società di capitali, per gli onorari e le spese rientranti nel volume d'affari ai fini IVA, (da parte dei soci professionisti per le attività da essi svolte nell'ambito della società e nell'interesse della clientela) non costituisce addebito di prestazioni professionali al cliente finale, ma sia strumentale all'assolvimento delle prestazioni della società verso la propria clientela e di conseguenza e possano pertanto non essere assoggettati alla maggiorazione del 4% del contributo integrativo.

G/2651/9/6

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge delega per la revisione fiscale, giunto all'esame del Senato, dopo un lungo e travagliato iter parlamentare da parte dell'altro ramo del Parlamento, contiene in larga parte, misure che sono in parte riconducibili alle conclusioni dell'indagine conoscitiva condotta congiuntamente dalle Commissioni finanze della Camera e del Senato che si è articolata nell'arco di sei mesi, tra gennaio e giugno 2021;

il provvedimento in particolare, attraverso l'articolo 1, delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando anzitutto principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa revisione;

nell'ambito della disciplina fiscale attribuita al settore automobilistico in Italia, (costituita da IVA, bolli e accise) l'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede al comma 21, che a partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato; ed inoltre a partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt;

la suesposta disposizione *c.d.* tassa superbollo per le automobili, che ha incrementato il gettito erariale nelle casse dello Stato stimato in circa 168 milioni di euro all'anno, in realtà ha prodotto nel corso degli anni, un effetto negativo e penalizzante in termini economici, fiscali e produttivi, penalizzando fortemente il mercato delle automotive e il suo indotto, oltre che le aspettative d'incasso per l'amministrazione tributaria;

risulta conseguentemente necessario, a parere del sottoscrittore del presente atto, prevedere un intervento normativo volto alla soppressione della suesposta tassa, in considerazione degli effetti sfavorevoli sotto il profilo economico e anche tributario, che la misura ha generato deprimendo il settore interessato, considerato che si tratta di una imposta ritenuta inutile, che garantisce soltanto lo 0,01% delle entrate tributarie dello Stato e lo 0,1% di quelle delle Regioni e dei Comuni;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito dell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del provvedimento, l'introduzione di una misura volta all'abrogazione dell'imposta in premessa citata, per le finalità in precedenza richiamate.

G/2651/10/6

[Conzatti](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale",
premessi che:

nell'ambito della Delega fiscale, si propongono principi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati;

in Italia, al sistema catastale tradizionale, *cd. ordinario*, si affianca il Sistema Tavolare o Libro Fondiario, derivato dalla legislazione austro-ungarica, sopravvissuto nella regione Trentino-Alto Adige, e nei comuni di alcune zone soggette a successive rettifiche dei confini, nonché in alcune altre realtà territoriali, già appartenenti fino al 1918 all'ex Impero austro-ungarico;

dopo la prima Guerra mondiale, la conservazione del Catasto Fondiario ex austriaco fu affidata agli uffici tecnici dello Stato ubicati nel territorio regionale, confermando l'efficacia della precedente legislazione austriaca, in funzione della specificità del Catasto Fondiario e del suo collegamento con il Libro Fondiario che ne forma il necessario completamento. Con d.P.R. 21 luglio 1978 n. 569, norma d'attuazione dello Statuto speciale in materia di coordinamento tra Catasto e Libro Fondiario, sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative del Catasto Fondiario e Urbano. Dal 1° febbraio 2004, in attuazione della successiva norma di attuazione di cui al d.lgs. 18 maggio 2001 n. 280, le funzioni amministrative inerenti il Catasto Fondiario e Urbano sono state delegate alle Province

autonome di Trento e di Bolzano;

rispetto al catasto ordinario ed al sistema di pubblicità immobiliare vigenti nel resto del Paese, nelle due Province autonome vige quindi uno speciale impianto giuridico contrassegnato dal principio di assoluta concordanza tra gli atti del Catasto fondiario e del Catasto dei fabbricati con il Libro Fondiario, con rilevanti effetti sulla chiara identificazione dei titolari di diritti reali immobiliari debitori d'imposta;

difatti, a differenza del catasto ordinario, il catasto tavolare è organizzato su base reale e le sue risultanze hanno efficacia costitutiva, oltre che probatoria, spiegando i loro effetti anche a livello sostanziale per i trasferimenti immobiliari;

nei territori a regime tavolare, l'individuazione dei titolari dei diritti reali immobiliari, debitori d'imposta, risulta esclusivamente riferito a quello emergente dalle risultanze del Libro fondiario. Non esistendo un livello soggettivo autonomo riferito al possesso, solamente catastale (come avviene nel resto d'Italia), si determina l'insussistenza di ogni imposizione del correlativo tributo speciale catastale, e, quindi, dell'eventuale irrogazione della sanzione nel caso del suo mancato assolvimento;

considerato che:

ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano, nell'ambito delle Province di Trento e di Bolzano, sono esercitate, per delega dello Stato, dalle Province autonome;

in tale contesto, le Province autonome sono state delegate a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione, ma non a determinare le relative sanzioni in caso di mancato assolvimento;

inoltre, in base a uno studio dell'Agenzia delle Entrate, risulta che la Regione del Trentino-Alto Adige presenta la differenza più elevata tra il valore stimato di mercato e il valore catastale degli immobili;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di esplicitare, in sede di esercizio della presente delega, che in ragione delle peculiarità dell'ordinamento provinciale derivante dallo Statuto speciale delle Province autonome di Trento e Bolzano e di quelle che caratterizzano il sistema catastale nei territori a regime tavolare, le disposizioni della presente legge si applichino compatibilmente con lo Statuto speciale e con le relative norme di attuazione, con la possibilità di prevedere in particolare - anche mediante specifica norma di attuazione dello Statuto speciale - che le Province autonome di Trento e Bolzano, per la parte di rispettiva competenza territoriale, possano:

- disciplinare i criteri per le revisioni parziali e generali degli estimi mediante determinazione delle nuove tariffe di reddito dominicale e agrario e per la revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento dei terreni del catasto fondiario;

- disciplinare i criteri per le revisioni parziali e generali delle tariffe d'estimo e per la revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari del catasto fabbricati;

- oltre alla prerogativa di fissare le tipologie, gli importi, le esenzioni dei tributi speciali catastali e provvedere alla loro riscossione, possano anche fissare le relative sanzioni in caso di mancato assolvimento.

G/2651/11/6

[Bernini](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Boccardi](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Sicliari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale, premesso che:

l'istituto della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con i debiti derivanti da carichi affidati all'agente della riscossione - riportati in cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivo - è reso possibile attualmente in base alla disciplina ordinaria prevista dall'articolo 28-*quater* del DPR n. 602 del 1973, (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo) e a quella c.d. speciale prevista dall'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto- legge n. 145 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.9 (Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa);

nonostante negli ultimi anni siano stati fatti notevoli passi in avanti in relazione alla mole dei debiti/crediti da compensare, e nonostante recentemente l'articolo 21 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. *Sostegni-bis*) abbia previsto un incremento di un miliardo di euro del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" istituito nello stato di previsione del MEF, permangono ancora importanti impedimenti al perfezionamento di tale disciplina, sia dal punto di vista normativo che burocratico;

dal punto di vista normativo, sarebbe utile allargare la platea di coloro che possono accedere a tale disciplina mentre sotto il profilo burocratico, uno snellimento delle procedure di utilizzo ed iscrizione alla piattaforma dei crediti commerciali maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione consentirebbe una più rapida ed efficiente soluzione/liquidazione del "contenzioso", impegna il Governo:

a rafforzare la disciplina della compensazione dei crediti maturati nei confronti della P.A. adottando misure, anche di carattere normativo, che possano allargare la platea di coloro che possono accedere a tale agevolazione e contestualmente semplificare le procedure di iscrizione alla piattaforma dei crediti commerciali maturati nei confronti della P.A al fine di velocizzare tutte le procedure di liquidazione delle istanze presentate.

G/2651/12/6

[Bernini](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Boccardi](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Sicliari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale, premesso che:

il cuneo fiscale corrisponde alla somma delle imposte e dei contributi previdenziali che gravano sui redditi dei lavoratori e dei datori di lavoro e, quindi, la differenza tra il costo di un lavoratore per l'azienda che lo impiega e quanto il lavoratore percepisce come retribuzione in busta paga;

in base al rapporto "Taxing Wages" dell'Ocse, in Italia il cuneo fiscale nel 2021 è stato pari al 46,5%, in calo di 0,4 punti rispetto al 2020 e pone il nostro Paese al quinto posto tra i 38 Paesi che aderiscono all'Organizzazione;

quello del costo del lavoro è un problema di lungo periodo che affligge da sempre lo sviluppo economico del Paese, producendo effetti negativi anche sotto il profilo dell'incremento occupazionale e della riduzione della propensione alla spesa da parte di milioni di lavoratori: un problema che nell'ultimo ventennio, purtroppo, non solo non ha trovato una soluzione strutturale;

in una situazione di crescita economica incerta dovuta all'aumento dell'inflazione e alle diverse emergenze sanitarie ed economiche, un intervento importante per l'abbattimento del cuneo fiscale

rappresenta senza alcun dubbio il principale strumento di politica economica in grado di sortire effetti anticiclici per la crescita del Paese;

non a caso tale misura è invocata con forza da tutto il mondo produttivo italiano, anche sotto forma di un intervento volto a ridurre gli oneri gravanti sulle retribuzioni dei lavoratori;

maggiori risorse da destinare ad un intervento più efficace e strutturale di quelli già messi in atto in questi anni possono essere reperite tramite una revisione degli stanziamenti previsti a favore del reddito di cittadinanza, un istituto che si è dimostrato inefficace in termini di crescita occupazionale configurandosi, nei fatti, come misura di carattere meramente assistenziale;

inoltre, una strategia realistica ed efficace di vera spending review potrebbe rendere disponibili ulteriori risorse, dando piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture,

impegna il Governo:

a concentrare la politica economica su un piano strategico di iniziative che abbiano un effetto visibile e tangibile per una platea di cittadini più larga possibile in un contesto di riforme strutturali di lungo termine ed economicamente sostenibili;

ad adottare disposizioni volte a ridurre l'impatto del cuneo fiscale prevedendo per i lavoratori con un reddito lordo fino a 55.000 euro, un incremento di 1200 euro annui per le detrazioni da lavoro dipendente;

ad introdurre disposizioni anche mediante misure fiscali che introducano nuove defiscalizzazioni, volte a favorire l'occupazione giovanile e femminile;

ad introdurre il voucher quale strumento di flessibilità in contrasto al lavoro nero, a tutela del lavoratore;

ad adottare iniziative per destinare a tali finalità le risorse rinvenienti dalla revisione del finanziamento del reddito di cittadinanza e le risorse rinvenienti dai proventi di una strategia di ricomposizione e razionalizzazione della spesa pubblica come disposto dall'articolo 10 del disegno di legge di delega fiscale.

G/2651/13/6

[Bernini](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Boccardi](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclarì](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale, premesso che:

l'articolo 53 della Costituzione al primo comma dispone che: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva";

in base al tale principio, in Italia, dove il reddito è tassato singolarmente - a differenza di altri paesi europei, come ad esempio la Francia - si potrebbe prevedere un sistema in cui la tassazione venga calcolata *in primis* tenendo conto dei redditi di tutta la famiglia;

la grave crisi sanitaria ed economica negli ultimi anni ha messo ancor più in evidenza i problemi di cui le famiglie italiane già da qualche anno soffrono. In particolare, l'Istat ha certificato che nel 2021 le nascite in Italia sono scese al minimo storico: i 399.400 bambini venuti alla luce nel corso dell'anno segnano un calo dell'1,3% rispetto al 2020;

in tal senso risulta alquanto urgente correggere tali squilibri promuovendo nuove politiche attive del lavoro, del welfare familiare e favorire la natalità, anche al fine di raggiungere l'obiettivo stabilito dal PNRR sulla parità di genere;

in particolare, si rende necessario prevedere un intervento normativo nel sistema di tassazione,

al fine di garantire nuove agevolazioni fiscali per le famiglie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'ambito dei decreti di attuazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), punto 1, della presente legge delega, di prevedere nel sistema di tassazione sulle persone fisiche un'agevolazione fiscale sui redditi da lavoro per il secondo coniuge lavoratore, che tenga conto del "fattore familiare" assicurando contestualmente un carico fiscale più leggero per i nuclei familiari rapportato al numero dei figli.

G/2651/14/6

[Bernini](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Boccardi](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale, premesso che:

l'articolo 8 del presente disegno di legge reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a introdurre alcune modifiche al sistema nazionale della riscossione;

è indubbio come, nonostante negli ultimi anni ci siano stati progressi, anche dal punto di vista tecnologico nell'adozione di misure di efficientamento della riscossione, siano ancora molte le criticità della vigente disciplina del servizio nazionale della riscossione;

in questo quadro è quanto mai necessario valutare l'adozione di un modello di gestione del magazzino che tenga conto della eterogeneità e delle peculiarità dei singoli debitori;

nonostante i numerosi progressi nella capacità operativa dell'agente della riscossione, è necessario superare l'attuale carattere massivo delle azioni di recupero adottando un modello basato su principi di efficacia, efficienza ed economicità che non trascuri però l'imparzialità della singola azione di esazione;

è inoltre necessario snellire il magazzino tenendo conto di tutti quei crediti che sono inesigibili;

il magazzino dei crediti non riscossi attualmente ha superato il tetto dei 1.100 miliardi di euro molti dei quali risalgono a più di 20 anni fa;

lo stesso Enrico Maria Ruffini, direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, il 7 aprile u.s. nel corso di un'audizione presso la Commissione sul federalismo fiscale, ha affermato che: *"siamo l'unico Paese del mondo Occidentale ad avere un magazzino con crediti di 22 anni: un magazzino così, è ingestibile"*;

considerata l'attuale situazione economico finanziaria che stanno vivendo moltissimi contribuenti ed imprese italiane, sarebbe opportuno valutare la possibilità di prevedere nuove ed adeguate rateizzazioni escludendo il sistema sanzionatorio per non aggravare ulteriormente le difficoltà economiche del contribuente, distinguendo l'impossibilità di onorare il debito d'imposta dichiarato dall'evasione,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a snellire il magazzino dei crediti non riscossi tenendo conto di tutti quei crediti che sono inesigibili, revisionando il merito ed il metodo di riscossione, valutando contestualmente la previsione di nuove ed adeguate rateizzazioni che tengano conto delle condizioni economiche del contribuente, del valore dell'imposta a debito, escludendo le sanzioni e gli oneri accessori;

ad assumere iniziative volte a prevedere in futuro un sistema sanzionatorio relativo alle omissioni di pagamento delle imposte più equilibrato, distinguendo tra le omissioni derivanti da oggettive difficoltà economiche del contribuente rispetto a quelle derivanti dall'evasione.

G/2651/15/6

[Bernini](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Boccardi](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale, premesso che:

l'imposta sui servizi digitali è stata istituita dall'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n.145 - legge di bilancio 2019 - e l'attuale sistema impositivo per le imprese non residenti nel territorio italiano e che operano in rete attraverso la prestazione di servizi è disciplinato dai commi da 36 a 49 del medesimo articolo, prevedendo un'imposta sostitutiva del 3% applicata ai ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici al netto dell'IVA;

successivamente, la legge 27 dicembre 2019, n.160 - legge di bilancio per il 2020 -, all'articolo 1, comma 678, lettera n), ha disposto l'abrogazione dei commi da 35 a 49 citati, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale;

tale modifica è stata pensata in un'ottica globale al fine di trovare una soluzione "europea" alla concorrenza sleale di molte imprese che producono profitti in diversi paesi del mondo, ma non utilizzano la partita Iva del paese in cui erogano servizi o commercializzano prodotti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative in sede comunitaria volte a prevedere un'equità fiscale ed una concorrenza leale da parte delle aziende che vendono prodotti o offrono servizi nei paesi dell'Unione europea, ma che sono assoggettati alla tassazione sui ricavi nei paesi dove hanno la sede fiscale, ponendo fine ad un'elusione fiscale su scala globale di entità elevate.

G/2651/16/6

[Gasparri](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale, premesso che:

l'articolo 31 della legge 340 del 2000 prevede la possibilità da parte degli iscritti nella sezione "A" dell'albo dei commercialisti e degli esperti contabili, muniti della firma digitale e appositamente incaricati dai legali rappresentanti delle società, di richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per la cui relazione la legge non prevede espressamente l'intervento del notaio;

lo stesso professionista ha anche la possibilità di attestare la conformità agli originali di documenti da produrre;

il tributarista certificato a norma UNI 11511 è una figura professionale che fornisce consulenza e opera con le proprie capacità tecniche nel settore tributario, fiscale, amministrativo e aziendale, in ambito pubblico e privato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni volte a prevedere la possibilità per i Tributaristi certificati a norma UNI 11511 di richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio.

Art. 1

1.1

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «nonché del diritto dell'Unione europea» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei principi generali del diritto tributario».

1.2

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «derivanti dall'impiego dei fattori di produzione» con le seguenti: «di lavoro».

1.3

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo l'applicazione di modelli impositivi improntati alla progressività continua».

1.4

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) estendere il regime agevolato di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai contribuenti che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 100.000.»

1.0.1

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Dopo l'Articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. Misure fiscali per la cultura

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridurre al minimo l'impatto IVA, al pari di quanto già avviene per l'editoria, in tutti i comparti compresi quelli che, invece, oggi sono esenti.»

1.0.2

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Dopo l'Articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. Misure fiscali per il mecenatismo

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ampliare l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di Art bonus, sul credito d'imposta del 65 per cento per le contribuzioni private, all'intera filiera culturale.»

Art. 2

2.1

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» aggiungere le seguenti: «elevando la soglia relativa ai ricavi conseguiti per avere accesso alla misura del regime forfettario a 150.000 euro annui per ciascun associato o socio»;

dopo le parole: " per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa" aggiungere le seguenti:

"associazioni professionali e società tra professionisti"

2.2

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» aggiungere le seguenti: «elevando la soglia relativa ai ricavi conseguiti per avere accesso alla misura del regime forfettario a 150.000 euro annui».

2.3

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) revisione dell'IRPEF attraverso l'introduzione di un'aliquota unica per tutti i contribuenti.

2.4

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «efficienza dell'imposta» aggiungere le seguenti: «, incaricando, a tal fine, un apposito organismo tecnico,».

Art. 4

4.1

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole «diverse aliquote», aggiungere le seguenti: «evitando che la revisione della composizione dei panieri di beni e servizi in tali ambiti comporti complessivamente un aumento del prelievo»

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: «tassazione indiretta,» aggiungere le seguenti: «evitando che la revisione della composizione dei panieri di beni e servizi in tali ambiti comporti complessivamente un aumento del prelievo».

4.2

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) revisione dell'impianto sanzionatorio in un'ottica di rispetto dei principi di proporzionalità e neutralità del tributo, con particolare riguardo alla necessità di evitare una duplicazione del recupero impositivo in presenza di violazioni inidonee ad arrecare un reale pregiudizio agli interessi erariali;».

4.3

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) introduzione di un regime agevolato per le società aderenti alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano con fatturato inferiore ai cinque milioni di euro che destinino almeno il 20% degli utili a progetti di sensibilizzazione e sostegno sociale;».

4.4

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) eliminazione dei meccanismi di liquidazione dell'IVA che incidono negativamente sulla liquidità delle imprese e non garantiscono il rispetto del principio di neutralità dell'imposta».

4.5

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) armonizzazione della normativa nazionale a quella comunitaria al fine di revisionare, semplificare e razionalizzare la disciplina concernente la quota ammortizzabile, il costo deducibile e tempi di ammortamento relativamente ai beni destinati ad essere utilizzati come strumenti nell'esercizio dell'attività di impresa, arte e professione, di cui all'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;».

4.6

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) unificazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, interna e comunitaria, in un unico codice, anche tenendo conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea».

Art. 6

6.1

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) chiarire e stabilire disposizioni univoche volte a garantire il corretto classamento, confermando l'esclusione dall'assoggettamento

dalla rendita catastale degli allestimenti mobili di cui all'articolo 3, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ove installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.

6.2

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Sopprimere il comma 2.

6.3

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: "né per altre finalità fiscali"

6.4

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

6.5

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al comma 2, lettera b), alinea, sopprimere le parole da: "determinata utilizzando fino a: ove necessario".

Art. 7

7.1

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I decreti legislativi di cui all'articolo 1 prevedono, altresì, che gli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa, arte o professione siano esenti dall'imposta municipale propria (IMU).»

7.2

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «I decreti legislativi di cui all'articolo 1 prevedono, inoltre, che gli immobili strumentali all'esercizio d'impresa, arte o professione siano esenti dall'imposta municipale propria (IMU) entro una determinata soglia di valore catastale soggetto ad imposizione».

7.3

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis*. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere che la tassazione sugli immobili ad uso turistico ricettivo venga annualmente commisurata all'effettivo tasso di utilizzo degli stessi e alla durata del periodo di apertura al pubblico, da rilevarsi anche mediante i dati che le strutture ricettive trasmettono al Ministero dell'Interno ai sensi comma 3, dell'articolo 109, del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.»

7.0.1

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico per la revisione delle accise sul carburante: riduzione delle aliquote attualmente previste per le accise sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»

7.0.2

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche il principio e criterio direttivo specifico della riduzione delle spese per il trasferimento di proprietà di auto e motoveicoli, anche attraverso la revisione delle imposte adottate ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»

7.0.3

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

(Principi e criteri direttivi per la revisione della TARI di cui all'articolo 1, commi da 641 a 646 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sulla produzione di rifiuti urbani:

a) imposizione basata sulla reale quantità di rifiuti prodotti sulla base del principio "chi inquina paga", e superamento degli attuali criteri presuntivi;

b) applicazione delle tariffe relative alle utenze domestiche per le attività produttive che producono rifiuti assimilati a quelli urbani;

c) individuazione di criteri uniformi per l'applicazione da parte dei Comuni di esenzioni e agevolazioni che tengano conto dell'effettivo utilizzo a fini produttivi dei locali e delle aree soggette al tributo.»

7.0.4

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Articolo 7 bis

(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta di soggiorno:

a) riduzione delle soglie attualmente previste e contestuale individuazione di ulteriori punti di prelievo, oltre le strutture ricettive e dalle locazioni brevi, tra le attività che traggono beneficio, direttamente o indirettamente, dall'economia turistica, anche al fine di ricomprendere tra i soggetti imposti coloro che utilizzano i servizi del comune senza pernottarvi;

b) adozione di una regolamentazione omogenea valida per tutto il Paese, al fine di rivolgere ai turisti ed ai soggetti responsabili del prelievo una comunicazione chiara ed univoca;

c) destinazione vincolata degli introiti alla realizzazione di interventi in materia di turismo e di accoglienza.»

Art. 8

8.1

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera b), garantire parità di trattamento della posizione creditoria tra l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il contribuente in relazione alla quantificazione del dovuto;».

8.2

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) equiparare il regime di tassazione delle Casse di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti, con la disciplina prevista per le forme di previdenza complementare, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con riferimento alle aliquote d'imposizione previste per le rendite finanziarie, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni.

1.4. Trattazione in Assemblea

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2476
XVIII Legislatura

Ordinamento della giurisdizione tributaria

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 460](#)

4 agosto 2022

Attività (esito)

Dibattito connesso

Discusso congiuntamente: [S.243](#), [S.714](#), [S.759](#), [S.1243](#), [S.1661](#), [S.1687](#),
[S.2476](#), [S.2636](#)

Sull'ordine dei lavori

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Adottato come testo base il DDL **S. 2636**, **testo Commissioni riunite**.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 8*.

Voto finale

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente) (assorbito da [S.2636](#))

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 166, contrari 7, astenuti 15, votanti 188, presenti 189.

1.4.2. Resoconti stenografici

1.4.2.1. Seduta n. 460 del 04/08/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

460a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 4 AGOSTO 2022

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente TAVERNA
e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Insieme per il futuro-Centro Democratico: IpF-CD; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Uniti per la Costituzione-C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-Ancora Italia-Progetto SMART-I.d.V.: UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV; Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE-Coraggio Italia: Misto-MAIE-CI; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-ManifestA, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea: Misto-Man.A PaP PRc-Se.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,36).

Si dia lettura del processo verbale.

BINETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Prima di passare all'ordine del giorno della seduta, chiedo ai senatori D'Alfonso e Ostellari di comunicarci a che punto siano i lavori delle Commissioni riunite 2^a e 6^a riguardo la riforma del processo tributario.

D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, anche a nome del collega Ostellari rappresento che l'attività delle due Commissioni riunite ha portato a 29 emendamenti, 25 dei quali sono stati consegnati, per il parere istruttorio, alle Commissioni 1^a e 5^a e 4 sono stati sottoposti a riformulazione.

I 4 riformulati, anche con l'aiuto del MEF, sono di nuovo nelle nostre disponibilità; li invieremo quindi

alle due Commissioni istruttorie e poi convocheremo le Commissioni riunite per procedere al vaglio e all'attività deliberativa.

Pertanto, mi viene detto dalle strutture delle due Commissioni che si potrebbe riconvocare l'Aula comodamente alle ore 15.

PRESIDENTE. Senatore D'Alfonso, devo quindi sospendere la seduta fino alle ore 15. Si tratta di un lasso di tempo notevole.

D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, la durata del lasso di tempo necessario dipende dal dono di ragionevolezza dei singoli componenti delle due Commissioni. Siccome mi sembra che tale dono di ragionevolezza sussista, si può anche restringere tale tempo.

PRESIDENTE. Senatore D'Alfonso, la Presidenza non può conoscere l'*iter* del lavoro delle Commissioni e i relativi problemi.

D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, il presidente Ostellari propone le ore 12,30 come orario di convocazione. Io, naturalmente, non solo sono d'accordo, ma esprimo anche encomio per tale proposta.

PRESIDENTE. Sperando che sia un giusto encomio, sospendo la seduta fino alle ore 12,30.

(La seduta, sospesa alle ore 10,43, è ripresa alle ore 12,31).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

La seduta è ripresa.

Ha chiesto di intervenire il senatore d'Alfonso. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (PD). Come da impegno, riferiamo che i lavori delle Commissioni congiunte 2a e 6a sono stati svolti e abbiamo posto a delibazione - direbbe il presidente Ostellari - i 29 emendamenti da sottoporre al vaglio istruttorio delle due Commissioni. Entro le ore 13 riusciamo a deliberare, per poi tornare in Aula alle ore 14,45. Il motivo dell'intervallo tra il voto e la ripresa dei lavori in Aula è che gli uffici hanno posto l'esigenza di collazionare idoneamente il *dossier*.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore D'Alfonso.

La seduta è pertanto sospesa fino alle ore 14,45.

(La seduta, sospesa alle ore 12,32, è ripresa alle ore 14,51).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(2636) Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari

(243) VITALI ed altri. - Ordinamento della giurisdizione tributaria

(714) CALIENDO ed altri. - Codice del processo tributario

(759) NANNICINI ed altri. - Codice della giurisdizione tributaria

(1243) ROMEO ed altri. - Riforma della giustizia tributaria

(1661) FENU ed altri. - Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria

(1687) MARINO. - Codice del processo tributario

(2476) MISIANI ed altri. - Ordinamento della giurisdizione tributaria

(Relazione orale) (ore 14,51)

Approvazione del disegno di legge n. 2636

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 2636, 243, 714, 759, 1243, 1661, 1687 e 2476.

I relatori, senatori D'Alfonso e Ostellari, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore D'Alfonso.

D'ALFONSO, relatore. Signor Presidente, il provvedimento arriva all'esame dell'Assemblea dopo un intenso lavoro svolto dalle Commissioni riunite 2a e 6a, avendo portato avanti un'impegnativa attività di audizione. Abbiamo infatti gestito tre fasi consistenti di audizioni nei confronti del mondo delle competenze accademiche, delle competenze professionali e anche dei portatori di interesse.

Vorremmo altresì ricordare che questo progetto di riforma riguardante la giustizia tributaria è non solo nell'agenda degli impegni politici dell'Italia, ma anche in quella concordata in sede europea, poiché ci

sono obiettivi del PNRR ricompresi nel perimetro dell'attività normativa della nostra Repubblica nei confronti dell'Europa. Con questa operazione istruttoria e deliberativa, per il momento definita in sede di Commissioni riunite, abbiamo messo in salvo quello che ci riguarda dal punto di vista della competenza economica nel patto con l'Europa.

Questa riforma è stata richiesta a più riprese. E la riprova è che sono stati presentati sei disegni di legge da parte di tutti i Gruppi, che provavano a cercare soluzioni su una vera e propria emergenza, quella della riforma della giustizia tributaria. Come abbiamo anche messo in evidenza durante i lavori delle Commissioni riunite, noi ci occuperemo del processo tributario, sapendo che il procedimento tributario riguarda la vita amministrativa attiva nel rapporto tra contribuenti e amministrazione tributaria.

In questa riforma abbiamo raccolto segnalazioni e cercato di portare avanti un approccio istituzionale, dettato non solo dal momento che vive l'espressione parlamentare della nostra Repubblica, ma anche dalla consapevolezza che, su riforme di questo tipo, non ci si ritrova facilmente e velocemente, trattandosi di riforme che devono avere una durata, una vita consistente che va al di là sia dei dettati di una maggioranza che di quelli di una legislatura. Da qui, lo spirito unitario convergente, ricercato e valorizzato all'inizio e conservato fino alla fine, anche in questi giorni difficili e discussi, che sono, appunto, i giorni di fine legislatura.

Abbiamo fatto in modo che l'appello riguardante il giudice tributario determinasse una riforma che genera il giudice a tempo pieno.

Abbiamo evitato di raccogliere la sfida del giudice professionalizzato, perché diamo per scontato che il giudice, nel momento in cui ha realizzato giurisdizione e giurisprudenza, sia stato professionale e professionalizzato, al di là della sua fonte di legittimazione: l'esperienza con selezione debole o la selezione rigorosa su base concorsuale come quella che ha individuato i magistrati ordinari, poi prestati alla vita della giurisdizione tributaria. Quindi, il provvedimento punta a insediare giudici a tempo pieno attraverso - questa volta con la riforma - la selezione concorsuale.

Poiché la vita nuova del giudice tributario non comincia domani, e c'è anche un dato di esperienza risalente, si è fatto in modo che con la riforma si potesse riconoscere anche la vita di coloro i quali fino ad oggi hanno garantito la giurisdizione tributaria; per cui c'è una riserva di collocazioni del giudice tributario scelto attraverso concorso nella procedura concorsuale a favore, con riserva, di coloro i quali provengono dalla vita esperienziale magistratuale tributaria.

Esistendo l'esigenza di avere da subito, il più presto possibile, il giudice tributario a tempo pieno selezionato con concorso, si è fatto in modo che una quota di derivazione della magistratura ordinaria - uso questo termine tecnicamente - complessivamente intesa, possa trasferirsi dai ruoli ordinari al ruolo "speciale dedicato" della magistratura tributaria. Si è fatto in modo di determinare questo tipo di trasferimento attraverso l'istituto dell'interpello, anche rendendo possibile il riconoscimento di una speciale indennità che corrisponde all'indennità percepita in ragione di esercizio in precedenza da parte del magistrato ordinario prestato alla vita della magistratura tributaria.

Ci si è posto il tema del pensionamento, che potesse conoscere una gradualizzazione. Si estende l'arco di vita dell'esercizio del magistrato facendo in modo che si possa contemplare anche un *décalage*, dal punto di vista dei tempi occorrenti, per la gestione delle procedure concorsuali. Si è fatto in modo anche di garantire che il magistrato tributario possa avere la possibilità di conservare autonomia e indipendenza, dettando in questa direzione una linea tendenziale che irrobustisca l'organo di autogoverno della magistratura tributaria. Si configura, mettendolo in cammino, un processo di rafforzamento e irrobustimento dell'organo di autogoverno della magistratura tributaria, prevedendo - anche qui prendo a prestito un termine - una piccola pianta organica dedicata, con la capacità di realizzare anche le attività proprie di un organo di autogoverno che si mette in cammino.

Si conferma l'istituto utile, valente, del tirocinio dedicato per fare in modo che il magistrato tributario possa garantire la qualità della sua prestazione. E uno degli elementi della qualità della prestazione, per esempio, nella giurisdizione e nella giurisprudenza, è dato dalle sentenze motivate.

È accaduto - per ragioni di carichi di lavoro - che nelle commissioni di primo e di secondo grado qualche volta le sentenze abbiano avuto debolezza di motivazione.

È anche vero - come ci ricordano gli esperti dietro di me - che il novero del contenzioso risalente e in giacenza colpisce di più la Cassazione che la giustizia di primo e secondo grado della magistratura tributaria.

Ci sono innovazioni che davvero fanno bene al rito processuale tributario, come ad esempio quella riguardante l'istituto della prova testimoniale. Nel testo pensato e sottoposto dal Governo la prova testimoniale somigliava a una concessione *octroyée*; invece, con l'attività di riforma e di riconcepimento realizzata con l'intervento emendativo dei senatori delle due Commissioni, l'istituto della prova testimoniale diventa un vero e proprio istituto di garanzia del confronto dialogico tra le parti per l'emersione della verità, e di una verità che sia poi capace di resistere. La giustizia tributaria dovrebbe avere la qualificazione, come ogni giustizia, della prevedibilità e della resistenza. Abbiamo fatto in modo che anche la denominazione delle due Commissioni superasse una specie di dannazione amministrativista, che risale all'origine dell'ordinamento della giustizia tributaria, quando era più di marca amministrativistica che magistratuale: la differenza tra un adempimento amministrativo e uno giurisdizionale è il libero convincimento, che gioca un grande ruolo nell'attività magistratuale, a differenza dello spazio di autonomia per l'emersione del libero convincimento nell'attività di lettura amministrativa.

Abbiamo contemplato altri istituti, poiché in sede di Cassazione si condensa la più parte dei ricorsi giacenti: il primo Presidente della Cassazione ha descritto che la cittadella giudiziaria è assediata da 50.000 pendenze risalenti. Si stanno facendo degli sforzi - come risulta da alcune note che ci sono state consegnate - che però non sono esaustivi per determinare il superamento dei nodi. Si realizza pertanto una dedizione, all'interno della sezione della giustizia civilistica della Cassazione, in maniera tale che si possa specializzare e rendere il più possibile durevole il lavoro dei giudici assegnati, con provvedimento del primo Presidente, ma dando alla norma la capacità di collocare la specializzazione. C'è un altro dato che mi preme evidenziare, poiché alcune innovazioni hanno portato i senatori all'accordo e alla convergenza. Uno strumento che abbiamo concepito è affrontare quelle liti pendenti che, per numero, abbisognavano di una misura che desse luogo a una collaborazione tra il contribuente chiedente e naturalmente l'amministrazione tributaria che riceveva la richiesta, per fare in modo che il contenzioso segnato da successo del contribuente in primo e in secondo grado si determinasse come estinzione del contenzioso attraverso il riconoscimento di una percentuale della soglia della lite, cioè della consistenza danarosa della lite: il 20 per cento per quanto riguarda i casi di successo al primo e al secondo grado; il 5 per cento per quanto riguarda tutti e due i casi di successo, trovandoci poi davanti alla richiesta di contenzioso in Cassazione. C'è anche una richiesta di monitorare la capacità di efficacia di questa soluzione normativa per cercare di capire se dopo sarà necessario rimetterci mano in sede legislativa.

Abbiamo introdotto strumenti innovativi per quanto riguarda, ad esempio, il riconoscimento dei virtuosi. Il virtuoso nei confronti degli obblighi tributari che viene reso destinatario del bollino blu ha la possibilità di chiamarsi fuori rispetto ad adempimenti di tipo procedurale come il versamento della garanzia fideiussoria, laddove, ottenendo la sospensione, la garanzia fideiussoria viene esclusa per quanto riguarda i titolari del bollino blu.

Si va verso una legislazione tributaria che premia coloro i quali adempiono al dettato dell'articolo 53 della Costituzione.

C'è un altro strumento molto importante, che riguarda l'istituto dell'interpello per gli investitori esteri: la consistenza reddituale per fare in modo che un progetto sia sottoposto ad attività pre-conoscitiva attraverso l'istituto dell'interpello scende da 20 milioni a 15 milioni, per quanto riguarda la prevedibilità della reazione della macchina tributaria nei confronti di iniziative di investimento provenienti dall'estero.

È molto significativa anche un'altra innovazione: la responsabilità erariale per quei funzionari dell'erario dell'Agenzia delle entrate che non valorizzano le situazioni di fatto e di diritto descritte dal contribuente ricorrente che fa istanza di mediazione o di reclamo. Laddove poi si verificasse che ha ragione, il minimalismo di lettura del funzionario dell'Agenzia delle entrate è sottoposto ad azione di responsabilità erariale.

Concludo con una sola annotazione che mi preme evidenziare. È stato profuso uno sforzo anche per fare in modo che si attivasse una modifica culturale, un cambio di mappe cognitive per quanto riguarda l'inversione dell'onere della prova nel rapporto tra ordinamento tributario e contribuente. Si è messo un punto da valorizzare, che naturalmente non è esaustivo, ma che vale come luce per indicare il cammino nuovo, senza che questo scardini il meccanismo delle regole dell'ordinamento. Che cosa ci permette questo intenso lavoro fatto per almeno sei mesi, attraverso tre livelli di audizione? Avremo il giudice tributario a tempo pieno; avremo un giudice autonomo e indipendente; abbiamo la configurazione di un organo di autogoverno che si incammina in una capacità di funzionamento, nonché una possibile soluzione per le liti pendenti risalenti giacenti in Cassazione: più strumenti correttivi di oggettivo significato. Adesso spetta all'amministrazione mettere in esecuzione queste innovazioni.

Noi ringraziamo, per il lavoro di assistenza dei Ministeri competenti e vigilanti (giustizia e MEF), sia le strutture direttoriali e dirigenziali, sia i vertici politici. Ringraziamo notevolmente - esprimiamo plauso nei loro confronti - le due strutture serventi delle Commissioni giustizia e finanze, che ci hanno permesso la correttezza e la correttezza documentale. Rivolghiamo un grande ringraziamento ai componenti politici delle due Commissioni, perché, nonostante il distanziamento della stagione politica, siamo riusciti a trovare convergenza, e non solo per il vincolo esterno del PNRR. Infine, ringraziamo i Sottosegretari che ci hanno accompagnato in questo percorso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ostellari.

[OSTELLARI](#), *relatore*. Signora Presidente, colleghi, Governo, sarò molto più breve del presidente D'Alfonso. Ovviamente il presidente D'Alfonso ha fatto riferimento all'agenda europea, ma secondo me qui c'era non soltanto l'agenda europea, ma c'era anche l'agenda del nostro Paese.

Si tratta di un provvedimento in lavorazione da molto tempo, nel corso del cui esame abbiamo potuto sentire molti esperti in audizione, che ringraziamo per il contributo fornito.

Io credo che, mettendo al centro il Paese, con questa riforma sia stato fatto un passo in avanti. Lo devo dire per tutti, al di là delle pretese e delle indicazioni politiche dei vari Gruppi. Abbiamo messo al centro il cittadino contribuente, prima di tutto, e poi il sistema Paese, che comunque si regge attorno a un processo tributario che necessitava di alcune riforme.

Questa è la migliore riforma che oggi potevamo raccogliere e portare in Aula nell'attuale fase. Penso che finalmente la magistratura tributaria potrà essere e sarà sicuramente più indipendente; sarà dedicata al processo tributario, senza dimenticare ovviamente chi fino a oggi ha prestato il proprio servizio e ruolo all'interno del complicato mondo che ci accingiamo a modificare.

Da cittadino, prima ancora che da politico e da rappresentante, sono felice di essere oggi di fronte a questa riforma, perché prima qualcosa che non andava evidentemente c'era. Continuiamo ovviamente con il percorso di modifiche per permettere al nostro Paese di essere all'avanguardia anche rispetto ad altri sistemi europei, e non solo.

Signora Presidente, avviandomi alla conclusione, da giurista - ma ne abbiamo anche parlato in Commissione - credo siano stati raggiunti più obiettivi, tra cui vorrei sottolinearne alcuni fondamentali per il buon esito del futuro processo tributario per tutti coloro che vi si troveranno coinvolti.

La prova testimoniale prima di fatto non esisteva. Oggi, grazie al lavoro di tutti noi, la prova testimoniale finalmente esisterà e all'interno del processo tributario sarà uno strumento utile, non solo per il magistrato, ma anche per tutte le parti del processo e per il cittadino contribuente.

Un altro punto importante è il principio dell'inversione dell'onere della prova; un principio delicato sul quale abbiamo discusso e sul quale ci siamo ritrovati tutti a cercare una condivisione attraverso la formulazione di un emendamento che è stato accolto, e ciò a vantaggio non di qualche parte politica, ma in questo caso del contribuente: sarà quindi lo Stato a dover provare maggiormente - e questo deve essere anche specificato e sottolineato - la sua pretesa nei confronti del cittadino.

Credo che anche gli impegni assunti con gli ordini del giorno siano importanti e vadano sottolineati. E immagino che ciò sarà oggetto di dichiarazione di voto da parte dei Gruppi. Tra questi ricordo, ad esempio, quelli che impegnano il Governo - non so adesso quando ci sarà il tempo di farlo - a vedere riconosciuta una tutela non solo nella fase del processo, ma anche in quella antecedente,

dell'accertamento, perché anche lì oggi qualcosa occorre sistemare.

Tutto questo impianto alla fine serve per essere più attrattivi come Paese anche nei confronti di coloro che ci guardano da fuori e che, ad esempio, vogliono venire da noi a investire. Ma soprattutto sarà a difesa di quanti oggi fanno sistema nel nostro Paese, investono già nel nostro Paese e qui intendono rimanere. Allora proprio per loro, proprio per i cittadini e per il nostro sistema Paese, portiamo avanti questa riforma e cerchiamo di migliorarla anche su quei punti sui quali abbiamo trovato una minore condivisione, ma comunque un'accettazione attraverso gli ordini del giorno che abbiamo approvato.

(Applausi).

PRESIDENTE. Poiché il rappresentante del Governo ha preannunciato che non intende intervenire, dal momento che siamo in attesa del parere della Commissione bilancio, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15,40.

Colleghi, faccio presente che siamo in uno stato molto avanzato dei lavori per cui, con la consueta collaborazione da parte di tutti e dell'Assemblea, confidiamo di mantenere un ritmo serrato.

D'ALFONSO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO, relatore. Signor Presidente, intervengo solo per dare una comunicazione organizzativa all'Assemblea. Le votazioni sono 14. Quindi, saremo essenziali, e lo dico per chi deve programmare la propria partenza.

PRESIDENTE. Senatore D'Alfonso, la Presidenza vuole essere ancora più ottimista: le votazioni sono meno di 14.

La seduta è sospesa e riprenderà alle ore 15,40.

(La seduta, sospesa alle ore 15,15, è ripresa alle ore 16,11).

La seduta è ripresa.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Vi ricordo che siamo in sede redigente, quindi passiamo direttamente alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 2636, nel testo formulato dalle Commissioni riunite.

Vi chiedo di prendere posto e di prestare attenzione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Proteste per l'accensione di tre luci verdi a un banco del Gruppo FIBP-UDC dove sono presenti due senatori)*

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a prestare attenzione e segnalare alla Presidenza eventuali irregolarità.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

PRESUTTO *(Ipf-CD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESUTTO *(Ipf-CD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, obiettivo prioritario della riforma della giustizia tributaria qui in discussione è quello di consentire una riduzione del numero dei ricorsi in Cassazione e di permettere decisioni veloci e di qualità. Avere una giustizia veloce rappresenta un valore aggiunto che garantisce una crescente fiducia nel nostro Paese, sia da parte della società civile sia da parte degli interlocutori o degli investitori stranieri.

Le Commissioni riunite 2a e 6a hanno avviato, nel gennaio 2020, l'esame in sede redigente di diversi disegni di legge in materia di giustizia tributaria, in merito ai quali ha avuto luogo una serie di audizioni. Il disegno di legge n. 2636, di iniziativa governativa, così come i provvedimenti succitati, recanti disposizioni in materia di giustizia tributaria, si pone come obiettivo prioritario il rispetto degli impegni assunti con il PNRR, che dovrebbero essere portati a compimento entro il quarto trimestre del 2022. Il rispetto di tali impegni rappresenta un vero e proprio obbligo cui il nostro Paese deve adempiere nei confronti dell'Europa.

Come sopra ricordato, nel PNRR il Governo auspica una riduzione del numero dei ricorsi alla Corte di cassazione, al fine di consentire una loro trattazione più veloce attraverso diversi strumenti, quali: un migliore accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche; l'introduzione del rinvio pregiudiziale per risolvere i dubbi interpretativi (per avere il tempo di risolvere una questione quando sorgono dubbi interpretativi); l'ampliamento della dotazione di personale attraverso l'introduzione di adeguati incentivi economici per il personale ausiliario.

La Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria, che si è insediata per volontà del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia, ha presentato una propria relazione finale in data 30 giugno 2021. In data 1° giugno 2022 il Governo ha presentato in Senato il disegno di legge qui in commento, che si compone di quattro articoli, prevedendo: la professionalizzazione dei magistrati tributari attraverso il reclutamento di un giudice tributario selezionato per concorso; l'inserimento, nel giudizio di merito di primo e secondo grado, della prova testimoniale, dell'istituto della conciliazione su iniziativa del giudice e di una specifica disciplina per l'appello di alcune sentenze del giudice monocratico; l'introduzione dell'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione da parte delle commissioni tributarie; l'istituzione di un ufficio ispettivo presso il consiglio di presidenza della giustizia tributaria e di un ufficio del massimario presso l'organo di autogoverno, volto a migliorare l'accesso alle fonti giurisprudenziali, anche al fine di assicurare l'uniformità del giudizio in fattispecie analoghe.

Tali strumenti sono volti a rendere più tempestivo l'intervento nomofilattico, cioè un uniforme rispetto della legge da parte della Corte di cassazione, con auspicabili benefici in termini di uniforme interpretazione della legge, prevedibilità delle decisioni e deflazione del contenzioso. Si tratta, nello specifico, della pronuncia del principio di diritto in materia tributaria, che consentirà la più tempestiva formazione di orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Bene, colleghi, non vado oltre nel descrivere i minuziosi dettagli relativi all'articolato, che l'Assemblea ha trattato scegliendo le Commissioni come sede redigente. Vorrei semplicemente ringraziare i colleghi delle Commissioni 2a e 6a riunite, che, contro ogni aspettativa, sono riusciti a licenziare un provvedimento sul quale sono stati presentati ben 212 emendamenti. Grazie al loro lavoro l'Assemblea sarà in grado di licenziare questo importante provvedimento, volto alla realizzazione di una giustizia tributaria più giusta, più equa, più apprezzata e volta all'innovazione (quindi efficacia ed efficienza).

Per tutte queste ragioni, signora Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo Insieme per il futuro - Centro Democratico. *(Applausi)*.

[LANNUTTI](#) (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*). Signor Presidente, mi consenta di iniziare il mio intervento sul processo tributario - che appare ispirato da quel filone della dottrina totalitaria neoliberista, analogamente al pensiero unico che non ammette critiche - con alcune frasi di un documento pubblicato nel 2013 da J.P. Morgan, che con Goldman Sachs è una delle più grandi banche di affari del mondo.

I sistemi politici della periferia meridionale dell'Europa sono stati instaurati in seguito alla caduta di dittature e sono rimasti segnati da quell'esperienza. Le Costituzioni mostrano una forte influenza delle idee socialiste e in ciò riflettono la grande forza politica raggiunta dai partiti di sinistra dopo la sconfitta del fascismo.

Questi sistemi politici e costituzionali del Sud presentano tipicamente le seguenti caratteristiche: Esecutivi deboli nei confronti dei Parlamenti; Governi centrali deboli nei confronti delle Regioni; tutela costituzionale dei diritti dei lavoratori; la licenza - lo ripeto, la licenza, lo abbiamo sentito anche in quest'Aula - di protestare, se vengono proposte sgradite modifiche dello *status quo*.

La crisi ha illustrato a quali conseguenze portino queste caratteristiche. I Paesi della periferia hanno ottenuto successi solo parziali nel seguire percorsi di riforma economica e fiscale e abbiamo visto Esecutivi limitati nella loro azione dalle Costituzioni (Portogallo), dalle autorità locali (Spagna) e dalla crescita dei partiti populistici (Italia e Grecia).

In sostanza, la forte influenza delle Costituzioni troppo socialiste, che ispirò la riforma costituzionale del 2016, il cui *referendum* del 4 dicembre mobilitò intellettuali e uomini a schiena dritta, come il compianto giudice Ferdinando Imposimato con 178 comizi, segnando la sconfitta del Governo Renzi, impedisce di assumere i provvedimenti necessari, come eliminare le tutele dei lavoratori e la licenza di protestare.

Con quel rovesciamento dei fini e dei mezzi J.P. Morgan, che ha annesso alla sua dottrina perfino ciò che resta di quel pensiero progressista patrimonio della cosiddetta sinistra storica, le cui durissime lotte sindacali e sociali per l'emancipazione dei lavoratori e delle donne hanno segnato il secondo Novecento, insanguinato dalle stragi di mafia, dal terrorismo rosso e nero, dallo stragismo e dalla strategia della tensione, spiegava che il buon funzionamento dell'economia non è un mezzo attraverso cui si cerca di migliorare il benessere collettivo, ma il fine da perseguire a costo di stracciare le garanzie e i diritti che definiscono uno Stato democratico. Questo naturalmente perché si presuppone che gli Stati siano guidati da *élite* che, calate dall'alto com'è stato il Governo Draghi, senza tutti quegli intralci politici all'agire economico, sanno bene quali siano le cose giuste da fare per completare l'opera di svendita di Stato iniziata nel 1992 e per smantellare o alienare beni pubblici, come nella profezia del presidente Francesco Cossiga ai suoi comparuzzi di Goldman Sachs.

Questo provvedimento di riforma della giustizia tributaria contiene un profilo critico di cruciale rilevanza, tale da farla apparire come una riforma suicida per lo Stato di diritto fondato sulla separazione dei poteri, annettendo al MEF, al Ministero dell'economia, ossia al potere esecutivo, funzioni e controlli sul potere giudiziario, calpestando così quella divisione dei poteri da tre secoli caposaldo delle democrazie liberali.

Questa riforma contiene al suo interno germi che potrebbero impedire, una volta entrata a regime, la realizzazione di uno degli obiettivi centrali e fondamentali della stessa riforma, ossia il miglioramento e l'innalzamento della qualità della giustizia tributaria, che da più parti viene ritenuta spesso bassa in maniera ingiustificata solo nelle fasi di merito.

In Italia ci sono circa 50.000 cause pendenti e l'eccessivo carico di lavoro costringe il giudice della Cassazione e della magistratura tributaria a giudicare, loro malgrado, in fretta e a volte male. Questa riforma prevede, da una parte, la creazione di un giudice professionale a tempo pieno e, dall'altra, accentua il verticismo decisorio della Cassazione, attraverso l'istituto del rinvio pregiudiziale e la pronuncia dei cosiddetti principi di diritto, lasciando immutata la struttura attuale.

Peraltro, una volta a regime, i magistrati di Cassazione non potranno entrare nelle nuove commissioni tributarie. Di contro, i magistrati ordinari che optano per la magistratura tributaria non possono tornare

indietro, quindi non potranno più accedere alla Corte di Cassazione. Non solo: con questa riforma, attraverso gli istituti del rinvio pregiudiziale e della pronuncia dei cosiddetti principi di diritto in materia tributaria, si indebolisce la capacità interpretativa e propulsiva dei magistrati tributari e, di contro, si rafforza quella della Corte di Cassazione, che, a regime, non avrà una formazione specialistica altrettanto approfondita.

Peraltro, è una situazione che contrasta con l'articolo 101 della Costituzione, che così recita: «I giudici sono soggetti soltanto alla legge». Con ciò si intende, non solo l'indipendenza dagli altri poteri, legislativo ed esecutivo, ma anche il ripudio di un'organizzazione gerarchica e verticistica della stessa magistratura. Insomma, in questa riforma si prevede che il magistrato tributario applichi anche i principi di diritto della Cassazione, anche se magari non ne condivide il contenuto o se addirittura non dovessero essere conformi alla norma. Siamo dunque al paradosso di una riforma gattopardesca. Soprattutto, però, se si condanna in modo ingiusto un contribuente, ovvero in base a valutazioni soggettive, alla fine avremo contribuito a minare l'esistenza stessa dello Stato di diritto.

Questa riforma non riuscirà a mitigare gli usi, abusi ed ordinari soprusi delle agenzie fiscali ed enti impositori a danno dei cittadini contribuenti, ma li aggraverà ancora di più, con lo scudo protettivo del MEF, il cui palese conflitto di interessi stride con la Costituzione e il sacrosanto diritto dei cittadini a una giustizia giusta e imparziale.

Nella più grande mistificazione del dopoguerra, i media - genuflessi a Draghi, i cui miracoli alla rovescia sono amplificati dai TG della RAI, in stile Luce o, se si preferisce, Duce - propagandano falsità seriali, come il tasso *record* dell'occupazione a giugno, sparato dai giornaloni con titoli a nove colonne, a reti ed edicole unificate, salvo omettere il dettaglio che quel *record*, mai così alto dal 1977, è dovuto esclusivamente al crollo demografico.

Si rafforza quel feticcio di neoliberalismo delle disuguaglianze e globalismo delle povertà che ha sostituito gli Stati con i trattati e la giustizia con gli arbitrati, sancendo in tal modo la supremazia degli interessi economici sul diritto e sulla Costituzione, con l'aggravante dell'ingerenza diretta del MEF sulla giustizia.

Signor Presidente, sorvolo sulle deleghe poste in calendario da un Governo dimissionario, come la riforma fiscale, l'equo compenso e l'ergastolo ostativo. Un Governo dimissionario si dovrebbe limitare agli affari correnti.

Per queste ragioni, annuncio il voto contrario del gruppo Uniti per la Costituzione-CAL (Costituzione, Ambiente, Lavoro) a una riforma che, analogamente a quella della giustizia, rappresenta l'ennesimo *vulnus* per la Costituzione e i calpestati diritti dei cittadini contribuenti.

Signor Presidente, non mi ricandiderò alle elezioni, pertanto credo che questo sia il mio ultimo contributo a quest'Assemblea in quest'Aula. (*Prolungati applausi. Molte congratulazioni*).

[MARINO \(IV-PSI\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARINO \(IV-PSI\)](#). Signora Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, signore rappresentanti del Governo, siamo finalmente giunti in Aula ad affrontare il disegno di legge sulle disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.

La necessità di riformare la giustizia tributaria nei suoi vari aspetti è un tema avvertito da tempo dagli operatori del diritto tributario, dai cittadini e dalle imprese. In realtà, era stato fatto un lungo lavoro durante la diciassettesima legislatura, ripreso in diversi disegni di legge, fra cui quello a mia prima firma (Atto Senato n. 1687), che erano stati anche il frutto di un dibattito pubblico piuttosto intenso. C'erano stati i lavori fatti dalla Commissione interministeriale della Cananea ed infine è arrivato il disegno di legge di iniziativa governativa.

Questa è una materia che per sua natura non può che collocarsi nel novero delle più alte decisioni politiche. Dispiace oggettivamente la compressione del dibattito in un tempo esiguo, con le Camere sciolte e un Governo dimissionario, in un torrido agosto. La materia meritava qualcosa di più e qualcosa di meglio.

Questo è un disegno di legge che, non costituendo una riforma ordinamentale in senso proprio, come avremmo sperato, interviene su un profilo di straordinaria rilevanza, quello dei giudici tributari,

oggetto di alterne vicende nell'intera storia costituzionale italiana. Ricordo solo che l'interrogativo su quale assetto dare alla giustizia tributaria fu materia di discussione nell'Assemblea costituente, ove si confrontarono diverse opinioni ancora oggi di attualità. Ma non siamo qui per ragionare di passato, bensì su quale aspetto attestarci per il futuro.

Il dibattito intorno all'assetto della giustizia tributaria ha subito solo recentemente una tardiva accelerazione in funzione del fatto che la riforma rientra tra i traguardi individuati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Vale subito però la pena di evidenziare che il PNRR era preoccupato esclusivamente dai tempi della giustizia tributaria, invitando a elaborare proposte di interventi organizzativi e normativi per la deflazione e la riduzione dei tempi di definizione del contenzioso tributario. Sul raggiungimento di questo obiettivo attraverso lo strumento che ci apprestiamo ad approvare ho qualche serio dubbio, ma nel corso dell'intervento analizzerò anche questo aspetto.

Le modifiche al disegno di legge di iniziativa governativa, dopo l'intervento emendativo operato dalle Commissioni riunite, realizzano un indubbio miglioramento, ancorché solo parziale, ma sono soprattutto le questioni processuali a trovare una risposta per lo più soddisfacente. Tra le modifiche, vi è la soppressione del ricorso nell'interesse della legge del rinvio pregiudiziale, che tante critiche aveva sollecitato circa la loro utilità ed opportunità; la previsione dell'obbligo di fissazione dell'udienza di sospensione entro trenta giorni dall'istanza e comunque separatamente dall'udienza di trattazione del merito, come del resto avviene in tutte le altre giurisdizioni, che serve a dare una risposta agli oltre due terzi di istanze di sospensiva che rimangono oggi inevase, nonostante i gravi danni economici a cittadini ed imprese che l'esecuzione coattiva tributaria può provocare. Vi è poi la possibilità di richiedere l'udienza da remoto, anche una volta che sia stata comunicata la data di trattazione, considerato l'orientamento di talune commissioni tributarie di non accettare tale richiesta una volta trasmesso l'avviso di trattazione. Inoltre, si è proceduti all'eliminazione dell'avverbio «assolutamente» che precedeva la parola «necessario» per quanto riguarda la testimonianza scritta che ne avrebbe di fatto esclusa ogni reale operatività.

Tra le modifiche apportate vi è poi l'annullamento dell'atto impositivo nel caso di vizi della prova circa la relativa fondatezza che serve a superare tutte quelle inversioni probatorie via via elaborate nel tempo dalla giurisprudenza, quali eccezioni al generale onere della prova gravante in capo al fisco per porlo invece in capo al contribuente.

Da ultimo, vi è l'importante eliminazione di quel vero e proprio mostro giuridico rappresentato dalle limitazioni all'appello di sentenze rese secondo diritto e non già secondo equità, come accadeva per l'articolo 339 del codice di procedura civile erroneamente preso quale riferimento nel disegno di legge governativo. Sulla parte ordinamentale, però, come dicevo prima, le modifiche sono invece più carenti. Mi preme sottolineare come resta innanzitutto fermo l'inquadramento di giudici tributari sotto il MEF, cosa che noi riteniamo una *deminutio*. Si sono versati negli anni fiumi di inchiostro per stigmatizzare l'assenza di una piena indipendenza dei giudici dal MEF già nel previgente assetto normativo e quasi tutti i disegni di legge parlamentari convergevano univocamente nello spostare i giudici sotto la Presidenza del Consiglio dei ministri. Adesso, la situazione è persino più grave e paradossale, perché i nuovi giudici, così come i togati che transiteranno dalla magistratura tributaria, diventeranno direttamente dipendenti del MEF, sicché, in ultima analisi, il contribuente si troverà a essere giudicato da un giudice dipendente di un ente che, con la sua tipica controparte rappresentata dall'Agenzia delle entrate, stipula una convenzione in cui il raggiungimento degli obiettivi è misurato anche in funzione del gettito ottenuto, il quale gettito dipende a sua volta anche dall'esito degli atti impositivi emanati dall'Agenzia delle entrate sulla cui legittimità quel giudice deve pronunciarsi. A tale indesiderabile assetto non ha fatto da contraltare un significativo rafforzamento dell'organo di autogoverno dei giudici tributari, né in termini di dotazione, né in termini di struttura organizzativa, né in termini di poteri, rimanendo pertanto del tutto inascoltati gli appelli della dottrina.

Particolarmente critica è poi la questione dell'organico e dei concorsi, dove l'unica misura davvero apprezzabile è quella relativa al tirocinio e all'obbligo di formazione continua, che rappresentano elementi essenziali imprescindibili della figura del nuovo magistrato, soprattutto in una materia quale il diritto tributario sottoposto a continui cambiamenti normativi e giurisprudenziali sia nazionali, sia

sovranzionali.

Per il resto, restano irrisolti due problemi principali. Il primo è l'incentivazione del passaggio di 100 fra gli attuali giudici tributari togati dalla loro giurisdizione di appartenenza alla magistratura tributaria. Il problema, purtroppo, non è stato risolto, sicché il rischio che questo transito vada deserto o quasi permane. Il secondo è la riscrittura delle regole di un concorso che così strutturato determinerà tempi biblici per la conclusione di ben sette concorsi, ciascuno da 68 posti. Il problema è che nelle more del reclutamento dei nuovi giudici si attuerà uno svuotamento delle commissioni tributarie. Come rilevato nel corso delle audizioni, in corrispondenza dell'anno 2029 i giudici in organico rimarrebbero 1.282 a fronte dei 2.608 attualmente in organico e ciò anche per effetto della riduzione da settantacinque a settant'anni dell'età massima per l'esercizio della funzione di giudice tributario. Il conseguente effetto sarebbe di allungare considerevolmente, anziché diminuire, i tempi dei giudizi raggiungendo un risultato di fatto opposto a quello indicato dal PNRR. A ciò si aggiunge che poco o nulla è stato fatto, invece, per risolvere i problemi indicati dal PNRR, quello del giudizio di legittimità, se non un modesto provvedimento di definizione delle liti fortemente limitato sia nel suo ammontare (150.000 euro di imposta), a seconda che vi sia un doppio grado favorevole o almeno un grado favorevole al contribuente, sia addirittura nella sua operatività, una misura deflattiva che nei termini indicati non farà che appena scalfire la montagna di ricorsi ancora pendenti in Cassazione.

In questo quadro fatto di chiaroscuri, però, un raggio di luce è rappresentato dall'approvazione del nostro emendamento che prevede il cambio di denominazione delle tributarie provinciali e regionali in Corte di giustizia tributaria di primo e di secondo grado. Quello che può sembrare solo un mutamento nominalistico in realtà rappresenta un grande passo lungo la via del riconoscimento della dignità della giustizia tributaria nella logica di una radicale riforma della stessa.

Personalmente ho un concetto più aulico e più pregnante del termine riforma rispetto a quello che si è sostanziato nel provvedimento in esame. Sicuramente ci sarebbe voluto più tempo: gli otto mesi, che ci sarebbero stati se non fosse stata aperta un'improvvida crisi di Governo, sarebbero stati preziosi. Quello che però qui prevale è il principio dell'etica della responsabilità.

Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-P.S.I. e nel ringraziare i sottosegretari Freni e Guerra per lo sforzo costruttivo che hanno operato in Commissione, mi piace terminare citando le parole di un grande maestro del diritto tributario, Augusto Fantozzi, che era aduso dire, quando si affrontava un argomento complesso ed articolato: prima facciamo l'albero - riferito all'albero di Natale - poi mettiamo le palline. Quanto stiamo per approvare rappresenta l'albero, con alcune belle decorazioni. È necessario però, in seguito, con successivi provvedimenti integrativi della riforma, per avere un risultato ottimale, mettere anche le palline. (*Applausi*).

[DE BERTOLDI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo il disegno di legge concorrenza e dopo il disegno di legge ricovero, nonostante tante brutte previsioni, siamo arrivati in anticipo anche all'approvazione del disegno di legge sulla riforma della giustizia tributaria. Mi rivolgo ai partiti che tanto terrorismo hanno fatto in questi ultimi mesi sul rischio elezioni: siamo arrivati a garantire la quarta rata del PNRR. Abbiamo concluso in largo anticipo l'approvazione di quella componente legislativa che era necessaria per la quarta rata, quella di dicembre, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Abbiamo concluso con il contributo coerente, fattivo e costruttivo del Gruppo Fratelli d'Italia, che avendo sempre al centro l'interesse nazionale non ha mai pensato di mettersi di traverso quando degli obiettivi erano o sarebbero stati da conseguire. Quindi: siamo arrivati, onorevoli colleghi!

Mi piacerebbe dunque rivolgermi anche agli esperti di comunicazione e a coloro che, al di fuori di questa Aula, ci hanno tempestato per settimane - e lo hanno fatto anche negli scorsi mesi - dicendo che chi voleva il voto era irresponsabile e chi voleva un Parlamento finalmente espressione del popolo italiano e magari un Governo espressione di un Parlamento più legittimato, era un irresponsabile, perché quando si fossero sciolte le Camere sarebbe successo il finimondo, non si sarebbe approvato più niente e sarebbe saltato il PNRR. La conclusione, come abbiamo sempre detto e come Giorgia

Meloni ha sempre detto, è che non c'è stata alcuna paralisi legislativa e alcuna paralisi istituzionale, che si poteva continuare a lavorare, come abbiamo lavorato e come lavoreremo anche a settembre, portando contemporaneamente il popolo italiano a dire qual è il Parlamento che vuole lo rappresenti e quale poi sarà o dovrà essere il Governo che ne assumerà la guida e porterà il Paese al di fuori delle secche, che troppo spesso questa legislatura ha invece provocato.

Mi piacerebbe anche sapere dove sono quei gufi, che si sono nascosti dietro la figura professionale stimata del professor Draghi, per nascondere le loro incapacità, quelle forze politiche in contraddizione tra loro, che però si nascondevano dietro la figura di Draghi e che magari anche oggi, senza averne legittimità e probabilmente senza averne il permesso, si nascondono dietro la bandiera di Draghi per proporre agli italiani un'alternativa che non esiste. Avete cercato di evitare le elezioni dietro la figura del presidente Draghi e oggi, illecitamente - lo ribadisco, perché non mi risulta che vi sia stato permesso - vi nascondete in troppi dietro la figura del professor Draghi, per nascondere una mancanza di programma e di omogeneità: quella omogeneità che invece noi del centrodestra abbiamo già raggiunto e quel programma che nelle prossime ore esplicheremo agli italiani, perché - noi sì - siamo una coalizione pronta a governare il Paese.

Entrando nel merito del disegno di legge, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito ad arrivare a questo punto, *in primis* il presidente della 6a Commissione D'Alfonso, i sottosegretari Freni e Guerra, che ci hanno supportato, e tutti i colleghi che hanno lealmente collaborato con noi per arrivare a questo traguardo, che poteva anche essere raggiunto in modo più concreto e cospicuo. Si poteva fare di più, comunque lo abbiamo fatto e questo era ciò che contava, anche per le considerazioni che ho esplicitato in premessa.

Noi di Fratelli d'Italia siamo molto fieri, cari colleghi, di aver posto un elemento in particolare come essenziale per permettere al provvedimento in esame di arrivare oggi al traguardo. Mi riferisco innanzitutto al fatto di colmare una iniquità che impediva ai laureati in economia e commercio di accedere ai ruoli della magistratura tributaria. Era qualcosa di vergognoso, che andava contro l'interesse dei cittadini, perché sappiamo tutti che le commissioni tributarie (o le corti di giustizia tributaria, come adesso le chiameremo) sono chiamate a decidere su problemi imprenditoriali e aziendali, sui quali quindi la competenza economica, aziendale e tributaria era essenziale. Era quindi impensabile non prevedere la presenza dei laureati in economia e commercio. Dal primo giorno Fratelli d'Italia ha posto questo come elemento essenziale per procedere e, fortunatamente per gli italiani e per tutti i cittadini, questo è stato accettato, quindi siamo arrivati ad un positivo accoglimento del nostro emendamento.

Lo stesso ragionamento vale per un emendamento che ha permesso di fare chiarezza - e chi è del settore lo capisce - sul valore della lite. Nell'ambito di competenza del giudice monocratico abbiamo previsto che, per il valore della controversia, si debba tener conto del valore virtuale, altrimenti a causa delle perdite si sarebbe corso il rischio per il giudice monocratico di dover decidere su controversie dal valore molto più alto di quello riferibile al suo campo.

Siamo altrettanto contenti di aver ottenuto un ordine del giorno. Uno di quegli atti che spesso i Governi disattendono, però questa volta - chissà perché - siamo convinti che il prossimo Esecutivo non disattenderà gli ordini del giorno che sono stati approvati; pertanto quelli approvati in questo contesto hanno un peso di gran lunga maggiore, perché ribadisco che chi prenderà le redini del prossimo Governo - o almeno noi auspichiamo che lo faccia - saprà dare loro esecutività immediata il giorno dopo il suo insediamento. Mi riferisco, ad esempio, a un provvedimento molto richiesto dalle Regioni e dalle autonomie sulla definizione agevolata dei tributi locali, perché, in ossequio al principio delle autonomie, che in questa fase non è stato accettato come emendamento, ma come ordine del giorno, noi vogliamo permettere alle Regioni e agli enti locali di poter ridurre l'ammontare delle imposte e delle tasse loro dovute nel momento in cui i contribuenti sono pronti a pagare, a risolvere i problemi tributari precedenti, che già preesistevano. Si tratta, quindi, di una norma che ci è stata richiesta dalle Regioni, a cui la consegneremo quando ci verrà data la possibilità di farlo.

Sono stati approvati ulteriori emendamenti utili e importanti sul tema delle liti pendenti, che certamente verrà allargato, tenendo conto anche di quello che accade alla Corte dei conti, nella

giustizia contabile, dove non ci sono limiti di 50.000, 100.000 o 200.000 euro, ma c'è la possibilità di risolvere concordemente le controversie quando le parti lo vogliono fare.

Ci muoveremo anche in questa direzione per risolvere il grave problema dell'intasamento delle magistrature. Quindi, alcune questioni le abbiamo affrontate, altre le affronteremo nella prossima legislatura, e siamo certi che il Governo che se ne occuperà avrà il nostro consenso.

Signor Presidente, esprimo il nostro voto di astensione, perché non abbiamo voluto porre ostacoli; abbiamo cercato di migliorare questo provvedimento, ci saremmo aspettati di più.

Avevamo chiesto - e questa è una delle cause che ci porta oggi ad astenerci - che, finalmente, alla conclusione dell'udienza, venisse obbligatoriamente data lettura del dispositivo e che la sentenza venisse depositata entro quindici giorni. Non si è potuto trovare l'accordo, quindi rimandiamo anche questo aspetto alla prossima legislatura.

Concludo, quindi, Presidente, con la speranza che questo sia un passo in avanti - e siamo convinti che lo sia - non solo per ottenere i fondi del PNRR, ma anche per dare il tempo pieno, come è stato detto, alla magistratura tributaria, quindi una maggiore garanzia agli interlocutori e agli investitori che si avvicinano al nostro Paese. Siamo certi, però, che bisogna fare ancora di più; occorre apportare ulteriori migliorie, così come bisognerà fare una vera riforma fiscale nella prossima legislatura.

Fratelli d'Italia c'è stata con serietà, in modo propositivo, con coerenza, in questa fase politica dall'opposizione; credo che ci sarà con ancora più forza e serietà nella prossima legislatura. (*Applausi*).

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, colleghi, l'approvazione di una riforma della giustizia tributaria si inserisce in un quadro di interventi necessari - direi indispensabili - per rispettare gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La sciagurata caduta del Governo Draghi ci costringe ad approvare una serie di provvedimenti importantissimi senza, però, il dovuto e necessario approfondimento.

L'attuazione del PNRR vede nel complessivo ripensamento del sistema giustizia un fondamentale pilastro. La fiducia dei cittadini, così come degli investitori nazionali e stranieri, è infatti strettamente connessa alla capacità da parte dello Stato di amministrare la giustizia con rapidità ed efficacia.

Un sistema fiscale moderno efficiente non può assolutamente prescindere da una riforma dell'attuale modello di giurisdizione tributaria, e su questo siamo d'accordo.

Sono stati individuati alcuni punti fondamentali su cui intervenire: il primo è particolarmente innovativo ed è quello della professionalizzazione dei magistrati tributari. A tal proposito, si disciplina il reclutamento del giudice tributario tramite concorso, si prevede un tirocinio formativo per i nuovi assunti, viene allineata l'età pensionabile a quella delle altre magistrature e viene creato un incentivo economico adeguato per il trasferimento da altri ruoli della magistratura ordinaria o contabile a quella, appunto, tributaria.

Il secondo punto è la revisione della disciplina del processo tributario, e qui ci sono talune novità, in particolar modo con l'inserimento nel giudizio di merito della prova testimoniale - prima non ammessa - e con l'istituto della conciliazione su iniziativa del giudice.

Il terzo punto è l'istituzione di un consiglio di presidenza della giustizia tributaria che garantisca l'effettiva necessaria autonomia e indipendenza nonché l'istituzione dell'ufficio del massimario presso l'organo di autogoverno, cui potrà accedere anche la Corte di cassazione per la sua importante funzione nomofilattica, cioè per dare uniformità ai principi di diritto e così diminuire il contenzioso.

Il quarto punto qualificante della riforma - sempre ai fini di quanto previsto nel PNRR - è quello di adottare misure deflattive del contenzioso presso la Corte di cassazione.

Per rispondere con tempestività alla domanda di giustizia da parte di cittadini, ho sempre sostenuto che l'unico vero modo sia quello di aumentare il numero dei magistrati in servizio e di dotarli di risorse strumentali, logistiche e organizzative idonee a far funzionare gli uffici. Si consideri che l'attuale organico della sezione che si occupa di questioni tributarie in Cassazione è carente di ben sei unità.

Tuttavia, nel quadro delle misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte (si tratta di 45.000 processi pendenti), è stata istituita una sezione civile incaricata di trattare

esclusivamente le controversie in materia tributaria, nell'intento anche di favorire l'acquisizione di una specifica competenza dei magistrati che saranno assegnati a tale sezione.

Infine, si è prevista una definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, nei quali l'Agenzia delle entrate è risultata integralmente o parzialmente soccombente nei precedenti gradi di giudizio, mediante il pagamento di una percentuale, variabile a seconda dell'importo del contenzioso dal 5 al 20 per cento, che tenga però conto delle somme già versate. Nonostante l'obiettivo sia quello di migliorare l'efficienza della giustizia tributaria, non mancano però delle perplessità che sono venute fuori anche durante le audizioni, con particolare riferimento agli aspetti di carattere ordinamentale. Se il fatto di istituire una magistratura tributaria professionale è sicuramente una innovazione ed è importante, il fatto però che sia inserita nella struttura del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) crea evidenti perplessità che nascono dalla necessaria interdipendenza che di fatto esiste tra giudici tributari, personale di segreteria e di supporto dal punto di vista amministrativo e MEF.

Per assicurare i valori di autonomia e indipendenza, forse sarebbe stato più opportuno ricondurre la gestione sotto il Ministero della giustizia o della Presidenza del Consiglio dei ministri. È stato obiettato che ciò avrebbe comportato dei costi e dei tempi notevoli, quindi prendiamo atto di tutto ciò.

Infine, anche per dare una veste formalmente, oltre che sostanzialmente, di innovazione e di riforma alla giurisdizione tributaria, si è cambiata l'originaria denominazione delle commissioni tributarie con quella di "corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado".

Per quanto riguarda poi gli aspetti più strettamente connessi alla disciplina del processo tributario, la previsione dell'introduzione della prova testimoniale, certamente utile, appare però sottoposta a stringenti limiti di ammissibilità come la forma scritta e il fatto che debba vertere su circostanze oggettive non attestate da un pubblico ufficiale.

Sono inoltre da accogliere con favore le disposizioni che prevedono l'istituzione di un giudice monocratico per cause di valore inferiore a 3.000 euro e il tentativo di conciliazione. Tuttavia, per essere davvero efficace, tale tentativo, seppure affidato a un giudice, avrebbe dovuto essere obbligatorio e quindi divenire una condizione di procedibilità, in modo che senza tentativo l'istanza non sarebbe andata avanti.

Nonostante le perplessità citate, considerato - come ho già detto - che la riforma della giustizia tributaria è strettamente connessa al PNRR; considerato che il piano individua per l'attuazione della riforma il termine del quarto trimestre del 2022; soprattutto, considerato che l'obiettivo è quello di rendere più efficace e più rapida l'applicazione e l'attuazione della giurisdizione della legislazione tributaria per ridurre l'elevato numero di ricorsi, annuncio il voto favorevole di Liberi e Uguali-Ecosolidali. (*Applausi*).

[MISIANI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISIANI (PD). Signora Presidente, questo provvedimento è una delle riforme più significative previste dal PNRR, perché investe un ambito di importanza cruciale per la fiducia degli operatori economici, delle persone fisiche e delle persone giuridiche. Nel PNRR sono scritti in modo chiaro gli obiettivi di questa riforma: la riduzione del numero dei ricorsi pendenti in Cassazione, che a fine 2021 erano oltre 47.000, su 111.000 procedimenti civili pendenti; l'accelerazione della tempistica; il miglioramento della qualità delle decisioni della giurisdizione tributaria, visto che nel 2020 la Cassazione ha annullato il 47 per cento delle decisioni in appello delle commissioni regionali.

Ora, Presidente, in Parlamento si è verificata una forte convergenza tra le forze politiche (lo ha ricordato il presidente D'Alfonso). Sono stati presentati sei disegni di legge da vari Gruppi politici, i quali hanno tutti condiviso l'idea di andare verso una professionalizzazione della magistratura tributaria, da selezionare per concorso; tutti hanno sostenuto la necessità di rafforzare l'indipendenza della giustizia tributaria e di istituire una sezione speciale nell'ambito della Corte di cassazione. Questa convergenza è un fatto inedito, perché su altre riforme, una su tutte la legge delega di riforma fiscale, i punti di partenza erano lontanissimi. Oggi noi andiamo ad approvare questa riforma e questo è un dato positivo, anche perché è una riforma legata al PNRR. Invece non approveremo, perché la rinviemo a inizio settembre (e questo è un dato molto negativo), la legge delega di riforma fiscale, che conteneva

e contiene misure importanti per i contribuenti italiani, che rimarranno sulla carta.

Presidente, a valle di questa iniziativa dei Gruppi parlamentari e del lavoro di due commissioni tecniche, il Governo ha presentato un disegno di legge di riforma, il n. 2636. Noi abbiamo apprezzato la scelta strategica di fondo del disegno di legge del Governo, che va anch'esso verso la professionalizzazione dei giudici tributari, ma lo abbiamo considerato un punto di partenza e non un punto di arrivo, perché a più riprese abbiamo sottolineato tutti, nel dibattito pubblico, la necessità di integrare, di migliorare e di correggere il testo del Governo, raccogliendo le proposte presentate dai Gruppi parlamentari.

Io credo che le Commissioni finanze e giustizia del Senato abbiano fatto, da questo punto di vista, un lavoro importante e positivo: l'intenso ciclo di audizioni, che è stato ricordato, e un'attività emendativa che ha migliorato molto il testo del Governo, sotto diversi profili. Nel testo che va in Aula abbiamo la sezione civile specializzata all'interno della Corte di cassazione (che prima non c'era), abbiamo il *décalage* per il limite di pensionamento, perché un pensionamento da subito ridotto a settant'anni avrebbe prodotto conseguenze molto negative sulla tempistica dei giudizi, abbiamo l'apertura alla laurea in economia e non sono in giurisprudenza per accedere al concorso, abbiamo l'incentivazione economica per il trasferimento dei magistrati dai ruoli ordinari verso il ruolo speciale della giustizia tributaria. Viene rafforzato inoltre il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per accrescere il grado di autonomia, anche se la giurisdizione rimane incardinata al MEF, mentre i disegni di legge presentati dai Gruppi parlamentari erano più coraggiosi da questo punto di vista. Viene introdotta la premialità, con l'esclusione della garanzia fideiussoria, per i contribuenti dotati del cosiddetto bollino blu, i contribuenti ISA, che hanno un *track record* positivo per quanto riguarda la fedeltà fiscale. C'è un'altra norma interessante e importante: l'abbassamento da 20 a 15 milioni dell'istituto dell'interpello per gli investitori esteri.

Gran parte di queste proposte - lo dico a nome del Partito Democratico - le avevamo avanzate anche noi in sede emendativa e siamo molto soddisfatti che siano state accolte tutte. Il testo finale, Presidente, contiene anche una misura per ridurre drasticamente lo *stock* delle liti pendenti in Cassazione; è l'obiettivo forse più importante che il PNRR indica per questa riforma. La soluzione trovata è equilibrata: una misura deflattiva a valle di una riforma importante e organica della giustizia tributaria, non un condono generalizzato.

Questa misura distingue infatti tra gli esiti in primo e in secondo grado, prevede dei tetti massimi differenziati, delle percentuali differenziate: crediamo, insomma, che sia una soluzione utile a conseguire uno degli obiettivi che il PNRR attribuisce a questa riforma.

Il lavoro svolto - e vado a concludere - è stato proficuo e, a nome del Partito Democratico, devo ringraziare di questo i Presidenti, le Commissioni, gli uffici, chi ha lavorato in queste settimane per portare in Aula quella che è una buona riforma strutturale. Ne verificheremo l'applicazione strada facendo, perché naturalmente c'è una dimensione organizzativa che andrà implementata progressivamente per quanto riguarda il nuovo ordinamento della magistratura tributaria, ma le premesse sono positive.

Noi siamo convinti che questa riforma potrà migliorare realmente il funzionamento della giustizia tributaria che, non dimentichiamolo, rappresenta uno snodo delicato e fondamentale del rapporto travagliato tra i cittadini e l'amministrazione tributaria.

Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del Partito Democratico nei confronti di questo provvedimento. (*Applausi*).

[TOFFANIN \(FIBP-UDC\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TOFFANIN \(FIBP-UDC\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, la pandemia ha segnato uno spartiacque tra il prima e il dopo e questo dopo necessita di profondi e rapidi cambiamenti affinché l'Italia possa stare al passo con le trasformazioni che l'Europa e tutto il mondo necessitano e richiedono.

Per queste ragioni l'Unione europea ha messo in campo il PNRR e con esso importanti riforme come quella della giustizia tributaria, che rappresenta appunto una delle *milestone* in scadenza il 31

dicembre.

Ricordo che il Consiglio dei ministri lo scorso 17 maggio, mentre le Commissioni già stavano valutando dei testi di iniziativa parlamentare, ha approvato il disegno di legge all'esame dell'Aula che affronta alcuni temi cruciali: la professionalizzazione dei magistrati tributari, anche attraverso l'introduzione del giudice a tempo pieno; il rafforzamento dell'organo di autogoverno della giustizia tributaria; il potenziamento della struttura amministrativa a supporto della giustizia tributaria; l'accettazione della prova testimoniale al pari di quanto previsto nei giudizi civili e amministrativi; l'introduzione della conciliazione per le controversie.

Forza Italia ha segnalato sin da subito alcune criticità del disegno di legge. La prima, che purtroppo non siamo riusciti a modificare, è il mantenimento della gestione e dell'organizzazione della giustizia tributaria sotto il controllo del Ministero dell'economia e delle finanze, che pone problemi di indipendenza e di terzietà, visto che la controparte delle vertenze tributarie è rappresentata dalle Agenzie controllate dal MEF, come l'Agenzia delle entrate e quella delle dogane.

Tra l'altro abbiamo fin da subito evidenziato che il disegno di legge non prevede una soluzione per i 77.000 ricorsi e i 45.000 appelli che rappresentano il carico di lavoro attuale delle commissioni di merito, e che essenzialmente occorre intervenire sull'arretrato giacente presso la Corte di cassazione.

Dopo un lungo lavoro compiuto nelle Commissioni, dopo numerose audizioni utili per formulare emendamenti e proposte migliorative al testo base, abbiamo concordato di ultimare i lavori prima della scadenza della legislatura per non rischiare di perdere gli oltre 20 miliardi del PNRR, vincolati alla realizzazione della riforma, cercando di migliorare le criticità del testo base cui ho fatto solo alcuni cenni. C'è però anche un'altra ragione: rispondere alle esigenze dell'Italia: uno sforzo di sintesi doveroso al quale la nostra forza politica ancora una volta non si è sottratta.

Ripensare il Paese: questo è il mantra del presidente Silvio Berlusconi e del nostro partito (*Applausi*) e la riforma della giustizia tributaria è uno dei passaggi cardine per riformare tutto il sistema fiscale, favorendo un clima di certezza per i contribuenti in tempi adeguati e ragionevoli, senza attendere per anni e anni la conclusione di interminabili processi, con conseguente rallentamento o addirittura blocco dell'attività economica, perdita di occupazione e di PIL.

Un processo tributario equo è strategico anche per rafforzare la fiducia degli operatori economici, con una ricaduta importante sugli investimenti esteri che dobbiamo continuare ad attrarre. Dall'altro lato, un processo più trasparente e più breve nei tempi avvantaggia anche lo Stato, perché crea più opportunità di riscossione con minori oneri.

Equità, trasparenza e velocità sono le parole chiave. Il primo intervento da mettere in atto è quello di abbattere l'arretrato tributario, che al 30 luglio ammontava a 45.000 cause. In Commissione siamo intervenuti per facilitare lo snellimento dei ricorsi in Cassazione dopo che il contribuente ha ricevuto la sentenza a favore in primo e secondo grado o in uno dei due, liquidando con una percentuale la lite. Ma non è sufficiente. Il centrodestra, quindi, ha proposto un ordine del giorno che impegna il prossimo Governo a garantire una maggiore e più strutturata definizione agevolata del processo tributario, in analogia con gli istituti già previsti dall'ordinamento processuale contabile dello Stato.

L'obiettivo di restituire ai procedimenti una durata ragionevole ha un valore non solo costituzionale, ma anche economico tutt'altro che sottostimabile che corrisponde addirittura all'1 per cento del PIL. Liberare queste risorse significa liberare approssimativamente 17 miliardi. Pensate: 17 miliardi. Se dovessimo trasformarlo in beneficio per lo Stato, sarebbero 1.000 euro in più per ogni pensionato. (*Applausi*).

Ecco perché si deve e si può riformare il sistema Italia. Un altro aspetto fondamentale di questo cambiamento si basa sulla visione del rapporto tra Stato e contribuente. Con questa riforma finalmente si inserisce il principio dell'inversione dell'onere della prova: non più un contribuente che deve necessariamente dimostrare lui stesso la propria innocenza o non responsabilità, ma un'amministrazione che deve provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, così come avviene in ogni nazione civile o nel nostro processo penale. (*Applausi*). Un cambio di passo che Forza Italia ha da sempre auspicato per raggiungere un modello di fisco moderno ed equo.

In Commissione sono stati apportati diversi correttivi al testo base, necessari per realizzare una

riforma che prevede la professionalizzazione delle figure dei magistrati a tempo pieno, aprendo anche ai laureati in economia con adeguati tirocini, assicurando contemporaneamente la copertura durante il periodo di transizione, per cui l'anticipo dell'età pensionabile dei magistrati in servizio deve progressivamente scalare per consentire i tempi dei concorsi per le nuove assunzioni.

Tra le modifiche apportate, molte corrispondono agli emendamenti portati avanti dalla tenacia del senatore Giacomo Caliendo, che ringrazio, come il miglioramento dell'istituto della prova testimoniale. (*Applausi*). Forza Italia si dice soddisfatta per questo provvedimento che, pur necessitando di ulteriori interventi, di cui il prossimo Governo potrà farsi carico, rappresenta uno strumento fondamentale per un cambio di passo culturale, che inciderà favorevolmente sul nostro sistema economico.

Ecco perché abbiamo sempre ribadito il nostro sostegno a provvedimenti che andassero in aiuto ai contribuenti e alle loro famiglie, attraverso la pace fiscale che la stessa Unione europea ha raccomandato come valida soluzione all'annoso problema.

Con la riforma della giustizia tributaria si potranno raggiungere i traguardi del PNRR. Abbiamo una grande sfida che ci attende entro il 2026: la riduzione del tempo medio di definizione dei procedimenti civili, inclusi quelli tributari, del 40 per cento rispetto ai tempi del 2019.

Oggi stiamo ponendo delle basi importanti per consentire al nostro Paese un ammodernamento a 360 gradi. Ricordiamo, infatti, che non sono solo l'Unione europea e il PNRR ad imporci queste riforme, ma è il sistema Italia che, da anni, attende una giustizia giusta. (*Applausi*).

Una vera democrazia, infatti, si misura sul rapporto tra cittadino e Stato; e il rapporto tra cittadino e Stato si fonda sulle norme e sulla regolamentazione, nonché sulla gestione delle violazioni delle norme stesse, anche in campo tributario. Per questa ragione, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC. (*Applausi*).

[PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signora Presidente, vista l'ora tarda, con il suo permesso consegnerei il testo della mia dichiarazione di voto perché sia allegato al Resoconto della seduta odierna. (*Applausi*).

Ai colleghi che mi applaudono, però, vorrei dire che domanderò di parlare per un intervento di fine seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

[FENU](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FENU](#) (*M5S*). Signora Presidente, cercherò di tagliare l'intervento, ma comunque lo farò.

Il disegno di legge al nostro esame interviene sia sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, sia sulle disposizioni relative al processo tributario. L'elemento qualificante della riforma è rinvenibile nella professionalizzazione e specializzazione dei magistrati tributari attraverso l'istituzione della figura del magistrato tributario a tempo pieno. La nascita della quinta magistratura rappresenta certamente un approdo fondamentale per quella riforma di grande ambizione sistematica e strutturale che i cittadini e le imprese invocano ormai da tempo e che può offrire le migliori garanzie di autonomia, terzietà e indipendenza della funzione giudicante e di maggiore qualità della risposta giudiziaria.

Se questo disegno di legge costituisce quindi sicuramente un passo avanti nel tentare di riformare un sistema anacronistico e quindi inefficiente, se è molto positiva l'istituzione del giudice tributario di carriera a tempo pieno, assunto tramite concorso pubblico, è francamente difficilmente giustificabile quello che appare il rafforzamento della dipendenza della magistratura tributaria dal Ministero dell'economia e delle finanze, che verrebbe a gestire in modo diretto, ad esempio, sia i concorsi per l'assunzione dei giudici che il loro *status* giuridico, così come suscita perplessità il fatto che la riforma impieghi diversi anni a dispiegare tutti i suoi effetti, prevedendo una fase di transizione di durata francamente eccessiva. Includendo tra i potenziali giudici tributari di carriera tutti i giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale, potremmo invece avere la nuova magistratura tributaria operativa entro sei mesi.

Ancora, sebbene sia molto positiva la figura del giudice monocratico a livello provinciale, non è chiaro

né il numero effettivamente necessario di giudici, né il loro inquadramento, così come è lasciata in sospeso la definizione del nuovo assetto territoriale seguente alla riforma. Nonostante questi rilievi, il varo del disegno di legge è una notizia comunque da accogliere positivamente.

L'esame in Commissione è stato particolarmente delicato considerata la delicata fase politica che stiamo vivendo, ma ciò nonostante, grazie allo spirito di collaborazione e al senso di responsabilità che hanno caratterizzato l'operato della 6a e della 2a Commissione durante tutta la legislatura, è stato possibile approfondire con cura le questioni oggetto del provvedimento anche grazie ad un articolato ciclo di audizioni. Ciò ha condotto all'individuazione e all'approvazione di un numero significativo di proposte emendative condivise che vengono ora sottoposte all'Aula e che voglio passare in rassegna molto brevemente.

Vi è l'emendamento che, in consonanza all'idea di creazione di un'autonoma magistratura togata nell'ambito della giurisdizione tributaria, prevede la sostituzione della terminologia attualmente utilizzata per le commissioni tributarie provinciali e regionali con l'attribuzione del ruolo di Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

Un altro emendamento molto importante che molti auditi ci hanno richiesto, che supera la criticità che spesso rileviamo dell'impreparazione dei giudici che provengono da altre magistrature che si cimentano nel ruolo di giudice tributario, è quello dell'apertura dei concorsi ai laureati in economia, che daranno sicuramente un apporto tecnico importante soprattutto per il contribuente che deve affidare la sua vita al giudizio della commissione tributaria.

Salterò alcuni emendamenti per risparmiare tempo. È molto importante, sempre sul tema, l'emendamento a prima firma del collega Turco che conferisce maggiore importanza proprio alle materie inerenti la contabilità aziendale e il bilancio. Vi è poi l'emendamento che ridefinisce la modalità di trasferimento dei vincitori di concorso in capo alla giurisdizione tributaria.

Molto importante è anche l'emendamento del collega Pittella, a cui ho aggiunto la firma assieme ai colleghi del Gruppo, che individua per la prima volta una responsabilità del funzionario dell'Agenzia delle entrate che rigetti il reclamo successivamente accolto dal giudice tributario in base alle stesse motivazioni.

In questo caso, tale condotta può essere passibile di sanzioni per il funzionario. C'è poi l'emendamento presentato dai senatori Caliendo e Lomuti, che riformula la prova testimoniale adeguandola ai principi contenuti nel codice di procedura civile, quindi sarà possibile anche per i tribunali tributari l'utilizzo di tale importante istituto. L'emendamento della senatrice Maiorino sopprime quanto contenuto nel testo del disegno di legge governativo relativamente alla limitazione della appellabilità delle sentenze della commissione provinciale pronunciate dal giudice monocratico. L'emendamento 1.2000, a firma del senatore Bagnai e del sottoscritto accorpa diverse e rilevanti proposte, tra cui l'indennità aggiuntiva per coloro che transitano nella giurisdizione tributaria, l'innalzamento del limite di età che impone il collocamento a riposo secondo il criterio del *décalage* e anche l'aumento delle assunzioni del personale amministrativo presso il Consiglio superiore e l'incremento del fondo di dotazione del Consiglio.

Ci rammarichiamo del fatto che non sia stato accolto *in toto* questo emendamento nella sua formula originaria, in quanto sarebbe stata l'occasione per rinforzare ancora di più le strutture del Consiglio di Presidenza. Quanto previsto dall'emendamento andava proprio in questa direzione: gli uffici dirigenziali di livello non generale, quali l'ufficio *status* e assenze e l'ufficio concorsi spostati dal MEF direttamente insieme al Consiglio, avrebbero sicuramente accresciuto l'indipendenza anche funzionale dell'organo di autogoverno.

Ho evitato di elencare altri emendamenti a cui comunque tenevo, alcuni a firma di colleghi di altre forze politiche e che abbiamo sottoscritto. Il disegno di legge nel complesso apporta numerosi passi in avanti per la giurisdizione tributaria e per questo esprimo il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

Concludo, Presidente, rilevando che questo probabilmente è l'ultimo provvedimento prima della pausa estiva e dispiace il fatto che altre forze politiche non abbiano consentito di portare in Aula prima della pausa misure importanti come il disegno di legge di delega fiscale, con la riforma del catasto, il superamento dell'Irap, la riforma della riscossione (sappiamo tutti che il magazzino ammonta a 1.100

miliardi e i contribuenti stanno ricevendo milioni di atti di intimidazione ad adempiere) (*Applausi*), il *cashback* fiscale, che è il rimborso diretto delle spese detraibili e rappresenta una rivoluzione. Tutto questo rischia di non andare avanti. Alcune forze non hanno consentito di portare in Aula il disegno di legge sull'ergastolo ostativo (*Applausi*), che è una priorità, considerato che la Consulta ci ha chiesto di intervenire entro l'8 novembre 2022 e senza l'approvazione di questa legge e in assenza di una disciplina chiara e uniforme, rischiamo che *boss* mafiosi e condannati per gravissimi reati usufruiscano dei benefici penitenziari e possano uscire dal carcere senza aver mai collaborato con l'autorità giudiziaria. (*Applausi*). Questa è un'assurdità cui il MoVimento 5 Stelle non vuole arrendersi. Ribadisco il voto favorevole sul provvedimento di cui stiamo discutendo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2636, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661, 1687 e 2476.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, entro la primavera del 2023 in Gran Bretagna chiuderà il servizio di sviluppo dell'identità di genere della clinica Tavistock and Portman. Dopo l'accesso alle cartelle di oltre 9.000 bambini, curati per disforia di genere, la commissione governativa britannica ha messo la parola fine all'incubo di molti ragazzi, tra cui Keira Bell, costretti a «un percorso tortuoso, inutile, permanente e che cambia la vita»: queste le parole della commissione. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ci aspetta un periodo sicuramente ancora impegnativo e quindi l'euforia dei saluti di fine seduta penso possa essere contenuta. Quindi consentiamo al senatore Pillon di proseguire.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Grazie, signor Presidente.

Da questa commissione di inchiesta sono emerse dunque le seguenti parole: il modello di cura utilizzato dalla Tavistock «espone i ragazzi a un rischio considerevole di disagio mentale e non rappresenta un'opzione sicura, né praticabile». Si tratta - sono parole testuali - di «un esperimento di massa sui bambini».

Cosa c'entra tutto questo con l'Italia? C'entra eccome, perché in Italia ci sono otto centri, tra cui Bologna al consultorio MIT, Firenze al Ciadig, Roma al Saifip, Trieste al Cedig presso il Burlo Garofolo e Napoli all'Università Federico II, che ancora oggi praticano indisturbati quegli stessi esperimenti sui bambini. Con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza abbiamo approfondito la questione. Signor Presidente, i protocolli sono identici e, addirittura, i direttori di tali istituti hanno studiato queste tecniche al Tavistock, che ora è stato chiuso in Gran Bretagna. La domanda è molto semplice: perché in Italia ancora vanno avanti con esperimenti che in Gran Bretagna sono stati vietati? Perché ancora somministriamo triptorelina ai bambini? Perché ancora raccontiamo la favola che si può scegliere a quale sesso appartenere, le carriere *alias*, gli interventi chirurgici devastanti senza neanche il consenso dei genitori, ma con il semplice consenso del giudice tutelare? Queste sono evidenti sintomatologie di una ideologia che prevale o che vuole prevalere sulla realtà. Con il prossimo Governo ci impegniamo a porre fine a tutto questo anche nel nostro Paese. (*Applausi*).

PINOTTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINOTTI (*PD*). Signor Presidente, vorrei sottoporre a lei e all'Assemblea una questione di politica industriale non solo genovese e ligure, ma nazionale, che riguarda la società Ansaldo Energia. Si tratta di un'eccellenza industriale italiana, è saldamente radicata nella città di Genova, con una fabbrica e uno stabilimento come quelli che esistevano un tempo. Prima Genova ne era piena, adesso ne sono rimasti pochi e, anzi, forse Ansaldo Energia è l'unico grande stabilimento ancora esistente. È controllata da Cassa depositi e prestiti all'88 per cento, opera nel settore degli impianti energetici, come dice il suo nome, in particolare sulle turbine a gas, conta circa 2.400 dipendenti diretti, fra

operai, impiegati e ingegneri e, in più, migliaia di persone che lavorano nell'indotto.

Questa realtà così importante sta vivendo un momento di forte difficoltà, che è stata evidenziata in questi giorni anche da una forte mobilitazione dei lavoratori e dei sindacati, molto preoccupati per il futuro del loro lavoro. La crisi energetica e le politiche di diversificazione adottate, in conseguenza dell'invasione russa dell'Ucraina, hanno avuto un impatto molto duro sul *core business* di Ansaldo.

Per esempio, la propensione a investire nelle centrali a carbone per trasformarle in centrali a gas è venuta rallentando: anche per quanto riguarda l'Italia erano in previsione le trasformazioni rapide degli impianti di Civitavecchia, di La Spezia e di Brindisi, con un passaggio dal carbone al gas, ma la situazione di emergenza, come sapete, ha avuto un impatto. In più i costi delle materie prime si sono impennati in modo incredibile, determinando quella che alcuni giornali hanno definito una tempesta perfetta.

Vale la pena ricordare che nel 2021 Ansaldo Energia, in attuazione di un nuovo piano industriale, aveva registrato un utile di 32 milioni, ricavi in crescita e un'inversione di tendenza rispetto agli esercizi 2019/2020, che erano stati in perdita. Purtroppo, invece, pochi giorni fa Ansaldo Energia ha fatto sapere di non riuscire a raggiungere gli obiettivi economici stabiliti nel bilancio 2022 e di non poter realizzare il suo piano industriale per via della situazione di tensione finanziaria.

È evidente, nel contesto odierno, la minore attrattività degli investimenti legati agli impianti a gas rispetto ad un progetto che ha avuto rallentamenti per situazioni esterne non prevedibili. Ansaldo Energia aveva già avviato alcune diversificazioni industriali, in particolare con la costituzione di due società operanti sulle rinnovabili, cioè Ansaldo Green Tech e Ansaldo Nucleare. In particolare Ansaldo Green Tech ha delle prospettive interessanti, perché è inserita nei programmi europei sull'idrogeno verde e nello stesso PNRR, quindi nel processo di transizione energetica che l'Unione europea sta promuovendo.

Fatto questo quadro conoscitivo, cosa si può fare adesso per evitare che questa crisi si trasformi nella perdita di capacità produttive e nella perdita di posti di lavoro e dei livelli occupazionali? Prima di fare la mia proposta, tanto per dirvi quanto questa realtà è nel cuore di Genova, anche l'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) ha fatto un comunicato. Voi vi chiederete cosa c'entra l'ANPI rispetto a una crisi industriale. Ansaldo, anche ai tempi della Resistenza, è stata una fabbrica che ha avuto molti morti partigiani, quindi ancora adesso il 25 aprile si fa una grandissima cerimonia. Il *brand* Ansaldo è quindi inserito nell'industria italiana ed ha un significato fortissimo; pertanto c'è anche qualcosa di simbolico nella preoccupazione, oltre che un elemento reale. Sono intervenuti Confindustria, la Federmanager, i sindacati, i cappellani militari, che sono una realtà importante: a Genova nelle fabbriche esistono i cappellani militari.

Tutto questo per dire qual è la proposta. Cassa depositi e prestiti è l'azionista di maggioranza. In questo caso, ovviamente, c'è bisogno di un piano di ricapitalizzazione, ma anche di dare una mano per rivedere un piano industriale che era orientato verso uno scenario che non c'è più. Voi direte che questo lo devono fare i *manager*. È vero, ma ci sono momenti in cui si possono fare sinergie di Stato, per esempio la società A2A ha bisogno di turbine a gas, inoltre ci sono necessità da parte di Enel. Ritengo pertanto che ci sia la possibilità di aiutare questo *management* anche orientando e aiutando il piano industriale.

Concludo il mio intervento su un caso che in questo momento i lavoratori di Genova stanno ricordando con forza. C'è stato un momento, negli anni 2007-2008, in cui si era parlato di chiudere lo stabilimento di Fincantieri di Genova a Sestri Ponente, anch'esso un elemento simbolico nel cuore della città. Ci fu una mobilitazione amplissima della città, addirittura i tassisti andavano in giro con la scritta: salviamo Fincantieri. Questa battaglia ha sicuramente aiutato a salvare quello stabilimento, che ora è pieno di lavoro, ma è servito anche ad altro. In quel momento in cui c'era poco lavoro sul settore civile, si varò una legge navale sulla base delle necessità della Marina: 5,6 miliardi per costruire quella parte di flotta che ormai la Marina doveva dismettere. Si fece dunque un investimento certo nel tempo, piuttosto che incerto. Ciò ha consentito a Fincantieri di avere un pieno di lavoro nell'ambito militare che ha potuto distribuire sui cantieri del settore civile e non solo Genova, ma anche a Civitavecchia e ad Ancona, che ha salvato quei cantieri che poi hanno ricominciato a lavorare.

Pensate che disastro sarebbe stato chiuderli! La situazione di Ansaldo è diversa: non stiamo parlando di un'azienda che ha il civile e il militare e si può fare in qualche modo compensazione, però è un'azienda che fa prodotti strategici per un progetto anche dello Stato di differenziazione energetica. Credo quindi che ci si debba sforzare di essere anche creativi per trovare un rilancio e non lasciare davvero in difficoltà una realtà così importante e strategica. *(Applausi)*.

[GAUDIANO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GAUDIANO \(M5S\)](#). Signor Presidente, in questi anni da parlamentare ho scelto di portare nelle istituzioni le esigenze del territorio, in particolare della Provincia di Salerno che, come tante meravigliose realtà italiane, soprattutto al Sud, merita occasioni di sviluppo e progresso. In quest'ottica, due temi hanno maggiormente guidato la mia attività: mi riferisco alla riforma della geografia giudiziaria, con la riapertura dei tribunali soppressi nel 2012 e all'obiettivo ambizioso di realizzare un potenziamento delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare un collegamento ferroviario all'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi.

Rispetto al primo argomento, la situazione della Provincia di Salerno, dopo la chiusura del tribunale di Sala Consilina, non è diversa da quella di tanti altri territori che hanno subito un impoverimento, non solo dei servizi offerti a cittadini e operatori del settore, ma anche in termini di cultura della legalità e di presenza delle istituzioni.

Come la Provincia di Salerno, così moltissime realtà hanno dovuto fare i conti con gli effetti di quelle scelte del passato guidate solo da un presunto risparmio di spesa pubblica.

Nei lavori in Commissione giustizia sul disegno di legge n. 2139 a mia prima firma, che proponeva una delega al Governo per una riorganizzazione della geografia giudiziaria, ho avuto modo di condividere questa battaglia anche con i colleghi delle altre Regioni e di altre forze politiche, assumendo la piena consapevolezza che il problema è diffuso su tutto il territorio nazionale e l'esigenza di un intervento di riforma è sempre più urgente.

Per il futuro posso garantire la mia massima determinazione e un rinnovato impegno con la forza dell'esperienza acquisita e della consapevolezza di lavorare per il bene della collettività.

Per quanto riguarda il secondo tema, ricordo con soddisfazione l'impegno da ultimo assunto dal Governo - in occasione della conversione del decreto infrastrutture e trasporti - di valutare l'opportunità di una stazione ferroviaria adiacente all'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi lungo la tratta già esistente Salerno-Reggio Calabria.

L'importanza di opere strategiche per lo sviluppo sostenibile dei territori non può essere sottovalutata, ancor più in realtà che vantano eccellenze ambientali, paesaggistiche, storiche, artistiche ed enogastronomiche.

Il progresso in termini di infrastrutture è un pieno diritto per questi luoghi, ed è l'unico modo per permettere al turismo di svilupparsi ed essere volano di ricchezza economica e sociale. Sono sfide - queste - importantissime che, se perseguite, generano benefici a cascata incalcolabili.

Signor Presidente, continuerò a dedicare le mie energie a questi temi che pongono al centro la collettività e i territori, insieme a tante altre battaglie, sempre per il bene dei cittadini. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 10 agosto 2022

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 10 agosto, alle ore 15,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 17,20).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari ([2636](#))

ARTICOLI DA 1 A 8 NEL TESTO FORMULATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE IN SEDE
REDIGENTE

N.B. Per gli articoli da 1 a 8, tutti approvati, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.
Per i disegni di legge dichiarati assorbiti a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2636, nel testo formulato dalle Commissioni riunite, si rinvia agli Atti Senato 243, 714, 759, 1243, 1661, 1687 e 2476.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2636

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che la previsione di cui all'articolo 3, sulla sezione civile della Corte di cassazione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria, sia compatibile con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Pillon sul disegno di legge n. 2636

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi,

la riforma del processo tributario non è quella che avremmo voluto, ma speriamo sia un primo passo nella giusta direzione per trasformare la mentalità punitiva che purtroppo spesso affligge alcuni meccanismi processuali e la stessa mentalità diffusa in merito.

Gli imprenditori, i commercianti, i professionisti sono contribuenti, e non evasori a prescindere, come qualcuno pensa anche in quest'Aula, e hanno diritto ad un accertamento equo e rispettoso, e ad un processo tributario dotato delle indispensabili garanzie democratiche.

Per questa ragione, come Lega, abbiamo chiesto e ottenuto le seguenti migliorie del testo governativo. Pace fiscale con l'evoluzione per il contribuente sui ricorsi in Cassazione che consente di pagare solo tra il 5 e il 20 per cento di quanto richiesto su tali ricorsi. Sullo stesso argomento abbiamo ottenuto anche un ordine del giorno che impegna il Governo ad aumentare la soglia per l'ottenibilità del condono e la sua estensione anche agli altri gradi di giudizio; l'inversione dell'onere della prova a vantaggio del contribuente, sul modello del processo civile. Spetterà infatti da domani all'amministrazione precedente provare le proprie richieste e non già al cittadino contribuente che potrebbe non averne modo o non disporre delle risorse necessarie; la tutela durante l'accertamento: le commissioni riunite hanno approvato un ordine del giorno a mia prima firma che impegna il Governo a prevedere l'intervento del Presidente della Commissione tributaria competente già durante la fase dell'accertamento, quando il contribuente veda ingiustamente limitati i propri diritti; sempre in tema di garanzie è stata finalmente introdotta la prova testimoniale nel processo tributario; abbiamo inoltre ottenuto l'accoglimento dei nostri emendamenti finalizzati ad avere una magistratura tributaria moderna efficiente e finalmente specializzata.

Gli altri punti qualificanti della riforma sono: l'età pensionabile dei magistrati in servizio. (Andranno in pensione a settanta anni solo dal 2026, ora a scaglioni scendendo dai settantaquattro in giù); l'adeguamento/incentivo economico adeguato per il trasferimento da altri ruoli magistratuali; l'apertura del concorso anche a laureati in economia, purché preparati secondo specifiche classi di laurea; il tirocinio formativo per i neo vincitori di concorso; l'indipendenza e autonomia giudice garantito attraverso autonomia gestionale della magistratura tributaria; l'appellabilità delle sentenze monocratiche.

Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del gruppo Lega-Salvini Premier, Partito Sardo d'Azione con la promessa che nella prossima legislatura tenteremo di migliorare ulteriormente questa

riforma.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Alderisi, Auddino, Augussori, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Cangini, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Crimi, De Poli, De Vecchis, Di Marzio, Fazzolari, Florida, Galliani, Ghedini, Giacobbe, Laus, Matrisciano, Merlo, Messina Assunta Carmela, Mirabelli, Moles, Montevecchi, Monti, Napolitano, Nisini, Ortis, Pichetto Fratin, Pizzol, Porta, Pucciarelli, Ricciardi, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Segre, Sileri, Trentacoste, Turco, Vaccaro e Vescovi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Girotto, per attività della 10^a Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

È considerata in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, la senatrice Modena.

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 27 luglio 2022, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2018, n. 100 - la relazione finale sui dragaggi nelle aree portuali e sul fenomeno dell'abbandono dei relitti, approvata dalla medesima Commissione nella seduta del 27 luglio 2022 (*Doc. XXIII*, n. 23)

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della difesa, con lettere del 3 agosto 2022, ha trasmesso, per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

- lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2022, denominato "*Offshore Patrol Vessel - OPV*", relativo all'acquisizione di Unità Navali tipo Pattugliatori (*Offshore Patrol Vessel - OPV*) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (n. 409);

- lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2022, denominato "*Cacciamine di Nuova Generazione (CNG)*", relativo all'acquisizione di nr. 12 Unità navali tipo Cacciamine di Nuova Generazione (CNG) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (n. 410).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 4^a Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 4^a Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 29 luglio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica:

della società Fastweb S.p.a. - Piano annuale per il periodo maggio 2022-aprile 2023 - reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G (Atto n. 1271);

della società Wind Tre S.p.a. - Piano annuale per il periodo maggio 2022-aprile 2023 - reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G (Atto n. 1272).

I predetti documenti sono trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 2 agosto 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125,

copia del decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro della difesa, in data 21 luglio 2022, concernente la proroga dell'impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate, per le esigenze di vigilanza a siti e obiettivi.

La predetta documentazione è trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (Atto n. 1273).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° agosto 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, concernente la notifica 2022/0515/I, relativa allo "Schema di regolamento relativo all'inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell'elenco delle biomasse di cui all'Allegato X, Parte II, Sezione 4 paragrafi 1, alla parte quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

La predetta documentazione è deferita alla 13a, e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 1274).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento.

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è trasmesso alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, inviato dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sul quadro di monitoraggio per l'8° programma di azione per l'ambiente: misurare i progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi prioritari del programma per il 2030 e il 2050 (COM(2022) 357 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Garante per la protezione dei dati personali, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, con lettera in data 8 luglio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera e), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è trasmesso alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc.* CXXXVI, n. 4).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 4 agosto 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL), per l'esercizio 2021. Il predetto documento è trasmesso alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 608);

dell'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è trasmesso alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 609);

di Sport e salute S.p.A., per l'esercizio 2020. Il predetto documento è trasmesso alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 610).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 1° agosto 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 47/2022/G - Stato di attuazione del PNRR I semestre 2022. La predetta deliberazione è trasmessa alla 5a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 1275).

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 29 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5

giugno 2003, n. 131, la relazione - approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa con deliberazione n. 11/SEZAUT/2021/FRG - sulla gestione finanziaria degli enti locali, per gli esercizi attinenti al triennio 2019-2021.

Il predetto documento è trasmesso alla 1a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XLVI*, n. 4).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 19 luglio 2022, ha inviato il testo di 14 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 22 al 23 giugno 2022, deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, alla 5a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1166);

risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas, alla 3a, alla 10a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1167);

risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, alla 1a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1168);

risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19, alla 1a, alla 3a, alla 8a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1169);

risoluzione sullo status di paese candidato dell'Ucraina, della Repubblica di Moldova e della Georgia, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1170);

risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2022 dell'Unione europea per l'esercizio 2022 - Finanziamento dei costi di accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, alla 1a, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1171);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DP4114 x MON 810 x MIR604 x NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi DP4114, MON 810, MIR604 e NK603 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 9a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1172);

risoluzione sulla decisione di esecuzione (UE) 2022/797 della Commissione del 19 maggio 2022 che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato NK603 x T25 x DAS-40278-9 e dalla relativa sottocombinazione T25 x DAS 40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 9a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1173);

risoluzione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile, alla 3a, alla 7a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1174);

risoluzione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione da parte dell'Unione europea alla convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e

commerciale, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1175);
risoluzione sul disboscamento illegale nell'UE, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1176);
risoluzione sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1177);
risoluzione sulla relazione 2021 della Commissione sul Montenegro, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1178);
risoluzione sul futuro della politica dell'UE in materia di investimenti internazionali, alla 3a, alla 5a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1179).

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti

Il Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 22 luglio 2022, i testi di ventidue documenti, approvati dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso della riunione della I parte della Sessione ordinaria, che si è svolta a Strasburgo e in videoconferenza dal 24 al 28 gennaio 2022. Questi documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla 3a Commissione permanente, se non già assegnati alla stessa in sede primaria:

raccomandazione n. 2218 - Il diritto di essere ascoltato: la partecipazione dei minori, un caposaldo delle società democratiche. Il predetto documento è trasmesso alla 1a, alla 2a, e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 319);

raccomandazione n. 2219 - Inazione di fronte al cambiamento climatico: una violazione dei diritti del minore. Il predetto documento è trasmesso alla 1a, alla 2a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 320);

risoluzione n. 2220 - Il contrasto all'odio crescente nei confronti delle persone LGBTI in Europa. Il predetto documento è trasmesso alla 1a, alla 2a, alla 14a e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 321);

risoluzione n. 2221 - Il governo del calcio: affari e valori. Il predetto documento è trasmesso alla 1a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 322);

risoluzione n. 2222 - Sconfiggere il Covid 19 con misure di salute pubblica. Il predetto documento è trasmesso alla 12a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 323);

risoluzione n. 2223 - Porre fine alle sparizioni forzate sul territorio del Consiglio d'Europa. Il predetto documento è trasmesso alla 1a, alla 2a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 324);

risoluzione n. 2224 - L'Osservatorio sull'insegnamento della storia in Europa. Il predetto documento è trasmesso alla 7a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 325);

risoluzione n. 2414 - Il diritto di essere ascoltato: la partecipazione dei minori, un caposaldo delle società democratiche. Il predetto documento è trasmesso alla 1a, alla 2a, e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 326);

risoluzione n. 2415 - Inazione di fronte al cambiamento climatico: una violazione dei diritti del minore. Il predetto documento è trasmesso alla 1a, alla 2a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 327);

risoluzione n. 2416 - Il Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo dal punto di vista dei diritti umani. Il predetto documento è trasmesso alla 1a, alla 2a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 328);

risoluzione n. 2417 - Il contrasto all'odio crescente nei confronti delle persone LGBTI in Europa. Il predetto documento è trasmesso alla 1a, alla 2a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 329);

risoluzione n. 2418 - Le denunce di violazioni dei diritti delle persone LGBTI nel Caucaso meridionale. Il predetto documento è trasmesso alla 1a, alla 2a, alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 330);

risoluzione n. 2419 - Il ruolo dei media in tempo di crisi. Il predetto documento è trasmesso alla 1a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 331);

risoluzione n. 2420 - Il governo del calcio: affari e valori. Il predetto documento è trasmesso alla 1a e

alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 332);
risoluzione n. 2421 - Le politiche dello sport in tempo di crisi. Il predetto documento è trasmesso alla 1a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 333);
risoluzione n. 2422 - Contestazione, per motivi sostanziali, delle credenziali non ancora ratificate della delegazione parlamentare della Federazione russa. Il predetto documento è trasmesso alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 334);
risoluzione n. 2423 - L'avvelenamento di Alexsei Navalny. - Il predetto documento è trasmesso alla 1a, alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 335);
risoluzione n. 2424 - Sconfiggere il Covid 19 con misure di salute pubblica. Il predetto documento è trasmesso alla 12a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 336);
risoluzione n. 2425 - Porre fine alle sparizioni forzate sul territorio del Consiglio d'Europa - Il predetto documento è trasmesso alla 1a, alla 2a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 337);
risoluzione n. 2426 - L'Osservatorio sull'insegnamento della storia in Europa. - Il predetto documento è trasmesso alla 7a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 338);
risoluzione n. 2427 - Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Armenia. - Il predetto documento è trasmesso alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 339);
risoluzione n. 2428 - L'evoluzione della procedura di monitoraggio dell'Assemblea (gennaio-dicembre 2021). Il predetto documento è trasmesso alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 340).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 2 agosto 2022, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l'alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti della Comunità a causa della pandemia di COVID-19 (COM(2022) 334 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è trasmesso alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 1° settembre 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Romano, Ricciardi, L'Abbate e Piarulli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07353 dei senatori Turco e Anastasi.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 15 luglio al 4 agosto 2022)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 151

DE POLI: sul sostegno alle strutture ricettive termali (4-07012) (risp. GARAVAGLIA, *ministro del turismo*)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[RAUTI Isabella](#) - *Ai Ministri dell'interno, per le pari opportunità e la famiglia e della salute.* -

Premesso che:

le pratiche di mutilazione sessuale femminile riguardano soprattutto minorenni e sono presenti in circa 40 Paesi nel mondo (28 Paesi dell'Africa sub-sahariana): ogni anno circa 3 milioni di bambine si aggiungono ai 130 milioni di donne che già convivono con il ricordo, concreto ed indelebile, di questa orrenda tortura. Si apprende da un rapporto del 2019, realizzato dall'università Bicocca, che in Italia circa 88.000 donne, di cui quasi 8.000 minorenni, hanno subito tale pratica estremamente dolorosa e pericolosa per la salute;

l'articolo 5 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, detta "legge Consolo", recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", ha disposto la creazione

di un numero verde, che consente di segnalare alle autorità i casi di mutilazioni genitali femminili; il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 3 rimanda alle campagne informative da attuare per creare una consapevolezza sui rischi legati alle mutilazioni, infatti, secondo l'articolo 583-*bis* del codice penale, le pene inflitte vanno da 4 a 12 anni di reclusione per chi provoca mutilazioni genitali femminili; considerato che al numero verde previsto dall'articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 7 del 2006, gestito dal Ministero dell'interno, a fronte degli ingenti fondi stanziati con cadenza annuale, nel biennio 2020-2021 risultano solamente 13 chiamate, di cui soltanto 4 sono state in seguito inoltrate alle forze dell'ordine,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno relativamente alle proprie competenze, ritengano che sia possibile potenziare ulteriormente le campagne informative per contribuire ad una maggiore consapevolezza presso le comunità e scoraggiare tali pratiche;

se, specie alla luce delle criticità riscontrate, ritengano ancora realistica l'attuale previsione di spesa e un eventuale accorpamento del numero verde esistente con il numero verde contro la violenza sulle donne, ovvero il 1522, e sulla base di quali provvedimenti intendano arginare l'ingente sommerso di casi di mutilazioni genitali femminili che sfuggono alle statistiche ufficiali.

(4-07355)

[RAUTI Isabella](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

si apprende dalla stampa che in Italia vi sarebbero circa 100.000 addetti alla sicurezza privata, impiegati per oltre 1.500 imprese del settore;

i criteri utilizzati per creare e regolare i contratti o accordi di lavoro sono, da diverso tempo, oggetto di critiche, in ragione dello stallo delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale;

numerosi lavoratori della vigilanza privata segnalano trattamenti iniqui ed assenza di tutele, con turni che, in alcuni casi, possono arrivare a 12-15 ore giornaliere, a fronte di una retribuzione di circa 4-5 euro lordi all'ora;

la professione della guardia giurata è tuttora disciplinata dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; inoltre il contratto collettivo nazionale di lavoro per "vigilanza privata e servizi fiduciari" non è stato rinnovato dal 2015;

considerato altresì che non mancano testimonianze riportate dagli organi di stampa, non ultime, a titolo esemplificativo, quelle relative a salari, turnazioni inaccettabili e gare d'appalto, e i lavoratori del settore chiedono di aumentare i salari, riducendo il cuneo fiscale o alleggerendo il prelievo fiscale e contributivo sui salari lordi, che oggi si attestano sull'80 per cento della retribuzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e delle discriminazioni riscontrate dalle guardie giurate armate e dei portieri;

se non ritenga necessario valutare la ripresa delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo, per consentire una giusta retribuzione a questi lavoratori.

(4-07356)

[FAZZOLARI](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Premesso che:

suscita preoccupazione la situazione di forte incertezza nella quale, secondo quanto portato all'attenzione dell'interrogante e come emerge peraltro da alcuni comunicati e interviste rilasciate sul *web*, si troverebbero tantissimi bambini ucraini orfani che, prima dell'inizio delle ostilità in Ucraina, conseguenti all'aggressione ed invasione russa tuttora in atto, erano affidati a istituzioni pubbliche o convenzionate, assimilabili ad orfanotrofi o case famiglia;

proprio i titolari di dette strutture, secondo la normativa ucraina, sarebbero i tutori legali dei minori loro affidati;

perseguendo la finalità di sottrarre i bambini dagli orrori della guerra, assicurandone la sicurezza e integrità, i tutori e direttori di orfanotrofi e case famiglia li hanno in molti casi portati con sé in altri Paesi europei, inclusa l'Italia, sino alla cessazione delle ostilità e in attesa di poter tornare a vivere in sicurezza in Ucraina;

semberebbe che diverse procure presso i Tribunali per i minorenni del nostro Paese tenderebbero a

non riconoscere lo *status* di tutore legale dei loro accompagnatori, considerando i bambini orfani arrivati in Italia con i loro tutori (e dunque, i direttori dell'orfanotrofio o genitori della casa famiglia in cui vivevano in Ucraina) come "minori non accompagnati" per poi affidarli a un tutore volontario, spesso un legale, e quindi aprendo di fatto la strada per l'affidamento e l'adozione degli orfani in Italia; da una simile impostazione discenderebbero diverse conseguenze e notevoli complicazioni sia sul piano della tutela della sfera affettiva dei minori che in termini giuridici: anzitutto, il drastico distacco dei bambini, già drammaticamente coinvolti in un'angosciosa dinamica di esodo e fuga da uno scenario di distruzione, guerra e pericolo imminente, dagli unici punti di riferimento stabili, i loro tutori legali, con i quali hanno spesso affrontato lunghi viaggi e scenari bellici, nonché dalle comunità delle quali facevano parte;

inoltre, e soprattutto, tale procedura determinerebbe il rischio di vedersi persino preclusa, in caso di adozione in Italia, la possibilità di rientrare in Ucraina al termine delle ostilità;

proprio in ragione di tali procedure e prassi e delle conseguenti complicazioni, rischi e incertezze che possono derivare dal sistema di accoglienza italiano, sembrerebbe emersa una sorta di reticenza, sfiducia, timore o remora da parte delle strutture ucraine affidatarie (orfanotrofi e case famiglia) verso il sistema italiano di accoglienza e protezione degli orfani che fuggono dalla guerra, di fatto determinando una rilevante crepa nel nostro sistema di accoglienza in una fase così tragica e delicata per l'Ucraina;

sembrerebbe inoltre che proprio da tale situazione sarebbe stata oggetto di una lettera urgente che il Ministro della giustizia ucraino avrebbe indirizzato al Ministro della giustizia italiano per chiedere il rispetto della convenzione de L'Aja evitando la separazione dei bambini affidati alla legge ucraina, magari già da molti anni;

la persistenza della situazione avrebbe indotto operatori sociali del settore e strutture di accoglienza italiane a rivolgere un appello al Ministro della giustizia affinché siano date indicazioni chiare ed univoche ai tribunali per i minorenni, chiarendo che questi minori non siano trattati alla stregua dei minori non accompagnati, con tutte le conseguenze giuridiche che tale determinazione comporta, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano verificato o non intendano verificare con urgenza i fatti e le circostanze illustrati;

quali misure urgenti intendano adottare al fine di assicurare che il sistema di accoglienza italiano dei minori orfani ucraini arrivati in Italia accompagnati dai rispettivi tutori legali non siano considerati alla stregua dei minori non accompagnati e che si tenga conto delle diversificazioni del caso in modo da favorire una gestione umanitaria idonea a tutelare pienamente i diritti fondamentali degli sfortunati bambini che si trovano in condizioni già drammatiche.

(4-07357)

[LUPU Giulia](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il 4 luglio 2022 i sindacati hanno firmato un accordo con la società Swissport per il passaggio delle attività di *handling* ex Alitalia sull'aeroporto di Fiumicino, con effetto dal 15 luglio 2022;

il ramo di azienda *handling* a Fiumicino si occupa dello svolgimento dei servizi di assistenza a terra aeroportuali a terzi;

l'accordo prevede che le parti convengono di salvaguardare i diritti retributivi acquisiti dai lavoratori del ramo di azienda ceduto e i diritti normativi garantiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, garantendo integrale continuità ed invarianza retributiva nonché i relativi obblighi contributivi, ivi compresi l'inquadramento, la mansione e le voci retributive a carattere individuale e la previdenza complementare;

nell'accordo si precisa che l'acquisizione del personale verrà effettuata mediante la cessazione del precedente rapporto in capo all'amministrazione straordinaria e contestuale sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro con Swissport con pari livello di inquadramento e mansione rispetto a quello posseduto presso Alitalia;

in una nota del 12 luglio 2022, la FIT CISL del Lazio ha denunciato che, dopo la firma dell'accordo,

numerosi lavoratori sul territorio romano e laziale sono ancora in attesa di ricevere risposte e garanzie: sarebbero circa 300 i lavoratori non ancora inseriti nel percorso di garanzie e salvaguardia previsto dall'accordo del 4 luglio;

non risulta che sia stato aperto un confronto su meccanismi alternativi finalizzati a trovare eventuali soluzioni per salvaguardare i lavoratori al momento non inclusi nell'accordo, quali ammortizzatori sociali o incentivi;

considerato che:

la società ITA Airways, che ha sostituito la compagnia di bandiera italiana, è partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze e ha avviato le operazioni di volo dal 15 ottobre 2021. La compagnia sta raccogliendo le candidature per assumere nuovo personale nelle aree operative di volo e di terra e in quelle di *staff*;

con riferimento alla campagna di assunzioni, risultano all'interrogante diverse segnalazioni da parte dei lavoratori dell'ex compagnia di bandiera Alitalia secondo cui i lavoratori, pur essendo dotati di tutti i requisiti richiesti ai fini delle candidature, verrebbero in molti casi esclusi senza che ne sia chiaro il motivo;

considerato inoltre che:

durante la pandemia, il comparto aereo ha assistito a una contrazione di oltre il 70 per cento del volume dei passeggeri su base annua, subendo più di altri comparti una crisi profonda e drammatica per i lavoratori coinvolti;

ai fini della ripresa del comparto del trasporto aereo è responsabilità di tutti collaborare al rilancio di un settore cruciale anche per il tessuto sociale dei territori coinvolti, in particolare di Roma e del Lazio, si chiede di sapere:

quali iniziative, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di verificare il rispetto dell'accordo sindacale con Swissport e, in particolare, dei criteri di assunzione del personale;

se con riferimento alle nuove assunzioni di ITA Airways intendano, ciascuno per quanto di competenza, verificare, nell'ambito delle procedure di assunzione, il rispetto di criteri trasparenti e il corretto svolgimento e la regolarità delle procedure.

(4-07358)

[PEROSINO](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e della giustizia.* - Premesso che:

il sito di interesse nazionale di Cengio e Saliceto è situato nella valle del fiume Bormida, in provincia di Savona, e si estende su un'area di circa 67 ettari ed il piano di risanamento del suo territorio è stato avviato nel 1988 e rilanciato con la sottoscrizione nel 2000 di un accordo di programma tra l'ACNA, i Ministeri dell'ambiente, dell'industria e della sanità, le Regioni Liguria e Piemonte e il commissario delegato di Governo;

il piano di risanamento del sito è iniziato a seguito della delibera del Consiglio dei ministri che ha riconosciuto la val Bormida "area ad elevato rischio di crisi ambientale";

l'ACNA, Azienda coloranti nazionali e affini, nata come industria bellica nel 1882, dopo diverse vicissitudini societarie, attualmente è sotto proprietà e gestione, per le procedure di bonifica e messa in sicurezza, di ENI Rewind;

il peso dell'inquinamento dello stabilimento chimico grava in maniera pericolosa sull'ambiente e sulla salute degli abitanti della val Bormida, tra Liguria e Piemonte, come confermato dai dati epidemiologici dell'ultimo rapporto "Sentieri" curato dall'Istituto superiore di sanità nel 2019;

sono dati che mostrano un eccesso di ospedalizzazioni già nel primo anno di vita, in età pediatrica e fino ai 19 anni, per linfomi non Hodgkin e "patologie associabili all'esposizione a impianti chimici e discariche";

gli amministratori locali della val Bormida hanno chiesto sostegno alla Regione Piemonte attraverso la stesura e l'approvazione di un ordine del giorno unitario che impegna il presidente della Regione e la Giunta a farsi carico delle fortissime preoccupazioni espresse dai territori interessati dall'enorme danno ambientale, a pubblicare i risultati e le valutazioni conclusive degli aggiornamenti riguardanti le ultime indagini epidemiologiche attivate dalla Regione, a valutare l'opportunità di estendere l'indagine a tutti i

comuni compresi nella valle, così come richiesto nella mozione n. 1278 approvata all'unanimità dal Consiglio regionale del Piemonte il 1° febbraio 2018;
nei procedimenti giudiziari in corso, parte danneggiata e quindi beneficiaria degli eventuali risarcimenti risulterebbe essere il Ministero della transizione ecologica, che sembrerebbe stia perfezionando un accordo transattivo con ENI Rewind, escludendo di fatto sia la Regione Piemonte sia i Comuni della valle;
i Comuni sarebbero destinati a percepire somme irrisorie rispetto ai danni subiti;
a fronte di una quantificazione preliminare datata 2008 compiuta dall'Avvocatura dello Stato, di un danno pari a circa 218 milioni di euro, oggi alla valle Bormida dovrebbero essere destinati tra i 7 e gli 8 milioni di euro,
si chiede di sapere:
quale sia lo stato del procedimento giudiziario pendente dinanzi al Tribunale di Genova, chiamato a pronunciarsi sul risarcimento del danno ambientale da parte di ENI Rewind (ex Syndial, società proprietaria del sito) e più in generale sulla bonifica in corso che presenterebbe gravi lacune;
in subordine, a che punto sia ed in che termini la transazione che il Ministero della transizione ecologica sta portando avanti con ENI Rewind e come si intenda risarcire i Comuni della val Bormida e la Regione Piemonte direttamente colpiti da questi gravi danni ambientali, stanti le notizie ufficiose che indicherebbero quale unico beneficiario della transazione il Ministero stesso, escludendo la Regione Piemonte e con cifre modeste per i Comuni della val Bormida.

(4-07359)

[BRUZZONE](#) - *Ai Ministri della difesa e della transizione ecologica.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

negli ultimi anni, numerose azioni di controllo, anche nelle abitazioni private, da parte di guardie zoofile e forestali e, in particolar modo, dagli operatori del nucleo di polizia ambientale del Corpo dei Carabinieri forestali denominato SOARDA, congiuntamente ad alcune associazioni animaliste, stanno facendo aumentare in maniera preoccupante gli attriti tra i detentori e gli allevatori di uccelli, in particolar modo, in occasione delle manifestazioni ornitologiche sparse in tutto il territorio nazionale; nel caso di specie, gli allevatori proprietari degli uccelli si troverebbero preventivamente tacciati di esporre, detenere e manipolare illegittimamente esemplari appartenenti a fauna selvatica, senza un assunto giuridico a fondamento di tale accusa, subendo, per giunta, invasive e talvolta aggressive azioni di controllo da parte dei controllori;

nella maggior parte dei casi, parrebbe, infatti, che le azioni dei controllori siano dettate da una matrice ideologica e del tutto discrezionale, più che da un oggettivo riscontro di fatti e prove atte a sostenere la natura illecita della detenzione;

al riguardo, si rende necessario chiarire la distinzione di *status* giuridico proprio di fauna selvatica omeoterma, ovvero quella vivente in stato di naturale libertà all'interno del territorio nazionale e ascrivibile agli esemplari faunistici di diretta origine selvatica, quale patrimonio indisponibile dello Stato, da quella allevata, e, quindi, di proprietà esclusiva del cittadino in qualità di allevatore;

nella prima categoria, riferendosi alle specie ornitiche detenute da privati, potevano essere ricompresi gli uccelli selvatici appartenenti alle 7 specie cacciabili delle quali era autorizzata la cattura allo stato naturale da parte delle Province, per rifornire i cacciatori di richiami vivi in base alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 157 del 1992, attività ora non più praticata da anni. Alla seconda categoria appartengono, invece, gli esemplari allevati in cattività a fenotipo ancestrale, provenienti da esclusiva attività di allevamento, le cui caratteristiche morfologiche esterne sono simili a quelle dei congeneri selvatici;

posto il vuoto normativo in tema di classificazione delle categorie di appartenenza, la distinzione, necessaria al fine di definire lo *status* giuridico degli animali selvatici (fauna selvatica, proprietà indisponibile dello Stato) da fauna allevata (e, quindi, di proprietà esclusiva dell'allevatore), trova di fatto diretto e ampio riscontro nella giurisprudenza di legittimità (si vedano le sentenze della Cassazione: sezione III, n. 18893 del 13 maggio 2011; sezione IV, n. 3062 del 26 giugno 1997; sezione III, n. 8877 dell'8 maggio 1997);

sul punto, anche recenti pronunce di merito emesse da tribunali ordinari hanno rigettato ipotesi di reato a carico di allevatori per la mancanza di prove che identifichino la natura selvatica dei soggetti detenuti (ad esempio si veda il decreto di archiviazione RGNR n. 2113/2021 del 18 febbraio 2022 emesso dal Tribunale di Pordenone);

a livello normativo, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 157 del 1992, comma 1 e seguenti, le Regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale;

pertanto, dalla distinzione, appare evidente come gli allevatori siano soggetti autorizzati dalla pubblica amministrazione ad allevare uccelli appartenenti a specie cacciabili e che gli esemplari riprodotti possono essere ceduti a privati mediante documentazione attestante la legittima provenienza (bolle di cessione), previa applicazione dell'anello identificativo al tarso dell'animale. Tale obbligo, peraltro non sempre presente, non deriva da una disposizione di legge nazionale ma viene discrezionalmente regolamentato da norme e regolamenti in materia di allevamento da Regioni o Province, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 157;

quindi, con riferimento agli uccelli utilizzati nelle mostre e nelle esposizioni canore, è pacifico che questi esemplari appartengano alla categoria degli "esemplari allevati a fenotipo ancestrale" di proprietà esclusiva del cittadino essendo accompagnati da documentazione ed essendo muniti di anello identificativo, e non alla categoria di fauna selvatica di proprietà esclusiva dello Stato;

ne consegue che, alla luce della natura giuridica del bene oggetto di contestazione, nella specie esemplari di uccelli allevati a fenotipo ancestrale di proprietà del cittadino allevatore, la presunzione discrezionale di illecita detenzione posta a base delle operazioni di sequestro e delle sanzioni penali ingiunte dagli agenti di polizia sia del tutto illegittima e priva di qualsivoglia nesso di causalità,

si chiede di sapere se si sia a conoscenza dei fatti esposti, e se, con particolare riferimento alla fauna allevata, quindi, di natura giuridica domestica, non si ritenga doveroso avviare gli accertamenti del caso in ordine a quanto emerso. In particolare, se siano legittimi o meno i controlli effettuati senza un apposito mandato giudiziario dagli agenti di polizia sui soggetti ornitici esposti e detenuti in ambito pubblico o privato dai reali proprietari allevatori e se siano legittimi o meno i sequestri effettuati dagli agenti sulla base di ipotesi di reato valutate in via del tutto discrezionale e prive di qualsivoglia nesso di causalità.

(4-07360)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI Luisa](#), [GIANNUZZI Silvana](#), [ABATE Rosa Silvana](#), [CORRADO Margherita](#), [LEZZI Barbara](#), [LA MURA Virginia](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che la fondazione "Santa Lucia" è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato, sito in via Ardeatina a Roma, ed è considerato un ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione per la riabilitazione neuromotoria, ovvero un'eccellenza nel settore delle neuroscienze e per lo sviluppo di nuove cure per le patologie che necessitano di neuroriabilitazione di alta specialità. Con i suoi 325 posti letto convenzionati con il servizio sanitario regionale (293 per ricoveri ordinari e 32 di *day hospital*), rappresenta un punto di riferimento per pazienti provenienti non solo dal Lazio; considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

a seguito di un'emorragia cerebrale, la paziente R.E., è stata ricoverata in degenza ordinaria in formula privata dai propri familiari e collocata al sesto piano della struttura (reparto dei ricoveri privati, diretto dal dottor Stefano Paolucci), con pagamento diretto. Per usufruire della stanza singola con accompagnatore la retta è stata pari a 590 euro al giorno più altri 250 euro per l'accompagnatore;

la signora R.E. è stata ricoverata presso il Santa Lucia per oltre 4 mesi in cui le è successo di tutto. Al suo ingresso ha contratto immediatamente il *Clostridium difficile*, una gravissima infezione che può essere letale e che si sviluppa principalmente a causa di scarse condizioni igieniche. Subito dopo, la paziente ha subito continue infezioni urinarie, polmoniti da ingestione dovute a probabile poca attenzione, piaghe da decubito e anche il COVID-19, stante l'assenza di idonei sistemi di prevenzione e controllo. Tutti eventi che hanno contribuito a condurre la paziente a una situazione di tale gravità da determinarne il trasferimento d'urgenza in un reparto COVID-19 di un ospedale pubblico della capitale;

durante il ricovero, alla paziente non è stata concessa la minima possibilità di intraprendere una doverosa riabilitazione neurocognitiva che, invece, dovrebbe essere la vera specializzazione della struttura e per la quale è stata ricoverata. Nei primi tre mesi di ricovero, il neuropsicologo delegato ha visitato la paziente solo due volte, con visite della durata di 5 minuti, dando parere negativo e impedendole, pertanto, ogni recupero. Quando, su istanza formale e ferma dei parenti della paziente, è stata disposta una nuova valutazione ad opera di altro medico, è emerso paradossalmente che il secondo neuropsicologo, incaricato di effettuare una nuova valutazione dalla direzione sanitaria e dal responsabile del reparto ricoveri privati, è la moglie del primo neuropsicologo, circostanza taciuta ai parenti ed emersa casualmente all'interno della struttura;

nel lungo periodo di degenza alla signora R.E. non è stato intrapreso alcun *training* deglutitorio, se non nelle ultime settimane, poco prima che la paziente contraesse una gravissima polmonite da probabile ingestione che, congiuntamente al COVID-19 contratto egualmente all'interno della struttura, ne ha determinato il trasferimento d'urgenza in un ospedale COVID;

alla signora R.E., che ha dovuto superare ostacoli quasi insormontabili ascrivibili a tutte le gravissime infezioni patite all'interno del Santa Lucia, è stato concesso solamente un percorso di riabilitazione fisica nella palestra gestita da un responsabile che ha fatto ai parenti della paziente discorsi economici attinenti al costo delle prestazioni fisioterapiche;

inoltre, a causa del Clostridium difficile e del COVID, il reparto "ricoveri privati" è rimasto inaccessibile per lunghe settimane, senza che alla signora R.E. venisse data la possibilità di avere colloqui in videochiamata con i parenti, così come invece accade persino negli ospedali con pronto soccorso. Nonostante questo, la direzione amministrativa della fondazione ha richiesto ai parenti della paziente il costo della diaria di 250 euro giornalieri, previsti per la presenza dell'accompagnatore, anche per le settimane in cui è stato impedito materialmente all'accompagnatore di accedere in stanza; un giorno in cui la signora R.E. versava in situazione critiche, a richiesta accorata dei parenti, la dottoressa di turno si sarebbe rifiutata di recarsi in stanza per verificare se ci fosse stato qualche repentino peggioramento. Tutte mancanze gravissime che però sono state scandite da una precisione "chirurgica" nell'inviare le fatture alla famiglia, oramai rassegnata e vittima di un'odissea inimmaginabile. Corollario: dopo oltre 4 mesi, la paziente ha lasciato la struttura in condizioni ben peggiori rispetto al suo ingresso;

considerato che:

nel 2020, in piena pandemia da COVID-19, la fondazione Santa Lucia è ricorsa al fondo di integrazione salariale, cioè alla cassa integrazione della sanità privata, mandando quindi a casa parte dei propri dipendenti mentre più o meno ovunque si cercavano operatori sanitari per far fronte all'emergenza. Non solo. La fondazione è ricorsa alla turnazione dei lavoratori dei servizi extra SSR, indebolendo di fatto il servizio pubblico, quando anche gli operatori dell'area riabilitativa, mandati a casa con il fondo salariale, potevano essere ricollocati a sostegno delle terapie ai degenti, di fatto ridotte per via degli adempimenti di prevenzione del rischio COVID-19. Tutto questo, mentre la fondazione ha continuato ad incassare al 90 per cento, cioè quasi per intero, il *budget* che la Regione paga per le prestazioni, a cui si aggiungeva un contributo annuale *extra* dal Ministero della salute di 12,5 milioni di euro proprio per garantire un elevato livello di assistenza e terapie che fisioterapisti, infermieri, OSS, tecnici e tutto il personale svolgono e potrebbero continuare a svolgere, a vantaggio di tutti, anche con le attività ambulatoriali ferme;

sempre nel 2020, dopo 14 anni di mobilitazione e 3 di trattative, dopo la firma del nuovo contratto ARIS AIOP sanità privata avvenuta ad ottobre, nel mese di novembre ai lavoratori della fondazione Santa Lucia la struttura non solo non ha riconosciuto le voci stipendiali dovute (aumento tabellare, *una tantum*, progressioni), ma addirittura ha chiesto il rimborso dell'indennità di vacanza contrattuale, erogata al personale dal 2018 come premio per l'alta specialità, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto;

se ritenga di dover intervenire per verificare le carenze subite dalla paziente citata ed eventualmente adoperarsi affinché la fondazione Santa Lucia risponda delle stesse e, più in generale, se intenda

verificare i livelli di prestazione sanitari per cui la struttura è nota da oltre 60 anni, considerando che usufruisce di fondi pubblici;

se ritenga di dover finalmente intervenire per far fronte a quella che oramai si può tranquillamente definire la "schizofrenia" del sistema sanitario nazionale, con la parte pubblica che oggi è in evidente difficoltà e su cui pesa fortemente la carenza di organici, di operatori sanitari e per la quale si chiedono ulteriori e straordinari sforzi per le assunzioni, mentre la parte privata, che oggi viene chiamata a sostenere ancora di più la parte pubblica, non perde occasione per utilizzare i propri lavoratori come arma di ricatto per ottenere più risorse pubbliche, senza però garantire adeguate prestazioni, sia nei confronti dei lavoratori e sia soprattutto sanitarie.

(4-07361)

[ENDRIZZI](#), [PIRRO Elisa](#), [PISANI Giuseppe](#), [MARINELLO](#), [CASTELLONE Maria Domenica](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

in Italia l'offerta di diagnosi, presa in carico e assistenza per le malattie rare è del tutto eterogenea tra le Regioni, con pesanti ricadute sui pazienti che vedono aggravarsi tanto le incombenze burocratiche quanto le sofferenze fisiche, al punto che la qualità della vita, già minata da pesanti patologie, è peggiorata drasticamente per l'inefficienza, la trascuratezza e la disorganizzazione delle amministrazioni preposte;

i pazienti affetti da malattie rare vengono spesso trattati, sul piano amministrativo, alla stregua dei malati per le patologie più comuni, senza il riconoscimento, dovuto e necessario, della specificità; ne sono un esempio i pazienti affetti da CIPO-POIC (pseudo ostruzione intestinale cronica), malattia ad eziologia ancora ignota e talmente rara che non è quantificata la prevalenza. La patologia si manifesta il più delle volte in forme invalidanti, con implicazioni che rendono necessario un approccio multidisciplinare e di interventi, anche chirurgici, delicati dovuti alle frequenti complicanze. Per questo, il paziente affetto da CIPO, per poter letteralmente sopravvivere, necessita di un percorso terapeutico personalizzato, di assistenza costante, per tutto l'arco della vita;

considerato che:

benché la pseudo ostruzione intestinale cronica sia stata riconosciuta come sindrome cronica, da severa a grave, degenerativa e irreversibile (attualmente senza alcuna possibilità di guarigione) fino ad esito fatale, ad oggi, sotto il profilo sia amministrativo che terapeutico, ogni Regione esercita i propri doveri e competenze in modo scoordinato e disomogeneo;

la malattia è stata inserita al punto 11 dell'allegato 7 dei "nuovi LEA", tuttavia vengono segnalati casi in cui i certificati di diagnosi CIPO non sono stati presi in considerazione in fase di riconoscimento *ex art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992* e inoltre, a causa di inquadramenti tabellari non uniformi, la valutazione è sottoposta a parametri soggettivi;

considerato inoltre che:

l'approccio terapeutico personalizzato richiesto per la CIPO include farmaci e dispositivi medici specifici che vanno forniti periodicamente spesso applicati in sala operatoria. Attualmente l'*iter* di somministrazione è frammentato in luoghi e contesti differenti (farmacie, farmacie ospedaliere, ambulatori, ospedali); i centri di riferimento sono poco diffusi sul territorio nazionale e questa frammentazione comporta spostamenti complessi per il paziente, anche *extra* regionali. In alcune regioni, ad esempio la Toscana, il piano terapeutico di trattamento è limitato ad un periodo non superiore a 6 mesi e può essere rinnovato solo dietro relazione del medico curante e, se ritenuto necessario, previa verifica da parte dell'azienda sanitaria locale in palese contrasto con la natura grave, degenerativa ed irreversibile della patologia. Ciò obbliga i pazienti ad analisi e spostamenti del tutto inutili, al solo scopo di confermare la sussistenza della malattia;

detti costi diagnostici inutili vanno ad aggravare i conti dello Stato nonché il bilancio familiare di queste persone che, a fronte di una condizione di inabilità al lavoro (e dunque con seri problemi di reddito), devono anticipare tali somme in attesa di un rimborso che dal servizio sanitario nazionale arriverà in un secondo momento;

considerato infine che la situazione ha costretto molte persone ad intraprendere percorsi di contenzioso contro lo Stato per aver visto peggiorare drasticamente il proprio quadro clinico per le inerzie e le

inefficienze del SSN. Questi ricorsi hanno visto lo Stato soccombere per non aver garantito le cure, la dignità e la qualità della vita del paziente come avrebbe dovuto, comportando un aggravio di costo ben superiore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga di intervenire in Conferenza Stato-Regioni per giungere ad una procedura di omologazione nazionale per un omogeneo riconoscimento della malattia e dei diritti dei malati;

se non intenda intervenire al fine di definire una presa in carico del paziente senza l'obbligo di revisioni per scadenza di termini amministrativi, salvo gli accertamenti necessari per le complicazioni e aggravamenti del quadro clinico.

(4-07362)

